STATVTI DELLA Honoranda Vniuersita' de Mercatanti della Inclita Citta' di Bologna Riformati l'Anno M. D. L.

Per Anselmo Giaccarello.

Tauola delle Rubriche de presenti Statuti.

†

Tauola delle Rubriche de presenti Statuti.

IL Fine della Tauola delli Statuti dell' Vniuersita' de Mercatanti.

PROEMIO

ER ESSERE LA MERCATVRA, ET l'essercitio di quella non meno utile che necessaria, Senza la quale gli huomini, o' non potrebbero uiuere, o' uiuendo, la uita loro sarebbe con molti incommodi & disaggi, mancandoli altre & altre cose sommamēte necessarie, secōdo la diuersita delle Prouincie, & Regioni, Oltre di cio per essere honestissimo mezzo di cōgiōgere in famigliarita' & amicitia anchora le Barbare & Estreme Nationi, tale che dir si puo' che ella sia, come in effetto e', uno de principali nerui, & mēbri necessari ad accrescere, & accrescendo conseruare qualunque Republica, anci piu generalmēte parlando, l'humana societa', Egli è anchora conueniēte & douuta cosa ch' essa sia & da priuati con somma osseruanza amata, & da Magistrati & publici persònaggi hauuta in prezzo, fauorita & priuilegiata, Da questa & simile considerazione mossa la Bolognese Republica nō meno saggiamēte, che meriteuolmente gia molti & molt'anni fauoreggiò & ornò suoi Cittadini Mercatanti & l'Vniuersita' de quelli d'amplissimi & meritissimi Priuilegi, concorrendo a' ciò per soccessione di tempo il sopremo fauore & consenso de sommi Pontifici, la onde detta Vniuersita', l'Iddio merce', risplende d'auttorita', dignita', & gratia al pari di qualunque altra, Concio sia che ella habbia massimamente queste preminenze & prerogatiue, di potere come per l'adrieto ha' potuto, creare del Corporal suo Giudici & Vfficiali, cosi nelle loro forensi Cause, come ne negoci estragiudiciali pertinenti a' mercantile ministerio, Tener Libri regolati, a' quali si da piena fede come a' publici Instromenti & autentice scritture, Et piu di questo, fare & statuire proprie leggi & particolari Statuti nelle cause & negoci predetti, Delle quali tutte cose la cotidiana isperienza ne fa' certissimo, & chiarissimo testimonio, & molto meglio il publico Volume delli Statuti, intitolati, il Statuto dell'Vniuersita' de Mercatanti, fatti & ordinati da nostri predecessori non senza loro molte uigilie, & fatiche, nelli quali Statuti piu oltre si legge, che tale Podesta' di Statuire non e' ristretta ad alcuno tēpo, o' ad alcuuo caso, ma è libera per ogni rispetto, in tāto che ispressamente dispongono douersi eleggere ogni cinque anni otto Statutieri a' douer scemare, correggere, sopplire, aggiugnere & finalmente riformare essi Statuti ouunque, & sempre che sara' bisogno, Atteso che ad imitatione della natura, la quale per uaria soccessione di tempo produce da se nuoue & diuerse cose, ueggiamo anchora, che l'uso cotidiano & il continouo negotiare de gli huomini, crescente alla giornata doppo il naturale

ingegno,uia piu la loro malitia,introduce uarie & nuoue forme de nego
ci ,dando insieme ampla materia di molte imperfettioni.

Il perche, Noi Pier' maria Scappi, Rinaldo Duglioli, Pietro Bonfigli, Gian filippo Angelelli,Nicolo Amerighi, Nicolo Villanuoua, Vicenzo del Gãbaro,Bartholomeo Pannolini,Cittadini & Mercatanti Bolognesi Moderni Statutieri eletti & creati all'effetto su' detto & per le cause pre dette,come della elettione & creatione nostra appare publico Instromẽto rogato li.14.di Genaro l'Anno.1549. per Ser Guielmo Fabbio Notaro Bolognese all'hora uno de Notari della Corte di detta Vniuersita',Veden do,& conoscendo detti antichi Statuti hauer bisogno di riformatione,co me in molte sue parti superfiui & confusi, massimamente per molte addi- tioni uecchie & nuoue da poi seperatamente fatte & aggiunte, come an- chora in piu luoghi oscuri & intricati,& per molti casi da poi occorsi im- perfetti, A laude & gloria dell'Indiuidua Trinita' Padre Figliuolo & Spi- rito Santo, per publica & priuata utilita' de Mercatanti massimamente circa l'abbreuiatione delle liti, Et per altre giuste cagioni che a' cio' han- no mosso gli animi nostri, Per uigore dell'arbitrio & potesta' a' noi con- cessa dalli medesimi Statuti, & dell'Elettione & Creatione predetta, Et per ogni altro miglior modo, uia, ragione & forma,hauto piu uolte so- pra cio' ragionamento insieme & con dottissimi Giurisconsulti amatori dell'Vniuersita' nostra,di comune concordia, & con maturo consiglio & deliberatione Habbiamo essi Statuti Riformato, & medesimamente le dette additioni correggendo, statuendo, aggiungendo, & ordinando, come qui soccessiuamente seguira' & apparira' per ordine di Rubrica in Rubrica, & di Statuto in Statuto.

STATVTI DELL' HONORANDA Vniuersita' de Mercatauti dell' Inclita Citta' di Bologna, riformati l'Anno. M. D. L.

Del Giudice di detta Vniuersita'.

Rubrica prima.

ESIDERANDO Noi,che nell'antidetta Vniuersita' & Corte Mercantile della Citta' di Bologna,a' nostra giusta possanza s'amministri ragione & giustitia, Habbiamo statuito,prouisto & ordinato,& per uigore del presente Statuto ordiniamo, che all'Vniuersita' predetta si debbia per l'auenire proporre uno Giudice sciẽtiato,† il quale sia & debbia esser Cittadino della Citta' di Bologna,d'origine propria, paterna,et auita,o' uero al meno di due di quelle,et sia laico & Dottorato in ragion Ciuile solẽnemeute nel Collegio de Dottori di Ragion Ciuile della Citta' di Bologna,et sia al meno d'eta' d'anni trẽta,et habbia letto publicamẽte nel Studio di Bologna in ragion ciuile,almeno tre anni cõtinoui,prima che possa essere imbursolato,Et che detto ufficio accetti o' esserciti,& di piu,ch'egli sia Matricolato nel Collegio de Giudici della Citta' di Bologna,Altramente non possano essere imbursolati, ne accettare tal'ufficio,Et ogni atto che seguisse,sia di nissuno momento & inualido,come fatto da tale,che non hauesse giurisdittione alcuna.

Le qualità del Giudice.

Delle quali qualita',ciuilita',lettura,dottorato,eta',et matricolatione predette de detti Giudici,prima che si faccia l'imbursolatione de detti Giudici,i Statutieri & Consoli & altri sopra cio deputati siano tenuti & obligati, & cosi loro sotto uincolo di giuramento astringiamo douer hauere buona,piena,& chiara intelligenza et informatione,cosi per le prononcie & habilitationi fatte di loro per gli Eccellẽtissimi Dottori del Collegio di ragion Ciuile di detta Citta', come per altro migliore modo si potra'.

Che innanci la imbursolatiõe cõsti delle qualita' predette.

Et per obuiar alle prattiche & mancamenti che per l'auenire potessero occorrere circa l'elettione de tali Giudici, Statuimo & Ordiniamo, che per l'auenire si debbia far una imbursolatione de dodeci,o' sedeci Dottori intelligenti,sofficienti & prattichi,di buona conditione,d'honesta uita,et buona fama,et Cittadini di Bologna,& d'eta', conditione, et qualita' soprascritte, i quali habbiano ad esser Giudici di detta Vniuersita',cio e' per sei mesi per ciascheduno di loro.

Imbursolatione d Dottori c'hãno ad esser giudici.

La qual imbursolatione si debbia fare per anni otto prossimi a' uenire,o' al meno per anni sei,et come parra a' detti Consoli elettionari & Statutieri,o' alla maggior parte di loro,i quali anni cõmincino,& cõminciar deb-

Imbursolatione di sei anni in sei al meno.

biano,quando sará finita l'imbursolatione,che è al presente,Et come quel la sarà finita, & non prima, si debbia far nuoua imbursolatione de detti Giudici,& cosi da mo inanci pel tempo che seguirà, d'otto anni, in otto anni al piu,o de sei anni, in sei anni al meno, quando sara finita ciascuna imbursolatione de detti Giudici, li quali ad ogni modo debbiano essere d'età, qualità, & ciuilità antidette, Et la quale imbursolatione si debbia fare à modo,forma, & ordine,come per noi è statuito nel presente Statuto posto sotto la Rubrica. Del modo, & forma, s'ha da tenere nel fare la nuoua imbursolatione de Giudici di detta Vniuersità.

Accettare l'ufficio ò rinonciar per istromento fra otto di sendo nella Città. 15. in contado, fuori uno mese

Il qual Vfficio il detto Giudice, che sarà estratto per l'auenire, sia tenuto, & debbia liberamente, & senza contradittione alcuna personalmente accettare, ouero à quello rinonciare dinanci al Giudice, & Consoli all'hora sedenti nella detta Corte,per instromento,rogato per mano d'uno Notaro della detta Corte,fra otto di all'hora prossimi sosseguēti,essendo egli durante il detto termine d'otto di, nella Citta di Bologna, & essendo nel Contado,Guardia,ouer Distretto di Bologna fra quindeci giorni, & se fosse fuori della Citta,Guardia,& Distretto di Bologna,fra uno mese prossimo à uenire I quali tempi corrano, & passino, & s'intendano passare dal di che li sara stato fatta la notificatione, come egli é stato eletto nuouo Giudice al detto Vfficio la quale notificatione li debbia esser fatta in scritto legitimamente, una uolta in persona, o due uolte alla casa della sua solita habitatione,per parte del Giudice,che sara in Vfficio, & de Consoli che all'hora sederāno,& per uno de Messi di detta Corte. Della quale notificatione, & relatione di quella, fatta pel Messo, ne debbia apparere ne gli atti d'uno delli Notari di detta Vniuersità, la quale notificatione il Giudice,& Consoli,che saranno in Vfficio,siano tenuti, & obligati sotto pena di pergiurio, & di lire uenticinque de Bolognini, far fare al detto nuouo eletto,fra termine di quattro di prossimi che seguiranno, fatta la estrattione & elettione di deto nuouo Giudice.

Notificar l'elettione fra quattro giorni.

Sendo presente non sia necessaria la notificatione.

Ma se'l detto nuouo estratto, & eletto fosse presente alla sua elettione, & estrattione, in quel caso non sia necessaria detta notificatione, & i tempi ad accettare comincino a correre quel medesimo di, & hora, che sarà estratto.

Et uolendo detto nuouo Giudice accettare il detto Vfficio, uogliamo ch'egli sia tenuto, & debbia personalmente, non essendo infermo, o de Signori Antiani,fra i detti termini comparire nell'udiēza di detta Vniuersità ad hora giuridica,alla presenza del Giudice,& Consoli sedenti, o del la maggior parte di loro,& accettar liberamēte, & senza alcuna conditione il detto Vfficio,come è detto di sopra.

Infermo, ò de gli Antiani possa accettar per Procuratore.

Ma se tale Giudice nuouo estratto fosse infermo,o de Signori Antiani, o absente come disopra, per modo che non potesse fra detti tempi com

parire

parire ad accettar il detto ufficio, all'hora et in quel caso, possa il detto uf ficio accettare per suo legitimo et special procuratore, o' sostituto, c'hab bia special mandato di procura a' questo atto.

Et se fra i termini sopradetti il detto nuouo e'stratto eletto non accettasse il detto ufficio, come e' detto, all'hora s'intenda hauer espressamente rinonciato, a' quello, & in detto caso, et anchor quādo per alcuno fosse espressamēte rinōciato, si proceda all'estrattiōe d'uno altro brieue del bussolo, o' uer cassetta di detta imbursolatione, alla presēza delli magnifici Signori Antiani, Et il brieue di tale che nō hara' accettato, o' uero c'hara' rinonciato non si debbia piu tornar nel bussolo, o' cassetta delli Giudici predetti, durante detta imbursolatione, ma sia lacerato. Salua sempre & riseruata la dicchiaratione et limitatiōe del statuto infrascritto, Della nuoua imbursolatione de Giudici §. il qual Giudice co'l §. susseguente.

Non accettādo fra'l tempo s'intenda hauer rinonciato.

Dicchiarando anchora che quelli brieui chi si trouassero esser auanciati nella detta imbursolatione delli Giudici, cauato che sara' il detto ultimo Giudice, et accettato che sara' detto ufficio, come s'e' detto, si debbiano incontanente pel Giudice et Consoli che saranno per quel tempo straciar, o' uero abbruggiar secretamente, non leggendo i nomi de tali brieui, accio che niuno possa sapere quelli che fossero imbursolati nel detto ufficio. Et anchora perchē l'ultimo Giudice che s'hara' da estrarre non possa sapere, chi debbia per quel tēpo esser eletto all'ufficio predetto.

Auātiādo i brieui in fine del tēpo, s'abbruggino, ne si debbiano leggere.

DEL GIVRAMENTO DEL GIVDICE DI detta Vniuersita' quando entrara' in ufficio. Rubrica seconda.

ITEM uogliamo, statuimo, et ordiniamo che'l predetto Giudice quando egli comparira' nella detta Vniuersita', et accettara' il detto ufficio, ò toglierà' la tenuta di quello, sia tenuto et debbia nelle mani, et alla detatione del Giudice all'hora sedente al tribunale, et in presenza de Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, giurare corporalmente ad sancta Dei Euangelia, con le mani toccando le scritture, † che egli personalmente et non per sostituto per alcun modo, saluo che nelli casi permessi per la forma de presenti statuti, essercitara' al suo debito tempo, & durante quello, il detto ufficio, fedelmente et solicitamente, et secondo ch'Egli e' tenuto per la forma de detti Statuti, Et che i statuti, ordinamenti, et prouisioni di detta Vniuersita' fatti & che si faranno, osseruara', et fara' osseruare a' sua giusta possanza, Et che fara' ragione et giustitia alle persone che dinanci a' lui piateggiaranno sommaria et ispedita, et secondo la forma de detti Statuti, Et ch'Egli manterra' & difendera a' sua possanza, & senza duplicita', o' fraude, i Statuti, prouisioni, ragioni, giurisditione, et bieni di detta Vniuersita', Et che contra detta Vniuersita', et Sta-

Forma del giuramento.

tuti et ordini di quella, mai non ſara`, ne fara`, ne andara` per alcun tempo, ne in alcun modo publicamente, o` occoltamente.

Il Giudice non poßa conoſcere cauſa nella qle ſia ſtato aduocato, ò babbia conſigliato.

Et ch'Egli non conoſcera` ne giudicara in cauſa, o` diferenza nella quale ſia ſtato, o` ſia Aduocato, o` patrocinatore, o` uero nella quale habbia conſigliato, Et per alcun modo di quelle non s'impacciara` ne interuerra`, per uigore del ſuo ufficio, Et ch'Egli non procurara', impetrara`, fara`, ne uſara` per ſe, ne per altri alcuna ſorrogatione, o` ſoſtitutione, elettione, o` confirmatione pel detto, o` al detto ufficio, ſe non pel modo et forma, et in quelli caſi ſolamente che ſara` proueduto eſpreſſamente per i Statuti, et prouiſioni di detta Vniuerſita' fatti, o` che ſi faranno.

Et anchora che fara`, oſſeruara`, & adempiera` tutte et ciaſcune altre coſe le quali Egli foſſe tenuto fare et oſſeruare per uigore del ſuo ufficio, & de Statuti et ordinamenti predetti, fatti, o` che ſi faranno.

La preſenza de priori de ſtatutieri al giuramento

Item che a` queſto giuramento del Giudice debbiano interuenire i due Priori de Statutieri, o` al meno uno di loro inſieme con i detti Conſoli, I quali Priori habbiano ſpecial cura che ſi dia il detto giuramento nel modo & forma ordinata nel preſente Statuto.

Abſéte, ò infermo poſſa accettar & giurar per ſpecial procuratore.

Et ſe caſo foſſe che'l detto Giudice nuouo eletto et confirmato foſſe abſente, o` infermo, per modo che nõ foſſe poſſibile ch'egli ueniſſe perſonalmente ad accettare et giurare, poſſa, et a` lui ſia lecito per ſuo ſpecial procuratore accettare et giurare, come di ſopra e` diſpoſto, Del qual giuramento et accettatione, ne debbia apparere publica ſcrittura, rogata per uno de Notari di detta Corte la quale ſi debbia ſcriuere nel libro ſtraordinario, et in preſenza al meno di due teſtimoni interuenenti al detto giuramento.

DEL MODO ET FORMA S'HA` DA TENERE nel far la nuoua imburſolatione de Giudici di detta Vniuerſita'. Rubrica terza.

Finita l'imburſolatione di nuouo ſi faccia. Eſtratto l'ultimo Giudice del ſecõdo ſemeſtre dell'ultimo anno, ſi finiſce l'imburſolatione, anchor che riſtaſſero q̃lche brieui. I brieui riſtanti s'abbruggino Forma d'lla nuoua imburſolatione.

STATVIMO, prouediamo, et ordiniamo che finita l'imburſolatione del detto Giudice, ſi debbia far nuoua imburſolatione nel modo et forma, et per le perſone infraſcritte, † La quale uogliamo s'intenda eſſer finita, quãdo ſara` ſtato eſtratto di detta imburſolatiõe l'ultimo Giudice, ilquale s'eſtrarra` per i ſecondi ſei meſi dell'ultimo anno del tẽpo pel quale ſara` ſtato fatta detta imburſolatione, Et che'l detto Giudice ultimo hara` accettato il ſuo ufficio, benche nella detta imburſolatione riſtaſſero qualche brieui che nõ foſſero cauati, † i quali brieui che ſi trouaſſero auanciar nella detta imburſolatione uogliamo ſi ſtraccino, o` s'abbrugino, ſenza leggere, o` guardar di cui foſſero tali brieui, † Et la qual nuoua imburſolatione uogliamo ſi faccia in queſto modo, che'l Giudice & Conſoli che a` quel tempo ſederanno, ſiano tenuti & debbiano far chiamare per i Meſſi di detta Corte in ſcritto per mano d'uno delli Notari di detta Corte,

tutti

tutti gli altri Conſoli non ſedenti, et tutti i Sopraconſoli di quell'anno, cio e' ciaſcuno di loro, in perſona, una uolta, o' due alla caſa della loro ha bitatione, per uno certo di et hora, che debbiano uenire nell'udienza di detta Corte per far l'elettione de quelli c'haranno a' fare la nuoua imbur ſolatione de Giudici di detta Vniuerſita', & notificarli, che chi nõ uerrà al detto di et hora, ſi procederà alla detta elettione, non oſtante abſenza o' contumacia del detto chiamato, Delle quali citationi ne debbia appa rere la relatione del detto Meſſo, Scritta di mano de detti Notari, o' d'uno di loro, nel libro ſtraordinario, Et uenendo il termine d'esſi chiamati à cio' ſtatuito, debbiano et ſiano tenuti detti Conſoli et Sopracõſoli com parire nella detta udienza, & aſpettata l'hora predetta immediate ridurſi et congregarſi esſi Giudice, Conſoli et Sopraconſoli, o' uero tanti di loro che detti Conſoli et ſopraconſoli ſiano almeno dieci inſieme congrega ti nella detta Vdiẽza, o' uero Reſidẽza dell'Vniuerſita' predetta; A' qua li dieci, o' piu, che all'hora per detta cagione ſarãno inſieme nel detto luo go congregati, ſia tenuto et debbia il detto Giudice che all'hora ſederà, ſotto pena di pergiurio, et de lire 25. de bolognini, le quali debbiano ap plicarſi alla Camera di detta Vniuerſita', prima che ſi faccia altro, ne che ſi proceda a' nominatione, o' ad elettione alcuna dar il giuramento a' detti Conſoli et Sopraconſoli, i quali ſiano tenuti et debbiano alla dela tione del detto Giudice, giurar corporalmente alli Santi di Dio Vange li, con le mani toccando le ſcritture. che loro nominaranno et eleggeran no per Elettionari et Imburſolatori de detti Giudici, perſone ſofficienti, diſcrete, et idonee al detto ufficio, come di ſotto ſi contiene, et che alli piu ſofficienti, diſcreti, et idonei quali ſaranno propoſti, daranno le fa ue bianche, et a' gli altri meno ſofficienti daranno le faue negre, rimoſ ſa ogni parentella et affettione, et ogn'altro riſpetto, Et che quello ſi farà, dirà et ordinarà circa dette nominatione, elettione & ſcruttini, terrano ſegreto, ne lo riuelaranno a' perſona alcuna per alcuno modo.

Siano al meno dieci tra Conſoli et ſopraconſoli per far gli elettionari, & imburſolatori.

Giuramento p far idonei elettionari.

Tener ſegretto tutto ciò ſi dirà & farà.

Et ſimile giuramento di tener ſegreto ſi debbia dar al Notaro che dourà eſſer rogato delli ſcruttini, elettione et nominatione predette.

Giuramento di tener ſegretto.

Et ſocesſiuamante dati et riceuuti i detti giuramenti, ſi debbiano et poſ ſano per ciaſcuno delli Conſoli et Sopraconſoli adunati come di ſopra, nominare et proporre due perſone, et non piu, per ciaſcuno di loro, I quali nominati & che ſi nominaranno, uogliamo che ſiano & debbiano eſſere Mercatanti o' Banchieri, o' uero Arteggiani d'una dell'Arti delle dodeci Compagnie di detta Citta', deſcritte di ſotto nelli Statuti di detta Vniuerſita', Et che eſſercitino, o' habbiano eſſercitato per ſe, o' per altri per loro, o' in compagnia con altri, publicamente mercantia, cambio, o' alcuna delle dette arti, Et che ſiano ueri cittadini dellaCitta' di Bologna, d'origine propria, paterna et auita, o' uero di due di quel-

Proporre due perſone p elettionari.

Qualita' delli propoſti.

le, & anchora che siano maggiori d'anni trenta.

Non possano eleggere parẽte per elettionario.

Non si possa eleggere fallito.

Dicchiarãdo che per i detti Cõsoli nõ si possa ne si debbia nominare, ne eleggere alle cose predette alcuno ascendẽte, ne descẽdẽte, o' uero parẽte per linea diretta d'essi Cõsoli & Sopracõsoli, o' d'alcũo di loro, fino alquar to grado, numerando il grado secõdo ragion ciuile, † ne anchora alcuno, che per alcun tempo habbia rotto, o' fallito nella Citta' di Bologna.

Delle quali nominationi uno de Nottari di detta Vniuersita' ne debbia far scrittura, ad uno ad uno, cominciando primieramente alli Consoli, cio e' alli piu antichi, et da poi a' gli altri, in ultimo alli Sopraconsoli, di grado in grado, come e' detto, I quali cosi nominati et scritti, da poi secondo l'ordine predetto ad uno ad uno, si debbiano scruttiniare et mettere a' partito fra i detti Consoli & Sopraconsoli, alla presenza del detto Giudice, † Et fatti i Scruttini delli nominati predetti fra loro Consoli & Sopraconsoli, quelli dieci de detti scruttin iati c'haranno piu bel partito per le due parti delle faue bianche, siano, & s'intendano hauer ottenuto & douer esser insieme con detti Consoli et con i Statutieri di detta Vniuersita' che si truouaranno esser uiui, Elettionari et Imbursolatori a' far l'elettione, et l'imbursolatiõe delli Giudici, Ma quelli delli detti dieci c'haranno ottenuto, † passando i due terzi delle faue bianche, ad ogni modo siano preferiti a' quelli, che solamente hauessero ottenuto per i due terzi di dette faue bianche, & habbiano uantaggio, in caso che acadesse, che piu de dieci hauessero ottenuto per i due terzi delle faue predette.

Le due parti delle tre delle faue biãche da no uinto il partito per essere elettionari insieme cõ Cõsoli et Statutieri.

Passando i due terzi delle faue siano preferiti á quelli del li due terzi.

Concorrendo molti in uno medesimo numero di faue, che cosa si deé fare.

Dicchiarando anchora che se in detti scruttini fossero due, o' piu c'hauessero ottenuto il partito, ma concorressero in un medesimo numero di faue bianche, che all'hora si debbiano pel detto Notaro far tanti brieui uguali quanti fossero detti concorrenti, scriuendo in ciascuno brieue un nome de tali concorrenti, si che tutti i detti concorrenti siano descritti in detti brieui, & poi piegarli, & porli in uno bussolo, o' uero in una beretta, et da poi pel detto Giudice se ne debbiano trar fuori tanti de detti cõcorrenti, che sia compiuto il numero de detti dieci, si che tali estratti s'intendano hauer ottenuto tal pratito, et esser eletti a' far detta elettione de Giudici, et il resto che rimarra' s'intenda hauer perduto il partito, Et il detto Notaro debbia nel libro straordinario di detta Vniuersita' scriuere solamente quelli, che saranno stato eletti et c'haranno ottenuto, come e' detto di sopra, et non far scrittura alcuna de quelli non haranno ottenuto.

Fatta l'elettione delli dieci Elettionari debbiano partirsi i Sopracõsoli.

Ordiniamo anchora et statuimo, che subito saranno fatti i detti scruttini et elettione de detti dieci Elettionari, i detti Sopraconsoli si debbiano partire et andar a' far altre sue facende, & che s'intendano hauer buona licenza, et solamente debbiano ristar i detti Giudice et Consoli, i quali prima che si partano, et che faccino altro, debbiano incontanente

far

far † chiamare nella detta Reſidēza i Statutieri, cio e' quelli che uineranno, et quelli dieci Elettionari c'haranno ottenuto, et come di ſopra eletti, I quali tutti ſiano tenuti immediate comparere et uenir dinanci a' detti Giudice et Conſoli, † ſotto pena de lire dieci de bolognini per ciaſcuno che non uerra', o' comparira' ſubito che ſara' chiamato, et comparſi che ſarāno tutti quanti inſieme, pur che tra i detti Statutieri, Eletti et Conſoli non ui ſiano meno de ſedeci perſone in numero, ſi debbiano ridurre inſieme nella detta Reſidēza co'l detto Giudice, et ciaſcuno di loro alla delatione d'Eſſo Giudice debbia † giurar corporalmente in forma debita, che loro non nominaranno ne eleggeranno, o' imburſolaranno a' detto Vfficio, et imburſolatione de Giudici di detta Vniuerſita', alcuno Dottore prohibito, come e' detto di ſopra, Ma che nominaranno, eleggeranno et imburſolaranno quelli Dottori, che alla ſua conſcienza parranno piu dotti, honeſti, idonei, giuſti, ſufficienti, & iſperti pel detto ufficio, & c'habbiano le conditioni et qualita' ſopraſcritte, et a' quelli tali daranno le faue bianche, et a' gli altri non idonei et che non haranno le conditioni et qualita' predette daranno le faue negre, et ſecondo la loro buona, pura et giuſta conſcienza, Non oſtante alcuna requiſitione, promisſione, o' prattica, et rimoſſa qualunque parētella, amore, odio et qualunque altra humana gratia.

Chiamar i Statutieri et elettiōari à giurar et far l'imburſolatiōe de Giudici.

Pena delli non comparenti.

Giuramēto di non imburſolare dottore prohibito, ma qualificato, come di ſopra.

Et che anchora terranno ſegreta la detta imburſolatione et elettione de Giudici, et ogni coſa che fra loro ſi fara' et dira' circa detta elettione et imburſolatione.

Tener ſegreto.

Del qual giuramēto ne debbia eſſer rogato il detto Notaro, ilquale anch'Egli ſimilmente debbia giurare ſotto pena alli detti Cōſoli, Statutieri, Elettionari et Notari, et a' ciaſcuno di loro che non teneſſe ſegreta la detta imburſolatione † et che quella riuelaſſe per alcuno modo di lire 50. de bolognini, et d'eſſer priuato di detta Vniuerſita', et come catiui et infami, nō poſſano mai eſſer uditi in giudicio in alcuna ſua cauſa nella detta Corte. † Et ſia obligato il Giudice di detta Vniuerſita' contra tal riuelāte procedere ſino alla ſentenza difinitiua, et publicarli per infami et priuati, et farli pagar detta pena, Et queſto nō poſſa far detto Giudice ſenza la preſenza et conſentimēto delli Cōſoli all'hora ſedenti, o' della maggior parte di loro. † Et incontanente che'l detto Giudice hara' dato i detti giuramenti, uogliamo che ſia tenuto partirſi, et che non poſſa interuenire alla nominatione et ſcruttini de tali Giudici, Et che poi che ſara' partito, et che le predettte coſe ſaranno adempiute, debbiano i detti Conſoli, Statutieri et Elettionari, o'uero Eletti predetti, quiui riſtare, Et incontanente ſenza muouerſi dal detto luogo, et in abſenza del detto Giudiee procedere alla nominatiōe, elettione & ſcruttini de detti Dottori et Giudice, Delli quali non ſe ne poſſa nominar piu d'uno, o' due, per

Pena delli riuelanti.

Debbia il Giudice procedere contra tali riuelanti.

Il Giudice non poſſa interuenire al ſcruttinio de Giudici.

Sendo dubbio dell'eta' del nominato, ſtiaſi al giuramento del nominante.

ciaſcuno di loro, Et che i Conſoli ſiano i primi a' nominare, da poi gli Eletti, ultimamente i Statutieri, nominando ſolamente Dottori dell'eta', qualita' et conditioni ſopraſcritte, † Et s'accadeſſe dubbio circa l'eta' d'alcuno Dottore nominato, ſia tenuto quello che lo nominara' giurar in ſolenne forma, ch'egli tiene & fermamente crede tal nominato Dottore eſſere di detta eta' d'anni trenta, Et non uolendo egli giurare non ſi poſſa, ne ſi debbia detto Dottore porre a' partito, ne eſſere imburſolato al detto ufficio per modo alcuno.

Dicchiarando anchora, che i partiti et Scruttini de detti Dottori nominati al detto ufficio di Giudice, ſi debbiano mettere a' partito a' faue bianche et negre fra i ſopraſcritti, per ordine, ad uno, ad uno, dando le faue coperte & ſegretamente.

Paſſãdo la meta' delle faue bianche s'intenda hauer ottenuto il partito.

Delli quali Dottori Scruttiniati, quelli c'haranno hauuto piu faue bianche che paſſando la meta' delle faue bianche, ſiano & s'intendano ſolamente eſſer eletti al detto ufficio, et hauer ottenuto il partito.

Eſſendo cõcorrenza nelle faue che coſa far ſi debbia?

Et ſe foſſe concorrenza nelle faue bianche de detti Dottori, all'hora ſi debbiano pel detto Notaro far tanti brieui, quanti ſarano detti concorrenti, et in quelli deſcriuere il nome loro, et poi piegarli et porli in un buſſolo, ò uero in una bereta, Et da poi ſe ne debbião cauar per mano del piu uecchio Conſole d'eta' che ſara' preſente a' tali ſcruttini tãti de detti brieui che aſſẽdano al numero de Giudici che biſognarano a' cõpir il numero de quelli ſi douerano imburſolare, Et quelli che ſaranno eſtratti s'intendano hauer ottenuto, Et quelli che rimarranno s'intendano eſſer eſcluſi, et non hauer ottenuto, come di ſopra e' prouiſto delli detti Elettionari.

Cominciato il ſcruttinio, chi giugnerà non ſia piu admeſſo

Et accio che i detti Scruttini non ſiano diuerſi, et quelli c'haranno ad interuenire a' detti Scruttini ſiano ſoleciti, Vogliamo & ordiniamo † che quando ſaranno cominciati tali ſcruttini et partiti, et alcuno delli chiamati non foſſe uenuto al tempo debito, ma doppo ſopragiungeſſe, che all'hora et in quel caſo tali negligenti che dapoi ſopraueneſſero, non poſſano eſſer admeſſi a' detta elettione, nominatione et imburſolatione de Giudici, ne poſſano piu metter faue a' tali partiti, et queſto medeſimo ſi debbia oſſeruare ne ſcruttini delli ſopraſcritti Elettionari, quando ſi faranno, come di ſopra e' detto.

Modo di procedere al ſcruttinio de Giudici.

Ordiniamo anchora che i detti Scruttini de Giudici predetti ſi debbiano far ſegrettamente fra i ſopraſcritti, in queſto modo, cio e' che due de Conſoli ſedenti che ſaranno di maggior eta', habbiano a' raccogliere le faue de detti partiti delli nominati al detto ufficio, le quali ſegretamente ſiano numerate per i detti due Conſoli et Notaro, Et che per eſſo Notaro ſi debbiano ſcriuere tutti i partiti predetti, di partito in partito dal primo in ſino all'ultimo incluſiue, et ſcruttiniati tutti i detti

partiti

partiti come di sopra si contiene, all'hora la detta scrittura delli partiti si debbia porre al conspetto de tutti gli elettionari, et altri predetti, i quali possano uederla, & far il computo de tali partiti posti, & fatti, Et quel la ueduta & calcolati bene per tutti loro tali partiti, debbiano leggere, palesare et publicare quelli c'haranno ottenuto tali partiti, per le faue & pel modo come di sopra e' scritto.

Et prohibimo espressamente che nella detta imbursolatione non si possa ne si debbia per alcuno modo mettere, imbursolare, ne aggiungere alcun altro Dottore, saluo che quelli c'haranno ottenuto il partito, come e' detto di sopra,

Non si possano imbursolare se non quelli c'haranno ottenuto il partito.

Et se caso uenisse che nell'ultimo del tempo della detta imbursolatione non ui fossero tanti brieui de Dottori che bastassero pel tempo ordinato, prouediamo che all'hora si proceda alla nuoua imbusolatiõe de detti Giudici pel modo et forma che di sopra e' prouisto & ordinato.

Nell'ultimo del tempo mãcãdo i brieui si proceda à nuoua imbursolatione.

Et anchora ordiniamo & dicchiariamo che i brieui de detti Dottori che s'imbursolaranno al detto ufficio de Giudici, tutti si debbiano scriuere di mano d'uno delli Notari di detta Vniuersita', Et che sotto il nome del detto Dottore sia scritto il nome del detto Notaro.

I brieui siano scritti per mano del Notaro.

Et che i nomi de quelli Dottori i quali haranno ottenuto, et che saranno scritti in detti brieui et sottoscritti cõe s'e' detto di sopra si nabbiano mettere inuolti et pari inun bussolo, o' uero borsello, & in una cassetta chiauata, con due diuerse chiaui, † Et quella appresentare et diporre appresso il Priore di Sãto Dominico della Citta' di Bologna, delle quali due chiaui l'una debbia rimanere et stare appresso il detto Priore, et l'altra appresso d'uno de Consoli sedenti, che pel tempo sara' diputato, aciò per i Consoli sedenti, Et cosi soccessiuamente assignandola a' gli altri Consoli che pel tempo harannoa' uenire.

La cassetta de brieui stia in deposito.

Et che la detta Cassetta, o' uer Borsello, o bussolo continouamẽte debbia star in deposito appresso il detto Priore, et nella Sagristia del detto Monastero, Conuento & Chiesa di Santo Dominico, laquale mai non si possa portar fuori di detta Sagristia, se non quãdo si uorra' estrarre il detto Giudice, † Et all'hora sia necessario far un mandato in scritto al detto Priore di cõmissiõe del Giudice & Cõsoli sedẽti, per mano d'uno de Notari di detta Corte, il quale debbia essere sotto scritto di mano de' detti Consoli sedẽti, o' della maggior parte di loro, Che'l detto Priore debbia portare, o' mandare per suoi Religiosi detta cassetta, a' tal hora, et a' tal di, dinanci alli Magnifici Signori Antiani, il qual mandato debbia esser dato al detto Priore per un Messo di detta Corte, Et debbiasi lasciar appresso di lui, Et che altramente detta Cassetta non si possa aprire, ne portar fuori di detta sagristia senza la presenza del Giudice et Consoli sedenti, Et se esso Priore non hara' appresso di se il detto

Modo d'aprir la cassetta al tẽpo che si deurà far l'estrattione.

mandato, Et alla qual caſſetta uogliamo che per mano d'uno de detti Notari ſi debbia far in ſcritto uno brieue in carta membrana di lettere groſſe, con queſte parole, cio e', † Non aperiatur iſta capſeta ſine mandato Iudicis et Conſulum Mercatorum in ſcriptis.

Soprafcrittione alla caſſetta.

Di Marzo ſi faccia l'Eſtrattione nel modo qui deſcritto.

Et che del meſe di Marzo di ciaſcuno anno, il Giudice et Conſoli ſedenti, i quali in quel tempo ſaranno et ſederanno, fatto primieramente il detto mandato, ſiano tenuti et debbiano andar pel detto Priore di ſanto Dominico, et inſieme con lui, o' uero uno, o' due altri frati del detto Conuento a' cio deputati, ſi debbia per eſſo Priore togliere detta caſſetta, et quella portar con man ſua, o' d'uno de detti frati inſieme con la ſua chiaue alla preſenza delli Magnifici Signori Antiani della Citta' di Bologna, i quali in quel tempo ſaranno, & dinanci a' detti Giudice et Conſoli all'hora che ſederanno, et anchora d'uno de Notari di detta Corte, il qual Notaro primieramente debbia ad alta uoce leggere il nome delli Dottori c'haranno uacatione al detto ufficio, ſecondo la forma delli preſenti Statuti, che in queſto ſi contiene circa il dar uacatione al detto ufficio, & all'hora aperta la detta caſſetta con le dette due chiaui, debbia il detto Priore, o' altro religioſo in ſuo luogo mandato, di ſua mano eſtrarre, et cauare a' uentura del borſello, o buſſolo di detta imburſolatione ſolamente uno de detti brieui de Dottori et Giudici predetti in eſſo borſello, o' buſſolo ripoſti, et quello leggere et publicare alla preſenza delli predetti Signori Antiani, et Giudice et Conſoli ſoprafcritti.

L'ufficio del Giudice dura meſi ſei che cominciano il primo di Luio.

Et che tal Eſtratto non hauendo uacatione alcuna ſia et debbia eſſer Giudice di detta Vniuerſita' per ſei meſi all'hora proſſimi che uerranno, i quali debbiano cominciar nelle Calende del meſe di Luio, et finir come ſeguira'.

Simile eſtrattione di Giudice ſi faccia d'ottobre per gli altri ſei meſi che comincino à calende di Genaro.

Et che ſimile eſtrattione di Giudice ſi debbia far nel modo, et forma predetta del meſe d'Ottobre di ciaſcun' anno alla preſenza delli detti Magnifici Signori Antiani che all'hora ſaranno, & del Giudice et Conſoli di detta Vniuerſita' all'hora ſedenti, Intendendo ſempre che quando ſi dice alla preſenza delli Magnifici Signori Antiani, s'intenda anchora del Magnifico Confaloniere di giuſtitia che a' quel tempo ſara' deputato, Eſtrahendo ſolamente uno brieue, come di ſopra, Et quello che ſara' eſtratto non hauendo uacatione come di ſopra, ſia & debbia eſſere Giudice di detta Vniuerſita' per gli altri ſei meſi ſoſſeguenti, i quali comincino a' Calende del meſe di Genaro di ciaſcun' anno, et finiſcano come ſeguira'.

Salario del Giudice. L. 90: ſ. Meſi

I quali Giudici debbiano hauer per ſuo ſalario ogni meſe lire trẽta de Bognini, le quali ſe li debbiano dare et pagare pel depoſitario della Gabella groſſa di Bologna, cõe s'e' fatto et pagato per i tẽpi paſſati, Nõ oſtãte che non ſiano fatti i ſcruttini conſueti de detti Dottori, fra i detti Magnifici Signori Antiani, Cõſoli, & Confaloniere di Giuſtitia, i quali ſcruttini non

ſiano

ſiano neceſſari fare,& uogliamo che non ſi debbiano fare da qui innanci per modo alcuno.

Hauendo uacatiõe ſia rimburſolato.

Et ſe foſſe alcuno de detti Dottori imburſolati che foſſe eſtratto, il quale haueſſe uacatione,ſecondo la forma delli preſenti Statuti,uogliamo ch' el brieue di tale uacante ſi debbia arruotollare,& rimettere nel detto borſello,& in ſuo luoco cauarne un'altro à uetura che non habbia uacatione.

All'eſtrattione interuenghi il Giudice all'hora ſedente con i Conſoli.

Ordiniamo anchora,che quando ſi douera' cauare il detto Giudice alla preſenza delli detti Magnifici Signori Antiani,come e' diſopra ordinato, che alla detta eſtrattione ſe ui debbia ſempre ritruouare il Giudice predetto con la maggior parte de Conſoli ſedenti.

Non poſſa il Giudice tor ſalario delle cauſe à lui commeſſe, che ad eſſo ſpettaſſero.

Vogliamo anchora,che'l detto Giudice che per il tempo ſara' nella detta Corte non poſſa,ne debbia toglier alcun ſalario dalle parti,che dinãci a' lui litigaranno per commiſsione alcuna a' lui fatta d'alcuna cauſa a' lui commeſſa,che ſpettaſſe al detto Giudice.

Nõ poſſa eſſercitar per ſoſtituto, ſaluo che nelli caſi qui deſcritti.

Caſi eccettuati

Anchora uogliamo,ſtatuimo,& ordiniamo,che i Giudici predetti ſiano tenuti & debbiano perſonalmente eſſercitare il detto ufficio,& che loro non poſſano per modo alcuno, ne in tutto,ne in parte fare & eſſercitare detto ufficio per Soſtituto,† ſaluo che in caſo di probabile infermita' o uero ſe foſſe eſtratto del numero delli detti magnifici Signori Antiani,o' che foſſe mandato per Ambaſciatore fuori del Territorio di Bologna, Nelli quali caſi uogliamo ch'egli poſſa ſoſtituire uno Dottore in ſuo luogo ſolamente per il tẽpo che ſtara' infermo,o' del detto numero de Signori Antiani,o ueramente ſin che ſtara' fuori per Ambaſciatore,† purche tale Soſtituto habbia,& debbia hauere le qualita' & conditioni che debbano hauere i Dottori che ſi douerano imburſolare al detto ufficio,& come e' ordinato di ſopra,† Laquale ſoſtitutione non poſſa farſi ſenza la uolonta',preſenza,& conſentimento de Conſoli all'hora ſedenti, o' della maggior parte di loro. Della quale ſoſtitutione & conſentimẽto ne debbia apparere ſcrittura di Mano d'uno delli Notari di detta Corte, & nel libro ſtraordinario. † Altramente quello tale Giudice che fara contra queſto preſente Statuto,& anchora quello tale Soſtituto, che eſſercitata detto ufficio contra la forma de preſenti ſtatuti, ſia ipſo facto priuato del detto ufficio, alquale mai piu non poſſa per alcun tẽpo eſſer admeſſo, imburſolato,ne accettato.Et che egli perdi il ſalario di quel tempo che detto ufficio eſſercitara',per ſoſtituto il quale ſi debbia applicar alla Camera di detta Vniuerſita', Et in ſuo luogo ſe ne debbia eleggere un'altro.

Il ſoſtituito habbia le qualità de gli imburſolati.

Conſentimento de li Conſoli alla ſoſtitutione.

Pena del Giudice & del ſoſtituto,non ſeruata la forma del ſoſtituire.

Il giudice eletto cõtra la forma non poſſa,& eſſercitando non habbia ſalario alcuno.

Dicchiarando anchora,che ciaſcuno Giudice che ſara eletto contra la forma del preſente Statuto non poſſa eſſercitare detto ufficio,ne hauere alcuno ſalario, ſaluo che nel caſo proſsimamente detto.

Finito 'ufficio debbia hauere uacatione per anni quattro.

Anchora dicchiarando che ciaſcun Giudice di detta Vniuerſita' che ſia ſtato per il paſſato, o che ſia al preſente, o' che ſara per l'auenir,habbia

& debbia hauere uacatione dal detto ufficio di Giudice per anni quattro proſſimi che ueranno,i quali habbiano a' comminciare l'ultimo di che fini ra il ſuo ufficio.

Quelli che ſono qui deſcritti nõ poſſono ſoccedere nello ufficio l'uno all'altro,ſe non doppo meſi ſei.

Dicchiarando anchora,che al detto ufficio il padre non poſſa ſoccedere al figliuolo,ne il figliuolo al padre, ne l'uno fratello all'altro, ne il barba al nipote,ne lo nipote al barba,ne uno cugino all'altro per linea maſco- lina,ſtando loro,& habitando in una medeſima caſa, o' uero famiglia,Ma che l'uno dia all'altro uacatione almeno di meſi ſei continoui doppo che ſara' finito l'ufficio di tale Giudice.

Nõ poſſa il giudice eſſere rifermato oltre il ſuo tempo.

Et anchora dicchiarando che per cagione,o' modo alcuno tali Giudi- ci non poſſono eſſer rifermati al detto ufficio oltra il tempo di ſopra ordi nato,& ſe foſſe rifermato non uaglia tale riferma,Et ſe pur egli foſſe rifer mato, che non poſſa accettare,ma debbia à tale riferma rinonciare eſpreſ ſamente, † Et s'egli non li uorra' rinonciare incorra in pena di lire cento di bolognini, la quale ſi debbia eſſigere da lui di fatto per il Podeſta di Bologna, & s'el detto Podeſta' non eſſigera detta pena,ch'egli incorra in altretanta pena di lire cento de bolognini,laquale ſi debbia ritenere delli ſuoi ſalari al tempo del ſuo ſindicato,& la qual pena in che incorra' tal Giu dice che non rinonciaſſe alla detta riferma,ſi debbia applicar per la terza parte al Podeſta' di Bologna,per un'altra terza parte alla Camera del Cõ mune di Bologna,per l'altra terza parte alla Camera di detta Vniuerſita'.

Pena del riſermato s'egli nõ rinoncia.

Il Giudice poſſa leggere publicamente,ne habbia uacatione alli publici uffici del Commune.

Dcchiarando anchora,che'l Giudice di detta Vniuerſita' durante il tẽ po del ſuo ufficio poſſa publicamente leggere le lettioni, & letture, alle quali egli ſara deputato,& hauere i ſuoi ſalari per detta lettura, la quale lettura uogliamo non li dia uocatione alcuna, pur ch'egli uenga all'hore ordinate, a' tener ragione nell'udienza di detta Vniuerſita' ¶Item uo- gliamo che'l detto ufficio di Giudice di detta Vniuerſita' dia a' tali Giu dici uacatione a' tali uffici publici del Cõmune di Bologna, durante l'uffi cio del Giudice della Mercantia, Ma finito l'ufficio del Giudice non hab bia uacatione alcuna alli detti uffici.

Morto'l Giudice doppo l'accettatione dell'ufficio,et innãci la tenuta s'habbia ricorſo all'imburſolatione ordinaria

Item ſtatuimo & ordiniamo che quando foſſe eſtratto alcuno Giudice al detto ufficio,& ch'egli haueſſe accettato & giurato come e' detto di ſo pra per ſe o' per ſuo Procuratore,ch'egli moriſſe inãci il tẽpo di togliere la tenuta del detto ufficio,all'hora & in quel caſo ſi debbia dell'imburſola tione ordinaria de detti Giudici cauare un'altro brieue a' ſorte & a uentu ra, & con quell'ordine,modo,& forma che di ſopra e' ordinato & diſpo- ſto circa l'eſtrattione del nuouo Giudice.

Morẽdo'l Giudice pendente l'ufficio ſi caui nouo giudice p l'altro ſemeſtri

Ma s'accadeſſe che'l detto Giudice doppo l'attual tenuta,&c'haueſſe cõ minciato eſſercitar il detto ufficio,ueniſſe a' morte,in tale caſo ordiniamo & ſtatuimo che ſi debbia eſtrrar il nuouo Giudice per l'altro ſemeſtre, del l'imburſolatione ordinaria nel modo & forma ſolita. Non oſtante che

non

non foſſe anchora il tempo di detta eſtrattione ſecondo la forma del preſente ſtatuto, al qual quanto a' queſto s'intenda eſſere derogato.

Il qual Giudice coſi eſtratto in tal caſo uogliamo ſi debbia ritruouar al tempo di detta eſtrattione nella Citta', Conta', o' uer Dioceſi di Bologna, Altramente debbiaſi ritornare nell'imburſolatione ſopradetta, & in ſuo luogo ſe ne debbia cauar un'altro qual ſi ritroui come di ſopra.

Il qual Giudice coſi eſtratto ritrouãdoſi come di ſopra nella Citta', contà', o' Dioceſi di Bologna, uogliamo che per ogni modo dopo l'intimatione a' lui fatta ſecondo la forma del noſtro ſtatuto che di cio' diſpone, † debbia in tal caſo hauer accettato detto ufficio perſonalmente fra tre giorni al piu, di proſſimo ſoſſeguenti, nella detta Corte, per inſtromento publico rogato per uno delli Notari di detta Corte, nel modo & forma che in queſta parte diſpone detto ſtatuto, al qual s'intenda eſſer derogato ſolamente in quella parte che diſpone de gli abſenti, et del tempo d'accettar tall'ufficio, Ma nell'altre ſue parti s'intenda eſſere in uiridi obſeruantia, Et queſto ſi fa', per che non ſia ritardata, ne ſtia ſoſpeſa la giuriſdictione et eſſercitio di quella nel detto foro per la morte del ſopradetto Giudice, † per che intendiamo et ordiniamo che'l detto Giudice coſi eſtratto s'intenda eſſere Giudice competente et ordinario, anchora per quel tempo che riſtaſſe del Giudice defonto, Et debbia incontanente eſſercitar detto ufficio, & quello continouare ſino alla fine, Et hauere quello medeſimo ſalario & emolumẽti, et ſopportar quelle medeſime grauezze quali l'Anteceſſore uiuendo herebbe hauuto & ſopportato, computando la ſpeſa della lettera riſpettiuamente per la rata del tempo, † Et finito che ſara' detto tempo debbia eſſo Giudice eſtratto togliere l'attual tenuta del ſuo ufficio pel futuro ſemeſtre, come ſe non haueſſe eſſercitato altramente detto ufficio, come di ſopra, con il giuramento pero' in forma, giurando in tal caſo nelle mani delli Conſoli ſedenti, o' della magparte di loro, † Et in preſenza delli due Priori de Statutieri, o' almeno d'uno di loro, ch'Egli oſſeruara' tanto quanto ſi contiene nel ſtatuto che parla del giuramento del Giudice.

Il Giudice eſtratto nel caſo ſu detto debbia accettar fra termine di tre di doppo l'intimatione.

Sia anchora ordinario Giudice per quel tempo che restaua al defonto.

Finito'l tempo riſtãte al Giudice morto debbia togliere la tenuta pel futuro ſemeſtre.

Preſenza de Statutieri al giuramento.

Et queſto che di ſopra e' detto s'intenda ſolamente hauer luogo nel ſopradetto caſo della morte del Giudice predetto.

Et perche quelli Dottori che ſi ritrouaranno eſſere nel numero delli Magnifici Signori Quaranta, Cõſiglieri deputati ſopra il gouerno et reggimento di queſta magnifica Citta', ſono et ſaranno occupati circa il detto gouerno, et non potranno attẽdere all'ufficio dal detto Giudice circa ilquale e' neceſſario la matina et ſera ſedere & ſtare per rẽdere ragione, et molto tẽpo ſia neceſſario ſpẽderui in udir le parti, et terminar le cauſe uertẽti nella detta Corte, † Et cõſiderando noi che maggior utilita' e' alla republica, che loro ſiano ſoleciti, et attendano al detto gouerno, che

Che Dottor alcuno che ſia' de li Signori Quaranta non poſſa eſſere Giudice.

La maggior utilità ſia prepoſta alla menore, et l'uniuerſale alla particolare.

al detto ufficio della mercantia, Per tanto statuimo, che da mo' innanzi, finita che sara' la presente imbursolatione, nissuno Dottore benche sia eccellentissimo, et non habbia alcuna delle prescritte eccettioni † possa o' debbia essere scruttiniato, o' posto a' partito di Giudice della Mercantia, o' in quello per modo alcuno essere imbursolato, o' a' quello possa essere admesso, o' quello essercitare, Anci se per caso si ritrouasse alcuno Dottore che fosse del numero de detti Signori Quaranta, essere al detto Vfficio imbursolato per qualunque modo, et che fosse estratto, sendo Egli al tempo di detta estrattione del detto numero de Quarãta, uogliamo che si debbia per i detti Giudice et Cõsoli che sarão presenti alla detta estrattione, sotto pena di pergiurio, et di non poter mai piu hauer ufficio nella detta Corte, † procedere all'Estrattione d'un'altro Dottore nella detta imbursolatione essistente, pur che non sia de detti Quaranta, Et ch'Egli habbia le qualita' soprascritte, Et quel tale estratto che fosse delli Quaranta non debbiano per modo alcuno admettere, † Et se fosse per modo alcuno admesso non uaglia detta admissione; ne atto che dinanci a' lui si facesse, † Et ogni atto che per lui si facesse, o' sentenza che si desse sia ipso iure nulla et nullo, et di nissuno ualore, momento, et efficacia, Et sia egli tenuto ad ogni danno, spesa et interesse de tali, o' attori, o' rei che fossero, per loro sopportati in tali cause, Et a' cio per qualunque Giudice possano esser tali Giudici constretti con tutti i rimedi opportuni.

Vietata la causa finale si uieta ogni mezzo di conseguire, et ogni effetto di quella.

In luogo del Dottore impedito se ne caui un'altro.

Tutto ciò che'l si fa prohibete la legge è nullo, et di niuno effetto.

L'atto nullo niuno effetto produce.

DELL'VFFICIO ET GIVRISDITTIONE DEL Giudice di detta Vniuersita'. Rubrica quarta.

VOLENDO dicchiarare et distinguere la Giurisdittione del detto Giudice, et circa quali cose ella consista, et uertisca l'ufficio di quello, † ilquale essendo buono et giusto dee' essere latissimo, Pero' habbiamo proueduto, statuito et ordinato, Et cosi statuimo et ordiniamo, che l'Vfficio del detto Giudice della detta Vniuersita' de Mercatãti, Banchieri & Artefici della Citta' di Bologna sia, & intendasi essere Giudice competente et ordinario, et hauer giurisdittione, autorita' et imperio mero et ordinario.

Il Giudice sia Giudice ordinario et habbia mero imperio.

L'ufficio del Giudice dee' essere latissimo.

Et debbia et possa esso Giudice et non altro Giudice, o' Vfficiale della Citta', Guardia, Cõta', o' Distretto di Bologna conoscere, decidere, et terminare tutte et ciaschedune questioni, liti, cause, o' uero controuersie di qualunque somma et quantita' uogliano essere et siano, le quali si mouerranno, et si uentillaranno per ciascuna ragione, cagione, o' pretesto d'alcune mercantie, o' uero cose, o' fatti che spettassero, o' per modo alcuno apparteneßero ad alcuna arte, mistiero, essercitio, o' trafico de Mercatanti, Cambiatori, et Artefici di detta Citta', Guardia, Contado, Forza, o' Distretto di quella, o' che trafico, o' uero esercitio facessero fare per se, ò per suoi compagni, Fattori, o' Gargioni, † Et anchora sia Giudice cõpetente

Il Giudice possa conoscere et terminar ogni lite per ragione di mercãtia ò depẽdente da quella, ò pertinente á trafico de mercatãti.

Sia Giudice cõpetente in causa di deposito fatto presso à mercatanti.

di tutte et qualunque liti et queſtioni moſſe, o' che ſi moueranno per ragione, o' uer cagione d'alcuno depoſito che ſi diceſſe eſſere ſtato fatto appreſſo d'alcuno, o' uer d'alcuni de predetti Traficanti.

Et che dalle ſopraſcritte liti, o' d'alcuna di quelle foſſero depēdenti coherenti, anneſſe et occaſionate,† Et tra ciaſcuni et per ciaſcuni, et contra ciaſcuni ſaranno moſſe, coſi Cittadini, Contadini, o' uero Diſtrittuali, come habitatori di detta Citta', Conta', Guardia, Forza et Diſtretto, Et anchora tra foreſtieri, per foreſtieri et contra foreſtieri, pur che nelle dette liti, o' ciaſcune di quelle l'attore et il reo, o' uer l'uno di loro ſia Mercatante, Cambiatore, o' uero alcun'arte, miſtero, eſſercitio, o' trafico faceſſe, o' faceſſe fare, come e' detto di ſopra, Non oſtante che l'attore foſſe tenuto ſeguir il foro del reo.

Tra quali perſone ſia Giudice competēte.

Et in quelle et ciaſcuna di quelle liti, cauſe, queſtioni et cōtrouerſie poſſa et debbia il detto Giudice per ſe ſolo procedere et quelle finire et terminare fino alla ſomma di lire quindeci in giu de Bolognini, Ma da lire quindeci fino a' uinticinque, non poſſa ſenza la preſenza et conſentimento d'uno Conſole, et da uinticinque fino a' cinquanta, di due Conſoli, da li in ſu', non poſſa ſenza eſpreſſa uolonta' et conſentimento de tutti i Conſoli ſedenti, o' della maggior parte di loro, et non altramente.

Per ſe ſolo conoſcere et terminare ſin' alla ſomma di lire 15. de bolognini.

Conſiderando ſempre la pura et mera uerita' de tali liti s'haranno a' decidere, et poſſa et debbia ciaſcuno Giudice di detta Corte le ſentenze & comandamenti delli Giudici precedenti mandar ad eſſecutione realmente et perſonalmente, eſſendo di ſomma et quantita' che ſi poſſa perſonalmente eſſeguire, ſecondo la forma de preſenti ſtatuti.

Terminar le liti conſiderate ſolamēte la mera uerità, et eſſeguire le ſentenze de predeceſſori.

Riſeruato anchora che nelli caſi permeſſi ne ſtatuti ſoſſeguenti poſti ſotto la rubrica, De quelli che ſono chiamati a' ragione et compariſcono, et anchora, De quelli che ſono chiamati, et non compariſcono, ne quali caſi poſſa il detto Giudice per ſe ſolo prononciare come nelli detti ſtatuti ſi contiene.

Caſi nelli quali può indiſtintamente per ſe ſolo prononciare.

Dicchiarando, che s'el detto Giudice non foſſe daccordo cō i Conſoli ſedenti in dar alcuna ſentenza, che in quel caſo ſi debbia hauer ricorſo a' gli altri Conſoli nō ſedenti di quell'anno delli ſei meſi all'hora ſoſſeguēti, eſſendo ſtato tratti, Altramēte a' quelli delli ſei meſi all'hora di proſſimo paſſati, Et de quelli tali Conſoli ſe ne debbiano far brieui uguali delli loro nomi, et quelli mettere in una coſa ſegreta, Eccettuando i parēti delle parti, Et de quali brieui ſi debbiano pel detto Giudice cauarne tre a' uētura, I quali coſi eſtratti ſiano per quella uolta et nella detta cauſa in caſo di detta diſcordia, Conſoli idonei et legitimi di detta Vniuerſita', Et habbiano in queſto caſo quella medeſima autorita', giuriſdittione, arbitrio, poteſta' et emolumenti, che harebbero i Conſoli ſedenti che foſſero in diſcordia come di ſopra, fra quali tutti Conſoli ſedenti et nuouamente eſtratti, come di ſopra, et inſieme con il detto Giudice, ſi debbia proporre tal caſo

Modo di procedere quādo nō foſſe cōcordia tra'l Giudice et Cōſoli nel prononciare.

et difcuotere tra loro di tal fētēza che s'ſſaueſſe a' dare, Et quello che per la maggior parte di loro ſara' deliberato, ſia tenuto, et debbia il detto Giudice per quel modo eſſeguire, et dar detta ſentenza di preſenza, uolonta' et conſentimento de detti Conſoli chiamati et ſedenti che coſi inſieme s'accordaſſero.

Eſſendo ommeſſo atto alcuno non molto preiudiciale poſſa non di meno il Giudice ſententiare.

Aggiungendo et ſtatuendo, che ſe in alcuna di dette liti foſſe ſtato ommeſſo far per tutte due le parti, o' uero per una di quelle alcune ſolennita', o' uero atto, la quale, o' il quale foſſe ſtato neceſſario farſi ſecondo la forma de preſenti ſtatuti, la qual ſolennita', o' uer atto preciſamente non tocchi, o' uero non ſpetti alli meriti, o' uer probatione, o' liquidatione de tali cauſe, et coſi non ſia di grande pregiudicio, Delle quali coſe ſi debbia ſtar alla dicchiaratione de detti Giudici et Conſoli ſedenti, poſſa il detto Giudice, et a' lui ſia lecito dar la ſentenza, non oſtante tal ſolennita', o' uero atto ommeſſo non molto pregiudiciale.

Debbia ſeder il giudice due uolte il giorno, un'hora la matina et un'altra la ſera

Oltre di cio uogliamo che'l detto Giudice ſia tenuto et debbia ciaſcuno di giuridico ſecondo la forma de preſenti ſtatuti ſedere al Banco giuridico, cio e', un'hora la matina, et un'altra hora la ſera, et piu ſe biſognera' anchora che non ui foſſe coſa alcuna da fare, cio e' incontanente quando ſuonara' la campana di detta Vniuerſita' per rendere ragione nella detta Corte, la qual campana ſia tenuto il detto Giudice far ſuonare ciaſcuno di giuridico, due uolte, cio e' la matina inãci terza, et la ſera a' ueſpro, †Sotto pena a' ciaſcuno Giudice che non ſedeſſe alli detti di et hore, de dieci lire de bolognini, per ciaſcun'hora che non ſedera', laquale ſe li debbia ritenere delli ſuoi ſalari, et applicarla alla Camera di detta Vniuerſita'.

Pena del Giudice nõ ſedente.

Stia anchora qualche parte del di in Vdienza.

Et anchora che'l detto Giudice ſi debbia sforzar di ſtare i di giuridici qualche parte del di nell'Vdiēza di detta Corte, a' far copia di ſe a' quelli che uoleſſero udienza da lui per cagione del detto ufficio.

Nõ poſſa conoſcere lite d'affitto, pigiõi di caſe et gioatiche, ſe nõ pigioni di boteghe ad uſo de mercatãti, et di caſe contigue.

Vogliamo anchora che'l detto Giudice per modo alcuno non poſſa ne debbia intrometterſi nelle cauſe d'alcuno Affitto, ne di Pigiõi di caſe, ne di Giouatiche d'alcune beſtie, o' uero animali, Ma nelle cauſe et queſtiõi concernēti gli affitti, o' uero pigioni di boteghe deputate ad uſo de Mercatanti, Banchieri et Artefici della Citta' di Bologna, Et anchora concernenti le pigioni, o' uero affitti delle caſe contigue et anneſſe a' dette boteghe, doue detti Artefici, Mercatanti et Banchieri ſteſſero a' caſa, et a' botega inſieme, il detto Giudice ſia Giudice competente, et poſſa dette cauſe conoſcere, Et con preſenza, uolonta' et conſentimento de Conſoli ſedenti terminar quelle,

Non poſſa conoſcere cauſa nella quale foſſe ſtato aduocato, ò haueſſe cõſigliato.

Anch ora prouediamo et ſtatuimo, che'l detto Giudice non debbia ne poſſa conoſcere, o' interuenire in alcuna cauſa, nella quale foſſe ſtato Aduocato, o' haueſſe conſigliato per l'una delle parti, Ma che in tal caſo debbia in ſuo luogo eſtrrare due Conſoli non ſoſpetti delli Conſoli non ſedenti, a' ſorte, eſſendo quelli eſtratti, Altramente due delli Con

ſo

li all'hora prossimamente passati', Et a' detti Consoli cosi estratti commettere tal causa, nella quale siano et debbiano essere Giudici competenti insieme con i Consoli sedenti, Et il simile si debbia osseruare, quando il detto Giudice fosse ricusato per sospetto in alcuna causa fra la meta' dell'instanza probatoria di tal causa.

Possa anchora il detto Giudice multare et imporre pene, quando a' lui parra' equo et giusto, Delle quali pene precisamente nõ se ne facesse mentione ne presenti statuti, Et quelle riscuotere, grauando per quelle realmente et personalmente secondo che parra' a' lui, Considerato primiera mente la conditione della persona, et la qualita' del fatto, o' uer delitto, et ad arbitrio d'huomo da bene, pur che le pene et multe che per lui s'imporrãno non eccedano la somma de lire cinquanta de bolognini per ciascuna di quelle, Et questo con la presenza, uolonta' et consentimento de Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro.

Multare et punire secondo li parrá giusto.

Et anchora possa il detto Giudice insieme con i detti Consoli sedenti, o' uer la maggior parte di loro, inquirere et procedere contra ciascuno che nella detta Corte dicesse alcune parole ingiuriose et dishoneste, o' minatorie, et cosi contra il detto Giudice et Consoli, o' uero Sopraconsoli, o' Notaro, o' altro Vfficiale di detta corte, come cõtra qualũque altra persona, Et cosi nella detta Corte, come nel portico del palazzo di detta Vniuersita', o' ueramẽte presumesse ingiuriare, o' minacciare, o' uero altramẽte battere, percuotere, o' ferire ne predetti luoghi alcuno de predetti Vfficiali, o' uero altra persona per modo alcuno, o' uero ne detti luoghi fare et commettere alcuna cosa dishonesta, o' maleficio d'altra sorte, come di robbare & sforzare.

Condẽnare q̃lli parlarãno indiscretamẽte ingiuriando, minacciãdo, ò che cõmetterãno maleficio di q̃lunque sorte.

Et ciascuno che facesse alcuna delle predette cose condennare, punire, multare et bandire in quelle simili multe, pene et bandi, et per quel modo et forma che potrebbe il Podesta' della Citta' di Bologna, secondo la forma delli Statuti et Prouisioni del Comune di Bologna.

Punire et bandire come può il Podestà.

Possano anchora i detti Giudice et Cõsoli come e' detto, multare et condennare tutti quelli che indiscretamente parlarãno alla loro presenza, o' che a' loro sarãno disubidienti in quella quantita' et somma de dinari che a' loro parra', Et le dette multe et pene riscuotere, et applicare alla Camera di detta Vniuersita'.

Et possano et a' loro sia lecito distenere tali persone nel palazzo, o' uero prigione di detta Vniuersita', per quel tempo et spacio che a' loro parra', discretamente sempre multando et distenendo secondo l'inobedienza, pur che come e' detto, le dette pene non eccedano la somma di lire cinquanta de bolognini.

Possa destenere et mettere in prigiõe, procedendo discretamente.

La pena nõ eccede lire 50. de bolognini.

Et debbia et possa anchora il detto Giudice et Consoli, qualunque persona che minacciasse, battesse, resistesse, o' ferisse alcun Messo di detta Corte mandato pel detto Giudice, o' altri Vfficiali di detta Corte all'esserci-

Punire chi resistesse, ò offendesse i messi di detta corte.

tio del suo Vfficio, multare, condennare et distenere secondo che a' loro parra'.

Come si proceda contra chi togliesse à messi, pegni, ò prigioni.

Et se per modo alcuno, o' di fatto, o' di forza, o' cō dishonesta', alcuno togliesse a' Messi et famiglia di detta Vniuersita' alcuno pegno per loro ad alcuni pignorato, o' alcuni prigioni per loro presi, o' arrestati per uigore di qualche comandamēto del detto Giudice, o' uero che dessero, o' fossero causa che i detti prigioni fuggissero, o' che i pegni si trafugassero, Vogliamo che quelli tali che commetterano simili cose et mancamenti, siano et rimangano obligati, uno, o' piu che fossero, a' creditori di tal pignorato, o' preso pel debito, che quel tale pignorato, o' preso fosse debitore de tali creditori, come era il principal debitore, Et possa essere per cio' cō uenuto et grauato nell'hauere, et nella persona per tal debito, Et anchora per le spese, danni et interesse delle parti, di comandamento del detto Giudice, non pregiudicando però, che'l creditore, o' creditori non possano esigere et riscuotere dalli principali debitori il suo credito, purche non siano pagati piu d'una uolta.

Dee il Giudice prouedere et sopplire per le parti, che non siano ingānate

Et perche il detto Vfficio della mercantia e' Vfficio di uerita' et equita', et dee' esser rimosso da ogni cauillatione et lite, però uogliamo, che'l detto Giudice sia tenuto, debbia et possa nelle cause che di ragione spettano al suo foro, et che dinanci a' lui si uentilaranno, et le quali fossero molto intricate, tal che le parti non sapessero far, o' dire il fatto suo, sopplire et prouedere che le parti predette nō siano ingānate, Et questo discrettamēte et honestamēte cōe Giudice, et nō cōe procuratore, o' Aduocato.

Possa cōstringere psone risfose et scandalose á far compromesso.

Et se comparira' dinanci a' lui et al detto Vfficio alcuna persona una, o' piu, che fosse scandalosa, o' uero rissosa, o' che al Giudice et Consoli paresse che la causa fosse durata molto tempo, o' che fosse oscura, o' molto dubbia et intricata, Et che si dubitasse uerisimilmente che n'hauesse da seguir qualche male, o' scandalo, o' che diuenisse criminale, Delle quali tutte cose se ne debbia star alla dicchiaratione del detto Giudice et Cōsoli sedenti, o' della maggior parte di loro, Et fatta tale dicchiaratione, possano et debbiano i detti Giudice et Consoli sedenti con ogni rimedio di ragione opportuno, cōstringere le parti a' far cōpromesso delle dette liti che uertissero tra le dette parti nel detto foro, & d'ogni cosa che depēdesse, o' fosse coherente da quelle, † in alcuni huomini da bene di quella arte, della quale fosse tal piato et lite, o' uero in altri come paresse alle dette parti, di ragiōe et di fatto, in procedere, conoscere, terminare, † Et anchora ad eleggere il terzo Arbitro et Arbitratore, in caso che quelli che fossero absenti nō s'accordassero insieme, Et se le detti parti nō s'accordassero in eleggere il detto terzo, il Giudice et Cōsoli, essendo primieramente dati et porti per le parti i sospetti et cōfidenti insino a' quel numero che a' detti Giudice et Cōsoli, o' alla maggior parte di loro parra', possano eleggere uno, o' piu, come a' loro parra' essere bisogno: per terzo et terzi Arbitri,

Arbitri della lite.

Eleggere il terzo arbitro in caso di discordia, et il modo di eleggere.

bitri et Arbitratori,eleggẽdo primieramẽtẽ delli cõfidenti dati dalle parti,se in alcuno de quelli s'accordassero le detti parti, Et nõ s'accordando ne detti cõfidenti come e' detto,all'hora i detti Giudice et Cõsoli che a' cio' si trouarãno,ne debbiano nominar uno per ciascuno di loro,fuori del numero delli sospetti et cõfidẽti dati dalle parti;& poi quelli tali nominati si debbiano fra i detti Giudice et Cõsoli mettere a' partito a' faue bianche et negre,et quello delli detti nominati c'hara' ottenuto il partito per le piu faue biãche,sia et s'intenda essere stato eletto legitimamẽte pel terzo Arbitro in detta causa,Et che poi quel tal terzo insieme con gli altri Arbitri,habbiano a' terminare dette liti, Et quello che per la maggior parte di loro sara' fatto,et si fara' in procedere,terminare,pronõciare, lodare et arbitramẽtare in tali liti et cause,uaglia et ualer debbia come tutti interuenuti,et tutti fossero stato d'accordo,sendo,prima che per loro si lodi et pronõci,stato legitimamẽte requisito gli altri Arbitri discordi,di espresso comandamẽto del detto Giudice,ad instãza de detti Arbitri che fossero d'accordo cõ i detti altri arbitri,a' dar il lodo et arbitramẽto per uno certo di,hora,et luogo, de quali se ne faccia mẽtione nella detta requisitione,o' uer mãdato,che a' tali Arbitri si mandara'; ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte. ¶ Et possa anchora il detto Giudice et Cõsoli sedenti,o' la maggior parte di loro cõstrengere i detti Arbitri et Arbitratori a' dar il lodo,o' uero arbitramento in forma,Et quelli a' cio' con strengere cõ tutti i rimedi necessari et opportuni di ragione.

Constrengere gli arbitri à lo dare.

Anchora statuimo che'l detto Giudice et Cõsoli sedenti,o' la maggior parte di loro cosi per uigore del suo ufficio come ad instãza, di qualũque persona,possano et debbiano hauer buona cura et diligenza, che i Mercatanti,Cãbiatori & Artefici delle Citta', Conta' et distretto di Bologna, habbiano et tengano le giuste misure et giusti pesi, secondo i Statuti et ordini di detta Citta', Et che non habbiano ne tengano,o' usino altri pesi,o' misure,se non quelli et quelle che per detti statuti et ordini sono approuati. Et anchora che le monete d'alcuno cunio et qualita' non siano tose ne guaste,ne anchora falsificate, o' uer fatte et battute false,o' d'altro peso et lega,o' uer bontade che per i statuti et prouisioni fatte,et che si fanno per i Presidenti al regimento et gouerno di Bologna.

Hauer cura de giusti pesi et misure.

Et sopra le dette cose possano inuestigare,inquerire et informarsi,come a' loro parra',Et ciascũa persona che fallira' in dette cose,o' alcuna di quelle,possano punire,multare,condennare et bandire in quelle medesime, o' uero simili pene pecuniarie,nelle quali,o' come puo' il Podesta' di Bologna,et ciascun'altro Giudice di detta Citta'.

Pena de falsi pesi et misure.

Anchora ordiniamo et statuimo, che se comparisce dinanci al detto Giudice alcun o Mercatante,Cambiatore,Artefice,o' uer Traficante in alcuno honesto trafico, il qual dicesse esser ereditore d'alcuno Mercatante, Cambiatore, Artefice, o' uer Traficante morto, c'habitasse al

Essendo dubio di baratatione et occoltatiõe, come si debbia pcedere à far la descrittione ò inuentario.

tempo della sua uita et morte egli,o' la famiglia sua nella Citta', Guardia o' Conta' di Bologna,et dicesse, et anchora giurasse dubitar della baratatione et occoltatione de bieni mobili, o' uero libri et scritture del detto suo debitore morto,& della sua heredita',o' uero che i detti bieni,libri,et scritture non siano ascosi et occoltati,o' trafugati in danno et pregiudicio d'esso creditore uno, o' piu;Sia tenuto et debbia il detto Giudice, et Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro,† sendo prima fatta sommariamente,a' loro ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, per i detti che compariranno, qualche fede del suo credito allegato, o' per publico instromento,o' uero per libri tenuti et regolati secondo il stile mercantile, o' uero per lettera di cambio,o' scritture priuate, o' qualche altro modo satisfattorio,cōsiderata,nō di meno bene per loro la qualita' della cosa,et della cōditiōe delle persone, incōtanēte far che si faccia la descrittione, o' uer inuētario de bieni mobili,mercantie,libri et scritture del detto defonto,che fossero nella casa, o' uer botega doue Egli habitaua,o' uer staua al tempo della sua uita et morte, o uero in alcun'altro luogo per uno de detti Notari di detta Vniuersita', o' uero andando anchora il Giudice et Consoli,o' alcuno di loro insieme con uno delli Notari,se a' loro parra' per piu honestade, o' uero per obuiare ad ogni scandalo che si dubitasse poter auenire;o' occorrere,a' far fare la detta descrittione et inuētario, et a' prouedere honestamente che i detti bieni, libri et scritture non siano baratate,trafugate,o' occultate.

Far fede del credito innāci tratto.

Et se quelli che fossero nella detta casa,o' uer botega del detto defonto o' in altro luogo doue si dicessero ēere detti bieni mobili,o' uer mercātie, libri,o' scritture portati,o' trafugati,che fossero stati del detto defonto,di negassero, o' ricusassero che si facesse detta descrittione et inuentario liberamente,o' per loro fosse fatta cosa alcuna per la quale detta descritione, o' inuentario non si potesse liberamente fare, incontanente possano i detti Giudice et Consoli sopra di cio' prouedere con l'aiuto della famiglia del Magnifico Podesta' di Bologna, il qual Podesta' sia tenuto dar la detta famiglia quando sara' richiesto, sotto pena di lire cento de Bolognini, Et anchora con l'aiuto et braccio delli Presidenti al regimento & gouerno di detta Citta',et suoi Vfficiali et famiglia,et per ogni modo et forma che a' loro parra' essere necessario.

Essēdo uietato di poter far l'inuentario possa prouedere con l'aiuto della famiglia del podestà.

Et possano punire, multare,& cōdennare anchora tutti quelli che ostassero et contrastassero,o' uero che non lasciassero far tal inuentario et descrittione,in quelle pene et multe che a' loro, o' alla maggior parte di loro parra',sommariamente,senza strepito et figura di giudicio, et seruata, o' no',la forma della ragiōe,o' uero de presenti statuti,et de quelli del Commune di Bologna,considerato sempre il modo, la qualita' et conditione delle persone,et le parole,o' fatti che in cio' s'usaranno et cōmetteranno.

Multare et punire gli impedienti l'inuentario.

Et niente di meno ciascuno che per alcuno modo uietara',o prohibira', o' uietasse

Sia tenuto chi

o' uietaſſe,o' prohibiſſe alli detti Giudice et Conſoli,o' al Notaro,o' ad alcuno di loro,o' ad altri per loro far liberamente tal inuentario, o' uero deſcrittione de detti bieni, libri et ſcritture,ſia tenuto et rimanga obligato ſe, & i ſuoi bieni alli creditori predetti del detto defonto per ogni loro credito, come ſe foſſe ſtato principal debitore,Et coſi poſſa eſſere conuenuto et eſſatto nell'hauere et nella perſona,per tali debiti, ſpeſe, danni et intereſſe de detti creditori che foſſero comparſi,et fatto come e' detto.

uietara l'inuentario come principal debitore, ſenze pregiudicio de' creditori.

Non facendo pero' pregiudicio a' detti Creditori che non poſſano dimandare et riſcuotere dalli principali debitori, pur che d'un ſolo pagamento ſiano contenti.

Saluo pero' ſe per una ſofficiente et idonea cautione,o' per altro modo, foſſe ſofficiẽtemẽte prouiſto all'indẽnita' del detto creditore,o' creditori, che in tal caſo nõ ſi debbia procedere alla ꝑdetta deſcrittiõe et inuẽtario.

Data una idonea cautione ſi può ſchifar l'inuentario.

Et ſpecialmente debbiano anchora hauere i detti Giudice et Conſoli ſpecial cura et protettiõe delle Vedoue, Orfani,et Pupilli,et dell'altre perſone miſerabili, che non ſiano oppreſſe,o' uero menate per lite, Delle quali liti nelle coſe che ſpettaſſero a' mercantia,arte, trafico, o' uer eſſercitio, o' che da quelle foſſero dependenti, conneſſe et occaſionate, come di ſopra e' detto,poſſa et debbia il detto Giudice, eſſer Giudice competente et ordinario, Et habbia et debbia hauere quella medeſima giuriſdittione, autorita' et bailia nelle dette liti et cauſe delle dette Vedoue, Orfani, Pupilli,et miſerabili perſone, quali ha' et dee' hauere il Podeſta' di Bologna, et in quelle procedere,et quelle terminare ſeruata et non ſeruata la forma delli preſenti Statuti, Ma conſiderata ſolamente la pura, mera et uera uerita' delle liti et cauſe predette.

Il Giudice habbia ſpecial cura delle uedoue et altre perſone miſerabili in coſe ſpettanti a' mercantia etc.

Aggiungendo, che ſe per cagione d'alcuno proceſſo, o' d'altri atti principiati,o' fatti,o' uero che per l'auenire ſi faceſſero dinanci al detto Giudice et Conſoli,o' uero Sopracõſoli nelle cauſe et coſe che ſpettino alla ſua giuriſdittione per la forma de preſenti Statuti,alcuna Vedoua,o' pupillo et miſerabile perſona, ſi pretendeſſe eſſerle fatto, o' poterſele far pregiudicio alcuno in alcuna ſua ragione, o' intereſſe anchora non mercantile et non dependente da mercantia,arte, o' cambio, ſia lecito a' tali Vedoue, Pupilli, o' Miſerabili perſone, che per qualunque ſuo intereſſe uoleſſero per uia di principal petitione,o' d'eccettione,o' per qualũque altro modo difendere,o' proporre alcuna ſua ragione,o' intereſſe,o' uero impedire, o' ritardare per alcun modo i detti atti,proceſsi,o' eſſecutioni principiati,o' fatti nella detta Corte,comparire dinanzi a' detti Giudice,et Conſoli, o' uero Sopraconſoli, Et dinanci a' loro moſtrare et proporre, dimandare, et allegare le ſue ragioni et intereſſe, et quello che uogliono per ciaſcuna ſua ragione et intereſſe. ¶ Alle quali Vedoue, Pupilli et miſerabili perſone, i detti Giudice, Cõſoli et Sopracõſoli, ſiano tenuti et debbiano ſotto uincolo e t giuramẽto fare di amminiſtrare ragio

Le uedoue et altre miſerabili perſone ſentendoſi grauate p alcuno proceſſo fatto in detta corte poſſano ꝑſeguire le ſue ragioni dinãci al Giudice i coſe anchora nõ ptinenti á mercantia.

notā

Che s'amminiſtri ragione sõmaria in qualũque caſo de predetti, alle uedoue,et altre miſerabili pſone.

ne sommaria et ispedita per le dette loro cause et interesse,ancora che fossero di diversa natura et cõditione,come e detto,et per quel modo et forma che di sopra nel presente statuto,Della giurisdittione del Giudice, nel l'altre cause di Vedoue,Pupilli et Miserabili persone e' proueduto.

Nissuno Giudice possa impedire la cognitione et decisione delle cause cõmiciate in detta corte.

Dicchiarando,che nissun'altro,o' Podesta', o' Giudice nelle dette cause come e' detto comminciate nella detta corte,o' nelle dependenti, cohe-renti,& emergenti da quelle, anchora per uigore d'alcuna hipotheca, o' per qualunche altra ragione, o' cagione possa impedire ne casi predetti i detti atti et processi,come e' detto,fatti,et che si faranno nella detta Corte, Ne anchora possa procedere,conoscere , o' intromettersi in esse cause, o' in quelle fare,o' far fare cosa alcuna,per modo che la cognitione et decisione delle principali liti predette , et anchora dell'interesse et ragioni che pretendessero heuere dette Vedoue et pupilli , o' miserabili persone per ciascuna sua ragione & obligatione principalmente, in tutto non si conoscano et non siano terminate in detta Corte.

Comminciata la lite in detta Corte, ogn'altro processo si facesse d'altri Giudici non uaglia.

Et ogn'altro processo,atti,tenute,o' sentenze che si dessero , o' facessero nelle dette cause dinanci ad alcun'altro Giudice,Podesta', o' Vfficiale ordinario,o' delegato,non uagliano per alcun modo di ragione,Non ostante ancora il statuto del comune di Bologna,il qual dispone,che'l Podesta' di Bologna sia Giudice nelle cause delle Vedoue etc.

La ragione perche non si debbia tirar alcuna lite fuori del foro, ad altri Giudici.

Et questo habbiamo fatto,accio che dinãci a' diuersi Giudici nõ s'habbia a' conoscere,o' a' procedere in alcune cause preiudiciali l'una all'altra principalmente ne incidentemente , Et accio' che per uia indiretta non s'habbia ad impedire et sospendere i processi et cause comminciate nella detta Corte per Mercatanti , Banchieri, Artefici et altri predetti , nella qual Corte con menor spesa,et cõ menor dilatione di tempo,et piu Sommariamente,et solo attendendo alla uerita',et rimosse le cauilationi et sotterfugi si procede,Et i detti Giudice,Consoli et Sopraconsoli dinanci a' quali tali cause saranno principiate et s'agitaranno,debbiano cosi a' fauore de tali Vedoue,pupilli etc. come de detti Mercatãti,Banchieri et Arteggiani,in dette cause procedere, † et quelle decidere sommariamẽte,attendendo alla pura uerita' et equita',et rimossa ogni cauillatione.Non ostante anchora alcuni statuti , o' ordini del comune di Bologna , o' di detta Vniuersita' che disponessero in contrario,ne anchora alcune lettere inhibitorie, commissioni, o' mandati a' loro in contrario fatti per alcuni altri,o' Podesta',o' Vfficiale,ordinari,o' Commissari.

Decidere sommariamente attesa la sola verita'.

Le quali inhibitioni,commissioni et mandati et ogn'altri atti et sentenze come e' detto,siano et esser s'intendano ipso iure di niuno ualore,et di niuno momento.

Le cause d'carcerati et sequestrati di cõmissione del Giudice si debbiano da lui medesimo conoscere, et terminare, et sia i tali cause Giudice speciale et ordinario.

Et oltre di questo , Statuimo et ordiniamo che quando alcuno , o' alcuna fossero stato presi, o' uero incarcerati , o' sequestrati , o' altramente ritenuti di comandamento , o' cõmissione del detto Giudice , Et

che alcuno si uolesse opporre,o' contradire a' tal cattura,sequestratione,o' ritentione,o' processi,o' ueramente atti,fatti per quelle,o' dependenti da quelle,principalmente,o' accessoriamente, non possano tal eccettioni, o' petitioni,o' altri processi fare,o' intentare dinanci ad alcuno altro Giudice,Podesta' o' uero Vfficiale del comune di Bologna,se nō dinanci al Giudice & Consoli,i quali siano et s'intendano essere speciali Giudici ordinari nelle cause delli carcerati,o' uero sequestrati, che sarāno stato carcerati & sequestrati di sua commissione,o' uer mandato.

Niū altro Giudice si possa intromettere nelle cause de carcerati fu' detti, con la derogatione de cōtrari statuti.

Et delle cause de tali catture et sequestrationi che pel detto Vfficio di detta Vniuersita' de Mercatanti fossero stato fatte,o' commesse, niuno altro,o' Podesta',o' Giudice,o' uer Vfficiale,ne di qualunque altra essecutione reale,o' personale fatta, o' che si fara' pel detto Giudice et Consoli sedenti,se ne possano intromettere,ne quelle conoscere, Ne in esse hauer alcuna giurisdittione essi Podesta',o' altri Giudici,Ma solamente tali cause et cognitione,di terminatione et decisione di quelle, et anchora delle dependenti et emergenti da quelle,in tutto solamēte spettino al detto Giudice et Consoli,I quali uogliamo c'habbiano quella medesima giurisdittione nelle dette cause et dette essecutiōi,quale ha' il Podesta' di Bologna nelle cause de Carcerati et dell'altre miserabile persone, Non ostante anchora il statuto del Comune di Bologna,ilqual dispone,che'l detto Podesta' sia Giudice delli Carcerati.

Mandar bādi, come a lui parrà spettanti al suo ufficio,per i banditori del cōmune di Bologna.

Possa anchora il detto Giudice di uolonta' et consentimento de Consoli,o' della maggior parte de quelli, mandar Bandi, et far per sua parte bandire tutti et ciascuni bandi,cōmandamenti et proclamationi, quali a' lui parra' esser necessarie et spettanti al suo ufficio,I quali bandi et proclamationi siano tenuti i Banditori del Comune di Bologna, et ciascuno di loro essequire,& ubbidire al detto Giudice, et mandar detti bandi senza premio alcuno tante uolte quante uorra' esso Giudice, sotto pena di lire cinque de bolognini per ciascuna uolta che non ubbidirano,la qual pena si possa imporre et esigere per i detti Giudice et Consoli.

Pena alli banditori disubbedienti.

Et generalmēte possa fare et habbia, et intēdasi hauere il detto Giudice ordinaria et general giurisdittiōe,autorita' et bailia in ciascuna cosa et in ciascūi casi cōpresi ne presēti statuti come hāno gli altri Giudici ordinari.

Non intēdēdo pero' derogare pel presēte statuto ad alcuni altri statuti o' uero ordinamenti delle cōpagnie dell'Arti della Citta' di Bologna, & pero' prohibiamo al detto Giudice et Cōsoli che per niuno modo debbiano intromettersi delli detti statuti et ordinamenti di dette compagnie,o' uero d'alcuna di quelle,ne delli processi,questiōi,o' uer atti mosi et fatti, o' uero che si farāno per alcuno Vfficiale delle dette compagnie fra i loro Suddìti, se non in quanto procedesse di uolonta' de gli Vfficiali de tali Arti, Et saluo che nelle cose permesse per i presenti statuti.

Che'l Giudice non debbia intromettersi di li statuti delle compagnie, ò questioni mosse dinanci à loro Vffitiali.

La giuriſdittione del Giudice nō ſpetti ad altro Vfficiale, del cōmune de Bologna, Non oſtante certo ſtat. in contrario.

Et per che non e' conueniente che niſſuno Vfficiale, o' Giudice della Citta' di Bologna habbia o' debia hauere,ne a' loro per alcuno modo ſpettare la giuriſdictiōc del Giudice et Conſoli perdetti,coſi come nō e' conueniente che'l detto Giudice et Conſoli habbiano la giuriſdittione d'alcun altro Giudice et Vfficiale,et conſiderato che'l Podeſta' della Citta' di Bologna, et il ſuo Vicario et Giudice dall'Aquila hanno,& a' loro, et a' ciaſcuno di loro ſpetta et appartiene la giuriſdittione del Giudice et Conſoli de Mercatanti per uigore d'un certo ſtatuto, prouiſione, o' uer decreto, gia pel paſſato per quelli c'haueuano autorita' fatto et compilato, il qual e' nella Camera de gli atti del Comune di Bologna, et per che a' noi non par lecito, ne honeſto che'l detto Podeſta', o' ſuo Vicario et Giudice antidetti, o' uer alcuno di loro, ne anchora alcun altro Giudice, o' Vfficiale habbiano, ne debbiano hauere ne a' loro ſpettar debbia la detta giuriſdittione la quale hanno il detto Giudice et Conſoli, masſimamente per la ragione ſopraſcritta.

A niſſuno Giudice, ò Vfficiale del cōmune di Bologna ſpettar poſſa la giuriſdittione del Giudice della Mercantia.

Pero' habbiamo ſtatuito et ordinato, Et coſi ſtatuimo, Che ſolamente al detto Giudice et Conſoli di detta Vniuerſita' ſpetti,& ſpettar debbia la ſua giuriſdittione,et non ad altri Giudici,o' uer Vfficiali;Et che niſſun' altro ſi poſſa intromettere delle coſe che ſpettano alla giuriſdittione de detti Giudice et Conſoli, Derogando, irritando, caſſando et annullando ogni ſtatuto, prouiſione, o' uer decreto che ſi trouaſſe fatto contra il preſente ſtatuto, o' uer alcuna parte di quello, il qual ſtatuto, prouiſione, o' uer decreto per eſpreſſo et regiſtrato di parola in parola nel preſente ſtatuto uogliamo ſi debbia hauere, Et coſi per irrito, caſſo & annullato habbiamo & riputiamo, Et il qual ſtatuto, prouiſione,o' uer decreto, per l'auenire non habbia, ne debbia, o' poſſa hauere uigore alcuno, ne ſe li debbia dar fede alcuna, et coſi uogliamo per uigore del preſente ſtatuto.

Pel contrario al Giudice di detta corte nō ſpetti la giuriſdittione d'altri Vfficiali dl la Città di Bologna.

Et al contrario prohibimo & uietamo alli detti Giudice et Conſoli et a' ciaſcuno di loro, che per niſſun modo non ſi poſſano ne debbiano intromettettere, ne che per alcun modo a' loro ſpetti la giuriſdittione et ufficio del detto Podeſta', Vicario & Giudice, o' uero d'altri Vfficiali coſi cittadini come foreſtieri, coſi della Citta' come della Guardia, Conta' et Diſtretto di Bologna, Ma al detto Giudice & Conſoli ſolamente ſpetti & ſpettar debbia la giuriſdittione a' loro,et a' ciaſcun di loro data et conceſſa per uigore delli preſenti ſtatuti.

Niuno Vfficiale uſurpi la giuriſdittione altrui.

Et perche piu uolte auiene, che uno Giudice, o' uer Vfficiale nelle liti, o' uer queſtioni che non ſpettano al loro ufficio occupano la giuriſditione et ufficio d'un'altro Giudice, o' uero Vfficiale competente de tali liti, di conſentimento tacito, o' eſpreſſo che fanno tutte due le parti, o' uer alcuna di quelle, La qual coſa continouamente ritorna in danno di tutte due le parti, o' uero d'alcuna di quelle, Et per che il Giudice, o' uer Vfficiale

Vfficiale cõpetente meglio conoſcera` & ſapra` decidere tali liti che non ſapra` un'altro Giudice,o` uer Vfficiale al qual non ſpetti detta giuriſdittione. ¶ Pero` habbiamo ſtatuito & ordinato che nelle liti, cauſe, queſtioni, o` controuerſie, le quali ſpettano alla giuriſdittione & ufficio del detto Giudice,& conſoli,per uigore delli preſenti Statuti, niſſuno altro Giudice,o` uero Vfficiale della Citta',Conta',o` uer diſtretto di Bologna, per alcun modo,ragione,o` uer cagione ſi poſſa intromettere, ne a` loro debbia ſpettar la giuriſdittione & ufficio del detto Giudice & Conſoli o` d'alcuno di loro,Et ſimilmente al detto Giudice et Conſoli, o` uero ad alcuno di loro,l'ufficio & giuriſdittione di ciaſcuno altro Giudice, o` uero Vfficiale,non poſſa ſpettare,anchora che ambidue le parti tacitamente,o` uer eſpreſſamente conſentiſſero nel detto Giudice & Conſoli, o` uero in alcun di loro, Ma ſolamente a` ciaſcuno ſpetti la ſua giuriſdittione come e` detto.

Per eſſer la giuriſdittione del Giu. della mercãtia ſeparata da quella d'gli altri ufficiali della Citta',nõ uſurpi egli l'altrui,ne altri la ſua,ãchora che le parti conſenteſſero.

¶ Dicchiarando che tutti gli atti, proceſſi & ſentenze, & ciaſcun'altra coſa fatti & fatte & che ſi faranno dinanci ad alcuno Giudice incompetente,ſiano & debbiano eſſer nulli & di niuno ualore, efficacia,o` uer momento,Et che ſolamente uegliano & tengano quelli & quelle che ſaranno fatti dinanci al ſuo Giudice competente.

Gli atti fatti dal Giudice incompetente ſiano nulli.

Poſſa anchora il detto Giudice & ſia tenuto tutti et ciaſcuni Portatori, Facchini& Legatori di balle, i quali ſtanno alla Gabella della Mercantia di bologna,conſtregnere,che ogni Sabbato di ciaſcuna ſettimana debbiano netare & ſpazzare ſotto il portico del Palazzo di detta Vniuerſita', Et anchora le ſtrade & piazza dinanci alla detta gabella & palazzo, Et che debbiano raccogliere dette ſpazzature, ruſco & immonditie, & quelle buttar ſu' un carro de quelli ch'uſano alla gabella predetta, I quali Carratori uogliamo ſiano obligati dette ſpazzature & immonditie portar uia ſenza premio alcuno.

I facchini ſiano obligati ſpazzar ogni ſabbato la piazza et portico del palazzo dell'Vniuerſita'.

Et ſia tenuto il detto Giudice punire,et condennare ciaſcuno che contrafara` & ſara` negligente nelle predette coſe et ciaſcuna di quelle,et per ciaſcuna uolta in ſoldi cinque de bolognini,& quelli esſigere & applicare alla Camera di detta Vniuerſita'.

Pena de i negligenti et contrafacienti.

Aggiungendo anchora & ſtatuendo che i detti Giudice et Cõſoli debbiano & ſiano tenuti per uirtu' del ſuo giuramento, occorrendo alcuno delli caſi compreſi nelli preſenti Statuti,o` alcuna parte de quelli, prouedere, inquirere, procedere,et multare, Et ciaſcun'altra coſa fare per difenſione della ſua giuriſdittione et Vfficio,Et delle cauſe ſopraſcritte quanto ſara` neceſſario,Et ſe tali cauſe appartenerãno,o` nõ,al detto foro mercantile, ſi debbia in caſo di dubbio ſtar alla dicchiaratione della quale ſopra cio` ſi fa` mentione nelli preſenti ſtatuti, Non oſtante alcuno ſtatuto del Cõmune di Bologna,& masſimamente la Cõcluſione delli ſtatuti predetti, & qualunque altro ſtatuto,che in contrario,o` altramente diſponeſſe.

Inquirere, procedere et multare per defenſione della ſua giuriſdittione.

In dubbio,ſe la cauſa ſpetti al detto foro ſtiaſſi alla dicchiaratione, ſopra ciò prouiſta ne preſẽti ſtatuti.

Inquirer et punire i falsari, et chi stratiasse qualche scrittura.

Item debbia & possa il prefato Giudice inquirere cōtra tutti quelli che commettessero alcuna falsita' in alcuni libri, o' scritture, o' uero che radessero, o' cancellassero alcuna cosa in essi, o' uero che stracciassero alcuna scrittura, Et quelli punire nel modo & forma come piu ordinatamente e' disposto nel statuto, posto sotto la Rubrica, Che'l detto Giudice sia tenuto & debbia inquirere &c.

Sia Giudice cō petente de tutti i scritti priuati.

Anchora uogliamo & statuimo, che'l detto Giudice possa conoscere & esser Giudice competente de tutti i Scritti priuati sottoscritti, & non sottoscritti da testimoni, anchora che detti scritti non cōtenessero cose mercantili, Et non fossero fatti tra persone sottoposte al detto foro, all'essecutione de quali possa procedere, come se fossero fatti per cose mercantili, & per persone & tra persone sottoposte al suo Vfficio.

Sia Giudice cō petente, anchora nelle cause contra Dottori, Scholari, Hebrei, & altri q descritti.

Anchora statuimo che'l detto Giudice sia & debbia essere Giudice cōpetente nelle cause che uertiranno in detta Corte cōtra Dottori, Scholari, Bidelli & Notari del Studio di Bologna, & librari, famigli & gargioni de tali persone, si per cagione d'alcuna mercantia, Cambio, & arte, & cose dependenti da quelle, come anchora per lettere di cambio, o' scritti priuati, ne per loro, ne per alcuno di loro, o' contra di loro in simile causa si possa admettere alcuna eccettione, o' l'incompetenza, Et similmēte s'osserui contra gli Hebrei nelle cause predette contra di loro mosse, o' che si muoueranno nel foro predetto.

Non si possa dimandar la causa esser rimessa al consiglio de Saui.

Vogliamo anchora & ordiniamo che per niuna delle parti litiganti in detta Corte, & dinanci al detto Giudice & Consoli, o' uero Sopraconsoli possa per alcun modo dimandarsi la causa o' cause esser rimesse al Consiglio di Sauio. ¶ Finalmente statuimo, che chi fosse promessa, o' uer sigurta' d'altri per alcuni letti, panni, o' uer altre massaritie, o' arnesi ad uso di persone, o' uer famiglie, & per le pigioni de quelli, non sia & non s'intenda essere obligato per piu tempo che per un'anno per la detta pigione, in qualunque etiam modo parli la Scrittura di detta promessa, Riseruato, se la detta scrittura & promessa di pigione non fosse in capo dall'anno legitimamente rinouata, nel qual caso sia tal promessa per un'altro anno obligata per la pigione, Et cosi soccessiuamente si faccia d'anno in anno, & non altramente, † Non uolendo noi ne intēdendo però che questo si stenda ne habbia luogo, quanto sia per rispetto della restitutione, o' pagamento de tali letti, & altre cose allogate, alla restitutione de quali uogliamo sia tenuto & obligato la promessa per altri tre anni che immediate seguiranno il primo anno della locatione, se tanto durara la locatione, Altramente per quel tempo durara, pur che non ecceda in tutto anni quattro, Ma per la pigione solamēte la promessa sia obligata per il primo anno, Saluo se legitimamente non fosse rinuouata la prima scrittura & pigione come di sopra.

Il fideiussore p massaritie et pigioni di case nō sia obligato se non per un' anno, nō sendo rinouata l'obligatione.

Sia non dimeno tenuto alla restitutione dl le massaritie, ò pagamento di quelle per tre anni doppo che sarà finita la locatione.

Del

DEL SINDICATO DEL GIVDICE.
Rubrica. quinta.

PER che da sapiẽti e' scritto che'l Magistrato dimostra l'huomo, et egli e' cosa chiara, Che ciascuno Vfficiale non solamente appresso il Tribunale dell'eterno Dio, ma anchora in questo mondo, delle cose per loro fatte, et amministrate ne gli Vffici, debbiano render ragione dinanci alli Sindici et Vfficiali, alla fine de i loro Vffici, acciò che se bene et giustamente si sarano diportati, ne riportino laude, honore et comendatione eterna, Et al contrario, se sarãno stati preuaricatori della giustitia, per imperitia, odio, amore, ne riportino uergogna, et siano puniti di pena condegna. ¶ Per tanto habbiamo statuito et ordinato, che ciascuno Giudice di detta Vniuersita' ogni sei mesi nella fine del suo Vfficio debbia esser sindicato pel Sindico maggiore della Citta' di Bologna, se all'hora sara' l'ufficio predetto, et nõ essendo, ò uero che tal Sindico fosse impedito, o' absente, all'hora socceda in suo luogo il Vicario del Podesta' di detta Citta' † insieme con tre mercatanti isperti, i quali si debbiano estrarre nella borsa doue saranno stato imbursolati, la qual debbia star nella Camera de gli atti di detta Vniuersita' appresso il Cõseruatore di detta Camera et foro, de tre di innanci la depositione dell'Vfficio del detto Giudice, Della qual estrattione ne debbia esser rogato uno delli Notari di detta Corte, il qual Notaro debbia incontanente per uno de Messi di detta Corte notificar a' tali estratti, qualmente sono stato estratti Sindici a' sindicar il detto Giudice, I quali cosi estratti siano tenuti fra tre giorni all'hora prossimi a' uenire, comparir nella detta Corte, † et a' giurare in mano del detto Sindico, o' Vicario, che loro fedelmente sindicarãno il detto Giudice, et faranno tutto quello che sono tenuti fare, et si ricerca a' sindicar simili Vfficiali, Del qual giuramẽto ne debbia esser rogato uno de Notari di detta Corte, Et delle predette cose far mentione in un libro a' ciò deputato, et portarne una fede al Priore de statutieri di detta Vniuersita' quale egli debbia conseruare et porre in filza, † Et caso che alcuno de detti Mercatanti estratti fosse a' quel tempo di detto Sindicato, Console, o' de Signori Antiani, o' infermo, o' absente, o' d'alcuno giusto impedimento impedito, si debbia in suo luogo estrar un'altro di detta borsa delli Sindici † Dicchiarando che non possa essere ad un tratto piu che uno de detti Sindici per ciascuna Casata, † Et che uno che fosse parente del Giudice non possa essere Sindico, ma in suo luogo se ne debbia estrarre un'altro della detta imbursolatione, † La qual uogliamo si faccia in questo modo, cio' e', Che i Consoli sedenti insieme con i Statutieri che si trouarãno a' quel tempo, o' la maggior parte di loro, s'habbiano a' raccogliere nel palazzo di detta Vniuersita', et far scrutinio a' faue bianche, et negre, et non altramente, de tanti Marcatanti quanti a' loro parra',

Proemio del Sindicato.

Ogni Giudice finitò l'ufficio sia sindicato se condo il modo et forma quĩ luogo descritto.

Si faccia estra ttione di tre mercatanti p Sindicatori.

Giuramẽto del li Sindici.

In caso d'impedimento se ne possa estrarre un'altro.

Non possa esse re piu d'uno sindico di ciascuna casata.

Parẽte del Giudice non possa esser de sindici.

Imbursolatiõe de sindici.

Imbursola tio[illegible]

Et de quelli c'harano piu bello partito passando i due Terzi delle faue bianche, si debba far la detta imbursolatione, nella quale non si debbiano ne possano imbursolare piu di Ventiquattro, scruttiniati come di sopra, † laqual imbursolatione debbia durar anni quattro, Et cosi si debbia far di quattro anni in 4. anni, al modo et forma soprascritti, Della qual imbursolatione sene debbiano ogni sei mesi, alla fine dell'Vfficio del Giudice cauar tre a' sorte, Et di tale estrattiõe, imbursolatione, notificatione et giuraměti ne debbia apparere in un libro a' cio' diputato, et per mano d'uno delli Notari, che pel tempo sara' al Tribunale di detta Corte.

Quanto duri l'imbursolatione.

Et anchora uogliamo et statuimo che i detti Sindici estratti debbiano far mandare per i Bãditori della Citta' di Bologna tre uolte la crida, una per giorno, sotto il portico del detto palazzo, su' l'hora della ragione, di questo effetto, Come per parte de detti Sindici estratti si notifica a' ciascuna persona che uolesse dar alcuno libello al detto Giudice, che quella tal persona debbia fra quindeci di all'hora prossimi a' uenire, comparire dinanci a' detti Sindici, et produr il suo libello, o' querella, et far le sue proue, che non se li manchera' di giustitia, † Altramente che passati i detti quindeci di nissuno sara' udito, Et poi fatte le dette cride, attacar una cedula del tenor di quelle, al pilastro del palazzo di detta Vniuersita', Et mettere il nome delli detti Sindici su' la Tauoletta de Consoli, Et ne sia rogato un Notaro della detta crida, che ne dia una Copia al Priore de stacutieri che la registri nel suo libro, et la metta in filza.

Che i Sindici debbião far mãdar la crida secõdo la forma qui descritta.

Passato il termine della crida, nissuno sia udito.

Et i quali Sindici estratti et eletti siano tenuti stare et sedere co'l detto Sindico maggiore, o' Vicario al Tribunale di detta Corte, i di et hore debite, et ordinate per far detto Sindicato, Sotto pena de bolognini cinque d'oro per ciascuno inobediente, et per ciascuna uolta che non osseruarãno i presenti Statuti circa il detto Sindicato, Le quali pene si debbiano essigere pel detto Sindico, o' Vicario, Dellaquale la meta' spetti al detto Sindico, o' Vicario, et l'altra meta' alla camera di detta Vniuersita'.

I Sindici sedão per far detto sindicato co'l Sindico maggiore al Tribunale di detta Corte.

Pena delli inobedienti.

Nel qual Sindicato si proceda a' questo modo, cio' e', che se comparira' alcuno dinanci a' detti Sindici che produca alcuna querella, o' petitione contra il detto Giudice, et a' lui dimãdara' cosa alcuna per uigore del suo Vfficio, debbia il detto che uorra' dimandare fra il termine de quindeci di doppo'l fine del suo ufficio comparire dinanci a' detti Sindici, et produrre le sue querelle et petitioni, et pruouar la sua intentione, Altramente passati detti quindeci di nissuno sia udito, et all'hora il detto Giudice s'intenda essere et sia assoluto.

Modo di procedere nel Sindicato sopra le querelle si faranno.

Tempo quindici di a produrre querelle et petitioni.

Ma se fra i detti quindeci di alcuna cosa sara' al detto Giudice dimandata, opposta, o' asserita, o' che se pruoui cosa alcuna, si debbia in tali cause, et in tal Sindicato pienamente procedere in ogni cosa, secondo la forma del Statuto del Comune di Bologna, posto sotto la Rubrica, Del Sindic

Si proceda pienamente secondo la forma del comune statuto del Sindicato.

Sindicato di Messer lo Podesta'.

Dicchiarando che qui siano per preinserte, disposte et ordinate tutte et ciascune cose che sono ordinate et disposte nel detto statuto, riferendo ciascuna cosa alle sue proprie et consimili.

Anchora uogliamo che'l detto Giudice sia tenuto comparire dinanci a' detti Sindici tante uolte quante egli sara' chiamato a' difendersi dalle querelle, o' petitioni cõtra di lui produtte, Et al Tribunale di detta corte.

Tante uolte cõparisca il Giudice quãte sarà chiamato.

Dicchiarando che de tutti gli atti si faranno per cagione del detto Sindicato, ne debbia esser rogato uno delli Notari di detta Corte, i quali atti si debbiano scriuere sopra un libro, solamẽte deputato per i detti Sindicati, il qual debbia di uolta in uolta esser presentato al Conseruatore di detta Vniuersita'.

De tutti gli atti ne sia rogato il Notaro che scriua in un libro à ciò deputato.

Anchora uogliamo che i detti Sindici debbiano hauere solamente dal detto Giudice soldi quaranta de bolognini per ciascuno di loro per suo salario, † Et che'l Notaro non debbia hauere salario alcuno, Ma debbia esser pagato da chi addimandasse ragione dell'essaminatione de testimoni quello e' ordinato per i statuti di detta Corte, posto sotto la rubrica, Delli Notari.

Salario delli Sindici. il Notaro sia pagato dalla parte.

Salario:

Ordiniamo anchora, che quando fra i Sindici occorresse alcuna difficolta' di ragione, che possano estrarre uno delli Dottori imbussolati nel Bussolo de Giudici dell'Appellationi, il qual habbia insieme con i detti Sindici a' terminare et decidere dette difficolta', et conseguir la rata parte proportionabilmente del salario, come hanno i detti Sindici.

Occorrẽdo dubbio di ragione si possa estrare uno delli Dottori imbursolati.

Anchora uogliamo, che niuno che sia stato Consolе in Vfficio co'l detto Giudice possa esser Sindico al Sindicato di tal Giudice.

Il Console in ufficio co'l giudice nõ possa essere delli Sindici.

Dicchiarando anchora, che'l detto Giudice di detta Vniuersita' non possa riscuotere il suo salario dell'ultimo mese del suo Vfficio, ne se li debbia pagare, senza il mandato delli detti Sindici, il qual debbia essere sotto scritto di mano del Priore de detti Statutieri, ilqual Priore non possa sottoscriuere detto mãdato, se prima nõ hara' una fede in scritto dalli detti Sindici, Cõe il detto Giudice e' stato assoluto dalli detti Sindici, la qual fede il detto Priore debbia saluare et mettere in una filza a' cio' deputata.

Non possa riscuotere il salario dell'ultimo mese senza il mãdato de Sindici.

DEL L'VFFICIO DE CONSOLI DI DETta Vniuersita', Et della sua Giurisdittione, et come si debbiano eleggere. Rubrica sesta.

ORDINIAMO et Statuimo, che la detta Vniuersita' de Mercatanti della Citta' di Bologna, continouamente habbia, et debbia hauere cinque Consoli appresso il Giudice di detta Corte, I quali debbiano durare mesi sei continoui, i quali sei mesi debbiano comminciare ogn'anno, nel principio del mese di Febraro di ciascuno anno, Et deb-

Siano cinque Cõsoli appresso il Giudice, che si cauino d sei mesi in sei mesi dell'inbursolatione ordinaria d cõsoli.

biamo finire per tutto il mese di Luio di ciascun'anno, Et finiti i detti mesi sei, debbiano in detto ufficio soccedere altri cinque Consoli per gli altri sei mesi, i quali commincino nel principio del mese d'Agosto et finiscano per tutto il mese di Genaro di ciascun'anno, Et cosi de sei mesi in sei mesi debbiano essere deputati appresso il detto Giudice continouamente cinque Consoli, i quali s'habbiano da estrarre dell'imbursolatione ordinaria, che pel tempo sara' fatta delli Consoli di detta Vniuersita', et et come nel presente statuto si fara' mentione.

Che i Consoli sedano co'l Giudice sendo chiamati.

L'Vfficio de quali sia et debbia essere et uertire circa le cose infrascritte cio' e', Che loro et ciascun di loro durante il suo ufficio delli sei mesi, per li quali sarãno stato eletti et estratti, siano tenuti, et debbiano stare, et sedere con il detto Giudice al Tribunale giuridico di detta Vniuersita', et del detto Giudice, ogni di giuridico, un'hora la mattina a' terza, et un'altra hora la sera a' uespero, anchora che non ui fosse facenda alcuna, Et questo, essendo loro chiamati, et interpellati pel detto Giudice, o' per uno Messo di detta Corte di commisione del detto Giudice.

Per ogni modo sedano il mercori et uenere, anchor che nõ ricchiesti.

Et senza fallo, et senza alcuna interpellatione siano tenuti loro et ciascuno di loro ogni Mercori et ogni Venere di ciascuna settimana, se tal di sara' giuridico, Altramente il primo di che sara giuridico doppo il di del Mercori et del Venere, uenire, stare et sedere alla Residenza et al Banco di detta Vniuersita' con il detto Giudice un'hora la mattina, et un'hora la sera, quando suonara' la Campana che in detta Corte suonara per rendere ragione, Anchora che non ui fosse alcuna cosa da fare, † Sotto pena de soldi due per ciascuno di loro, et per ciascun'hora che non sederanno, Et oltra la detta pena, il detto Giudice li possa multare et constrengere al suo arbitrio, che uengano a' sedere, come e' detto, Le quali multe et pene se li debbia far pagare, et anchora ritenere de gli emolumenti, i quali per i presenti statuti li sono concessi et limitati.

Pena delli Consoli nõ sedẽti.

Vdire et decidere le cause insieme co'l Giudice.

Et siano tenuti essi cinque Consoli che pel tempo saranno, insieme co'l detto Giudice, le cause che si uentillaranno nella detta Corte udire, Et la presenza, et consentimento de tutti loro, o' al meno di tre di loro prestare il detto Giudice, in deciderle et terminarle, secondo la forma de presenti statuti, Et questo, nelle cose giuste, ragioneuoli et honeste che a' loro pareranno, et non altramente.

Odano le parti almeno d'uno giorno innanei la decisiõe della lite, Altramente nõ possano consentire.

La qual presenza et consentimento non possano per alcun modo prestare in decidere et terminare dette cause, s'almeno per uno di inãci non haranno udito ambidue le parti nella Corte predetta, et quelle ben intese, accio' che li sia noto quello in che loro hanno a' prestare il loro consentimento, Delle quali cose ne debbia cõstare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, Altramẽte la sentẽza che si dara' nõ uaglia di ragiõe.

Non cõparẽdo l'una delle par

Et s'una delle parti non ui fosse, et che comparesse l'altra dinanci a' detti

detti Giudice et Consoli per dir la sua ragione, All'hora l'altra parte debbia esser ricchiesta una uolta in persona, o` due uolte alla casa, che uenga a` dir la sua ragione dinanci al detto Giudice et Consoli, Et se non comparira detto ricchiesto, all'hora l'altra parte accusi la contumacia di lei, et dica la sua ragione.

ti sia ricchiesta come qui si dispone.

Et anchora debbiano i detti cinque Consoli che pel tempo saranno in detto Vfficio comparire dinanci al detto Giudice tante uolte, quante per sua parte saranno ricchiesti, o` uero che a' loro sara` imposto, ad intēdere et udire quello che pel detto Giudice occorrera` proporre, et con lui sopra di quello trattare quello sara` bisogno, Et anchora pensando da loro medesimi, cercando, solicitando et inuestigando bene, lealmente et a` buona fede quello che bisognara`, † Et anchora la detta Vniuersita'. et le persone di quella, et le sue ragioni, cose et bieni difendere, mantenere et conseruare, et a' suo giusto potere accrescere, † Et al detto Giudice dar equo buono et giusto consiglio, in sententiare et difinire le cause che in detta Corte penderanno, et tutte et ciascune cose le quali crederanno che concernino l'honore et utile di detta Vniuersita' et persone di quella fare, et solicitamente cercare, et con effetto procurare et sforciarsi di adempire ogni cosa che appartiene al suo ufficio, † Et anchora di far buona elettione de Consoli et d'altri Vfficiali di detta Corte, Et specialmente di persone dette et sofficienti al detto Vfficio del Consolato, Et di ciascun'altro Vfficio di detta Corte, et secondo la forma de presenti statuti, † Sotto pena per ciascuno de detti Consoli che omettesse di fare quanto di sopra si contiene de lire dieci de bolognini per ciascuna uolta che cōtrafara. ¶ Et habbiano detti Consoli autorita' et giurisdittione ordinaria insieme co'l detto Giudice, in tutti et ciascuni casi et cause spettāti al detto foro, in tutto et per tutto secondo e` disposto et ordinato di sopra nel statuto posto sotto la rubrica, Dell'Vufficio et giurisditione del Giudice, Et special cura debbiano hauere essi Cōsoli sotto uincolo di giuramento, che le osseruino i presenti statuti di detta Vniuersita'.

Siano tenuti i Cōsoli esser dinanci al Giudice tante uolte quāte saranno ricchiesti et cō esso lui trattar quello sarà bisogno.

Difendere persone et bieni dl l'Vniuersita'.

Del buono consiglio al Giudice.

Far buona elettione de Cōsoli et altri ufficiali.

Pena delli Consoli che mācassero dll'ufficio loro.

Ordinaria giurisdittiōe insieme cō il Giudice.

Et quando a` detti statuti fosse derogato, o` in tutto, o` in parte, o` uero uolesse essere derogato per alcuni, debbiano et siano tenuti detti Consoli radunati tutti insieme, andar tante uolte bisognera` al cospetto di Monsignor Legato, o` uer Gouernatore di questa Citta', o` suo Luogotenēte, et prouedere secōdo sara` bisogno, et opportuno, † Sotto pena anchora d'esser priuato dell'Vfficio del Cōsolato, et di nō poter mai essere de Cōsoli di detta Vniuersita', Et di perdere ogni utile, emolumento et regalie, che per detto Vfficio li toccassero. ¶ Et generalmente siano tenuti et debbiano fare et osseruare, et far esser osseruate tutte et ciascune cose a` loro concesse et permesse per uigore de presenti statuti.

Prouedere appresso il Legato che non sia derogato alli statuti.

Pena alli Consoli che mancarāno della prouisiōe sudetta.

Seruar, et far seruar i statuti

Oltre di cio` uogliamo, dicchiariamo et statuimo che persona alcuna

di che cōditione et qualita' uoglia essere, o' sia, nō possa esser del numero de Consoli di detta Corte, ne esser proposta, nominata, ne imbursolata in tal Vfficio, † Se egli non sara' uero Cittadino della Citta' di Bologna d'origine propria, paterna et dell'auo, o' al meno di due di quelle, et che siano Mercatanti, Banchieri, o' uero Artegiani d'una delle Arti delle dodeci Compagnie di questa Citta' qui nel presente statuto descritte, et in alcuna delle dette Compagnie matricolate, et che essercitino, o' habbiano essercitato per se, o' altri per loro, o' in compagnia con lui publicamente mercantia, Cambio, o' alcuna delle dette arti, Et che siano maggiori d'anni trenta della loro eta', Et che non habbiano mai rotto, † fallito, o' uer cessato nella detta Citta'.

Qualità delli Consoli.

Il fallito non possa essere de Consoli.

Statuimo anchora, che solamente alli Consoli sedenti di detta Vniuersita' quando sara' il tempo insieme con i Statutieri, Sopraconsoli et Massari delle dodeci compagnie infrascritte, che saranno per quel tempo, et non ad alcun altro anchora che Superiore spetti et appartēga far l'elettione et l'imbursolatione delli Consoli et Sopraconsoli di detta Vniuersita' Et di far l'imbursolatione de Giudici, et l'elettione de gli elettionari de Giudici, nel modo et forma, et in tutto et per tutto, come di sopra si cōtiene nel Statuto, posto sotto la rubrica, Del modo et forma s'ha' da tenere, uel far la nuoua imbursolatione delli Giudici etc. et nō altramente ne in altro modo.

Solamente alli Consoli cō i sopraconsoli: et statutieri sia lecito far l'elettione de gli ufficiali di detta Corte.

Et accio che s'habbia a' tal Vfficio de Cōsoli proporre et mettere huomini pratichi, isperti et sofficienti, prouediamo et statuimo, che circa l'elettione et imbursolatione de detti Consoli et Sopraconsoli si debbia osseruar il modo et ordine infrascritto, cio' e'.

Che i Consoli che saranno pel tempo in detta Vniuersita' quando sara' finita l'imbursolatione uecchia de Consoli, la qual s'intenda esser finita incontanente, quando saranno cauate tutte le balotte, o' brieui dell'imbursolatione ordinaria de detti Consoli et sopraconsoli, Debbiano notificare alli dodeci Massari delle dodeci compagnie descritte qui sotto nel presente statuto, Come essi Massari fra'l termine de dodeci di prossimi debbiano far † chiamare et raccogliere le sue Cōpagnie, Et nel corporale delle dette loro cōpagnie debbiano proporre et scruttiniare a' faue bianche et negre i nomi de piu honoreuoli huomini di dette compagnie, atti al detto Vfficio del Consolato, † Et che siano huomini dotti, da bene, isperti, et Cittadini di Bologna d'origine propria, di padre, et dell'auo, o' al meno di due di quelle, Et che non siano menori d'anni trenta, Et quelli c'haranno piu faue bianche passando la meta' delle faue nel corporale predetto di ciascuna delle dette compagnie, siano ridotti in scritto per mano delli notari delle dette cōpagnie, et da poi si debbiāo per i massari de tali compagnie per mano del Notaro di detta compagnia, scritta

Modo da osseruare nell'elettione de Consoli et Sopraconsoli

Raccogliere le compagnie, et scruttiniar i nomi delli piu honoreuoli.

una

una lista et sottoscritta, † appresentar al Giudice et Consoli di detta Vniuersita', I quali cosi appresentati in lista per i Massari di dette compagnie si debbiano diporre appresso d'uno delli Notari di detta Vniuersita',† Et dapoi il detto Giudice et Consoli debbiano far chiamare legitimamente gli altri Consoli di quell'anno non sedenti,et i Sopraconsoli et i Statutieri di detta Vniuersita',et anchora i Massari delle dette dodeci Compagnie per uno certo di et hora nell'udienza di detta Vniuersita', et uenuta l'hora predetta, tutti quelli che sarāno comparsi che al meno debbiano esser Venti persone in numero,si debbiano congregar insieme.

Appresentar al Giudice et Consoli la lista de quelli c'haranno ottenuto nel scruttinio di sopra.

Chiamar i Consoli non sedenti Sopraconsf. Statut. et Massari, i quali raccolti nō siano meno de Venti,

Et i nomi de quelli che li sarāno dati in lista, come e' detto, si debbiano ordinatamente ad uno,ad uno, secondo l'ordine delle compagnie, fra i detti Consoli,Sopraconsoli, Statutieri,et Massari, porre a' partito a' faue bianche et negre,pur che detti porti et dati in lista habbiano le qualita' soprascritte, alla presenza del Giudice et d'uno de Notari di detta Corte, † I quali partiti uogliamo siano raccolti per due huomini di buona cōditione et fama,che s'habbiano ad eleggere per detti Consoli, o' la maggior parte di loro, Et che le faue cosi raccolte per i detti due huomini, † si debbiano appresentare al detto Giudice,et a' due piu antichi Consoli che per quel tempo saranno, i quali debbiano star alquanto discosto da gli altri, et far che'l detto Notaro faccia mētione de tali scruttini, di partito in partito,scriuendo il numero delle faue bianche et delle negre, Et fatti tutti i scruttini de tutti i detti dati in lista idonei come e' detto, all'hora et incontanente detti partiti et Scruttini si debbiano mostrar a' tutti quelli che saranno presenti a' far tali scruttini, Et fra loro si debbia uedere et far il conto de quelli c'haranno ottenuto il partito, et che haranno hauuto piu faue biāche passādo i due terzi delle dette faue in numero.

Mettere à partito quelli che sarāno dati in lista dalli Massari delle compagnie.

Si raccolgono i partiti p due huomini, che si debbiano elegger pe Cōsoli.

Appresentar i partiti al Giudice et due de consoli piu antichi.

Et de quelli c'haranno ottenuto se ne debbiano eleggere cinquanta de quelli c'haranno hauuto piu bello partito, I quali s'intendano hauer ottenuto, et douer essere imbursolati, et eletti al detto Vfficio del Consolato nel modo prescritto.

Cinquanta se n'eleggano de quelli c'harāno piu bello partito.

Et se ne detti partiti de tali scruttiniati ui fosse cōcorrenza di faue,cioè che alcuni concorressero al detto Consolato,all'hora si debbiano far tanti scrittarini pel detto Notaro, quanti saranno i concorrenti, et in tutto et per tutto come di sopra e' ordinato quando s' eleggono gli Elettionari del Giudice, Le quali cose ispedite, † uogliamo si faccia l'imbursolatione delli detti Consoli per anni cinque, et non per piu,a' questo modo, cio' e', che de quelli c'haranno ottenuto come e' detto, se ne debbiano per i soprascritti Consoli di quell'anno eleggere cinquanta, et de quelli far fare il detto Notaro dieci balotte, sopra le quali siano scritti cinque nomi de detti cinquanta c'haranno ottenuto, et che saranno stato eletti, come e' detto, o' uero parendo a' loro possano

Essendoui concorrenza di faue che cosa si dee fare.

Imbursolatiōe de Consoli per āni cinque nel modo qui descritto.

far cinquanta brieui,i quali brieui s'habbiano per i detti Consoli piegare ét serrare in dieci balotte di cera, et porle nella borsa de Consoli, la qual e',et esser debbia nella cassa de gli Vffici di detta Vniuersita', la qual e' nel la Sagristia del conuento di Santo Dominico da Bologna.

Modo et forma dell'estrattiõe de Consoli del mese d'ottobre

Et ogni anno del mese d'Ottobre quando si fara' l'estrattione del Giu dice di detta Vniuersita' alla presenza delli Magnifici Signori Antiani, si debbia per uno Religioso del detto ordine de frati predicanti cauar una balotta de detti Consoli, essendo fatte le balotte, altramente cinque brie ui di detta borsa, se sara' fatta detta imbursolatione per uia de brieui, I quali cosi estratti,o' in balotte,o' in brieui, siano et debbiano essere Con soli di detta Vniuersita' per i primi sei mesi di quell'anno che seguira', † cominciando nelle calende del mese di Febraro all'hora prossimo, et finiendo come seguira'.

Cõmincia l'ufficto de Cõsoli à calende di febraro.

Si faccia la secõda estrattione per gli altri sei mesi,che cõmincino á calende d'Agosto.

Et poi immediate fatta la prima estrattione de detti Consoli per i detti primi sei mesi, se ne debbia al modo et ordine predetto,cauar un'altra balotta, o' uero cinque brieui, i quali secondi estratti siano et debbiano essere Consoli per i secondi sei mesi di quell'anno, i quali sei mesi comincino nelle calende del mese d'Agosto di quell'anno,et finiscano come seguira',Et cosi soccessiuamente si faccia et proceda ogn'anno all'estrattione predetta,nel modo et forma soprascritti.

Rogatione del Notaro.

Delle quali estrattioni ne debbia sempre esser rogato uno de Notari di detta Vniuersita'.

Il Notaro scriua i brieui, et sottoscriua.

Et le quali balotte,o' brieui scritti di mano d'uno de detti Notari di cio' rogato, debbiano anchora esser sottoscritte di sua mano.

Stabilita l'imbursolatione si facciano i Sopranumerari nel modo qui descritto.

Anchora ordiniamo,che quando sara' cõclusa et stabilita detta imbursolatione de detti Consoli del numero soprascritto,si debbiano per i detti Consoli a' cio',come e' detto, deputati,far alcuni Sopranumerari delli detti Consoli, de quelli che sarãno stato porti et scrutiniati, come e' detto,et de quelli c'haranno hauuto piu bel partito de gli altri non imbursolati ne debbiano tor tanti quanti a' loro parra' necessario, Et far che'l Notaro predetto ne faccia scrittarini co'l nome loro scritti et sottoscritti di sua mano, et quelli ben riuolgere et mettere nella borsa a' cio' deputata, la qual sia nella detta cassa con un brieue di lettere grosse,su'l quale siano scritte queste parole, cio' e', Sopranumerari alli Consoli etc. accio che se ne possa hauere chiara notitia senza aprir detta borsa.

Morto alcuno de cõsoli ò c'hauesse uacatione si soplica delli sopranumerari

Della qual borsa delli Sopranumerari in caso che nelle dette balotte, o' brieui estratti ne fosse alcuno morto, o' c'hauesse uacatione, se ne debbiano in suo luogo cauar de gli altri uno,o' piu,come accadera'.

Far una copia delli numerari et sopranumerari,ch e si met

Et delli quali Numerari et Sopranumerari che saranno imbursolati, il prefato Notaro ne debbia far una copia autentica, scritta et sottoscritta di sua mano, et quella mettere nel fondo della Cassa predetta appresso

la borsa

la bursa de detti imbursolati, la qual cassa mai per alcuno tempo non debbia esser mossa, durante detta imbursolatione.

te nella cassetta de gli imbursolati.

Vogliamo anchora che due d'una medesima famiglia, Casata, o' parentella per linea mascolina, in un medesimo tempo non possano esser Consoli, Et auenendo che ne fosse estratto piu d'uno d'una medesima famiglia, casata & parentella, l'ultimo estratto sia rimesso nella bursa, & sia estratto una'ltro in suo luogo, della bursa delli Sopranumerari, & l'altro sia rimesso dentro. ¶ Dicchiarando anchora & statuendo che durante il tempo delli detti cinqu'anni di ciascheduna imbursolatione, nissuno possa essere Console di detta Vniuersita', o' ordinariamente, o uero per sopranumerario piu che una uolta per ciascuno quinquennio.

Due d'una famiglia, ò parentella non possano essere Consoli ad un medesimo tempo.

Nissuno possa essere d'una uolta Console durante il quinquênio dell'imbursolatione.

Aggiungendo anchora che quelli che sarãno gli ultimi Consoli estratti di qualunque imbursolatione de detti Consoli fatta, & che si fara' per l'auenire non possano essere Consoli per i primi sei mesi che seguirãno del l'imbursolatione nuoua, ma debbiano hauer † uacatione per mesi sei doppo'l fine del suo consolato, Et in caso che quelli, o' alcuno di loro fosse estratto nuouo Console delli detti primi sei mesi doppo la detta imbursolatione uecchia, non possa ottenere, ma in suo luogo si debbia ricorrere alli Sopranumerari, & gli debbia esser rimesso nella bursa.

Gli ultimi Consoli non possano esser consoli della nuoua imbursolatione per sei mesi. Vacatione per mesi sei.

Anchora uogliamo & ordiniamo, che i soprascritti Elettionari, cio è, i Consoli, Sopracõsoli, Statutieri et Massari, à modo, ordine et forma sopra scritti, debbiano proporre, scruttiniare & imbursolare, et mettere in un'altra bursa huomini della qualita', ciuilita' et bonta' soprascritte, all'Vfficio de sopracõsoli et Vditori delle sentenze, alli quali si deuoluanole cause del l'Appellatiõi interposte dalle sentenze date pel detto Giudice et Cõsoli.

Che si faccia l'imbursolatione delli Sopracõsoli cõ la medesima forma, et huomini dlle medesime qualita'.

Et quando si cauaranno i Consoli, all'hora anchora si debbiano estrarre otto Sopraconsoli per un'anno, che cõminci alle calende di Febraro, & finisca come seguira'. ¶ Delle quali imbursolationi, & soccessiuamente di qualunque estrattione de Consoli & Sopraconsoli se ne debbia far publica scrittura per mano d'uno delli Notari di detta Vniuersita', † le quali estrattioni si debbiano fare in presenza delli Magnifici Signori Antiani come è detto, & presente Messer lo Giudice, Consoli & Sopraconsoli sedenti, o' la maggior parte di loro, & anchora di detto Notaro.

Ad un tempo si debbião cauar i Cõsoli et Sopraconsoli. Rogatione del Notaro. L'estrattiõi si facciano in presenza delli Signori Antiani.

Statuimo anchora che finito il tempo delli cinque anni, per i quali s'era fatta detta imbursolatione delli detti Consoli, et Sopraconsoli, essa imbursolatione sia et s'intenda essere finita, anchora che gli auãtiassero qualche brieui, ò ballotte de detti Consoli & Sopraconsoli nell'imbursolatione predetta, † I quali auantiati cosi ordinari come sopranumerari si debbiano strattinre o' abbruggiare, & far talmente che per modo alcuno non si debbiano, o' possano leggere ne publicare.

Finito il tempo s'intenda esser finita l'imbursolatione. I brieui che auãtiaranno siano abbruggiati.

Et poi al tempo de gli ultimi Consoli et Sopraconsoli che sarãno stato

Finiti i cinque

anni, si rinoui l'imbursolatiõe p altri cinque.

estratti per i secondi et ultimi sei mesi delli cinque anni, si debbia far la nuoua imbursolatione de tutti Consoli et Sopraconsoli per altri cinque anni,& cosi de cinque anni in cinque anni, Et a' modo, forma & ordine soprascritti,& in tutto & per tutto,come di sopra e' scritto & ordinato. m717.

Intimar l'estrattione alli noui Cõsoli fra'l termine d'otto di.

Ordiniamo anchora,che sempre fatta la detta estrattione de Consoli & Sopraconsoli predetti,il detto Giudice & Consoli che pel tempo saranno in ufficio, debbiano fra'l termine d'otto di prossimi doppo la detta estrattione,intimare & notificare legitimamente alli detti Consoli & Sopraconsoli nuouamente estratti, la detta estrattione,sotto pena di pergiurio alli detti Giudice & Consoli che ommettessero far detta notificatione, Della qual notificatione ne debbia apparere ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte.

I Cõsoli estratti non possano renonciare, sotto pena.

Et i quali nuoui estratti al Consolato & sopracõsolato sopradetto,siano tenuti il detto ufficio rispettiuamente accettare,& per modo alcuno non possano a' quello rinõciare,sotto pena de bolognini dieci d'oro per ciascuno che rinonciasse,Saluo se nõ hauesse giusta & legitima causa di rinonciare,La qual causa si debbia approuare, o ripruouare per i Cõsoli sedẽti.

Il primo di del l'Vfficio,ò fra l'otto no debbiano giurare.

Vogliamo anchora & statuimo che i detti Consoli & Sopraconsoli cosi nuouamente estratti,il primo che intraranno in ufficio, o' al meno fra otto di,che immediate seguiranno il detto primo di che comminciara' il suo Vfficio debbiano comparire & presentarsi nella detta Vniuersita', & debbiano giurare nelle mani del detto Giudice, & a' sua delatione, Et in presenza delli Consoli uecchi,o' della maggior parte di loro & delli due Priori de Statutieri,o' al meno d'uno di loro,corporalmente con le mani

Forma del giuramento.

toccando le scritture,alli Santi di Dio Vangeli, † che loro & ciascuno di loro siano ueri cittadini della Citta' di Bologna d'origine propria & di padre & dell'auo,o' almeno della sua & del padre, Et che loro essercitarãno l'ufficio suo fedelmente & solicitamente, Et che non commetterano dolo ne fraude alcuna,& rimosso qualunque odio,amore,timore,prieghi, o' prezzo, Et che loro quando saranno chiamati,o' ricchiesti da parte del Giudice per cagione del detto Vfficio, uerranno non hauendo giusto & legitimo impedimento,Et che a' sua giusta possanza osseruaranno & faranno osseruare i presenti statuti,prouisioni & riformationi di detta Vniuersita', & anchora quelli che si faranno, Et che loro manterranno & difenderanno a' suo giusto potere,l'honore, ragioni, bieni & giurisdittioni di detta Vniuersita',Et che loro & ciascuno di loro faranno & osseruarano tutte & ciascune altre cose,alle quali loro saranno obligati per uigore delli presenti Statuti,Et che loro non proporranno & non daranno fauore a' persona inhabile al detto Vfficio del Consolato & Proconsolato.

Essendo alcuno de Consoli attinente, ò compa

Et uolendo noi a' nostra giusta possanza prouedere alli casi che potessero occorrere,statuimo et ordiniamo che in caso di morte,absẽza, infermi ta',o'

ta', o' uero altro giuſto impedimẽto de detti Conſoli ſedẽti, o' uero d'alcu no de quelli, o' ueramente in caſo che ſi uẽtilaſſe alcuna queſtiõe nella det ta Corte al tẽpo dell'ufficio de detti Conſoli ſedenti per alcuno, o' contra d'alcuno attinẽte, cõſanguineo, cõpagno, diſcepolo, cognato, agnato, o' ue ro parẽte d'alcuno delli detti cinque Cõſoli ſedẽti in ſino al. 4. grado inclu ſiuamẽte, cõputãdo il grado ſecõdo ragiõ Ciuile, che all'hora et in quel ca ſo di parẽtado, di cõpagnia o' diſcepolo di tal Cõſole, nõ poſſa egli in det te liti, o' piatò per mõ alcuno eẽre preſẽte, ne de tali cauſe intrometterſi. Et ſe pure tal Cõſole cõtrafaceſſe, eſſendo queſto allegato per la parte cõ traria, uogliamo che ogni atto & ogni coſa che ſi faceſſe in detta cauſa, o' cauſe, preſente il detto Conſole allegato ſoſpetto per le cagioni ſopraſcrit te, o' alcuna di quelle ſia nullo & nulla, & non uaglia di ragione, purche queſto ſia allegato come e' detto di ſopra.

gno dell'una delle parti litigãti, non poſſa interuenire in detta lite ſẽdo ciò allegato.

Et che in detti caſi & ciaſcuno de quelli, & in ogni altro ſimile caſo, & anchora quando non ſi poteſſe hauere il numero ſofficiente de Conſoli ſedenti per far qualche atto neceſſario per eſſer loro infermi, morti, o' abſenti, o' delli Magnifici Signori Antiani, o' per non poterli trouare † Vogliamo che ſi debbia primieramente hauer ricorſo alli cinque Conſo li proſſimi a' uenire, ſendo quelli ſtato eſtratti, altramente alli Conſoli al l'hora di proſſimi paſſati, Et de quelli tali Conſoli chiamati ſe ne debbia no far brieui uguali delli loro nomi, & quelli mettere in una coſa ſegreta, eccettuandone ſempre i parenti delle parti come e' detto di ſopra, Delli quali brieui ſe ne debbiano pel detto Giudice eſtrarre tanti a' uentura che s'adempia il numero perfetto & neceſſario a' fare tal atto & facenda che s'haueſſe a' fare † I quali coſi eſtratti ſiano & intendanſi eſſere per quella cauſa, o' per quella uolta, & quanto a' quell'atto & facenda ſolamente per la quale ſaranno ſtato eſtratti Conſoli idonei & legitimi di detta Vniuer ſita', Et durante detta abſenza, infermita', Antianato, & cauſe de parenti, compagni, o' Gargioni habbiano & hauer s'intendano pel detto tempo, o' pel detto atto, cauſa & facenda, detti eſtratti & chiamati, quella mede ſima authorita', giuriſdittione, poteſta', arbitrio & emolumenti c'hauereb bero & hauer dourebbero & hanno i detti Conſoli ſedenti, o' uero che a' tẽpo ſono in ufficio. ¶ Et queſto medeſimo habbia luogo & oſſeruaſi ne Sopracõnſoli, occorrẽdo le cagioni & neceſſità ſopraſcritte nelle cauſe del l'appellationi a' loro cõmeſſe, o' che ſi cõmetterrãno, ſecondo la forma de preſenti ſtatuti, ciò è, che s'habbia primieramente a' togliere delli Sopra conſoli della ballotta, che allhora ſara' eſtratta, Altramente s'habbia ricor ſo a' quelli dell'anno proſſimo che uerra', ſe ſaranno ſtato eſtratti, & non eſſendo eſtratti a' quelli dell'anno all'hora proſſimo paſſato.

Mancando alcuno delli Conſoli per qualunque modo, che coſa ſi debbia fare.

Hauer ricorſo alli Conſoli futuri ſẽdo eſtratti, ò alli di proſſimo paſſati.

Finita la cauſa della ſoſſdta [sic] *ria eſtrattione ſia anchora finito il Conſolato.*

Queſto che di ſopra ſi dice circa gli impedimẽti delli Cõſoli hà luogo ne Sopraconſ. co'l medeſimo ordine et forma.

Et quãdo alcuno litigante dinãci al detto tribunale allegaſſe & giuraſſe alcuno de Cõſoli ſedẽti ſoſpetti per qualche altre giuſte & legitime cauſe

Sendo giurato ſoſpetto nõ poſſa intromettere nella cauſa, & ſi proceda cõe di ſopra s'e detto ne gli altri impedimẽti.

uogliamo & ordiniamo che, s'osserui quello medesimo modo che di sopra è detto & ordinato, & che tal giurato sospetto non si possa intrometere piu in quella causa, nella quale sara' stato giurato sospetto, & il somigliante s'osserui nelli Sopraconsoli.

Essendo discordia fra i Consoli et il Giudice nel giudicare s'osserui il statuto, Dell'Vfficio del Giudice.

Aggiungendo anchora & ordinando, che se li Consoli sedenti non fossero d'accordo co'l Giudice in dar qualche sentenza difinitiua, o' c'hauesse effetto di difinitiua s'osserui & osseruar si debbia la forma del statuto che sopra cio' prouede, posto sotto la rubrica, Dell'Vfficio & giurisditione del Giudice, nel §. che comincia, Dicchiariamo s'el detto Giudice & Consoli etc. nel quale sopra cio' è pienamente prouisto.

Non si possano giurar piu che due de Consoli sospetti, cosi de Sopraconsoli.

Dicchiarando che per alcuno litigante in detta Corte non si possano, ne si debbiano per modo, o' cagione alcuna, dar in alcuna causa, o' uero allegare & giurare piu de due sospetti cosi delli Consoli, come de gli Sopraconsoli, rimanendo sempre fermo quello che è prouisto & ordinato di sopra nel §. Et uolendo noi a' nostra giusta possanza &c.

Egli è cosa conueniente che ogni fatica habbia il suo premio.

Item accio' che si possa hauere maggior copia de detti Consoli, & acciò che loro siano piu soleciti al suo ufficio, & parendoci conueniente che loro habbiano qualche premio delle sue fatiche, Pero' statuimo & ordiniamo, che quãdo loro approuaranno, o' riprouarãno alcuni libri, o' alcune partite & poste de quelli, debbiano hauere da tutte due le parti litigãti gli infrascritti salari & emolumẽti, i quali si debbiano partire fra quelli Consoli che saranno presenti alle predette cose, Alle quali approuatiõi & altri atti giuridici non ui possano essere meno di trè Cõsoli oltre gli altri a' cio' deputati, alli quali è statuito il suo salario da perse. I quali emolumẽti de Cõsoli sono questi, cio' è, per ogni approuatiõe & riprouatione predetti, Sino alla somma di lire cinque, & de liui giu', soldo uuo per parte.

Si partano i salari fra i Cõsoli, che saranno presenti.

Salari delli Cõsoli p l'approuatiõe ò riprouatione dlli libri.

Sino in lire dieci, soldi due per parte,
Sino in lire Venticinque, soldi tre per parte,
Sino in lire cinquanta, soldi quatro per parte,
Sino in lire cento, soldi cinque per parte,
Sino in lire trecento, soldi dieci per parte,
Sino in lire quatrocento soldi quindici per parte,
Sino in lire mille, soldi uenti per parte,

Et da lire mille in su', quanta sia la quãtita' soldi trenta per parte. Intẽdendo queste tasse andar da numero a' numero, cio' è, da cinque a' dieci, et cosi de gli altri. Et anchora detti Consoli sedenti debbiano hauer dalle parti i Salari delle sentenze difinitiue, in questo modo, cio' è, per salario, Da lire cinque sino in lire dieci, per parte, soldi due in tutto, Da lire dieci sino in Venticinque, per parte, soldi tre in tutto. Da lire uenticinque in lire cinquanta, per parte, soldi quatro in tutto, Da lire cinquanta in lire cento, per parte, soldi cinque in tutto, Da lire cento in su', per ciascu-

Salari delle sentenze.

no

no centonaro, per parte, soldi dieci, pur che in tutto nõ passino lire cin que per parte, & in tutto come e' detto di sopra.

Siano pagati i Consol de gli accordi che fa cessero cõe del le sentenze, sen do le cause nel tipo decisorio.

Et anchora Vogliamo, che detti Consoli sedenti debbiano esser pagati de tutti & ciascuni accordi che loro facessero, come se fosse data sopra cio' la sentenza, Et questo s'intenda, quando la causa fosse nel tempo decisorio, o' quando fosse in tal causa concluso, & che a' tal tempo si facesse detto accordo per loro mezzo.

Essendo dubbio della cõpetẽza & giurisdittio ne del Giudice, stiasi alla dicchiaratione di li Consoli.

Dicchiarando anchora, che se sopra alcuna causa la qual s'agitasse dinanci al detto Giudice di cose pertinenti alla sua cognitione per uigore de presenti statuti, & che insorgesse dubbio tra le parti, s'ella gli appartenga, o' no', & cosi in ciascuno dubbio, & caso di competenza del detto Giudice, all'hora stiasi, & star si debbia alla decisione & dicchiaratione de tutti i Consoli di quell'anno, o' della maggior parte di loro, & che cosi in detto caso, & in ciascun'altro di dubbio che sopra la giurisdittione del detto Giudice insorgesse, si debbia star alla dicchiaratione di detti Consoli di tutto quell'anno, o' della maggior parte di loro & non d'alcuno altro Vfficiale, o' persona, † Non ostante alcuno statuto del commune di Bologna, & massimamente la Conclusione de detti Statuti del detto Commune, che disponessero, o' disponghino in contrario, alli quali, & alla quale quanto a' questo s'intenda essere specialmente derogato.

Derogatione & statuti cõtrari.

Essendo allegato il Giudice so spetto si debbiano eleggere due Consoli del li nõ sedenti.

Ordiniamo anchora, che se caso auenesse che'l predetto Giudice ne casi permessi per i presenti statuti, & seruate le solẽnità sopra cio' ordinate per i detti statuti fosse in alcuna causa d'alcuna d'elle parti litiganti dinanci à lui allegato esso Giudice sospetto, o' ricusato, che all'hora et in quel caso, o' uer cause, in suo luogo si debbiano eleggere due Consoli del numero de Consoli non sedenti di quell'anno essendo estratti, Altramente delli prossimi passati, & in quel modo & forma che di sopra e' statuito nel §. Et uolendo noi etc.

Nissuno dlli Si gnori Quaranta possa esser Console, ò Sopraconsole.

Oltre di cio', accioche quelli che sono del numero delli Magnifici Signori Quaranta Consiglieri deputati al gouerno & reggimento di questa Magnifica Citta', possano come e' detto continouamente attendere al gouerno d'essa Citta', Pero' ordiniamo che alcuno di loro non possa esser Console ne Sopraconsole di detta Vniuersita', come anchora era prouisto & solamente ordinato circa'l numero delli Magnifici Signori Sedeci gia deputati a' simile gouerno, i quali non poteuano essere Consoli ne Sopraconsoli.

I Consoli et Sopracõsoli si cauano dalle compagnie delle dodeci Arti.

Le Compagnie delle dodeci Arti delle quali di sopra si fa' mentione, Et delle quali & non d'altre si debbiano eleggere fare & nominare i detti Consoli & Sopraconsoli, sono le infrascritte, cio' è.

La compagnia del Cambio.

Arte di Seta. Marzari.
Mercatanti. Orefici.
Beccari. Calegari.
Arte di Lana.
Strazzaruolli. Bombaſari.
Specialli. Fabri.

DELL'VFFICIO DE SOPRACONSOLI DE detta Vniuerſita', Et della loro elettione et giuriſdittione. Rubrica. VII.

Prouiſto delli Conſoli per la prima inſtãza, era da prouedere delli Sopraconſoli per la ſecõda inſtãza delle cauſe dell'appellationi.

HAVENDO noi aſſai maturamente et a' ſofficienza prouiſto circa l'Vfficio, Giuriſdittione et Imburſolatione de Conſoli di detta Vniuerſita', Et nel modo et forma, come nel Statuto di ſopra proſſimo e' ordinato, Et uolendo prouedere de gli Vditori dell'Appellationi et d'uno Giudice, i quali habbiano a' terminare le cauſe dell'Appellationi, interpoſte dalle ſentenze che ſi daranno in detta Corte pel Giudice et Conſoli di detta Vniuerſita'.

Tal debbia eſſere l'elettiõe et ſcruttinio d Sopracõſoli quale de Conſoli, cõ la medeſima forma, ordine, & tempo.
Elettiõe d.40. huomini.
Qualità de gli eletti.

Statuimo et prouediamo che tutti quelli c'hanno et haueranno l'autorita' et poteſta' di far l'imburſolarione delli Conſoli, nel modo, forma et ordine, come di ſopra e' pienamente ordinato, Debbiano per ſimile modo, forma, ordine, et tempo, et partiti, o' uer ſcruttini, far una † elettione et imburſolatione di quaranta huomini Mercatanti, Cambiatori, o' uero Artefici delle ſopraſcritte dodici Compagnie delle dette dodici Arti della Citta' di Bologna, † Cittadini di detta Citta' d'origine propria, di padre et dell'auo, o' uer almeno di due di quelle, Et che ſiano d'eta' almeno d'anni trenta, prattichi, intelligenti, et giuſti, i quali ſi chiamino gli Vditori, o' uero Sopraconſoli, Et che delli detti quaranta huomini ſe ne debbiano far cinque ballotte uguali, et in ciaſcuna ballotta mettere otto de detti huomini c'habbiano le qualita' et conditioni predette, et che debbano hauere i Conſoli ſopradetti, o' uero far quaranta brieui uguali, che ſiano ſcritti et ſottoſcritti di mano d'uno delli Notari di detta Corte, & quelli porre et imburſolare, et far la liſta nel modo, forma, † et cõ quelli Sopranumerari li parrano neceſſari, Et in tutto & per tutto fare, et eſſeguire come e' ordinato, a' far l'elettione de Conſoli, † Et che quando ſi cauaranno i Conſoli, anchora ſi debbiano cauar otto Sopraconſoli et Vditori, o' in brieui, o' in ballotte, † quali habbiano a' durar un'anno continouo, che comminci il primo di di febraro, et finiſca come ſeguira'.

Sopranumerari.
Al tempo delli Conſoli ſi cauino anchora i Sopraconſoli.
Il Sopraconſolato dura un'anno che comincia il primo di febraro.

Eſſortando i detti Conſoli et altri che per quel tempo ſarãno deputati a' fare tal'imburſolatione de detti Sopraconſoli, che loro debbiano eſſere molto auertiti et ponderoſi in eleggere perſone bone, intelligenti, giuſte et ſoffiĉienti che meritino il detto Vfficio, † perche l'Vfficio delli

Eſſortatione à gli Elettori d'eleggere perſone ſufficienti.
Doue è mag. im

Sopraconſoli et Vditori e' di grande importanza, Et dee' eſſere et uogliamo che ſia in conoſcere, intendere, uedere et terminar le cauſe dell'Appellationi interpoſte et che ſi interporrãno dalle ſentenze date, et che ſi daranno nella detta Corte per i detti Giudice et Conſoli, Et a' conoſcere ſe dette ſentenze ſiano giuſte, o' ingiuſte, † Alla qual cognitione di dette cauſe ui biſognano eſſere perſone che ſiano di gran diſcretione, prudenza, intelligenza et integrita', Pero' confortiamo detti Elettionari a' far buona elettione delli detti Vditori, o' uero Sopraconſoli.

portanza ui ſi deé porre maggior cautione.

Secõdo la qualita dell'opra ſi debbono eleggere gli operari.

Alli quali Sopraconſoli, accio' che piu maturamente ſiano inteſe le dette cauſe d'appellatione, uogliamo quando ſaranno eſtratti quelli Sopracõſoli neceſſari ad udire et decidere alcuna delle dette cauſe, che ſe li debbia dar per aggiũto uno de Dottori del colleggio de Giudici della Città di Bologna, il quale habbia inſieme con detti Sopracõſoli eſtratti per udire et giudicare in detta cauſa di detta appellatione, come fanno i Giudici et Conſoli di detta Vniuerſita' nelle cauſe principali, et ſedere debbiano al Banco giuridico di detta Corte, Il qual Dottore uogliamo ſi debbia cauar per imburſolatione primieramente fatta in detta Corte de piu Dottori ſofficienti, et del detto Colleggio de Giudici.

A Sopracõſoli ſi dia un Dottore p aggiunto che inſieme oda et giudichi.

Al qual Dottore ſi debbia quando dara la ſua ſentenza, dare et pagare per le parti il ſuo ſalario competente, ſi come ſi paga a' gli altri Giudici dell'appellationi della Citta' di Bologna, Et in tutto et per tutto come e' prouiſto nelli Statuti del Commune di Bologna, Et ſi come ei pare giuſto et conueniente, Et alli Sopraconſoli i Salari come e' prouiſto nel ſtatuto Dell'appellationi, nel §. Anchora dicchiariamo che i detti tre Vditori etc.

Salario del dottore aggiunto, et delli Sopraconſoli.

Anchora ſtatuimo et ordiniamo, che i detti otto Vditori et Sopraconſoli da hora innanci poi che ſaranno ſtato eſtratti all'Vfficio del Sopraconſolato, ſiano tenuti et debbiano comparire dinanci al Giudice et Conſoli di detta Vniuerſita' il primo di del meſe di Febraro non eſſendo feriato, altramente il primo di non feriato, et giuridico nelle cauſe di detta Corte, che ſeguira', et giurar corporalmente alli Santi di Dio Vangelli con le mani toccando le ſcritture, nelle mani et a' delatione del detto Giudice di detta Vniuerſita', et anchora in preſenza delli due Priori de Statutieri, o' al meno d'uno di loro, che eſſi faranno et renderanno giuſtitia et ragione ſolicitamente et diligentamente nelle cauſe che li ſaranno commeſſe, † coſi ad una parte, come all'altra, et ſecondo uorra' la forma della ragione, et delli ſtatuti di detta Vniuerſita', Et che a' ſua giuſta poſſanza iſpediranno tali cauſe fra i tempi, termini et inſtanze di quelle, † Et che quãdo il detto Giudice dell'appellationi deputato con loro a' decidere et conoſcere dette cauſe, li chiamera, uerrãno alla detta Vniuerſita' per conferire detta cauſa, o cauſe co'l detto Giudice, et a' ſententiare in eſſe cauſe.

Giuramẽto del li Sopracõſoli.

In giudicio non ſi deé hauer reſpetto di pſone

Sẽdo ricchieſti ſiano co'l Giudice deputato per cõferire et ſententiare.

I Sopraconsoli quanto all'uffitio suo sono parificati alli Cõsoli ne casi qui compresi.

Et anchora siano tenuti quanto e' per rispetto dell'Vfficio suo, giurare, et far in tutto et per tutto come sono tenuti di giurare et fare i detti Consoli, Et in caso che loro non s'accordassero co'l suo giudice in dar alcuna sentenza, o' in caso di sospitione si debbia osseruar il modo et la prattica in essi Sopraconsoli, la quale e' statuita et ordinata di sopra nelli Consoli quando quelli non sono d'accordo co'l Giudice, o' che alcuno di loro e' giurato sospetto, come nel statuto posto la rubrica, Dell'Vfficio de Consoli, nel §. Et uolendo noi a' nostra giusta possanza etc. ac 19 — +

Non si possono giurar sospetti piu che tre.

Purche non si possano ne debbiano per alcuno de litigãti giurare sospetti piu che tre Sopraconsoli, come di sopra e' detto.

DELLA ELETTIONE ET VFFICIO DELLI Notari di detta Vniuersita'. Rubrica ottaua.

L'Vfficio del Notar e di molta importanza et la persona di quello molto priuilegiata. Per la grãdezza della cosa si debbono eleggere gli Artefici.

PERche L'Vfficio delli Notari di detta Vniuersita' e' di grande importanza, alle scritture delli quali in giudicio et fuori di giudicio si da piena et indubitata fede, essendo persone publiche et di publica autorita', et priuilegiate,

Per tanto circa l'elettione de tali Notari, et maturamẽte, et cõ grãde di diligenza e' da prouedere, che al detto Vfficio siano et debbião essere huomini graui, integri, fedeli, intelligenti, prattichi, et isperti, et de buoni costumi risplendenti, accio che le cause che si uentillaranno nel detto foro, siano per essi bene, dottamente con intelligenza, et senza strepito et lesione d'alcune persone rette et gouernate.

Gli Elettori habbiano innãzi à gli occhi Iddio, giustitia, et uerità, rimossa ogni peruersa affettione.

Però quanto a' noi e' possibile, essortiamo, preghiamo, et confortiamo quelli c'haranno da interuenire a' far l'imbursolatione de detti Notari, che nel far di quella, solamente habbiamo dinanci a' gli occhi Iddio, la Giustitia et Verita', et quella faccino, rimossa ogni parentella, affettione, amore, timore, inimicitia, prieghi, o' prezzo.

Che al tribunale di detta Corte siano cõtinuamẽte due Notari qualificati come qui se descriue.

Et uolendo noi dar modo sopra cio', statuimo et prouediamo, che nella detta Corte, o' uer Vniuersita', et al Tribunale del detto Giudice et Consoli, continouamente siano et debbiano essere et stare due Notari, et non piu, Cittadini di Bologna d'origine propria, paterna et auita, o' al meno di due di quelle, Et che publicamente essercitino l'arte et essercitio della Notaria, et quella continouamente per anni sei al meno, innanci ch'egli possa ottenere detto Notariato, debbia publicamente hauer essercitata, Et che detto Notaro non sia de menor eta' di trenta anni, Et sia huomo di buona oppenione, et fama et nella detta arte et essercitio prattico et isperto.

A cui apparteñga l'Elettione delli due notari.

Et l'elettione et imbursolatione de tali Notari uogliamo et ordiniamo che spetti et appartenga alli Consoli sedenti et non sedenti di quell'anno, et alli Statutieri di detta Vniuersita' che all'hora si trouaranno, et non al-

tre

tre persone. ¶ La qual imbursolatione uogliamo, finita la presente imbursolatione che al presente e' fatta, sia et s'intenda esser finita immediate passati che sarãno anni dieci dal di che quella fu' fatta, Et i quali anni dieci duranti debbia illesa durare, Et poi si faccia in questo modo, cio' e', Che i Consoli di detta Vniuersita' sedenti che a' quel tempo sarãno, quando s'hara a' fare detta imbursolatione, siano tenuti et obligati di conuocare et far chiamare per i Messi di detta Corte per un certo di et hora competenti, della qual conuocatione debbia constar ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte † Tutti i Consoli sedenti et nõ sedẽti di quell'anno, et anchora i detti Statutieri che saranno uiui a' quel tẽpo, notificando a' detti chiamati, che la causa di detta loro conuocatione e' per trattare et far la nuoua imbursolatione delli Notari di detta Vniuersita',

Finita la uecchia imbursolatione delli Notari si faccia la nuoua secondo la forma qui introdutta.

All'imbursolatiõe siano chiamati i Cõsoli sedenti et nõ sedẽti di quell'anno et i statutieri.

Et uenuti i detti di et hora a' cio' come di sopra prefissi, i detti Consoli sedenti si debbiano appresentare nell'Vdienza di detta Vniuersita' et aspettar sino al fine dell'hora deputata alli detti chiamati, La qual hora passata, i detti Consoli sedenti et non sedenti, et i detti Statutieri che saranno comparsi, i quali non possano esser manco di noue huomini, se debbiano serrare nella sua solita stanza della loro congregatione posta nel palazzo di detta Vniuersita', o' uero in qualunque altra stanza del detto palazzo, Et quiui trattare, et con effetto fare l'imbursolatione de detti Notari di detta Vniuersita'.

Passata l'hora deputata alli chiamati, si proceda all'imbursolatione p gli elettionari pur che nõ sião mãco di noue.

Et primieramente et innanci ad ogn'altra cosa, uogliamo et ordiniamo che uno de Notari di detta Vniuersita', il quale interuerra' a' fare la detta imbursolatione, sia tenuto et obligato al cospetto de detti congregati ad alta uoce et intelligibilmente leggere di parola in parola il presente statuto dal principio d'esso fino alla fine, Il quale letto, immediate debbia anchora leggere alli predetti la lista delli Notari che sara' stato porta alli detti Consoli per la Compagnia delli Notari di Bologna, in caso che alcuna lista li fosse stata eshibita per detta Compagnia de Notari, la quale detti Consoli debbiano dimandare.

Che si legga il presente statuto á gli Elettionari cõgregati et la lista delli Notari, che sarà porta dalla cõpagnia delli Notari, innanci ad ogn'altra cosa.

Et i detti Consoli sedenti et non sedenti da poi c'haranno udito le lettioni predette delli statuti et della lista se quella li sara' stata porta, possano et a' loro sia lecito per ciascuno di loro, nominare et far scriuere in lista quelli Notari che non ui fossero scritti, i quali siano d'eta' et conditioni predette.

Letta la lista delli Notari, possano i Consoli farui scriuere altri notari conditionati come di sopra.

Raccordandoli che in detta nominatiõe et anchora nelli scruttini non debbiano usar alcuna passione, ne affettione di persone.

Ne scruttini sia esclusa ogni affettione di persone.

I quali Notari cosi nominati, o' che saranno descritti in detta lista, si debbiano ordinatamente scriuere pel Notaro di detta Vniuersita' che ui sarà presente i loro nomi, † I quali cosi descritti et nominati in detta lista non possano eccedere il numero de Notari cinquanta in tutto.

I notari descritti in lista non possano essere piu di cinquãta

Occorrendo discordia circa la descrittione et nominatione d' alcuni Notari si dbbia metter il partito.

Et se caso auenisse che fra i detti Congregati occorresse discordia circa alcuni Notari che s'hauessero a` descriuere et nominare,o` si, o` no`, sopra di cio' si debbia mettere tra loro il partito a` faue bianche et negre,Et quello che otterra` per le tre parti delle quattro,o' hara piu bello partito,debbia esser descritto,purche per alcun modo detti descritti in detta lista non passino il detto numero de Notari cinquanta come di sopra.

Ordinata la detta lista si propongano i partiti delli Notari descritti ad uno, ad uno, et proposti si mettino á scruttinio secondo il modo qui descritto.

Et fatta,scritta et assettata detta lista per uno de detti Notari, come e` detto di sopra,debbia il piu uecchio et antico Console sedente che in detta congregatione sara`, cominciar a` proporre i partiti de tali Notari descritti et nominati,ad uno, ad uno,fra i detti Consoli sedenti et nõ sedenti et Statutieri,Et cosi proposti, porli a` partito et scruttinio ordinatamẽte ad uno, ad uno fra loro a` faue biãche et negre, Delli quali partiti uno de detti congregati eletto per i detti congregati debbia raccogliere le faue de detti partiti,et quelle appresentare dinanci a` detti Consoli sedenti et Notaro predetto,ilquale Notaro predetto debbia scriuere tutti i detti scruttini d'uno in unochiaramente, et il numero delle faue bianche et negre in tal modo che per i detti congregati si possa uedere et conoscere chiaramente c'hara ottenuto il partito, o` perso.

Finiti i scruttini si faccia il Cõto de quelli c'haranno ottenuto.

Et fatti li detti scruttini et partiti de detti Notari, si debbia tra i detti Congregati far il conto de quelli c'haranno ottenuto et uento il partito del detto Notariato.

Le due parti delle tre, ò piu delle faue bianche dano la uettoria del partito.

Dicchiarando che quelli c'haranno hauuto le due parti delle tre, o` piu delle faue bianche per ciascuno partito, s'intendano hauer ottenuto detto partito, Et quelli c'haranno hauuto meno delle due parti delle tre parti delle dette faue bianche,s'intendano hauer perso detto partito.

Gli imbursolati al Notariato nõ eccedano il nume. di trẽta.

Et quelli c'haranno ottenuto il partito come di sopra,si debbiano imbursolare nell'Vfficio del detto Notariato,purche detti imbursolati non eccedano il numero di trenta Notari.

Sia lecito imbursolare menor numero di trenta, ma non menor di 25.

I nomi de quelli c'harãno ottenuto.siano ridotti in carta peccorina per scrittarini,quali si pongão in una borsa à ciò deputata.

Et se alli Deputati parra` d'imbursolare menor numero de Notari trenta, li sia lecito,pur che non siano di menor numero de Notari uenticinque, Et all'hora incontanente il detto Notaro che sara' stato rogato de detti partiti, et fatto il conto de quelli c'haranno ottenuto,† Scriuere in scrittarini di carta di capretto,et sottoscriuere qualunque de detti scrittarini di sua mano,ponendoui il suo nome,et quelli tali scrittarini diligentemente piegare,et arruotollare segretamente et egualmente,Et da poi incontanente si debbiano per i detti Consoli sedenti mettere in una Borsa a` cio` deputata,la qual e`, et star debbia nella cassa de gli Vffici di detta Vniuersita' ch'e` posta nella Sagristia delli frati Predicatori di Bologna.

Siano 30. gli imbursolati et non piu.

Nella quale Borsa et imbursolatione de detti Notari, statuimo et ordiniamo,che non ui possano esser posti ne imbursolati piu numero che di trenta Notari de quelli c'haranno hauuto piu bel partito, et ottenuto il

partito

partito per le faue soprascritte.

Et se caso fosse che fra i detti Scruttiniati al detto Vfficio fosse concorrenza, & che piu Notari hauessero tante faue bianche l'uno quāto l'altro Ordiniamo, che in tal caso il Notaro che sarà rogato de detti partiti, debbia far tanti brieui eguali, quanti saranno detti concorrenti, Et scriuere in ciascuno brieue un nome de tali concorrenti, & quelli brieui piegare, & porre in una cosa segreta, & da poi detti brieui cauarne tanti à sorte, & à uentura, che s'adempia il detto numero di trenta Notari. Et quelli che cosi saranno estratti s'intendano hauer ottenuto detto partito, non estrahendo però nel caso predetto se non quanti fossero necessari à compire il detto numero di trenta, ò menor numero come di sopra è prouisto.

Sendo concorrēza nelle faue s'osserui il modo et forma q descritta.

Dicchiarando, & statuendo, che ciascuna imbursolatione de detti Notari non possa durare piu che anni dieci continui, i quali comminciano quando si estrarrà il primo Notaro di detta imbursolatione, & finiscano quādo sarà estratto il uigesimo Notaro di detta imbursolatione, La qual imbursolatione uogliamo che all'hora che estratto sarà il detto Notaro uigesimo sia & s'intenda essere totalmēte finita, anchora che in detta borsa fossero rimasti alcuni scrittarini de gli Imbursolati che non fossero stato estratti, Iquali scrittarini che cosi fossero rimasti in detta borsa si debbiano per i detti Consoli sedenti lacerare, ò abbruggiare senza uederli dentro & leggerli.

L'imbursolatione d Notari nō duri piu d'anni dieci & i scrittarini che auāciassero siāo abbruggiati.

Et all'hora & in quel caso, cio è finita che sarà detta imbursolatione, i Consoli sedenti che à quel tempo saranno debbiano far conuocare i Consoli non sedenti di quell'anno & i Statutieri che uiueranno, & procedere à far nuoua imbursolatione di detti Notari per altri dieci anni, & non per piu, & à modo, forma & ordine che disopra è statuito.

Finita la uecchia imbursolatione si proceda alla nuoua co'l medesimo ordine & forma che di sopra s'è detto.

Et in caso che per alcun modo alcuna estrattione indirettamēte si facesse, uogliamo, & ordiniamo che quella sin'hora sia & s'intenda esser nulla, cassa, irrita & di niuno ualore.

Si ueta ogni indiretta estrattione.

Et della qual imbursolatione come disopra è ordinato, fatta de detti Notari, Statuimo & ordiniamo che, ogn'anno del mese d'Ottobre quando si farà l'estrattione del Giudice, Consoli, & Sopraconsoli, ò uero quando à detti Giudice & Cōsoli parrà, si debbia à sorte & à uentura pel Priore di San Dominico, ò altro Religioso del detto ordine, & in presenza del detto Giudice & Consoli sedenti, ò della maggior parte di loro, cauar un solo scrittarino della borsa de detti Notari imbursolati, & quello che sarà cosi cauato, & estratto à sorte, sia & s'intenda essere Notaro, & uno de Notari di detta Corte, per un'anno all'hora prossimo, Il quale debbia poi cominciare il primo di di Genaro all'hora prossimo à uenire, & habbia à finire come seguirà, con i commodi, incommodi, guadagni & grauezze delli quali ne presenti statuti si fà mentione.

Del mese d'Ottobre ogn'ano si facci l'estrattione del Notaro, ò come parrà al Giudice & Consoli, che cominciarà esercitare il primo di di Genaro all'hora prossimo.

nota in si faria l'estratione

Di Marzo anchora si faccia l'estrattiõe del l'altro Notaro, che poi cominci esercitar il primo di Luio sosseguente, per un'anno, acciò ue ne sia sempre uno informato delle cause.

Et similmente del mese di Marzo di ciascun'anno, o' quãdo meglio parrà alli detti Giudice & Consoli, si debbia di detta borsa, & imbursolatione de detti Notari pel detto Giudice & Consoli, o' la maggior parte di loro & pel detto Priore, o' altro Religioso à cio mandato far estrarre & cauare à sorte & a' uentura un'altro brieue de detti Notari, et quello che sara' descritto in detto brieue estratto, sia et s'intenda essere l'altro Notaro di detta Vniuersita' per un'anno all'hora prossimo che uerra', il quale habbia a' cominciare il primo di di Luio all'hora prossimo che uerra, et a' finire come seguira' con i commodi et incommodi antidetti. Et tal ordine d'estrarre detti Notari nel modo, forma & à tem pi predetti, Ordiniamo si faccia & debbiasi fare per modo che in detta Corte sempre rimanere, & essere debbia uno Notaro, che sia informato delle cause, atti, & processi fatti in detta Corte, & che pendessero, & che penderanno.

Fare publica scrittura delle imbursolat. & estrattione.

Et delle quali imbursolatione & estrattione de Notari ne debbia apparere publica scrittura rogata per uno de Notari di detta Corte.

Il Notaro rogato dell'imbursolatione scriua, & sottoscriua un Registro, de tutti i Notari, qual rilasci nella Cassa de gli Vffici di detta Vniuersità.

Et detto Notaro che sarà rogato di detta imbursolatione debbia di sua propria mano scriuere & sottoscriuere uno Registro de tutti i Notari che saranno imbursolati in detto ufficio. Et quello tale Registro porre; & rilasciare nella soprascritta Cassa dell'imbursolatione de gli Vffici di detta Vniuersita'.

Otto di à notificare l'estrattione & .15. à gli Estratti d'accettare ò rinonciare.

Et le quali estrattioni de detti Notari fra otto di all'hora prossimi a' uenire per i detti Giudice & Consoli si debbiano notificare alli detti Estratti, & che loro debbiano uenire fra tempo de quindeci di che all'hora prossimi seguiranno ad accettar il detto Vfficio, o' uero a' quello rinonciare.

Tale notificatione sia scritta ne gli atti.

Della qual notificatione ne debbia constare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte.

Dell'accettatione, ò rinõcia ne consti per gli atti.

Et fatta detta notificatione, siano tenuti detti Estratti fra'l detto termine de quindeci di non essendo assenti dalla Citta', Conta', o' Territorio di Bologna, comparire dinanci al detto Giudice ad accettare il detto Vfficio, o' ueramente à quello rinonciare, ‡ Della quale accettatione, & rinoncia ne debbia apparere ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte.

Sendo assente l'Estratto habbia un mese ad accettare, ò rinonciare p se, ò p procuratore

Ma se alcuno de detti Estratti fosse assente dalla detta Citta', Conta', o Territorio, sia tenuto fra' termine d'un mese & mezzo hauere accettato per se, o' suo legitimo procuratore, il detto Vfficio, o' a' quello hauer rinõciato, essendo precessa la detta intimatione legitimamente in scritto alla casa dell'ultima sua habitatione.

Non comparendo in termine s'intẽda hauer rinonciato.

Et se tali Estratti alli quali sara' stato fatta la detta intimatione non conpariranno fra' i detti termini, s'intendano hauer a' quello rinonciato. Et per i detti Giudice, & Consoli si debbia cauare un'altro Notaro di detta imbursolatione per quel medesimo tempo, Et circa ta-

li

li Estratti osseruare, & fare si debbia quello medesimo, che di sopra è ordinato.

Anchora uogliamo, & statuimo, che i detti Notari estratti come di sopra, & ciascuno di loro il primo di che accettaranno il suo Vfficio, giurino nelle mani del detto Giudice, & à sua delatione, & in presenza delli Consoli sedenti, ò della maggior parte di loro. Et similmente in presenza delli due Priori de Statutieri, ò d'uno di loro, corporalmente con le mani toccando le scritture alli santi di Dio Vangeli, che loro, & ciascuno di loro sono ueri Cittadini della Citta' di Bologna, d'origine propria, paterna & auita, ò almeno della sua, & del padre, Et che essercitaranno l'Vufficio suo solicitamente, & fedelmente non commettendo dolo nè fraude alcuna, † Et personalmente, & non per Sostituto, ne per Coadiutore, Sotto pena di pergiurio & d'essere priui dell'Vfficio, Et che osseruaranno quanto per i Statuti di detta Vniuersita' si contiene, Et di più, che finito il loro Vfficio presentaranno, & consignaranno al Conseruatore di detta Vniuersita' tutti i suoi libri & scritture, si come dispone il Satuto Dell'Vfficio del Conseruatore delle scritture. &c.

Forma del giuramento.

Essercitar personalmente.

Anchora Statuimo & ordiniamo, che detti Notari di detta Corte de quindeci giorni almeno, innanci che cominciano amministrare l'Vfficio loro, debbiano dare & prestare una idonea sigurta' di cento Scuti d'oro, Che essi saranno fedeli & solleciti, & osseruaranno quanto per i Statuti di detta Vniuersita' si contiene, Et non dando detta sigurta' in tempo, & termine predetto, ipso facto, s'intendano hauere rinonciato al detto Vfficio, & esser priuati di quello per quella uolta solamente, Et in suo luogo nel principio de detti quindeci giorni se ne caui un'altro, il quale frà otto giorni immediate seguenti habbia à dare la detta sigurta', Et tutto questo s'intẽde, precedente sempre al detto Notaro una intimatione in scritto fattali al principio che sarà stato estratto, al meno per tutto'l primo mese, dal di di tal'estrattione, Nella quale intimatione si specifichi l'obligatione del presente Statuto, portata per parte del Giudice, & Consoli sedenti, & scritta di mano d'uno delli Notari di detta Corte, la quale anchora detto Notaro debbia registrare ne suoi libri insieme con la relatione che fara' il Messo, accio' si possa sempre uedere la uerita'.

Sigurtà di. 100 scuti d'oro, la quale nõ data s'intẽda hauer rinonciato per quella uolta solamente.

Anchora uogliamo, & statuimo, che i detti Notari & ciascuno di loro che detto Vfficio accettaranno, ò essercitaranno, siano tenuti & debbiano personalmente, & non per Sostituto fare & essercitare il detto Vfficio come di sopra, Et à quello personalmente uenire il primo di del detto Vfficio, & ogni di iuridico nelle cause di detta Corte al l'hore debite, & per tempo, & assiduamente iui stare al detto Vfficio,

Essercitar personalmente, & star assiduo nel la detta Corte al tempo debito, & far quanto qui si contiene.

et solecitamente quello fare, & essercitare, & prestare la sua presenza & opera a' quelli che uerranno al detto Vfficio per sue occorrenze, † Et detti Notari non possano ne debbiano per modo alcuno sostituire al detto Vfficio alcun'altro Notaro in suo luogo. Et che nissun'altro Notaro se non quelli che saranno estratti, possano fare, o' uero essercitare detto Vfficio in nome delli detti Notari estratti al detto Vfficio, ne anchora per alcun'altro Superiore possa essere alcuno Notaro per modo alcuno sostituito, o'uer sorrogato in luogo de tali estratti.

Non può interuenire Sostituto anchor che dato dal Superiore.

Vogliamo anchora, & Statuimo, che solamente ne gli infrascritti casi, & non in alcun'altro, in luogo de detti Notari estratti possa essere sostituito un'altro Notaro, cio' e', quando tale Notaro estratto fosse infermo, o' uero del numero delli Magnifici Signori Antiani, o' che egli s'absentasse dalla Città, & Territorio di Bologna per giuste, & legitime cause. Nelli quali tre casi uogliamo, che'l detto Giudice, & Consoli, & non alcun'altro possa in suo luogo sostituire al detto Vfficio un'altro Notaro che sia habile, & idoneo, † Et ilquale non habbia uacatione al detto Vfficio, secondo la forma del presente Statuto, Et che anchora non habbia il detto Vfficio come Sostituto essercitato in luogo d'altri prossimi precedenti.

Casi eccettuati ne quali può esser sustituito un'altro Notaro.

Qualita' che impedisconolà persona da esser sostituita.

Et in tali casi d'infirmita', d'Antianato, & d'absenza, si possa per i soprascritti Giudice, & Consoli sostituire un'Altro Notaro ad instanza, & dimanda del Notaro estratto, Ponendo pero' sempre sopra la detta sostitutione tra' loro il partito à faue bianche e negre, & se tale partito s'ottenerà per la maggior parte delle faue bianche, tal sostitutione di tal Notaro proposto uaglia, & tenga, Altramente non s'ottenendo tal partito per la maggior parte delle dette faue, si proceda alla nominatione, & partiti d'Altri Notari idonei, come è detto di sopra, a' nominatione, & dimanda del Notaro estratto, & impedito.

Che in caso di giusto impedimento si possa sostituire. secõdo la forma q descritta.

Et tale sostitutione cosi fatta in luogo del detto infermo, absente, o' Antiano, solamente habbia luogo, & effetto pel tempo solamente di tal infermita, absenza, o' Antianato, Et non per piu' tempo, ne alrramente, ne in altro caso, I quali tre casi cessanti, cio' e', quando sara' guarito l'infermo, ritornato l'absente, & sarà finito'l tempo dell'Antianato; ipso iure, & facto senza alcuno altr'atto, ò dicchiaratione s'intenda tale sostitutione essere finita, & il detto Estratto debbia al suo Vfficio ritornare, & quello personalmente fare, & essercitare fino al fine di detto Vfficio. Sotto pena di lire dieci di Bolognini per ciascuno mese, & a' ragione di mese, ne quali egli personalmente finiti detti impedimenti, non essercitara' il detto Vfficio, Nelle quali pene Vogliamo

Cessãdo la causa dell'impedimẽto, cessa l'impedimento, & finita la causa della sostitutione, cessa esso sostituto.

che

che incorra cosi detto Sostituto, come il principale Notaro estratto.

La quale pena, se li debbia far pagare di fatto, con tutti i rimedi di ragione necessari, la quale si debbia applicar alla Camera di detta Vniuersita', per ornato di quella.

Aggiungendo alli tre casi sopradetti, S'alcuno de detti Notari morisse innanci il fine del suo Vfficio, che in quel caso i Consoli di detta Corte di tutto l'anno insieme con i Statutieri, che pe'l tempo saranno, debbino per il loro mero Vfficio, & non ad instanza de gli heredi di tale morto, o' d'altra persona, sostituire, & sorrogare in luogo di tale defunto uno altro Notaro sofficiente, & idoneo, c'habbia le qualitadi, & conditioni, ricchiedute per la forma del presente Statuto, & che lui non habbia uacatione alcuna ponendone uno, o' piu Notari a' scruttinio fra loro Consoli & Statutieri a faue bianche & negre, Et che quello che haura' piu bello partito, s'intenda hauer ottenuto, passando i due terzi delle sopradette faue bianche, Et che tale cosi sostituto & sorrogato debbia hauere le grauezze, & utilita' consuete pe'l tempo, il quale hauera' a' uenire in sino al fine del detto Vfficio di detto Notaro, Et anchora che lui non possa essere astretto per gli heredi del morto a' dargli cosa alcuna, Et che tale Sostituto non habbia per questo uacatione di sorte alcuna dal detto Vfficio.

Morto il principal Notaro, si crea uno Sostituto pe'l resto del tempo.

Et se la detta sostitutione o' sorrogatione, & altre cose soprascritte si faranno altramente, o' per alcuno altro modo, & non seruata la forma data nel presente statuto, ogni cosa che fusse fatta, o' uero si facesse, sia & s'intenda ipso iure esser nulla, & di nissuno ualore, Et non di meno quello tale che fosse Sostituto & sorrogato al detto Vfficio, & quello esercitasse contra la forma del præsente statuto, sia tenuto & obligato ad ogni danno & interesse delle parti, le quali in detta Corte alla giornata litigaranno.

Non seruata la forma della sostitutione, è nul la tutto ciò che ne segue.

Anchora aggiungendo, che se tali Notari, o' alcuno di loro che si doueranno eleggere & imbursolare al detto Vfficio, o' uero qualunque altri notari fossero, o' si ritruouassero da qui innanci altramente, o' per altro modo, uia, & forma, o' per rescritto, gratia, o priuilegio, o' uero decreto eletti & deputati, o' uero sorrogati & sostituti al detto Vfficio & Tribunale di detta Corte, non seruata la forma del presente Statuto, tale elettione, deputatione, sorrogatione, sostitutione, prorogatione, priuilegio, rescritto, gratia, o' uero decreto fatto, o' fatti & commesi ad alcuni, contra la forma del presente Statuto, sia ipso iure & facto nulla & nulli, & di nissuno ualore.

Che nõ si possa far elettione, ò sostitutione de Notari contra la forma, anchora che per priuilegio, ò decreto.

Et tali Notari, li quali per altro modo & uia fossero al detto Vfficio & Tribunale eletti, deputati, sostituti, o' sorrogati, o uero l'Vfficio de qua-

Pene del Notaro eletto cõtra

la forma essercitante, & cosi del Sostituto cõtra la forma & che essercitasse.

li fosse prorogato, & li quali accettassero, o uero essercitassero tale Vfficio contra la forma del presente Statuto ipso iure & facto per uigore di esso presente Statuto siano, & s'intendano essere priuati della Compagnia delli Notari di questa Città, & d'ogni altro commodo, utilita', honore, & essercitio della detta Compagnia, & anchora dell'Vfficio di detto Notariato di detta Vniuersita'.

Cessando & rinonciando allo Vfficio fra'l tẽpo assignato, nõ hanno luogo le dette pene.

Et mai piu detti Notari in perpetouo non possano essere imbursolati, ne per alcun'altro modo admessi anchora come Sostituti all'Vfficio di detto Notariato di detta Vniuersita', † Se loro non cessaranno dal detto Vfficio, & à quello non rinonciaranno fra tre giorni, dal giorno che pe'l Giudice, & Consoli sedenti, gli sara' commandato, che Essi debbiano da tale Vfficio astenersi & absentarsi, & à quello rinonciare.

Del quale comandamento ne debbia constare ne gli Atti d'uno delli Notari della detta Vniuersita'.

Ogni priuilegio, decreto, ò gratia cõtra la forma dell'elettione, ò forrogatione de Notari è nulla.

Et nientedimeno tutti, & ciascheduni decreti, priuilegi, rescritti, & di qualunque altra commissione, decreto, o' gratia, li quali ad alcuno si concedessero, o' che fossero sopra ciò concessi, contra la forma del presente statuto, per qualunque forma, & per qualunque parole, & con quali si uogliano clausule anchora derogatorie, siano & s'intendano essere ipso iure nulli & inualidi, & non tenere, ne ualere per alcuno modo Vogliamo & Dicchiariamo.

L'isperiẽza insegna & fa gli huomini dotti, pronti, & molto piu circonspetti & cauti, come qui si dimostra.

Et perche l'isperienza fa l'huomo dotto, la quale è maestra di tutte le cose, Et habbiamo ueduto, & conosciuto apertamente per l'adrieto, che la negligenza, o' inertia delli Notari ha potuto, & potrebbe facilmente generare gran danno & pregiudicio al presente Foro, & uniuersalmente alla Massa & Populo di Bologna.

Il Notaro sia obligato ad ogni danno incorressero le parti per negligenza di lui.

Per tanto uolendo noi quanto è possibile à tali casi rimediare, & prouedere, Statuimo, Prouediamo, & Ordiniamo, che tutti li Notari, i quali da qui innanci saranno estratti, o' uero che essercitaranno l'Vfficio del Notariato di detta Corte, & Vniuersita', siano tenuti assiduamente, & sollicitamente fare & essercitare il detto Vfficio, cosi, & in tal modo & forma, che per la sua negligenza & inertia, o' altro mancamento alcuno non patisca alcun danno, ne li sia fatto pregiudicio alcuno in alcuna sua causa, Altramente, s'alcuno litigante fosse per sua cagione dannificato, o' patisse alcuno danno, sia tenuto & obligato il detto Notaro ad ogni danno, spesa & interesse del detto dannificato, & alquale fosse fatto pregiudicio, † Et cada in la pena de lire dieci de Bolognini per ciascuna uolta che per sua negligenza, o difetto altri fossero dãnificati, Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersità, & l'altra metà alla parte lesa, Alli quali danni, spese, interessi, & pene possa tale Notaro & Notari, che cosi saranno ne-

Pena del Notaro negligente, oltra la ricompensa del dãno.

no negligenti, & che per loro cagione altri saranno dannificati, esser co∽ stretti con tutti i rimedi opportuni a' pagarli, Et in detto caso & casi per∽ seuerando Esfi in tal negligenza, & poca solecitudine, † fatta primiera∽ mente a loro una legitima monitione, che debbiano al detto Vfficio es∽ ser solectti, & quello essercitare diligentemente senza preiudicio d'alcu∽ no, possano esser rimofsi, & priuati del detto Vfficio per i detti Giudi∽ ci, & Consoli sedenti, per partito tra loro posto a' faue bianche, & ne∽ gre: Il quale partito si debbia ottenere almeno per cinque faue bianche, † Et in luogo di tal Rimosso possano detti Giudice, & Consoli sedenti per partito tra loro posto, & ottenuto per la maggior parte delle faue bianche eleggere un'altro Notaro, per quel tempo, che tal rimosso do∽ ueua star in Vfficio, Et debbiano eleggere uno c'habbia le quantita' sopra scritte, & che non habbia uacatione.

Monitione al Notaro negligente.

In luogo del negligente rimosso, eleggerne un'altro.

Dicchiarando anchora, che i Notari che saranno estratti al detto Vf∽ ficio, & che al presente ui sono, debbiano hauer uacatione al detto Vffi∽ cio anni tre continoui, dal di che usciranno di detto Vfficio.

Vacatione per anni tre al Notariato di detta Corte.

L'Vfficio de quali Notari, che secondo la forma de presenti Statuti sa∽ ranno estrati, & deputati al detto Vfficio, Vogliamo, & Statuimo, che sia & debbia essere di scriuere sopra un libro straordinario spetialmente a' cio' deputato, tutte, & ciascune denominationi & elettioni che per lo auuenire si faranno de tutti & ciascuni Consoli, Sopraconsoli, Vfficiali, Giudici, Elettionari, Statutieri, Notari, Conseruatori, & priuilegi di detta Vniuersita', Et tutti & ciascuni Scruttini si faranno per l'elettione, & imbursolatione de tali Vfficiali, Consoli, Sopraconsoli, & altri di so∽ pra specificati: Et le loro estrattioni & accettationi, & qualũque altra co∽ sa che si facesse, & occorresse fare circa le soprascritte cose, o qualunque di quelle, o' dependenti, o' commesse a quelle.

Che'l Notaro habbia un libro straordinario, doue scriua l'elettioni et scrutini de tutti gli vfficiali et tutte le cose strauagãti che non appartenessero alle liti.

Et anchora tutte & ciascune altre scritture, quali accadessero fare per altre cose anchora strauaganti che non appartenessero alle liti, ne a gli at∽ ti giudiciali di detta Corte.

Et anchora debbiano li detti Notari scriuere tutte l'Imbursolationi di qualunque Vfficiale di detta Corte & altri di sopra specificati, & i scrittarini con i nomi de quelli che saranno imbursolati, Et ciascuno scrittarino debbia di sua propria mano sottoscriuere in questo modo, cio è, B. de. V. ponendo il suo proprio nome, & cognome di se.

Et anchora siano tenuti li detti Notari sotto la pena di pergiurio tener se∽ greto, ne per modo alcuno direttamente, o' indirettamente palesare ad alcuno in tutto, ne in parte alcune imbursolationi, delle quali egli fosse rogato, d'alcuni Vfficiali, Giudici, & Notari, Ma quella ad ogni mo∽ do, & tutte l'altre cose segrete che loro saranno commesse spettanti

Tener segreta qualũque cosa dalla quale sarãno rogati, et che tener si dee come, imbursolationi, detti di testimoni, et simili.

al detto Vfficio, tener fegrete, & non riuelare, Ne anchora i detti de Teftimoni per alcuno modo riuelare ad alcune perfone, ma quelli tenere fegreti.

Tener un libro ordinario per gli atti giudiciali, ciuili, & criminali.

Anchora debbiano detti Notari hauere, & ritenere un'altro libro da atti ordinario, per ciafcuno di loro, di carta di bombace, & coperto di carta peccorina, ilqual fia intitolato di fua mano, fecondo il ftile confueto delli Notari di detta Corte: Et nel quale libro Efsi, & ciafcuno d'Efsi debbiano fcriuere litteralmente di giorno in giorno tutti gli atti, delli quali faranno rogati in detta Corte, cio è, tutte, & ciafcune citationi, relationi, petitioni, rifpofte, confefsioni, conftituti, pignorationi, catture di perfone, comparitioni, eccettioni, produtte de pofitioni, & capitoli, termini, prorogationi d'inftanze, fufpenfioni, fentenze, intimationi, interrogationi, giuramenti de Teftimoni, & qualunque altri giuramenti neceffari, ò uoluntari, & in fupplemento, ò in difetto di femipiena probatione, Regiftrationi di lettere di Cambio, & fcritti priuati, Commefsioni de comandamenti di grauare realmente, & perfonalmente, Et di dar tenute & giuramento di fofpetto, Et di pigliare, & giurare per fofpetto, & le fequeftrationi, & relationi di quelle, Et generalmente, come è detto, tutti & ciafcuni altri atti ciuili, ò criminali, de quali foffero rogati, che fi faranno innanzi al detto Giudice, Confoli, & Sopraconfoli & al Giudice aggiunto alli detti Sopraconfoli nelle caufe de l'appellationi che fi faranno al tempo, dinãci alli foprafcritti, & delli quali faranno rogati.

Regolar bene fuoi libri neti, & ifpediti, ne ui lafciar fpatio tra l'uno atto & l'altro.

Et non debbiano commettere di fcriuere alcune cofe in detti libri, i quali libri Efsi Notari debbiano tenere, & regolar bene, & ad arbitrio d'huomo da bene, Et in quelli fcriuere de giorno in giorno quello, che occorrerà, & di che faranno rogati, Et non lafciar in detti libri fpatio, ò uacuo alcuno tra l'uno atto, & l'altro, Et che non ui fia alcuna interlineatura, poftila, ò cancellatura, per lequali poteffe ridondare alcuna fofpitione, ò dubbio alcuno di falfità, ò d'additione in fraude d'alcuna delle parti.

Non poffano accettare fcritture giudiciali, lequali per le caufe q defcritte deffero fofpetiõe di fraude.

Non regiftrar fcritti interlineati, ò cãcellati, che fiano fofpettofi, fenza licenza.

Et detti Notari non poffano accettare alcuna fcrittura produtta, ò che fi produrrà, come è, petitione, eccettione, replicatione, pofitioni, proteftatione, capitoli, ò altre fcritture giudiciali, poftilate, & interlineate, ò cancellate in alcuna parte di quelle, che foffero in detta Corte à gli atti fuoi produtte, per le quali cancellationi, poftile, & additioni uerifsimilmente poteffe infurgere fofpitione di fraude alcuna.

Nõ poffano anchor efsi Notari, regiftrar ne fuoi libri fcritti priuati, che fiano poftilati, interlineati, o cãcellati, quãdo da ciò n'infurgeffe qualche fofpitione di fraude, sẽza efpreffa licẽza del Giudice e Cõfoli fedẽti, o de la

maggior

maggior parte di loro citata la parte.

Ma se ne detti libri saranno alcune postile nel margine d'alcuna interlineatione, ò cancellatione sospettosa, come è detto, non se le dia, ne se le debbia dar fede alcuna in quelle parti che fossero interlineate, postilate, cancellate & aggiunte.

l'Apostile sospette nel margine siano uitiate, ma che nõ uitiano.

Possa anchora, & sia lecito à ciascuno de detti Notari, scriuere & attitare in una medesima lite & causa, benche ella fosse cominciata à gli atti del l'altro Notaro.

Et anchora detti Notari debbiano hauere & ritenere ordinatamente una filza per ciascuno di loro, nelle quali debbiamo ritenere & porre tutte le scritture produtte in detta Corte à gl'atti loro.

Tenere una filza per porui le scritture produtte.

I quali libri da atti, filze, & scritture de detti Notari, sentenze, & confessioni rogate per i detti Notari durante l'Vfficio loro, & pertinenti al detto Vfficio debbiano perpetouamente star in detta Corte appresso l'infrascritto Conseruatore, & sotto sua custodia, nella Camera de gli Atti & Archiuo publico di detta Vniuersità ilqual è, & sarà nel Palazzo di detta Vniuersità specialmente a ciò deputato.

Appresso del qual Conseruatore, che pe'l tempo sarà, Statuimo, sia tenuto ciascuno Notaro di detta Corte, & che essercitarà detto Vfficio, sotto pena di pergiurio & de lire cento de Bolognini, in fine del suo Vfficio immediate, ò almeno fra quindeci di doppo'l fine del suo Vfficio presentare, & rilasciare al detto Conseruatore in presenza de i due Priori de Statutieri, ò almeno d'un di loro, tutti i suoi libri, & filze de atti che loro haranno fatti, & de quali saranno stato rogati in detta Corte, durante il loro Vfficio, con i titoli, ordinatamente affogliando detti libri, & ponendo in finde quelli la sottoscrittione, co'l loro solito segno, come si fa à gl'instromenti, & procesi autentici.

Che finito l'Vfficio presentino & rilasino al conseruatore i libri, filze et scritture sot to certa pena.

Statuendo, & fermando, che non sia necessario mettere detti libri, filze: scritture, confessioni, constituti, sentenze, & alcuni altri atti di qualunque qualità, quantità, & conditione fossero, & saranno alla Camera de gli atti del Commune di Bologna: Ma uogliamo, come è detto, che debbiano stare nella detta Camera di detta Corte, & sotto la custodia del Conseruatore di dette scritture, che pe'l tempo sarà deputato: Contra de quali atti, confessioni, constituti, sentenze, & altre scritture, che saranno in detta Camera di detta Vniuersità, per alcun modo non si possa dire, eccipere, ne opporre, che non siano stato poste, & deposte alla Camera de gli Atti del Commune di Bologna in publica forma, secondo forsi la dispositione delli Statuti del detto Commune: Et in caso che dette eccettioni fossero opposte, non debbiano esser admesse, ma regiette, Et che per detta cagione non si possa torre, ne dare alcuna negatiua per i Soprastãti, ò Notari di detta Camera da gli atti del Cõmune di Bologna de

Che non sia necessario mettere alla Camera del cõmune i libri & scritture giudiciali fatte in detta Corte

le sētēze,cōfessioni,cōstituti,& altre scritture produtte che iui fossero po ste alla Camera su' detta del Commune di Bologna spettanti al detto Vfficio, Ma basti, come è detto, che quella siano alla Camera di detta Vniuersita',Et in caso che alcuna negatiua fosse tolta, o' data delle dette scritture, & atti,laqual emanasse dalla Camera de gli atti del detto Commune di Bologna,& tal negatiua sia nulla,inualida,& non debbia esser ad messa ma regietta.

Che'l Notari nō possano portar fuori di detta Corte libri & atti giudiciali.

Ordiniamo anchora,uogliamo,& statuimo,che tutti i Notari di detta Corte che al presente sono,& che per l'auenire ui saranno,che finito l'Vfficio loro non debbiano ne ardiscano portar fuori di detta Corte, & Residenza del Palazzo de Mercatāti,alcuni libri,filze, scritture,atti,processi & sentenze in detta Corte date,fatti & produtti al tempo del loro Vfficio,& quello durante. Ma quelli,& quelle debbiano consegnare, & rilasciare nel detto Palazzo,al Conseruatore come è detto.

Delle quali consignatione,& rilassatione ne debbia apparere publica scrittura rogata per uno delli Notari di detta Corte, nel detto libro straordinario scritta.

Non assignando al Conseruatore, ò portando fuori le cose di sopra caschi in pena.

Statuendo,et dicchiarando nientedimeno, che colui che contrafara' caschi ipso iure & facto nelle pene soprascritte di cento lire de bolognini, al pagamēto delle quali possano esser cōstretti cō tutti i rimedi necessari et oportuni. Ne mai piu' detti tali Notari contrafacienti possano esse re imbursolati ne admessi per modo alcuno all'Vfficio del Notariato pre detto.

Che'l Notaro finito l'ufficio non possa autēticare scrittura,ò atto fatto in eßo Vfficio, ma ciò tochi al Conseruatore.

Anchora uogliamo,che i detti Notari,che saranno stati al detto Tribunale,finito che sarà l'Vfficio loro,non possano,ne a loro sia lecito autenticare,ne dar fuori alle parti,o ad alcun'altra persona, alcuni atti, processi, sentenze,cōstituti,confessioni,o comandamenti,de quali fussero stato rogati,durante il loro Vfficio;Et in caso che li dessero fuori,uogliamo che a tali autentici de tali Notari non sia data alcuna fede, Ma uogliamo che'l conseruatore su detto & infrascritto debbia autenticare tali processi,atti, sentenze,& altre scritture,come di sotto ordinatamēte è prouisto nel Statuto,Dell'Vfficio del Conseruatore.

Si prouede per bē publico che le mercedi de Notari stiāo honeste & conuenienti.

Et perche molte querele habbiamo udite per i tempi passati delli grandi pagamenti ch'erano consueti farsi per i litiganti in detto Foro, Volendo noi à nostra giusta possanza prouedere al ben publico,& tassare & ordinare conuenienti,& honesti pagamenti,cosi per i Notari,che durano fatica grande nel detto Vfficio,come per i litiganti che possano ageuolmēte litigare,agere,& difendere le sue ragioni.

Siano pagati i Notari secōdo le tasse infrascritte.

Prouediamo,& statuimo,che i pagamenti delle scritture,atti, & sentenze,processi,& altre scritture,che per detti Notari si faranno,& de quali saranno rogati durante il loro Vfficio,si debbiano far da hora innāzi,secondo la

do la forma,& secondo le tasse infrascritte, Et detti pagamenti debbiano solamente spettare & appartenere a detti Notari,i quali emolumēti si debbiano partire ugualmente tra esi Notari.

Et i quali pagamenti,uogliamo,& ordiniamo,che per i litiganti si debbiano pagare secondo le tasse infrascritte,Et a detti pagamenti siano tenuti & obligati esi litiganti, Et detti Notari per alcuuo modo non debbiano,ne possano maggior pagamenti,che gl'infrascritti dimandare,ne riceuere da litiganti,anchora che loro spontaneamente li uolessero pagare piu delle tasse di sotto ordinate.

Riceuēdo maggior pagamēto delle tasse debbia restituire il doppio,et à cio siano cōstretti.

Et quelli Notari che riceuessero piu delle dette tasse ordinate, siano tenuti & obligati a restituire con effetto a quelli tali,che quello di piu hauessero pagato,il doppio di quello hauranno riceuuto.

Et a tale restitutione possano & debbiano esi Notari pel Giudice & Cōsoli su detti,esser constretti,i quali pagamenti,& tasse,sono questi, cio è.

Tasse delli pagamenti delli Notari di detta Corte.

Primieramente,Della petitione,ò uer libello fatto per l'Attore,cio è,de la produtta di quella anchora che esso Notaro la scriuesse ne gli atti,soldo uno,† Et altrettanto,cio è,soldo uno si paghi pe'l Reo, quando risponderà alla petitione,o libello.

Libello.

Risposta al libello.

Di ciascuna Comparitione ad media causæ fatta cosi per l'Attore,come pe'l Reo si paghi soldo uno.

Comparitione ad media causæ.

Di ciascuna risposta di ciascuna positione si paghino dinari tre per parte,perche in tutto non pasino tra tutte due le parti soldi uenti.

Risposta de positioni.

Di ciascuna essaminatione de Testimoni,anchora che'l Testimonio scriuesse di man propria,se sarà brieue detto,soldi quattro,Et se sarà longo,& grande soldi cinque,& se'l detto fusse lunghisimo, si tasi il pagamento ad arbitrio del Giudice.

Essaminatione de Testimoni.

Di ciascuna appruouatione de libri,& poste,& partite de quelli quante si siano le poste,ò uero di qualunque ripruouatione debbia pagare quello che dimanda tale appruouatione,o ripruouatione,sino in lire dieci, soldi due,Da dieci sino à.25.soldi tre,Et sino a cinquanta, soldi quattro, Sino a cento,soldi cinque,Et da li in su,oltre i pagamenti predetti, per ciascuno centenaro,soldi due,pur che in tutto non pasino soldi dieci.

Appruouatione,ò ripruouatione de libri et poste de quelli.

Di ciascuno comandamento,o intimatione fatta pe'l Giudice a bocca,o in scritto con la relatione,soldo uno,pur che tal comandamento nō sia da pigliare,o da pignorare,o torre tenuta.

Comandamēto, ò intimatione.

Di ciascuna prorogatione d'instanza,o suspensione di quella, soldo uno, dalla parte,che dimandarà la prorogatione,& sospesa.

Prorogatione d'instanza.

Di ciascuna rinouatione d'instanza con la produtta delle scritture, soldi due tra ambi due le parti.

Rinuouatione d'instanza.

Di ciascuna copia di scrittura,o uer registratione ne gli atti che si facesse,si paghino soldi due per carta,pur che sia de uintiquattro righe per la-

Copia di scritture.

to,& di lettere trentasei per riga.

Publicatione de testimoni. Di ciascuna publicatione de Testimoni,soldo uno.

Conclusione. Di ciascuna conclusione nella causa, soldo uno.

Sequestratione Di ciascuna sequestratione di robbe, mobili, con la relatione in forma debita,fino a lire.25.soldi due,& da li in su quanta si sia la quantita,soldi.4.

Protestatione. Di ciascuna protestatione con la copia insieme con la relatione soldi.4. per carta,essendo scritta per mano de detti Notari,& se solamēte alla detta protestatione si sottoscriuessero,soldo uno.

Crida. Di ciascuna Crida senza Tromba,dinari otto,cō la Tromba,soldo uno.

Sigurtà. D'ogni sigurtà,soldi due in tutto.

Registratione di lettera di cābio,ò di scritto Di ciascuna Registratione di qualunque lettera di Cambio,o scritto priuato sotto scritto da Testimoni,o nò,registrato in contumacia, o riconosciuto,siano quanti si uogliano le parti,si paghi in questo modo,cio è,Sino nella quantità de lire uenticinque,soldi tre, Et da lire uinticinque, fino a cento,soldi cinque,Et da lire cento in su,quanta si sia la quantità, soldi dieci in tutto.

Prononcia per confesso. Della Prononcia fatta pe'l Giudice per cōfesso,& cōuinto, in caso che'l Reo non rispondesse alla petitione secōdo la forma del Statuto posto sotto la Rubrica,De quelli che sono chiamati à ragione & compariscono,†

Pronōcia della tenuta, ò d'essere pignorato Et anchora della pronōcia della tenuta douer esser data de bieni del Reo, ò d'esser' pignorato, secondo la forma del statuto posto sotto la Rubrica, De quelli che sono chiamati à ragione & non compariscono, si paghi per sentenza interlocutoria come di sotto è tassato,

Prononcia del le positioni p confessate. Della prononcia delle positioni per confessate, si paghi la meta' di quello sono tassate le sentenze difinitiue, hauendo rispetto alle quantita'.

Comandamento di contumacia. Del comandamento della contumacia,soldo uno.

Comandamento da pignorare,pigliar, dar tenuta. D'ogni comandamento da pignorare, ó da grauare, da lire cinque in giu,soldi due,ma d'ogni comandamento da pignorare,& da pigliare, ó di dar tenuta,fino nella quantita' de lire uenticinque, soldi tre, & da lire. 25. fino á cento,soldi cinque, & da lire cento in su quanta sia la quantita', soldi dieci in tutto. Ma delle relationi dell'essecutioni de tali comandamenti,non si paghi cosa alcuna alli Notari,

Sequestratione di carcerato. Di ciascuna sequestratione di Carcerato, fino à lire uenticinque, soldi due,& da.25.fin à cinquanta,soldi tre, & da li in su quanta sia la quantita', soldi quattro.

Giuramento d debitore per sospetto, con la sigurtà. Di qualunque atto di giuramento di debitore per sospetto, con la sigurta', & altri atti á cio necessari secōdo la forma de presenti Statuti, co'l comādamento,& con la relatione,si paghi in tutto in questo modo, cio è Sino à lire uenticinque,soldi tre, fino à cento, soldi cinque, Et da li in su quanta sia la quantita',si paghino in tutto,soldi dieci.

Adgiudicatione pel primo Di ciascuna adgiudicatione in pagamento ex primo decreto si paghi come

come è taſſato di ſopra delli comandamenti de pignorare, hauendo ſempre riſpetto alla quantita': Ma ſi ſarà ex ſecundo Decreto, ſi paghi per ſentenza difinitiua.

& ſecondo Decreto.

Del Proceſſo & altri atti ſi faceſſero contra alcuno Ceſſante & fallito, o' che ſi naſcondeſſe, ſi paghi quello ſi contiene, & è prouiſto nelli Statuti, Delli Ceſſanti.

Proceſſo cõtra falliti.

Di ciaſcuna Pronoñcia, o bandimento fatto contra d'alcuno, ilquale haueſſe falſificato libri, ſi paghino alli Notari, ſoldi due per lira, della quantita' foſſe la falſita': Et anchora ſi paghino ſoldi due per lira delle prononcie, o uer ſentenze date contra ciaſcuno Teſtimonio, o uer teſtimoni falſi, delle quantita' haueſſero teſtimoniato il falſo oltra di quello che debbono eſſere puniti.

Prononcia contra falſatori di libri, & contra falſi Teſtimoni.

Di ciaſcuna produttione di ſcritture che ſi produrranno con la comparitione ſi fara' per tal ſcrittura, ſi paghi ſoldo uno per pezzo di ſcrittura, Et coſi ſi paghi per ogni libro ſi produrra' in detta Corte pe'l producente.

Produtta di ſcritture.

Di ciaſcuna ſentenza interlocutoria ſi paghino gli infraſcritti ſalari, cio è, Sino in lire dieci, ſoldo uno per parte, Sino in lire uinticinque, ſoldi due per parte, Sino in lire cinquanta, ſoldi tre per parte, Sino in lire cento, ſoldi quattro per parte; Et da li in ſu quãta ſia la quãtita', ſoldi.10.per parte.

Sentenza interlocutoria.

Ma delle ſentẽze difinitiue debbiano hauere detti Notari gli infraſcritti ſalari, cio é, Sino a lire dieci, ſoldi due per parte, Da dieci a uenticinque, ſoldi tre per parte, Da uinticinque ſino a cinquanta, ſoldi cinque per parte, Da cinquanta ſino a cento, ſoldi dieci per parte: Et da li in ſu oltre i predetti pagamenti, ſoldi cinque per parte, per ciaſcuno centonaro, bẽche non aſcenda al numero del centonaro, pur che in tutto non paſsi lire cinque per parte. I quali ſalari tutti & intieri, & coſi per l'Attore, come pe'l Reo debiti, quello che inſtara' che ſi dia la ſentenza primieramente li debbia pagare, & deporre appreſſo uno delli Notari di detta Vniuerſita', Et habbia tal deponente regreſſo contra il ſuo Aduerſario per la parte del ſalario che a lui toccaſſe.

Sentenza difinitiua.

Di ciaſcuna appellatione con l'eſtrattione del Giudice, & Vditori, & cõ la commiſsione della cauſa, ſoldi dieci al piu, † Et di ciaſcuna procura fatta ne gli atti, ſoldo uno.

Appellatione. Procura ne gli atti.

Dell'autenticature de proceſsi, & atti autentici per ciaſcuna carta, & a ragione di carta, ſoldi tre, la qual carta debbia eſſere di righe.35.per ciaſcuno lato, & di.35.lettere per riga.

Autenticature de proceſſi.

Dell'autenticatura delle ſentenze, debbiano hauere detti Notari gli infraſcritti ſalari, cio é, Sino alla ſomma de lire uinticinque de Bolognini, & da li in giu, ſoldi quindeci, Da.25.ſino a cento, ſoldi trenta, Da.100.ſino a trecento, ſoldi quaranta, Da.300.in ſu quanta ſia la quantita', lire tre in tutto, Et ſecondo le ſopraſcritte taſſe delle dette autenticature, & quelle me-

Autenticatura de ſentenze.

desime quantita' si debbiano pagare al Conseruatore infrascritto, quando egli autenticarà alcune delle soprascritte scritture, che à lui tochino d'autenticare secondo la forma dell'infrascritto prossimo Statuto.

Pagamento nel le cause dell'appellatione.

Anchora detti Notari, che saranno Notari nelle cause dell'appellationi, che si uentilaranno nella detta Corte, debbano hauere, & possano essigere i suoi salari ordinari, secondo ch'è prouisto nel Statuto dell'appellationi, I quali tutti salari & ogni emolumento cosi di dette cause d'appellatione, come delle principali, si debbiano tra essi Notari di detta Corte ugualmente partire.

I salari et ogni altro emolumẽto si parte ugualmente tra essi Notari.

I salari nõ tassati si paghino secondo sarà chiarito dal Giudice et Cõsoli.

Vltimamente Prouediamo & statuimo, che se i detti Notari, o' alcuno de quelli durante il suo Vfficio, & per cose spettanti, & pertinenti al detto Vfficio facessero, o' fossero rogati d'alcuno, o' d'alcuni atti, scritture, o' d'instromenti di qualunque conditione, qualita', natura, & nome fossero, & i pagamenti de quelli non si ritrouassero essere chiariti ne tassati per la forma de presenti Statuti, Vogliamo che à tali Notari si debbiano pagare i salari de tali cose al modo & forma, & per quella quantita', & secõdo la tassa, che pe'l Giudice, & Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro sara' chiarito, Et cosi sopra cio habbiano, & debbiano hauere i predetti Giudice & Consoli amplissima giurisdittione.

DELL' VFFICIO DEL CONSERVATORE delle Scritture di detta Vniuersita', Rubrica. IX.

L'Vfficio del Conseruatore già rimosso si ritorna nel suo pristino uigore

PERCHE da molt'anni in drieto fu sublato & tolto uia l'Vfficio del Camerlengo, il quale soleua essere nella Corte di detta Vniuersita' per conseruar le scritture & libri di detta Vniuersita', perche quelli i quali erano preposti al gouerno di questa Città, uietarono torre le dricture, & alcune altre Regalie, delle quali si sodisfaceua al detto Camerlengo, fu necessario rimouuere detto Vfficio. La qual rimotione, uolendo noi prouedere altramente, approuiamo per uigore del presente statuto, & della nostra po testa', Et il Statuto che sopra cio parla cassiamo & annulliamo.

Non essendo lo Vfficio del Cõseruatore ne seguirebbe uniuersal dãno di tutto'l populo.

Ma perche per longa isperienza habbiamo conosciuto, che non essendo il detto Camerlengo in detta Corte, ne alcun'altro c'habbia la cura & custodia delli libri & scritture predette, essere gran pericolo, che non si perdesse, o' s'occultasse, o' dolosamente fosse tolto di detta Corte qualche libro, o' scrittura, come s'è fatto pe'l passato, in grandissimo danno & pregiudicio di tutta la Massa del populo di Bologna, & di cui hauesse interesse, o' sue facende descritte in detti libri & scritture.

Modo d'eleggere il Conseruatore.

Per tanto uolendo noi à nostra iusta possanza, à tali pericoli prouedere, Statuimo & prouediamo, che da mo' innanci si habbia pe'l detto Giudice & Consoli sedenti per scruttinio à faue bianche & negre tra loro poste, eleggere

eleggere & deputare un Notaro Cittadino di Bologna, il quale habbia la cura di faluare & cuftodire fopra di fe tutti & ciafcuni libri da Atti, Scritture, Filze, & Procefsi, & il libro ftraordinaro di detta Corte, il qual libro è chiamato il Campione: Le quali fcritture fono al prefente & che faranno per l'auenire in detta Corte.

L'Vfficio del Conferuatore dura. 5. anni, et piu a beneplacito del Giudice & Confoli.

Il qual Notaro cofi eletto, uogliamo fi chiami il Cōferuatore delle fcritture dell'Vniuerfita' de Mercatanti, L'Vfficio del quale duri & durare debbia anni cinque continoui, i quali habbiano a' cominciare il primo di ch'Egli entrara' in Vfficio, & debbia finire come feguirà, Et anchora pof fa perfeuerare in detto Vfficio piu de detti cinque anni a' beneplacito del Giudice & Confoli di detta Vniuerfita', che pe'l tempo federanno, o' della maggior parte di loro.

Giuramēto del Conferuatore.

Ordiniamo anchora, & Statuimo, che'l detto Conferuatore, cofi eletto, il primo giorno ch'entrara' in Vfficio, fia tenuto & obligato giurare, & effettualmente giuri nelle mani del detto Giudice, & a' fua delatione in prefenza de detti Confoli fedenti, o' de tutto'l numero di loro la maggior parte, & anchora alla prefenza delli due Priori de Statutieri, o almeno d'uno di loro, alli Santi di Dio Vangeli, corporalmente con le mani toccando le fcritture, ch'Egli fara' l'Vfficio fuo bene, come conuiene, fedelmente, & diligentemente, Et che a' pieno offeruara' il prefente ftatuto, & tutto cio' che in effo fi contiene, & qualunque altro che del Conferuatore parlaffe.

Sigurtà del Cōferuatore.

Per l'offeruanza delli quali fia obligato effo Conferuatore fuccefsiuamēte † dare, & immediate dia una idonea & fufficiente figurta' de ducati ducento d'oro, Altramente non poffa effer admeffo al detto Vfficio del Conferuatore.

Aßignar p inuentario tutti i libri, & altre fcritture al Cōferuatore.

Al quale Conferuatore predetto, quando Egli entrara in Vfficio, debbiano i detti Giudice & Confoli per Inuentario & defcrittione afsignare tutti & ciafcuni libri da atti, filze, fcritture, & altri libri ftraordinari, che faranno & fi ritruouaranno effere in detta Corte, & Vniuerfita', Della quale afsignatione, inuentario, & defcrittione fatta, ne debbia apparere fcrittura publica rogata per uno delli Notari di detta Vniuerfita', regiftrata nel libro ftraordinario di detta Corte, Et nientedimeno il Notaro, che ne fara' rogato debbia appreffo di fe hauere & tenere uno Originale, o' uero copia.

Che i Notari finito l'Vfficio loro debbiano relafciar al Cōferuatore tutti i fuoi libri, & fcritture.

Et al qual Notaro Conferuatore, tutti & ciafcuni Notari che al prefente fono & per l'auenire in perpetouo faranno Notari di detta Vniuerfita', fiano tenuti & debbiano fotto pena di pergiurio & de lire cento de Bolognini, nella quale incorrano ipfo iure & facto, ogn'anno fra'l termine de quindeci giorni che immediate feguiranno il fine del loro & ciafcuno di loro Vfficio, prefentare tutti i fuoi libri da Atti, intitolati &

sottoscritti co'l segno de tali Notari, Et anchora presentarli tutte le loro filze, processi, & altre scritture al tempo del suo Vfficio del Notariato predetto fatte, & che appresso di loro saranno, Et anchora quelle delle quali loro saranno stato rogati pertinenti al detto Vfficio, Et se detti Notari hauessero appresso di se alcuna lettera di Cambio, ò scritti priuati per loro registrati, i quali li fossero stato rilasciati & rilasciate d'alcune persone, debbiano anchora tutti quelli & quelle dare, & rilasciare al detto Conseruatore.

Tener un Campione, nel qual scriua le rilassationi de libri et scritture.

Delle quali presentationi & rilassationi ne debbia apparere scrittura rogata per uno de Notari di detta Vniuersita', † Et uogliamo che'l detto Conseruatore sia tenuto hauere uno Campione da per se, nel qual ui debbia descriuere tutte le dette presentationi de libri, & di scritture ordinatamente d'anno in anno, o' uero de sei mesi in sei mesi, come accadera' alla giornata.

custodir le scritture ad ogni suo pericolo.

Et anchora sia tenuto & debbia custodire, saluare, & gouernare ad ogni suo pericolo tutti i detti libri & scritture a lui come è detto, date, & assignate, & quelle tenere nella stanza, & Camera, & Archiuo publico da li Atti della detta Vniuersita' sopra l'udienza di detta Corte a lui a cio assignata, su le scaffe, o uer dentro gli Armari a cio deputati.

Camera aßignata p la cõseruatione delle scritture.

Nel qual Archiuo, o uero Camera & Stanza, & anchora quell'altra Camera qual è sopra alla detta Stanza, & Camera, Egli se ui possa ad ogni suo piacere ridurre, stare, & dimorare de di, & di notte per cagione del detto Vfficio, Et le chiaui di dette Stanze cõ una di quelle dell'uscio del detto Palazzo appresso di se ritenere.

Che'l Cõseruatore solo, & nõ altro Notaro, possa transumere & autenticare le scritture, quali Egli haurà in custodia.

Vogliamo & anchora Statuimo, che'l detto Conseruatore Notaro, & non alcun'altro Notaro di detta Vniuersita', ne altro Notaro anchora che fosse stato rogato de gli atti, sentenze, confessioni, comandamenti & scritture nel detto Archiuo & Camera appresso di lui esistente, & date, & cõsignate, come é detto, riceuuta la competente mercede secondo la forma del Statuto prossimamente soprascritto, la qual mercede, & pecunia sia & debbia essere tutta sua propria, Possa & debbia a qualunque persona, che a lui dimandara' scritture, o atti alcuni che siano in detta Camera, & Archiuo, & che a quelli tali appartengono, o che giurino, che elle gli appartengono, delli quali & delle quale fosse stato rogato alcuno delli Notari all'hora passati di detta Vniuersita' che piu non siano in Vfficio, qualunque atto, scritture, sentenze, confessioni, processi, & qualunque altra scrittura rogati & rogate per i detti Notari di detta Vniuersita', che piu non sono in Vfficio, le quali saranno in detta Camera, assumere & liuare dalle Rogationi & libri de tali Notari passati, Et quelli & quelle in publico & autentica forma ridurre, & per uia di Reperitur, come fanno i Notari & Vfficiali della Camera da gli Atti, & dell'Archiuo publico del

Commune

Commune di Bologna,darli à quelli tali de quali fosse l'interesse, & che le douessero hauere.

Et anchora al detto Conseruatore, & non ad alcun'altro spetti, & appartenga d'assumere, & transumere in forma autentica, ciascheduni Statuti di detta Vniuersita' che fossero per alcuna persona dimandati che s'assumessero per mandar fuori della Citta' Conta', o' Territorio di Bologna, Et alle quali scritture, procesi, sentenze, confessioni, atti & Statuti cosi assonti, transonti, & liuati per esso Conseruatore in detta forma autentica per la detta uia di Reperitur, Se le dia, & debbiasi dare piena, & indubitata fede in giudicio, & fuori di giudicio, come se proprio detto Conseruatore fosse stato rogato di dette scritture, procesi, & atti,sentenze, confessioni,Statuti,& altre cose per lui liuate, transonte & autenticate,come di sopra.

Che'l transume re & autentica re Statuti al fine qui descritto sia ufficio del Conseruatore.

Il qual Conseruatore debbia tal'transsontione far fedelmente come negli Originali di parola in parola si ritrouoara' essere scritto, non aggiungendo, ne diminuendo, ne corregendo cosa alcuna, Eccetto che le clausule generali consuete, & necessarie, le quali egli possa distendere secondo'l corso, stile, & prattica delli buoni prattichi,& periti Notari della Citta' di Bologna, Et cosi anchora per distendere le relationi delle Citationi, & altre cose le quali non fossero distese, Et far mentione delle commissioni de tali citationi, & cose,benche ne i libri de gli atti non fosse scritta tal commissione, la quale Vogliamo ,& Dicchiariamo che s'intenda essere commessa, quando apparira' della relatione d'alcuno atto.

Transumere fedelmente & secondo'l stile de periti Notari.

Grauiamo anchora il detto Conseruatore, Che sotto pena di pergiurio, & d'essere tenuto a' qualunque danno, & interesse di qualunque persona la quale fosse dannificata, non debbia per alcuno modo alcuni libri, atti, procesi, & scritture à lui assignate,o' che si ritrouoassero in detto Archiuo di detta Vniuersita' ad alcuna persona di qualunque conditione uoglia essere & sia, dare, ne lasciare portare, ne egli proprio portarle fuori del Palazzo di detta Vniuersita' de Mercatanti,senza ispressa licenza, & commissione del Giudice, & Consoli sedenti predetti, Della qual licenza ne debbia constare publica scrittura rogata per uno delli Notari di detta Vniuersita'.

Non debbia il cōseruator portar fuori dl Palazzo dell'Vniuersità,ne lasciar portare, libri, ò altre scritture.

Dicchiarando nientedimeno, che quando al detto Conseruatore saranno stato presentati i libri, & le scritture predette, nelli quali apparesse pendere alcune lite non decisa, Et che fosse necessario per ispeditione di tale lite,cosi nelle cause principali come anchor d'appellatione, produrre detti libri, & scritture, che in quel caso il detto Conseruatore sia obligato fare commodita' alle parti de tali scritture, proces-

Far commodità alle parti de le scritture necessarie alla decisione delle liti pendenti in detta Corte.

fi & libri che foffero neceffari per l'efpeditione di tale lite, o' liti che pen-
deffero in detta Corte; Lequali fcritture, & libri fi debbiano poi reftitui
re al detto Conferuatore. Il qual in quefto cafo non cafchi in penaalcuna.

Tener un libro ftraordinario, doue fi regiftri no i falui cõdutti, & le figurtà che per quelli fi dano.

Item che'l detto Conferuatore debbia hauere uno libro ftraordina-
rio, & in quello regiftrare, & à lui & non ad altri fpetti di regiftrare, qua
lunque faluo condutto che fi produra' in detta Corte, Et di torre le figur
ta' che per tal caufa fi daranno, Al quale per fua mercede fi debbia pel pro
ducente dar foldi cinque de Bolognini, o' quello piu che fara' taffato per
il Giudice & Confoli fedenti quando fuffe molto longo.

Che non fia neceffario mettere alla Camera del cõmune gli atti, & fcritture che fi faranno in detta corte.

Dicchiariamo anchora, & Statuimo, che non fia neceffario mettere
alla Camera de gli atti del Commune di Bologna, fi come anchora è ita
to detto di fopra nel Statuto, delli Notari di detta Corte, i libri, atti,
procesfi, confesfioni, Sentenze, & altre fcritture attitate, & fatte, & da
te, & che da mò innanci s'attitaranno, faranno, & daranno in detta Cor-
te, Ma bafti, che quelli, & quelle rimangano, & ftiano, & fiano depofti,
appreffo'l detto Conferuatore nella Corte di detta Vniuerfita' & nella
Camera, & Stanza fopraſcritta à cio' deputata, & al detto Conferuato-
re asfignata nel fine dell'Vfficio de Notari di detta Corte, o' uero per
altri, & per altro modo, à perpetoua memoria, & per menor fpefa delle
parti, Et che detta Stanza quanto à quefto focceda in luogo dell'Archi-
uo publico del commune di Bologna.

Tener il Campione grande nel quale defcriue l'intitulationi & prefentationi delli libri & la licẽza di fcriuere in esfi.

Item che all'Vfficio del detto Conferuatore, & non ad altri, fpetti
& appartenga hauere, tenere, & cuftodire appreffo di fe il Campione
grande di detta Vniuerfita', doue fpecialmente fi fa', & debbiasfi fare
mentione dell'intitolationi, & prefentationi de libri, Giornali, & Qua-
derni di caffa, & Memoriali che fi debbono prefentare in detta Corte, &
che'l detto Conferuatore habbia à fcriuere in detti libri prefentati la
prefentatione d'esfi libri, & la licenza de quelli c'haranno à fcriuere ne
detti libri. Et in tutto, & per tutto come è ftato pratticato pel paffato
da i Notari di detta Corte, † Alquale Conferuatore fi debbia pagare
per ciafcuna intitolatione, o' uero prefentatione, o' licenze predette,
per quello di cui faranno detti libri, foldi fei de Bolognini per libro, cio'
è foldi fei per paro de libri.

Mercede del cõferuatore p l'intitolationi, prefentationi & licenza di fcriuere.

Dimãdare quãdo prefentarãno i libri, che prefentino il Quadernaccio uolẽdolo ufare.

Et piu oltre detto Conferuatore fia obligato dimandare, quando fi
uerrà à pigliare la licenza delli libri, che prefentino il Quadernaccio uo-
lendo ufare, Et per fua mercede, di far mentione nel detto Campione
& in esfo Quadernaccio della prefentatione di quello, debbia hauere fol
di di due de Bolognini.

Tenere un'altro libro Straordinario doue defcriua come qui fi contiene.

Et anchora debbia il detto Conferuatore tenere, gouernare & cuftodi
re appreffo di fe un'altro libro ftraordinario per la detta Vniuerfita', ò piu
libri.

libri come accadera, & dal qual e detto di fopra& in quello,& quelli fcriuere di fua mano tutte, & ciafchedune cofe,& facende che ui fi foleuano fcriuere per i Notari di detta Corte, Come e' regiftratione de Salui-condutti, giuramenti de Mesfi, Mulatieri, Fachini, Carratori, Cozzoni, Senfali, & Nochieri, & altre cofe ftraordinarie à lui commeffe per uigore delli prefenti Statuti. Nel qual libro ftraordinario anchora debbia, & fia tenuto detto Conferuatore † fcriuere tutte, & ciafcune fpefe & entrate di detta Vniuerfita', Et tutti & ciafcuni denari che per qualunque ragione, & cagione peruerranno alla detta Vniuerfita', chiaramente a' modo di perito Mercatante,cio' e' fcriuendo da una parte l'entrate,dall'altra le fpefe. I quali denari che fpettaranno alla detta Vniuerfita' † Egli debbia tenere, & cuftodire appreffo di fe 'come Depofitario,& Conferuatore de quelli, & pagarli a' cui fara' necefsario,& come & quando li farà commandato per parte de Cõfoli fedenti,ò per la maggior parte di loro.

Scriuere le fpefe & entrate dell'Vniuerfità

Tenere appreffo di fe cõe Depofitario,i denari di detta Vniuerfita'.

Del qual commandamento ne debbia apparere fcrittura fcritta di mano d'uno delli Notari della detta Corte; & anchora che fia fotto fcritto di mano de detti Confoli,o' dalla maggior parte di loro, Et che altramente non debbia ne poffa pagare denari alcuni ad alcuna perfona,Altramente s'intenderà ch'egli habbia pagato del fuo proprio.

Non paghi denari dell'Vniuerfita' fenza comandamẽto, altramente pagarà de fuoi.

Item Vogliamo,& Statuimo, che'l detto Conferuatore, & non altri, debbia come è detto, effer rogato dell'elettione, giuramento, obligatione, & fideiusfione daranno i Senfali, Cozzoni, & altri foprafcritti al detto Giudice,& Confoli,fecondo la forma de prefenti Statuti, & mafsimamente del Statuto pofto fotto la Rubrica, Delli Senfali, et Cozzoni. Et di dette elettioni, giuramento, obligatione, prouifione, et fideiusfione, far mentione nel detto libro ftraordinario di detta Vniuerfita'. Et per fuo falario, & mercede debbia hauere da ciafcuno di loro,fol di cinque,ogni uolta quando giuraranno, & faranno quello che fono obligati per uigore de detti Statuti.†Et il fimile s'offerui circa i Mesfi di detta Corte, quali debbiano pagare ogn'anno & quãdo giuraranno, due fol di de Bolognini per ciafcuno di loro pel giuramento predetto, al detto Conferuatore.

Sia rogato delle l'elettione,oblĩgatione, & fideiusfiõe de Sẽfali, Cozzoni, et altri,cõ mercede d foldi cinque per ciafcuno.

I Mesfi paghiano al Conferuatore pel loro giuramento.foldi due per ciafcuno.

Et fimilmente il detto Conferuatore, & non alcun'altro, debbia effere rogato della crida, obligatione, & fegurta' che daranno, & debbono dare ogn'anno i detti Vetturali, Mulatieri, Nocchieri, Portatori & Legatori di balle,i quali ufano alla Gabella groffa della Città di Bologna, all'Vfficio di detta Vniuerfita', fecondo la forma del noftro Statuto pofto fotto la Rubrica. Che i Vetturali, Nocchieri, & Mulatieri. &c. Et le predette figurtade, & giuramenti fe debbiano dare,& fcriuere ordinatamente, & chiaramente nel fopradetto libro

Sia rogato della crida,obligatione & figurtà de Vetturali & altri qui d fcritti con mercede d foldi cinque per ciafcuno.

straordinario, per detto Conseruatore. Il quale per suo salario, & mercede debbia hauere da ciascuno di loro soldi cinque de quatrini, cio' e' dalli Vetturali, Mulatieri, Nocchieri, & Carratori, † Ma dalli portatori non debbia hauere se non soldi due de bolognini per ciascheduno di loro.

Delli portatori soldi due.

Item accio che il detto Conseruatore possa piu assiduamente, & diligentemente attendere al detto Vfficio, quale conosciamo essere molto utile, & necessario, Et anchora uedendo il poco emolumento, & le poche regaglie li perueranno, † & la grande fatica, & seruitu' hara' à sopportare, & durare esso Conseruatore per utile, & commodo publico, Vogliamo, Statuemo, & Ordiniamo, che qualunque Notaro, che al presente e', & che per l'auenire sara' estratto & deputato, o' uero eletto al Tribunale di detto Giudice, & Consoli di detta Vniuersita', o' uero che detto Vfficio da atti essercita & essercitara' in detta Corte, sia tenuto, obligato, & cosi quelli per uigore del presente Statuto oblighiamo a' dare, & pagare ogni mese al detto Conseruatore, per ciascuno de detti Notari, sol di dieci de quatrini, senza alcuna contradittione, durante il loro Vfficio, pagando detti denari di mese in mese, Et siano tenuti i detti Giudice, & Consoli con tutti i rimedi opportuni, constrengere i detti Notari à pagar tali denari come è detto & statuito.

Notari di detta Corte paghino al Conseruatore soldi dieci al mese, per ciascuno di loro. Doue è gran fatica sta anchora competente emolumento.

Anchora uogliamo che'l detto Conseruatore debbia tener il sugello di detta Vniuersita', & bollare le patenti, & lettere che saranno commesse pel Giudice, & Consoli di detta Vniuersita', Et debbia hauere sol di due de Bolognini per ciascuna uolta che s'adoprara detto Sugello, Et questo far si debbia senza alcuna contradittione di persona alcuna, & de quelli che saranno obligati à tali pagamenti.

Tener il Sugello dell'Vniuersita' per bollare patente & lettere, delle qual habbia sol di due per ciascuna.

Oltre di cio' ordiniamo, che'l detto Conseruatore in fine del suo Vfficio, & innanci che si parta, sia tenuto, & debbia resignare alli predetti Giudice, & Consoli all'hora sedenti, o' uero alla maggior parte de quelli, & anchora al suo Soccessore nuouo Conseruatore, tutti & ciascuni libri, filze, & scritture di detta Vniuersita' che li saranno stato cōsignate al principio del suo Vfficio, & quello durante, per Inuentario publico, del quale ne debbia esser rogato uno de Notari di detta Corte, & siano tenuti i detti Giudice & Consoli all'hora sedenti, & il Notaro predetto torre l'Inuētario uecchio che si fece quādo il detto Conseruatore entro in Vfficio, Et anchora ueder l'altre presentationi à lui doppo fatte delli libri, & scritture predette, & il Cāpione doue sarà stato fatta mētione di tale presentatiōe & scōtrare & uedere si ui māca cosa alcuna, † Sotto pena al detto Cōseruatore de lire cēto de bolognini per ciascuno libro, & ciascuna filza che ui mācasse di quella li sara stato consignato, La qual pena per la meta' se applichi alla Camera di detta Vniuersita', & alli detti Consoli uno quarto

Sia tenuto resignare al nuouo Soccessore tutte le scritture che à lui saranno stato consegnate.

Pena del cōseruatore che perdesse, ò libro, ò altro li sarà stato consignato.

quarto, & al detto Giudice l'altro quarto.

Et nientedimeno sia tenuto ad ogni danno, & interesse che patisse & sopportasse qualunque persona per la perdita de tali libri, o' filze.

Sia tenuto all' interesse di cui patiße per la pdita delle scritture.

Delle quali cose che si deueranno fare per il detto Conseruatore, accio che con effetto si facciano, grauiamo la conscienza, & l'honore de detti Giudice, & Consoli che pel tempo saranno, a' fare, & far fare in tutto & per tutto come di sopra e' ordinato.

Si graua la cõscienza del Giudice, & Consoli, che cõ effetto il Conseruatore sodisfaci al debito suo.

Et poi quelle cose che saranno pel detto Conseruatore uecchio resignate, & consignate alli detti Giudice, & Consoli, per quello medesimo modo si debbiano consignare al detto suo soccessore, Il quale sia tenuto in tutto & per tutto come di sopra è ordinato, & al quale spettare debbiano gli emolumenti & grauezze sopra scritte.

Nel cõsignare le scritture al nuouo, s'oßerui il modo tenuto nel uecchio Cõseruatore.

Ordiniamo anchora, & Statuimo, che'l detto Conseruatore si debbia eleggere in questo modo, & forma, cio' è, Che'l detto Giudice, & Consoli sedenti insieme con i Statutieri che a' quel tempo saranno uiui, si debbiano congregare nella sua solita Vdienza segreta con uno de Notari di detta corte, Et che da poi ciascheduno di loro debbia, & possa nominare † uno Notaro Cittadino di Bologna d'origine propria, & paterna, & che passi anni trenta, & habbia essercitato l'essercitio della Notaria publicamente, al meno per anni cinque, I quali nominati si debbiano per il detto Notaro di detta Corte Ordinariamente descriuere su' uno foglio di carta, & da poi d'uno in uno si debbiano tutti tra i detti Giudici, Consoli, & Statutieri mettere a' partito a' faue bianche, & negre, Et quello c'hara piu bello partito, & piu faue bianche de gli altri s'intenda hauere ottenuto detto partito † & essere Conseruatore per altri anni cinque all'hora prossimi a' uenire, & nissuno possa ottenere detto partito, & Vfficio, s'egli non hara' le due parti al meno delle tre parti delle dette faue bianche.

Come s'ha da procedere nell'elettione del Conseruatore.

Qualita' del Cõseruatore.

Cõseruatore p anni cinque.

Ma s'accadesse, che piu di quelli tali Scruttiniati concorressero, & fossero uguali di faue a' tal partito, & che non ui fosse alcuno c'hauesse uantaggio, all'hora si debbia torre, & descriuere tutti i nomi di detti concorrenti in tanti scrittarini, uguali quanti saranno li detti concorrenti, & quelli ponere in una bereta, o' altra cosa segreta, Et poi pel Console piu antico d'eta' se ne debbia cauare uno a' sorte & a' uentura, & quello che sara' estratto sia, & intendassi essere Conseruatore di dette scritture per anni cinque all'hora prossimi a' uenire, & gli altri se intendano essere esclusi, & hauere perso il detto partito, Al quale cosi estratto, o' uero c'hara piu bello partito si debbiano consignare le scritture, & altre cose soprascritte per Inuentario, & fare; & osseruare tanto quanto di sopra è ordinato.† Et che tal nuouo eletto, o' uer estratto sia tenuto a' tanto quanto di sopra anchora si contiene, & debbia hauere gli

Essendo cõcorrenza & parita' come si debbia procedere.

Il nuouo Cõseruatore soccede nel medesimo obligo, com modi, & incõmodi del Precessore.

emolumenti,commodi,&incommodi soprascritti,Et in tutto & per tutto come è prouisto di sopra.

Non osseruãte, negligẽte, ò imperito possa essere rimossa, oltre le pene soprascritte.

Soggiungendo anchora, Che in caso che'l detto Conseruatore durante il suo Vfficio non osseruasse quello, ò alcuna cosa di quello, à che Egli e' obligato per uigore del presente Statuto, ò fosse negligente circa l'Vfficio predetto,o quello non sapesse fare, che sia in arbitrio del detto Giudice & Consoli sedenti & non sedenti di quell'anno, o della maggior parte de quelli, cassarlo & rimouerlo dal detto Vfficio,per partito tra' loro a faue bianche, & negre posto : Ilquale partito si debbia ottenere per i due terzi delle faue bianche almeno, & in suo luogo se ne debbia eleggere un'altro per i soprascritti á cio deputati, á modo & forma soprascritti, Et questo oltre le pene soprascritte.

Absẽte,ò de gli Antiani,ò p altra causa impedito possa sostituire.

Il surrogato habbia le qualità del Surrogãte.

Rinonciando il Cõseruatore se proceda à nuoua elettione.

Dicchiarando anchora,che se durante l'Vfficio del detto Cõseruatore, s'infermasse, ó fosse fatto delli Magnifici Signori Antiani, o per altra urgente cagione fosse impedito di non potere essercitar il detto Vfficio,† ch'egli possa sorrogare & mettere in suo luogo un'altroNotaro dell'età'& qualita' sopradette,il quale habbia da esere approuato per i detti Giudice, & Cõsoli sedenti ó per la maggior parte di loro, & altramente ne in altro caso nõ si possa fare detta sostitutione.† Saluo se nõ fosse rinonciato al detto Vfficio, nel qual caso si proceda come disopra è ordinato circa l'elettione d'esso Conseruatore.

Alle scritture del Conseruatore & suo Sostituto si dia piena fede.

Et anchora Dicchiarando,che alle scritture fatte pel detto Cõseruatore & suo Sostituto ne i casi soprascritti, si dia & debbiasi dare piena & indubitata fede in giudicio & fuori di giudicio

Far raccogliere i Statutieri & eccitarli ad essegurie quanto qui si contiene.

Finalmente uogliamo, & ordiniamo,chel Conseruatore sotto il uincolo del giuramento habbia, & hauer debbia questo obligo & necessita'di fare conuocare & raccogliere di tempo in tempo, & secondo l'occorrenze, i Statutieri di detta Vniuersita' de Mercatanti per darli ricordo, & eccitarli all'infrascritte cose,ciò è, Primieramente all'osseruanza de presenti Statuti, & al douere dicchiarare, aggiungere, scemare, correggere, & riformare essi Statuti ouunque bisognasse, Et massimamente à pro uedere à casi che fossero soccessi non preuisti dalli presenti Satuti, De quali casi il detto Conseruatore ne debbia tenere memoria, secondo che pel tempo soccederanno, Et circa quelli fare instanza, sin tanto che da detti Statutieri sia effettualmente prouisto, & fattone nuoua ordinatione & Statuto. Et piu oltre ricordare & auertire i due Priori de detti Statutieri a' douer essere presenti alli suoi debiti tempi,al giuramento del Giudice,delli Cõsoli, delli Sopracõsoli, delli Notari di detta Corte, & medesimamẽte al giuramẽto delli Sẽsali & Cozzoni.& da detti sensali & Cozzoni torre la sigurta quale debbono dare,& generalmẽte ad ogni altra cosa, che a' detti Statutieri & Priori spetti & appartenga A' fine che non possa

no

no in alcuno caſo pretendere la ignorãza, Et a' tutto cio' ſia obligato detto Conſeruatore alla pena del pergiurio & de lire cinque de bolognini, per ogni uolta, & in qualunque de ſopraſcritti caſi Egli mancaſſe, & di piu', d'eſſere priuato dell'Vfficio del Conſeruatore, all'arbitrio non dimeno del detto Giudice & Conſoli ſedẽti, o' della maggior parte di loro.

DELL'ELETTIONE, VFFICIO, PAGAMENTI, Sigurta' & Giuramenti de Mesſi di detta Corte Rubrica decima.

Alcuno nõ puo eſſere Meſſo di detta Corte ſe prima non harà oſſeruata la forma qui deſcritta.

STATVIMO & ordiniamo, che alcuno non poſſa eſſere Meſſo di detta Corte; ne eſſercitar l'ufficio del Meſſo, S'Egli primieramente non ſara ſtato eletto & deputato a' tal' Vfficio, pel Giudice & Conſoli di detta Vniuerſita', o' per la maggior parte di loro, & S'Egli non hara giurato nelle loro mani, ch'Egli oſſeruara & adempiera tutte & ciaſcune coſe, le quali ſi contengono nel preſente Statuto, & s'egli non hara incontanente innanci che giuri data & preſtata una idonea ſigurta, o' uer piu, per lire uenticinque de bolognini almeno, Della qual elettione, giuramento & ſigurta' ſe ne debbia far e ſcrittura ſu il libro ſtraordinario per mano del Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita'.

Giurar ogn'anno, & dar idonea ſegurtà, pagando due ſoldi per ciaſcuno al cõſeruatore.

Dicchiarando che ogn'anno del meſe & per tutto'l meſe di Genaro di ciaſcun'anno, i detti Mesſi, benche gli altri anni haueſſero giurato, debbiano di nuouo giurare, & dar la ſua idonea ſigurta' come di ſopra, Per la quale datione di ſigurta' & giuramẽto, debbiano pagare al detto Conſeruatore ſoldi due de bolognini per ciaſcuno di loro, & per ciaſcuna uolta che giuraranno, & per ciaſcun'anno, † Et s'alcuni eſſercitaſſero detto Vfficio in detta Corte contra la forma ſopraſcritta, ciò è, che ogni anno non giuraſſero & non deſſero la ſigurta', incorrano nella pena de lire Venticinque de bolognini, La quale per i detti Giudice & Conſoli ſe li debbia far pagare, & applicarla alla Camera di detta Vniuerſita', Et non poſſano mai piu per alcuno tempo eſſer mesſi nella detta Corte, o' eſſercitar l'Vfficio de Mesſi, & dal detto Vfficio come falſari, debbiano eſſer regietti & ripulſi tali contrafacienti.

Eſſercitãdo cõtra la forma incorrano in pena de lire. 25.

Siano dati due Mesſi, ò piu al ſeruggio di detta Corte.

Siano anchora tenuti & debbiano i detti Giudici & Cõſoli ſedẽti ogni anno eleggere & deputare ſenza alcuno ſalario, o' ſpeſa di detta Vniuerſita', due Mesſi, o' piu, o' tanti quanti a' loro, o' alla maggior parte di loro parra eſſer biſogno, I quali ſiano idonei & ſofficienti, & continouamente debbiano ſeruire in detta Corte, & ubbidire a' ſuoi comandamenti.

Qual ſia l'Vfficio de Mesſi.

L'Vfficio delli quali tutti Mesſi che eſſercitaranno detto Vfficio in detta Corte, ſia d'eſſere & di ſtare ne lla detta Corte aſsiduamente, & riceuere & accettare l'imbaſciate, & commisſioni che a' loro & a' ciaſcuno di loro ſi faranno pel detto Giudice, & anchora per i detti Conſoli, Et ſoli-

citamente & lealmente far le ſue eſſecutioni, relationi, pignorationi & tutte l'altre coſe che a' loro ſaranno impoſte per cagione del ſuo Vfficio, & dire & fare ſecondo ſono tenuti per la forma de preſenti Statuti, Et non debbiano commettere dolo, fraude, o' ſimulatione alcuna nel ſuo Vfficio, Alla relatione delli quali uogliamo ſi debbia ſtare, Saluo ſe non ſi prouaſſe il contrario.

Mācādò i Meſſi del debito loro ſtano caſſi.

I quali Meſſi quando non ſi portaſſero bene, poſſano per i detti Giudice & Conſoli ſedenti, o' la maggior parte di loro eſſer caſſi dal detto Vfficio ad ogni ſuo beneplacito, Et in luogo di quello ſorrogarne de gli altri uno, o' piu & tante uolte quante a' loro parra'.

Ogni Meſſo dl Cōmune poſſa eſſere eletto. et un'anno dura l'elettione.

Dicchiarando anchora che ciaſcuno Meſſo publico del Commune di Bologna poſſa eſſer eletto in Meſſo di detta Corte, giurando, & facendo quanto di ſopra e' ordinato, Et le quali elettioni non ſi poſſano fare, ſe non per un'anno, & d'anno in anno.

Sia aſtretto ciaſcuno de Meſſi far la guardia & ſeruir in detta corte uno di dlla ſettimana.

Anchora poſſa il detto Giudice, o' Conſoli predetti conſtrēgere i Meſſi habitanti nella Citta' di Bologna, che giurino la Meſſaria in detta Corte ſenza alcuno pagamento, & conſtrengere quelli & gli altri c'haranno giurato & pagato & ciaſcuno di loro, a' far la guardia uno di della ſettimana per ciaſcuno di loro, nell'Vdienza di detta Vniuerſita', Et a' ſtare alli ſeruiggi & commandamenti de detti Giudice & Cōſoli, per racogliere i Conſoli & l'altre perſone che a' loro parra', Et far l'imbaſciate & altre coſe neceſſarie pel detto Vfficio, † Sotto pena de ſoldi uenti de bologni per ciaſcuno Meſſo in cio' diſubidiente, & per ciaſcuna uolta ommetterano far la ſua guardia & l'altre coſe ſopraſcritte.

Pena delli diſubbidienti.

La qual pena ſi poſſa & debbia riſcuotere per i detti Giudice & Conſoli, coſi dal detto Meſſo, come dalla ſua ſegurta', Et la qual pena ſi debbia applicare alla detta Camera & ornato di quella,

Il conſeruatore tenghi la tauola et il cōto delle guardie de Meſſi.

Et accio' che niſſuno di detti Meſſi ſi poſſa lamentare d'eſſere grauato a' far troppo guardie in detta Corte, Vogliamo, che'l conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita', habbia a' tenere la tauola de detti Meſſi, & il conto delle ſue guardie, & fare & ſolicitare quelli per un Meſſo di detta Corte, a' far le dette ſue guardie, & ſtar alli ſeruiggi de detti Giudice & Conſoli per l'Vfficio predetto.

Oltre i Meſſi che fanno continoua reſidenza ue ne ſia ſēpre uno alla guardia et per i ſeruiggi ſudetti.

Et i Meſſi che ſtanno continouamente in detta Corte ſiano obligati di andar a' chiamar i detti Meſſi, che deuranno far la detta guardia, & ubbidir al Giudice, Conſoli & conſeruatore predetti quando li ſara' impoſto, & riferire quando gli haranno chiamati, Et queſto ſotto la pena ſopraſcritta, Si che continouamente oltre quelli Meſſi che fanno la ſua continoua reſidenza nella detta Corte, ue ne ſia un'altro delli ſopradetti, ogni di giuridico, cio' e', la matina ad hora di mezza terza per inſino ſara ſuonato Nona, & il dopo deſinare innanci l'hora del Veſpro inſino che

i detti

i detti Giudice & Conſoli ſtaranno in detta Vdienza.

Alla guardia ſu detta ſiano anchora obligati i Mesſi che ue fanno continoua reſidenza.

Alla qual guardia anchora ſiano tenuti quelli Mesſi che in detta Corte fanno la ſua continoua reſidenza, I quali oltre le predette Coſe ſiano tenuti a' ſpazzare & tener neta la detta Vdienza, & tutte le Stanze del palazzo di detta Vniuerſita', & quelle del Conſeruatore, & la Loggia del Carrobbio delli Mercatanti, tante uolte quante li ſara' detto. Sotto pena de ſoldi cinque per uolta.

Siano tenuti à petitione di ciaſcuno riceuere del Giudice ogni cōmisſione et di quelle far le relationi.

Et i quali Mesſi anchora ſiano tenuti a' petitione di qualunque perſona li richiedera, comparire & ſtare al conſpetto de detti Giudice & Conſoli, & accettar ogni cedula, imbaſciata, citatione, crida, eſſecutione & altre commisſioni & precetti li ſaranno, o' foſſero commesſi & commeſſe pel detto Giudice, o' uero per i detti Conſoli, Et quella lealmente fare & eſſeguire, & non ricuſarne alcuna per alcuno riſpetto, & far tutte le relationi a' ſuoi debiti tempi.

Salari et pagamenti d'lli Mesſi da chi instarà, Saluo che nel caſo della pignoratione.

I quali Mesſi per ſua fatica & premio di eſſeguire le dette commisſioni a' loro fatte & impoſte, poſſano riceuere & debbiano hauere gli infraſcritti pagamenti, & non piu, da chi inſtara' che ſia fatta tal eſſecutione, Eccettuando il caſo della pignoratione, nel quale ſiano pagati esſi Mesſi dal debitore, Altramente li poſſano leuar un pegno come ſi coſtuma ne gli altri fori, perche la contumacia del pignorato richiede queſto.

Della citatiõe.

Primieramente per ciaſcuna ricchieſta ſenza teſtimoni, denari ſei, & con teſtimoni, ſol di uno.

Del cõmandamento.

Di ciaſcuno commandamento di contumacia, denari otto.

Della pignoratione.

Di ciaſcuna pignoratione fatta per fino a' lire cinque, ſoldi due, Per fino a' lire dieci, ſoldi tre, Per fino a' lire uenticinque, ſoldi quattro, Per fino a' lire cinquanta, ſoldi ſei, Per fino a' lire cento, ſoldi otto, Et da li in ſu quanta ſia la quantita', ſoldi dieci.

Si può far l'eſſecutiõe ſenza dimandar il pegno al debitore s'altro non pareſſe al Giudice et conſoli.

Anchora dicchiariamo & ſtatuimo, che piu non ſia neceſſario far la domanda del pegno al debitore che ha da eſſere pignorato, o' preſo de la ualuta della quantita' deſcritta nel commandamento da pignorarlo, come gia per uno ſolo Meſſo di detta Vniuerſita' ſi ſoleua fare, Saluo che, ſe non pareſſe al detto Giudice inſieme con i Conſoli ſedenti, o' la maggior parte di loro, Attenta la conditione del debitore, Vſar queſta urbanita' di douer dimandar il detto pegno innanci l'eſſecutione, Del che ne debbia apparere iſpreſſa Commisſione di detto Giudice, & de detti Conſoli, ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte & non altramente, Et in tal caſo il Meſſo che dimandaſſe detto pegno debbia hauere ſoldo uno, Il qual pegno non eſſendoli dato, poſſa eſſo Meſſo immediate far l'eſſecutione del commandamento, & ne piu ne meno come poteua innanci la detta Commisſione.

Della cattura.

Ma di ciaſcuno cõmandamento da pigliare, o' uero di ciaſcuna cattura

pagamenti a Messi:

debbiano hauere detti Mesſi il doppio di quello gli è taſſato del pignorare, hauendo riſpetto alla quantita'.

Dell'intimatione, ò comandamento fatto à bocca.

Di ciaſcuna notificatione & intimatione, o' uero commandamento fatto a' bocca, o' in ſcritto pur che non ſia da pignorare, ne da pigliare, o togliere tenuta, & d'ogni altro ſimile coſa che per lui ſi faceſſe, per ciaſcuno ſoldo uno.

Sequeſtro di poſſesſiõe ò uero di tenuta.

Di ciaſcuno ſequeſtro di poſſesſione, o' uero immisſione di tenuta per ſino alla quantita' de lire Ventiquattro, ſoldo uno, Per ſino a' lire cinquanta, ſoldi due, Per ſino a' lire cento, ſoldi tre, & da li in ſu quanta ſia la quantita', ſoldi quattro.

I pagamenti ſudetti s'intendano nella Città.

Et i predetti pagamenti delli commandamenti, notificationi, o' uero d'altre coſe predette, habbiano luogo ſolamente nella Citta' di Bologna.

Salari d Mesſi quando eſcono della Città.

Ma nel Contado, Guardia, Forza & Diſtretto di quella, i detti Mesſi et famigli debbiano hauere il doppio di quello di ſopra gli e' taſſato, hauendo riſpetto alla quantita', Saluo che di ciaſcuna citatione debbiano hauere per ſino a' cinque miglia, & da li in giu', ſoldi quattro, Et da cinque miglia in ſu oltre detto pagamento delli detti ſoldi quattro, ſoldo uno per ciaſcuno miglio.

Oltre di ſalari habbião le ſpeſe ple eſſecutioni fuori della Citta'.

Et oltre i detti pagamenti debbiano hauere i detti Mesſi, ſoldi quatro per ciaſcuno di che loro ſteſſero fuori della detta Citta', per far tali citationi, catture, pignorationi, o' uero commandamenti, o' altre coſe predette, † Et anchora le ſpeſe neceſſarie & condecenti del magnare & bere per i detti Mesſi, Et piu & meno delli predetti pagamẽti poſſano hauere i detti Mesſi all'arbitrio del Giudice, & de Cõſoli ſedẽti, o' della maggior par tedi loro, Conſiderata la diſtanza del luogo & la fatica de detti Mesſi.

Nõ poſſano togliere coſa alcuna oltre la loro ordinaria et taſſata mercede.

Ma oltre le quãtita' predette, o' uero che a' loro ſaranno come è detto taſſate, non poſſano ne debbiano togliere esſi Mesſi coſa alcuna, & anchora da quelli glie ne uoleſſero dareſpontaneamẽte, Sotto pena de ſoldi dieci per ciaſcuno ſoldo qual toglieranno piu di quello è detto di ſopra, & di eſſere priuati del detto Vfficio.

I pegni liuati dal depoſitario ſi portino al Monte di pietà dal quale ſi pagbino tãti denari che baſtino pel credito & per le ſpeſe.

Statuimo anchora, che da mo' innanci, i pegni delle coſe mobili, da poi che ſaranno liuate dal Depoſitario, ſubito ſi portino al Monte di pieta', & ſe ui pigliano ſopra per l'Attore tanti denari che ſodisfaccino per il credito & per le ſpeſe, paſſati che ſiano uenti giorni dal di che'l pegno ſara' ſtato poſto al detto Monte, fra'l qual tempo ſia lecito al debitore ſempre comparire & dimoſtrare contra'l creditore delle ſue ragioni, † Ma

Eſſẽdo maſſaritie groſſe che'l Mõte le rieuſi ſi uẽdano all'incanto come qui ſe deſcriue.

ſe ſaranno maſſeritie groſſe, o' altre robbe che'l Monte non le uoglia, all'hora facendo fede l'Attore del credito, & ſeguendo la ſentenza in fauore di lui, ſi proceda alla uenditione & diſtrattione de detti pegni all'incanto o' uero ſubhaſtatione, Ma ſe'l Reo doppo data la ſentenza, s'appellara, nõ ſia udito, ſe prima nõ paghi tutte le ſpeſe fatte per l'Attore, & ſtia fermo

il pegno

il pegno in depoſito, ſino che ſia deciſa la lite, † Et per prouedere al Depoſitario, Ordiniamo, che non ſia obligato per piu de ſei meſi dal di che s'haueua chiamati tali robbe, a' preſentare ad inſtanza del creditore, Ma bene ſia ſempre obligato a' reſtituirle al patrone quando le haueſſe appreſſo di ſe, Nelle coſe ſtabili s'oſſerui la forma del noſtro Statuto in tutto & per tutto.

Il depoſitario d' pegni ſia obligato di preſentarli, per tẽpo de meſi ſei, & non per piu.

Statuimo anchora & ordiniamo, che Meſſo alcuno di detta Corte, non poſſa, o' debbia alcuna perſona pignorare, o' diſtenere per debiti alcuni. S'Egli prima non hara hauuto il Mandato & Comandamento di diſtenere & pigliare, o' pignorare tal perſona, in publica & autentica forma, dal detto Giudice, ſcritto di mano d'uno delli Notari di detta Corte.

Non poſſa pignorare ò diſtenere ſenza comandamento.

Il qual mandato fatto di pigliar, ſequeſtrare, o' pignorare dal di che ſara' ſtato fatto & commeſſo, duri ſolamente meſi ſei, I quali ſei meſi paſſati, uolendo uſar quello ad inſtanza del quale era ſtato commeſſo ſi debbia di nuouo rifare & rinouare, citato prima quello del quale foſſe ſtato fatto detto mandato, ſe parra' al Giudice & alli Conſoli ſedenti di farlo citare, altramente non eſſendo renouato, non ſi poſſa eſſeguire, Et ſimilmente ſi debbia far nelli rinouati.

Il comandamẽto da pigliare, ſequeſtrare, ò pignorare, dura ſolamẽte meſi ſei.

Et ſempre ſi debbia contenere in ciaſcuno Comandamento da pigliare, o' da ſequeſtrare, o' pignorare il nome, prenome & il cognome di quel tale che doueſſe eſſere pignorato, preſo, o' ſequeſtrato, Et in tal modo iſpreſſo & qualificato, che poſſa eſſere bene conoſciuto, a' fine, che uno per un'alrro non poſſa eſſere pignorato, o' preſo, o' ſequeſtrato, Et anchora che ui ſia deſcritta la cauſa per la quale debbia eſſere preſo, o' ſequeſtrato, o' pignorato, Et anchora il nome, prenome & cognome della perſona che uoleſſe far pignorare, o' pigliare, o' ſequeſtrare il ſuo debitore, & per quanta quantita', & anchora ſe ui contenga il di, meſe & l'anno che ſara' ſtato fatto, Altramente il detto Comandamento ſia nullo ipſo iure.

Il comandamẽto da pigliare, ſequeſtrare, ò pignorare, deè qualificar la pſona tanto chiaramẽte che nõ ſia grauato uno per un'altro.

nota

Et s'alcuno per uigore d'alcuno Comandamento che non foſſe fatto pel modo ſopradetto, & che non foſſero preceſſe le coſe ſopraſcritte, foſſe preſo, incontanente ſi debbia rilaſciare anchora ſenza citatione alcuna, di Comandamento nientedimeno dal detto Giudice & Conſoli, o' dalla maggior parte di loro, Et ſe foſſe pignorato, ſi debbia tal pignoratione riuocare.

Non hauendo il comandamento la ſua forma ſia rilaſciato il preſo, ò reſtituito il pegno.

Il quale Comandamento da pigliare, o' ſequeſtrare, o' buono, o' catiuo, il Meſſo che eſſeguira, ſia tenuto & debbia dare & rilaſciare appreſſo i cuſtodi & Vfficiali delle prigioni publiche del Commune di Bologna, alli quali foſſe conſignato tale prigione incontanente quando glielo conſignaranno.

Il comandamẽto qual ſi ſia, inſieme co'l prigione ſia rilaſciato al cuſtode delle prigioni publiche.

Anchora ordiniamo, che detti Meſſi ſiano obligati almeno fra'l termine di tre giorni giuridici, non gli eſſendo Comandato il contrario pel

Siano obligati eſſeguire i commandamẽti in tẽpo di tre di, ſotto la pena qui deſcritta.

Giudice di detta Vniuerſita', del quale Comandamento ne debbia appa rere ne gli atti del Notaro, hauer eſſeguiti li Comandamenti per pignorare a' loro commeſſi, Sotto pena d'eſſer poſti alla Cathena,& de lire cinque de bolognini per ciaſcuna uolta haranno mancato, & s'el Creditore moſtraſſe d'hauer patito danno per la negligenza, o'malitia del detto Meſſo il quale non haueſſe eſſeguito fra'l detto tẽpo, forſi che'l debitore foſſe fallito,o' occoltati i bieni, o' impetrato Saluo conduto, o' Ceſsione de bieni, o' altro ſimile priuilegio, In tale caſo ſiano obligati detti Meſſi a' pagar il debito interamente al detto creditore,& ogni ſuo danno & intereſſe,Et ſe non ſaranno ſofficienti, le loro ſigurta', quali haranno dato quell'anno ſecondo la forma del preſente Statuto, Et in tal caſo ſia obligato il creditore,ſodisfatto che ſara' dal detto Meſſo,o ſua ſigurta', cedere le ragioni ſue a' quello che pagara contra il debitore principale.

Nõ poſſano pigliare,diſtenere,ò pignorare per debiti, ne giorni infraſcritti.

Ordiniamo anchora,che i detti Meſſi, li quali haranno tale comandamento da pignorare,o' da pigliare,o' ritenere perſona alcuna non poſſano ne debbiano per uigore del detto precetto, o' comandamento emanato dal detto Giudice, pigliare ne diſtenere, o' pignorare alcuno, o' alcuni per debito, in alcuno delli di infraſcritti, cio' è.

Nel di della Natiuita del noſtro Signor M. Gieſu Chriſto.

Nella Vigilia della detta Natiuita' & anchora doppo detta Natiuita' per ſette di.

Nel giorno di Paſqua della Reſurrettione del noſtro Signor M. Gieſu Chriſto.

Ne fra i ſette di precedenti,ne gli altri ſette di ſoſſeguẽti detta Paſqua,

Ne anchora nel di dell'Aſcenſione di quello.

Ne'l di della Paſqua della Pentecoſte del Signore, & del Spirito Santo.

Ne nelli due di immediate ſoſſeguenti.

Ne nel di del corpo di Chriſto.

Ne in alcuno di della Dominica.

Ne d'alcuno Apoſtolo,o' uer Euangeliſta.

Ne in alcuno di d'alcuna feſta della glorioſa Vergine Maria, Madre del noſtro Signore,cio' e', Della Natiuita'.

Purificatione, Aſſontione & Annonciatione di quella,

Ne nel di di ſanto Gioſepho.

Ne nel di di Santo Giouanni Battiſta.

Ne nelli di delle feſte di ſanto Dominico, Santo Franciſco, Santo Michele Archangelo di Maggio & di Settembre.

Ne nelli di de Santa Croce delli detti meſi.

Ne nel di di M. Santo Petronio noſtro Patrone & Aduocato.

Ne nelli due di che precedono,ne i due che ſeguono detta feſta.

Ne anchora nelli tre ultimi di di Carneuale.

Et s'alcuno

Et s'alcuno da mo innanci sara' pignorato, preso, o distenuto non seruata la detta forma, o uero in alcuno delli detti giorni di sopra specificati, tal cattura, detentione, & pignoratione sia nulla, Et tale preso & distenuto liberamente sia rilasciato, Eccetto se quel tale preso, o distenuto fosse stato preso, o distenuto per sospetto & fugitiuo, come e' disposto nel Statuto che sopra cio dispone.

La essecutione fatta non seruata la forma, ò ne giorni prohibiti è nulla, Saluo che in persona sospetta, & fugitiua.

Vogliamo anchora, che s'alcuno de detti Messi pigliasse un'huomo per un'altro, incorra nella pena de lire uinticinque de Bolognini, la meta' della quale sia di tal preso in iscambio d'un'altro, & l'altra meta' s'applichi alla detta Vniuersita' per ornato di quella.

Pigliando uno per un'altro caschi in pena de lire.25.

Piu oltre Ordiniamo, che detti Messi siano obligati fare buoni & sofficienti pegni per la quantita' del debito, Et cio' non facendo siano obligati sodisfare del suo proprio.

Nõ facendo pegni sofficienti, paghi del proprio.

DEL MODO DI FARE LE CITATIONI.
Rubrica. XI.

STATVIMO & Ordiniamo, che qualunque persona uorra' dimandare cosa ad alcuna persona, commune, Collegio, & Vniuersita', dinanci al detto Giudice de Mercatanti, o conuenir altri dinanci a lui, Debbia fare quel tale che douera' essere conuenuto citare, con una cedula scritta di mano d'uno delli Notari di detta Vniuersita', o d'altra mano, purche sia sottoscritta di mano d'uno de detti Notari, Et nella quale cedula si contenga il giorno che sara' stato fatta tal citatoria, & il nome del citato, & che di commissione del detto Giudice sia ricchiesto a rispondere di ragione, a petitione del tale, & per qual hora, cio e' per la matina, o uero per la sera.

Modo, et forma di far le citationi.

Dicchiarando, che queste prime citationi che si faranno a rispondere di ragione, sempre si debbiano fare l'uno di per l'altro, Et non possano esser fatte la matina per la sera, Ma l'altre citationi necessarie ad media causæ si possano fare la matina per la sera, le quali debbiano chiarire a qual atto il citato sia ricchiesto, Et debbiansi le dette cedule a' rispondere di ragione dare, portare, & assignare per uno delli Messi di detta Corte alla persona che douera' essere ricchiesta in persona, Altramente se glie ne mandino due alla casa del Citato, di simile continenza per diuersi giorni, & hore giuridice.

Le prime citationi nõ si possano far se non un di p l'altro, l'altre poi la matina per la sera, Delle quali prime, una se ne dia in persona, ò due alla casa.

Ma come e' detto nell'altre citationi, che si faranno a gli altri atti doppo le dette prime citationi, basti una sola citatione che si dia per uno de detti Messi in persona, o uero alla casa di quello douera' essere citato, †Saluo che ad udir sentenza, nel qual caso il detto citato habbia ad essere ricchiesto una uolta in persona, o uero due uolte alla casa per due diuersi Messi, & per diuersi giorni.

Doppo le citationi in rispondere di ragione basti una in persona, ò due alla casa.

Ad udir sentenza una in persona, due alla casa per diuersi Messi & diuersi di.

Il modo sù detto del citare s'intende truouãdosi personalmente ò hauendo casa con famiglia.

Et tutto questo s'è detto di sopra, s'intenda, quando quello che dee essere citato si truouara' personalmente, o uero che habitara' con la famiglia nella casa, doue si portaranno dette cedule,& anchora che egli fosse absente dalla Citta',Guardia,Conta',& Distretto di Bologna.

Modo di citar l'Absente che non barà lasciato famiglia alcuna nella Città, ò nel Contado.

Ma se essendo cosi absente,non ui haurà lasciato famiglia alcuna, all'hora & in tal caso, le citationi si debbiano far per i Messi ad alta uoce, presenti due Testimoni uicini del luogo,o uero ultima habitatione sua,facendosi dentro della Citta' di Bologna, Ma se si faranno nel Contado,Guardia,o Distretto di quella,si debbiano far con la presenza di due Testimoni della Terra,o uero delle circonstanze di tal'habitatione, lasciando attacata la cedula all'Vscio di detta habitatione.

Forma della relatione.

Et da poi nel fare la relatione il Messo sia tenuto porui in qual capella, contrata,o uero luogo sia detta casa,appresso de quali confini, ponendo al meno due Confini di quella, & i predetti due Testimoni presenti, & il di c'haura' fatta detta citatione, & ad instanza di cui.

Stiasi alla relatiõe sẽdo scritta ne gli atti.

Delle quali tutte & ciascune cose si debbia star alla relatione de Messi, alli quali sara' stato fatta tal commissione,& che riferiranno, che cosi sia stato fatto, truouandosi le predette cose scritte ne gli Atti de detti Notari,Saluo se non si pruouasse il contrario.

Come s'intenda l'Absente.

Dicchiarando, che l'Absente s'intenda, quando per sei mei innanci al tempo che si fara tal citatione,sara' stato & sara' absente dalla Citta',Guardia,Conta',& Distretto di Bologna, Et cosi uogliamo che s'intenda il Statuto posto sotto la Rubrica,De quelli che sono chiamati a ragione, & non comparifcono.

Scritta la relatione ne gli atti sempre si presume della cõmissione della citatione.

Et anchora dicchiarando, che sempre la commissione della citatione, s'intenda essere precessa, quando sara' scritta la relatione ne gli atti d'uno de detti Notari.

Modo di citare chi non babitasse ò non fosse uso d'babitare da se,ò con famiglia nella città, ò Contá di Bologna.

Et se la persona da essere citata, o uero sua famiglia non habitara', & non sara' usa di habitare nella Citta',Guardia,Conta',o Distreto,di Bologna,all'hora si debbia tal persona ricchiedere due uolte per Crida, la quale si habbia a' fare per uno delli Banditori del Commune di Bologna in diuersi giorni nella publica Vdienza, o uero all'Vscio dell'Vdienza di detta Corte, & su la Ringhiera del Palazzo del Signor Podesta' di Bologna, Et su il Trebbo di Porta Rauegnana, suonando prima fortemente la Tromba, & presenti al meno due Testimoni Cittadini à tutte le dette Cride, I quali Banditori riferiscano, che cosi sia stato cridato, & citato.

Citare i sù detti due uolte à rispondere di ragione, ne gli altri atti basti una uolta.

Et quello che è detto, che siano citati per cride al meno due uolte,s'intenda nelle prime citationi & cride a rispondere di ragione, Ma ne gli altri Atti basti una sola crida per ciascheduno Atto fatta nelli sopradetti luoghi.

Et in-

Et incontanente, fatta tale prima Crida due uolte, ſi debbia attacare & affigere al Tribunale del detto Giudice una cedula che contenga quello che gli è dimandato, & da cui, & à cui è dimandato, la qual cedula ſi laſci coſi affiſſa ſia tanto che tal queſtione ſara' terminata.

Attacar la cedula al Tribunale della continenza qui deſcritta.

Soggiungendo, che la parte c'haura' fatto citare alcuno ſempre debbia comparire nel termine ſtatuito al Reo citato, Et che debbia aſpettare ſino che'l Giudice ſi partira' dal Banco, Et queſto ſi faccia ſcriuere ne gli Atti, Altramente quella citatione & crida non uaglia di ragione.

Il citante compariſca ſempre in termine della citatione.

Et nientedimeno la parte c'haura fatto citare, & non aſpettara' quella che ſara' ricchieſta, & non haura' fatto ſcriuere ne gli Atti, come è detto, ſia punito in ſoldi cinque de Bolognini per ciaſcuno citato, & per ciaſcuna citatione, I quali s'applichino alla Camera di detta Vniuerſita'.

La parte citante che non harà aſpettato il richieſto & fatto ſcriuere la ſua comparitione caſchi in pena d'lire cinque

Et quando alcuno Atto ſi doueſſe fare preſente la parte, ſe le dette parti ſaranno preſenti, non ſia di biſogno fare alcun'altra citatione à quello Atto.

Sendo le parti preſenti nõ ſia neceſſaria la citatione.

Soggiungendo anchora, che qualunque habitatione fuori della Citta' di Bologna, & anchora ciaſcuno foreſtiero che non habbia caſa poſta nella Citta' predetta, agente, o conuenuto, ſe per una delle parti ſi dimandara' eſſere eletto il luogo nella Citta' di Bologna, al quale poſſa & debbia eſſer ricchieſto, ſia tenuto incontanente innanci che ſia udito, eleggere uno idoneo luogo, come è detto, & quello far ſcriuere ne gli Atti d'uno de Notari di detta Corte, Al qual luogo baſti poi che ſia ricchieſto quello tale, che haura' eletto il detto luogo à quegli Atti che ſaranno neceſſari.

Il foreſtiero et non habitante ſia tenuto eleggere il luogo ſendone ricchieſto, al quale ſia citato.

Anchora Dicchiariamo & Statuimo, che ſe'l Cõtadino, o Foreſtiero nõ habitando nella Citta' di Bologna, o quello che per loro comparira', nelli caſi, che altri per loro poſſono comparire, non eleggeranno fra due giorni giuridici poi che li ſara' ſtato giudicialmente dimandato, il luogo idoneo & honeſto, Et al quale ſia libero & ſicuro acceſſo pe'l Meſſo nella Citta' di Bologna, doue ſi debbia tal Contadino, o Foreſtiere ricchiedere, poſſa tal Contadino, o uero Foreſtiero eſſer citato a qualunque Atto neceſſario nella cauſa inſino alla ſentenza difinitiua incluſiuamente, per uno de Meſſi di detta Corte ad alta uoce dinanci al Banco della ragione di detta Vniuerſita' ad hora giuridica, in preſenza almeno di due Teſtimoni per ogni citatione.

Che'l contadino, ò foreſtiere non eleggendo il luogo ſia da poi citato ad alta uoce dinanci al Banco della ragione.

Et tali citationi & ricchieſte s'habbiano ipſo iure per legitimamẽte fatte a tali Atti, & in tal cauſa contra di quello citato, apparendo le relationi di quelle ne gli Atti d'alcuno de detti Notari di detta Corte dell'Vniuerſita'.

La predetta citatione ſia per legitima purche conſti della relatione ne gli atti.

Vogliamo anchora & Ordiniamo, che qualunque perſona che ſi ritruouaſſe eſſere nell'Vdienza di detta Corte, & anchora appreſſo la detta Corte per dieci pertiche poſſa eſſer ricchieſto à bocca per uno de Meſſi di det-

Se poſſa citar à bocca che ſi trouaſſe nell'udienza, ò appreſſo per. 10. pertiche.

ta Corte senza cedula alcuna.

Citato per di feriato sia tenuto cōparire il di prossimo non feriato.

Et s'alcuno si ritrouoasse essere ricchiesto per alcuno di feriato, all'hora s'intenda esser ricchiesto pe'l di prossimo, à tal di feriato sosseguente non feriato, & che se tenga ragione.

Citationi ò proclama fatta nō seruata la forma nō uaglia, ne ciò che per quella seguisse.

Et s'alcuna citatione, o' uero proclamatione si facesse non seruata la forma del presente Statuto non uaglia di ragione, ne alcuna cosa che da quel la seguisse.

Citationi, protestationi & comandamenti commessi in di giuridico, si possono esseguire in di solenne anchor in honor di Dio, eccettuando il pignorare, ò pigliare Saluo se non fosse per sospetto.

Aggiungiamo anchora, & Ordiniamo, che tutte, & ciascune citationi, protestationi, comandamenti, & intimationi, si possano esseguire, & fare per i Messi di detta Corte nelli di feriati anchora in honor di Dio, pur che siano stati commessi & commesse nelli di giuridici, Et pur che tali comandamenti da pignorare & da pigliare non si possano per modo alcuno essequire nelli detti di feriati, Saluo che per sospetto, nel qual caso, uogliamo si possano esseguire ogni di anchora che solenne.

DE QVELLI CHE SONO CHIAMATI A' Ragione, & compariscono. Rubrica XII.

Per togliere le calūnie de litiganti & accio si amministri giustitia è fatto il presente Statuto.

VOLENDO Noi obuiare alle cauillationi, le quali il piu delle uolte per la parte delli Rei conuenuti nella detta Corte, per stracciare sono fatte & proposte, Et anchora uolendo, che a ciascuno sia amministrata giustitia, rimosse & regiette dette cauillationi, & rimosso anchora ciascuno interuallo di tempo, attesa solamente la mera uerita'.

Che si proceda in tutte le liti sommariamente attendendo la sola uerita del fatto.

Prouediamo & Statuimo, che in tutte & ciascune cose, ouero lite di qualunque quantita', cosa, o fatto uoglia essere, o sia, le quali si uentilaranno in detta Corte, si debbia pe'l detto Giudice & Consoli dinanzi alli quali faranno mosse tali liti & questioni, procedere sommariamente, di piano, senza strepito & figura di giudicio, regiette tutte le cauillationi, & solamente considerata la uerita' del fatto, Et à ritruouar detta uerita' si debbia sforzar il Giudice ad ogni miglior modo ch'egli potra' adoperarsi per ritruouarla.

Basta qualunque petitione pur che contenga la cosa & la cagione per la quale si dimanda.

Nelle quali liti, sia tenuto l'Attore dinanci al detto Giudice nel termine della citatione legitimamente fatta del Reo a sua instanza, qualche petitione produrre, o far a bocca, che si scriua ne gli Atti d'uno delli Notari di detta Corte, la quale petitione almeno contenga il nome dell'Attore, & che cosa egli dimandi, & perche cagione, & a cui dimandi.

Che non si possa opporre la petitione non essere legitima essendo fatta come di sopra.

Contra la qual petitione per nissuno modo si possa, ne si debbia opporre ch'ella non sia legitimamente fatta, pur che al meno contenga, come è detto di sopra, Et quando colui che sara' chiamato a ragione comparira', & l'Attore ui sara' presente, all'hora il detto Giudice debbia udire l'una & l'altra parte.

Assignar termini

Le quali udite, se nō sarāno d'accordo, il detto Giudice debbia assignar al Reo

al Reo certo termine a torre la copia della petitione produtta, o fatta ne gli atti dall'Attore,& a' rifpondere a quella.

ne al Reo à togliere copia de la petitione.

Et fe'l fatto fara' tale che uerifimilmente il Reo doueffe fapere rifpondere alla detta petitione fenza alcuno termine,della qual cofa fi ftia alla decifione del detto Giudice & Confoli,o' della maggior parte di loro, All'hora il detto Giudice,fe li parra',comandi al Reo fotto certa pena ch'egli rifponda incontanente a detta petitione.

Sendo uerifimile che'l Reo debbia faper rifpondere nõ fe li dia termine, ma incontanente rifponda.

Et non rifpondendo,o ricufando di rifpondere,in quel cafo il detto Giudice & Confoli,o la maggior parte di loro facciano, ch'Egli paghi detta pena.

Et nientedimeno debbiafi tal Reo hauer per confeffo & cõuinto,& contra di lui,come contra cõfeffo, o conuinto fi debbia far l'effecutione fe nõ rifponderà,come è detto.

Non rifpondendo nel cafo di fopra paghi la pena, & habbiafi per confeffo.

Et in quel cafo,cio è,quando il Reo non uorra' rifpondere alla detta petitione fra la dilatione che li fara' ftato data a' rifpondere a quella,fimilmẽte fi debbia hauere per confeffo & conuinto, Et cofi fi debbia pe'l detto Giudice & Confoli pronunciare detta petitione per confeffata, & contra il detto Reo,fi come contra confeffo & conuinto fi debbia procedere, parendo a detti Giudice & Confoli,o uero alla maggior parte di loro, che detto Reo per contumacia non habbia rifpofto,& non habbia hauuto legitima ifcufatione,Saluo fe'l detto Reo pruouaffe per legitimo impedimẽto,a fcufa, non hauer potuto rifpondere alla detta petitione.

Sia per confeffo chi non rifpõda fra'l termine,nõ pruouando di legitimo impedimento.

Nientedimeno giurando l'Attore in ciafcuno delli detti due cafi, che'l Reo fi debbia hauer per confeffo,ch'Egli non dimanda indebitamente,ne con animo di farli ingiuria,o difpiacere,ne per alcuno altro penfiero catiuo, Ma ch'Egli dimanda perche è uero Creditore del detto Reo nella cofa,o uero quantita'che per lui fi dimãnda,o uero in tanta quantita' menore di quella haueffe dimandata,Et quanto in uerita' il detto Reo foffe debitore,& non piu.

Hauuto il Reo p confeffo, giuri l'Attore,come qui fi cõtiene, & di poi fi faccia l'effecutione.

Nel qual cafo facciafi & far fi debbia l'effecutione cõtra'l detto Reo per quella quantita' che per l'Attore fara' giurato & non per piu.

Effecutione p la quantità giurata,& non p piu.

Et fe'l Reo confeffaffe effer debitore dell'Attore in tutto,o uero in parte,in abfenza dell'Attore,uaglia detta confeffione,Non oftante che l'Attore non ui foffe prefente,pur che ne appara ne gli Atti d'uno de Notari di detta Corte,All'hora pe'l detto Giudice fia ftatuito termine al detto Reo a pagar all'Attore quello che fpontaneamente haurà confeffato,o uero per contumacia di tal Reo,che s'haueffe per confeffo & conuinto, de cinque di,o piu,ad arbitrio de detti Giudice & Confoli, o della maggior parte di loro,pur che non pafsino dieci di.

Che la confeffione fatta in abfenza dello Attore uaglia.

Soggiũgẽdo(com'è detto)che i cõmãdamẽti da pigliare & da pignorare dati fuor di detta Corte in forma autẽtica per uno de Not. habbin uigor.

Cõmandamẽti reali uagli. no folamente per mefi fei.

ſolamente per meſi ſei dal di che ſeranno ſtato ſcritti & fatti.

Dilatione allo Attore di pruouare.

Et ſe'l Reo negarà eſſer debitore dell'Attore,all'hora ſi debbia dar pe'l detto Giudice dilatione all'Attore à pruouar la ſua dimanda, ad arbitrio del Giudice,Conſiderando ſempre il detto Giudice nell'aſsignare tal dilatione,che almeno,dell'inſtāza di tal cauſa gli auācino due deciſori.

Giuramento à l'Attore in ſupplemento di ſemipiena probatione.

Anchora ſtatuimo & ordiniamo,che ſe l'Attore non haurà pruouato pienamente nella cauſa che ſi uentilaſſe nella detta Corte, ma haura' fatto alcuna ſemipiena probatione,& il Reo non haurà fatto alcuna probatione,ne piena,ne ſemipiena,Poſſa il detto Giudice & Conſoli ſedenti,o la maggior parte di loro,ſe li parrà,dare il giuramento all'Attore,in difetto della piena & intiera probatione, & in ſupplemento di detta ſemipiena probatione.

Il giuramento ſudetto ſi dia p ſimil modo al Reo,non hauēdo fatto l'Attore alcuna probatione.

Et in quanto l'Attore non haueſſe fatto alcuna probatione,ne piena,ne ſemipiena,Et il Reo haueſſe fatto qualche probatione almeno ſemipiena, All'hora poſſa il detto Giudice,& Conſoli ſedenti,ſe à loro parerà, dare il giuramento al detto Reo,& in quel caſo debbia eſſer detto Reo aſſoluto.

Sendo fatto la ſemipiena probatione dall'una, & l'altra parte, ſi dia il giuramento al piu degno.

Et in quanto l'Attore & il Reo & ciaſcuno di loro haueſſero fatto ſemipiena probatione,poſſano i detti Giudice, & Conſoli ſedenti, ò la maggior parte di loro,dare il giuramento a quello delli predetti,che a loro parerà piu degno di torre detto giuramento.

Nō eſſendo fatta alcuna probatione ſia aſſoluto il Reo da la petitione.

Et in caſo che l'Attore,& il Reo,& ciaſcuno di loro non haueſſero fatta alcuna probatione,debbia il detto Giudice con preſenza,conſentimento, & uolonta' de Conſoli ſedenti,ò della maggior parte di loro, aſſoluere il Reo dalla petitione dell'Attore.

Il Vento ſia cōdennato al Vincitore nelle ſpeſe,non ui eſſendo legitima cauſa di litigare.

Et ciaſcuno delli ſopraſcritti caſi habbiano à condennare nelle ſpeſe licite quella parte che perderà,Saluo ſe pareſſe al Giudice,& Conſoli ſedenti, che tal parte haueſſe hauuto legitima cagione di litigare, All'hora poſſano detta parte aſſoluere dalle dette ſpeſe.

Che nelle cauſe eccedenti la sōma de lire . 25. nō ſi dia il giuramento ſudetto.

Il qual giuramento di ſopra,non uogliamo che ſi poſſa,ne ſi debbia dare ad alcuna delle parti nelle cauſe che eccedono la ſomma de lire uinticinque di moneta corrente,hauēdo ſempre riſpetto nelle coſe predette, & in ciaſcuna di quelle,alla pura & mera uerita' di tal lite, & anchora alla qualita' del fatto,& alla conditione delle perſone.

Comparir perſonalmente,& non per Procuratore.

Anchora ſtatuimo,& ordiniamo,che in ciaſcuna cauſa moſſa, ò che ſi muouerà in detta Corte,l'Attore,& il Reo debbiano perſonalmente comparire dinanci al detto Giudice, & Conſoli,per ſe, & non per Procuratore,ò Difenſore,ò altro Interceſſore nelle cauſe, Et à modo,& forma, & in tutto & per tutto come habbiamo diſpoſto & ordinato nel Statuto, poſto ſotto la Rubrica,In che modo alcuno in nome d'altri poſſa nella detta Corte comparire,& non altramente,ne in altro modo.

I Principali cō

Poſſano nondimeno i detti Giudice & Conſoli ſedenti,ò la maggior parte di

te di loro,quãdo à loro paresse,per hauere piu chiara & piena informatione delle liti,& cause che si uentillaranno in detta Corte, cosi per uigore del suo Vfficio,come anchora ad instanza delle parti,comandare, & fare con quelli rimedi di ragione,che à loro piaceranno, Che i principali propri debbiano tante uolte,quante ad essi Giudice & Consoli, ò alla maggior parte di loro parrà,Comparire personalmente dinanci a loro, in ciascuna causa,& per ciascun'atto di che quantita',qualita',conditione, & natura uol'essere,o' sia,Et quelli insieme,& da per se,& rimossi i Procuratori, & altri predetti dimandare,essaminare,interrogare,& farli rispondere, & chiarire in quello,& sopra quello di tal lite,che à loro parra', anchora con giuramento,& senza giuramento, come a loro parra',per hauere & ritrouare la uerita' & fondamento di tal lite.

Pariscano ad ogni uolontà del Giudice, p meglio ritrare la uerità de le lite,con giuramento, ò senza.

Et pe'l simile,possano far uenire le Donne honeste, delle quali é detto nel statuto,In che modo alcuno in nome d'altri &c. cio é, farle uenire in alcuna Chiesa,o luogo honesto,a rispondere,informare,& chiarire, come é detto, o uero mandare a casa delle dette Donne, per fare & intendere, come é detto.

Per hauer la uerita' rispondano le dõne in Chiesa, ò altro luogo honesto, ò in casa loro.

Et anchora a quelli che si dicessero esser infermi, mandare alcuno delli Notari di detta Corte,Et anchora andarui il detto Giudice, & Consoli,o alcuno di loro, menando con essi loro uno de detti Notari, a torre, o uero ad hauere & intendere la piena & chiara informatione della uerita' di tal lite, Et a torre ogni risposta che accadesse douer hauere dalle dette Donne,o Infermi.

Mandar a casa de gl'infermi p risposta,& informatione de la uerita'.

Le quali Donne & Infermi siano tenuti & debbiano rispondere a quello,& per quello di che saranno interrogati per i detti Giudice & Consoli, o' Notaro, chiaramente,& per modo che s'intenda la uerita',Altramente si possa contra di loro che non rispondessero,come è detto, procedere, per i detti Giudice & Consoli sedenti,o' per la maggior parte di loro,per quel modo & forma che à loro parrà.

Non rispõdẽdo le dõne, ò li infermi, che se li proceda contra all'arbitrio del Giudice.

Et questo medesimo si faccia & osseruasi,in quelli & per quelli che fossero carcerati nelle prigioni publiche del Commune di Bologna, I quali personalmente,durante la loro Cattura, non potessero comparire nella detta Corte,per i quali fino che staranno in dette carcere possano comparire i suoi Procuratori,& ciascuno che da loro habbia sofficiente mandato,& secondo che parra' a detti Giudice & Consoli.

Quello s'è detto de gli infermi s'intende de li Carcerati, p i quali possono cõparire i Procuratori.

Et perche molte uolte occorre,che essendo il Reo citato in detta Corte a rispondere di ragione a petitione dell'Attore,Esso Reo per se, o per altro suo Intercessore comparisse,& dimanda in scritto per menar in lõgo, Il qual dimandar in scritto non ci par honesto,ne conueniente nelle facende de Mercatanti & Artefici,ma piu presto è segno di uoler cauillare, & piattire, le quali cauillationi & piatti si debbono,al piu si puo, prohibire,

Il Reo che dimanda in scritto da segno di uoler cauillare & piattire.

& dalla detta Corte rimuouere.

Nelle cause che non eccedono trenta lire nõ si puo di mandar in scritto.

Per tanto statuimo, che tali comparitioni non si debbiano admettere, ne per i Notari scriuere in alcuna, o per alcuna causa di minor quantita', o fatto, che di lire trenta di moneta, Ma che'l Reo debbia per quell'hora di ragione, per la quale Egli sara' stato citato comparire personalmente, come è detto di sopra, & stare continouamente ad aspettare l'Attore nell'Vdienza di detta Vniuersita', insino che'l Giudice stara nella detta Vdienza.

Vdir le parti sommariamẽte, & far ridurre la dimanda ne gli Atti p modo sommario, nõ essendo prima fatta, ò produtta.

Et essendo comparsi i detti Attore, & Reo debbia il detto Giudice udire sommariamente le dette parti, Et non essendo per l'Attore prima fatta, o produtta altra petitione, si debbia pe'l detto Giudice, o Attore far scriuere alli Notari di detta Corte, o per alcuno di loro, nel suo libro da li Atti la petitione del detto Attore per constituto, o per altro modo summario, secondo che nel presente Statuto si contiene.

Il Reo incontanente rispõda, sotto pena.

Et cosi a quella, far che'l detto Reo risponda incontanente, per quello modo & forma, & sotto quella pena, che di sopra è ordinato nel principio del presente Statuto.

Statuire termine al Reo à rispondere un di per l'altro giuridico, se così parrà al Giudice.

Et similmente anchora si faccia, quando per l'Attore fosse stato prima produtta la sua petitione, Et se pure paresse al detto Giudice di statuir termine al detto Reo a rispondere alla detta petitione nelli casi, nelli quali uerisimilmente detto Reo incontanente non douesse saper rispondere a quella, possa il detto Giudice solamente ne casi predetti asignare, o uero statuire termine al detto Reo un di per l'altro di giuridico immediate seguente al piu, a torre la copia della petitione, o uero constituto, & a rispõdere a quella, la qual copia di petitione, o constituto scritto ne gli Atti del Notaro il detto Reo debbia torre a sue spese.

Non rispondendo in termine si proceda come contra confesso.

Et se'l detto Reo fra'l termine a lui asignato non rispondera' chiaramente alla detta petitione, all'hora si proceda contra di lui, come contra confesso, & conuinto, secondo ch'ampiamente si è detto & ordinato di sopra.

Il Reo cõtumace & come cõfesso nõ sia udito, se prima nõ haurà rifatto le spese.

Et se pur accadesse far alcune citationi al detto Reo per la detta cagione, a contradire che la petitione non sia prononciata hauersi per confessata, o a qualche altro Atto, non sia detto Reo udito, ne alcuna sua rispõsta sia admessa, ne admettere si possa, se prima Egli non rifara' al detto Attore la spesa della contumacia accusata, & d'altra richiesta à lui fatta per sua contumacia, Et de ciascuni altri Atti contra di lui, doppo che sara passato il termine predetto a' lui dato a' rispõdere, come è detto di sopra.

Non rispõdere ò rispõdere nõ rifatte le spese s'hanno p una cosa med sima.

Ma contra esso Reo si debbia & possa procedere pe'l detto Giudice & Consoli sedenti ad instanza dell'Attore, come contra confesso & conuinto legitimamente, non rispondendo Egli alla detta petitione, & non pagando & rifacendo le dette spese.

Et

Et attendendo che alcuna uolta il Reo nel detto termine a lui ſtatuito a riſpondere alla petitione,o uero doppo quella,compariſce & dimanda la copia de libri,o uero delle poſte de libri dell'Attore, co'l termine a deliberare s'Egli uol cedere,o contendere, la qual coſa benche molte uolte ſia fatta pe'l detto Reo a fine di prolongar la lite, o uer il termine gia a lui dato.

Dimandãdo il Reo copia inanzi,ò doppo il termine con tempo a deliberare ſta udito.

Nientedimeno uogliamo & prouediamo, che quando queſto foſſe dimandato per parte del Reo,l'Attore ſia tenuto produrre in detta Corte i ſuoi libri,per uigore delli quali Egli dimanda,& quelli moſtrare, & laſciar leggere al detto Reo,o' ad altri ch'Egli uoleſſe, nelle partite concernenti detta cauſa, Et de quelli & di quelle laſciarne torre la copia al detto Reo, la quale debbia torre a' ſue ſpeſe.

Eſſibire i libri, e laſciarne torre copia à ſpeſe de chi quella dimanda.

Et all'hora debbiaſi pe'l detto Giudice aſſignar competente & brieue termine,qual non paſsi due di giuridici al piu,ma piu preſto manco, ad arbitrio di detto Giudice,conſiderata la ſcrittura de tali poſte de libri,al detto Reo a torre la detta copia,& a conteſtar la lite,& a riſpondere chiaramente alla petitione,& conſtituto predetto, confeſſando, o uero negando quelli.

Due giorni giuridici al piu à tor copia, riſpondere & cõteſtar la lite.

Il qual termine durante,ſia tenuto detto Attore far commodita' de detti ſuoi libri produtti al detto Reo nella detta Corte,o altroue, ad arbitrio del detto Giudice,& per modo che'l detto Reo poſſa torre, o far torre la detta copia.

Far commodità delli libri p toglere detta copia.

Et ſe nel termine predetto,il detto Reo non conteſtarà la lite, & non riſponderà chiaramente,confeſſando,o uero negando,come e' detto di ſopra, ſi poſſa & debbia contra'l detto Reo procedere, & prononciare pe'l modo & forma ſopraſcritti.

Et anchora conſtringerlo a rifar all'Attore ogni ſpeſa che doppo & innanci il detto termine foſſe per lui fatta.

Non conteſtãdo la lite in termine,& non riſpondendo chiaramente ſi proceda come di ſopra,& ſia coſtretto rifar le ſpeſe all'Attore.

Et tutte le predette coſe & ciaſcuna di quelle ſi debbiano oſſeruare, & habbiano luogo, Et coſi uogliamo che s'oſſeruino in tutte & ciaſcuna cauſa di qualunque quantita' & qualita' ſi ſia, Saluo che nelle cauſe delle lettere di Cambio,nelle quali ſolamente uogliamo s'oſſerui il modo & la forma che ſi contiene nel Statuto infraſcritto,che parla delle lettere di Cambio, & come quelle ſi debbiano mandar ad eſſecutione.

Nelle lettere di cãbio ſi proceda come nel ſtatuto che di quelle parla in queſto propoſito.

Soggiungendo Statuimo, che tutte & ciaſcune petitioni,riſpoſte,replicationi,& tutte l'altre ſcritture che ſi produrãno per le parti in detta Corte, ſiano & debbiano eſſer ſcritte per Volgare,& non in Grammatica, o' uero per Lettera, Et ſe ſi produranno per altro modo che in Volgare, nõ uagliano, ne ſi debbia admettere, Saluo ſe dette ſcritture non foſſero inſtromenti, ſentenze, laudi, o uero conſtituti, o comparitioni, le quali ſi faranno & ſcriueranno ſu i libri de gli Atti de Notari di detta Corte, le

Tutte le ſcritture giudiciali ſiano ſcritte in lingua uolgare altramente nõ ſiano admeſſe, eccetto alcune qui deſcritte.

qu ali uagli ano eſſendo ſcritte per Lettera.

Del giuramento deciſorio, ſopra'l quale & dalle parti, & dal Giudice ſi deè procedere maturamente.

Anchora conſiderando Noi che ſpeſsiſsime uolte occorre nella detta Corte, che una delle parti s'offeriſce uoler ſtare al giuramento dell'altra parte, il quale giuramento in detto caſo è,& dee eſſere fine & deciſione di tal cauſa,o coſa ſopra la quale ſi deferiſce il detto giuramento.

Ma perche alcuna uolta potrebbe interuenire, ch'Altri facilmente potrebbe eſſere per tal modo indutto a giurare coſa & ſopra di coſa, che gli tornarebbe in danno & in uergogna, Et anchora potrebbe eſſere ch'Altri ricuſarebbe di uoler giurare, non hauendo conſiderato maturamente ſopra tal facenda.

Per tanto Prouediamo, che ciaſcuno che uorrà in qualunque nome, & per qualunque modo dimandare,o offerirſi di uoler ſtare al ſagramento, o uero giuramento dell'altra parte in qualunque caſo,o coſa & cauſa uoglia eſſere & ſia, debbia queſto dimandare & far ſcriuere per uno de Notari di detta Corte nel libro ſuo de gli Atti,preſente l'altra parte,o quella citata, fra l'inſtanza probatoria di tal cauſa, prima che tal inſtanza finiſca al meno per tre giorni.

Statuir termine à giurare,altramente non ſi poſſa deferire il giuramento.

Et in detto caſo,ſia tenuto il detto Giudice prima ch'Egli diferiſca tale giuramento,ſtatuir termine a quello, al quale ſi douerà dare il giuramento,ſino all'altro giorno proſsimo che ſeguirà, à penſar ſopra tal coſa, & giuramento,& a giurare, Et altramente non ſi poſſano dare, ne deferire i detti giuramenti pe'l detto Giudice,o Conſoli ſedenti in detti caſi ad alcuna perſona,ſe prima non ſarà ſtato ſcritto ne gli Atti chiaramente ſopra quello che ſi dimanda eſſere deferito il giuramento,come è detto, Et ſe ſucceſsiuamente il detto termine non ſarà ſtato aſsignato pe'l Giudice a quello c'haurà a giurare,come è detto di ſopra.

La forma ſuddetta del giuramẽto è ſtato interdutta,acciòche più maturamẽte ſi dia & ſi riceua.

Et queſto habbiamo fatto & ſtatuito,accio che piu maturamente & cõ piu riſguardo ſi proceda a torre i detti giuramenti,i quali molte uolte inconſideratamente & con poco riſguardo di ſubito ſi preſtauano, dauano, & riceueuano.

Offerendoſi ſtar al giuramento non poſſa pentirſi.

Dicchiarando,che quando l'una delle parti ſi ſarà offerita di uoler ſtare al giuramento dell'altra parte, & per queſto ſarà ſtato aſsignato pe'l Giudice all'altra parte il termine à deliberare & a giurare come è detto, non poſſa piu tal parte offerente pentirſi,o riuocare tal atto, ma debbiaſſi procedere a tal delatione & deciſione di cauſa per giuramento, Saluo ſe le parti per altra uia rimaneſſero d'accordo.

Ricuſando il giuramento l'una delle parti, ſi deferiſca all'altra.

Et ſe la parte alla quale ſarà ſtato dato il termine a deliberare & giurare, come è detto,ricuſaſſe di uoler giurare,o uero non giuraſſe nel termine a lui ſtatuito poſſa il detto Giudice incontanente paſſato il detto termine, deferire il giuramento all'altra parte di tale & ſopra tal coſa, come al detto Giudice & Conſoli ſedenti,o alla maggior parte di loro parrà.

I quali

I quali giuramenti in detti caſi Vogliamo ſiano à deciſione de tali li-ti che uertiſſero nella Corte predetta. Et che piu non ſe ne poſſa parlare, ne ragionare. Et che'l Notaro della detta cauſa, ò ſuo compagno ne debbia fare mentione di tale delatione ne ſuoi libri degli atti.

Che deciſa la lite per giuramẽto piu nõ ſe ne poſſa parlare.

Et queſti tali giuramenti non habbiano, ne debbiano hauere luogo, ne dare ſi poſſano nelle cauſe delle lettere di Cambio, nelle quali cauſe di lettere di Cambio non ſi poſſano deferire giuramenti alcuni, per l'una parte all'altra, ne pel Giudice, Conſoli, ò Sopraconſoli, ò alcuni di loro preſtare ad alcuna delle parti, ſe non per quello modo & forma, & in quelli caſi che nel detto Statuto Delle lettere del Cambio, ò ſcritti è proueduto circa tali giuramenti, Et tutto quello è detto di ſopra delli detti giuramenti habbia & debbia hauere luogo coſi nelle cauſe principali, come in quelle dell'appellationi, riferendo ogni ſimile al ſuo ſimile.

Nõ ſi deferiſca giuramẽto nelle lettere di Cãbio, ò ſcritti, ſe non come nel ſuo ſtatuto è prouiſto.

Anchora Statuimo, che l'uno Fratello per l'altro, & l'uno Cugino per l'altro, & il Padre pel Figliuolo, & il Figliuolo per il Padre, & l'Auo pel Nipote, & il Nipote pel Barba & Auo, ſtando loro in una medeſima caſa & famiglia, ò uero ad uno medeſimo eſſercitio & botega, eſſendo loro de eta' perfetta, ſenza alcuna procura, ò uero mandato, poſſano, & debbiano comparire & interuenire nella detta Corte, & in quella procurare, dimandare, & riſpondere l'uno per l'altro nelle cauſe & per le cauſe di ciaſcheduna quantita', che ſpettino alla giurisdittione del detto Giudice & Conſoli. Et che quello che per i ſopradetti nominati in queſto §. Anchora & c. Sarà fatto, uaglia, come ſe foſſe fatto per perſona legitima & c'haueſſe legitimo mandato.

Delle perſone che poſſono cõparire l'uno p l'altro.

Ordiniamo anchora & Statuimo, che Gargioni & Fattori non poſſano ne debbiano comparire per i ſuoi Maeſtri ſenza legitimo mandato, ſe detti Maeſtri ſeranno abſenti dalla Citta' & Conta' di Bologna, ò uero habiano à preſtare una idonea Sigurta' de rato. Ma ſe ſaranno nella Citta', ò ſuo Territorio, baſti una fede di mano dello detto Maeſtro, Qualmente il tale, nominando per nome & cognome, compariſce di ſua commisſione & uolonta' in tal cauſa & tale cauſe, Laqual fede, pel detto Gargione ſia preſentata al Notaro di detta Corte & poſta in filza. Saluo che nelli caſi prouiſti dalla ragion comune, ne quali i detti Gargioni poteſſero comparire ſenz'altro mandato, alla quale non intendiamo derogare in queſto.

Gargioni et fattori non poſſono comparire per ſuoi Maeſtri abſenti ſenza mandato, et preſenti ſenza una fede di lor mano Salua in ciò la ragion comune.

Statuimo anchora & diechiariamo, che in ciaſcuno caſo nelli quali Altri puo comparire nella detta Corte ſecondo la forma de preſenti Statuti, & anchora di queſto, Ciaſcheduno il quale ſia d'eta' perfetta, di qualunque conditione, miſtiero & eſſercitio ſia, poſſa comparire, procurare & interuenire nella detta Corte in nome d'altri, anchora che non

Ne caſi ne quale ſi può comparire in nome d'altri ſia admeſſa ogni perſona di qual ſi uoglia cõditiõe

fia Notaro & quefto habbiamo fatto, & facciamo per commodita', & utilita' delli Mercatanti & Traficanti di detta Citta' di Bologna, Et perche fenza cauillationi s'habbia a conofcere la uerita' delle caufe che s'agitaranno, & uentilaranno in detta Corte.

Derogatione à cõtrari statuti

Et anchora confiderando che tutte le fcritture s'hanno a' produrre, fi debbiano fare in lingua uolgare, come e' detto di fopra, Non oftante i Statuti del Commune di Bologna, i quali difponeffero, che niffuno, il quale non fia Notaro, poffa effere Procuratore alle liti, & comparire per altri in giudicio.

In ogni cafo possano effere astretti i principali comparir perfonalmẽte ad arbitrio del Giudice.

Soggiongendo nondimeno, che'l detto Giudice & Confoli fedenti, o' la maggior parte di loro, Et anchora i Sopraconfoli per le caufe che dinanci a' loro penderanno, poffano tante uolte quante a loro parra', conftrengere i principali, & i padri, fratelli, figliuoli, & compagni, & altri predetti a' comparire perfonalmente nelle dette caufe, & in ciafcheduna di quelle, per intendere meglio la uerita', come anchora di fopra a' pieno fi è detto.

Niffuno Vfficiale in detta Corte poffa in effa procurare fotto pena.

Prohibimo & anchora Statuimo, che alcuno c'habbia alcun'Vfficio in detta Corte non poffa procurare per altri in detta Corte per modo alcuno in caufa alcuna, moffa & che fi muouera', ne in quelle, ne per quelle per alcuno modo intrometterfi, fe non quanto a loro fpetta & appartiene per uigore del fuo Vfficio, Sotto pena di lire uinticinque de Bolognini per ciafcheduno che contrafara', & per ciafcuna caufa, & per ciafcuna uolta, La qual pena s'habbia d'applicare per la meta' alla Camera di detta Vniuerfita' per ornato di detta Corte, & per l'altra meta' alla parte contra la quale i predetti, o alcuno di quelli procuraffero, o s'intrometteffero.

DE QVELLI CHE SONO CHIAMATI a Ragione & non comparifcono. Rubrica. XIII.

Accufata la cõtumacia fi dee citar il cõtumace, fecondo la forma qui defcritta.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo, che quando alcuno fara' ftato citato legitimamente a rifpondere di ragione, fecondo la forma del Statuto, Del modo di fare le Citationi, Et nel termine a' lui affegnato nella citatione, non comparira', ne lui, ne altri per lui legitimamente, paffato il termine predetto, & accufata la contumacia del Reo dall'Attore, & fopra quella prononciato pe'l Giudice, & Confoli fedenti, o la maggior parte di loro, del che ne apparifca ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, Si mandi al detto Reo una citatione per contumacia dell'infrafcritto tenore.

Citetur coram Domino Iudice Mercatorum Ciuitatis Bononiæ pro

prima die ſequenti non ſolenni, hora iuris ad ſe defendendum a' ſententia interlocutoria contra eum lata, Et ad contradicendum ne contra eum executio committatur alias &c. Et predicta ad inſtantiam &c.

Fatta la citatione di contumacia, ne cõparendo il Reo, ſi procede alla pignoratiõe ò alla datione dlla tenuta.

Et non comparendo il detto Reo il di a' lui ſtatuito nella detta citatione, la quale baſti che ſia fatta una uolta, o' alla caſa, o' in perſona, Et comparendo poi l'Attore & dimandando a' lui eſſer data la tenuta della coſa dimandata, o' uero per la ueduta di quella che li ſiano tolti pegni delli beni di quello tale chenon compariſce, Et hauendo l'Attore prima nel termine delle dette citationi fatta la ſua petitione, ſecondo che di ſopra nel proſsimo precedente ſtatuto ſi contiene, Sia tenuto & debbia il Giudice prononciare, che la tenuta debbia eſſeredata, o' uero che ſia fatta la pignorationedelli bieni di quello tale che nõ compariſce, ſecõdo c'hara diman dato l'Attore, ſino alla concorrente quantita' dimandata per l'Attore, o' uer coſa, anchora che'l Reo non ſia citato ad udir quella prononciafatta, La quale prononcia fatta, ſeguita la datione della tenuta, o' pignoratione.

Termine à liq dar la petitiõe

Et fatta la reſolutione di quella al Notaro de gli atti della detta Corte debbia il detto Giudice dare termine all'Attore, a' prouare & a' liquidare la ſua dimanda, di quattro giorni, & piu, & meno, ſecondo che parra' al detto Giudice, conſiderata la conditione del fatto.

Citar il Reo à ueder prouare, et à contradire.

Il qual termine debbiaſi notificare al detto Reo, & citare quello di nuouo, che durante il detto termine, debbia uenir ogni di & hora ad eſſer preſente, & ueder giurare li teſtimoni, & fare le dette pruoue dell'Attore, Et a' contradire quello che uuole, contra la probatione dell'Attore.

Cõparẽdo doppo la contumacia, rifacci le ſpeſe prima cħ ſia udito.

Et ſe'l Reo uerra' nel detto termine, o' uer fatta la citatione della contumacia, & uoglia contradire, debbia prima che ſia udito rifar tutte le ſpeſe haueſſe fatto l'Attore, interamente, Le quali ſpeſe ſi debbiano taſſare pel detto Giudice, Et oltre quelle, in pena del la ſua contumacia, debbia pagare alla Camera di detta Vniuerſita' ſol di dieci de bolognini.

Liquidata la petitione ſia condennato il Reo nella ſorte, & nelle ſpeſe.

Et ſe'l detto Reo citato non comparira', ne altri per lui legitimamente, eſſendo in caſo che poſſa eſſere admeſſo per lui, Procuratore, o' altro Interceſſore, fra'l detto termine dato all'Attore a' prouare, ne doppo, ſino alla ſentenza, Debbia il detto Giudice, ſe l'Attore hara' pruouato, o' liquidato quello ch'egli dimãda, prononciare & condẽnare il detto Reo nella coſa dimandata, & nelle ſpeſe legitimamẽte fatte.

Non liquidata la petitione ſia ſempre udito il Reo prima ria fatte le ſpeſe,

Ma ſe'l Reo uerra' da poi che ſara' citato ad udir ſentenza, ſe'l detto Attore hara' pruouata la ſua dimanda, non ſia udito, anchora che uoleſſe pagare le ſpeſe, Ma il detto Giudice dia la ſentenza.

Ma fe non hauera' pruouato,& fia in tempo di pruouare, rifacendo il detto Reo interamente le fpefe, fia fempre udito, Et cominciasfi il giudicio di nuouo.

Parendo il Giudice ; diasfi il giuramẽto fupplettiuo, ò s'affolui il Reo cõdennando l'Attore nelle fpefe.

Ma non comparendo mai il detto Reo, & non hauendo pruouato l'Attore, & effendo finito il tempo di pruouare, Et uolendo il detto Attore che fi dia la fentenza, poffa il detto Giudice, Se l'Attore hara' pruouato tanto che li paia, che confiderata la quantita' del fatto, & la conditione della perfona, dar il giuramento in fopplemento di pruoua giurando il detto Attore douer effere condennato il detto Reo nella cofa, o' uer quantita' dimandata', Altramente debbia affoluere il Reo dalla quantita', o' uer cofa dimandata, Et debbia effere condennato il detto Attore nelle fpefe.

Adgiudicar in pagamento.

Et quando fara' data la fentenza contra il detto Reo, debbia il detto Giudice fare l'effecutione di quella in adgiudicare in pagamento la cofa, della quale fara' ftato data detta tenuta, o' pegno tolto, per la quantita', o' cofa dimandata, & per le fpefe, o' uero altramente in perfona, o' ne lli bieni del detto condennato mandar ad effecutione detta fentenza.

Et poffa il detto Attore eletta una uia in far la detta effecutione, e leggerne anchora un'altra fenza fuo pregiudicio.

De gli Eftimatori che fi debbiano dar nel cafo dell'adiudicatione.

Dicchiarando piu oltre, che quando s'eftima per gli Eftimatori alcuna cofa, che s'habbia d'agiudicare in pagamento; fi debbia citar la parte a' dar'i fofpetti & confidenti Eftimatori, Et fe comparira' il Reo, & rifacendo prima tutte le fpefe come di fopra, debbiano le dette parti & ciafcuna di quelle dare uno Eftimatore per parte, Et non comparendo & non rifacendo con effetto le fpefe all'Attore, debbia il Giudice torre uno pel Reo, & l'Attore un'altro ne toglia per fe.

I quali Eftimatori per loro giuramenti debbiano eftimar bene & lealmente le cofe faranno da eftimare, Et fecondo tal'eftima debbia il detto Giudice affegnar in pagamento al detto Attore la cofa eftimata.

Et habbiano per fua fatica quello li fara' taffato dal Giudice & Confoli fedenti.

Abfenti

Sendo la perfona citata abfente fi ftia in ciò alla relatiõe del Meffo.

Et fe la perfona citata legitimamente fara' abfente dalla Citta', Guardia, Conta, & Diftretto di Bologna, Dellaqual abfenza in quefto cafo fi debbia ftar alla relatione del Meffo che cofi riferifca, Saluo fe non foffe pruouato il contrario.

La qual abfenza fia & effer s'intenda come di fopra nel profsimo precedente Statuto è prouifto & chiarito.

Non cõparẽdo l'Abfẽte sù detto, come fi debbia procedere.

Et fe non comparira' ne Egli, ne altri per lui legitimamente, effendo in cafo ch'Altri poffa effere per lui admeffo, nel termine della citatione,

All'hora

All'hora passato il detto termine, comparendo la parte dall'Attore, & prima giurando che'l Reo e' suo uero debitore nella cosa, o' uer quantita' dimandata, Et anchora dimandando che a' lui sia data la tenuta del li bieni di tale citato, o' uer cosa dimandata, All'hora il detto Giudice prononci contra il citato come contra contumace, & che la tenuta si debbia dar all'Attore della cosa dimandata, o' uero delli bieni di quello conuenuto per la quantita' dimandata, & per le spese fatte nella lite.

La qual prononcia fatta, sia richiesto il detto Reo absente per un Messo di detta Corte, che cridi publicamente ad alta uoce dinanci alla casa dell'ultima & solita habitatione di tal citato in presenza di due testimoni della Contrata, o'uero uicinanza di tal casa, essendoui detti testimoni, ma non essendoui, lo faccia in presenza di due altri testimoni, Et cosi cridando citino & ricchiedeno il detto Reo, nominandolo, & dicendo ch'Egli è ricchiesto a' douer comparire dinanci al detto Giudice fra' cinque di prossimi, a' difendersi da una sentẽza interlocutoria data contra di lui pel detto Giudice, & a' dimanda & instanza del Tale, che li dimanda tal cosa, o' uer quantita' di pecunia, Altramente se non comparira fra' el detto termine, si procedera' contra di lui come contra contumace.

Modo di citar l'Absente à difenders da una sentenza interlocutoria.

Et sia tenuto detto Messo che fara' la detta citatione, portar una cedula nella quale in effetto si contenga quello che è detto di sopra, co'l nome del Notaro, & quella lasciar appensa, & affissa all'uscio della detta solita ultima habitatione di tal Absente citato.

Appicar all'uscio di tal Absente la cedula della citatiõe.

Et se tal citato, o' uer altri per lui legitimamente non comparira fra i predetti cinque giorni, All'hora si debbia fare un'altra crida con simile alla predetta dinanci alla predetta casa, & in presenza di due testimoni, attacando la cedula come e' detto di sopra, Saluo che in questa citatione si debbia assegnar termine de dieci giorni prossimi all'hora che uerranno, I quali predetti termini de cinque & de dieci giorni, si computino dal di che si faranno le dette citationi.

Replicar la detta citatione et crida, con assignatiõe di nuouo termine.

Et se tale citato non comparira' per se, o' per legitimo intercessore, Allhora il detto Giudice, instando la parte dell'Attore, proceda contra tale citato contumace, come contra confesso & conuinto, in sententiare, o' uer condannare lui alla cosa, o' uer quantita' dimandata. Et nelle spese fatte nella questione, le quali si tassino pel Giudice, precedendo il sagramento della parte. Et questo se l'Attore hara' pruouato & liquidato quello ch'egli dimandasse al Reo, & non altramente ne in altro modo.

Non comparendo l'Absente, citato come di sopra ne per se, ne per altri, si procede alla sẽtenza.

Et il detto Giudice contra il detto Reo condennato come è detto,

Essecutiõe della sentenza.

poſſa & debbia detta Sentenza mandare ad eſſecutione nelli bieni di tale condennato, o' uero in dare, o' in far dare al detto Attore la coſa dimandata, s'ella ci ſara', & ſe non ci ſara', in adgiudicarli in pagamento delli bieni di tal Abſente in ſino alla concorrente quantita' del prezzo, o' uer eſtima di quella coſa, o' uer quantita' dimandata, & nelle ſpeſe, ſecondo la eſtimà che ſi fara' per due Eſtimatori che ſi daranno, uno per l'Attore, & l'altro pel Giudice ſenza altra citatione fatta pel detto Reo a' torre, o' uero dare i detti Eſtimatori.

Comparẽdo il Reo abſẽte frà 18. meſi doppo la tenuta o ad giudicatiõe ſia udito nel modo qui deſcritto.

Soggiungendo, che ſe'l detto tal Abſente, delli bieni del quale come è detto, ſara' ſtato fatta la adiudicatione, o' uero ſara ſtato data la tenuta, ritornara' & comparira dinanci al detto Giudice fra'l termine de deciotto meſi dal di che ſara' ſtato fatta l'adgiudicatione, o' uero data la tenuta, Et pruouara' che ingiuſtamẽte li ſara' ſtato dimãdato, Et a' quello creditore prima che ſia udito offeriſca di conſegnare & diporre, & coſi dipona appreſſo una idonea perſona, o' uer piu di uolonta' & preſenza di detto Giudice & Conſoli ſedenti, o' della maggior parte di loro, & preſente quello a' cui ſara' ſtato data la tenuta, o' uero adgiudicato in pagamento, o' uero quello legitimamẽte citato, la quantita' dimandata & le ſpeſe, Il detto tale che ſara' ſtato abſente ſia udito, Et il proceſſo fatto per detta cagione s'intenda eſſere ſublato & caſſo, Et la coſa a' lui tolta, & come e' detto adgiudicata, ſi ritorni & debbiasſi reſtituire al detto Tale che fuſſe ſtato abſente, ſe tal coſa ſi ritruouara' eſſere; altramente non ſi ritruouando, la ſtima & ualore di quella tal coſa.

Alla quale reſtitutione ſi debbia conſtrengere quello che la detta adgiudicatione hara' ottenuto pel detto Giudice & Conſoli ſedenti, o' la maggior parte di loro, con ogni rimedio opportuno, & neceſſario, a' dimanda & petitione del detto ritornato.

Reſtituire al ritornato la coſa indebitamente adgiudicata ô quantitá pagata le ſpeſe, et pagar la pena qui impoſta.

Et s'apparira' che'l detto Attore al qual foſſe ſtato fatta detta adgiudicatione in pagamento come è detto, haueſſe indebitamente dimandato, & che ingiuſtamente ſia ſtato proceduto contra tal Abſente, Sia tenuto il detto Attore a' reſtituire al detto Tale che foſſe ſtato abſente, & ritornato fra'l detto tempo, la coſa, o' uer quantita' dimandata & adgiudicata come e' detto, Et oltre la reſtitutione predetta, pagar tutte le ſpeſe quali hara' fatte & ſopportate tal ritornato per la cagione predetta, Et anchora tutti i frutti della coſa adgiudicata ſe ne hara' riceuuti alcuni, in caſo che detti frutti ci foſſero, altramente nel ualore & ſtima de li detti frutti, Et piu oltre ſia condennato pel detto Giudice, & Conſoli ſedenti, o' la maggior parte di loro in ſoldi dieci de bolognini per ciaſcuna lira della ſtima della coſa adgiudicata, o' uer quantita' di quella, Delli quali ſoldi dieci per lira, la meta'

s'applichi

s'applichi alla Camera di detta Corte, & l'altra meta' alla parte aduerfa.

La qual condennatione & pena il detto Giudice & Confoli fiano tenuti esfigere con effetto, fotto pena de Bolognini cinquanta d'oro, che fe li debbiano ritenere del fuo falario, o uero per altro modo a' lui & alli Confoli far pagare.

Pena al Giudice & Confoli che non effeguiranno.

Anchora foggiungendo, che fempre tal Agente contra alcuno Abfente innanci che fi dia la datione della tenuta delli bieni, o' uero cofa dimādata dal detto Abfente, per ogni modo fia tenuto dar idonea figurta' una o' piu di faluare, & cuftodire tal cofa, o' uero quantita' per lui dimandata, & i frutti, Et di reftituire detta cofa, & frutti, o' uero quantita' a' tal Abfente, in cafo ch'effo Abfente ritornafse & prouocafse come e' detto di fopra, Et anchora di pagare la detta pena & fpefe che faceffe il detto Abfente. ¶ Anchora aggiungiamo & ftatuimo, che s'el Meffo al qual fara' ftato dato il comandamēto di torre la tenuta, o' di pignorare, riferira' non fi truouar bieni del Reo, delli quali fi poffa dar la tenuta, o' uer far la pignoratione come di fopra nel prefente ftatuto fi contiene, che all'hora & in tal cafo poffa & fia tenuto il detto Giudice, fatta che fara' la detta relatione a' gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, affegnar termine all' Attore a' prouare & far fede del fuo credito, non effendo prima liquidato, Et foccesfiuamente procedere alla fentenza, citata la parte, & al precetto & effecutione perfonale indiftintamēte eccedēdo il debito lire cinque de bolognini, fenza far altra efcusfione delli bieni del detto Reo.

Sigurta' di faluare & reftituire all'Abfente, pruouādosfi effer ftato ingiuftamente dimādato.

Liquidato il debito, ne ci effendo delli bieni, fi procede all'effecutione perfonale.

Et perche potrebbe effere che'l detto Reo cōtumace non fi curarebbe di comparire nel proceffo della caufa principale per nō rifar le fpefe della contumacia all'Attore, fperando detto Reo appellare dalla fentēza data contra di lui, & allegare le fue ragioni nella caufa dell'appellatione, & per quefto modo l'Attore farebbe fruftrato & faticato di tempo & di fpefa.

Modo di obuiare alla malitia del contumace.

Per tanto ftatuimo & prouediamo, che quando il Reo contra del quale fara' ftato data fentēza alcuna, & fatto il proceffo in fua contumacia, uoleffe appellare da tal fentenza, o' altramēte contra di quella opporre, nō fia udito, ne fua appellatione, o' querella, o' eccettione uagliano, ne a' quella fi poffa, o' debbia deferire, ne di quelle, o' per quelle fi debbia, o' poffa pel Giudice & Confoli, o' fopraconfoli predetti, o' per altri far commisfione o' atto alcuno, fe prima il detto Reo nō hara' con effetto intieramente rifatte al detto Attore tutte le fpefe ch'Egli heueffe fatto & fopportato nella caufa principale fino alla fentēza predetta inclufiuamēte, o' uero di dette & per le dette fpefe hara' fatto fofficiēte & attual depofito appreffo il Conferuatore delle fcritture di detta Vniuerfita', o' appreffo uno delli Notari de gli atti di detta Vniuerfita', doue egli uorra' comparire, di quella quantita' che parra' al detto Giudice effere fofficiente per le dette fpefe, Et in prefenza dello detto Attore, o' uero quello prima legi-

Il Reo cōtumace non può appellare, fe prima non harà rifatto le fpefe, ò fatto ne il depofito.

timamente citato a' riceuere, o' uero a' uedere depofitar le dette fpefe.

Taffar le fpefe et fare pagar quelle frà. 10. di doppo il depofito.

Le quali fpefe fi poffano & debbiano pel detto Giudice con i Confoli, o' la maggior parte de quelli taffare, & far pagare cõ effetto al detto Atore, fra dieci di al piu prosfimi feguenti doppo tal depofito, Non oftãte appellatione alcuna interpofta, o' che s'haueffe ad interporre da detta fentenza contra il detto Reo, in fua contumacia data, o' uero dalla detta taffatione di fpefe.

Dar figurtà di le fpefe fi faranno nell'appellationi.

Et oltre di quefto anchora fia tenuto il detto Reo nel detto cafo, & al tempo predetto, dar idonea figurta', o' uero promeffa di pagar la uera forte dimandata, & le fpefe che fi faranno, in cafo che egli perda la lite.

Volendo ricuperare la tenuta, ò pignoratione dar figurtà delle fpefe.

Et fimile figurta', o' uer promeffa anchora fi debbia dar pel Reo contumace, quando egli uoleffe comparire & ricuperare, o' uero far riuocare la tenuta, o' uer pignoratione che gia foffe ftato data, o' fatta delli fuoi beni in contumacia fua, Altramente il detto Reo contumace in alcuno de detti cafi non fia udito.

eredi incerti:

Del modo di procedere contra gli incerti heredi.

Et perche non è proueduto efpreffamente del modo di far il proceffo nelle caufe che fi moueranno contra gli incerti heredi, Et chi uoleffe ne detti procesfi feguire & attitare fecondo la forma delli ftatuti del Commune di Bologna che fopra ciò efpreffamente difpongono, farebbe dar materia di far molte fpefe, & che tali caufe andarebbero molto in longo, la qual cofa non è conueniente in quefto foro.

Nel procedere cõtra gli incerti heredi s'offerui il prefente Statuto.

Pero ftatuimo & prouediamo, che nelle caufe che fi faranno & uentilaranno nella detta Corte contra gli incerti heredi contumaci, s'offerui & debbiasfi offeruare il modo & la forma del prefente Statuto di detta Vniuerfita', pofto fotto la Rubrica, De quelli che fono chiamati a' ragione & non comparifcono.

Cõtra cõtumaci, incerti heredi, ò in altro cafo nõ fi da curatore alla lite.

Et anchora uogliamo, che non fia neceffario in alcuno proceffo fatto, o' che fi fara' nella detta Corte contra i contumaci, o' contra gli incerti heredi, o' in alcuno altro cafo, dar curatore alla lite, o' beni indefenfi, ma folamente s'offerui quanto di fopra nel prefente ftatuto fi contiene, Et uagliamo & tengano i detti procesfi in detti modi & forma fatti, Et tutto quello che per quelli feguira', † Si ueramente che delle citationi che fi faranno delli detti incerti heredi nelle caufe che eccedono la quantita', o' uer fatto di lire dieci, fi debbiano far pel Meffo ad alta uoce alla cafa dell' ultima & folita habitatione di quello defonto, o' fua famiglia, del quale foffero conuenuti detti heredi incerti, Et in prefenza di due teftimoni per ciafcuna citatione.

Modo di citare nelle caufe contra incerti heredi.

Appicar all'ufcio la cedula delle predette citationi et far la relatione di mõ qui defcritto.

Le quali citationi & tenor di quella fempre il detto Meffo debbia lafciar appenfa all'Vfcio di detta cafa, Et cofi debbia delli teftimoni predetti, & delle confine, capella, & contrata della detta cafa apparire nella relatione che fara' il detto Meffo delle dette citationi, o' uer ricchiefte, ne

gli

gli atti d'uno de Notari di detta Corte che di cio sarà rogato, Et questo s'osserui & intendasi, quando chiaramente non si sapesse per l'Attore chi fossero gli heredi certi del debitore desonto.

Essendo uera, ò uerisimile presontione de gli heredi certi siano chiamati in persona, ò al la casa propria

Ma quando ueramente, ò uero presontiuamente pel detto Attore si sa pesse, ò si douesse sapere chi fossero gli heredi certi del detto debitore de fonto, all'hora si debbiano i detti heredi certi citar in persona, ò uer alla casa della loro propria & solita habitatione, accio che di tal lite & processo essi ne possano hauere bona notitia.

Non seruata la forma d'lle pre dette citationi il processo è nul lo et nulla la sentenza.

Et se le dette citationi, ò uer ricchieste de detti heredi incerti, Et anchora de gli heredi certi, non saranno fatte ne i luoghi à modo & forma soprascritti, non uagliano, ne anchora i processi & sentenze che da quel la fossero seguite, ò seguissero.

DELL'INSTANZE DELLE LITI, CHE SI uentilaranno in detta Corte. Rubrica decimaquarta.

Sono limitate l'instanze delle liti accio nō sia no immortali.

PERCHE. le liti che si uentilaranno in detta Corte nō siano immor tali, Habbiamo statuito & ordinato, & cosi statuimo che l'instanze di dette liti possano & debbiano durare per i tempi limitati & tassati come qui sotto nel presente Statuto è disposto & non piu, Frà i quali tempi il detto Giudice sia tenuto le dette liti & ciascuna di quelle terminare, & so pra di quelle sententiare & prononciare, Le quali instanze sono queste cio è.

Limitatiōe del l'instanze.

Se la questione, ò uer lite sarà di quantita, ò di cosa, ò uer fatto che ascē da alla quantità & somma di lire cinque di moneta, ò manco, s'espedisca in una, ò due Vdienze al piu, ad arbitrio del Giudice.

Da lire cinque fino à uenticinque, fra dieci di continoui, detrahendo ne i feriati in honor di Dio.

Da uenticinque fino à Cento, frà dieci di giuridici.

Da lire cento fino à mille fra quindeci di giuridici.

Da mil le in su, fra uenti di similmente giuridici.

Delli Terzi cō parenti.

Ma nelle cause delli Terzi comparenti per impedire l'essecutioni cosi delle pignorationi come delle tenute, ò uero altri processi, Vogliamo, & Statuimo, che l'instanze di dette cause de detti Terzi comparenti, doue possano, & debbiano essere admessi; siano, & debbiano essere de uēti di giuridici, & probatori continoui, & cinque decisori.

Quando comin ci a correr l'in stanza.

Le quali Instanze, & tempi comincino correre, & passare, quando il Reo harà negata la petitione dell'Attore, & quando la lite sarà stato contestata, ò uero che quella s'harà per contestata per la contumacia del Reo legitimamente citato, a rispondere di ragione, incontanente l'altro di prossimo seguente.

Instanza decisoria.

Le quali cause, da lire cinque fino alla somma di lire cēto esclusiuamē te, oltre le dette instanze probatorie habbiano, & debbiano hauere quattro di decisori utili, giuridici, & sessori.

Et le cause della stima, & somma di lire cento, & da li in su, oltre la detta instāza probatoria, habbiano, & debbiano hauere per ciascheduna di quelle, sei di decisori, utili, probatori & sessori.

Nelli giorni decisori nō si admette pruoua alcuna.

Nelli quali di decisori in tutte le dette cause, o᷉ alcuna di quelle, non si possa per alcuna delle parti produrre cosa, ne far pruoua alcuna. Ma il detto Giudice nel tempo predetto decisorio debbia dette cause terminare, & ispedire sententiando.

Pena del Giudice che non harà terminata la lite frà l'instāza.

Sotto pena al detto Giudice che non sententiasse, & non terminasse le dette liti, & cause, & ciascuna di quelle frà i detti tempi, di lire cento de bolognini per qualunque causa ch'egli non terminarà, la meta' della quale spetti all'Attore, & l'altra meta' alla Camera di detta Corte, Et oltre la detta pena, sia tenuto rifare tutti & ciascun danni & spese c'hauesse fatto & sopportato la parte.

Protestar al Giudice inscritto che debbia sententiare, altramente non hà luogo la pena sudetta.

Et questo quando le parti, o᷉ alcuna di quelle hara᷉ fatta la sua diligenza in protestare al Giudice per publica scrittura, ch'egli debbia sententiare nella detta lite, & causa, Et hara᷉ fatto dar il processo al Giudice al meno per quattro di innanci che finiscano le dette instanze.

Non essēdo terminata la lite in tempo, l'instanza s'intende essere perenta.

Le quali cause se non saranno terminate fra᷉ i detti tempi, l'instanze di quelle siano & s'intendano esser perente, Et il detto Giudice in quel caso sia tenuto d'assoluere il Reo dall'osseruanza del giudicio, & pronunciare l'instanza essere perenta, & condennare l'Attore nelle spese legitime, sotto la detta pena.

Prorogatione dell'Instanza.

Statuendo anchora che le dette instanze & ciascuna di quelle si possano prorogare pel detto Giudice & Consoli sedenti al modo & forma infrascritti, & anchora per la parte senza il Giudice: purche tali prorogationi che si faranno cosi pel Giudice & Consoli, come per le parti, non si possano fare, o᷉ uer prorogare oltre due uolte in tutto, & al piu per dieci di per uolta, & per ciascuna prorogatione, Le quali prorogationi non si possano fare per rescritto, o᷉ per consentimento, o uer giuramento delle parti, ne per altro modo, se non quanto & come e᷉ detto di sopra,

Che si possa prorogar l'instanza la terza uolta per necessaria causa.

Saluo che, se per alcuna necessaria, & euidente ragione & cagione paresse al detto Giudice & Consoli sedenti nelle cause principali, o᷉ alli Sopraconsoli nelle cause dell'appellationi che uertissero dinanci a᷉ loro, che fosse necessario prorogare un'altra uolta le dette instāze, che nel detto caso il detto Giudice, & Consoli sedenti, o᷉ Sopraconsoli, o᷉ la maggiore parte di loro possano le dette instanze delle cause che penderanno dināci a᷉ loro, un'altra uolta solamente, & per dieci giorni giuridici al piu prorogare.

Alle

Alle quali prorogationi debbiano essere le parti litiganti presenti, o' ueramente citate à ueder fare, ò a contradire che non sia fatta la detta prorogatione.

Alle prorogationi stano presenti, ò citati i litiganti.

La qual prorogatione che per necessaria, & euidente cagione la terza uolta si fara come e' detto, pel detto Giudice, & Consoli, o' Sopraconsoli, si debbia far nella detta Vdienza, Et essendo prima fra loro, o' la maggior parte di loro posto, & ottenuto il partito a' faue bianche & negre sopra tal terza prorogatione.

La terza prorogatione si faccia per partito posto & ottenuto.

Et se altramente o' piu uolte, o' per piu tempo fossero fatte alcune prorogationi in alcune cause, che pendessero dinanci alli soprascritti non uagliano di ragione, anchora che come e' detto, fossero fatte per rescritto o per consentimento delle parti, cosi nelle cause principali come in quelle dell'appellationi. Nelle quali cause d'appellatione si debbia, o' possa pel Giudice & Sopraconsoli Vditori di dette cause d'appellatione, o' la maggior parte di loro per le parti fare dette prorogationi a modo, & forma soprascritti.

Siano nulle le prorogationi fatte piu di tre uolte, & oltre i suoi tempi determinati.

Statuimo anchora, & prouediamo, che se caso auenesse, come piu uolte e interuenuto & interuiene, che di alcune cause, liti, & diferenze che se uentilassero, o uentilarāno in detta Corte, cosi dinanci al detto Giudice, Cōsoli & come anchora nelle cause dell'appellationi dinanci alli Sopracōsoli per & tra litigāti & parti, tra' quali fossero o pendessero tali cause cosi principali come d'appellatione. Si facesse sopra tali liti & questioni compromesso in alcuno, o alcuni, delli quali compromessi ne apparesse instromento rogato per publico Notaro, Et per alcuni tempi, & dilationi, come si conterra nel compromesso, Che i tempi & instanze di dette cause cosi principali come d'appellatione durante i tempi de detti compromessi, non corrano, ne passar debbiano, Ma per quel tempo dura il compromesso, stiano & s'intendano star in sospeso.

Fatto compromesso sopra le liti, non corra instanza durāte detto compromesso.

Et questo habbia luogo quando gli Arbitri & Arbitratori accettassero & haranno accettato il compromesso in essi fatto, & non altramente.

Dicchiariamo anchora, che in ciascuna causa d'essecutione d'alcuna sentenza cosi interlocutoria come difinitiua, o d'alcuno laudo, o d'altra essecutione, non corra tēpo, o instanza alcuna, ne in dette cause sia, ne esser debbia instanza.

Nelle cause essecutiue non corre instanza

Anchora Statuimo, & Ordiniamo, che nelle cause di restitutione all'instanza perēta alli Minori & altre persone, le quali dimandassero essere reintegrati, & restituiti contra la perentione dell'instanza perēta, o di causa principale, o uero d'appellatione. Che l'instanze di dette cause di restitutione & altre simili, cosi delle principali come dell'appellationi, siano & debbiano essere di sedeci di utili probatori, & di quattro decisori, Et che tali instanze non si possano prorogare, ma ben si possano sospendere

Instanza delle cause di restitutione all'instanza perenta.

a' beneplacito delle parti.

Le dette cause di restitutione non si possano commettere p rescritto, & la sentenza sia in terlocutoria.

Et anchora Statuimo, che tali cause di restitutione, & redintegratione, non si possano far commettere per rescritto. Ma che quello che uorra' essere restituito, o' reintegrato come di sopra, debbia far la sua petitione, & quella produrre dinanci al detto Giudice, & Consoli nelle cause princi pali, & alli detti Sopraconsoli, & Dottore nelle cause dell'appellationi, la quale si debbia admettere, & far alle parti giustitia. Et che le sentenze che si daranno sopra tali libelli di reintegratione, & restitutione all'instã za, s'intendano essere interlocutorie, & il salario si debbia pagare per in terlocutoria.

Giudicandosi sopra i meriti della causa si paghi la sentẽ za per difinitiua.

Saluo se in detta sentẽza fosse giudicato sopra i meriti della causa prin cipale, o' uero d'appellatione, nel qual caso si debbia pagare detto sala rio per difinitiua, cio' e' si paghi solamente il salario di detta causa prin cipale, o' d'appellatione senza che si paghi cosa alcuna per detta re stitutione.

Modo di sospẽ dere le cause p i Procuratori infermi secõdo il Statuto commune.

Aggiungendo anchora per hauer noi scienza del Statuto del Commu ne di Bologna posto sotto la Rubrica De causis Dominorum Antiano rum, Ambasciatorum & absentium uel impeditorum Reipublicæ causa. Et massimamente nel §. Insuper prouide considerantes &c. Pel quale Sta tuto in effetto è ordinato, che qualunque Procuratore che interuerra' in alcuna causa dinanci a' qualunque Vfficiale del Commune di Bologna in nome d'altri, & come Procuratore, s'infermasse, ch'egli per un suo special Procuratore possa le sue cause nelle quali interuenesse come Procuratore dare in sospeso, purche tale Procuratore debbia nella constitutione del Procuratore ch'egli farà, giurare corporalmente alli Santi di Dio Vange lio con le mani toccando le scritture, se essere infermo di tal infermita', per la quale lui nõ puo' proseguire le cause de suoi Clientuli, Et questo fat to, le cause predette nelle quali egli interuenisse, & l'instanza, tempi, & fatalli di quelle ipso iure siano & s'intendano esser sospese, & in sospeso stare; fino che tal Procuratore sara' guarito purche detta sospesa per det ta infirmita' non possa durare, ne duri piu che di quindeci, Et come piu latamente si contiene in detto Statuto. Il qual Statuto uogliamo che qui s'habbia per inserto, & di parola in parola registrato.

Molti usano de li statuti cõt a l'intentione & fine de Statuẽti.

Et Considerando noi, che benche il detto Statuto fosse fatto a' buon fine, nondimeno a' quello effetto chi fu fatto non s'usa, & non ha' il suo debito fine, perche, benche in uerita' alcuni Procuratori ueramente ama lati, & infermi usino il detto Statuto giustamente, nondimeno conoscen do noi, ch'alcuni Procuratori, che in detta Corte interuẽgono molte uol te benche loro non sian infermi, ad alcuno altro proposto si fanno & fin gono esser infermi, Et usano il detto Statuto in mala parte, in graue dan no de litiganti in detta Corte.

Per

Per tanto uolendo noi a' nostra giusta possanza a' tal mancamento pro uedere. Statuimo & Ordiniamo, che da qui innanci s'alcuno Procuratore che interuerra', o' interuenesse in alcuna causa in detta Corte, cosi principale come d'appellatione, che uorra' dar le cause per la sua infirmita' in sospeso, secondo la forma, & ordine del sopradetto Statuto del Cōmune di Bologna, Che oltre il suo giuramento, del quale si debbia fare special mentione nel instromento della procura quando egli constituira' il Procuratore a' dar le cause in sospeso, uogliamo che colui che comparira' debbia produrre, presentare, lasciar in publica forma tal instromento dinanzi al detto Giudice, & ad uno delli Notari di detta Corte, Et debbia quel di medesmo far fede di detta infirmita' al detto Giudice, per un Medico buono, perito & dottorato, il qual per suo giuramento dica, & affermi detto procuratore esser infermo di tal infirmitate per la quale nō puo' ne potrebbe comparire ne interuenire in detta causa, o' cause.

Modo di sospendere le cause da Procuratori infermi secondo la dispositione de presenti Statuti.

Et in detto caso uogliamo che detta causa, & tutte le cause nelle quali Egli interuenisse nel detto foro, & nell'instanze, & tempi, & fatalli di quelle siano & stiano in sospeso per dieci di continoui che immediate seguiranno, & non per piu, I quali dieci di finiti, l'instanze predette immediate corrano, o guarito, o' no' che sia il detto Procuratore.

La sospesa pre detta non duri piu che dieci di continoui.

Ma se caso fosse, che alcuno Procuratore, il quale in detto caso hauesse giurato essere infermo, hauesse giurato il falso, di cio ne potesse chiaramente constare alli detti Giudice & Consoli, possano & debbiano detti Giudice, & Consoli, o' la maggior parte di loro contra di quel tale c'hauesse giurato il falso procedere come contra pergiuro realmente, & personalmente con tutti gli opportuni rimedi, come potrebbe il Podesta' di Bologna, La qual pena per la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita', & l'altra meta' alla parte contra la quale fosse stato fatta detta sospesa, Et nondimeno tal Procuratore mai piu non possa comparire ne essere admesso in detta Corte come Procuratore, o' intercessore in alcuna causa, ma perpetuamente sia ripulso, & regietto come pergiuro, dal detto foro.

Pena al Procuratore che falsamente giurasse essere infermo.

IN CHE MODO SI DEBBIA PROCEDERE nelle Questioni che si moueranno tra' Mercatanti, Banchieri, & Artefici, Compagni, Maestri, Discepoli, o' uer Fattori. Rubrica. Decima quinta.

ANCHORA habbiamo Statuito, & Ordinato, Che'l detto Giudice sia tenuto, possa & debbia conoscere di tutte & ciascune liti mosse, o' che si moueranno tra ciascuni Mercatanti, Banchieri, Artefici, Compagni, Maestri, Discepoli o' uer Fattori, per ragione, o' uer cagione d'alcuno Cambio, Mercantia, Arte, o' uero d'alcuna compagnia per qualun

Quali liti & trà quali persone possa il Giudice conoscere.

que modo sia contratta, Mistiero, Gestoria, Fattoria, o' uero administra tione d'alcune delle predette cose, o uero che alle predette Arti, & liti & ciascuna di quelle fossero dipendenti, coherenti, connesse; o' uero occasionate.

Procedere p se solo, ma terminar co'l consenso de Consoli attenta la sola uerità dl fatto

Et in quelle, & ciascuna di quelle tali liti, per se solo procedere, ma quel le difinire & terminare con la presenza, & consentimento delli Consoli Sedenti o' della maggior parte di loro, come pensaranno che sia equo & giusto, sommariamente, & di piano, senza strepito & figura di giudicio, in ogni tempo anchora feriato, & considerata solamente la uerita del fatto.

Compagno, Discepolo, ò Fattore sospetto dia sigurtà di star in giudicio & pagar il giudicato.

Et se parra' al detto Giudice & Consoli sedenti, o' uero alla maggiore parte di loro, che'l Compagno, Discepolo, o' uer Fattore fosse sospetto, la qual cosa rimanga nella loro discretione, Possa & debbia il detto Giu dice & Consoli, o' la maggior parte di loro, instando l'altra parte, constrẽ gere realmente, & personalmente secondo che li parra', quello tal compà gno, Discepolo, o' uer Fattore, à satisdar idoneamente di stare & perseuerare in giudicio, & di pagar tutto quello fosse tenuto & obligato detto Cargione, Fattore, & Discepolo al Maestro, & il Compagno al Compagno, o' uer Compagni.

Pena di quello ad instãza del quale fosse distenuto alcuno senza legitima cagione.

Et se quello a' petitione del quale fosse distenuto alcuno delli predetti, fosse in minor quantita' creditore di quel tale distenuto, o uer paresse alli detti Giudice & Consoli sedenti quel tale distenuto non essere colpeuole di quello li fosse stato ascritto pel Maestro, o' Compagno, o' uer Compagni, Sia punito quello tale c'hauesse fatto distenere tal distenuto in soldi cinque de Bolognini per ciascuna lira della quantita', o' uer stima della cosa c'hauesse dimandato.

Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita', & l'altra meta' al detto distenuto.

Il padre sia tenuto pel figliolo, quanto sia nelle cose pertinenti all'arte, nella quale l'hauesse alogato.

Dicchiarando, che solamente in quelle cose che spettano all'operatione, mistiero, o' uer essercitio d'alcuna Mercantia, Cambio, o uer Arte, nel le quali, o' uer in alcuna di quelle fosse alogato alcuno figliuolo, ad alcuno, per suo padre, cio e che uno figliuolo pel padre con qualche Mercatante, Banchiero, o' uero Artefice fosse alogato. Et che tal figliuolo cõ trahesse, o' uer facesse fatti sopra tal mercantia, arte, o uer cambio, alle quali specialmente fosse diputato, o' uero che'l detto Mercatante, Cambiatore, o' uer Artefice publicamente in alcune cose, o' uero cosa adoperasse tal alogato,

Della qual locatione basti apparer scrittura su'l libro, o' uer Memoriale di tal Mercatante, Banchiero, o uer Artefice.

Casi ne quali il padre è obliga

Della qual scrittura se ne insorgesse dubbio, stiasi alla dichiaratione del Giudice & Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, † Il padre pel

pel figliuolo sia tenuto, & obligato in solido, & per il tutto, essendo detto figliuolo di eta' almeno d'anni quindeci,& diputato a' tale mercantia, cambio, o' uer arte, a' quel tale Mercatante, Cambiatore, o' Artefice, co'lquale egli fosse alogato, essendo il detto figliuolo in podesta' del padre, habitando loro insieme in una medesima casa, & famiglia, Et per insino che non sara' fatta notitia legitimamente dell'emancipatione di tale figliuolo al detto Giudice della Mercantia, & anchora a' tale Mercatante, Cambiatore, o' uero Artefice co'l quale fosse stato obligato tal figliuolo.

to per il figlio lo.

Et anchora il padre pel figliuolo sia tenuto, & obligato in solido & pel tutto, quãdo il figliuolo hauesse stazzone,& botega da perse,& fosse Maestro solo in quella medesima botega, o' uero quando hauesse compagnia con altri in qualche mistiero, il quale il detto figliuolo essercitasse publicamente.

Et solamente sia obligato il padre pel figliuolo in quelle cose che spettassero a' tal mercantia, Cambio, trafico, & essercitio, la quale, o uero il quale facesse il detto figliuolo publicamente come e' detto, Si ueramente,che'l detto figliuolo habitasse nella medesima casa, & famiglia co'l detto suo padre,come e' detto, Auenga che'l detto suo padre non stesse in quella medesima stazzone,o' botega che facesse & tenesse il detto suo figliuolo, Et auenga che'l detto suo padre facesse diuerso mistiero da quello del detto suo figliuolo.

Saluo s'el detto padre dinanci al detto Giudice, & anchora a' tal Mercatante, Cambiatore, o' uero Artifice con cui stesse, o' fosse alogato il detto figliuolo per Gargione, Fattore, o' uero Compagno,o a quelli che cõ trahessero con lui in taie mistiero, o altramente hauesse protestato legitimamẽte,che non uolesse esser tenuto pel figliuolo.

Protestãdo nõ uoler essere obligato, cessa l' obligatione di padre per il figliuolo.

Della quale protestatione ne constasse per gli atti delli Notari della Detta Corte, che all'hora doppo tale protestatione, il detto padre non sia tenuto ne obligato per il detto suo figliuolo, Et cosi uogliamo & statuimo.

Anchora Statuimo & deliberiamo, che ciascuno figliuolo di famiglia maggior d'anni uenticinque, il qual fosse Maestro,o Compagno d'altri in alcuna dell'Arti della Citta di Bologna, o altra negociatione honesta publicamente essercitasse, si possa tal figluolo di famigla obligare, quanto e' solamente per la persona sua propria di tal figliuolo, a' ciascheduno con cui accadesse tale figliuolo di famiglia hauere a' fare per ciascheduno essercitio honesto, & anchora per le cagioni che non appartenessero all'arte & essercitio ch'esso figliuol di famiglia facesse;purche sia per cagione mercantile,o' per arte, misterio, o cambio,o che a' quelle,

Casi ne quali il figliuolo di famiglia può con effetto obligarsi.

o ad alcuna di quelle fosse coherente, concessa, & dipendente.

Maggior d'anni diciotto può obligarsi, non ostāte il Statuto del Commune in cōtrario.

Et similmente uogliamo, che'l Maggiore d'anni diciotto, ilqual nō habbia padre, & che fosse Maestro, o' uer Compagno in alcuna arte, o' uer essercitio di mercantia, ò cambio, la quale Egli per se, o per altri publicamēte essercitasse, o' adoperasse solamēte di quello che appartenesse à tale essercitio, o uer dipendēte da quello, si possa obligare, & sia con effetto obligato, Non ostante alcuno Statuto del Commune di Bologna che in contrario disponesse, & specialmente uno Statuto del detto Commune, posto sotto la Rubrica, De contractibus cum minoribus, & filijs familias faciendis. Il qual Statuto in quella parte, solamente che faccia contra il presente Statuto cassiamo, & irritiamo.

Quale persone siano obligate l'una per l'altra.

Anchora siano tenuti, & espressamēte obligati in solido, & pel tutto, il Maestro pel Fattore, & Garzone, & Discepolo, & il Compagno pel Cōpagno, & l'uno fratello per l'altro fratello, o' uer fratelli pel fratello, Il qual fratello Negociatore, o' uero Contrahente, sia almeno d'eta' de uent'anni, che sieco insieme facesse una medesima arte in una medesima stazzone, anchora che loro habitassero separatamente, o' uero che essercitassero diuersa arte tali fratelli, purche habitino in una medesima famiglia o' uero che uno de tali fratelli non essercitasse alcun'arte, cambio, o' mercantia, se i detti fratelli staranno in una medesima casa a' commune spese, & i guadagni insieme communicassero.

Il Mastro pel gargione, il cōpagno per l'altro, il fratello pel fratello nō siāo tenuti nel le prestāze de denari, con certa eccettione.

Saluo che nelle prestanze de denari alli quali non uogliamo che alcuni delli soprascritti siano tenuti, ne obligati in modo alcuno per alcuno del li sopradetti, Eccetto s'alcuno delli predetti de tali denari prestati hauesse comprato alcuna cosa pertinēte all'arte di quel tale à cui fosse stato fatto tal prestanza, o' uero si prouasse alcuno de detti fratelli hauer speso in utilita' commune de tali fratelli, o' uer tal Gargione, ò Compagno; quelli tali denari prestati esser stato posti ò uer scritti su'l libro, o libri di tal Maestro, ò uer Compagno.

La qual eccettione & risserua di prestanza de denari non s'intenda per i Cambiatori, ò uer Banchieri, considerato che'l loro mistiero è di torre & dare denari in prestanza.

Come s'intenda che uno sia obligato per l'altro.

Dicchiarando, che i predetti Maestri, Compagni, & fratelli, solamēte siano tenuti, & obligati come è detto, nelle cose che alcuno delli predetti contrahesse, o' uer facesse fatti di mercantia, arte, cambio, o' uero mistiero, al quale specialmente fosse diputato, o' uer il quale publicamente essercitasse, o fosse uso diessercitare.

Della quale cosa, se dubbio ne insorgesse, stiasi alla dicchiaratione del detto Giudice, & Consoli, o' della maggiore parte di loro. Et ne gli altri casi che nelli predetti, l'uno per l'altro sia tenuto, ne obligato.

Dicchia-

Dicchiarando anchora, Chel detto Giudice & Consoli sedēti, o la maggior parte di loro possano, & à loro sia lecito constrengere i predetti, & ciascuno de quelli sopranominati; à fare & douer fare compromesso, di ragione, & di fatto, in procedere & terminare, in tre buoni huomini, delli quali ciascuna delle parti ne possa eleggere uno, & il terzo si debbia dar pel detto Giudice, & Consoli sedenti, ò la maggior parte di loro in caso di discordia.

Possa il Giudice cōstrengere i sopranominati à far cōpromesso.

I quali Arbitri, & Arbitratori possano, & debbiano pel detto Giudice esser constretti à dar il detto Laudo.

Et che nell'elettione del terzo Arbitro in caso di discordia, s'osserui & debbiasi osseruare la forma, & modo dato, & ordinato di sopra, nel Statuto posto sotto la Rubrica, Dell'Vfficio, & Giurisdittione del Giudice, nel §. Et se comparirà dinanci à lui. &c.

In caso di discordia s'elega il terzo arbitro, secondo la forma del statuto qui allegato.

Et perche molte uolte occorre lite nella detta Corte nel caso infrascritto, ciò è, quando uno d'un mistiero da della robba ad un'altro che non è di tal mistiero, & quello riceuète è descritto per debitore su'l libro del creditore ordinatamente, Et quel tale anchora da robba del suo mistiero à quel tale creditore, & su suoi libri lo fa debitore, Per tanto uogliamo, decchiariamo tale debito & credito di tali prsone essere ben pagato, & andar l'uno per l'altro, secondo che sara la ualuta & stima delle robbe, auenga che diuersi siano i Mistieri, & Arti, Et in caso che alcuno delli predetti hauesse compagnia segreta, ò palese con alcuna persona, dicchiariamo tal Compagno non poter dimandare tal debito, ma uogliamo li sia riseruato la ragion sua contra dell'altro suo Compagno, in utilità del quale tal robba sia conuertita.

Fra robba & robba habbia luogo la cōpensatione fino alla concorrēte ualuta, anchor che gli essercitii fossero diuersi.

DELLE POSITIONI CHE SI PRODVRANno in detta Corte. Rubrica Decima sesta.

CON Ncio sia che le Positioni siano stato ritrouate per rileuar le parti litiganti dalla grauezza dal prouare, & dalle spese che si fanno nel far le pruoue. Per tanto Statuimo, & Ordiniamo, acciò che nelle liti, & cause che si uentilaranno in detta Corte si possa, & debbia ritruouar la pura, & uera uerità. Si possa cosi per la parte dell'Attore, come per la parte del Reo, fare, & produrre nelle cause le predette positioni, le quali debbiano esser fatte & produtte in uolgare.

Per le positioni si sgrauano i litiganti dal pruouare.

Le quali positioni precisamente siano sopra i meriti della causa, & non siano doppie, captiose, ò impertinenti.

Ma siano fatte à modo d'honesto & buono Mercatante, & nō per uia implicita, decettoria, impertinēte, ne oscura, Et ciascheduna di quelle solamente contenga una cosa & non piu, chiaramente, per modo che la par

Qualita, e materia delle positioni.

te che gli hara à rispondere, le possa rispondere che non sia ingannata.

Siano uiste & essaminate dal Giudice.

Le quali positioni produtte, prima che la detta parte le risponda, uoglia mo che'l detto Giudice sia tenuto, & debbia ueder bene & essaminare, se ue ne fosse alcuna, o` alcune implicite, decettorie, o uer impertinenti, o uero oscure, o per alcun'altro modo li paresse che à quelle, o ad alcuna di quelle non si douesse rispondere per dette cagioni, o` per altro buon rispetto,

Sieno regiette le positioni uitiose & impertinenti.

Et quelle tali che cosi fosero implicite, duplici, impertinẽti, oscure, o` uero decettorie, o altramente non se le douesse rispondere, debbia quelle tali positioni regicere & cancellare.

Aggiungẽdo anchora, & statuendo, che sia in arbitrio del detto Giudice & Cõsoli sedẽti; o della maggior parte di loro, quando per qualche ragioni che muouessero le loro consciẽze, li paresse di non admettere, ne accettare, ne far rispondere a` positioni che fossero state produtte, o` uero che si producessero in alcuna causa dinanci à loro, possano quelle regicere.

Et similmente possano quando a` loro & alle sue consciẽze paresse minuire, modificare, & ridurre dette positioni produtte, & che si produranno in detta Corte, sia no à quel numero che a` loro parra`.

Et l'altre regic ere, & non farle rispondere, come & quando à loro parra, Considerando sempre nelli predetti casi, & inciascuno de quelli la pura & mera uerità, & la quantita, & qualita' della causa, & il modo di ponere le dette positioni, & le conditioni delle persone, & rimosse tutte le cauillationi, & eccettioni superflue, & tropo rigorose, & secondo la conscienza del predetto Giudice & Consoli sedenti, ò della maggior parte di loro,

Contra le lettere di Cãbio non si admetto no positioni se non come qui e descritto.

Dicchiarando nondimeno, & espressamente statuendo, che cõtra alcuna lettera di Cambio, ò contra alcuno o` alcuni che dimandassero alcuna lettera di cambio esser riconosciuta, o` douersi mandar ad effecutione, nõ si possa ne debbia produrre, ne admettere positione alcuna, Se non a pruouare, o per pruouare il pagamẽto di quello si contiene in tale lettera di cãbio, & quello esser fatto doppo che sara stato scritta la detta lettera di cãbio, o` di quello che in essa lettera si contiene, o uero per pruouare alcuna di quelle cose che espressamẽte sono permesse d'opporre contra le dette lettere di cambio per la forma de presenti Statuti, & non altramente ne in altri casi.

Le positioni admesse nelle lettere di cambio ne casi prohibiti non uagliano.

Anchora se in altri casi che nelli predetti fossero produtte, o` admesse alcune positioni contra le dette lettere di cambio, o uero contra i producẽti di qulle, o` alle dette positioni in altri casi che nelli predetti fosse risposto, non uagliano dette p ositioni & risposte, ipso iure.

Et il simile s'osserui, & s'intenda quando fosse in dette positioni per il ponente posto, o` aggiunto, o` uer inchiusa alcun'altra cosa fuori delli detti

casi

casi espressi & eccettuati,& delli quali si fa mentione di sopra.

Et questo dicchiariamo,accio che altri sotto colore di uolere prouare alcuni delli detti casi,non habbia à fare alcune positioni doppie,implicite o' che contengano piu,o' altro,ma solamente quello che si contiene in detti casi & eccettioni eccettuate & espresamente permesse cõtra le dette lettere di Cambio,per i Statuti, & ordinamenti predetti.

Citar il principale à rispõdere alle positioni nel modo qui espresso.

Le quali positioni uedute & essaminate, sia Citata la persona principale,& nõ il Procuratore della persona cõtra la quale sarãno produtte le positioni;& che le douera' rispõdere,una uolta in persona,ò uer due uolte alla casa in due diuersi di,che uenga à rispondere alle positioni,Et non uenẽdo à rispondere nel termine nelle dette citationi assegnato,All'hora sia tale che douesse rispondere,citato un'altra uolta in persona,ò uer due altre uolte alla casa, & in diuersi & per diuersi di,che egli uenga à tal hora à rispondere alle dette positioni,con la comminatione, che altramente sarãno prononciate per confessate pel detto Giudice.

Le positioni à quali non sarà risposto, siano prononciate p confessate.

Et se la detta parte citata come è detto nõ comparira nel termine delle dette citationi,ò uero nõ rispondera' alle dette positioni, all'hora il detto Giudice,citata prima la parte legitimamẽte à uedere & udire le dette positioni prononciarsi per coufessate,un di per l'altro,& per una certa hora, possa il detto Giudice con presenza,consentimento,& uolonta' delli Consoli sedẽti,ò della maggior parte di loro,se à loro parra' giusto,prononciare quelle positioni per confessate.

Alla quale prononcia quanto è solamente al detto Giudice si debbia stare.

Contra le positioni pronōciate per confessate si possa prouar il cõtrario nella causa dell'appellatione.

Ma sia pero' lecito à quello contro il quale le dette positioni saranno state prononciate per confessate per uigore delle dette citationi, nella causa dell'appellatione ch'egli farà dalla difinitiua Sentenza data doppo la detta prononcia,& per uigore di tal prononcia,se da tal Sentenza si potra appellare, pruouar il contrario di quello si conteneua nelle dette positioni.

Alla qual pruoua si debbia star,non ostante tal prononcia de positioni primieramente facta.

Sendo presente la parte possa essere astretta à rispondere innãzi che si parta.

Dicchiarando,che quando ambi due le parti saranno presenti,nella detta Corte,& per la parte c'hauesse produtto le positioni sara instato, che l'altra parte principale debbia rispondere alle dette positioni, sia tenuto il Giudice comãdar a tal parte che douesse rispõdere,che nõ si parta di detta Corte c'habbia risposto à tali positioni,sotta la pena qual parra al detto Giudice.

Giuramẽto del ponente & di quello hà da rispõdere alle positioni.

La qual parte citata,o' uer presente, sia tenuto quello che produrra' le dette positioni prima giurare,che per animo di calõnia,o' uer per ingãnare l'altra parte nõ ha fatto,ne fatto far tali positioni,Et di poi tale persona che douera rispõdere,debbia giurare,prima che rispõda,che essa nõ respõ

dera per animo di calonnia, o' uero per ingannare l'altra' parte, ma so-lamente dira, & risponderà a' sua buona,& giusta conscienza la uerita di quello che sapra & sopra dell'anima sua.

Rispondere p questa parola, credo, o nõ credo.

Et cosi sia tenuto, & debbia la parte principale & non il Procuratore rispondere alle dette positioni, & à ciascuna per se,per queste parole, credo,o' uer non credo,in presenza del detto Giudice,o' uer d'uno delli Consoli sedenti, & anchora in presenza dell'altra parte, letto primieramente per uno delli Notari di detta Corte al detto rispondente le dette positioni, & per il detto che douera rispondere bene, & chiaramente quelle intese.

Scriuere nel margine di rincontro le risposte.

Le quali risposte di ciascuna positione si debbiano scriuere per mano di uno delli Notari di detta Corte nel margine di tal positione, & di rimpetto à quelle,o uer in altro luogo,con un freggio d'inchiostro che deriui da tal positione alla risposta.

Sia per non risposto, in caso che nõ si douesse rispõdere.

Et se fosse risposto ad alcuna positione alla quale non se le douesse rispõdere come è detto, debbiasi hauere, & habbiasi per non risposto,

Tempo à rispõdere, quãdo uerisimilmẽte nõ si sapesse rispõdere.

Et anchora se ui fossero alcune positioni,alle quali paresse al detto Giudice che quello douesse rispondere, uerisimilmente nel tẽpo delle predette risposte non sapesse rispondere per alcuna giusta ragione, o che per la parte che douesse rispondere fosse dimandato esserle assignato termine ad informarsi de tali positioni,& di poi rispondere. Possa il detto Giudice s'a lui parra giusto, assignar à quel tale,quello termine che a lui parra giusto,ad informarsi de tali positioni,& rispondere a' quelle, risposto prima pel detto rispondente all'altre positioni,& in quel caso le li debbia dare la copia delle dette positioni con il termine come e detto.

Non rispondendo chiaramẽte p calõnia, o ingãno, stano pronõciate per cõfessate

Et se la parte che douera rispondere alle dette positioni nõ le risponderà chiaramẽte, come e detto,per modo che si possa conoscere la uerita di tal lite nel termine predetto a' lei assegnato a' rispondere, citata detta parte,o uer essendoui presente, Possa & debbia il detto Giudice,se li paresse che tal rispondẽte rispondesse calonniosamente, o' uer per ingãno, commandar a' quello che douera' rispondere,che rispõda la uerità, & per parole chiare & non oscure,alle dette positioni. Et non rispondẽdo,o' uer ricusando rispondere,possa & debbia il detto Giudice insieme cõ i Cõsoli sedẽti,o' la maggior parte di loro,se li parra' equo & giusto, quelle tali positioni prononciare per confessate,alle quali non sara' chiaramẽte,o' uero sara oscuramente risposto,Et alla detta prononcia quanto e' alla detta lite,si debbia stare.

In caso d'infirmita' essẽdo nella Città l'infermo & cosi essẽdo p[er]sona di riuerenza si mãda à casa per le risposte.

Dicchiarando,che quando si douera rispõdere ad alcune positioni in alcuna causa nella detta Corte per alcuna persona, la qual fosse allegata essere inferma, o' uero fosse Donna di riuerenza, o' uer absente al tempo della prima citatione di tal lite, delle quali cose,o' uer ciascuna di quelle basti

basti chel Procuratore di tal infermo,o' donna, o' uer absente giuri quel lo esser infermo,o' absente,o' Donna di riuerenza.

Et all'hora essendo giurato, come è detto, tal persona inferma,o' absen te,o' Donna di riuerenza,sia mandato il Notaro di tal causa dal detto Giu dice,al luogo,o' uer casa di quello si dicesse esser infermo, o' uer Donna di riuerenza c'hauesse a' rispondere alle positioni,a' torre le risposte di detta positioni,& a' darli il giuramento nel il giuramento nel modo & forma, come di sopra è detto.

Et questo,se tal persona inferma,o' Donna di riuerenza stesse nella Cit ta,o' Guardia di Bologna, Altramente,se tal persona inferma, o' Donna di riuerenza habitasse fuori della Citta' & Guardia di Bologna, o' uer al cuno fosse absente,come è detto,dalla Citta', Guardia, Conta', Forza & Distretto di Bologna,essendo questo giurato come è detto dal Procura tore,possa tale Procuratore giurare sopra l'anima sua, di dire la uerita' di di quello che sapra', Et di poi possa a' tali positioni rispondere pel suo principale.

Sendo l'infermo, ò persona di riuerēza absente, possa rispondere il loro Procuratore.

Ma prima che'l detto Procuratore sia admesso a' rispondere, sia tenuto & debbia esso procuratore, o' altro intercessore innanci ad ogn'altra cosa dar sufficiente sigurta' in ualida forma,all'arbitrio del Giudice & Consoli sedenti,o' della maggior parte di loro,& in giudicio dinanci al detto Giu dice,presente il suo Aduersario, o' esso legitimamente citato, che'l suo principale hara' fermo & rato tutto quello ch'Egli rispondera',Et h'esso fara' & curara' si, & per tal modo, che'l detto suo principale ratificara' & appruouara fra l'instanza della detta causa probatoria inualida & buona forma, tutto quello ch'egli rispondera',o' hara' risposto alle dette positio ni. Sotto pena d'altretante quantita di denari, quanta fosse quella, della quale fosse tal lite, & anchora delle spese,danni & interesse della parte.

Il Procuratore rispondēdo dia la cautione de rato, sotto certa pena.

Et piu anchora,debbia dar detta sigurta' idonea & sofficiente,la quale si debbia appruouare pel detto Giudice & Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro,a' faue biāche & negre,di pagar del suo proprio di esso Pro curatore rispondente, ogni pena che si douesse pagare,secondo la forma del presente Statuto, per ciascuna positione ch'Egli negasse, della quale per l'altra parte si pruouasse il contrario di quello, che per lui fosse stato o' sara risposto alle dette positioni.

Sigurta' del procuratore di pagar del proprio, la pena delle positioni ch'egli malitiosamēte negasse.

Et in detto caso si debbia pel detto Giudice & Consoli, o per la mag gior parte,& per ciascuno anchora di loro, fare & commettere l'essecu tione di detta pena delle positioni negate, & delle quali sara' stato pruo uato il contrario,contra'l detto Procuratore, o' Intercessore c'hauesse ri sposto & negato,cosi contra di lui proprio,come contra la sua sigurta', & contra di ciascuno di loro in solido, nella robba & nella persona, Et cosi ad instanza dell'altra parte, come anchora pel loro mero ufficio, & per

Essequire la pena delle positioni negate contra del procuratore negante & pel modo q. descritto.

quello

l'interesse della Camera di detta Vniuersita', & rimossa ogni eccettione, cauillatione & altro processo.

Rispōda il procuratore ne casi permessi, secōdo la forma data al principale dal presēte statuto.

Et non ostante anchora, che tal positione non dipenda dal fatto proprio del detto rispondente.

I quali Procuratori, o' altri Intercessori predetti debbiano a' tali positioni; alle quali per uigore de presenti Statuti debbiano esser admessi a' risponderei in luogo delli prncipali rispōdere dinanci al detto Giudice & Consoli, o'ad alcuno di loro, nell'udiēza di detta Vniuersita', per uolgare, chiaramēte & sēplicemēte, Et anchora per quelle parole, modo & forma che nel presente statuto e' prouisto, che si debbia rispōdere per i principali propri.

Il principal ponente sia presēte alle risposte, & nō il procuratore, saluo che nelli sossequenti casi.

¶ Soggiungendo anchora, che quādo si doura' in alcuna causa rispōdere alle positioni nella detta corte, cheui debbia esser presēte il principal proprio, dal quale fossero produtte dette positioni, anchora che fosse Tutore d'alcuni pupilli a' riceuere le risposte delle dette positioni, & a' giurare secondo la forma del presente Statuto, Et che non ui debbia ne possa essere, o' stare il suo Procuratore, o' altro Intercessore presente alle dette risposte.

Casi ne iquali può il Procuratore star presēte ad accettar le risposte.

Saluo se'l detto principale, o' Tutore non fosse infermo, o' del numero delli Magnifici Signori Antiani, o' absente dalla Citta', Guardia, Forza & Distretto di Bologna.

Della qual absenza, o' infermita' ne debbia constare, & per quella si debbia fare & osseruare quanto e' prouisto, & ordinato di sopra nel Statuto, De quelli che sono chiamati a' ragione & comparisccono, o' uero se'l detto principale fosse incarcerato nelle prigioni del comune di Bologna.

Et saluo anchora, se non fosse Donna honesta, nelli quali casi & ciascuno de quelli possa il detto Procuratore, o' altro Intercessore interuenire & essere presente a' riceuere le dette risposte de positioni, che si risponderanno pel suo aduersario.

Nelli quali casi & ciascuni de quelli, debbia detta Procuratore, o' parte che si ritrouara presente a' tali risposte, star tacito & patiente a' riceuere dette risposte, & non debbia minacciare, ne impacciare, ne altramente interrogare il rispondente, il qual debbia esser solamente interrogato pel Giudice, o' Consoli, o' Notaro che a' cio' sara' diputato leggendoli solamēte le dette positioni, & scriuendo le risposte.

Quello che s'è detto delle positioni habbia anchora luogo nella causa d'appellatione.

Et tutto quello che è detto delle positiōi, habbia luogo, & s'osserui cosi nelle cause principali pel detto Giudice & Consoli che pel tempo sarāno, come anchora pel Giudice & Sopraconsoli a' quali sara' stato cōmessa la causa, nelle cause d'appellationi, nullità', o di laudo che si dimandasse esser ridutto ad arbitrio di buon'huomo, che dinanci a' loro si uentillaranno.

Pena di lire dieci per ciascuna positione falsamente negata.

Et anchora aggiungendo, che se per alcuna parte sara risposto ad alcuna positione che dipenda dal fatto proprio del rispondente, & anchora a'

quelle

quelle che li foſſe ſtato dato il termine ad informarſi,& di poi Egli riſpon
deſſe per le dette parole,non credo, o uero per ſimili, & per l'altra parte
ſara pruouato il contrario di quello ſara ſtato riſpoſto, che all'hora & in
quel caſo incorra & intendaſsi eſſer incorſo tal parte c'haueſſe riſpoſto il
falſo,nella pena di lire dieci de bolognini per ciaſcuna petitione, alla qua
le hara falſamente riſpoſto nella detta Corte.

Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuerſita', &
l'altra meta' alla parte contraria, La qual pena poſſa incontanente il det-
to Giudice,& ogni ſuo ſoccesſore nel detto Vfficio, & ſia tenuto ſenza al
cun proceſſo,o' uer ſolennita', grauare realmente, o' uer perſonalmente
quel tale c'haueſſe riſpoſto il falſo.

DELLE PROTESTATIONI ET NOTIFICATIONI che s'hanno a' fare. Rubrica decimaſeptima.

MA perche in alcuna parte delli Statuti antichi di queſta Vniuerſita' non è prouiſto,ne ſtatuito circa le Proteſtationi s'haueſſero a' fare,o' ſi faceſſero in detta Corte, Della qual coſa per i tempi paſſati ne ſono riſſorte aſſai liti, & differenze, Et conſiderando, che l'uſo del proteſtare molte uolte occorre, & egli è utile, Il per che alcuna uolta accade & è neceſſario che'l proteſtante dicchiari la ſua uolontade,alcuna uolta pro hibiſca, o' inhibiſca che alcuna coſa ui ſi debbia fare, Alcuna uolta è ne-ceſſaria la proteſtatione incitatoria a' far alcuna coſa, Et alcuna uolta è utile per certificar alcuno d'una coſa che è, o' non è, Le quali coſe ſenza proteſtatione far non ſi poſſono.

La proteſtatione è utile & neceſſaria à molti effetti qui deſcritti, & è di tre ſorti.

Per tanto habbiamo deliberato quanto a' noi è posſibile ſopra cio' pro uedere & ſtatuire per queſto noſtro ſtatuto & perpetoua legge,per la qua le ordiniamo & ſtatuimo, che ſia lecito a' qualunque perſona coſi per ſe ſteſſo, come pel ſuo Procuratore, o' uer altra legitima perſona per lui, o' uero per alcuno a' lui cögiunto inſino al quarto grado incluſiuamẽte,à dinonciare, o' uero proteſtare al prefato Giudice & Conſoli di queſta Vniuerſita',& anchora alli Sopraconſoli & Giudici,alli quali foſſero com meſſe alcuna,o' alcune cauſe d'appellatione,in tutte quelle coſe che quelli tali che proteſtaſſero,andaſſero,o' penſaſſero eſſere a' loro utile per con-ſeruatione della ſua ragione, accio che non li ſia fatto torto, o' uer in-giuſtitia, o' uero, accioche loro oſſeruino quello che ſi conteneſſe in al-cuna legge,o' uer ſtatuto di queſta Vniuerſita',& del Commune di Bolo gna,quando per i noſtri Statuti non foſſe prouiſto.

A ciaſcuno è lecito & per ſe & per procuratore proteſtar al Giudice,per conſeruatione delle ſue ragioni.

Delle quali proteſtationi ne debbia apparere ne gli atti d'uno de Nota ri di detta Vniuerſita', o' uero inſtromento rogato per un Notaro Citta dino di Bologna.

Nel qual caſo,quãdo un'altro Notaro ne foſſe rogato per inſtromento, *Laſciar la cop*

pia della proteſtatione fatta per iſtromento alli proteſtati, altramente nõ uaglia.

ſia tenuto et obligato quel tale che proteſtaſſe,o' notificaſſe come di ſopra la copia di tal proteſtatione,o' notificatione dare & rilaſciare appreſſo a' quello, & a' quelli tali, a quali foſſe ſtato fatta detta proteſtatione & notificatione, Et altramente fatta detta proteſtatione & notificatione non uaglia, & non habbia alcuno ualore ne effetto.

Nõ ſi faccia ingiuria alli protestanti, ne alli Notari rogati, ne à teſtimoni preſenti, ſotto pena.

Statuimo anchora che a' quelli che dinonciaranno, o' proteſtaranno, ne alli Notari che de tali inſtromenti de tali proteſtationi rogati foſſero, ne alli teſtimoni che feſſero a' tali proteſtationi preſenti,alcune ingiurie, o uer moleſtie,o uero alcuni altri grauami reali, o' perſonali, non ſiano fatti, diſtenendoli, o' uer a' quelli alcuna coſa comandando, o' in farli alcun'altra ingiuria,o' moleſtia, o' uer proceſſo,per cagione di tal proteſtatione, Sotto pena a' ciaſcuno che contra faceſſe di lire cento de bologni, i quali ſi debbiano applicare per la meta' alla camera del Comune di Bologna, & per l'altra meta' all'offeſo.

Proteſtar à gli obligati per inſtromẽto in pſona una uolta et due alla caſa in preſenza de teſtimoni.

Statuimo anchora,che ciaſcuna proteſtatione, o' denonciatione di comandamento, o' uero licenza del detto Giudice, che ſi faceſſe ad alcuno o' alcuni per alcuno publico inſtromento, o' ſcittura publica, o' priuata obligato, o' uero obligati, Si debbia far una uolta in perſona a' quello, o' a' quelli tali obligati, o' obligato, altramente due uolte alla caſa,& in preſenza di due teſtimoni eſſendo fatta alla caſa.

Forma della pteſtatione.

Et che nella detta notificatione, o' proteſtatione non ſia neceſſario inferire il tenore dell'inſtromento, o' della ſcrittura, atto, o' contratto,ma ſi debbia produrre l'inſtromento, & qualunque ſcrittura, o' atto, la qual non foſſe ne gli atti dinanci al detto Giudice, & coſi produtti & produtte ſi debbiano rilaſciare appreſſo d'uno delli Notari di detta Vniuerſita', Et nella proteſtatione, o' uero dinonciatione predetta baſti che ſi faccia ſommaria mentione dell'inſtromento, ſcrittura, o' atti, & dell'inſtromento della procura, o' uero del Sindicato, o' uero della cura, Attoria, o' uer tutella del detto proteſtante in nome d'altri,ſi dica come appare nella tal ſcrittura, la quale è appreſſo del Notaro de gli atti.

Come corra il tempo di riſpõdere alla proteſtatioce.

Et a' colui al quale foſſe fatta detta proteſtatione, o' dinonciatione, cominci correre il tempo a' riſpondere, & a' fare quello che é tenuto fare, incontanente,s'egli ſara ſtato preſente al contratto, inſtromento, atto, o' uer ſcrittura, pel quale, o' quali foſſe fatta detta proteſtatione, o dinonciatione.

Riſpõdere frà tre di alla proteſtatione,non ci eſſendo legitima cauſa de impedimento.

Ma s'egli non ſara ſtato preſente, all'hora cominci a' correre il tempo dal di uerisſimilmente potra hauer copia dell'inſtromento, ſcrittura, o' atto,delli quali nella proteſtatione,o dinonciatione foſſe fatta mentione. Il qual tempo non ecceda la quantita' di tre giorni, Eccetto ſe colui al quale foſſe fatta la proteſtatione, la tardita' del Notaro che non li deſſe la copia predetta, in querella deduceſſe, Et a' lui corra il tempo dal

giorno

giorno ch'egli hara hauuto la copia, s'al detto querelante non si potra imputar a` negligenza in non dimandare la detta copia, Et s'al Notaro della sua mercede di tal copia, non sara imputato non l'hauer uogliuto pagare, nel qual caso, a lui corra il tempo, passati i tre giorni, dal giorno ch'egli hara la copia della protestatione, o uero dinonciatione predetta.

Aggiungendo che in tutti gli altri casi che nelli predetti, sia lecito ciascheduno protestante, o dinonciante, protestare, o dinonciare, cosi di comandamento, o commissione del detto Giudice, come senza, pur che tal protestatione, o` notificatione sia fatta per instromento, o` altra scrittura publica, Et pur che, se sara fatto di comandamento dello detto Giudice, sia fatta alla casa due diuerse uolte, & in due diuersi di, & in presenza di due testimoni come e` detto di sopra.

Sia lecito protestar anchora senza cõmissione del Giudice per istromẽto, ò altra scrittura publica, secondo il modo su detto.

Et se sara` fatto in persona, basti una uolta, con la dimissione del protesto, o` notificatione, cosi alla casa come in persona.

Et le predette cose habbiamo luogo, Saluo & riseruando, che nelle protestationi, o` dinonciationi si facessero per i locatori alli Conduttori, o` per i Conduttori alli Locatori, perche loro non uolessero piu perseuerare nella locatione, o` conduttione d'alcune boteghe, banchi, cose, o` case deputate ad uso & essercitio d'alcuna mercantia, cambio, o` arte.

Le quali protestationi ne i casi prossimamente detti, si possano far in presenza di tre testimoni, & senza alcuna scrittura, Et le quali si debbiano far per tre mesi innanci il fine della locatione, o` uer conduttione, Et se le protestationi & dinonciationi saranno fatte altramente che come di sopra e` ordinato, non uagliano ipso iure.

Il locatoř alcõduttore et pel cõtrario: possa protestare senza scrittura in presenza di tre testimoni & questo, di tre mesi innanci il fine della locatione.

DELLI CAPITOLI ET INTERROGATORI & Testimoni che si produranno in detta Corte. Rubrica decimaottaua.

PERCHE il piu delle uolte le parti ignorano, o` uer non uogliono dir la uerita' delle liti che uertino tra loro nella detta Corte, Pero` accio` che piu discretamente si possa in tali cause il uero ritrouare.

Per i Capitoli si può truouare nelle cause, piu discretamente il uero.

Statuimo & ordiniamo, che ambi due le parti, o` uero una di quelle, che litigaranno in detta Corte, possano, & a` loro sia lecito produrre, o` far produrre ciascuni Capitoli, o` uero Articoli, scritti per uolgare, i quali siano per dimostrare l'intentione di quello che dette parti, o` una di quelle uora` pruouare, o` sopra di che uole siano i suoi testimoni essaminati in dette cause.

Capitoli ò Articoli debbono dimostrare l'intentiõe di quel lo che le parti uogliano prouare.

Al tempo della qual produttione, quello che produrra` i detti Capitoli debbia dar all'altra parte una copia de quelli, se detta parte la dimandara`, accioche la detta altra parte possa uedere & intendere quello che uole prouar tal parte che produce detti Capitoli.

Dar copia dlli capitoli al fine qui descritto.

Et accio' che Ella possa fare, o' far fare i suoi interrogatori Sopra li detti Capitoli, Et sopra i quali Interrogatori si debbiano interrogare & essaminare i testimoni dell'altra parte, che si douranno essaminare in tali cause.

Termine tre di à far gli interrogatori.

Et come saranno prodotti i detti capitoli, si debbia pel il detto Giudice asignar all'altra parte certo termine, ad arbitrio di lui, a' fare i suoi interrogatori predetti, se la parte dimandara' tal termine, pur che detto termine non passi tre di.

I Capitoli et interrogatori siano essaminati dal Giudice ad mettendo ò riprouādo come li parrà.

Et i quali Capitoli & Interrogatori produtti si debbiano uedere, & bene essaminare pel detto Giudice, Et quelli li paranno leciti & honesti debbia approuare, & admettere, & quelli che li parranno illeciti & impertinenti ripruouare,& nō admettere,& rimuouere quelli li paranno cauillosi,superflui & impertinenti,& solamente admettere quelli,che uengono alla dicchiaratione della pura & mera uerita' di tale lite.

Produre ò citare,ò ãmonire i testimoni che fossero da essaminare sopra i capitoli.

Et doppo questo sia tenuto la parte la quale uorra pruouare quello che si contiene ne detti Capitoli,o' uero alcuno de quelli per testimoni,quelli tali testimoni produrre, o' uer far citare, o' ammonire, che debbiano comparire dinanci al detto Giudice, a' dire & testificare la uerita' in tal lite & causa, la qual è tra tali persone,nominando & esprimendo la causa & le persone, tra le quali tal causa uertisse.

Grauar realmente,ò personalmēte i testimoni à testificar la uerità.

I quali testimoni possa & debbia il detto Giudice a' petitione della parte che uolesse pruouare, grauar realmente, & personalmente, in caso che loro fossero inobedienti, o' resistenti, accio che loro compariscano nella detta Corte, a' dire & testificare la uerita', si come parra al detto Giudice, & alli Consoli sedenti, o' alla maggior parte di loro.

Giuramēto delli testimoni.

I quali testimoni alla presenza dell'altra parte, contra la quale saranno produtti, o' uero quella al meno citata, & presente la parte che li indurra', & anchora del detto Giudice & Consoli, o' uer d'uno de detti Consoli sedenti, siano tenuti, & debbiano giurare alli Santi di Dio Vangeli con le mani toccando le scritture, che loro diranno la mera & pura uerita' di tale lite & causa, nella quale fossero indutti, Et cosi per una parte come per l'altra,Et sopra i detti Capitoli & interrogatori, Et d'ogn'altra cosa che sarāno dimandati sopra tal lite & causa,rimosso ogni timore,prieghi,prezzo,inimicitia & qualunque humana gratia.

Essaminar à bocca,ò in scritto;secōdo l'importanza qui descritta della lite.

Er se la lite sara fino alla somma di lire cinque,possa il Giudice essaminar a' bocca senz'altra scrittura,Ma da li in su fino alla somma di lire uenticinque si debbiano essaminar in scritto per uno delli Notari di detta Corte, con gli Interrogatori della parte, Ma da lire uenticinque in su', possa la parte che li produrra' metterui uno Essaminatore a' suo modo, Et quella contra la quale si producono un interrogatore, pur che sempre uno de Notari di detta Corte scriua il testificato.

Et par

Et perche molte uolte auiene,che a' teſtimoniare,ſono indutti per teſti-moni perſone infami,ſoſpette,o uero alle quali non ſi douerebbe dar fede in alcuno caſo; Però Dicchiariamo, che in arbitrio del detto Giudice & Conſoli ſedenti,o della maggior parte di loro ſia d'appruouare, o' ripruouare tali perſone & teſtimoni produtti in detta Corte,ſe queſto per alcuna delle parti ſara' dimandato.

Sia in arbitrio del Giudice appruouare,ò ripruouare i teſtimoni, ſendo ricchieſto.

Ma perche ueriſimilmente potrebbe auenire,che la teſtimonianza de Teſtimoni,che in detta Corte s'admetteranno & s'eſſamineranno, come di ſopra,di ragione non ſarebbe concludente per non eſſer notata, come di ragione ſarebbe neceſſario.

Et conſiderato che l'Vfficio della Mercantia è,& dee eſſer Vfficio di uerita' & equita',Et che dee eſſer rimoſſo da cauillationi,& ſtrepito di giudicio,& figura di piato,Et che ſolamente ſi dee conſiderare la pura & mera uerita' di ciaſcuna lite che ſi uentilaſſe nella detta Corte, come piu uolte ne preſenti Statuti è ſtato detto & ordinato : Però ſtatuimo & ordiniamo,che in tutte & ciaſcune teſtimonianze predette che ſi faranno nella detta Corte,debbiano i detti Giudice & Conſoli ben notare & comprendere,& cõſiderare la pura & mera uerita',per le parole dette & ſcritte del detto Teſtimonio,& la mente ſua,come haura' teſtimoniato, o uero ſi poteſſe comprendere pe'l detto Giudice & Cõſoli ſedenti, o per la maggior parte di loro,hauere uoluto teſtimoniar il uero nella detta cauſa & lite,dato che'l ſuo detto coſi ſcritto non foſſe concludente, o che foſſe ſtato mal notato,come è detto di ſopra,poſſano & debbiano detti Giudice & Conſoli in detto caſo, o' uero quando haueſſero dubbio di tal teſtimonianza, di nuouo mandare,anchora che ſi foſſe nel tempo deciſorio di detta cauſa,per tali Teſtimoni, o' Teſtimonio, il quale haueſſe coſi teſtimoniato, & da lui chiarirſi & informarſi della ſua teſtimonianza, Et a' queſto poſſa il detto Teſtimonio eſſere conſtretto con ogni rimedio neceſſario & opportuno.

Come debbia procedere il Giudice quãdo il detto del teſtimonio non foſſe cõcludente,ò mal notato dal Notaro.

Item uogliamo,che i detti,& depoſitioni de Teſtimoni che s'eſſamineranno in detta Corte,ſi debbiano tener ſegreti a tutte due le parti ſino alla ſentenza,o' inſino che non ſaranno ſtato publicate le loro teſtimonianze alle dette parti,o' ad alcuna di quelle,Et s'una ſol parte le uoleſſe publicare,quella parte le poſſa uedere,ma l'altra parte no.

Tener ſegreto le depoſitioni de Teſtimoni.

Dicchiarando anchora che tutti & ciaſcuni Capitoli, & Interrogatori, che ſi produranno nella detta Corte ſi debbiano ſcriuere & porgere per Volgare & non per Lettera,& latinamente,ne per modo alcuno ſi poſſano in altro modo accettare,ne admettere,Et ſe pure foſſero admeſsi, tale admiſsione ſia nulla & inualida, Et ſopra de quelli non ſi poſſa ne debbia alcuno teſtimonio eſſaminare,Et in caſo che foſſero eſſaminati,tal eſſaminatione non uaglia,& ſia come s'ella non foſſe fatta.

Scriuere uolgarmente i Capitoli & Interrogatori, altramẽte nõ uaglia l'eſſamina tione.

IN CHE MODO SI DEBBIA DARE FEDE ALLI Libri,& Scritture delli Mercatanti,Banchieri,& Artefici della Città, Guardia,& Contà di Bologna. Rubrica. XIX.

Proemio.

ACCIO' che ad ogni persona pasfi in notitia,per qual modo, & forma alli Libri,& alle Scritture de Mercatanti,Banchieri,& Artefici, & di ciascuni altri traficanti,habitanti,o' che habitano nella Città,Guardia, Contà,& Distretto di Bologna al tempo che fosse scritto quello si dimandasse , Cittadino,o' no',dare si debbia fede per l'auenire,Et à quali libri sia creduto,Et per qual modo & ordine quelli tenere, regolare, & appruouare si debbiano.

Segnare,affogliare,& intitulare i libri ordinari nella forma qui à lōgo descritta.

Pero' primieramente Statuimo , & Ordiniamo,che ciascuno Mercatante,Bāchiero,& Artefice habitante nella Citta',Guardia,Conta',& Distretto di Bologna,il quale uora' tenere suoi libri ordiuati de Debitori,& Creditori,Che quelli tali libri,o' libro debbia signare d'una lettera,o' uero numero,o' uer d'altro segno,qual à lui piu piacera',Et di poi affogliarli, & intitularli in questa forma, o uer in questo modo,o' di questo effetto, cio è.

Titulo del libro.

Al nome di Dio. Amen. Questo libro è di me tale,dicchiarandosi bene per nome & sopranome: Et s'egli hauesse Compagni,debbia specificar per nome,& sopranome tali Compagni,& ciascun de quelli, anchora che tali Compagni fossero forestieri,& habitassero fuori della Citta' di Bologna,o' Guardia,Conta',& Distretto di quella.Et sara' chiamato tal libro, il tal nome,descriuendo il nome.Et sara' segnato di tal segno.Et sara' di tāte carte,& coperto di tal coperta.Et descriuere à qual di,mese,& anno cominciara',Nel quale saranno descritti nostri Debitori, & Creditori : Al qual libro habbiamo diputato per suo Giornale,il tal Giornale segnato di simile sopradetto segno,& di tal coperta,& di tante carte.

Su'l qual Giornale intendiamo de di in di scriuere,o' far scriuere,dicchiarando per qual mano debbia esser scritto,quello ci accadera' di fare in debito & credito,per cagione del nostro trafico & essercitio di Botega,& di detta Compagnia:Et cosi dal detto Giornale portar le partite al detto libro,†Et per simil modo si debbia intitulare il detto Giornale, chiamando detto libro con tutte le clausule soprascritte,o' uer di quell'effetto.

Del Giornale.

Del Memoriale de ricordi.

Memorialle

Et anchora pe'l simile,Chi deliberasse tener Memoriale de ricordi, debbia quello tal Memoriale,intitulare,affogliare,& segnare,come è detto nella soprascritta intitulatione,alla forma soprascritta , Dicchiarando bene, a'che , o uero perche intendano tenere & usare tal Memoriale , Il quale debbiano regolare a' forma di Giornale,de di in di , come accadera , Non lasciando da un ricordo all'altro spacio alcuno , se non come al Giornale, Saluo che di rincontro del detto ricordo , si come a libri ordinari si costuma,Et possa & debbia lasciarui spacio,quāto piglia ciascun ricordo,per poterui

teruì di rincõtro à tal ricordo ſcriuer quel che accadeſſe a detto ricordo.

Et ſe tal Mercatãte, Bãchiero, & Artefice, uoleſſe che detti Libri, o alcuni de quelli foſſero ſcritti di ſua mano, o per mano d'alcun'altra perſona, ch'egli proprio debbia fare eſpreſſa mentione nel titulo de detti libri, o libro di quella tal perſona uno, o piu, ch'egli uora' che ſia deputata a ſcriuere, † cio è, uno ſolamente quanto ſia per ſcriuere in Giornale, & uno, o uero due, quanto ſia per mettere in libro, Nominandoli chiaramente per nome & ſopra nome, che ſi poſſano bene intendere & conoſcere.

Nominare la perſona deputata à ſcriuere.

Vno che ſcriua in Giornale due in libro.

Si che ciaſcuno che uora' per l'auenire fare & uſare libri, Sia tenuto, & debbia primieramente ſcriuere, o ſottoſcriuere di ſua propria mano, il titulo de tali libri, & di ciaſcuno di quelli, o uero che detto titulo debbia eſſere ſcritto, o ſottoſcritto per mano d'uno delli Compagni nominati in detto titulo, ſe hauera' compagni.

Scriuer di propria mano il titulo delli libri o ſottoſcriuere ò p mano d'uno delli Compagni.

Et non uolendo, o nõ potendo Egli, ne alcuno delli ſuoi Compagni ſcriuere di ſua mano il detto titulo, Vogliamo, & Ordiniamo, che all'hora, & in tal caſo i detti libri ſiano intitulati per mano di quella perſona che ſara deputata, & nominata a ſcriuere, & gouernare detto libro, o libri, Il qual titulo debbia al meno eſſer ſottoſcritto per mano di quello, di cui ſaranno detti libri, & delli ſuoi Compagni nominati, come s'è detto, incontanẽte nella detta pagina, affermãdo tutto quello che ſi cõtiene in detto titulo eſſer uero, & eſſer fatto di ſua uolonta, mettẽdoui il ſuo nome & cognome.

Non uolendo, ò non potendo di propria mano, ſiano intitulati per mano della perſona deputata a ſcriuere cõ la ſottoſcrittione del patrone de libri.

Et ſe accadeſſe, che quello di cui foſſe detto libro, o libri, & i ſuoi Compagni, o alcuni de quelli non ſapeſſero ſcriuere, Vogliamo, che in detto caſo il titulo d'eſſo libro, o libri debbia eſſer ſcritto per mano di quella perſona, che ſera' deputata à ſcriuere & gouernare detto libro, o libri, Del che, ne debbia apparere licẽza à cio data pe'l Giudice & Conſoli di detta Vniuerſita' all'hora ſedenti, & ſcritta per mano del Conſeruatore delle ſcritture di detta Corte, nel detto libro, ò libri, & anchora nel Campione di detta Vniuerſita' à cio deputato.

Intitulando la perſona deputata a ſcriuere, ne debba di cio apparere la licenza del Giudice.

Anchora Vogliamo & Statuimo, che tutti quelli, che da mo innanci uoranno far libri nuoui, intitulati, ſegnati, affogliati, ſcritti, & ſottoſcritti, come è detto, li debbiano prima preſentare, & produrre dinanci alli detti Giudice & Conſoli ſedenti, & dimandarli licẽza di poterui ſcriuere, & far ſcriuere, nominando la perſona che ui hara' da ſcriuere, Et ſiano tenuti, & debbiano l'uno & l'altro, coſi quello che dimãdara' tal licẽza, come la perſona da lui nominata al predetto effetto, giurar di ſcriuere la pura & mera uerita', & ſecõdo la forma del preſente Statuto, †Sopra la qual licenza, primieramẽte ſi debbiano pe'l Giudice & Conſoli, o la maggior parte mettere due partiti, uno ſopra la bona fama, l'altro ſopra tal licẽza, ſi come è ſtatuito eſpreſſamẽte, quãdo ſi dimãda l'approuatione delli libri, talche ſia in arbitrio d'Eſſo Giudice & Conſoli di dare, o denegare tal licenza.

Preſentar i libri, & dimandar la licenza di ſcriuere, o fare ſcriuere, giurando come qui ſi dice.

Mettere due partiti l'uno ſopra la fama, et l'altro ſopra ta le licenza.

Far scrittura della produtta licenza & giuramento, per mano del Conseruatore.

Della qual presentatione produtta, giuramēto & licēza hauuta, precedēti i detti partiti, ne debba apparere scrittura fatta su i detti libri, & nel detto Cāpione, per mano del detto Cōseruatore, & nō per altri, Et in specialita' esso Cōseru. faccia mētione del detto giuramēto nella sua sottoscrittione.

Non usar delli libri in altro foro, sotto pena di nullità, et che da li in poi non possano esser approuati.

Aggiungendo, che detto Giudice, & Cōsoli habbiano d'ammonire detti Mercatanti, che nō debbiano usare de detti libri, ne direttamēte, ne per indiretto, sotto qual si uoglia colore & pretesto, in altro foro, che nel mercātile nostro, senza espressa licēza del detto Giudice, & tutti i Cōsoli, Della quale ne debbia apparere appresso uno delli Notari di detta Corte, & nō altramēte, ne in altro modo. Saluo che, se incidentemēte accadesse in una causa nō mercātile messa in altri fori, far fede d'alcune partite de libri o suoi, o del terzo, che in tali casi li sia lecito, & facciano fede, Altramēte, no. Et di piu nō possano di poi detti libri essere approuati nel detto foro della mercātia a beneficio di quel tale Mercatāte che in altro foro gli hauesse usati, ne anchora de suoi heredi. Et sia tenuto il detto Conseru. sotto l'intitulatione delli libri notare, Qualmēte la licēza che si cōciede, & la fede che s'ha da dare a' detti libri per l'autorita' del detto Giu. & Cons. si cōciede, si & quatenus utātur in foro Mercatorū, & nō alibi, nec aliter, nec alio modo.

I libri nō hauēdo la forma et qualità soprascritte nō facciano fede in alcuno foro, eccetto, che ne ca si qui cōpresi.

Et se detti libri non saranno intitulati, scritti, sottoscritti, produtti, & presentati, Et nō s'hauera' hauuta la licēza sopra di cio nel modo & forma, & come di sopra si fa mētione, Vogliamo che a' tali libri, o libro, nō si debbia in detta Corte, ne in altro luogo, o foro dar fede alcuna, in fauore di cui fossero detti libri. Eccetto che per quelle poste & partite, che si trouassero esser scritte in alcuno de detti libri di mano d'alcuno che si chiamasse debitore di colui, del quale fosse detto libro, o uero hauesse quello liberato, quietato, & assoluto d'alcuna cosa.

Contra il scribēte ogni scrittura fa fede.

Alla qual scrittura cosi di mano del debitore, o di quello che assolue scritta, sia data, & dar si possa piena fede contra il scribente, per quel modo, forma, & tempo, come sara' prouisto & scritto.

Riserua delli particolari statuti delle Compagnie.

Et saluo anchora & riseruato quello si contenesse nelli Statuti delle Cōpagnie dell'Arti di detta Citta', che disponessero circa la fede de gli huomini delle sue Cōpagnie, per le sue faccēde fatte tra loro & suoi Sudditi.

Alli quali non intendiamo derogare, ne preiudicare, per quelle faccēde, che prouedessero detti Statuti di dette Compagnie tra suoi huomini & sudditi, & nel loro foro.

Non possa senza licenza altra psona scriuere, che l'usitata a scriuere.

Dicchiarando anchora, che alcuna persona non possa far scriuere in alcuno suo Giornale, o libro, per mano d'alcun'altra persona, se non di quella, laqual sara' usitata, & deputata a scriuere in esso libro, che sara' & esser debbia un solo nel Giornale & uno, o due nel libro, & non altramēte, come di sopra anchora s'è detto, senza espressa licēza a lui cōceduta per i detti Giudice & Consoli sedenti, & scritte per mano del detto Conseruatore, prima

ma nel detto Campione,& di poi sopra'l detto libro,al quale si uora' dipu tare alcun'altra persona a scriuere.

Et anchora che nissuno possa aggiũgere ad alcuno suo libro alcune carte,senza espressa licenza de detti Giudice & Consoli,della quale ne debbia apparere scrittura,scritta,come di sopra,per mano del detto Conseruatore, Le quali licenze soprascritte,come è detto,si debbiano dar per i detti Giudice & Consoli sedenti,& far se ne debbia mentione,come di sopra ne i libri & Campione predetti.

Non aggiungere carte senza licenza.

Statuimo anchora,che non sia lecito ad alcuna persona,ne per se,ne per altri,rimuouere,ne fare rimuouere,ne cauar fuori d'alcuno libro, Giornale,o Memoriale,alcuna carta,o quinterno scritto, o non scritto,ne in luogo de quelli cosi squinternati,& rimossi,aggiungere,o rimettere, o legare per alcuno Libraro,o Legatore,carte,o quinterni alcuni, senza licenza del Giudice & Consoli, Sotto pena, cosi al patrone del detto libro, come al Cartolaro & Legatore,de Bolognini uinticinque d'oro, per qualunque di loro,& per qualunque uolta sara' notificato, Et questo oltre le altre pene descritte ne presenti Statuti.

Non rimuouere carte,ò quinterno delli libri,sotto pena.

Et nondimeno ogni scrittura fatta in dette carte,o quinterni aggiunti, sia nulla,& di niuno ualore,ne a quelli si debbia dare alcuna fede in giudicio,o fuori di giudicio in fauore de quelli,de quali fossero detti libri.

Et anchora siano obligati ad ogni danno & interesse,che patisse per tal cagione qualunque persona.

Non uaglia la scrittura fatta in carte,ò quinterni aggiunti in fauore, ma solamente in pregiudicio.

Ma se in detti quinterni & carte aggiunte fosse scritta alcuna cosa contra il scribente,Vogliamo & Statuimo,che a tali poste che facessero cõtra del scribente si possa dare fede, & si possano appruouare per gli infrascritti a cio deputati.

La qual pena s'applichi per la meta' alla Camera di detta Vniuersita',& per uno quarto a chi dinonciasse,& per l'altro quarto alla parte offesa.

Come si diuida & applichi la pena su detta.

Statuimo anchora,che ciascuni Mercatãti,Banchieri,& Artefici predetti,i quali ne suoi libri c'habbiano le qualita',& conditioni soprascritte,scriueranno alcuno per debitore in alcuna,o per alcuna cosa,che cõsista in numero,peso,& misura,siano tenuti & debbiano nella posta del debito & credito predetto,al meno nel suo Giornale,scriuere distesamẽte,& chiaramẽte per lettera d'alfabeto,& non per abaco,ne per figure mercantesche,ma accompedato & disteso,come è detto,la quantita',il numero,peso,& misura di quella cosa,per la quale egli lo fa debitore, o creditore, Et poi nel margine di sotto,possano,& siali lecito scriuer per abaco,o mercãtesco,come a lui parra',il detto numero,peso,o misura,pur che,com'è detto, prima sia distesamẽte scritto & accõpedato per lettera d'alfabeto dẽtro la posta.

Scriuere nella posta distesamente il numero,peso,ò misura,nel margine poi si possa per Abaco, Altramẽte le partite nõ uoglia no in fauore.

Et quelle partite & poste che saranno scritte in alcuni libri, Giornali, o uero Memoriali, o altri libri, le quali non saranno scritte per tal modo

Annullatione delle partite scritte cõtra la forma di sopra

non uagliano,& non se le dia alcuna fede,in fauor di quello del quale saranno tali libri,come è detto di sopra, ne debbiano, ne possano essere appruouate pel detto Giudice & Consoli, & altri deputati all'appruouatione de detti libri.

I libri delli quali si tratta nel presente Statuto fanno piena fede sendo appruouati dalli deputati alla approuatione.

Alli quali sopradetti libri ordinari,Giornali,& Memoriali de ricordi,tenuti,regolati,intitolati,& presentati,come di sopra è detto, Vogliamo & Statuimo,che li sia data piena fede, essendo essi libri, & Memoriali & partite di quelli appruouati pe'l Giudice, & altri qui sotto all'appruouatione delli libri deputati,non si pruouando in contrario.

I libri fanno fede quanto sia delle cose pertinenti, ò dipendenti dell'arte mercantia, ò trafico.

Et questo solamente nelle cose che spettino a' ciascuno Mercatante, Banchiero,o Artefice, di cui fossero detti libri, per la sua arte, o mercantia,o trafico,Et a quelle cose,& a ciascuna di quelle che fossero dependenti,coherenti,connesse,o uero occasionate da quelle,Et non ad altre cose,in fauor di cui fossero detti libri.

Sendo dubbio se spettino come di sopra, si stia alla dicchiaratione del Giudice & Cõsoli.

Et in caso che delle predette cose,o alcuna di quelle dubbio alcuno ne insurgesse, stiassi & debbiassi stare alla Dicchiaritione del Giudice,& Consoli sedenti,o della maggior parte di quelli.

Come & à quali spetti l'approuatione delli libri.

Statuimo anchora che l'appruouatione de detti libri debbia spettare & appartenere al detto Giudice & Consoli sedenti,& alla maggior parte di loro,a questo modo, cio è, † Sino alla somma de lire cento di moneta inclusiuamente, & da li in giu, alli detti Giudice, & Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro.

Da lire.100. in giu al Giudice, & Consoli. Sin'à lire.200. oltre i predetti al Difensore del Cambio,et Massaro della Arte di Seta.

Et da lire cento insino a lire ducento di moneta inclusiuamente,alli detti Giudice & Consoli sedenti,o alla maggior parte di loro,insieme conuenuti co'l Difensore del Cambio, & Massaro dell'Arte di Seta della Citta' di Bologna, † per modo che delli soprascritti in tutto al meno cinque di loro siano d'accordo in appruouare, o' ripruouare quelle poste, sopra le quali fosse la lite.

Cinque siano d'accordo da lire.200. in giu. Da.200. in su sei siano d'accordo.

Dicchiarando, che all'appruouatione de detti libri,& partite predette, da lire ducento in su,quanta sia la quantita', sempre si debbiano tutti otto sopranominati,cio è, il Giudice,Consoli,Difensore,& Massaro dell'Arte di seta,& non del collegio,raccogliere,& conuenire insieme,a uedere se detti libri,& partite sono d'approuare,o no. Et che quello che per sei di loro sara' deliberato habbia effetto, si come fosse d'accordo per tutti loro concluso,non si pruouando,come si è detto di sopra, in contrario, fra tre di o piu all'arbitrio del Giudice & Consoli sedenti.

In caso di discordia,s'osserui la forma quì descritta.

Et in caso che alle predette appruouationi non s'accordassero nella forma soprascritta,all'hora,& in ciascuno delli sopradetti casi debbia il detto Giudice chiamar tre delli detti Consoli,immediate precedenti, o uero sosseguenti, i quali piu tosto parra' al sopradetto Giudice, essendo detti sosseguenti estratti.

Et quello

Et quello che sera' concluso per le due parti delle tre, de tutti loro, sia fatto, & intendassi essere ottenuto tra loro, in appruouare, o uero ripruouare i libri & partite predette.

Ma s'accadesse, che nell'appruouatione d'alcuni libri, nella quale fosse necessario che ui interuenessero i detti Difensore & Massaro dell'Arte, secondo che di sopra è statuito, non si potessero hauere, i soprascritti Difensore, & Massaro, o alcuni di loro, per caso di morte, o d'absenza, o d'infirmita', o uero per altro caso, o lecito impedimento.

Non ui potēdo interuenire il Difensore & Massaro su detti, si procede al l'appruouatione secōdo il statuto qui allega to.

Vogliamo & Statuimo, che in tal caso & casi, s'osserui, & debbiassi osseruare il modo, & la forma data, & ordinata di sopra, nel Statuto posto sotto la Rubrica, Dell'Vfficio de Consoli §. Et nolendo noi a' nostra giusta possanza &c.

Et quello che si dice nel detto §. delli Consoli morti, absenti, o infermi, parenti, o Compagni, Vogliamo che qui sia pe'l simile statuito, & ordinato, nel Difensor del Cambio, & Massaro dell'Arte di Seta, & in ciascuno di loro, & anchora nelli Consoli, Et in tutto & per tutto, come nel detto §. è statuito, ordinato, & prouisto.

Et debbia & possa il detto Giudice, con ogni opportuno rimedio, tutti & ciascuni di quelli che sono deputati all'appruouatione delli libri, constringere a uenire nella detta Corte, quando sara' & fosse bisogno, Saluo se per giusto impedimento d'infermita', absenza, o altra giusta cagione, quelli non potessero uenire.

Possa il Giudice cōstringere i deputati alla appruouatione nō ci essēdo legitimo impedimento.

Del quale impedimēto si stia alla dicchiaratione del detto Giudice, Nelli quali casi di morte, infirmita', & absenza, o d'altro impedimento, si faccia & osserui, come di sopra, & anchora nel detto §. è ordinato.

Dicchiaratione del Giudice circa l'impedimento.

Alli quali Difensore & Massaro debbia il detto Giudice, incontanente quando per detta cagione saranno uenuti nella detta Corte far pagare da quello che dimandasse esser i suoi libri appruouati, per sua mercede, gli infrascritti salari, cio è, Da lire cento in su fin a' ducēto, soldi cinque de Bolognini per ciascuno di loro, Et dalle ducento in su, quanta sia la quantita', soldi dieci in tutto per ciascuno di loro.

Mercede de quelli che appruouarāno i libri.

Et alli Consoli se li debbiano far pagare i suoi salari ordinati di sopra nel Statuto, Dell'Vfficio & Giurisdittione de Consoli.

Dicchiarando, che in altro luogo che nella detta Corte, ne per altro modo, ne per altre persone, non si possano, ne debbiano appruouare i libri predetti, se non come è detto di sopra, Non ostante qualunque Statuto, o prouisione cosi del Commune di Bologna, come anchora della detta Vniuersita', che facesse, o disponesse altramente, o contra le predette cose.

Non si possano appruouare in altro luogo, ne p altro modo, ne p altre persone.

Alli quali uogliamo che espressamente sia, & s'intenda essere per uigore del presente statuto derogato, Et s'alcuno, o uero alcuni libri delli predetti altramente, o per altro modo fossero appruouati, non uaglia det-

Derogatione de contrari statuti, & annullatione dell'approuatione fatta contra la forma.

ta appruouatione,& non se le dia fede alcuna.

Stiassi alle due parti delle tre delli Deputati, p partito fatto circa l'appruouatiõe, ò ripruouatione.

Anchora Dicchiariamo & Statuimo,che ogni uolta che quelli che sono diputati ad appruouare,o a ripruouare i libri , o uero poste & partite d'essi libri,saranno per le due parti delle tre,cio è,per i due terzi,d'accordo tra loro per partito,a faue bianche & negre ottenuto tra loro, quello si debbia osseruare,& hauere effetto,secondo che sara' il detto partito ottenuto,o non ottenuto per le dette faue bianche & negre,Et i detti libri s'intendano essere appruouati , o ripruouati per quello modo & forma , che pel detto partito a faue bianche & negre posto sara' stato concluso.

Cessa l'appellatione et ogn'altro rimedio cõtra l'appruouatione,ò ripruouatione, non si pruouando il contrario.

Et per alcun modo da quello che cosi sara' ottenuto,o non ottenuto,nõ si possa per niunò appellare,o altramente riclamare,ma tale appruouatione sempre stia & star debbia ferma,& cõtra quella nõ si possa dire cosa alcuna per uia d'appellatione,ne per altra uia,Saluo se nõ si pruouasse il contrario fra termine di tre giorni,o piu all'arbitrio del Giudice & detti Consoli,come di sopra è statuito.

Innanci ad ogn'altro atto si da il giuramento al dimãdante l'appruouatione, & al scribente della forma qui descritta.

Aggiungendo,che'l detto Giudice,& gli altri diputati alla detta appruouatione,come è detto,prima che peruegano ad alcuno partito , o ad altro atto circa detta appruouatione,o ripruouatione,siano tenuti, & debbiano,cosi per uigore del detto Vfficio , come anchora a requisitione d'una delle parti,dar prima il giuramento a quello che dimandasse i suoi Libri,o Memoriali essere appruouati , Et anchora al Scribente d'essi Libri & Memoriali,in caso che non gli hauesse scritti tal dimandante,che tutto quello si conuene ne detti suoi Libri,& nelle partite ch'egli dimanda essere appruouate,è uero,Et che egli che dimãda tale approuatione è uero creditore nella quãtita' che ne detti Libri & partite si cõtiene,Cõcorrẽdo anchora alla detta approuatione la bona fama di colui del cui fosse,o fossero stati detti Libri,o Libro,& altre circõstanze uerisimili,alle quali s'accordino per partito messo innãci l'approuatione tra loro a faue bianche & negre.

Essaminar i libri & le partite appartenenti alla lite.

Et ueduti & essaminati prima i detti Libri,& suoi Giornali , o uero Memoriali,& altri Libri precedenti a quelli,si come accadesse per bisogno & per dicchiaratione del caso che occorresse,& per le partite , o` uero poste particolari,appartenenti al detto caso,o uero lite,Et conosciuto anchora, che legitimamente siano intitulati,regolati,affogliati,& scritti,& produtti,& presentati,come è detto di sopra,a modo di huomo & leal Mercatante,Et che non li sia opposto,ne dimostrato in contrario cosa,o ragione , le quali habbiano a sospendere,& ritardare le conscienze loro della sopradetta appruouatione.

Vedere che le partite siano chiare , tal che si cõprenda il debito essere uero.

Et anchora conosciuto,& ueduto in detti Giornali & Libri,o uero Memoriali esser descritto chiaramente quello che si litiga , & la cagione , & perche , Et per quello comprendassi detto libro esser uero,Debbia & possa il detto Giudice,& quelli con lui saranno alla detta appruouatione deputati,

putati,come e' detto di sopra,detti Libri,o uero Memoriali appruouare, & in specialita' le poste & partite faciēti alla lite,nominādo quelle si chiaramente,che inteso sia quali poste saranno appruouate.

Dichiarando,che alle poste de detti Libri ordinari,le quali non dependeranno dal Giornale non se le debbia dar fede alcuna, Et conseguentemente non si possano appruouare,Ma solamente si debbiano appruouare quelle, che dependono dalli suoi Giornali scritti,tenuti & presentati come è detto.

Alle poste de i libri non depēdenti dal Giornale non si da fede.

Soggiungendo,che mai ad alcun Libro,o uero Libri di qualunque persona che fosse stato bandita,o publicata per falsario, o uero pergiurio, o' c'hauesse publica uoce & fama nella Citta' di Bologna d'hauer fatto alcuna falsita' in alcun Libro,per alcun modo,ragione,& cagione, in fauor di tal persona non se li possa, ne debbia dar alcuna fede,ne per modo alcuno possano i suoi Libri essere appruouati.

Libri di Bandito, Falsario, ò de chi di falsità fosse publicamente infamato, et di pergiuro, non uagliano ne possano essere appruouati.

Anchora Statuimo & Ordiniamo,che se nella detta Corte si producesse libro contra libro insieme discordanti,all'hora si debbia dar fede a quel lo tal libro,il qual meglio s'accordara' co'l libro del Sensale,se nel contratto sara' interuenuto il Sensale,Et se'l Sensale nō ui sara' interuenuto, si debbia dare fede a quel Libro che parra' al Giudice & alli Consoli,& altri Deputati all'appruouatione delli Libri.

Sendo contrarietà & discordia tra libro et libro à quale si debbia dar fede.

Et se nell'uno nell'altro Libro s'accordasse co'l Libro del Sensale,all'hora si debbia dar fede al Libro del Sensale.

Possano anchora i detti Giudice & Consoli,& altri Deputati alla detta appruouatione de Libri & Memoriali,come di sopra è ordinato, fino alla somma in tutto de lire cento,quante si siano le partite,& non per piu, per debito dimandato ad una persona sola,per ogni uolta & per ciascuna persona che accadesse,a modo & forma soprascritti,appruouar i Quaderni di cassa tra Banchiero & Banchiero,& fino a lire dieci generalmente tra qualunque altri Banchieri,o uero Mercatanti,& Artefici,Et questo, quando quelli saranno truouati esser tenuti,regolati,scritti,intitulati, & produtti, come è detto, & non li essendo opposto,come è detto di sopra, Et questo habbiamo fatto,considerato il frequente & grande uso de detti Quaderni hoggidi,& che spesso accade,che per i detti Banchieri è seruito de dinari l'uno di per l'altro,o uero per pochi giorni.

I Quaderni di cassa in che modo si debbiano appruouare et per quāta quātità,et fra quāto tempo.

Ma questo uogliamo habbia luogo,per quelle partite che fra spacio di trēta di continoui si truouarāno scritte,dal di della detta partita,o uer dal la prima cominciante,se in piu partite si truouasse tal debito scritto. I quali trēta di passati,nō se li dia fede,ne si possan'approuar detti Quaderni, Saluo se fra quelli trenta giorni,non si truouassero diritamente portate tali partite al Giornale,nel qual caso sia nella conditione che saranno tutte l'altre partite del detto Giornale, Et altramēte,ne in altro caso,non

Trenta di ad appruouare le partite delli Quaderni di cassa.

Passato i trēta di non se li dia fede, se fra il detto tēpo non fossero portate in Giornale.

si debbiano detti Quaderni appruouare.

Sia in arbitrio del Giu. & Cõsoli appruouar ò nò i libri de Cittadini non s'essercitanti, & i libri famigliari de Mercatanti.

Anchora Vogliamo & Ordiniamo, che sia in arbitrio de detti Giudice, & Consoli, & altri predetti, d'appruouare, o uer riprouare i Libri delli Cittadini di Bologna, i quali non s'essercitano in alcun mistiero, trafico, o essercitio, Et anchora i libri famigliari delli Mercatanti, Cambiatori, & Artefici di detta Citta', i quali libri fossero stato presentati, & regolati secondo la forma de detti Statuti, & secondo'l stile Mercantile, Essendo tali persone appruouate per huomini di buona uita, conditione, & fama, & precedenti i partiti richieduti in simile appruouatione, Et doppo' tal appruouatione, uogliamo le partite che saranno appruouate facciano piena fede, se non si pruouara' il contrario.

Presentare i libri ad instãza de chi dicesse hauerui interesse.

Aggiungendo, che se per alcuno, o uero alcuni sara' dimandato, che siano & debbiano essere nella detta Corte presentati alcuni libri, per alcuno, o uero alcuni, de quali fossero detti libri, o uer ch'altri hauesse appresso di se, nelli quali, quel tale che dimãdasse, dicesse, & allegasse hauerui interesse.

Constrenger à presentar i libri.

Sia tenuto & debbia il detto Giudice, cõstrengere quel tale c'hauesse appresso di se detti libri, così principale, come cõpagno, o Gargione, o Straniero, per quel modo che parra' al detto Giudice, che debbia presentare, & produrre i detti libri nella detta Corte, & farne copia a quel tale, che allegasse hauerui interesse.

Stiassi alla dicchiaratiõe del Giudice, & Cõsoli se ui harrà interesse nelli libri, ò nò, et si proceda cõtra il ricusãte produrre, nel modo qui descritto.

Della qual cosa se gli appartenga, o' no', stiasi alla dicchiaratione de detti Giudice & Consoli sedenti, o della maggior parte di loro, & ricusando quel tale di cui fossero detti libri, o' che gli hauesse appresso di se, de uolerli presentare nella detta Corte, che si pruouara' quel tale ricusante hauer detti libri appresso di se, all'hora & in quel caso, si debbia stare alli libri de l'altra parte, quando ella hauesse libri, & non hauendo libri, si debbia stare al suo detto semplice, mediante il suo sagramento.

Pena quando fossero occultati i libri.

Prouediamo anchora & Statuimo, che essendo detti libri, o' libro che si dimandassero esser produtti, occoltati in fraude & danno delli Creditori, sotto falso colore d'esser quelli perduti, o' perduto per furto, o' per altra cagione, della quale non constasse sufficiẽtemente al detto Giudice, All'hora possa & debbia esso Giudice insieme con i Cõsoli sedẽti, o la maggior parte di loro, prononciare & dicchiarare detti libri, o' libro non douer hauere nell'auenire per alcun tempo uirtu', o uigor alcuno, ne a quelli, o quello douersi dar fede, a' beneficio di tal occultante, o de suoi heredi, Ma solamente uagliano & possano esser appruouati nel detto foro della Mercantia a' fauore delli Creditori, & di qualunque ui hauesse interesse, Et di piu, detto Occoltante sia tenuto ad ogni interesse & danno, nel quale fossero incorsi quelli Creditori, o Creditore, o altro interessato, ad instanza de quali egli hauesse ricusato, ne hauesse uoluto presentare detti libri, o libro, Et questo, per obuiar alle malitie & calonnie de catiui.

Dicchiarando

Dicchiarando anchora & Statuendo,che nel caſo ſu detto del produrre i libri,dicendoſi ſemplicemente libri,s'intenda anchora il Scartafaccio,o uero Quadernaccio,quando conſtaſſe,che quello che è conuenuto haueſſe detto Scartafaccio,Et in tutti i caſi,il conuenuto debbia giurare ſe non hauere tali libri,& non s'habbia a credere alla ſemplice negatiua di lui,Et ſe doppo'l detto giuramento ſi pruouaſſe il contrario, caſchi in pena del pergiurio,all'arbitrio del Giudice & Conſoli ſedenti.

Sotto il nome di libro ſi comprende il Scartafaccio ò uero Quadernaccio.

Piu oltre Ordiniamo & Statuimo,che qualunque uora' oltre i libri ordinari,tener Quadernaccio,o uer Scartafaccio,ſia tenuto produrre & preſentar quello al Conſeruatore di detta Vniuerſita',Della qual preſentatione, eſſo Conſeruatore ne debbia far nota & mentione nel ſuo libro ordinario a cio deputato,co'l ſegno di tal Quadernaccio,& il numero delle carte, & il nome & cognome di quello lo uora' uſare, Et queſto medeſimo ſi debbia notare & deſcriuere ſu detto Quadernaccio, qual nõ ſi poſſa tenere da alcuno Mercatante,ſe prima non hara' oſſeruato da mo innanci,quãto di ſopra ſi dice,Et queſto per obuiare alla fraude delli ſcribenti,Et di tal mentione & nota di detto Quadernaccio habbia, & coſi ſia pagato al detto Cõſeruatore per ſua mercede,ſoldi due de Bolog.per ogni Quadernaccio

Del Quadernaccio Volẽdo tener Quadernaccio oſſerui il modo qui deſcritto.

Et perche tutto di accade,& uſa eſſi aſſai frequentemente il far pagar dinari ad altri per terza perſona,coſi per Cambiatore,& Mercatante, come Artefice,per chiarezza di quello che fa pagare detti dinari, Et perche pare aſſai ragioneuole,& douuto,che alli libri & ſcritture di detta terza perſona ſia data piena fede,come ſi darebbe in fatto proprio di tal terza perſona deſcritta in detti libri. Però habbiamo Statuito,Firmato, & Ordinato,che per l'auenire,al libro ordinario & Giornale di detta terza perſona,o Cambiatore,o Mercatãte,o Artefice ſi ſia,eſſendo quelli tenuti & regolati ſecondo la forma del preſente Statuto,ſe li debbia dar piena fede, in fauor di colui c'haueſſe per ſua chiarezza,o per altra cagione fatto pagar dinari ad altri per mano di detta terza perſona,& nelle partite de tali libri,doue appareſſe alcuno hauer riceuuto detti dinari,Alli quali cõtra di quello c'hara' riceuuto tale dinari per terza mano,ſi debbia dare piena fede,Et queſto in quãto appareſſe in tale partite de detti libri di terza perſona,la cagione perche é ſtato pagati detti dinari,e che tali libri foſſero approuati. Dicchiarando,che la detta appruouatione de detti libri di terza perſona,ſi poſſa & debbia far a petitione di ciaſcuno c'haueſſe fatto pagar tali dinari,anchora s'egli non foſſe Mercatante, ne Banchiero, ne anchora Artefice,& che non faceſſe trafico,ne eſſercitio alcuno, Et anchora detta appruouatione de tali libri di terza perſona,ſi poſſa & debbia fare a petitione di ciaſcuno Mercatante,Cambiatore,& Artefice, o d'altri, che qualche eſſercitio,o trafico mercantile,o d'altra arte faceſſe, o faceſſe fare per ſe, o in compagnia d'altri.

Pagar per terza perſona è coſa uſitata.

A libri di terza pſona c'haueſſe fatto alcuno pagamento per altri, ſi da piena fede.

I libri del terzo ſi poſſono appruouare ad inſtanza delle perſone qui deſcritte.

Oltre i libri del terzo, si sta anchora alli libri di quello, c'hauesse fatto pagare.

Et questo, oltre il libro di colui c'hauesse fatto pagare tali dinari per mano di terza persona, apparendo anchora sopra i suoi libri, oltra il libro, o libri di terza persona, lui hauer pagato & fatto pagar tali dinari, essendo tenuti & regolati detti libri di quello c'hauesse fatto pagar tali dinari in bona forma, secondo si costuma far per l'altre poste di tal libro, o libri, cio è essendo il detto c'hauesse fatto pagar detti dinari Mercatante, Banchiero, o Artefice, o altro trafico Mercantile, o qualche arte facesse per se, o in compagnia d'altri.

se nõ fosse uso tenere conto di libri

Ma se quello, c'hauesse fatto pagar tali dinari per terza persona, non fosse uso tener alcun libro, nondimeno uogliamo, che si stia, & debbia star in tal caso alla scrittura del detto libro di terza persona, a' cio' anchora cõcorrendo, l'altre qualita' & conditioni ricchiedute nell'appruouationi delli libri, come di sopra è detto & ordinato.

Soggiungendo, che al detto libro di terza persona, come è detto, anchora se li debbia dar fede plenaria nelle cose che nõ spettassero all'arte, o mercãtia, o trafico di detta terza persona, come qui sotto anchora si cõterra'.

La prescrittione è stata introdutta à cõmodo & utile de buoni, & p torre occasione à cattiui di machinar male.

Et perche il lasciare lungo tempo uiui tali libri, & poste, & cosi in conseguenza il darli fede, potrebbe leggiermente esser cagione di generare uicij & mali pensieri, Et per uoler obuiare a nostra giusta possanza ad ogni catiuanza & malitia si potesse fare, parendoci questo cedere in utilita' & commodo delli buoni Mercatanti, & Artefici di questa Citta', piu tosto che in loro danno.

Pero Statuimo, che i sopradetti libri, & Giornali & Memoriali de ricordi di qualunque Mercatante, Cambiatore, & Artefice di detta Citta', Et anchora quelli di ciascuna terza persona, delli quali è detto di sopra, habbiano & debbiano hauere l'infrascritte prescrittioni, come qui prossimamente si dira', Et che passati gli infrascritti termini, alli detti libri, ne allè poste & partite de quelli, alli quali sara' passato il termine, in fauor di cui fossero detti libri, o uero Memoriali de ricordi, Et anchora alli libri di ciascuna terza persona, delli quali di sopra è fatta mentione, in fauor di colui che dimandasse alcuni libri di terza persona esser appruouati, non se li possa ne debbia dar alcuna fede, ne appruouatione fare, doppo l'infrascritte prescrittioni, le quali sono queste, cio è.

Prescrittione delli libri.

Per fino alla quantita' di lire dieci di moneta si truouasse scritta, & da li in giu, passati i cinque anni continoui, Et da lire dieci di moneta in su quãta si sia la quantita', passati diec'anni continoui, i quali s'intendano comínciar a correre dal di che ciascuna posta sara' scritta in tali libri, o uer dal di del termine, se'l termine in detta posta sara' dato.

I quali tempi passati, tali Creditori non possano piu esigere tali debiti descritti in detti libri, in qualunque etiamdio legitima & buona forma si ritruouassero i detti libri ordinati & scritti.

Saluo

Saluo che in quello,& per quella quantita',& cagione,che s'accordasse il libro del Debitore con quello del Creditore.

Casi eccettuati dalla prescrittione.

Et saluo,se apparesse scrittura per qualunque modo scritta di mano del Debitore,per la quale si chiarisse,o' uer si uerificasse tale debito.

Et saluo,se'l creditore il suo credito hauera liquidato nella detta Corte per confessione del Debitore,o' uero in sua contumacia.

Et saluo anchora,che questo non s'intenda per le uedoue,& per i pupilli per fino che saranno Vedoue,& per fino che'l pupillo non hara' anni diciotto compiuti,i quali hauessero libri del defonto, pur che in uita di tal defonto non sia passato la detta prescrittione, o' uer termine in tali poste riseruato.

Contra le Vedoue & pupilli nō corre prescrittione.

Et saluo,se'l Debitore sempre,o' uer per la maggior parte del tempo sara stato absente dalla Citta',Guardia, Distretto & Conta' di Bologna.

Non corre contra l'absente.

Et anchor saluo,se'l debitore nel libro del creditore alla posta del debito, s'hauesse di sua propria mano scritto & fatto debitore, o' uer sottoscrito.

Ne contra il debitore scribente, ò sottoscribente la partita del libro.

Nelli quali casi eccettuati nō si prescriua per alcuno tēpo,se nō comeuole la ragiōe cōmune,& i Statuti,& le Prouisioni del Cōmune di Bologna

Et piu anchora uogliamo & statuimo,che de tempi di dette prescrittioni si debbiano dedurre tutte & ciascune ferie ripertine,che per l'auenire occorressero, le quali si dicchiararanno pel detto Giudice, & per i Consoli sedenti,o' per la maggior parte di loro.

Dedurre dalla prescrittiōe le ferie ripētine.

Et saluo anchora,se'l creditore passati i tempi delle predette prescrittioni, facesse alli detti Giudice & Consoli alcuna buona ostēsione & presontione per quello che douesse hauere, per che cagione non hauesse tal debito essatto, Et questo, oltre i suoi libri, La qual ostensione fosse appruouata per buona pel detto Giudice & Consoli sedenti, o' per la maggior parte di loro.

Pruouar contra le prescrittione.

La qual probatione fatta,s'intenda nō li esser corsa la detta prescrittione,per la posta,o' poste sopra le quali fosse lite.

Anchora detta prescrittiōe nō debbia correre alle partite & poste delli libri di terza persona,per le quali apparesse esser stato pagata dote alcuna.

Et anchora quando apparesse per libri di terza persona,esser stato fatto pagamento alcuno,ad alcuno che douesse hauere cosa alcuna da altri,che all'hora non le passi prescrittione alcuna.

Non si prescriue alli libri di terza persona quanto sta per le partite continēti pagamēto di dote,ò altra cosa in nome d'altri fatto.

Et anchora Dicchiarando,che alli scritti priuati scritti & fatti per mano d'alcuno Mercatante,o' uer di qualunque altro mistiero, o' di qualunque altra persona di che qualita' & conditione uoglia essere,o' sia,& sottoscritti al meno per mano di due testimoni, se li debbia dar & diasseli piena fede,& nō li debbia correre prescrittiōe alcuna,Saluo che quella d'anni dieci, I quali scritti sottoscritti come è detto,habbiano & debbiano hauere quella essecutione & espeditiōe,& termine a' pagare,delle quali è ordina-

Prescrittione de scritti priuati.

Seriti priuati

to di sotto, nel Statuto delle lettere di cambio, in fine del detto Statuto.

Ogni scrittura fa fede contra il scribente.

Anchora statuimo & Ordiniamo, che ciascuna scrittura che sara' scritta di mano di qualunque persona, anchora che non sia sottoscritta da testimoni, habbia uigore, & diassele piena fede per tutto quello si conterra in detta scrittura contra il scribente di quello.

Le tre eccettioni che si possono opporre contra la scrittura priuata.

Et habbia & debbia hauere tal scrittura contra il scribente di quella espedita essecutione, ne contra tale scrittura si possa, ne si debbia opporre, ne admettere eccettione alcuna, † Eccetto quella del pagamenro & satisfattione, o' che ella sia prescritta, o' che non sia di sua mano, Et saluo se al detto Ciudice & Consoli sedenti paresse d'admettere contra tale scrittura alcuna altra eccettione, oltre le specificate, per qualche urgente ragione, che a' cio' muouesse gli animi loro, Et come nel detto fine del detto Statuto, Delle lettere di Cambio si fa' mentione.

Alli scritti priuati non sottoscritti da testimoni corre l'annale prescrittione, che comincia come qui si contiene.

I quali scritti che non siano sottoscritti di mano de testimoni, si prescriuano, passato un'anno prossimo, che cominci il di, che tale scrittura sara' stato scritta, no' ui essendo posto termine alcuno a' pagare quello si conterra' in detta scrittura.

Altramente, detta prescrittione a' correre cominci, il di del termine dato a' pagare quello che si conterra' in essa scrittura, & se ui saranno piu termini cominci dall'ultimo termine, & finisca come seguira', Si che passato l'anno predetto, dal di ch'ella sara' stato fatta, o' uer dal di del termine come s'e' detto di sopra, non habbia piu uigor alcuno.

Alla scrittura priuata riportata ne libri no' corre se non la prescrittione de essi libri.

Saluo se'l Creditore non hauesse tal credito di tal scrittura scritta ne suoi Libri, o' Memoriali, Et insieme hauesse appresso di se detta scrittura priuata al tempo ch'egli dimandasse, Che allhora solamente corra & passi a' tal scrittura la prescrittione della quale di sopra si contiene, circa la prescrittione delli Libri & Memoriali sopradetti, hauendo rispetto alle quantita' di sopra specificate.

Alli scritti priuati di deposito, non corre se non la prescrittione d'anni dieci.

Et saluo anchora, se tali scritti priuati non fossero fatti per causa di deposito, cio' e', che'l debitore dicesse nel scritto hauer appresso di se in deposito a' custodire & saluare ogni quantita' de dinari, & ogni sorte di robba del creditore, nel qual caso uogliamo & statuimo che a' detti scritti corra solamente la prescrittione de dieci anni.

Tempo dieci di a pagare i scritti priuati non sottoscritti da testimoni.

Dicchiarando che i Debitori de tali scritti no' sottoscritti da testimoni habbiano & debbiano hauere termine dieci di a' pagar quello, che in essi si conterra', dal di che quelli saranno riconosciuti, o' produtti, & registrati in contumacia del scribente, seguendo la solenne intimatione.

Modo d'interrompere la prescrittione.

Anchora dicchiariamo, che ciascuno che uorra interrompere le predette prescrittioni, li basti far citare il debitore una uolta in persona, o' due uolte alla casa della sua ultima & solita habitatione, che uenga a' rispondere di ragione, a' petitione del creditore che li dimanda tanta quantita' de danari

de dinari, per la tal cagione,& come nelli libri di tal creditore,o' uer in altre scritture si contiene,Et che poi detti libri, o' scritture siano produtti nella detta Corte legitimamente, Et che incontinẽte passato il detto di della produttiõe de detti libri & scritture,cominci a' correre,o' uer a' passare nuoua prescrittione,o' uer termini predetti.

Specificando & dicchiarando,che la detta prescrittione proceda quando solamẽte alcuno debito si pruouasse per libri,Ma se oltra i detti libri si facesse alcun'altra probatione al meno semipiena, o' uolesse il Creditore star al giuramento del Debitore,nelli quali tutti & ciascuni delli casi predetti eccettuati,non possa,ne debbia hauere luogo la detta prescrittione, ne correre,ne passar i detti tempi.

La prescrittio ne ha luogo q̃ do il debito solamẽte si pruouasse p libri.

Le quali eccettioni di prescrittione habbiano luogo & effetto,giurãdo il debitore in forma quando tal giuramẽto accadera in proprio fatto,hauer satisfatto al Creditore di quello si contenesse nelli libri del Creditore, lettere, o' scritti priuati.

Gioua la prescrittione giurando hauer satisfatto.

Aggiungẽdo che tali eccettioni di prescrittiõe,la quale s'opponesse in dette cause de libri,o' dipẽdenti da libri de Mercatãti,Bãchieri,o' Artefici predetti,non habbiano ad impedire,o' a' sospẽdere la causa,o' uer processo,che non si proceda & debbia procedere alla cõtestatione della lite,& a' tutti gli atti necessari,insino all'approuatione, o' riprouatione di tali libri & poste de libri,per uigore delli quali fosse mossa detta causa o' uer lite.

La prescrittio ne nõ hà da impedir la contestatiõe dlla lite

Et perche tra Mercatanti,Banchieri & Artefici solamẽte si cerca,& cercar si dee la pura & mera uerita',della quale constando nõ si dee ricercar altro, Però Vogliamo & Ordiniamo, Che quando fossero produtti nella detta Corte alcuni libri,per appruouarli & far appruouare, nelli quali fosse alcuno mancamẽto nell'intitulatione, affogliatione, o' uer scrittura, il qual mancamento paresse al Giudice,& Consoli,& altri predetti, o' uer al meno alle due parti di loro,che fosse proceduto per sẽplicita', o' per ignoranza di quello,c'hauesse gouernato i detti libri, o' uer di colui del quale fossero detti libri,Et il detto mancamẽto non fosse proceduto da fraude, dolo,& inganno,ma per semplicita',possano non ostante tal mancamẽto, appruouar i detti libri, i quali quando saranno appruouati, pruouino & faccino fede plenaria,non ostante i detti mancamenti.

Si puossano appruouar i libri non ostante il mãcamẽto che procedesse da ignoranza ò sẽplicita'.

Dicchiarando anchora,che s'alcuno Mercatante,Banchiero,o' Artefice dimandasse i suoi libri in alcune poste descritte in detti libri, contra suoi debitori essere appruouati,per uoler mandar detta appruouatione nel Cõta',o' Distretto di Bologna,o' uer fuori del detto Conta',& Distretto, ad alcuno Vfficiale, Se la parte contra la quale saranno scritte dette poste habitara,o' sara solita habitar nella Citta',o' Guardia di Bologna, sia necessario tal parte essere ricchiesta legitimamente, a' contradire quello ch'ella uole,& che poi non si faccia tal'approuatione.

Appruouatiõe de libri p mandar fuori della Citta',ò Contado.

Fuori della guardia, ò Diſtretto di Bologna non ſia neceſſario citar la parte all'approuatione.

Modo di notificar l'approuatione all'Vfficiale fuori di la Guardia, ò Contado.

Ma ſe la detta parte ſteſſe, o` foſſe ſolita di ſtare, fuori della Guardia, nel Conta', & Diſtretto di Bologna, o` uer fuori del detto Conta', & Diſtretto in altro luogo, non ſia neceſſario a` ricchiederla, Ma poſſano & debbiano i detti Giudice, & Conſoli, & altri a` cio` diputati, uedere, & eſſaminare detti libri, & quelli appruouare ſpacialmente nelle partite, & poſte de detti libri, le quali ſi dimandaranno eſſer appruouate per mandar fuori, eſſendo tali libri tenuti, & regolati come e` detto di ſopra.

Et poi notificare per lettere loro, in buona forma, all'Vfficiale doue s'haueſſero a` mandar le dette poſte appruouate, Come a` tali libri tenuti & regolati bene, & ad uſo di buono & leal Mercatante, Banchiero & Arteſice, & maſſimamēte nelle poſte antedette, ſe li puo` & ſi dee` dar buona & piena fede, coſi in giudicio cōe fuori di giudicicio, & per ciaſcuno Vfficiale, & che coſi per loro Giudice & altri predetti diputati ſe li darebbe piena fede nella detta Corte, nō apparendo coſa che faceſſe in contrario.

Nell'appruouatione delli libri ſempre s'oſſerua un medeſimo modo & forma.

Intendendo ſempre, Che i detti libri & poſte de quelli, per i ſopraſcritti diputati ad appruouare i libri, come e` detto, ſi debbiano appruouare, hauendo riſpetto alle quantita'.

Et ſempre ponendo prima il partito della buona conditione, & fama di quello, di cui foſſe detto libro, o` libri come di ſopra ſi contiene.

Nella cauſa d'appellatione ò querella i libri debbono eſſere approuati dalli ſopraconſoli al modo de Cōſoli nell'altre cauſe.

Anchora quando alcuna cauſa d'appellatione, o` querella ſara` dinanci alli Sopraconſoli di detta Vniuerſita', Et che accadeſſe, che per le parti, o` una di quelle foſſer dimandato d'eſſe appruouate qualche partite & poſte de libri appartenenti a` tal cauſa, Vogliamo, che tali partite & poſte, ſi debbiano appruouare, o` uer riprouare per i detti Sopraconſoli dinanci alli quali pendeſſe tal cauſa, & inſieme con loro, pel Difenſore del Cambio & co'l Maſſaro dell'Arte di ſeta, & non di colleggio, & ſecondo che debbono far i Conſoli, come di ſopra e` ordinato.

I libri che non hāno la forma q deſcritta nō fanno fede ne poſſono eſſere appruouati in fauore.

Piu oltre ſtatuimo, che ciaſcuno Mercatāte, & Arteſice, o traficāte il quale habitaſſe nel Conta', Forza, o` Dioceſi di Bolo. Et che uoleſſe uſar & tenere libri a`, modo d'Arteſice, o` Merca. ſia tenuto & debbia i detti ſuoi libri & Giornali, & Memoriali de ricordi, preſentar in detta Corte, dinanci a` detti Giudice & Conſoli ſedenti, & farli intitulare, con la licenza di poterui crear ſopra Debitori & Creditori, Secondo il ſtile de Mercatanti, Scritta per mano del detto Conſeruatore, & farli ſtampare della ſtampa, o` uer Bollo della detta Vniuerſita'.

Nelle cauſe ptinēti al foro Mercātile meſſe in altro foro non ſi poſſono appruouar i libri.

Et ſe i detti libri non ſaranno preſentati, intitulati, & ſtampati, come e` detto, nō ſe li debbia dar fede alcuna, ne poſſano in alcuna ſua parte eſſer appruouati pel detto Giudice, & altri a` cio` diputati, al fauore di cui foſſe ro detti libri, o` uer de ſuoi heredi. Anchora ſtatuimo, che pel detto Giudice & Conſoli & altri diputati all'appruouatione delli libri, non ſi poſſano ne debbiano appruouare per rimettere, o` fare

fede

fede di debito alcuno, ad altri Ciudice, o' uer Vfficiali, ordinati, o' delegati, della Citta' di Bologna alcuni libri, ò poste de libri d'alcuni Mercatãti, Banchieri, o' Artefici cosi uiui come morti, i quali si dimandassero esser approuati nella detta Corte, o' che fossero rimessi, o' Commessi a' douersi appruouare nella detta Corte, in alcuna, o' per alcuna causa, o' lite che specialmente & espressamente alla giurisdittione del detto Giudice, La qual fosse cominciata dinanci ad altro Giudice, o' uero Tribunale ordinario, o' delegato.

Se la causa spetti ò nò, al detto foro si stà alla dicchiaratione de Consoli.

Et se tal causa, o' cognitione di quella spetti al detto Giudice, o nõ, stiasi & debbiasi stare alla decisione & dicchiaratione de Consoli, o' della maggior parte di loro, in detto caso, & in ciascun'altro caso di dubbio, che interuenisse sopra la giurisdittione del detto Giudice, & non d'alcuni altri Vfficiali, o' persona.

Pena de quelli che appruouaranno in caso prohibito.

Et questo accio che il detto Giudice, & Consoli non permettano tacitamente, ne espressamente, anchora che tutte due le parti consentissero, la sua giurisdittione esser occupata d'alcuni altri Vfficiali di detta Citta', cosi ordinari, come delegati, se nõ ne casi permessi per la forma de presenti Statuti † Sotto pena alli detti Giudice & Consoli, & altri diputati, per ogni uolta che contrafaranno, di non poter mai piu essere eletti, ne assonti ad alcuno Vfficio di detta Vniuersita', & anchora di pergiurio.

L'approuatione contra il statuto è nulla cõ tutto ciõ che ne seguisse.

Et non di meno quello che per altro modo, o' in altro luogo, o' per altre persone, o' in altri casi che ne predetti, o' in ciascuno de quelli fosse fatto, non uaglia di ragione.

Casi eccettuati dall'appruouatione di sopra prohibita.

Et questo non s'intẽda, ne habbia luogo nelli libri et per i libri predetti, quãdo bisognasse far alcuna fede di debito, o' bisognasse quelli appruouare, permandar tal fede, o' appruouatione nel Conta', Distretto, & Diocesi di Bologna, o' uer fuori di detta Citta', Conta' & Distretto, in alcuno luogo, come e' detto di sopra.

Cõtra Chierici si puossano appruouare, per usare in altro foro.

Ne anchora questo s'intenda, ne habbia luogo per causa, o' cause mosse, o' che si muoueranno contra alcuni Chierici & persone ecclesiastiche dinanci al suo Giudice ecclesiastico.

Appruouar nel foro Mercantile per li diputati.

Ne quali casi, i detti libri & partite de libri si possano & deb biano appruouare, o' ripruouare nella detta Corte, & per i detti Giudice & Consoli, & altri a' cio' come di sopra diputati.

Far fede ad altri Vfficiali p lettere del Giudice et altri Diputati.

Et delle quali appruouationi, o' uer ripruouationi se ne debbia far fede come sara' bisogno, per lettere patenti del detto Giudice, & Consoli sedenti & altri a' cio' diputati, a' quelli Giudici, o' uer Vfficiali, doue pendessero dette cause & liti.

Quello è statuito delli libri hà luogo ne scritti, et scritture, ò libri de scriuãi d'ogni mercatãte, et altri qui nominati.

Anchora aggiungendo, Ordiniamo, & Statuimo, che quello ch'e' detto, statuito, ordinato & prouisto di sopra nelli Libri de Mercatanti, Campsori & Artefici, sia & s'intenda essere prouisto, & ordinato, Et uogliamo

che s'osserui, & si debbia osseruare in qualunque scrittura, & scritto, & in qualunque Libri di qualunque Scriuano di qualunque Mercatante, Campsore & Artefice della Citta' di Bologna, o' di qualunque Compagnia, & Compagni.

Libri scritti et scritture d scriuani ãchor che menori fanno fece.

Quali s'intendano eẽre i scriuani.

Alli quali libri, scritti, & scritture, fatte & scritte per mano de tali Scriuani, Vogliamo si dia piena fede, contra quelli tali, de quali fossero Scriuani, anchora che tali Scriuani al tempo che facessero tali scritture fossero menori.

Dicchiarando che quelli s'intendano essere Scriuani de tali Cõpagni, o' Compagnia, o' Singulari persone, delli quali si ritrouara' essere stato scritto sopra tali libri, & che quelli haranno retto & gouernato, o' de quelli delli quali fosse publica uoce & fama, tale Scriuano essere, o' uer esser stato Scriuano di quelle tali persone, al tempo che sara' stato fatta tal scrittura, o' libri predetti.

I libri del Reo produtti dall' Attore fanno fede p esso Attore et contra di lui sin'alla quantità dimãdata, piu oltre nõ, ne frà altre persone.

Prouediamo anchora, che se ci fosse alcuno, che uolesse usar tal scrittura o' libro, o' uer libri scritti di mano del suo Aduersario, o' uer d'altri a' cio' diputati, & che detta scrittura, o' libro producesse contra di quello di cui fosse detto libro, o' de suoi heredi, nel qual libro, o' scrittura che cosi si producesse, si ritruouasse scritta alcuna cosa in fauor di quello, di cui fossero dette scritture & libri, o' libro, o' de suoi heredi, & cõtra di quello che quelli usasse & producesse, Che tra' le dette persone, & tra loro solamente, al detto libro & scrittura per l'una parte & per l'altra si debbia stare, & a' quelli sia creduto, in quanto detto libro, o' scrittura concorresse con la quantita dimandata, o' che si dimandasse, Altramẽte non li sia creduto, Et nel presente caso, si possano & debbiansi essi libri appruouare.

Scrittura priuata riconosciuta hà uigore di publico instromento, con l'obligatiõe d beni.

Dicchiariamo anchora, che qualunque scrittura priuata, legitimamẽte riconosciuta habbia uigore, & forza, & effetto di publico instromẽto, dal tẽpo ch'ella sara' stata riconosciuta, insino che sara' pagata, Et che dal detto di, di tal ricognitione in dietro i beni del scribente tal scrittura siano, & s'intenano essere espressamẽte obligati a' colui in fauor del quale detta scrittura sara stato fatta & riconosciuta.

Libri di quelli che non s'essercitino in arte alcuna come si debbiano appruouare.

Anchora prouediamo, che s'alcuno che nõ sia Mercatante, ne Banchiero, ne Artefice, o' uer che nõ essercitasse arte, ne trafico alcuno, ne per se, ne per altri, o' uer che nõ fosse descritto in alcuna Cõpagnia d'alcune arti della Citta' di Bologna, & che fosse huomo di buona conditione, uita, & fama, il quale hauesse suoi libri delle sue ragioni ben regolati, intitolati & assogliati, & presentati secõdo la forma del presẽte statuto Ne quali libri si ritruouasse esser scritto il dare & l'hauere, & la ragione d'alcuno Mercatante, Bãchiero & Artefice, & altre persone, cõ le quali egli hauesse hauto a' fare, in dare & in hauere, con l'espressione della causa, o' cause, per li quali apparesse, che quelli che a' lui dimãdassero alcuna cosa, o' quãtita di dinari, o'

ri, o' robbe, non douer hauere niente, per essere pagati, Vogliamo che a' detti libri dar si posa fede, al fauore del detto scribente, & suoi heredi. Et questo, in caso che paresse à detto Giudice, & Consoli sedēti, & altri di putati all'appruouatione delli Libri, concorrendo la buona fama di tale scribente, & ponendo sopra di ciò il partito, à modo, & forma, come di sopra è ordinato circa l'appruouatione delli libri, & considerato sempre la conditione delle persone, & la qualita' del fatto.

Vogliamo anchora, & Ordiniamo, che accadēdo che i Mercatanti, Banchieri, & Artefici di questa Citta', & anchora i Fumanti di detta Città, creassero ne suoi libri alcuni debitori, per robbe, & cose che non appartenessero al suo mistiero, & essercitio, senza licenza, che essendo tali Mercatāti, Banchieri, Artefici appruouati per huomini di buona fama, & hauendo i suoi libri presentati, & regolati secondo il stile mercantile, & secondo la forma delli Statuti di questa Vniuersita', Che sia in arbitrio del Giudice & Cōsoli di detta Vniuersita' & altri diputati all'appruouatione delli Libri, d'approuare, o uer ripruouare tali libri, nelle dette partite non dipendenti dall'essercitio de tali Mercatanti, Banchieri, Artefici, Et in caso che siano approuati uogliamo; & dicchiariamo, che à tali partite si dia piena fede. Saluo se non si pruouasse in contrario di quello che in esse si contiene.

Egli è in arbitrio del Giudice approuar, ò nō i libri, nel le partite scritte senza licenza di cose non pertinenti alo l'essercitio.

Statuimo finalmente, & Ordiniamo, che nissuno, al quale da qui innanci fosse fatta per alcuni, alcuna lettera di cambio, o' scritto priuato, possa quel tale, c'hauesse fatto detta lettera, o' scritto, crear per debitore ne suoi libri, della cosa, & per conto della cosa contenuta in detta lettera, & scritto, Saluo s'egli nella partita, & posta di tal debito non facesse mentione di detta lettera, o' scritto, & facendo il contrario, Vogliamo che si pos sa procedere contra di lui, si come contra falsario, Et caschi in pena d'altretanto quanto fosse tale debito, Laqual pena si debbia applicare alla Camera di di detta Vniuersita'.

Hauendo lettera di cambio, ò scritto del debitore, nō possa di puoi per le m desima causa crearlo debitore ne suoi libri, se nō fatta mētione di detta lettera, ò scritto, sotto pena.

DELL'INSTITORE. RVBRICA. Vigesima.

PER che a' commodo, & beneficio di quelli che non possono per se, o' nou uogliono, è stato dalla legge introdutto, & dalla generale consuetudine confermato anchora per cosa necessaria, il poter negotiare per altri, Accio che tal loro commodo & facolta' non ceda in danno, & pregiudicio d'altri, Ordiniamo, & Statuimo, che qualunque uorra' à qualche arte, mercantia, cambio, o' altra negociatione, che egli facesse, o' uolesse fare masimamente fuori della Citta', Conta', & Distretto di Bologna, preporre alcuno suo Agente, & Institore, il quale in nome di lui negoci, & administri, † Sia tenuto rilasciare appresso il Conseruatore delle scrittu

Egli è commodo & utile pō tere negotiare le cose sue per altri.

Poi lasciar appresso'l Cōseruatore le com

missiõe, & mãdato si dà all'Agente & Institore.

re dell'Vniuersità de Mercatanti, in buona, & solenne forma la licenza, commissione, & mandato ch'egli li da di negociare, & essercitare in nome di lui, Altramente non tenga, ne uaglia cio che'l detto Agente, & Institore facesse, quanto sia per le cause, & obligationi che fossero à fauore di se medesimo, & di quel tale che cosi l'hauesse preposto, Ma si ben uaglia, & habbia effetto in pregiudicio & danno d'ambi due, cio è di esso Institore, & dell'Instituente, Et questo si ordina & dispone, à fine che fallendo detto Institore, non sia data occasione al principal Preponente, cõme altre uolte habbiamo ueduto, di occoltar la uerita della commissione & licenza concessa, allegando non l'hauer data, & per ciò trafugando i libri & ogn'altra scrittura che'l contrario prouar potesse.

Riuocando il mãdato nõ stà di poi obligato pur che della riuocatione ne cõsti publica scrittura appresso'l Cõseruatore.

Aggiungendo, che detto Instituente & principale sempre s'intenda essere, & rimanere obligato per tutto quello sarà fatto da tale suo Agẽte, & Institore, fino ch'egli non hara riuocata la detta licenza, & cõmissione, Della qual riuocatione ne debbia constar publica scrittura, la quale medesimamente si debbia diporre & rilasciare appresso il detto Conseruatore. Non pregiudicando per questo à Forastieri se esso principal preponente non harà hauto il compimento per sue lettere.

CHE'L DETTO GIVDICE SIA TENVTO, ET debbia inquirere contra tutti & ciascuni i quali ne i loro libri scriueranno alcuna cosa fraudulente, ò dolosa, ò uero che fosse chiamato Stocco, ò uero che circa quelli libri cõmettessero altra falsità. Rubrica XXI.

Per qualũque falsità et fraude cõmessa nelli libri, deè il Giudice inquirere & punire i delinquẽti.

Per qual modo si commetta delito nelli libri.

ACCIO che nissuna falsità, dolo, ò alcun'altra cosa illicita si cõmetta sopra, & ne i libri de Mercatanti, Banchieri, & Artefici della Città di Bologna, Statuimo, & Ordiniamo, che s'alcuna falsità, fraude, ò uero dolo si trouasse commessa ò cõmesso in alcuni libri, ò libro de detti Mercatãti, Banchieri, ò Artefici, o che de quelli, ò uer d'alcuno de quelli, † alcuno quaderno, ò uer carte fosse estratto, ò uer estratte, aggiunto, ò uer aggiunte, o uer lacerati, o che in quelli altramente piu o uer meno ui fosse scritto che non sia debita, ò che in quelle alcuna cosa sia stata in scriuere aggiunta, cancellata, rasa, ò uer interlineata in pregiudicio d'alcuno.

Allegar il pregiudicio che riceue alcuno p la fraude commessa nelli libri, del quale si stia alla dicchiaratione dl Giudice, & Cõsoli.

Il qual preiudicio si presuma, per ogni rasura, Cãcellatura, Stracciatura, o uer estrattione, che apparesse in tali libri, ò libro, esser stato fatta, & per la parte sarà allegato tal pregiudicio, Nel qual caso di pregiudicio, si debbia star alla dicchiaratione del Giudice & Consoli sedenti, ò della maggior parte di loro, Sia tenuto & debbia il detto Giudice per suo mero Vfficio, & anchora à petitione di ciascheduno, contra ciascuno che le predette cose, ò uero alcuna di quelle hauesse commesso.

Della

Della quale falsita',dolo,o' fraude stiasi alla dicchiaratione del detto Giudice, & Consoli, o' della maggior parte di loro, Inquirere, procedere & terminare,& far per modo,che s'intenda la uerita', & che i catiui siano puniti, † Et ritrouato quello hauer commesso alcuna delle predette cose, possa quel tale punire in soldi cinque de bolognini per ciascuna lira della quantita' nella quale hauesse commesso detto dolo,fraude,o' falsita', Et oltre la predetta pena,posa esso Giudice procedere contra quelli tali, che commettessero alcuna falsita',dolo o' fraude in alcuni libri de detti Mercatanti,Banchieri,o' Artefici, † Et contra di loro inquirere,& punirli,& condennarli,multarli, & bandirli in quelle simili pene, nelle quali, & come e' prouisto per i Statuti del Commune di Bologna,contra i Falsari, Et per quello modo,& forma, per la quale contra i falsari de gli instromenti & publice scritture puo',& dee' procedere, punire,condennare, multare,& bandire il Podesta' di Bologna.

Del peccato cõmesso,ò nò,stia si alla dicchiaratione del Giudice, & Cons.

Pena de soldi cinque per lira

Punire come può & die il Podestà.

Le quali pene & ciascuna di quelle possano anchora minuire, & trasmutare in menori pene in altro modo,come & quando parra' al detto Giudice & a' tutti i Consoli di quell'anno, Considerata la qualita' del fatto, & la conditione della persona, Et oltre di questo sia punito & bādito nella publica Vdienza di detta Corte per falsario, † Et debbiansi abbrugiar tali libri,publicamente nella strata publica dināci alla porta di detta Corte.

Minuir et trasmutare la pena.

Abbrugiar i libri [illegible]

Scritti primieramente tutti & ciascuni Creditori di quel tale, di mano d'uno de Notari di detta Corte,cio' e' scritti i Creditori,che si ritrouoasse ro descritti in detti libri, Alla qual scrittura & registratione de tali Creditori debbiasi dare piena fede a' petitione & fauore de tali Creditori.

Et anchora prima che s'ardano detti libri, o' libro,si debbia mandare il bando su' l'Arenghiera del Podesta',& altri luoghi usati della Citta' di Bologna,per parte del detto Giudice, Che se fosse alcuno, o' uer alcuni che pretendessero per se,o uer per altri, hauer interesse ne detti libri di tal'anno,o' anni di tal persona, Et che quelli uolesse accopiare,o' fare accopiare,o uero transumere in altra forma,cosa alcuna de detti libri, debbiano cōparire in detta Corte fra certo termine,qual se li debbia assegnare pel detto Giudice, a torre o uer a far torre,o accopiare quello, che a' quelli tali appartenesse per se,o per altri, o uero per l'auenire appartenesse, Notificandoli in tal bādo,che detti libri come falsi s'arderāno.

Abbrugiar i libri de falsari, prima fatto quāto qui à lū go è descritto.

Et non dimeno, oltre le predette pene,se a' detti Giudice,& Consoli di tutto l'anno o alla maggior parte de quelli parrà equo & giusto, che tal delitto meriti maggior pena,considerando sempre la qualita' del fatto & la conditione della persona,debbia tale delinquente essere immitriato, & cosi immitriato,esser mandato per i publici & usati luoghi della Citta' di Bologna,o' uer per altro modo essere uituperato,come parra a detti Giudice, Consoli, o alla maggiore parte di loro.

Alterar la pena.

Come si procede contra Mercatanti, & altri di catiua fama, per causa delli libri.

Et per che la catiua fama publica de catiui non torni in danno & uergogna de buoni, Anchora Statuimo & Ordiniamo, che'l detto Giudice sia tenuto, & debbia per uigore del suo giuramento, & sotto pena di lire cento de bolognini, la quale se li debbia, & possa far pagare al tempo del suo Sindicato, à petitione di ciascheduno, il quale allegasse al detto Giudice, o` uero dinonciasse alcuno, o uer alcuni Mercatāti, o` uer altri predetti hauer mala fama, & esser publica uoce nella Citta' di Bologna, che facesse fraude, falsita' o uer dolo ne suoi libri, o uer in alcuno de quelli, il qual dinonciante sia tenuto secreto, se a lui parra, Sia tenuto & debbia esso Giudice doppo tal dinoncia, pigliar qualche altra informatione del predetto accusato delle predette cose, & hauere qualche informatione della publica uoce, & fama catiua di tal dinonciato.

Partito p pruouar la catiua fama.

La quale publica uoce, & fama predetta catiua d'alcuno, si debbia appruouare pel Giudice & Consoli sedenti, o` uero per la maggiore parte di loro à faue bianche, & negre, I quali Consoli possano essere astretti pel detto Giudice, a` giurare & dire il uero di quello che sapranno di tal cosa, & quello tener segreto, Et come sara` pruouata tal fama catiua di tal accusato come e` detto, † Sia tenuto, & debbia il detto Giudice quel tale che publicamente hauesse catiua fama di tal cosa, far pigliare, & distenere, & per ogni miglior modo che ad esso Giudice parrà, constrengerlo à far portare tutti, & ciascuni libri, & scritture di quel tale nella detta Corte, Le quali scritture, & libri presentati, Sia tenuto, & debbia il detto Giudice tutti & ciascuni debitori descritti in tali libri far scriuere su'un foglio di Carta, o` piu, da per se, & tutte le quantita' nelle quali sono descritte per debitori, † Et di poi mandare il bando su l'Arenghiera & gli altri luoghi usati della Citta' di Bologna, Che, se fosse alcuno, o` alcuni de quelli che sono ritrouati per debitori ne i libri del tale, nominando il Creditore & debitori, & nelle quantita` fossero ritrouati debitori, i quali debitori uolessero per alcun modo, ragione & cagione allegar non essere debitori di quel tale nominato in tutto, o uer in parte, debbiano comparire dinanci al detto Giudice fra'l termine per esso Giudice assegnato, à dir la sua ragione, & à pruouare perche non fossero debitori in tutto, o uero in parte, Notificando, che passato il termine nissuno sara piu udito.

Distenere l'accusato, & constrengerlo presentare tutti li suoi libri.

Citare li debitori ad allegare le sue ragioni.

Et comparendo alcuno, o uero alcuni nel detto termine, che legitimamente pruouasse non esser debitore in tutto, o uero in parte di quello, si contenesse in detti libri, debbia essere pel detto Giudice condennato tale delinquente, per falsario, & doloso, & in quella pena, & pene che di sopra si contengono.

Non comparē do alcuno, ò nō pruouando, sia rilasciato il di

Ma se nel detto termine non comparendo alcuno, o uero comparendo, & non pruouando legitimamente, come è detto, All'hora il detto Accusato & distenuto si debbia rilasciare, & se li debbiano rendere i suoi libri,

&

& prononciar lui eſſere huomo da bene,& uero & giuſto Mercatante,Cã biatore,o' uero Artefice dell'arte ch'egli faceſſe ò faceſſe fare,& hauere,& douere hauere buona & publica uoce, & fama di buono, & giuſto Mer catante,o' Cambiatore,o uer Artefice.

ſtenuto,& pro nonciato eſſere huomo da bene

Nelle quali tutte & ciaſcune coſe che ſi contengono nel preſente Statu to, Sia tenuto, poſſa,& debbia il detto Giudice, come,è detto,inquirere, procedere,condennare,& punire da ogni tempo anchor che feriato, & ſeruata,o' no',la forma de preſenti Statuti,per ogni modo,uia,& ragione & forma, La quale à lui parra' & piacera,anchora per impoſitione di tor mento, per ritrouoar la uerita' delle coſe predette, quando hara' indici buoni, ſofficienti in ponerlo alla tortura.

Inquirere & punire nõ oſtã te di feriato,et & ſeruata ò nò la forma d Statuti.

Aggiungendo,anchora Statuimo,Che ſe foſſe alcuno che giudicialmẽ te in ſcritto in ſuo nome, o' uero come Procuratore,o' Interceſſore, o per alcun'altro nome & modo ,in nome d'altri proponeſſe, o allegaſse alcuni libri,o' poſte de libri d'alcuno Mercatante,Bãchiero,o Artefice della Cit ta' di Bologna eſſere falſi,o' falſe,ſia tenuto & debbia quel tale, l'allegata, & propoſta falſita' pruouare,fra quella dilatione, o' termine,che à lui ſara ſtatuito pel detto Giudice, & Conſoli ſedẽti,o' per la maggior parte di lo ro,& pruouandoſi,ſia inquirito,& proceduto contro detto accuſato, & prononciato i ſuoi libri eſſer falſi, Et anchora ſia condennato,punito,ban dito & multato, come è detto di ſopra.

Pruouar la fal ſita allegata.

Et non eſſendo prouata detta falſita', per colui che l'hara allegata,o' ſuo Procuratore fra la detta dilatione à lui aſſegnata, poſſa & debbia eſ ſer quel tale che coſi l'hara allegata & prepoſta & nõ pruouata,punito,cõ dẽnato, & multato, & bandito pel detto Giudice, & Conſoli ſedenti,o' per la maggior parte di loro,in quelle ſimili pene,nelle quali &come ſareb be deuuto condẽnare,punir,& bãdire quello Mercatãte,o' Banchiero,o' ue ro Artefice di cui foſſero detti libri,ſe foſſe ſtato appruouata tale allegata falſita',eſſer ſtata uera.

Non pruouata la falſità, ſia punito l'accu ſante del mo do che ſarebbe ſtato l'accuſa to conuinto.

Le quali pene,anchora ſi poſſano minuire & mutare,pel detto Giudice, & tutti i Cõſoli di quell'anno,ò per la maggior parte di loro, come li par ra,conſiderata la qualita' del fatto,& la conditione delle perſone.

Minuir,& mu tare la pena.

Poſſa nondimeno il detto Giudice, anchora per uigore del ſuo Vfficio, inquirere, procedere,condẽnare,multare & bãdire quelli,& contra quelli che commetteſſero alcuna falſita', dolo,o' fraude,coſi ne detti ſuoi libri, & ſcritture, come in quelle d'altri,come è detto, & per quel modo & for ma che di ſopra è detto,& ordinato.

Punir medeſi mamẽte chi cõ metteſſe falſi tà ne libri al trui.

Et acciò che ſotto colore di mercãtia,cãbio,o uer arte,nõ ſi cõmetta al cuna malignita' d'uſura, in fraude & pregiudicio delle mercãtie,e d'altre perſone,per uia & fallacia d'eſtorſione,la quale il Volgo dimanda Stocho, I quali s'intendono eſſer Stochi,quando uno uẽde una coſa à termine, &

Stochi.

Si uietão i Sto chi,et cõe s'in tendano eſſere Stochi.

poi quella tale cosa ricompra a' contãti per menor prezzo ch'egli non l'ha uenduta, Però Ordiniamo, & Statuimo che ad alcuna persona nõ sia lecito per alcun modo,& sotto alcun colore,o' pretesto,uendere alcuna cosa che spetti,& appartenga a mercãtia,Cãbio,o' uer ad arte,per alcuno prezzo,che passi la quantita' di lire trẽta de bolognini, ad alcuno che non sia Mercatãte,Cambiatore,o Artefice,o uero operario di quella tal mercãtia,di natura della quale sia quella mercantia uẽduta,come è detto,

Et il qual Compratore publicamente nella sua botega propria; o' uero conducta,nõ adopri quella tale mercantia per se, o' uer per altri, essendo hauuto tal compratore publicamẽte per Mercatante,Cambiatore, o uer Artefice di quella tal mercãtia,Cambio,arte,o' uer mistiero,di natura della quale sia quella cosa uẽduta, Saluo se per uso,o' uer bisogno del Compratore,o' uer sua famiglia fosse tal cosa comprata. Delle quali cose si stia alla dicchiaratione del Giudice, & Consoli sedenti, o della maggior parte di loro.

Et s'alcuno delli predetti contrafarà possa & debbia il detto Giudice & Consoli, à petitione d'una delle parti,uedere,o hauer buona informatione della cosa uẽduta, & poi il prezzo di quella ridurre al prezzo cõueniẽte,& condecente,che ualera tal cosa uẽduta,instando la parte.

Punire quelli che fanno stochi.

Anchora aggiungendo, Ordiniamo & Statuimo,che i detti Giudice,& Consoli sedenti,o la maggior parte di loro,possano punire, multare,& cõdennar quelli tali che faranno detti Stochi,o' uer uẽderanno ad altri,quelle cose che non spettano al mistiero proprio del Compratore in quelle pene pecuniarie,che à loro parrà,considerata sempre la qualita' del fatto, & la conditione delle persone.

Constrengere i Sensali à presentare i suoi libri.

Et possano i detti Giudice & Cõsoli,o' uer la maggior parte di loro,cosi per loro proprio Vfficio,come ad instanza di qualunque altra persona c'hauesse interesse, constrengere i Sensali della Citta' di Bologna,& ciascheduno de quelli,per quel modo,& forma,& non quelli rimedi di ragione,che a' loro parra', ad appresentare dinãci à loro i suoi libri delle sue sensarie,per hauere & ritruouare sopra di ciò quell'informatione, che à loro paresse,per hauer la uerita' di tali Stochi,uendite,& contratti

Punir i Sensali che facessero mercato de stochi.

Et possano anchora,& debbiano i detti Giudice & Cõsoli punire cõdẽnare ciascheduno de detti Sẽsali,che facessero mercati, o' sensarie de tali Stochi & robbe,o de contratti illeciti,o' d'alcuna bischezzaria,la qual nõ fosse di natura propria di mercantia, Delle quali cose,in caso che si ponessero in dubbio,se ne stia all'arbitrio & detto del Giudice, & delli Consoli, o della maggiore parte di loro che pel tempo sederanno. Et in caso che tal Sensale fosse truouato hauere scritto i mercati di quella cosa della quale fosse stato mezano, in altra forma che non fosse stata la uerita' del fatto, possano quello tale Sensale priuare, & cassare della Sensaria, la quale mai

le mai piu nõ paſſa,ne per ſe,ne per altri fare per alcun tempo,Et s'egli la fara',o fara fare,caſchi in pena per ogni uolta di lire cento de bolognini, Et coſa ch'egli faccia non uaglia ipſo iure.

Riſcuotore lae pena di fa'to & di piu che'l detto Senſale ſia immitriato

La qual pena ſi debbia riſcuotere dal detto Senſale di fatto,& ſenza altra condennatione che s'habbia a fare per il detto Giudice,Et anchora ſia il detto Seſale nelli predetti caſi ch'egli foſſe ritruouato in fallo, come e detto diſopra,immitriato per il detto Giudice, & di ſuo comandamento & coſi immitriato ſtia tutto uno di ſotto la Loggia de Mercatanti ſu'l Carobbio, Et ciaſcuno poſſa accuſare,& dinonciare detti Senſali, & ſia tenuto ſegreto a uolonta' del detto dinonciante, Et habbia il quarto della detta pena,che ſi riſcuotera',& il Giudice l'altro quarto, il reſto peruenga al Commune di Bologna.

Mo lo di punir chi ſtracciaſſe, ò cancellaſſe ſcrittura i pregiudicio daltri & come ſi diuida la pena:

Anchora aggiũgiamo,& Statuimo,che quãdo ad alcũ Bãchiero,o'mercatãte,o uer Artefice,o che alcuna arte,o eſſercitio faceſſe, li foſſe per qualũque perſona ſtracciato,lacerato,o cãcellato alcuno libro, charte, o uer ſcrittura di qualche ſuo libro,che all'hora,& in quel caſo debbia il detto Giudice con la preſenza,conſentimento, & uolonta' de Conſoli ſedẽti, o della maggior parte di loro, quello tale delinquente,uno,o piu che foſſero,condennare & multare ſin'alla ſomma di lire ducento de bolognini, conſiderata ſempre la conditione della perſona, & la qualita' del fatto, & la detta pena riſcuotere ſi debbia dalli detti delinquenti,uno, o piu, & quello,o quelli grauare, & far grauare realmente, & perſonalmente, La qual pena ſi diuida per una terza parte alla detta Vniuerſita',& per un'altra terza parte alla parte, & per l'altra terza parte alla Camera del Commune di Bologna, Et oltre quella,tale delinquente, o' delinquenti far impregionare,& nelle prigioni ſtar debbia per ſpacio d'un meſe continuo,al meno,& piu,alla uolõta' del detto Giudice & Conſoli.

Oltre la pena ſia tenuto al danno,del quale ſi ſtia al giuramento del dãnificato.

Et nondimeno tal delinquente, o' delinquenti, ſia tenuto, & tenuti ad ogni danno & intereſſe di colui, del quale foſſe il libro,o' ſcrittura predetta lacerata, o' cancellata, Del qual danno ſi debbia ſtar al giuramẽto di quelln di cui foſſe detta ſcrittura o' libro.

Il qual danno & intereſſe di tale, di cui foſſe tal ſcrittura cancellata, o' ſtraeciata,uiſto il detto giuramẽto,ſi poſſa & debbia taſſare pel detto Giudice & Conſoli ſedenti,o' per la maggior parte di loro,ſin' alla ſomma di lire cento de Bolognini,& da li in giu',come a' loro parra' eſſere giuſto, & equo, Ma da lire cento in ſu' quanta ſia la quantita del detto dãno, oltre il giuramento della parte, per il detto Giudice, inſieme con tutti i Conſoli di quell'anno ſedenti, & non ſedenti, o' uero la maggiore parte de quelli, come a' loro parra eſſere giuſto,& equo coſiderata la qualita' del delitto, & la quantita',& qualita' della coſa,che in tale ſcrittura lacerata,

o' cancellata uerisfimilmente si doueua contenere, & anchora la conditione della persona.

IN CHE MODO LE LETTERE DI CAMbio si debbiano mandar ad essecutione. Rubrica. XXII.

L'uso delle lettere di Cambio è molto frequẽte, però è introdutto che se le dia fede.

ESSENDO molto, pel tempo passato tra Mercatanti, Banchieri, & Artefici predetti, & altre persone stato usato & frequentato, Et anchora al presente s' usi, & frequentasila uia, & modo delle lettere di Cãbio, Il perche, considerando noi per quanto sia posfibile, sopra dette lettere mettere qualche ordine, Et alli casi che potrebbero occorrere, & piu uolte occorrono, rimediare, & à nostra giusta possanza prouedere. Statuimo, Prouidiamo & Ordiniamo, che à tutte & ciascune lettere di Cãbio, di mano di qualunque persona fatte, & scritte, si debbia dar, & se li dia piena fede, per la quantita' che in quelle si contiene.

Contra le lettere non s'admettono se non le tre eccetioni, sopra le quali si procede attẽta la sola uerità.

Et che nelle liti le quali occorressero, & che occorrono per le dette lettere di Cambio, quanto è & sara' solamente sopra l'infrascritte tre eccettioni, le quali come qui sotto si dira, se le possono opporre, Si debbia procedere, conoscere, & terminare sõmariamente, di piano, senza strepito, o' figura di giudicio, à modo di buono Mercatante, & regieta ogni cauillatione, & solamẽte cõsiderata la pura uerita' de tali liti, che sopra talitre eccettioni, o' alcuna di quelle occorressero, per cagiõe di dette lettere di cãbio.

Habbiano ispedita essecutione cõtro ciascuno.

Le quali tutte lettere di cambio scritte, o' sottoscritte di mano di qualunque persona, di che conditione uoglia, o' sia habbiano, & debbiano hauere espedita essecutione, Et ciascuno che dimandara nella detta Corte alcuna, o' uer alcune delle dette lettere di Cambio esser mandate ad essecutione contra ciascuno, il quale egli, o' uero suo fattore, o' uero compagno, quelle lettere di cambio à lui presentate hauesse accettato, o' uer sottoscritto, o' uer che quelle lettere di cambio perciascuni o' Fattori, o' cõpagni di ciascuno, scritte, o' uer fatte nella Citta' di Bologna, † & mandate ad altri luoghi, le quali si riportassero, perche à tali lettere non fosse stato fatto la debita osseruanza.

Mandate ad altri luoghi che si riponessero.

Apparere del protesto fatto per non essere stato accettata la lettera, ò nõ pagata.

Della qual cosa debbia cõstar al detto Giudice per instromẽto publico del protesto fatto a' quello, al quale dette lettere saranno state indricciate, o mãdate o uer a suoi cõpagni o suoi Fattori, o uer per sottoscrittione fatta a detta lettera per quello, c'hauesse douuto pagare la quãtita, che in detta lettera, o lettere di cambio si contenesse.

Accettata, & non pagata.

Anchora che tali lettere fossero stato accettate, ma non fossero stato pagate al tempo debito, Sia tenuto il detto che dimandara' tal'essecutione, o' uero di cui sara' detta lettera, & à cui si, douera dare, o douerebbe pagare, o' uero per se, o' uer per altri, fare citare, & ricchiedere legiti-

legitimamēte quel tale, contra del quale egli dimandarà, detta lettera esser mandata ad essecutione, à ueder produrre detta lettera di Cambio, & a' riconoscer quella, & a contradire quello che uole, & puo', che non li sia cōmandato per il detto Giudice, che fra termine di tre di all'hora prossimi, debbia hauer pagato la quantita' che in tale lettera di Cambio si cō tenesse, & anchora confessare, o uero negare, se la detta lettera di Cambio è di sua mano, o uer d'alcuno suo Compagno, o Fattore.

Et comparendo il detto Citato fra il termine di tal citacione, Sia te nuto tal citato confessare, o uero negare, se la detta di Cambio è di sua mano, o no, o uero d'alcuno suo Compagno, o Fattore, Et confessan- do, quella esser di sua mano, o d'alcuno delli predetti, li sia per il detto Giu dice assegnato termine di tre di all'hora prossimi, a pagar intieramente quella quantita', che in tale lettera si contiene, Et tutti, & ciascuni dan ni, & spese, che fossero fatte per detta cagione, Sotto pena de soldi due per lira della quantita', la qual non si pagasse fra il detto termine, la qua- le s'applichi alla Camera di detta Corte, Delle quali cose ne debbia ap parere, & anchora detta lettera confessata, & riconosciuta sia registrata ne gli Atti d'uno de Notari di detta Corte.

Cōfessare, o negare, che sia di sua mano, ò di Cōpagno, ò Fattore.

Et se'l detto Citato comparira, & negara la detta lettera essere stata scritta di sua mano, o' uero di mano d'alcuno suo Compagno, o' uer Fat tore, sia tenuto giurar incontanente, se detta lettera sia di sua mano, o' delli predetti, o' uer no'.

Giurare se la lettera è di sua mano, ò nò.

Et giurando egli detta lettera non essere di sua mano, o' d'alcuni delli predetti, all'hora debbia il detto Giudice statuir termine all'Attore, a' pruouare, che tale lettera sia di mano del detto citato, o' d'alcuno suo Compagno, o Fattore.

Pruouar contra'l negāte et giurāte che sia di mano di lui.

Et anchora debbia il detto Giudice comandare à quello c'hauesse ne- gato, che fra la meta' del termine assegnato all'Attore a' pruouare, come e' detto, debbia hauer produtto i suoi libri, & scritture di quel tempo si dicesse esser stata scritta la detta lettera di cambio, Et quello constren- gere per quel miglior modo li parra', a' produrre in detta Corte tali li- bri, & scritture, Et anchora a' farlo scriuere di sua mano, Et anchora a' fa re scriuere di sua mano quelli, de quali si dicesse detta lettera esser sta to scritta, cio e', il Fattore o' uer compagno, Et questo alla presenza de detti Giudice, & Consoli, per fare la comparatione da lettera a' lettera.

Constrēgere il negante à produrre i suoi libri.

Et se à detti Giudice, & Consoli sedenti parra', o' uero constara la det ta lettera di Cambio essere stata scritta di mano di quello c'hauesse giu- rato, & negato detta lettera esser di sua mano, o' uero d'alcuno suo com pagno, o uer Fattore, sia condennato egli solo per il detto Giudice, in sol

Negando la lettera di sua mano non essere scritta ò delli predetti sia cō dennato, constādo del contrario.

di quattro de Bolognini per lira della quantita' fosse la detta lettera, i quali per la meta' s'applichino alla Camera di detta Vniuersita', l'altra meta' alla parte aduersa.

Termine di tre di à pagare la lettera negata con i danni & interesse.

Et anchora sia condennato & constretto tale c'hauesse negato, & giurato, che per tutto il di li sarà comandato, debbia hauer pagato intieramente la quantita', la qual in tale lettera di Cambio si contiene, & tutti, & ciascuni danni, & spese che fossero stato fatte per detta cagione, Sotto la detta pena de soldi quattro per lira, Il quale termine non ecceda al piu' tre giorni

Et a' cio possa, & debbia esser grauato, & constretto realmente & personalmente con tutti i remedi di ragione.

Registrare la lettera in contumacia, et mãdar un commãdamento ò pagare fra tre di sotto pena.

Et non comparendo il detto Citato fra'l termine delle dette citationi, Et comparendo l'Attore, & dimandando, & instando all'essecutione di tal lettera, all'hora si debbia detta lettera, in cõtumacia del Reo, registrare ne gli atti d'uno de Notari di detta Corte, Et di poi si debbia mandar un comandamẽto al detto Reo citato, & contumace per parte del detto Giudice, uno in persona, o' uer due alla casa della sua habitatione solita, & ultima, per diuersi Messi, & in diuersi di, † che debbia hauer pagato la quantita' de dinari contenuta in detta lettera, specificando detta quantita', & tutti, & ciascuni danni & spese, che fossero stato fatte per detta cagione, fra il termine di tre di all'hora prossimi, nella quale quantita' è tenuto, & obligato al tale perper uigore d'una lettera di Cambio scritta di sua mano, & à petitione del Tale, sotto pena de soldi due per lira la quale s'applicara alla Camera di detta Vniuersita'.

Forma del cõmandamento.

Che non pagãdo incorra la pena cõminanata, et grauato comparisca che li sarà fatto ragione.

Dicchiarãdo, se non pagara, come e' detto di sopra, ch'egli incorrera, & intenderassi esser in corso nella detta pena come e' detto, Et che altramente passato il detto termine, sara grauato realmente, & personalmente, Et che s'egli si sentira grauato del detto commandamento, debbia comparire fra' il detto termine, dinanzi al detto Giudice, che li sara fatto ragione.

Non comparẽdo, ò comparẽdo & confessãdo, possa esser grauato à pagare.

Et non comparendo il detto Reo, o' uero comparendo, & confessando tal lettera essere di sua mano, à petitione dell'Attore, possa, & debbia esser grauato realmente, & personalmente per la quantita' che in tal lettera si contiene, & per tutti & ciascuni danni, & spese, che fossero stato fatte per detta cagione, si come parra al detto Giudice, Ma comparendo nel detto termine, & negando, s'osserui il modo, & forma data di sopra, quãdo negara tal lettera essere di sua mano.

Distenere il Reo per le cause qui descritte ne lo rilasciar, se non data idonea sigurtà.

Aggiungendo, che quando paresse al detto Giudice fra alcuni delli detti termini, o' uero innanci a' quelli, che quello che fosse allegato douere pagare per uigore di detta lettera, di Cambio, che malitiosamen

te

te s'occoltasse, o' uero facesse alcuna cosa, o' uero che si dubitasse della sua fuga, o' uero absentatione, o' uero in fraude de chi douesse riceuere, facesse alcun'altra cosa, o' uero facesse fare, Le quali cose, & ciascheduna di quelle, rimangano nella discretione del detto Giudice, instando la parte, quel tale debbia el detto Giudice far pigliare & distenere fra il detto termine, o' uer innanci, & quello non rilasciare, se prima non darà idonea sigurta' di pagare la quantita' che in tal lettera di Cambio si contenesse, al termine à lui prefisso nel commandamento, a' lui come di sopra fatto.

Dicchiarando, che solamente al detto Giudice di detta Vniuersita', & non per modo alcuno al Podesta' di Bologna, ne ad alcun'altro Giudice, o' uero Vfficiale del Commune di Bologna, spetti & appartenga, & spettare, & appartener debbia la cognitione, decisione, terminatione, & essecutione di tutte, e ciascune liti, di ciascuna lettera di Cambio fatte, & che per l'auenire si faranno, anchora che la somma contenuta in dette lettere eccedesse la quantita' di lire cēto di moneta.

Il Giudice solo & non altro Vfficiale può cnoscere & essegurre le lettere di cambio

Le quali lettere di Cambio debbia il detto Giudice, & non alcun'altro Giudice, o' Vfficiale, mandar ad essecutione, & di quelle conoscere & giudicare secondo la forma del presente Statuto.

Et anchora prouedendo Ordiniamo, che nissuna eccettione, oppositione, o' uero difesa alcuna dilatoria, ouer perētoria, o mista, o altra ciascuna, anchora di ragione alcuna riseruata, anchora che contenesse causa usuraria, o' qualunque altra eccettione, o' uero difesa, anchora spirituale, o' uer ecclesiastica, o' annessa à quella, o' quasi, Si possa, ne si debbia opporre, ne admettere contra alcuna lettera di Cambio. Saluo che l'eccettione, & oppositione del solo pagamento, o' uero ch'ella non sia di mano propria scritta detta lettera di Cambio, o' uer sotto scritta, o' accettatione di quello si dicesse hauer scritta, o' sotto scritta, o uero accettata tal lettera di Cambio, o' di suo Fattore, o compagno, Il qual si possa, & debbiasi constrengere per il detto Giudice à riconoscere, se la detta lettera di Cambio è scritta, o' sotto scritta, o uer accettata di sua propria mano, o' no o' uer d'alcuno suo Compagno, o' Fattore, o d'altri, & come di sopra si contiene.

Non se le possa opporre, ācho ra che cōtenesse ro usuraria causa, spirituale, ò ecclesiastica.

Eccettioni admissibili cōtra le lettere di cābio, cioè, del pagamento, et che non sia di sua mano.

Et che nissuno possa fare, ne far fare inhibitoria alcuna, anchora ecclesiastica, contra le dette lettere di Cambio, o' uer alcuna sua sottoscrittione. o' accettatione, ne in alcuna essecutiōe, o' lite di quelle. Ma fatto il pagamēto della quātita', o' cosa cōteuta nelle dette lettere di cābio le ragioni di tal pagatore li siāo riseruate doppo tal pagamēto, nell'ordinario giudicio, di poter ripetere tali dinari, o' cosa per lui pagata, o' parte di quelli, in caso che'l detto pagatore uolesse ridomādare. Sotto pena a' qualūque cōtrafacesse nelle predette cose, o' uer alcuna di quelle, o' chi opponesse, &

Non si possa inhibire.

Pagare, con la riserua di potere il pagamento ripetere

Pena de chi cōtrafacesse, ò inhibisse.

inhibisse, o' facesse inhibire, come è detto, di tanta quantita' de dinari, o cosa quanto sara quella della quale si fara mentione in quella, o' quelle tali lettere, o lettera di cambio, Della quale pena, la terza parte spetti alla parte nel cui fauore fosse fatta detta lettera di cambio, e un'altra terza parte al Commune di Bologna, & l'altra terza parte alla Camera di detta Vniuersita'.

La terza et ultima eccettione cōtra le lettere di cambio, della prescrittione.

Anchora Dicchiariamo, che oltre le dette due eccettioni, cio è di quella del pagamēto, o' che detta lettera di Cambio non sia di sua mano, o' d'alcuno delli predetti, anchora si possa opporre l'eccettione della prescrittione di tale lettera di Cambio, Della qual prescrittione anchora qui sotto nel presente Statuto si dira.

Sia obligato chi accetta, & cōtra lui si possa esseguire la lettera, anchora per i danni & interesse.

Dicchiarando & Ordinando anchora che le dette lettere di Cambio si possano, & debbiano mandar ad essecutione, si contra quello hauesse scritto, o uer Compagno, come contra quelli, o suoi Compagni, i quali dette lettere hauessero accettate, & non pagate, contra ciascuno di loro, in solido & pel tutto, & pel pagamento & satisfattione di quello si cōtenesse in dette lettere, Et anchora per tutti & ciascuni danni, spese & interesse per detta cagione fatte, & soportate, le quali si debbiano tassare pel detto Giudice, premesso il giuramento della parte, la qual debbia giurare tanto hauer speso, & di tanto essere dannificata.

Esseguire contra il sottoscribente, come cōtra il principal scribente.

Et se in alcuna delle dette lettere di Cambio fosse sottoscritto alcuno oltra il principal scribēte, il quale sottoscribente per alcune parole s'obligasse al pagamento di quello si contiene in tal lettera di Cambio, in tutto, o uero in parte, siano tenuti, & obligati ciascuno di loro in solido, Et sia tenuto, & debbia il detto Giudice, instando la parte, mādar ad essecutione tale lettera, cosi contra colui che l'harà sotto scritta, come contra il principal scribente, Et quel modo s'osseruara contra il principale, anchora s'osseruara contra il sottoscribente.

Vn solo pagamento basti ne possa il sotto scribēte allegare douersi prima escutere il principale.

Ma satisfatto quello di cui fosse detta lettera di Cambio da uno di loro, l'altro s'intenda essere assolto, Et non possa giouar à tale che s'hauesse sottoscritto, s'egli allegasse, che'l principale prima douesse esser constretto, ne altra difesa, se nō le tre eccettioni, delle quali sopra si fa mētione.

Il sotto scribente pagādo habbia la medesima essecutione contra il principale con certe eccettione.

Dicchiarando che'l detto sottoscribente habbia, & debbia hauere quel la medesima ragione, espeditione, & essecutione, quādo alcuna cosa pagasse, o' uer fosse constretto pagare per detta lettera, la qual ragione, essecutione & espeditione sara' stato fatta contra di lui, Saluo se non fosse Compagno di tal scribente, o' uero che tali dinari di detta lettera fosero stati cōuertiti in commune utilita' in tutto, o uer in parte, cosi del scribente come del sottoscribente.

Morto il scribente, resta nō dimeno la lettera

Anchora per rimouer ogni dubbio che potesse accadere circa le lettere di cābio, quando morisse il scribente di quella, prima che fosse accettata, o' uer

ò uer regietta, Ordiniamo, che non ostante tal morte, la lettera predetta habbia quel medesimo uigore, qual hauuto harebbe, se non fosse morto il scribente, Et tanto sia detto delli scritti priuati.

tera nel suo uigore, così il scritto.

Et piu di questo, per hauer uisto & conosciuto, che quando muore uno, fatto c'ha', o' sottoscritto una lettera di Cãbio, o' scritto priuato ad alcuno, & che si dimanda l'essecutione de quelli cõtra gli heredi de tali scribẽti, o' uer sottoscribenti, che tali heredi compariscono, o' fanno comparire altri per loro & allegare che l'heredita' è giacẽte, & che pende il tempo datoli dalla legge ad adir, o' ripudiare tal heredita', o' a' far l'inuentario, o' che siano pupilli, a' quali non e' stato prouisto di Tutore, le quali cose piu tosto son fatte per prolongare il pagamento, che per altro rispetto. Et uolte assai sono fatte per trafugare i bieni del defonto, in danno & pregiudicio de i loro creditori, Pero' Prouediamo, che ne i casi antedetti si possa procedere all'essecutione de tali scritti & lettere di cãbio, & anchora delle sentenze & Confessioni nelle cause che contra di loro si muoueranno per conto di partite de libri, nelli bieni dell'heredita' di tal defonto debitore, non ostante le dette leggi, o' statuti che facessero in contrario, Et possasi procedere nelle cause che fossero stato mosse contra del detto defonto, & che non fossero stato terminate, Citati pero' gli heredi di tal defonto, o' quello al qual spetta la prima causa di successione legitimamente.

Habbia essecutione ne bieni dell'heredità, nõ ostante la pẽdenza del tẽpo dato ad adire, ò far l'inuentario ò che fossero pupilli senza tutore.

Statuimo anchora & ordiniamo, che se nella lettera di Cambio, o' scritto priuato, si dicesse, o' a' chi per lui presentara', per questo non sia astretto quel tale c'ha' la detta lettera, far fede del mandato, ne anchora allegarlo, Et cosi tanto sia, quanto se semplicemente si dicesse a' chi presentara'.

Dicendo a chi lui presentarà, tanto sia, quanto dicesse, à chi presentarà.

Oltre di cio se ordina & dispone, che da mo innanci, nissuno al quale sia indricciata lettera di cambio, o' uer il scribente di essa, possa ne debbia pagar la quantita' contenuta in detta lettera, o' uer parte alcuna di quella hauendo la lettera, o' scritto la clausula, o' a' chi presentara', se nõ uede la detta lettera, o' scritto, & se tal pagamento non scriue su' detta lettera, o' scritto priuato, Et pagando altramente non sia liberato, anchora che fosse assoluto per publico instromento, Et questo, per obuiar alle fraudi che altre uolte sopra di cio' si sono commesse.

Che si scriua il pagamẽto su la lettera, altramẽte non sia assoluto, ãchor che per publico instromento.

Aggiungendo, che tutte & ciascune lettere di cambio habbiano, & s'intendano hauere fede & uigore solamente † un'anno dal di che sara' stato scritta detta lettera, quando a' tal lettera non le sara' posto termine del pagamento, cio' è, quando quella dira', pagate ad ogni sua uolonta.

Della prescritione et quando et cõe cominci. Tempo un'anno à prescriuere le lettere.

Altramente dal di del termine del pagamẽto in detta lettera descritto un'anno prossimo, che cominci immediate il di del termine prefisso nella lettera, & se ui fossero piu termini del pagamẽto cominci l'annal prescritione dall'ultimo termine, † Saluo se tal lettera nella detta Corte sara sta

Quando cominci la prescrittione annale.

Riconosciuta nõ si prescriue.

ta riconoſciuta per debitore, ò uer ſe'l Creditore harà liquidato il ſuo credito di tal lettera nella detta Corte, ſecondo la forma delli preſenti Statuti, Che all'hora & in quel caſo non paſsi ne debbia paſſare al detto Creditore alcuno termine alla detta lettera, alla quale quãdo ſarà oſſeruata la forma del preſente Statuto ſempre ſi poſſa & debbia dar piena fede, non apparendo altro in contrario, Saluo però quello, che piu di ſotto è ordinato circa la predetta preſcrittione.

Non corre contra pupilli l'annal preſcrittiõe delle lettere.

Et la qual preſcrittione d'un'anno, la quale ſi permette come di ſopra, non uogliamo che punto corra, anci che ſtia, in ſoſpeſo contra i pupilli, anchor che contra il defonto foſſe cominciata.

Paſſato l'anno è di niſſuno ualore.

Ma quella tal lettera, alla quale ſarà paſſato il termine d'un'anno, come è detto, & non ſara ſtato oſſeruato quanto di ſopra è ordinato, ſia nulla, & di niuno ualore, efficatia, ò uer momento à commodo & utilità del Creditore di tal lettera.

Far bandire la preſcrittiõe dl le lettere.

Et la qual preſcrittione delle dette lettere di Cambio Vogliamo che ſia tenuto & debbia ciaſcuno Giudice nel principio del ſuo Vfficio, far bandire, ne i luoghi uſati della Città di Bologna, per uno delli Banditori del Commune di Bologna.

Anchora Dicchiarando, che'l ſopraſcritto modo, che ſi deè oſſeruar contra il ſcribente detta lettera in mandarla ad eſſecutione, anchora ſi debbia oſſeruare contra i ſuoi heredi.

Comincia correre il tẽpo dal di che ſara ſcrita.

Statuimo anchora & dicchiariamo, che quando ſi contiene in alcuna lettera di cambio, che i dinari ſi paghino ad ogni uolontà del Creditore di tale lettera di cambio, che all'hora la ſopraſcritta preſcrittione corra & paſsi, & cominci à correre il di che tal lettera ſarà ſcritta, come di ſopra anchora è ſtato detto.

Paſſati i tre di del comãdamẽto che debbia hauer pagato ſi procede alla effettual eſſecutione.

Et che quando ſarà paſſato il termine di tre di del comandamento, che ſarà fatto al debitore che debbia hauer pagato, come di ſopra ſi contiene Et anchora quando ſarà paſſato tal termine à quello c'haueſſe negato, come di ſopra, che all'hora ſia tenuto & debbia il detto Giudice, inſtando la parte, & hauẽdo eſſa pruouato cõtra il negãte, che detta lettera è di mano del debitore, ò ſuo compagno, ò ſuo fattore, condennar quel tale che detta lettera haueſſe ſcritta, à pagare, & à dar al Creditore la quãtità che in detta lettera ſi contiene, & quel meno haueſſe dimandato l'Attore, & anchora condennare nelle ſpeſe legitime, & danni & intereſſe haueſſe fatto & patito tal creditore per detta cagione, Secondo che di ſopra, nel preſente ſtatuto ſi contiene, Et à ciò debbia eſſer aſtretto realmẽte & perſonalmente paſſato il termine, & come di ſopra è ordinato.

procurator: *Non poſſa comparir Procuratore per cauſa delle lettere di Cambio.*

Vogliamo & anchora Ordiniamo, & ſtatuimo, Che nelle cauſe delle lettere di Cambio di qualunque quantità uogliano eſſere, ò ſiano non debbia ne poſſa in detta Corte comparire, ne per i detti Giudice & Con-

ſoli

ſoli,o' alcuno di loro ſi debbia,o' poſſa admettere,o' accettare alcuno Procuratore,o' Difenſore,o' altri che uoleſſero per alcun modo in nome,o' in difeſa del Reo citato,o' conuenuto a' riconoſcere alcuna lettera di cambio,o' uer ad alcun'altro atto,che s'haueſſe a' fare per uigore di detta lettera di Cambio, o' eſſecutione di quella, † Ma ſia tenuto & debbia il detto Reo,pur che ſia maggiore d'anni diciotto,perſonalmente comparire, & puramente & chiaramente,& ſemplicemente riſpondere, confeſſando o' uer negando,ſe la detta lettera di Cambio, o' la ſottoſcrittione di quella, la qual foſſe contra di lui produtta. & non haueſſe hauuto il ſuo debito compimento ,per quello, al quale foſſe ſtato deſtinata, ſia de ſua mano,o' no',o' uer d'alcuno ſuo Compagno,o' Gargione,o' Fattore.

Il Reo ſendo maggior d'anni deciotto dbbia perſonalmente comparere.

Alla quale riſpoſta poſſa & debbia il detto Reo citato comparẽdo,o' eſſendo in giudicio conſtituto, eſſer conſtretto pel detto Giudice a' farla, & a' confeſſare, o' uer negare chiaramente,& ſemplicemente,ſe detta lettera di cambio, o' uer ſottoſcrittione per lui, o' per altri in ſuo nome fatta, come e' detto di ſopra, con quelli giuramenti, & ſotto quelle pene reali & perſonali, che parra' al detto Giudice.

Non admettendo alcuna appellatione,o' uer eccettione,o' reſtitutione o' uer alcuno Saluocondutto, o' ricuſatione di detto Giudice, o' alcun'altra difeſa, ſe non ſolamente quelle tre di ſopra eccettuate,cio' è quella del pagamento, & della preſcrittione, & che non ſia di mano del detto Reo, o' d'alcuno ſuo Compagno, Fattore, o' Gargione ſcritta, o' ſottoſcritta, le quali li ſiano riſeruate nel proceſſo della cauſa.

Non admettere appellatiõe ne altro rimedio, eccetto che le tre eccettiõi ſ replicate.

Sopra le quali tre eccettioni proſſimamente & di ſopra dette & ciaſcuna di quelle,quando ſaranno oppoſte pel detto Reo, ſi debbia pel detto Giudice ſommariamente,& con brieui dilationi procedere,& terminare.

Dicchiarando,che ſe per alcuno delli detti Adulti maggiori di deciotto anni, Banchiero, Mercatante, o' Artefice, ſara' riſpoſto, confeſſato, o' negato circa le dette lettere di Cambio, uaglia quello ch'egli riſponde ra, auenga che non ui ſia interuenuto alle dette riſpoſte di lettere di cambio curator alcuno,Si che ad ogni modo ſia tenuto & debbia il detto Reo maggior di deciotto anni, riſpondere incontanente, chiaramente per ſe ſolo, & come è detto.

Vale la riſpoſta del maggiore d'anni.18.anchora ſenza curatore.

Et ſe'l Reo a' cio' citato, perſeuera nella ſua pertinacia, & inhobedienza, di non uoler riconoſce re detta lettera,cõfeſſando, o' negando, come è detto, Poſſa il detto Giudice,inſieme con la maggior parte de Conſoli, di ſubito,o' uer ad ogni inſtanza dell'altra parte,& ſommariamente ſenza altro proceſſo,requiſitione,o' ſolennita', mandar ad eſſecutione detta lettera di cambio, non riſpondendo il detto Reo,come e' detto per la quantita' che in quella ſi contiene, & per le ſpeſe, realmente & perſonalmente come ſe detta lettera pel detto Reo foſſe legitimamente riconoſciuta.

Non uolẽdo cõfeſſare, ò negare s'eſſeguiſſe la lettera come ſe foſſe legitimamente ricoanoſciuta.

Non uaglia appellatione, querella, ò inhibitione.

Et se prima che si rispondesse, confessando, o' uer negando, pel detto Reo, come e' detto, o uer doppo tal risposta, fosse pel detto Reo, o per suo Procuratore interposta alcuna appellatione, o querella, uiua uoce, o in scritto, o' fosse fatta, o' presentata alcuna inhibitione, emanata daltri Giudici, o' uer Vfficiali, ordinario, delegato, subdelegato, secolare, o' ecclesiastico, per impedir l'essecutione di tale lettera, & la giurisdittione del detto Giudice, non uagliano di ragione tal'appellatione, querella, inhibitione, o' ciascun'altra difesa, Saluo s'ella non fosse una delle tre eccettioni di sopra specificate, o alcuna di quelle.

Come s'interpōga l'appellatione sopra le tre eccettioni.

Sopra le quali eccettioni sia lecito interporre l'appellatione, in questo modo & forma, & con questa dicchiaratione, Che quando soccombesse l'Attore circa una di dette eccettioni opposte dal Reo conuenuto, & cosi ottenesse il Reo, all'hora indistintamente possa il detto Attore appellare, come ne gli altri casi gli e' concesso per i Statuti nostri, Ma soccombendo il Reo, per non hauer pruouato intieramente, & giustificato l'eccettione da lui allegata, fra il termine assignatoli dal Giudice, & per tanto soccombesse nella sentenza, che l'appellatione sua non sia admessa, ne deuolua, se prima non hara' effettualmente pagata la detta lettera, Et in quel caso la sua appellatione sia admessa & deuolua.

Non deferire all'appellatiōe ò admettere altra difesa.

Ne a' dette appellationi, querelle, inhibitioni, o' difese, o' ad alcuna di quelle, si debbia o' possa pel detto Giudice & Consoli, o' per alcuno di loro deferire, ne quelle, o' alcuna di quelle admettere, o' uer commettere si possano pel detto Giudice & Consoli, ne anchora per altri superiori, o' per alcuni di loro.

Ne sopra quelle per i Sopraconsoli di detta Vniuersita', o' per altri, in caso che fossero commesse, si possa, o' debbia procedere, dicchiarare, o' prononciare al fauore di tal Reo, ne di qualunque altra persona.

Procedere alla recognitione et essecutione, nō ostante appellatione, ne altro impedimento.

Ma non ostāte tali appellationi, querelle, inhibitioni, o' alcun'altro mandato, anchor che fatto sotto le pene delle censure ecclesiastice, & adgiettione di pene pecuniarie, o' daltre pene, Et anchora non ostante alcune commissioni, rescritti, o' altre eccettioni, o' uer difese, Si debbia & possa pel detto Giudice solo, o' uer con li Consoli sedenti, o' per la maggior parte de quelli procedere nella detta causa alla detta ricognitione, & anchora all'essecutione reale & personale di detta lettera di cambio, La quale non hauesse hauuto il suo debito compimento, come e' detto, per tutti quelli migliori modi, uia, & forma che si puo, & secondo la forma de presenti Statuti. ¶ Et cosi cōtra il principal scribēte come cōtra il sotto scribēte, uno o piu che siano citati & conuenuti, & contra di ciascuno di loro insolido. ¶ Et che eletta una uia, non si pregiudichi all'Attore in eleggere l'altra, & contra gli altri, & come a' lui parra'.

Del fideiussore che sia in arbitrio uoltarsi al principale, ò uer al fideiussore.

fideiussor:

Et piu generalmente Ordinando uogliamo & statuimo, che sia in arbitrio

trio de tutti i creditori Mercatanti, & Artefici della Citta' di Bologna, uoltarsi per i loro crediti mercãtili, cosi alla pro messa & fideiussore come al principale,& che si possa astrẽgere cosi l'uno come l'altro a' satisfare ad esso creditore di detto suo credito, Non ostante l'eccettiõe dell'essecutio ne,& che'l principale deè essere prima cõuenuto, Et che eletta una uia nõ pregiudichi all'Attore uoltarsi all'altra,& è conuerso, Et tante uolte quan te parrà al creditore, nõ ostãte legge, ò Statuto che in cõtrario disponesse

Et se pel detto Giudice sara' admessa alcuna appellatiõe, difesa, eccettio ne, querella, mandato, positione, inhibitione, o' altro atto, o' alcun'altra co sa contra le dette lettere di cambio, ò alcuna di quelle, o' uer sottoscrittio ne d'esse lettere, o' uer contra i processi, o' essecutione di quella, ò di quelle se non quãto pel presente Statuto è pronisto & permesso, o' uer se pel det to Giudice sara' ritardato, o' uer sospeso, o' diferito alcun processo o' alcu na essecutione, o' alcun'altro atto per modo che le dette lettere di Cãbio non habbiano la sua debita & espedita ricognitiõe, & effettuale & celere essecutione & essattione contra il scribente, o' sottoscribente, siano quãto si uogliano, come è detto di sopra, † Sia tenuto detto Giudice ad ogni dã no, spesa & interesse dell'Attore.

Pena al Giudice che admettesse appellatione, ò altra difesa, ò che ritardasse l'essecutione.

Pena del Giudice.

Et cosi per i detti danni, spese & interesse, come per la uera sorte, & an chora per le p ene imposte al detto Giudice secõdo la forma de presenti Statuti, possa il detto Attore & suoi heredi dimandare, conseguire & essi gere dal detto Giudice & suoi heredi, & ne suoi bieni ad ogni tempo, & cosi durante l'Vfficio suo, o' uer sindicato, come doppo, Et cosi dinãci alli suoi Sindici, come ãchora ad ogn'altro Vfficiale del cõmune di Bologna, Non ostante alcuna sentẽza assolutoria data, o' che si desse per i detti suoi Sindici sopra la general inquisitione del detto Giudice, Non essendo spe cialmẽte & espressamẽte dinanci a' loro dimadato giustitia pel detto At tore contra esso Giudice per detta cagione. ⁋ Et non dimeno à tali let tere di cambio nõ passi prescrittione alcuna, poi che'l detto Reo sara sta to ricchiesto, o' uer in giudicio conuenuto per detta lettera, Et che sara' produtta & registrata a' gli atti d'alcuno de Notari di detta Corte.

Essigere dal Giudice danni, spese et interesse & pene da lui incorse.

Non ostante assolutoria data da suoi Sindici sopra la generale inquisitione.

Registrata la lettera non le passi tempo.

Et questo che è detto di sopra, che i Procuratori, ò altri intercessori non possano cõparire in detta corte pel Reo nelle cause delle lettere di Cam bio, s'osserui & s'intẽda in tutte le dette cause, Saluo che per i Tutori de pupilli i quali nõ siano Donne, i quali uogliamo che possano comparire & esser admessi per i suoi pupilli, producendo loro l'instromento della sua tutela in publica forma. ⁋ Et saluo anchora s'el detto Reo citato fosse pupillo, il qual hauesse una Dõna per tutrice, o' uer che'l detto Reo citato & conuenuto fosse absente dalla Citta', Guardia, Conta' & Distretto di Bologna al tẽpo della detta citatione, o' uer per quindeci di prossimi prẽ cedenti dal di della prima citatione di lui fatta, si fosse absentato, Ne i qua li casi & ciascuno de quelli, il detto Procutore, o' Attore di Tutrice, possa

Procuratori non possono cõparire, se non per donne che fosse ro tutrici et per gli absenti.

Hauer special mandato à confessare, ò negare.

esser admesso,† producendo egli prima attualmente, & in buona forma il suo legitimo & special mandato, a' poter riconoscere & confessare, o' negare tale lettera, o' sottoscrittione di quella.

Vn di al procuratore ad informarsi, et di poi rispondere confessando ò negando.

Non rispondendo detto procuratore basti la lettera p cōfessata.

Et successiue, incontanēte, o' al piu, fra il termine d'un di giuridico prossimo seguente il qual li possa esser assegnato ad informarsi di tale lettera, Sia tenuto chiaramēte rispondere, confessando, o' uer negando come gia di sopra è detto. ⁋ Et se'l detto Tutore, o' Procuratore, o' Attore non risponderanno nel termine predetto a' loro assegnato, chiaramēte, come è detto, si possa pel detto Giudice con i Consoli sedenti, ò cō la maggior parte de quelli, pronōciar detta lettera di Cābio, o' uer la sottoscrittione di quella, della quale si trattasse hauersi & douersi hauere per confessata, et riconosciuta, & legitimamente douersi esseguire.

Esseguire contra pupilli & Absenti.

Et soccessiuamente si possa & debbia cō effetto quella mandar ad essecutione, per quello che in detta lettera si cōtiene, & per le spese, danni & interesse dell'Attore contra detti pupilli, o' uer absenti.

Andar, ò mandar all'infermo ò incarcerato p la ricognitione della lettera.

Et se'l Reo citato, o' cōuenuto per detta lettera di Cābio fosse infermo ueramēte, o' incarcerato nelle prigioni, o' uer forza del Cōmune di Bologna, o' de suoi Vfficiali, Possa & debbia il detto Giudice ad instanza dell'Attore, se a' lui parra', insieme con uno de Notari di detta Vniuersita' andare, o' uer cōmettere ad uno, ò piu delli Consoli sedenti, che insieme con uno de detti Notari, o' uer ad uno de detti Notari da per se, che uadano dal detto Infermo, non essendo infermo de mal cōtagioso, o' pestifero, Et cosi dal detto carcerato, a' dimandarli, & farlo rispōdere sopra la ricognitione di detta lettera, come di sopra.

Confessare, ò negare.

Il qual Infermo, o' carcerato sia tenuto, & debbia nel detto caso, rispondere chiaramēte, confessando, o' uer negando, & per quel modo & forma, ch'è detto di sopra, de quelli che personalmente compariscono.

Vaglia la risposta dell'infermo, ò carcerato, come fatta dinanci al Tribunale.

Riconosciuta si possa esseguire.

Et a' tal risposta fatta pel detto Infermo, o' uer carcerato alli detti Giudice & Consoli, o' Notaro, o' ad alcun di loro, in detti luoghi, Si dia quella piena fede, & habbia tal risposta quell'effetto & uigore, quale & come harebbe, se fosse fatta legitimamēte al Tribunale, & dinanci al Giudice di detta Vniuersita'. ⁋ Et s'egli confessara' & riconoscera' detta lettera, si possa procedere contra di lui all'essecutione di tal lettera, secondo la forma del presente Statuto.

Non rispōdendo l'infermo, ò carcerato, si p cede contra di loro all'essecutione.

Possa l'infermo di morbo contagioso rispondere p procuratore.

Ma se tal Infermo, o' carcerato non uolesse rispondere, confessando, o' uer negando, come è detto, si debbia pel detto Giudice, insieme cō i Consoli sedenti, o' cō la maggior parte di loro, procedere contra di lui all'essecutione di detta lettera, come s'egli hauesse legitimamente confessato, Et stiasi alla relatione del Notaro, o' di quel Console, che sara andato a' torre la risposta s'el detto Reo carcerato, o' infermo, hara uogliuto rispondere, o' no'.

Et quando accadesse, che in dette cause di lettere di cambio, il Reo cita

to

to & conuenuto, s'infermasse, o' fosse infermo di morbo contagioso, o pestifero, Vogliamo, che possa per lui in detti casi comparire, & esser admesso a rispondere il suo legitimo Procuratore per il modo & forma ch'è detto di sopra dell'Absente.

Dicchiarando anchora, & Statuendo, che s'alcuno Procurarore, Tutore, o Attore de tali Rei citati ne i casi sopradetti, a loro permessi di comparire in dette cause negara' alcuna lettera di Cambio esser stato scritta, o sottoscritta di mano del suo principale, o di quello defonto, per il quale comparira', essendogli prima stato assegnato il termine ad informarsi, come è detto, il qual termine Vogliamo le sia assegnato, s'egli lo uorra', & poi fosse pruouato il contrario, incorra egli & suoi principali, & ciascun di loro, in quella pena, che di sopra è prouista per il presente Statuto in detto & simil caso, contra il principal negante.

Procuratore, ò Tutore negãte pruouare il cõtrario, casca in pena insieme co'l principale come se'l detto hauesse negato

Et possasi & debbiasi detta pena realmente, & personalmente essigere da tutti due, & contra tutti due, & da ciascun di loro in solido.

Eßigere in solido la pena del procuratore, & del principale.

Et questo, accio che Altri non presuma in suo nome o in nome d'altri negar la uerita', & mettere altrui in dette cause di lettere di Cambio, in litigio contentioso indebitamente.

Non si dee per altri negãdo la uerità dar causa di litigio.

Et quando il Reo citato a riconoscere alcuna lettera di Cambio, o sua sottoscrittione non comparira' personalmente, come è detto nel termine di detta Citatione di lui fatta al detto Atto, All'hora procedasi, & debbiasi procedere contra il detto Reo contumace, si come contra contumace, & secondo la forma del presente Statuto, & come di sopra è ordinato.

Procedere contra il non comparente, come contra contumace.

Soggiungendo, che ad alcuna lettera di Cambio, o' sottoscrittione di quella, & anchora ad alcun scritto priuato di qualunque conditione, quãtita', o qualita', in contumacia del Reo, o delli sottoscribenti citati, registrata ne gli Atti d'alcuno de detti Notari di detta Corte, Et fatta che sara' l'intimatione al detto citato & contumace del termine, o uero fatto, che li sara' il commandamento, ch'egli debbia hauer pagato fra il termine di tre di all'hora prossimi a uenire quella quantita', che in detta lettera si cõtiene, come di sopra per il presente Statuto è disposto, non corra, ne passi piu prescrittione alcuna per l'auenire, cio è, dal di che sara' stato fatta detta intimatione, o commandamento innanci, Et il simile quando tal lettera sara' riconosciuta & registrata, come è detto di sopra.

Non corre prescrittione à lettera, ò scritto registrato in cõtumacia, poi che sarà fatta l'intimatione, ò cõmandamẽto qui descritto.

Anchora Prouediamo, che non corra prescrittione alcuna, contra alcuna lettera di Cambio, scritta, o sottoscritta per mano d'alcuno, o de alcuni, i quali habbiano & usino, o habbiano usato a sua difesa alcuno Saluocondutto, Decreto, Rescritto, Priuiligio, o Beneficio, o uero altro Sossidio dato, o concesso dalla legge, o da huomo di non potere esser grauati de i loro debiti.

Non corre prescrittione à fauor de chi hauesse usato Saluocõdutto per sua difesa.

Et questo fino a tanto,che tali Saluicondutti,Decreti,Rescritti, Beneficí,Priuilegi,o altri sossidi dureranno,o saranno durati.

Non come prescrittione, ne pro, ne contra sendo de S.S. Antiani.

Et questo medesimo s'intenda,quando il Creditore,o Debitore per tali lettere di Cambio,o sottoscrittione di quelle, o alcune di loro fossero, o' fossero stati del numero delli Magnifici Signori Antiani di Bologna.

I tempi,ne quali nō corre prescittione s'intēdano ipso iure esser dedutti.

Ma Dicchiariamo,che i tempi,che dureranno & saranno durati detto Antianati,Saluicondutti,Priuilegi,& Decreti,& altre Concessioni sopra scritte si debbiano dedurre pe'l Giudice di detta Corte, I quali per uigore del presente Statuto,s'intēdano ipso iure & fatto,esser dedutti delle dette prescrittioni di lettere di Cambio,scritti priuati,& libri, Et anchora di ciascun'altre prescrittioni,le quali per uigor de presēti statuti,corressero,o potessero esser opposte cōtra ciascun'altro debito,o fatto, & in ciascuna lite.

Chi harà saluo cōdotto nō possa ãch'egli grauar altri,se prima non harà rinonciato.

Aggiungendo,anchora Statuimo,che alcuno c'habbia, o hara' alcuno Saluocondutto,Decreto,Priuilegio,o altra Immunita', delle quali, & come è detto di sopra,per le quali non possa esser grauato realmente, o personalmente per suoi debiti,non possa anchor egli dimandar per se, ne per altri per alcun modo,o titolo,ne a lui,o uero ad altri per lui,come è detto, debbia o possa esser fatta ragione,o essecutione alcuna reale, o personale, contra alcun suo debitore,per alcun modo,Se prima quel tale c'hara' detto Saluocondutto,Decreto,o Priuilegio, o altre concessioni sopradette, non rinonciara' espressamente,& in ualida forma,dinanci al detto Giudice al suo Saluocondutto,Decreto,o Priuilegio,& altro sossidio, o beneficio a lui concesso.

Far apparere della rinoncia.

Della qual Rinoncia,ne debbia apparere publica scrittura, di mano de uno de Notari di detta Corte,nel libro suo de gli Atti.

Vsando rescritto, o altro sossidio di nō esser grauato, non sia udito anch' egli in detta Corte.

Et s'alcuno impetrasse,o usasse,o uero impetrara',o usara' Sopplicatione, Commissione,Rescritto,o Sossidio alcuno,per qualunque modo, contra questo presente Statuto per se,o per altri per lui,non sia mai piu per alcun tempo admesso,ne udito a ragione in suo fauore in detta Corte,uolendo egli dimandare,o essigere cosa alcuna, cosi per uia de principal petitione, come per uia di riconuentione,o eccettione,o per altro modo.

Registrare i Saluicondutti, altramente nō uagliano.

Dicchiarando anchora,& Statuendo,che ciascuno il quale allegara',produrra',o usara',o uorra' usare alcuno Saluocondutto,Rescritto, Beneficio, Priuilegio,o altre cose a lui concesse,di non poter esser grauato, come è detto, sia tenuto, & debbia quello far registrare, nel libro straordinario di detta Vniuersita' per il soprascritto Conseruatore delle scritture di detta Corte, Accio che continouamente appaia per che modo, & per quanto tempo detto Saluocondutto, o altro Sossidio, & Beneficio gli sara' stato concesso, Altramente non uaglia in detta corte, Et contra de tali che usaranno detti Saluicondutti non registrati,come è detto,si possa per il detto Giudice procedere realmente & personalmente ad instāza de

suoi

suoi Creditori,che siano sottoposti al detto Giudice.

I quali saluicondutti,instando quello a cui saranno stato concessi detto saluocondutto,o altra concessione, come di sopra,& a perpetoua memoria,sia tenuto & debbia il detto Giudice fare registrare,come e detto, alle spese del detto producente, su'l libro straordinario, per mano del detto Conseruatore,al quale si dia detto Saluocondutto,o altra concesione predetta,& appresso di lui si debbia rilasciare,fin'a tanto, che sia registrato,Il qual Conseruatore sia satisfatto della sua mercede per la registratione sopradetta come di sopra è ordinato.

Registrare detti saluocõdutti alle spese del producente.

Prouediamo anchora,che i detti Saluicondutti,Priuilegi, Decreti, & altre cõcessioni soprascritte non habbiano ad ostare, che non si debbia procedere nelle cause,& a liquidare i debiti & crediti insino alle sentenze diffinitiue inclusiuamente, nella detta Corte, Ma intendasi, solamente quelli hauer luogo,& douersi osseruare, quanto e per l'essecutioni reali & personali,che s'hauessero,o si potessero fare,contra quelli c'hauessero detti Salui condutti,& altri Decreti &Benefici soprascritti,i quali li siano osseruati in detta Corte,per rispetto delle dette essecutioni,tanto quanto di ragione, & per uigore dell'effetto de quelli si debbono osseruare.

Non ostante i saluicondutti, ò altri benefici si possa procedere a liquidare,ma non alla essecutione.

Anchora Statuimo & Ordiniamo,che s'apparesse alcuna lettera di cambio,o scritto priuato,esser scritto,o scritta per alcuno,o uer alcuni compagni,o uer c'habbiano compagnia in mercãtia,o arte,o uer trafico alcuno, per altro modo & nome,che'l proprio & usato modo & nome di tal compagnia,che all'hora non sia obligato a tal lettera,o scritto, se non il scribẽte proprio di detta lettera,o scritto,& non gli altri compagni, o uer compagno,che non hauessero,o hauesse scritto,o sottoscritto la detta lettera di cambio,o scritto priuato,Saluo se non apparesse il creditore di quella,esser descritto su i libri di detta compagnia, per creditore di detta compagnia,& per la somma,quantita',& debito,che in detta lettera, o scritto si contenesse,o uer che per altro modo all'arbitrio del Giudice & de Consoli sedenti, o uer della maggior parte di loro paresse, o che si prouasse per qualche modo,o pruoue,tali dinari,o robba in effetto essere conuertiti in utilita di detta compagnia,Ne i quali casi & ciascuno de quelli sia obligata la detta Compagnia & Compagni,secondo che per i presenti Statuti appare,il Compagno pe'l Compagno esser obligato.

Lettera di cãbio, ò scritto fuori dell'usato modo della compagnia, obliga il scriuente solo.

Dicchiariamo anchora & Statuimo,che ciascuno, il quale, secondo la forma de presenti Statuti si puo obligare per cose pertinenti ad arte, mistiero & essercitio di Mercatante, o altra negociatione honesta, si possa anchora effettualmẽte obligare nelle lettere & per le lettere di Cambio, & per le sottoscrittioni di quelle, auenga che tali lettere di Cambio dicano per contanti, o per ualuta d'altri tanti, o di robbe, o uero mercantia, Et non ostante nelle predette cose il beneficio della minor

Chi puo obligarsi per cose pertinẽti ad essercitio di Mercatanti, possa anchora p lettere di Cãbio, non ostante la minor età.

eta',o uer ſegurta',Et queſto attento, come è detto,il frequente uſo & con ſuetudine delle dette lettere di Cambio, le quali alcuna uolta ſi fanno per mercantie,o robbe date & riceuute in uerita', & non per dinari contanti.

Maggior d'anni.18.poſſa nelle cauſe di lettere di Cãbio, comparire ſenza Curatore.

Anchora Statuimo & Prouediamo,che nelle cauſe che ſi muoueranno nella detta Corte per cagione di lettere di Cambio, ciaſcheduno maggiore di diciotto anni, auenga che ſia menore di uenticinque anni, il quale da per ſe, come Maeſtro,o' uer in compagnia d'altri, faccia, o' faccia fare arte, miſtiero, o' uer eſſercitio di mercantia, o' d'alcun'arte, o' dipendente da quelle,poſſa nella detta Corte comparire,& ſtare in giudicio & fare & dire tutte quelle coſe, che poſſono fare quelli che ſono d'eta' perfetta,anchora che ſenza altro Curatore, eſſendo egli come è detto,Mercatante,Cambiatore,o' Artefice,Et che quello che per lui,o' con lui ſara' fatto,& agitato in tali liti & proceſſi,uaglia di ragione,come ſe ui foſſe interuenuto Curatore legitimo.

Menore d'anni 22.non s'eſſercitante, come qui ſi dice,non poſſa obligarſi per lettere di Cambio, ò ſcritto priuato

Vogliamo anchora, & Statuimo, che niſſuno Menore d'anni uentidue non s'eſſercitante per ſe, o' per altri in alcuna arte, mercantia, o' Cambio, come Maeſtro, o' uer come Compagno, benche egli foſſe Lauorante, o' Gargione d'altri Maeſtri in alcuna botega,o' banco,purche non ſia Maeſtro,o' Compagno,come è detto,Si poſſa obligare per lettera di Cambio o' ſcritto priuato, Et che s'egli s'obligaſſe per tale lettera, o' ſcritto, che quello o' quella non uagliano, & ſiano nullo & nulla ipſo iure, & come ſe non foſſero fatti, & non ſi poſſano eſeguire contra tali Menori, i quali al tempo della ſcrittura di detta lettera,o' ſcritto foſſero ſtati menori di detta eta',Ne tali Menori poſſano eſſer aſtretti al pagamento di quello ſi conteneſſe in tale lettera, o' ſcritto,Non oſtante,che ſi diceſſe, o' appareſſe lui effettualmente hauer hauuto la coſa in tale lettera, o' ſcritto deſcritta.

Il Reo nõ puo appellare,ò fare altra difeſa eccettuando le tre eccettioni admiſsibili,nelle quali è lecito appellare.

Prouediamo anchora & di nuouo Replichiamo, che nelle cauſe moſſe, o'che ſi muoueranno in detta Corte,per cagione d'alcune lettere di Cambio,o' ſottoſcrittioni di quelle, non ſi poſſa per alcun modo per parte del Reo conuenuto,appellare,querellare,riclamare, & ſopplicare, o' alcun'altra difeſa fare, contra dette lettere di Cambio, o'uer ſottoſcrittione, ne contra d'alcun'atto,o' per alcun atto,grauamento, commandamento, o' eſecutione,che per il detto Giudice & Conſoli ſedenti, o' per alcun di loro ſi faceſſero per qualunque modo nelle detti liti, & per cagione delle dette lettere, Saluo che ſolamente nelli caſi & per i caſi di quelle tre eccettioni, le quali per la forma del preſente Statuto ſono permeſſe di potere opporre contra le dette lettere,Et non altramente,ne in altro caſo,o' uer caſi,che nelli predetti, Et ſe pure,per il detto Reo conuenuto s'interponeſſe o' produceſſe alcuna appellatione, querella, nullita', ſopplicatione,inhibitione,mandato,o' altra difeſa in ſcritto, o' uiua uoce, o' per qualunque modo,uia & forma in altri & per altri caſi,che nelli predetti, non uaglia-

no

no di ragione,ne si debbia,o possa pe'l detto Giudice & Consoli admettere,o' a' quella deferire, ne anchora commetterle alli Sopraconsoli, o' ad altri,Ne anchora possano,o' debbiano detti Sopracōsoli di detta Vniuersita',o' altri anchora superiori,o uero Giudici,o Vfficiali procedere, conoscere,o' terminare cosa alcuna di tale,o' sopra tale appellatione, sopplicatione, difesa, o' altre cose predette.

Il Giudice admettendo appellatione,ò altra difesa caschi in pena.

Et se pe'l detto Giudice & Consoli,o uero per i Sopraconsoli,o uero per altri Giudici,o' Vfficiali,s'admettesse,o uer commettesse alcuna delle dette appellationi,querelle,nullita',sopplicationi, commisioni, inhibitioni, mandato,o altro atto & difesa,in altro modo,o in altro caso che nelli predetti,o in altro de quelli,cadano i detti Giudice & Consoli, & Sopraconsoli,& qualunque altro Giudice,o Vfficiale,cosi ordinario, come delegato, & ciascuno di loro,che a' cio si ritrouaranno,o consentiranno.

S'intende esser cascato in pena,se espressamente nō contradira'.

Il qual cōsentimento s'intēda in questo caso esser prestato,S'egli espressamente non contradira',& protestara',che non consente al detto Atto, Incorra incōtanente ipso iure & facto, in pena de Bolognini cento d'oro, per ciascuna uolta,& per ciascun'Atto che sara' fatto,commesso,o admesso per altro modo,o in altro caso, Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita',& l'altra meta' alla parte, contra la quale, o in pregiuditio della quale alcuna delle predette cose si facesse, o' fossero fatte,Et nondimeno anchora siano tenuti ad ogni danno,spesa, o interesse di dette poste.

Cio che sara fatto cōtra la probibitione sia nullo, & quello nō ostāte, si proceda all'essecutione.

Et oltre di questo nondimeno,tutto quello sara' fatto,commesso, o prononciato per altro modo,o in altro caso non uaglia per modo alcuno,anci sia nullo & di niuno ualore, Ma si debbia per i detti Giudice & Consoli sedenti,ad ogni modo procedere all'espeditione & effettual'essecutione di tale lettera di Cambio,& per modo & forma,che l'Attore intieramēte, rimossa ogni eccettione & contraditione,sia,& possa, & debbia essere con effetto satisfatto del suo credito,& delle spese,dal scribente, o uero sottoscribente di tale lettera di Cambiano,siano quanti si uogliano, & realmente & personalmēte,& per ogni miglior modo,uia,& forma che si puo,seruata,& non seruata la forma della ragione,& delli presenti Statuti,al fauore & pe'l fauore delle dette lettere di Cambio,& delle loro effettuali essecutioni,Riseruate sempre & eccettuate solamente le dette tre eccettioni, delle quali è detto di sopra.

Sia riseruato all'herede il beneficio dell'Inuentario.

Et saluo & riseruato anchora a' ciascuno herede il beneficio dell'Inuentario legitimamente fatto, si & in quanto detto beneficio d'Inuentario di ragione uaglia,hauendo egli prima allegato tal beneficio, o uero Inuentario,& producēdolo in publica forma,prima che siano passati i tre di del commandamento a detti heredi fatto,o uero intimato,che debbiano hauer pagato quello, che in tale lettera di Cambio si contiene, o uero al

meno,prima che l'essecutione di detta lettera di Cambio sia commessa,& non altramente,ne in altro modo,o caso.

Et questo che è detto del detto beneficio dell'Inuentario, similmente si osserui nel modo & forma,& al tempo predetto,& in ciascun'altro caso,o causa che fusse,o uertisse,o che occorresse o uero occorra' in detta Corte.

Produrre gli Inuentari innãci la commessa essecutione,altramente non siano osseruati.

I quali Inuentari ne i detti altri casi si debbiano ad ogni modo produrre,prima che sia commessa l'essecutione contra'l Debitore confesso,o uera mente conuinto per sentenza diffinitiua,Altramente non sia osseruato tal beneficio d'Inuentario pe'l detto debito in detta Corte,

Informarsi della uerità sopra gli Inuentari.

Sopra i quali Inuentari allegati,o producti nella detta Corte,possa il detto Giudice insieme con i Consoli sedenti,o con la maggior parte de quelli,conoscere,procedere,informarsi della uerita', per qualunque modo, & uia che à loro parra', Et cosi per suo Vfficio, come ad instanza della parte,Et anchora in far produrre libri & scritture,& per ciascun'altro miglior modo,& uia che si potra',per ritrouar la uerita',& le fraudi che molte uolte s'usano in detti Inuentari.

Dicchiarare sopra la ualidità ò nullità de gli Inuentari.

Et soccesiuamente dicchiarare sopra le solennita', ualidita', ò inualidita',o uero nullita' de quelli,& per quel modo & forma che gli parra' essere giusto & equo di ragione,considerato il modo,la forma,la solennita',& altre circonstanze del detto Inuenrario produtto,& le qualita',& conditioni delle persone,& la fama del defonto,& del suo patrimonio, Et sommariamente,& di piano,senza strepito,& figura di giudicio,Et solamente ueduta,& conosciuta la uerita',& à modo de buoni & graui Mercatãti,& regiette le cauillationi,& eccettioni,o uero sottilita' superflue & rigorose.

L'Appellatione nel caso dell'Inuentario,et delle tre eccettioni si deuolue alli Sopraconsoli.

Et delle quali cause de gli Inuentari, & sopra le tre eccetrioni,che si possono opporre,l'appellationi che si interporanno, si deuoluano alli Sopraconsoli di detta Vniuersita',& non ad altre persone,o superiori, accio che i processi non si diuidano,o uero nõ uadano à diuersi Giudici le dette cause,quando sono state attitate nella principal causa, & pel principale debito,dinanci al detto Giudice & Consoli,come egli è conueniente.

Et accio che in diuersi luoghi,& dinanzi à diuersi Giudici anchora per uia obliqua,per alcun modo nõ si muouano,o siano tirate le cause de Mercatanti,Banchieri,& Artefici,& l'essecutione di quelle fuori di detta Corte,ma finir si debbiano in quella.

Anchora essaminato & considerato il presente Statuto in quella parte di sopra,doue è trattato delle confessioni,& ricognitioni, & registrationi delle letrere di Cambio,delle quali ricognitioni & registrationi ne debbia apparere ne i libri de gli Atri delli Notari di detra Corte, Et anchora uisto per noi, che tal ricognitione & registratione potrebbero essere immortali.

La lettera ri-

Per tanto Statuimo & Ordiniamo,che a tal scrittura di ricognitione, & di

& di confesſione & regiſtratione delle dette lettere di Cambio, le quali ſi truouaſſero eſſer deſcritte,& confeſſate,& riconoſciute pe'l Debitore,o uero regiſtrate in ſua contumacia,come di ſopra nel preſente Statuto ſi contiene,non ſe le debbia dar fede alcuna,& quella non habbia uigore, quando la detta lettera confeſſata,& riconoſciuta,o uero regiſtrata in cõtumacia ſi ritruouaſſe eſſere appreſſo il debitore.

conoſciuta, ò regiſtrata in cõtumacia nõ ualgia eſſendo appreſſo il Debitore.

Ma che quando tale lettera,o uero lettere di Cambio coſi cõfeſſate & riconoſciute,o regiſtrate in contumacia ſi ritrouueranno eſſere appreſſo il Creditore,a quella ſi debbia dar piena fede, & debbiaſi mandare ad eſſecutione,per ſino à tanto che detta lettera riconoſciuta,& confeſſata, o regiſtrata in contumacia ſi ritruouarà appreſſo il Creditore, non apparendo quella,o quelle hauer hauuto il ſuo debito effetto,& il Creditore eſſer ſtato ſatisfatto, Saluando però il.§.proſsimo infraſcritto.

Ma acciò che le dette Lettere,& regiſtrationi di quelle,o per confeſsione,o uero per contumacia non ſiano immortali,& che tal debito non ſtia acceſo in ſempiterno,Vogliamo, Statuimo, & Dicchiariamo, che paſſati anni dieci proſsimi dal dì di tale cõfeſsione, & ricognitione,o regiſtratione per contumacia di dette lettere di Cambio,fatta,o fatte,a quelle non ſi debbia piu dar fede alcuna,& quelle non ualere,& non ſi poter piu eſſeguire contra alcuno.

Preſcrittione de dieci anni alle Lettere regiſtrate nõ eſſendo interrotta.

Et il medeſimo s'intenda & habbia luogo ne i Conſtituti & Confeſsioni regiſtrate ne gli Atti delli Notari di detta Corte, A quali Conſtituti, & Confeſsioni predette,paſsi medeſimamente la detta preſcrittione d'anni dieci,La qual paſſata nel modo di ſopra ſimilmente non ſe li debbia piu dar fede,& non ſi poſſano eſſeguire contra d'alcuni.

Preſcrittione de dieci anni alli conſtituti & confeſsioni regiſtrate.

Eccetto ſe durante i detti dieci anni,non foſſe ſtata legitimamente interrotta la detta preſcrittione, o rinuouato foſſe il commandamento di grauare tal Debitore,quello prima citato à contradire che non ſia rinuouato detto commandamento,Et eccetto anchora ſe tali debitori fra i detti dieci anni non haueſſero uſato qualche ſaluocondutto, o altro priuilegio di non poter eſſere grauati.

Caſi eccettuati dalla preſcrittione decẽnale.

Eccetto anchora,ſe tali Debitori,o Creditori duranti i detti anni dieci foſſero ſtato abſenti dalla Città di Bologna, Et eccetto tutti gli altri caſi ripentini.

Non corre cõtra gli abſenti & ne i caſi repentini.

Anchora eccettuato,ſe i Creditori foſſero pupilli,pur che al tempo del defonto non foſſe paſſata detta preſcrittione.

Ne contra Pupilli.

Ne quali caſi non corra alcuna preſcrittione à dette lettere di Cambio, coſi confeſſate & riconoſciute,o in contumacia regiſtrate,come s'è detto, eſſendo quelle appreſſo il Creditore,o Creditori.

Oltre di cio Statuimo & Ordiniamo,che quando alcuna lettera di Cambio,ſcritta di mano d'alcuno principal ſcribente,& ſottoſcritta per mano

La regiſtratione cõtra il principale

el pal scribente nõ nuoce al sot to scribẽte, nõ essendo presente, ò citato, & cosi pe'l cõtra rio, saluo se nõ fossero compagni.

d'uno,o piu sottoscribenti,come fideiussori,o uero principali prenditori, & che quella sara' registrata,come è detto, solamente contra il principal scribente di quella,per uigore di sua recognitione,o confessione,o uero re gistratione in sua cõtumacia,& a tale ricognitione non ui sara' stato il sot toscribente fideiussore:Et per il contrario,quando tale lettera sara' ricono sciuta,o confessata pe'l sottoscribente,o uero sara' registrata in sua contu macia,& a tale ricognitione nõ sara' stato citato il detto principale scribẽ te,Et che sara' passato un'anno dal giorno che sara' stato scritta detta let tera non ui essendo termine,& essendoui termine,dal giorno del termine, & se fossero piu termini dal giorno dell'ultimo termine, Che quello che non l'haura' riconosciuta,& che a cio non sara' stato presente o citato, nõ sia obligato al pagamento di tale lettera,ma liberamẽte possa opporre l'ec cettione della presentatione,la quale si debbia admettere,come di sopra è permesso a quelli che non saranno citati fra l'anno soprascritto.

Eccetto se'l scribente & sottoscribente nõ fossero compagni a qualche arte,mercantia,o Cambio,& che tal lettera fosse fatta in nome della com pagnia.Nel qual caso basti esser citato uno de detti Compagni,& ch' egli tale lettera riconosca,o che quella sia registrata in sua contumacia,

Oltre la prescrittione giurar d'hauer satisfatto.

Le quali eccettioni di prescrittione siano admesse, & habbiano effetto, giurando l'Allegante & debitore,se'l giuramento sara' in proprio fatto,il Creditore esser satisfatto di quanto si contiene in detta lettera di Cambio, o scritti priuati come anchora e statuito nel Statuto, In che modo si debbia dar fede alli Libri.

Lettere scritte in lingua ester na.

Et perche potrebbe accadere,che in detta Corte sarebbe presentata, & produtta alcuna, o alcune lettere di Cambio,che nõn saranno scritte in lingua Italiana,o uero non saranno scritte di lettere latine, ma per parole Todesche,o d'altro paese,o per lettera Hebraica, o Greca, delle quali noi non habbiamo intelligenza, ne peritia.

Eleggere periti ad interpretar littere scritte in lingua nõ Italiana.

Et desiderando Noi,quando tal caso occorresse, prouedere d'opportu no rimedio,Prouediamo & Statuimo,che quando fossero in detta Corte presentate tali lettere di Cambio,o scritti priuati,in tal modo & idioma scritte,& scritti,che all'hora & in tal caso il detto Giudice & Consoli, o la maggior parte di loro possano & debbiano eleggere persone perite,una,o due,se si potranno hauere,altramente un solo,& se si possano hauere due,o no,si stia al detto del prefato Giudice,& Consoli,I quali intendano & sap piano tali littere,o scritti leggere,esporre,& tradurre.

Citare à dare i Sospetti & Confidenti.

All'elettione delli quali debbia esser citato quello,o quelli,contra de quali si producesse tale lettera,o scritto,a dar i suoi Sospetti & Confidenti periti,& Interpreti,Et non possano dar piu che uno sospetto per uolta.

Giuramẽto delli Periti.

Di poi i detti Interpreti & Periti, mediante il loro giuramento debbiano giurare di far buona & fedele interpretatione,& traduttione di dette lettere,

lettere,o scritti,non aggiungendo,ne minuendo cosa alcuna,Et cosi di parola in parola debbia tradurre, interpretare, & notare le dette lettere, o scritti,Delle quali tutte cose ne debbia essere rogato uno de Notari di deta Corte.

Interpretando falsamente cadano in pena.

Et in caso che detti Interpreti,& Periti falsamente interpretassero, diminuendo,o uer ommettendo,o aggiungendo alcuna cosa d'importanza,cadano in pena di pergiurio,& contra di loro,come contra pergiuri,si possa & debbia procedere, & anchora come Falsari possano & debbiano per il detto Giudice & Consoli essere condennati, & aggrauati realmente & personalmente.

Non cōparēdo il Creditore al luogo nel tēpo della lettera, sottogiace al pregiudicio descritto.

Ordiniamo anchora & Statuimo,che essendo fatta una lettera di Cambio in Bologna, & indricciata ad altri luoghi fuori del Territorio di detta Citta',sotto certo termine,& non essendo comparso il Creditore,ne hauendo presentata detta lettera fra il detto termine & tempo,& che di poi quel tale a cui fosse direttiua essa lettera fallisse & rompesse, tal fallimento & rottura debbia ridondare in pregiudicio & danno di detto Creditore, Giustificando pero esso Debitore per legitimo & sofficiente modo hauer fatto la debita & effettual prouisione della lettera appresso quello tale al quale fosse indricciata fra il tempo destinato & conuenuto.

Sia in arbitrio del Creditore presentare la lettera al Banco de Malchiauelli in Ferrara, ò qui alli suoi Agēti, con certa eccettione.

Et appresso Dicchiarando, che essendo tale lettera indricciata al Banco de Malchiauelli in Ferrara,come da molto tempo in qua e' stato in cōmune uso tra' Mercatanti & Cittadini di Bologna,Che basti al creditore, & sia in suo arbitrio presentare detta lettera, o' in Ferrara, o' qui in Bologna à gli Agenti de detti Malchiauelli, Saluo se dal Debitore non fosse stato prima legitimamente intimato & notificato al detto Creditore,del la reale & attuale prouisione ch'egli hauesse fatto in Ferrara, nel quale caso sia tenuto & debbia esso Creditore trasferirsi a' tale luogo a' riceuere il compimento della lettera.

Il presente Statuto delle lettere, ha luogo anchora in qualunque scritto priuato.

Vltimamente Statuimo & Ordiniamo,Che tutto quello che nel presente Statuto & Rubrica e' stato per noi prouisto, fermato & ordinato, debbia hauer luogo & effetto, & s'osserui in qualunque scritto priuato, scritto di mano d'alcuno,contra il scribente di quello, Et anchora in qualunque scritto priuato,fatto tra alcuni,sottoscritto di mano di due, o' tre testimoni,& delle parti,sapendo quelle scriuere, o' sottoscritto per mano de uno terzo,in nome delle parti, di sua uolonta', & presenti i testimoni c'haranno sottoscritto,& si sottoscriueranno.

Contra i scritti priuati, s'admettono solamente le tre eccettioni delle lettere, saluo se al Giudice altro non paresse.

Alli quali scritti Vogliamo se li dia,& dare si debbia pienissima fede, Et habbiano & hauere debbiano espedita essecutione, & effetto, non altramente di quello habbiamo prouisto delle Lettere di Cambio, Ne contra quelli si possa opporre,ne admettere si possa alcuna,o' alcune eccettioni, se non quelle tre,che si possono opporre alle lettere di Cambio,Con le limi-

tationi,& modificationi,nondimeno infrascritte, cio é,che quando per al cuna delle parti fosse opposta,o s'opp onesse contra tali scritti, alcuna ur- gente & buona eccettione,& oppositione, & tale,che uerisimilmente es- sendo uera,impedirebbe l'effetto di tale scritto, Sia in arbitrio del detto Giudice & Consoli,o della maggior parte de quelli,d'admettere,o non ad mettere tale eccettione,& oppositione, Nel quale caso noi per uiscera mi sericordiæ Dei uiui,essortiamo,che sopra cio habbiano buona considera- tione, & auertenza, Et habbiano solamente Dio, & la Giustitia innanci a gli occhi,Et bene essaminare debbiano, se tali eccettioni saranno oppo- ste calōniosamente,o per lacerare la parte,Sopra le quali eccettioni si deb bia procedere sommariamente.

Termine dieci di à pagare i scritti riconosciuti, ò registrati.

Item che quando detti scritti saranno riconosciuti,o registrati in contu macia, al Debitore sia assegnato termine a pagare,o ad osseruare all'altra parte quello,che in tale scritto si contiene,dieci di continoui prossimi,che uerranno,& non menor termine.

Alli scritti sottoscritti da Testimoni corre solamente la prescrittione de dieci anni.

Item che alli detti scritti sottoscritti di mano de Testimoni non corra alcuna prescrittione,se non quella delli dieci anni, Et in tutto & per tutto come di sopra è ordinato che corra alli libri,doue anchora si fa particolar mentione & ordinatione de detti scritti priuati.

DELLE SENTENZE DATE PER I MASSARI delle Compagnie dell'Arti, che si debbiano mandare ad essecutione per il Giudice della Mercantia. Rub.XXIII.

Mandare ad essecutione le sentenze date dalli Massari dell'Arti.

PER conseruatione,& accrescimento delle Compagnie dell'Arti del la Citta' di Bologna,Statuimo,& Ordiniamo, che'l detto Giudice sia tenuto & debbia tante uolte quante egli sara' richiesto,& qualunque uol ta sara' implorato il suo Vfficio,per alcun Massaro d'alcuna delle Compa pagnie dell'Arti di detta Citta' di Bologna,o per quelli,in fauor delli qua li saranno date alcune sentenze per i detti Massari,o altri Vfficiali dell'Ar- ti predette,mandare,& far mandare ad essecutione dette & ciascune sen- tenze date,& che si daranno da mo innanci per i detti Massari, o uero Vf ficiali contra di qualunque persona de tali Compagnie, late & promul- gate, essendo quelle passate in rem iudicatam, † Et anchora tutti & cia- scuni commandamenti reali & personali dalli detti Massari, o'uero Vffi- ciali emanati, come se per il detto Giudice fossero stato date, late, & prolate, o uero per suo mandato fossero procedute, & per sua parte fos- sero processe & seguite, o uero processi, seguiti, & emanati.

Essequire i commandamēti de li Massari.

DI

DI CONSERVAR SENZA DANNO QVELLI, i quali foſſero per alcuni ſtato eſſatti, o uero in alcuna coſa dannificati, o per altri haueſſero pagato qualche coſa. Rub. XXIIII.

Il Giudice ſia tenuto, eſſendo ricchieſto, far che chi ſarà grauato ò dannificato per altri ne modi qui deſcritti, ſia cõſeruato ſenza danno.

PER euidente utilita' di qualunque perſona ſuddita alla Giurisditione del prefato Giudice, Habbiamo Statuito & Ordinato, & Statuimo & Ordiniamo, che ſe alcuno per alcuno che dimoraſſe nella Guardia, Conta', o uero Diſtretto di Bologna, il quale foſſe debitore allegato d'alcuno foreſtiere, per qualunque modo o cagione foſſe compulſo & conſtretto egli, o ſua robba, o uero condennato in alcun luogo, anchor che nella Citta' di Bologna, a dare, o uero pagare alcuna coſa ad alcuno tale Creditore, o uero come è detto in alcuna coſa foſſe grauato, conſtretto, o uero eſſatto in ciaſcun luogo, & da ciaſcuno nelle predette coſe, & hara' implorato l'Vfficio del Giudice di detta Vniuerſita', Sia tenuto il detto Giudice incontanente che a lui ſara' ſtato fatto fede di tale grauamento, condennatione, o uero ſolutione di tale grauato, condennato, eſſatto, o uero oppreſſo, o d'altro ſuo legitimo Interceſſore in nome di quello, di conſtrengere con rimedi opportuni, realmente & perſonalmente quel tale, & i ſuoi figliuoli, o uero heredi, per il quale alcuno foſſe ſtato eſſatto, condennato, grauato, o uero oppreſſo a pagare, & a ſatisfare a tale eſſatto, condennato, grauato, o uero oppreſſo tutto quello, nel quale il detto tale foſſe per quello ſtato eſſatto, dannificato, grauato, o uero oppreſſo, & conſeruare quello ſenza danno di tutte & ciaſcune coſe, le quali per lui, & per ſua cagione ello haueſſe pagato, ſoſtenuto, o uero ſopportato.

Conoſcere, terminare & eſſeguire sẽza pregiudicio di lui.

Sopra le quali tutte & ciaſchedune coſe, poſſa il detto Giudice, & a' lui ſia lecito, ſenza alcuno pregiudicio, o uero grauamento di lui, cercare & conoſcere delle predette coſe, & quelle terminare, & ſopra quelle procedere, Et quelle che ſaranno per lui terminate, farle debitamente mandare ad eſſecutione, ſeruata la forma delli preſenti Statuti.

COME SI DEBBIA PROCEDERE CONTRA falſi Teſtimoni, li quali foſſero produtti in detta Corte, & contra quelli ch'uſano falſi Inſtromenti & falſi Teſtimoni. Rubrica XXV.

Producendo teſtimoni, ò ſcrittura falſa, caſcada dalle ſue ragioni.

AD obuiare che le falſitadi per niſſuno modo ſi commettano nella detta Corte Prouediamo & Statuimo, che ſe in alcuna cauſa, o in alcuno caſo ſara' produtto in detta Corte alcuno falſo Teſtimonio, o alcuna ſcrittura falſa, che quello il quale produrra' tale Teſtimonio, o ſcrittura falſa

sempre sia illesa, & conseruata, Et per la conseruatione & mantenimento della Giurisdittione del Giudice, & delli Statuti della detta Vniuersita' Statuimo,& anchor Prouediamo,che le cose & cause,le quali spettano alla cognitione & giurisdittione del detto Giudice della Mercantia secondo la forma delli presenti Satuti, nissuna persona habbia ardire, o' uero presuma tirare essa ad altro Giudice, o' uero Vfficiale, Tribunale, o' Corte, Cause, Liti, o' uero Questioni alcune, le quali fossero mosse, & cominciate dinanci a' lui, Le quali s'intendano essere cominciate, & mosse, quanto e' solamente per questo presente Statuto Quando il Reo sara stato citato, & ricchiesto al meno una uolta, o' in persona, o' uer alla casa, della sua habitatione per parte del detto Giudice.

nenti,comincia te con la sola citatione,nõ si possano tirare ad altro Giud.

Ne per modo alcuno possano la giurisdittione sua declinare, ne dimandare,che al suo Giudice,o' uero ad alcun'altro Tribunale tale causa cominciata dinanci a' lui, sia rimessa, Ne proponere, ne allegare alcuna eccettione declinatoria, o' uero alcun'altra, per la quale la giurisdittione del sopradetto Giudice potesse per alcun modo esser impedita, ne da alcuno impetrare alcuno Priuilegio, Ragione, Restitutione, Rescritto, o' uero alcune Lettere inhibitorie, ne quelle impetrate usare, per le quali paia, o' uero possa parere la giurisdittione del detto Giudice essere declinata, o' uer per alcun modo essere impedita, Ne si possa fare alcun'altra cosa, direttamente, o' uer indirettamente, per la quale il detto Giudice, possa meno operare la sua giurisdittione, seruando la forma delli presenti Statuti.

Non si possa declinare la giurisd.per uia d'eccettione priuilegio, ò altra cosa.

Della qual cosa, stiasi alla Dicchiaratione del sopradetto Giudice & Consoli sedenti, o' uer della maggiore parte di loro, cio' e', se si dubitasse, o' uertisse in dubbio, o' questione, Et quello il quale si e' detto di sopra del detto Giudice, anchora s'intenda & habbia luogo nelli Consoli, & ne gli Vditori delle Sentenze, altramente Sopraconsoli.

In caso di dubbio stiasi alla dicchiaratione del Giu.et Cõs.

Et s'alcuno contrafara in ciascheduni delli predetti casi, cada in pena di Ducento bolognini d'oro, i quali li siano tolti di fatto, & s'applichino per la meta' alla camera di detta Vniuersita', & per l'altra meta' alla Camera del Commune di Bologna.

Pena del cõtrafaciente.

Et anchora caschi in maggior pena, considerato primieramente la qualita' del fatto, & la conditione delle persone.

Et nõ dimeno il detto Giudice, sia tenuto & possa procedere nella causa senza pregiudicio & grauame di lui, Nõ ostãte alcuna Eccettione, lettere inhibitorie, Mãdato, Rescritto, Priuilegio, Restitutiõe, o' uer alcun'altre delle predette cose, le quali dinanci a' lui fossero produtte, o' uer opposte

Procedere non ostante alcuna declinatoria eccettione,priuilegio, ò altra cosa in contrario.

O

Commissario. Siano tenuti & debbiano per ogni modo detti Legatoi & altri predetti, riuocare incontanente quella tale Inhibitione, o' uero Mandato.

Et se fosse proceduta dal Podesta', o' Capitano, o' Essecutore della detta Citta', o uer d'alcuno di loro, o' d'alcuna delle loro Corti, quelle si debbiano similmente per loro incontanente riuocare, Sotto pena alli detti Podesta', Capitano, Essecutore, & suoi Vfficiali di Cento bolognini d'oro la quale si debbia essigere & applicare, come di sopra è detto.

Popesta' et vfficiali della sua Corte debbiano riuocare sotto pena.

Et se quel tale che inhibisce, fosse Rettore dell'Arte di lana, o' fossero altri Vfficiali forestieri, debbiano come è detto, incontanente riuocare tale Inhibitione, Sotto pena di Cinquanta bolognini d'oro, Le quali pene s'intendano ipso facto, incorrere, & essere incorsi tali contrafacienti, Et applicare, & essigere si debbiano dette pene, come è detto di sopra.

Il Rettore del l'Arte di lana et altri vfficiali debbiano riuocare sotto pena.

Et sia tenuto il detto Giudice, quando mandara la detta notificatione, mandar la copia del presente Statuto, perche quel tale, a' cui sara' stato intimato, non possa di cio' pretendere ignoranza.

Mandar con la intimatione la copia del Statuto.

Et in caso, che i predetti o' alcuno de quelli non riuocassero la detta inhibitione, o' Mandato, quando a' loro fosse fatta la detta intimatione, o' uer notificatione, Sia tenuto, & debbia il detto Giudice incontanente d'intimar in scritto le predette tali Inhibitioni a' ciascuno Vfficiale del Commune di Bologna, il quale fosse sottoposto all'osseruanza delli Statuti, & delle Prouisioni del Commune di Bologna, il quale per uincolo del suo sagramento, sia tenuto d'intimare quella al detto Reuerendissimo Monsignor Legato, o' uer Gouernatore di Bologna, o' alli loro Luogo tenenti, & altri Vfficiali, che facessero tale Inhibitione, o' Mandato, & li uolessero riuocare.

Non riuocãdo i predetti le loro inhibitioni debbia il Giu. intimar in scritto, et cosi al Legato et suoi ufficiali.

Et non dimeno il detto Giudice sia tenuto finito l'Vfficio de quelli tali, o' di quello c'hauesse fatto tale Inhibitione, & che quella non hauesse riuocata, come li sara' stato co mmandato, riscuotere, & far riscuotere la detta, & le dette pene, con tutti i rimedi necessari & opportuni.

Riscuotere la pena da chi nõ harà riuocato, finito l'Vfficio di quello.

Et siano tenuti i Sindici che Sindicaranno il Tale c'hauesse fatta tale Inhibitione, & non l'hauesse riuocata subito, a' petitione del detto Giudice constrengere quel Tale, o' quelli Tali a' pagar la detta pena.

I Sindici al tẽpo del Sindicato cõstringano à pagar la pena incorsa.

Et similmente siano tenuti il Podesta', Capitano, & Essecutore far come i detti Sindici, a' petitione del detto Giudice, Sotto pena de bolognini Cento d'oro alli detti Sindici, Podesta', Capitano & Essecutore.

Et non possano altramente i detti Sindici assoluere il detto Tale, c'hauesse fatto tale Inhibitione, o' Mandato, se prima non haranno fatto pagare la detta pena.

I Sindici non possano assoluere se nõ doppo pagata la pena.

Et non di meno possa il detto Giudice, arrestare, torre, uendere, & far uendere per l'essecutione predetta, i beni de tali Delinquenti, come a'

Arrestare, & uendere delli beni delli su detti delinquenti.

lui parra.

L'Inibitioni come di sopra fatte non uagliano.

Et non dimeno tali inhibitioni fatte non uagliano di ragione, auchora che non fossero riuocate.

Procedere non ostante le dette inhibitioni.

Et debbia il detto Giudice procedere, senza nissuno suo pregiudicio, Non ostanti le dette inhibitioni, o' pene comminate in quelle, come se non fossero fatte.

Negligente in riscuotere cascchi nella medesima pena.

Et se'l detto Giudice fosse negligente in riscuotere le dette pene, cada di fatto in quella medesima pena, la quale egli hara' ommesso di riscuotere da alcuni delli predetti, c'hauessero contrafatto.

Non ha luogo il Statuto ne chierici beneficiati ne quãdo eccede la sua Giurisdittione.

Ma questo Statuto in nissuna sua parte habbia luogo ne i Chierici beneficiati, c'hauessero alcun'ordine sacro oltre l'ordine de quattro menori, Ne anchora quando il detto Giudice cedesse la sua giurisdittione, o' facesse contra i presenti Statuti.

In caso di dubbio stiasi alli Cõns.

Delli quali casi Vogliamo si stia & stare si debbia alla dicchiaratione delli Consoli di quell'anno, o' della maggior parte di quelli.

Et che quel Tale, c'hara' declinato, o' uero declinara' la giurisdittione del detto Giudice, debbia comparire dinanci alli detti Consoli,& narrarli la cosa.

Non possa procedere ne i casi prossimamẽte detti.

Et se alli detti Consoli, o' alla maggior parte di loro parra che'l detto Giudice ecceda la sua giurisdittione, o' facci contra i presenti Statuti, Non possa esso Giudice in tale, ne in tal cosa procedere piu innanci, Sotto pena de Bolognini uenticinque d'oro.

Non eccedendo la sua Giurisd. possa procedere senza suo pregiudicio.

Ma s'a' loro, o' alla maggior parte di loro parra', che'l detto Giudice non ecceda la sua giurisdittione, ne facci contra i presenti Statuti, possa & debbia il detto Giudice procedere senza alcuno suo pregiudicio, Non ostante alcuna Inhibitione, & pene che in quella,o' quelle si ponessero, o' altre eccettioni, Ma habbiano luogo tutte le cose sopradette fatte al fauore di detta Corte.

I beneficiati et posti ne sacri ordini non sia no uditi p cagione d'arte, ò Mercantia.

Et perche habbiamo detto, questo Statuto non douer hauere luogo contra i Chierici beneficiati,per che non pare honesto, che loro essercitino Mercantia,Cambio,o' Arte, Vogliamo,che nissuno Chierico beneficiato,o' c'hauesse alcun'ordine sacro, oltre l'ordine de quattro menori, debbia esser udito nella detta Corte,per le dette ragioni, & cagioni.

DELLA RICVSATIONE DEL GIVDICE. Rubrica. XXVII.

Allegando il Giudice sospetto, giuri et innanci la metà dell'instãza, altrimente non sia udito.

ANCHORA aggiungendo Prouediamo, che quando il Giudice predetto fosse allegato, o' ricusato per sospetto in alcuna causa, che colui che l'allegasse sospetto, o' ricusasse non sia udito, Se prima non giurare per suo sagramento, hauer giusta cagione di sospettione, Et se innanci la meta' dell'instanza non hara' fatto tale allegatione, Nel quale

caso Prouediamo, che in luogo del detto Giudice si debbiano eleggere due del numero delli Consoli non sedenti, nel modo & forma data nelle lettione delli tre Vditori delle sentenze.

Et di piu, Vogliamo, che oltre i due Consoli non sedenti, s'habbia da estrarre Vno Dottore del Bussolo dell'Appellationi, il quale habbia insieme con i detti due Consoli a' procedere alla cognitione & terminatione della causa, nella quale sara il Giudice ricusato, Et habbia d'hauere il suo salario della sentenza, secondo è ordinato nelle Tasse dette & fatte per il Statuto del Commune di Bologna, del quale si fa mentione nel Statuto nostro dell'Appellationi.

Ricusato il Giudice oltre i due Cons. sia estrato un Dottore cognitore insieme di quella cã

Et in tal caso sia tenuto, & debbia il detto Giudice soprasedere, & ad mettere tale ricusatione, Et non debbia, ne possa doppo tale Ricusatione piu impaciarsi di tale causa, ne far in quella atto alcuno, sin' a' tãto non sara' dicchiarato sopra tale Ricusatione, Sotto pena di Cẽto bolognini d'oro, Dellaquale, la meta' s'applichi alla parte che l'hara' ricusato, & l'altra meta' alla Camera di detta Vniuersita', Et anchora il detto Giudice sia tenuto ad ogni danno & interesse della parte.

Non s'impacia della causa fin che non sia chiarito sopra la ricusa.

Et non dimeno tutto quello, che per lui doppo tale ricusatione, non essendo chiarito che possa procedere, sara fatto, in tale causa non uaglia di ragione.

Ogni cosa fatta doppo la ricusa sia nulla.

Et se fosse dubbio sopra tale ricusatione, se uaglesse, o' no', essendo per la parte aduersa opposto a' tale Ricusatione, stiasi alla dicchiaratione, o' uer decisione delli Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, I quali ad ogni modo debbiano condennare nelle spese per detta cagione fatte, & nel salario della loro prononcia, o' dicchiaratione, quella parte, contra la quale prononciaranno, Sotto pena alli detti Consoli, che non condannaranno nelle dette spese, di lire Dieci de bolognini per ciascuno di loro, La quale s'applichi alla parte, in fauor della quale haranno pronõciato.

Se la ricusa ua glia, ò nò, stiasi alla dicchiaratione de Consoli.

Et Dicchiariamo oltre le predette cose, che nella detta Corte non si possa dimandare, ne dar si debbia consiglio di Sauio.

Non si possa dimandar consiglio di Sauio.

DELLE APPELLATIONI CHE S'INTERPORRANNO nella Corte di detta Vniuersita'. Rubrica. XXVIII.

EGLI e' frequente & necessario l'uso dello Appellatore. Pero' sopra di questo maturamente & consultamente e' da prouedere, Adunque statuendo prouediamo, che cosi come le cause, & questioni delli Mercatanti, Cambiatori, & Artefici, & d'altri traficanti, secondo la forma de presenti Statuti, nelle cause principali, la cognitione & decisione di quelle dee' spettare & appartenere al Giudice & Consoli di detta Vniuersita', & alla loro giurisdittione.

Necessario è l'uso dell'appellare.

Le cause dell' appellatiōi db bonno hauer Giudici della qualita', c'han no le cause pri cipali, ciò è Mercatanti.

Cosi anchora ci pare equo & giusto, & conueniente, che la cognitione, essaminatione, & terminatione di ciaschedune Appellationi, querelle, o nullita' interposte, o che s'interporranno dalle sentenze, & prononcie date, & fatte per il detto Giudice & Consoli, Et delle riduttioni delli Laudi, Arbitrij & Arbitramenti, ad arbitrio di buon'huomo dati, tra i predetti, si debbiano conoscere, udire, terminare, & decidere per Mercatanti, Cambiatori, o uero Artefici della Citta' di Bologna, & a quelli commetterle nel modo ilquale di sotto e ordinato, perche loro uerisimilmente, meglio debbono conoscere, & conoscono tali questioni & cause, che non debbono alcuni altri Giudici & Vfficiali.

Alli sopracōs. uditori dell'appellatiōi si dia per aggiunto un Dootore.

Ma perche nelle dette cause principali sempre interuieue, & interuenir dee il detto Giudice di detta Vniuersita', il quale e Dottore, & huomo di qualita', come di sopra, nel Statuto, Del Giudice si contiene, il quale ha da procedere in dette cause principali, & quelle terminare con la presenza, & consentimento delli detti Consoli.

Pero Vogliamo & Statuimo, che essendo appellato, o' querellato, o detto di nullita' da qualunque sentenza, atto, o' prononcia date & fatte nella detta Corte per li detti Giudice & Consoli, dalle quale & quali sia lecito appellare, secondo la forma & ordine de presenti Statuti, che quando si commettera' la detta causa di tale Appellatione alli Sopraconsoli di detta Vniuersita', nel modo & forma infrascritti, Se li debbia dar adgiunto Vno Dottore, il quale habbia insieme con loro, a' conoscere, udire, & sententiare, come fa il detto Giudice con i Consoli nelle cause principali. Il qual Dottore debbia essere del Colleggio de Giudici della Citta' di Bologna & Laico, & il quale si debbiacauare per la imbursolatione, primieramente fatta de piu Dottori sofficienti, il quale insieme con i detti Sopraconsoli eletti & estratti in detta causa, debbia esser Giudice in detta causa di detta Appellatione.

Al Dottore aggiunto si dia il salario de le sētenze ordinato dal Statuto del commune.

Et al quale Dottore & Giudice si debbia dare, & pagare per le parti salario conueniente, secondo che meritara' la causa, & secondo la forma & ordine delli Statuti del Commune di Bologna, nelle cause dell'Appellationi, & si come è giusto, & ragioneuole, Et che i Sopraconsoli nō habbiano a' far in detto Salario, ma debbiano hauere un'altro salario del quale di sotto si dira.

Il Dottore sū detto possa sostituire per il tempo dell'Antianato.

Anchora Statuimo, che essendo estratto per Giudice delle Appellationi il Dottore, come di sopra s'e detto, il quale all'hora fosse delli Signori Antiani, o' uero pendente la causa fosse fatto, che in quel caso possa sostituire un'altro Dottore sofficiente, il quale duri Giudice, fin che durara l'Vfficio dell'Antianato.

Appellar uina na uoce incontanēte, in scritto, fra cinque giorni.

Anchora Statuimo Ordiniamo & coufirmiamo, che ciascheduno che da qui innanci uorra' appellare da alcuna sentenza data, o' diffinitiua, o

O interlo

interlocutoria, o' uer grauamme a' lui fatto nella detta Corte, dalla quale, o' dal quale sia lecito appellare di ragion ciuile, purche non sia prohibito secondo la dispositione delli presenti Statuti, Se s'appellara' uiua uoce, che debbia incontanẽte la detta appellatione interporre, Ma se s'appellara' in scritto debbia quella interporre fra cinque di continoui, dal di ch' egli hara' notitia di tale sentenza data, o' uer grauamme fatto a' gli honoreuoli Sopraconsoli di detta Vniuersita'.

Alli quali sopraconsoli, insieme co'l detto Dottore, & Giudice estratto, & che s'estrarra', & non ad alcuni altri superiori, o uer altre persone, ipso iure, & facto, si deuoluano le dette, & tutte appellationi, & querelle, che sarãno interposte nella detta corte da qualunque sentẽza, o grauẽme, dal quale, come e detto, sara lecito appellare, & di qualunque causa di nullita' & di restitutione, o di qualunque riduttione di qualunque Laudo ad arbitrio d'huomo da bene, Et la cognitione & decisione di quelle insino alla sentenza diffinitiua inclusiue, a loro debbia spettare. Si che qualunque uorra appellare o querellare, o uer dir alcuna sentenza nulla come di sopra, debbia appellare, o' querellare, o' uer dire di nullita', alli prefati Sopraconsoli, & non ad alcuni altri superiori, o' uero ad altre persone.

Alli sopraconsoli co'l Dottore ipso iure e facto si deuoluão tutte l'appellationi.

Delli quali Sopraconsoli, di poi se ne debbiano eleggere, o' estrarne tre, come qui sotto nel presente Statuto si contiene.

Et se la detta appellatione non sara interposta fra il termine & termini predetti, cosi dell'appellatione che si fara uiua uoce, come di quella, che s'interporra in scritto, non si possa ne debbia piu, da tale sentenza, o' sentẽze, o' uer grauamme appellare, prouocare, reclamare, ne dire di nullita', di quella, o di quelle.

Passato il tempo dall'appellare cessa ogn'altro rimedio.

Dicchiarando, che ogni appellatione, che s'interporra, o fara nella detta Corte, essere legitima, & legitimamente fatta, per qualunque modo sia fatta, pur che quella sia fatta, o interposta fra i detti termini, & dinanci a gli infrascritti, Et purche la parte dica a' bocca, o in scritto, ch'ella se ne appella, & che sopra cio ne appaia scrittura per mano d'alcuno delli Notari di detta Corte, il quale debbia essere rogato di tale Appellatione.

L'Appellationi fatta fra soi tempi deuolua no come di sopra.

Et come e detto, deuoluansi, & intendãsi essere deuolute dette appellationi alli dettti Sopraconsoli, & al detto Dottore, o Giudice, come di sopra in detta Corte estratto, & che s'estrarranno, & non ad altri Vfficiali ecclesiastici, o secolari, come di sopra e ordinato & Statuito.

Et s'altramente, o per altro modo fosse stato appellato, o commessa alcuna, o' uero alcune appellationi, tale appellatione & commissione sia nulla & di nissuno ualore, efficatia, o uer momento, Et anchora tutti & ciascuni atti, & sentenze, che sopra tale commissione fossero fatti, o uer si desse ro, siano nulli.

L'appellatione fatta, ò cõmessa per altro modo sia nulla, et nullo ciò che ne segue.

Ma solamente uagliano, & tengano quelli atti & sentenze, i quali si fa-

ranno, o' uero si prononciaranno dinanci alli detti & per li detti Sopraconsoli Vditori, & Giudice & Dottore, come è detto di sopra, estratto.

Derogatione d Statuti, & altro che facesse in contrario.

Non ostante alcun'altro Statuto, Prouisione, o' uer Decreto, che in contrario, o altramente disponesse, alli quali, & al quale espressamente Vogliamo che sia derogato, & cosi li deroghiamo, anchora che delle predette cose contrarie, o' altramente, o uer per altro modo disponente fosse stato necessario farne espressa mētione, i quali Vogliamo, che qui s'habbiano per specificati, & espressi di parola in parola, Et i quali tutti Statuti, Prouisioni, Decreti, & altre cose, che contra il presente Statuto facessero, quanto à questo, & per questo, Cassiamo, Irritiamo, & annulliamo, & cosi per cassi irriti, & annullati da qui innanci Vogliamo douersi hauere.

Deferire all' appellatione legitimamēte interposta.

Alla quale appellatione, quello Giudice c'hara data la sentenza, & i Cōsoli che ui saranno stato presenti, & c'haranno consentito, siano tenuti di deferire, & assentire, Et la quale appellatione basti che s'interponga dinanci al detto Giudice solo, o' uero dinnanci ad uno de detti Consoli, o' da tutti quelli, o parte di quelli che saranno stati presenti, & haranno prestato il suo consentimento alla prolatione di tale sentenza.

L'appellante debbia instare per l'estrattione de gli Vditori, & per la cōmissione del la causa.

Anchora Statuimo, che poi che la detta appellatione sara' interposta, & deuolua, come è detto, quello che s'appellara per se o' uer per legitima persona, sia tenuto, & debbia dimandare, & instare dinanci al detto Giudice di detta Vniuersita' che si faccia l'estrattione de gli Vditori, & Dottore sopradetti, & che tale causa sia commessa specialmente a' tre de gli otto Vditori Sopraconsoli di quell'anno di detta Vniuersita', Et anchora che sia estratto uno Dottore della Imbursolatione delli Dottori, & Giudici dell'Appellationi, fatta per i Consoli di detta Vniuersita', Et che a' quello insieme con i detti tre Vditori sia per il detto Giudice commessa tal Causa d'appellatione. Et che à detta commissione, & estrattione sia presente l'altra parte, o' uero quella absente, ma legitimamente a' tale ato citata, & aspettata, Et questo fra sei di continoui prossimi che uerrāno dal di che sara stato appellato, & a' quello medesimo tempo il detto chaharra' appellato, debbia hauer presentata la sua appellatione dināci al detto Giudice di detta Vniuersita'.

Estrarre tre delli Sopraconsoli per Vditori dell'appell.

Il quale Giudice all'hora sia tenuto, & debbia nominare & eleggere, & à sorte estrarre tre delli detti otto Vditori, o' Sopraconsoli, dati primieramente i sospetti & confidenti per le parti.

Sendo le parti in discordia come si dee procedere all'elettione delli tre Vditori.

Et se le dette parti non s'accordassero in nissuno, o' uero due de detti otto Vditori, All'hora & in quel caso, detratto primieramente i sospetti per le parti dati cioe un solo per parte, & non piu, se loro li uoranno dare, anchora in tutte due le cause dell'appellationi.

Et anchora i parenti delle parti, o' uero d'alcuna di quelle, fino solamē

te

te al terzo grado, inclusiuamente, numerando il grado secondo ragion ciuile, I nomi del resto di ciascuno de detti Vditori si debbiano scriuere ciascuno da per se, per mano d'uno delli Notari di detta Corte, Et de tali nomi farne brieui uguali, & quelli riuolti, & posti in un Bussolo, o' in altra cosa per il detto Giudice di detta Vniuersita', si debbiano estrarre, o' uero cauare a' uentura, a' petitione d'ambi due le parti, o' uero d'una di quelle presente, & l'altra absente, ma legitimamēte a' cio citata, sin'al numero di tre de detti Vditori, nelli quali nō fossero d'accordo cōe e detto.

Et quelli tali tre Vditori estratti, o' uero tolti per le parti, come è detto, insieme co'l detto Dottore, & Giudice estratto, ilquale all'hora si debbia estrarre della detta Imbursolatione, siano, & debbiano, & s'intendano essere Giudici competēti della detta causa d'appellatione.

I tre Vditori co'l Dttore estratto sono Giu. competēti dell'app.

La quale Commissione, come è detto, il prefato Giudice della Mercātia sia tenuto, & debbia fare quanto sara ricchiesto, in ogni luogo, & ad ogni tempo, Sotto pena de lire Cento de Bolognini per ciascuna uolta, ch'egli contrafacesse, La quale pena si debbia togliere a' lui di fatto, & la meta' spetti alla parte c'hara instato alla detta commissione d'appellatione, & l'altra meta' alla detta Camera di detta Vniuersita'.

La Commissione dell'app. si faccia in ogni luogo, et tēpo, sendo il Giudi. richiesto, sotto pena.

Et oltre la detta pena, sia tenuto, & debbia il detto Giudice restituire, & rifare ogni danno & interesse alla parte, la quale come e' detto hara instato alla detta Commissione d'appellatione.

Et sia anchora tenuto, & debbia il detto Giudice, a' petitione delle parti, o' uero d'una di quelle, i detti Vditori eletti, o estratti, come e' detto, constrengere, multare, & grauare con ogni rimedio opportuno, a' comparire nella detta Corte, & accettare tal causa a' loro commessa, Allaquale per nissuno modo, ragione, o uer cagione non possano ne debbiano rinonciare, Et a' uenire, & comparire nella detta Corte tante uolte, quāte li sara commādato per il detto Giudice, o quando saranno interpellati per le parti, o' una di quelle, ad udire, procedere, & terminare tale lite.

Cōstrēgere gli Vditori à conoscere, et termi nare le cause d'appell. à loro cōmesse.

I quali tre Vditori, insieme co'l detto Dottore & Giudice estratto alla detta causa d'appellatione, possano & debbiano sempre considerare, la pura, & mera uerita' di tal lite si douera decidere, regiette & rimosse le cauillationi delle parti.

Considerare la pura uerita' de le cause.

Et in ciascuna delle dette liti procedere, udire & terminare debbiano, & siano tenuti i detti tre Vditori assonti, o' eletti, o uero estratti, o' al meno due di loro d'accordo co'l detto Dottore & Giudice estratto, al Banco giuridico di detta Corte, come fanno il Giudice, & Consoli di detta Vniuersita'.

Conoscere al Banco giuridi co del Giu. et Consoli.

Dicchiarando, se in alcuna di dette liti, & cause delle dette appellationi fosse stato ommesso di fare, o uero far fare per tutte due le parti, o' uero una di quelle, alcuna solennita' o atto, che precisamente non tocchi, o ue

Dar sentenza non ostante so lennita ōmessa che non toc.

Nota.

chi i meriti della causa.

ro non spetti alli meriti, o uer probatione, o liquidatione di tale causa. Et cosi non sia di grande pregiudicio, della qual cosa si debbia stare, alla decchiaratione delli tre Vditori, & Dottore, Giudice come di sopra estratto, o della maggior parte di loro, Non dimeno possano, & à loro sia lecito dare la loro sentenza in detta causa, non ostãte tale solẽnita', o uero atto che fosse mancato, & nõ fatta come è detto.

Dar sigurta ò pegno di rifar le spese.

Et sia tenuto colui che s'appellara frà tre di dalla presentatione della cõmissione fatta dinanci alli detti Vditori, & Dottore, instando la parte, dar buona & sofficiente sigurta', o uer pegno, uno, o piu, all'altra parte presente, o uer legitimamente à cio citata di rifare le spese fatte, & che si faranno, nella detta lite, & causa, La quale sigurta', o uero pegno dato si debbia scriuere per mano d'uno delli Notari di detta Corte.

Se la sigurta ò pegno sono sofficienti, ò nò, si stià à gli Vditori tutti, ò parte di loro.

Della quale sigurta', o uer pegno dato, se saranno sofficienti, o no, stiasi alla dicchiaratione del detto Dottore eletto, & de gli Vditori della lite & causa predetta, o della maggior parte di loro, Il quale appellante non possa per nissuno modo procedere in tale causa, ne in quella esser udito, se prima non hara dato la sigurta', o uero pegno predetto essendo quello di mandato, come è detto, Et tutto quello che in suo fauore fosse fatto, sia ipso iure nullo, quando sara fatto come di sopra.

Produrre la cõmissiõe cõ l'appell. frà due di doppo che sarà fatta detta cõmissione & estrattione.

Et la predetta Cõmissione d'appellatione, o uero notificatione di quella, insieme con l'appellatione, interposta, sia tenuta, & debbia la parte che s'appellara per se, o uer per altro suo legitimo Intercessore, essẽdo in caso, che in tale lite possa compatire Procuratore, secondo che è ordinato per i presenti Statuti, a presentare, & produrre dinãci al detto Giudice & Dottore estratto, & alli detti tre Vditori, o uero dinanci d'uno di loro, al Tribunale di detta Vniuersita', fra due di giuridici all'hora prossimi, doppo che sarà stato fatta la Commissione, & estrattione predetta per il detto Giudice, in presenza dell'altra parte, o uer quella legitimamẽte a ueder quella produrre citata.

L'instanza è di sedeci di probatori et quattro decisori.

Dicchiarando, che l'instanza di ciascheduna prima appellatione principale sia, & debbia essere de sedeci di continoui probatori, & quattro decisori continoui, detrattone li di feriati in honor di Dio.

Data la sentenza, nelle parti conformi alla prima non si può appellare ma si bene nelle parte contraria.

Et se i detti Vditori, & Dottore confirmaranno la sentenza data per il detto Giudice di uolonta' de detti Consoli sedenti, in tutto, o uer in parte, cosi per gli atti & scritture fatti nella prima instanza, come in quella dell'appellatione, non si possa piu appellare per nissuno modo, ragione, o uer cagione da detta sentenza di confirmatione, Saluo che da quella parte di detta Sentenza, la quale contrariasse alla prima sentenza, & uogliano appellare da quella, si possa appellare per il modo, & forma, & tẽpo, che s'e detto di sopra.

Nella seconda

Detrahendo anchora quelli Sopraconsoli, che si debbono detrarre, quãdo

do la causa si commette, cioe, Vogliamo, che quando s'appellasse dalla sentenza data per i tre Vditori, alli quali fosse stata concessa la prima appellatione, che quelli tre Vditori, alli quali fosse stato commessa la prima appellatione, & c'haranno dato la detta prima sentenza, si debbiano detrarre, & eccettuare quando si farà la seconda commissione.

commissione si debbono ātrar re i Giudici dl la prima.

L'instanza della quale seconda appellatione principale Vogliamo sia, & debbia essere d'altri sedeci di probatori continoui, & quattro decisori continoui.

La seconda appellatione hà la medesima instanza dela la prima.

Ma le Instanze di tutte, & ciascune appellationi dalle Interlocutorie, siano & debbiano essere d'otto di probatori continoui, & tre decisori cōtinoui, sempre detrahēdone i dì feriati in honore di Dio, secondo la forma de presenti Statuti.

L'app. dell'Interlocutorie hà instanza d' otto di prob. et tre decisori.

Et per che l'instanza delle su dette appellationi ci pare troppo lunga nell'appellationi delle Lettere di Cambio, in quelli casi, ne quali si permette appellare, attento che si tratta principalmente dell'essecutioni, Però Statuimo, & Ordiniamo, che non passino otto di probatori, & due decisori, Et parimente s'intenda questo ne i scritti priuati, come nelle Lettere di Cambio.

Nell'app. delle lettere di Cambio otto di probatori, due decisori.

Le quali tutte, & ciascune Instāze soprascritte, Vogliamo si possano prorogare per quello medesimo modo, forma & tempo, che si può nelle cause principali, & come si contiene nel Statuto, Dell'Instanze delle liti che si uentilaranno nella detta Corte.

Prorogatione d'instanze.

Et le quali instanze dell'appellatione Vogliamo che comincino à correre, & passare dal di della produttione della detta commissione, o uero notificatione fatta alli detti Dottore & Vditori, come è detto di sopra, escludēdo il detto di di tale produttione.

Comincia correre l'instanza dal di della produtta della cōmissione.

Dicchiarando, che se tutte & ciaschedune cause delle appellationi fra i suoi tēpi, & instanze predette non saranno decise & terminate per negligenza di tutte due le parti, o uero d'una di quelle, la quale, o uer le quali s'intendano essere state negligēti, quando non haranno dimandato almeno due uolte in due di dinanci al Giudice della Mercantia, che cōstringa i detti Vditori, & Dottore estratto & Giudice in detta causa, à dare la sentenza in tale causa à loro commessa.

Nō essendo decisa la causa dell'appel. fra suoi tēpi p negligenza delle parti, si pronōcia per deserta & la prima sētenza rimane ferma.

Il quale Giudice della Mercantia possa, & debbia quelli constrengere con ogni rimedio opportuno, ad espedire, & terminare detta Causa per sua sentenza, Siano, & s'intendano dette appellationi, & l'instāze di quelle esser deserte, & cosi si debbiano prononciare per i detti Vditori, & Dottore, o per la maggior parte di loro, & condennare l'Appellante nelle spese, Et la prima sentenza dalla quale sara stato appellato, rimanga ferma, & illesa, Et senza alcuna dilatione, o dimora si debbia mandare ad essecutione per il detto Giudice di detta Corte.

Non sendo decisa per colpa de Giudici, stiano quelli tenuti ad ogni danno & spesa delle parti.

Ma se per negligentia, o` colpa delli detti Vditori & Dottore tali cause non si faranno fra le dette Instanze, & tempi terminate, la quale negligenza, & colpa sempre s'intenda esserui stata, quando per parte del Giudice della Mercantia, a petitione delle parti, o` uero d'alcuna di quelle, la quale instara`, & dimandara` la terminatione di tale causa, sara mã dato uno commandamento, una uolta in persona, o` uero due uolte alla casa, per diuerse hore giuridiche a` ciascuno delli tre Vditori, & Dottore, che debbiano comparire nella detta Corte, a` douere procedere, & terminare tale lite, sotto pena di Venticinque lire de Bolognini per ciascuno di loro. Et cosi e` conuerso, la detta negligenza, & colpa s'intenda essere del Giudice di detta Vniuersita`, quando instando le parti, o` alcuna di quelle, come e` detto, non hara fatto, o` uero non hara fatto fare il detto commandamẽto alli detti Vditori, & Dottore, come e` detto, Sotto pena al detto Giudice della Mercantia di lire uẽticinque de Bolognini, quando non osseruara le cose predette.

Et oltre la predetta pena, sia tenuto, & debbia quello, o` uero quelli, dalli quali mancasse, come e` detto, che le cause predette non s'espedissero, & che fosse causa che le dette Instanze perissero, o` passassero ad ogni danno, spese, & interesse della parte, c'hauesse instato che si desse la detta sentenza.

Rimãgano Giudici finito il loro Vfficio delle cause indicise.

Dicchiarando, che i detti Vditori, & Dottore, se le questioni, & liti che penderano dinanci a` loro, & che li saranno stato commesse, come e` detto, & che non fossero terminate al tempo del suo Vfficio, Nondimeno rimangano Giudici in tali cause, & quelle possano finire, anchora che passano il tempo del detto loro Vfficio, Et che possano essere a` cio` constretti come e` detto di sopra.

Accordandosi la sentenza del li secondi Vditori con una di le due precedẽti, sia esseguita ne piu si possa appellare.

Aggiungendo, che la sentenza che si dara` per i Secondi Vditori, cosi per gli atti & scritture fatte nella prima causa, come in quella dell'appellatione, o` che si facessero, o` uero producessero, uaglia & tenga effettualmente, & mandasi ad essecutione per il detto Giudice di detta Corte, & per alcuna delle parti da quella non si possa piu appellare per nissun modo in quello che s'accordara con una dell'altre due sentenze. Ma basti assai alle parti, che ciascheduna di loro si sia appellato una uolta, cosi dinanci al detto Giudice, & Consoli sedenti, come dinanci alli detti Vditori, & Dottore.

Il notaro della causa principale sia anchora dell'appell. essendo giurato sospetto.

Et che'l Notaro di detta Corte il quale sara stato Notaro della causa principale, possa essere Notaro di detta causa d'appellatione per fino alla sentenza diffinitiua inclusiuamente, Saluo, s'alcuna delle parti l'hauesse a sospetto, & giurassero in forma hauer quello sospetto, Et per la detta cagione pagasse tale parte allo detto Notaro soldi cinque, Nel quale caso debbiano i detti tre Vditori, o` uero due di loro insieme co'l Dottore

eleggere l'altro Notaro di detta Corte in Notaro di tale causa, per fino alla sentenza diffinitiua inclusiuamente.

Et anchora dicchiarando, che i detti tre Vditori c'haranno conosciuto delle cause dell'appellatiõi nella Corte predetta, insieme co'l Notaro, c'ha ra attitato in detta causa, habbiano & hauer debbiano per suoi salari del le loro sentenze fra tutti loro, & a' partir fra' loro per terzo, talmente che alli Sopraconsoli tochi i due terzi, & alli Notari uno terzo, dodeci dinari piccinini per ciascuna lira della quantita' & somma, o' uer estimatione del la cosa dimandata, cio' è, sei dinari per parte pur che il salario predetto nõ ecceda per ciascuna lite in tutto lire dodeci de bolognini, Et questi salari habbiano luogo nelle sentenze diffinitiue per loro date.

Salari delle sẽtenze diffiniti ue delli tre udi tori dell'appel lationi.

Ma per le senteuze interlocutorie che daranno habbiano & debbiano hauere fra' tutti loro gli infrascritti Salari cio' è, Da lire cinque fino a li re dieci, per parte, soldo uno, Da lire dieci a' lire uenticinque, per parte, soldi due, De lire uenticinque a' lire cinquanta per parte, soldi tre.

Salari delle sẽtenze interlocutorie.

Da lire cinquanta a' lire cento, per parte, soldi quattro.

Da lire cento in su, per parte, soldi dieci in tutto.

Alli quali Sopraconsoli & Notari anchora uogliamo li siano pagati i salari a modo, & forma che sono pagati alli Consoli per qualunque ap pruouatione de libri, o' poste, o' partite d'alcuni libri, che esso facessero in alcuna causa d'appellatione, querella, o' riduttione ad arbitrio d'huomo da bene, che dinanci da loro s'agittasse.

Salari per l'ap pruouatiõe del li libri.

Et il detto Dottore, Commissario & Collega estratto, nelle dette cause d'appellatiõe, debba hauer i suoi salari da per se, I quali s'habbiãoa pagare per le parti, secõdo si paghino a gli altri Giudici dell'appellationi, secõdo l'ordine de Statuti del Commune di Bologna, come di sopra anchora è stato statuito. ¶ Et che i detti Vditori & Dottore, & Notaro, anchora debbiano hauere i detti salari, quando fossero causa che le dette parti s'ac cordassero in tal causa d'appellatione, si come loro hauessero data la sen tenza, & il Notaro di quella fosse stato rogato, benche non sia data, ne di quella il Notaro rogato nõ sia, Della qual cosa si debbia star al giuramẽto de detti Vditori, Dottore, & Notaro, Et questo essendo cõcluso nella cau sa, & passato'l tempo probatorio. ¶ Ma se le parti da se, o uer per mano d'altri s'accordassero, & che tal accordo non fosse stato per cagione delli detti Vditori, & Dottore, o Notaro, o' d'alcuno di loro, si debbia in tal ca so pagar alli detti Vditori Dottore & Notaro, dinari quattro per lira, ciò è dinari due per parte, come è detto, Alli quali Vditori, Dottore & Nota ro, o uer a' petitione di loro, o d'alcuno di loro debbia il Giudice della det ta Vniuersita', senz'altro processo, le dette parti, & ciascuna di quelle con strẽgere realmẽte & personalmente, a' pargare le quantita' de detti salari di sopra tassati, & secondo che parra al detto Giudice.

Salario del dot tore estratto p collega.

Salari ä gli ac cordi quando fossero proces si da essi Vdi tori, ò Notaro.

Salari de gli accordi, che p cedessero dalle sole parti.

Esseguire ogni sentenza cõtra la sigurta', co me contra il principale.

Et anchora, che sia tenuto il detto Giudice della Mercantia, mandar ad

essecutione realmente,& personalmẽte,cosi contra la sigurta' è data in tal causa,come contra il principale,ogni sentẽza che fosse prolata & data,cosi per esso Giudice,come per detti Vditori & Dottore,& Giudice di tale appellatione,passato il termine dato ad appellare, cio' è passati cinque di all'hora prosimi al di, che sara data tal sentenza.

Come si proceda, dimandãdo si la riduttiõe di laudo, ò da quello s'appellasse.

Statuimo anchora,che ciascuno che per l'auenire uorra' dimãdar alcun laudo,o uer arbitramẽto dato per alcuno,o uero alcuni Arbitri, o Arbitratori,eletti secõdo la forma de presenti Statuti,o uero d'alcune questioni che fossero uentilate,o che si uentilassero nella detta Corte, Et cosi dinanci al detto Giudice,come alli detti Vditori. ¶ Delle quali liti si fosse fatto,o uer si facesse cõpromesso in alcuno,o uer alcuni,esser ridutto ad arbitrio d'homo da bene,o uer che dal detto laudo,o uer alcuna sua parte per alcun modo,ragione,o uer cagione si uolesse appellare, querellare, o' riclamare. ¶ Prima absoluta la parte pel Giudice competente dal giuramento del compromesso,debbia,& sia tenuta quella parte che uorra dimandare,o uer riclamare da tal laudo,o uer Arbitramẽto,talecausa dimãdare dinãci al Giudice della Mercãtia,a' modo & forma come è detto nel l'appellationi,Il qual Giudice sia tenuto & debbia estrarre tre Sopraconsoli & uno Dottore,come di sopra è statuito.

Cõmettere la causa della riduttiõe del laudo,ò dell'appeltione da quello

Alli quali si debbia cõmettere la detta causa di riduttione, o d'appellatione,nel modo & forma si estraheno, & cõmettono le cause dell'appellationi dalle sentenze,Et i quali si debbiano estrarre come di sopra è detto presente l'altra parte,o uer quella a' cio' legitimamente citata.

Quindeci di à terminare la causa della riduttione.

I quali tre Vditori,o uero due di loro d'accordo insieme co'l detto Dottore,siano tenuti & debbiano fra'l tẽpo de quindeci di continoui udire, & ben intẽndere tali differenze,o' uer liti,& in quelle, o' in quella procedere & quelle terminare in tutto & per tutto,come a' tali Vditori e Dottore parra equo & giusto,a' modo di buono Mercatãte,Et solamẽte considerata la uerita' di tal lite & regiette le cauillationi delle parti,& di ciascuna di quelle. ¶ Et se i detti Vditori & Dottore darãno la sua sentenza che si concordi con tal laudo,in tutto,o uer in parte,allhora non si possa piu tal parte appellare,querellare,o' uer altramente dimandare alcuna cosa,se non di quello che tal sentẽza fosse discordante dal detto laudo,o' uer Arbitramento.

Accordandosi la sentẽza co'l laudo nõ si possa piu appellare,se non nelle parti cõtrarie. Discordãdo in tutto la sentenza dal laudo, sia lecito appellare,ò querellare una uolta.

Ma se la sentenza si desse in tutto discordante dal detto laudo,o uer Arbitramento,all'hora quella parte contra la quale fosse data la detta sentenza, uolendo appellare, si possa sol una uolta appellare, querellare, o' uero altramente dimandare,dinanci a' tre altri Vditori,& uno Dottore , che si debbiano eleggere, & estrarre come è detto di sopra, Si che a' ciascheduna delle dette parti sia lecito appellare, querellare, o' uer altramente dimandare alli detti Sopraconsoli, solo una uolta & non piu per una cagione , & di simili cause & sentenze debbiano

biano

biano hauere i detti Vditori, Dottore, & Notaro i suoi salari, delli quali, & come di sopra è ordinato.

Soggiungẽdo anchora, che se in detti Sopracõsoli, & Dottore, ò in alcuno di loro si facesse per le parti cõpromesso d'alcuna lite che pẽdesse dinãci da loro, & che per loro si desse il laudo, ò uer arbitramẽto, all'hora, & in detto caso si debbia pagar quello salario ilqual è tassato di sopra per la forma del presente Statuto nell'appellationi, tra per loro, & per il Notaro.

Salari delli Laudi, che deßero gli Vditori del le liti in loro medesimi compromesse.

Dicchiariamo anchora & Statuimo, che quando per alcuno si dimandara nella detta Corte alcun laudo, Arbitrio, o Arbitramẽto esser ridutto ad arbitrio d'huomo da bene, come è detto, Sia tenuto & debbia quella parte che dimandara fra'l tempo dato ad appellare da detto laudo, ò d'altra cosa per la forma del presente Statuto, ò uer al tẽpo ch'egli produra la petitione, sopra l'habilitatione del giuramẽto dinãci al Giudice competente, produre la sua petione sopra la detta riduttione, ò appellatione, o uer querella, con le ragioni, o uer cagioni in quelle inserite, per le quali egli pel detto laudo, o altra cosa predetta si sentira grauato dinanci al Giudice della Mercantia.

Produrre la petione nella causa della riduttione fra'l tempo dato ad appellare.

Sigurta' di rifar le spese etc. in caso di soccombenza.

Et debbia dar idonea sigurta' all'altra parte presente, o accio legitimamente citata, di rifar le spese, danni, & interesse, & di pagar quello, che nel detto laudo, o arbitramento si contiene, al detto suo Aduersario, in caso ch'egli perdesse la detta lite.

Et poi che tal appellante, riclamãte, & producẽte sara' stato assoluto et habilitato come è detto dal detto giuramento, pel detto Giudice cõpetẽte, Sia tenuto, & debbia far cõmettere la causa dell'appellatione, o uer riduttione predetta a tre Sopraconsoli di detta Vniuersita', & ad un Dottore estratto dell'Imbursolatione de piu Dottori, come di sopra.

Far cõmettere la causa della riduttione, come si fa nell'appellationi riproducendo la petitione.

Resta la sigurta' obligata come se fosse stata data ad essi Vditori della causa.

Et soccessiuamente, dinanci a loro produrre, o uer riprodurre la detta petitione, & commissione, & proseguir la detta causa per quello modo, & forma, che di sopra nel presente Statuto è prouisto nelle cause dell'appellationi.

Saluo che nõ sia tenuto a' dar altra sigurta' delle spese hauẽdola prima data, come è detto di sopra dinanci al detto Giudice.

Non essendo la petitione produtta, et la sigurta' data, passa il laudo in rẽ iudicatã.

Et la qual sigurta' rimãga & sia efficacemẽte obligata per le dette spese danni, sorte, & interesse, come s'ella fosse stato data dinãci alli Giudici propri della causa dell'appellationi. ¶ Et se la detta petitione, & sigurta' nõ sara stata produtta & data nel modo, forma & tẽpo, che di sopra si cõtiene, s'intẽda detto laudo, o uer arbitramẽto, ò altra cosa predetta esser passato in rẽ iudicatã, & possa & debbia esser esseguito, & nõ si possa piu conoscere della causa dell'appellatione, querella, o uer riduttione predetta, o d'altra diffesa, che contra tal laudo, o arbitramento si potesse allegare.

Appellare alli Sopraconsi. & Dottore sia detto, sopra i processi delli cessati, alli quali sẽpre si diuoluano tali appellationi.

¶ Anchora Prouediamo & Statuimo che s'alcuno uorra appellare,

querellare, o' opporre di nullita', o' per altro modo dire contra alcuna sentenza che si desse nelli processi delli cessanti, latitanti, o falliti, debbia quelle proporre, & da quelle appellarsi, querellare, o uer ridamare alli Sopraconsoli di detta Vniuersita',& al soprascritto Dottore & Giudice d'appellatione di sopra ordinato, et non ad alcun'altra persona, o' uero superiore.

Alli quali Sopraconsoli della detta Vniuersita,& al detto Dottore cosi estratti, & non ad altri Giudici, o' uero Vfficiali ordinari, commissari, o Delegati, le dette cause per l'appellatione si diuoluano, & s'intendano esser diuolute,& quelle a' tre de quelli i quali saranno estratti, & al detto Dottore che si estrarra,si debbiano commettere.

Procedere nell' appellatiõi dal le sentenze nel le cause de falli ti,come nell'al tre.

Et soccessiuamente in quelle si debbia procedere,& in esse produrre,presentare, fare, commettere & terminare per quello modo & forma, & in tutto & per tutto,come di sopra nel presente Statuto è prouisto, nell'altre cause dell'appellationi, che s'interporranno nella detta Corte, Non ostante qualunque Prouisione anchora che speciale, la quale disponesse in contrario, o' altramente.

Quello s'è detta dell'appellatiõi habbia luogo nelle querel le,et altri rimedi qui descritti.

Dicchiarando che quello ch'è detto & statuito in tutte & ciascune cause d'appellationi predette, habbia luogo, Et s'intenda anchora nelle cause delle querelle, nullita' & d'emendatione di sentenza, o uer di rimedio restitutorio,o uer decisorio, o uer per ciascun'altro rimedio di qualunque nome si chiamasse,il quale si possa allegare,o uer escogitare contra la sentenza & mandato, o uer altr'atto si facesse, o uer si fosse fatto nella detta Corte, cosi pel Giudice, o uer Consoli, come per i detti Vditori, o uer Arbitri o Arbitratori predetti, Si che in quella parte del presente statuto che dicesse dell'appellatione, s'intenda & debbiasi intendere per ciascuna querella,o altre cose predette.

I di continoui nell'instãze si ntendono,detratone i di feriati in honor di Dio.

Aggiungendo & Dicchiarando che tutti & ciascuni di cõtinoui,de quali si fa mẽtione in qualunque parte del presente Statuto,Et anchora tutti & ciascuni altri di sopra specificati, s'intendano,detrahendone i di feriati in honore di Dio delli quali di sotto nel Statuto delle ferie si fa mẽtione.

Non seruato il modo et forma dell'app. sia p non appellato. et le prime sentẽze si essegui scono.

Statuendo anchora,che se le dette cause non saranno dimandate esser commesse, presentate & produtte,& fatto come di sopra è detto, sia tal appellatione, o uer querella nulla, & di nissun ualore, come proprio se non hauessero appellato,ò uer querellato,& le prime sentenze, o' laudi rimangano fermi,& quelli & quelle si debbiano mandar ad essecutione per il detto Giudice.

Delle Sentẽze che non eccedono cinque lire nõ si puo appellare.

Anchora Ordiniamo & Statuimo, che nissuna persona si possa appellare dalle sentenze che si daranno in detta Corte,le quali non eccedano la somma di lire cinque di moneta,essendo tali sentenze date di cose,o sopra cose pertinenti alla giurisdittione del detto Giudice, & che tale cause

dipen

dipendessero da libri che fossero stato in tal causa appruouati per detti Giudice & Consoli.

DELLE SEQVESTRATIONI, ET DELLI Sospetti. Rubrica. XXVIIII.

ANCHORA, per che molto è frequentato l'atto & uso delle Sequestrationi, Statuimo & Ordiniamo, che di cõmandamento del detto Giudice della Mercantia, appresso di qualunque idonea persona, si possa far sequestratione di ciascuna cosa mobile, in qualunque luogo ell a si sia & per qualunque persona ella sia posseduta, o' uer detenuta, la qua l alcu no dica a' se spettare, o' appartenere, a' sua dimanda & instanza, o' uero d'altri, che in suo nome legitimamente comparisse, Giurando prima quel lo a' petitione del quale si fara tal sequestratione, che tutto quello ch'egli dice e' uero, & ch'egli non dimanda per animo di calonnia, & che la persona appresso la quale si ritrouaua la detta cosa, egli ha' sospetta, o' uero ch'ello teme della baratatione, o' uer occoltatione di quella cosa, Delle quali tutte cose in primis & ante omnia debbia constare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Vniuersita'.

Di cõmãdamẽto del Giudice si puo sequestrare, detto et giurato' come qui si dispone.

Et la quale sequestratione, la persona appresso della quale ella sara' fatta sia tenuta & obligata riceuere, & accettare, se la cosa che si sequestrara' se li dara', o' uer quella prima hauera' appresso di se, Et quello appresso del quale detta cosa sara' sequestrata, Sia tenuto & obligato di custodire & saluare tal cosa, & quella appresentare, & dare ad ogni uolonta' & commandamento del detto Giudice, sotto pena della quale si dira nella commissione di detta sequestratione, ad arbitrio del detto Giudice.

Riceuere la sequestratiõe cõ obligo di custodire & presentare. etc.

Et fatta detta sequestratio ne sia tenuto il detto Giudice a' petitione di quello contra del quale sara' stata fatta detta sequestratione, statuir il termine, che si limitara ad arbitrio del detto Giudice, a' quello il quale hara fatto far detta sequestratione fra quale termine sia tenuto di pruouare quella cosa sequestrata a' se spettare & appartenere.

Assegnar termine di prooua re la cosa sequestrata apartenere al creditore, et nõ si pruouãdo ea schi in pena.

Et non dimeno quel tale che non hara' pruouato, sia condẽnato in due soldi per ciascuna lira, di ualore & estimatione di quella cosa sequestrata in nome di pena, la qual s'applichi alla camera della detta Corte.

Ma s'alcuno comparira', il qual dica il suo debitore, o' uer di colui per il quale egli comparira, non esser atto ne sofficiente a' pagare, ne possedere bieni immobili sofficienti al pagamento del debito, che non siano obligati ad altri per espressa, o' uer tacita hipotheca, possano esser sequestrati di cõmandamento del detto Giudice i bieni mobili di tale debitore, Se in stara' quello che sara' comparso, & giurara' ch'egli tem e, che quello debitore non se ne uada & fugga, o' che teme della baratatione, & occoltatione delle cose mobili di tal debitore.

Allegando, il Debitore non possedere bieni sofficiẽti, et giurando dubitar della fuga si procede alla sequestratiõe.

so che egli non pruouasse il debito allegato, fra'l termine di tre giorni, o' piu, secondo che gli sara' statuito & ordinato ad arbitrio del sopradetto Giudice,& per le spese c'hauesse fatto il detto sospetto, Sia tenuto & debbia il detto Giudice incontanente far citare personalmente, & piglia re & distenere tale debitore,il quale fosse detto & giurato esser sospetto, & farlo appresentare dinanci ad esso Giudice,al modo,& forma come qui di sotto nel §. Et per che alcune uolte.&c.e statuito,

Et se tal sospetto dara' sofficiente sigurta' una, o' uer piu,ad arbitrio del detto Giudice,di stare a' ragione,& in giudicio,& di pagare il giudicato, & quello in che lui sara condẽnato,debbia essere tale distenuto per sospet to rilasciato,

Dando sigurtà doppo la detentione sia rilasciato,se prima non si possa distenere,& non pruouate le cose allegate,sia condennato il creditore.

Ma se inanci ch'egli fosse preso, desse detta sigurta' come e' detto,dubitando egli non esser preso,non possa per quel debito per il qual desse si gurta' esser preso, Altramente posa,& al detto Giudice sia lecito quello astrengere,& farlo distenere,a' petitione del creditore predetto, Il quale creditore, se non hara' pruouato fra'l termine sopradetto,sia condennato nella pena predetta del quarto,la meta' della quale s'applichi a' quello distenuto,& l'altra met' alla detta Camera di detta Corte, Et incontanenti, & all'hora il detto distenuto sia rilasciato.

Et perche alcune uolte è occorso,che quando i Messi di detta corte di cõmandamẽto del detto Giudice hanno distenuto,ricchiesto,preso,o' arrestato alcuno debitore giurato sospetto & fuggitiuo,nõ l'hãno potuto, & no'l possono menare,& condur cõmodamente alla detta Corte, Et alcuna uolta se ben lo conducono alla detta Corte, non si ritruoua il detto Giudice esser all'Vfficio,o' uer Vdienza di detta Vniuersita', Et non dimeno in detta Vniuersita',o' uer Corte di quella non e' prigione alcuna, ne luogo doue si possano tenere,& guardare i detti prigioni,o' uer distenuti, Il perche finalmente in detti casi potrebbero seguir scandoli, & danni alli Creditori de tali giurati sospetti,& arrestati & presi.

Per gli impedimenti qui compresi,sia lecito alli Messi menare il preso dritamẽte alle prigioni del cõmune.

Per tanto Statuimo,& Prouediamo, che sia in detti casi lecito alli Messi che farãno tale essecutione personale delli debitori giurati sospetti,& fuggitiui,incontanẽte come loro harãno tali debitori sospetti, fuggitiui presi,condurli & menarli alle prigioni del Commune di Bologna, & consignarli alla guardia di dette prigioni,come si fanno gli altri debitori per altro modo confessi & conuinti,& presi & distenuti per debiti pecuniari.

Et questo,essendo hora ch'al tempo di detta cattura,o' darrestatione,ue risimilmente il Giudice non sia al Bancho di detta Vniuersita',o' uer nõ potendo i detti Messi,o Messo siguramente ne commandamẽte condurre il detto debitore preso dinanci al detto Giudice, Della qual cosa star si debbia alla relatione del detto Messo,o' Messi che cosi riferiranno.

Et non si possa opporre di nullita',o d'inualidita' di tale catture,o' d'arre

Nõ si possa opporre di nulli-

tà cõtra la cattura fatta & esseguita come di sopra.

stationi fatte de detti debitori sospetti & fuggitiui, perche siano stato prima cõdotti alle dette prigioni, che dinanci al detto Giudice, à dare & per dare la sigurta' di star à ragione, & di pagar il giudicato.

Le quali catture & arrestationi Dicchiariamo, & Statuimo ad ogni modo ualere & esser ualide, Nõ ostante tal solennita' ommessa, cio e che'l detto prigione non sia stato prima condutto dinanci al detto Giudice, à dare la detta Sigurta', ch'alle prigioni del Cõmune di Bologna.

Far uenire il carcerato cõe di sopra, dinanci á se à dar sigurta', ò mãdare il Notaro à riceuerla.

Possa nondimeno il detto Giudice tal debitore sospetto, poi che sara incarcerato farlo condurre dinanci à lui, nella detta Corte, se à lui parra, a' dar la sigurta', secondo la forma delli presenti Statuti nel detto caso, o' uero mãdar uno delli Notari di detta Corte a' dimãdar a tal debitore sospetto carcerato, s'egli ha da dare, o' uol dare la detta sigurta, Et anchora a' torre, & a riceuere dal detto debitore, o uero carcerato per sospetto la detta sigurta' in ualida forma.

La qual sigurta' possa il detto Notaro in nome del detto Giudice, & anchora dell'attore, riceuere in ualida forma.

La sigurta data nelle Carcere uaglia, cõe data inanci al Tribunale.

Et quella si possa dare per il detto debitore sospetto alle dette prigioni, & alle finestre di quelle, o nella stanza della guardia di dette prigioni, o in altro luogo, & nel palazzo del Podesta' di Bologna, Et uaglia & tenga la detta sigurta' & obligatione, cosi come e detto data, Et tutto quello che sopra cio si fara per il detto Notaro, & per il carcerato & sigurta' habbiasi, & debbiasi hauere per solenne & legitimamente fatto, come se fosse stato fatto, o data al tribunale di detta Vniuersita' & dinanci al detto Giudice, & ad hora & tempo, & luoghi debiti & giuridici.

I carcerati de altri Giudici, possono essere sequestrati di cõmandamẽto del detto Giudice della Mercantia.

Dicchiarando anchora & Statuendo, che s'alcuno, o uer alcuni fossero distenuti nelle dette prigioni per debito, di commandamento del Podesta' di Bologna, o' uer d'altro Vfficiale, Saluo se non fosse per debito fatto del Commune di Bologna, o' uero maleficio, possa essere sequestrato nelle dette prigioni di commandamento del detto Giudice, à petitione de suoi Creditori, & di ciascuno de quelli, seruando la forma, & solẽnita' prossimamente dette in distenere, & essendo di cose & per cose spettanti alla giurisdittione del detto Giudice.

Nõ eccedendo il debito lir. 5. non può essere preso.

Dicchiarando anchora, che nissuno Cittadino della Citta' di Bologna possa, o' debbia esser preso per debito, per menor qnantita' che di lire Cinque de Bologni di moneta corrente, anchora che fosse giurato sospetto,

Pena lire. 50. al Creditore pruouandosi il preso possedere bieni stabili equiualenti di uerisimile sciẽza d'esso creditore.

Anchora Ordiniamo, che s'alcuno sara distenuto per sospetto, & doppo tal detentione, o' cattura fosse prouato, o uer apparesse il detto debitore possedere, come suoi propri, bieni immobili, tanti che siano equiualenti alla somma del debito, per la qual egli fosse stato distenuto, sciẽte il detto creditore, o' uer che uerisimilmente lo douesse sapere, all'hora il detto c'hara in suo nome, o' in nome d'altri giurato quel tale distenuto sospetto

cada

cada in pena di lire cinquanta di bolognini oltre l'altre pene contra tali inflitte,la meta' della qual pena s'applichi a' quello che foſſe ſtato diſtenuto,& l'altra meta' s'applichi alla camera di detta uniuerſita'. Et nientedimeno anchora ſia tenuto ad ogni danno, ſpeſe & intereſſe di quello foſſe ſtato diſtenuto per ſoſpetto,Et debbia tal diſtenuto eſſer incontanente rilaſciato,& liberato dalle carcere.

IN CHE MODO SI DEBBA RENDER RAGIONE a' fuoreſtieri agenti o' uer conuenuti, & della ſigurta' che da loro ſi dee' riceuere. Rubrica. XXX.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo,che s'alcuno fuoreſtiero uoleſſe piateggiare con alcuno Cittadino,Contadino,o' uer diſtrittuale della Citta',Conta' o' uer diſtretto di Bologna,della qual coſa ſe ſi riuocaſſe in dubbio,ſe foſſe fuoreſtiero,Cittadino,Contadino,o' Diſtrittuale,ſtia ſi alla dicchiaratione del detto Giudice, & delli Conſoli ſedenti, o' della maggior parte di loro,o' uer ſe foſſe alcuno c'haueſſe la cauſa di tal fuoreſtiero per ceſſione a' lui fatta per ciaſcuno titolo,o' uer che ſia mediato,o immediato,Sia tenuto & debbia nel principio della lite & innanci che ſia udito,idoneamente ſatisfare con idonea ſigurta' una,o' piu,ad arbitrio del detto Giudice,di rifar le ſpeſe,& pagar le pene,ſe quella cauſa perdeſſe, & in ogni altro caſo,che foſſe tenuto a' quelle pene & ſpeſe faceſſe tal Cittadino,Contadino & Diſtrittuale, & di riſpondere alla contraria parte, in caſo di riconuentione, o' uero nuoua conuentione, & d'ubbidir alli commandamenti del detto Giudice,& di pagar tutto quello che ſara' giudicato,Non oſtante alcun Priuilegio,o' alcun'altra eccettione,che in cõtrario ſi poteſſe allegare.

Fuoreſtiere, ò ceſſionario di fuoreſtiere dia ſigurtà nel principio della lite, di rifar le ſpeſe &c. & ciò anchora s'intẽde ne Pupilli et altri qui deſcritti.

Et quello medeſimo s'intenda quanto alla ſatisdatione delle ſpeſe & altre coſe predette,in ciaſcuni Pupilli,Settuagenari,Collegi,Vniuerſita',Dõne Bologneſi,o' fuoreſtiere,iquali Pupilli,Settuagenari & Donne non poſſono eſſer preſi perſonalmente per debito alcuno.

Et anchora Ordiniamo dicchiarando, che quella medeſima ragione ſia fatta a' fuoreſtieri,che uoleſſero piateggiare, o' che dimandaſſero alcuna eſſecutione nella detta Corte contra alcuno Cittadino,Contadino,o' Diſtrittuale della Citta' di Bologna,la qual ragione ſi rende, o' uer ſi renderebbe al tempo che ſi uentilaſſe tal queſtione nella detta Corte,alli Cittadini,Contadini,o' uer Diſtrittuali predetti,che piateggiaſſero,o' uoleſſero piateggiare quando gli occorreſſe,nel luogo del quale ſi diceſſe eſſer tal fuoreſtiere,quando cio' ſara' ſtato dimandato,& a' quello che coſi dimandara' ſpetti la grauezza di pruouare qual ragione ſi rẽde nel luoco di quel tal fuoreſtiere,fr a' il termine ſara' a' lui prefiſſo dal Giudice & Conſoli ſe-

Allegando li ſia reſo la ragione ſe li renderebbe nelluogo del Fuoreſtiere, pruoui qual ragione ui ſi faccia, ma tal allegatione non ſi s'admette nelle lettere ò ſcritti.

denti, o' dalla maggior parte di loro, la quale petitione non si debbia ne possa admettere nelle Lettere di Cambio, o' uero Scritti, contra il Scribẽte, o' Sottoscribente, heredi, o' uero Compagni, Nelli quali casi, in tutto si debbia osseruare il Statuto che dicio dispone, † Eccettuando il caso della prescrittione, nella quale si debbia sempre hauer rispetto al luogo doue fossero fatte dette lettere, o' scritti, o' uero doue fosse destinato il pagamento.

Nella prescrittione s'attẽde il luoco originario dell'obligatione.

Come s'intẽdano Fuorestieri.

Dicchiarando non si nominar Fuorestieri quelli c'habitano con le loro famiglie, & fanno botega & essercitio nella Citta' & Conta' di Bologna, anchora che non fossero nati in quella, & cosi anchora nõ hauersi per Fuorestieri quando la lettera, o' scritto fosse fatto nella Citta', o' uero Territorio di Bologna, o fuori, ma che'l pagamento fosse in Bologna destinato.

IN CHE MODO ALCVNO IN NOME d'altri possa nella detta Corte comparire. Rubrica. XXXI.

Nelle cause che eccedono cẽto lire possono cõparire Procuratori, facẽdo fede del mãdato.

ANCHORA Statuimo, & Ordiniamo, che nelle cause, liti & questioni mosse, o che si moueranno nella detta Corte, le quali eccedessero, & eccederanno la somma, quantita', & ualore, o uer fatto di lire Cento de Bolognini, ciascuno Procuratore, Sindico, Curatore, Iconomo, o uero Difensore in nome d'altri, o Attore, o uer Reo ch'ello sia, possa nella detta Corte comparire, & interuenire, Ma primieramente debbia produrre il suo Mandato autentico, & legitimo di quello, o uer per quello che lui comparisse, o uer di detto Mandato far fede per il Notaro ne fosse stato rogato, al Giudice di detta Corte.

Nelle lettere di Cambio nõ possono comparire Procuratori ne anchora ne scritti priuati.

Della quale produttione, o uer fede, ne debba prima constare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, Saluo che nelle cause, & per le cause delle lettere del Cambio nelle quali i principali propri siano tenuti personalmente comparire, a' dimandare, & à rispondere, & in quelle, o' alcuna di quelle non possa per alcun modo comparire ne interuenire, ne esser admesso alcuno Procuratore, o' Difensore, o' alcun' altro, se non i principali propri, Saluo se non fosse per absente, o' in fermo, & in tutto & per tutto come di sopra nel Statuto, Delle lettere di Cambio pienamente e' prouisto, Et questo che s'e detto, & statuito nelle lettere di Cambio, Statuimo ãchora ne scritti priuati in tutti quelli casi ch'essi scritti sono agguagliati alle dette lettere di cambio, ne quali scritti siano similmente tenuti comparire i propri principali.

I Procuratori, & altri Difensori procurino per la sola uerità.

I quali Procuratori, Sindici, Iconomi, Curatori, o' uer Difensori, & ciascun di loro per ogni modo, uia, ragione, & cagione, siano tenuti, & debbiano circa la causa, per la quale in detta Corte interuenessero, o' uer comparissero, dimandare, procurare, seguire, & attitare circa la pura & mera uerita

rita' di tal lite, ſommariamente, & di piano, ſenza ſtrepito, & figura di giudicio, & rimoſſe & regiette tutte & ciaſcune cauillationi delle parti, & a modo di buono, equo & giuſto Mercatante.

Et ſe alli detti Giudice & Conſoli, o' uer alla maggior parte di loro pareſſe che alcuno, o uer alcuni delli predetti non dimandaſſe, procuraſſe, ſeguiſſe, o attitaſſe circa la pura, & mera uerita' di tale lite, come e' detto, Ma nella detta lite, o' uero alcuna parte, o' in alcuno atto di quella dimandaſſe, procuraſſe ſeguiſse, o uero attitaſſe con cauillationi, & altre coſe impertinenti, & non douute fare, contra la pura, & mera uerita' d'alcuna lite,

Non admettere procuratori e ſimili che ſiano cauiloſi, & nõ ſeguono la pura uerità, cõmandãdoli che piu non compariſcano in tale lite, ſotto pena

Della qual coſa, o' coſe predette, ſe ſtia alla dicchiaratione del detto Giudice, & Conſoli ſedenti, o' della maggior parte di loro, poſſano & debbiano i detti Giudice, e Cõſoli ſedẽti, o la maggior parte di loro per ogni modo, & ſotto unicolo del ſuo giuramento, & coſi a' petitione dell'altra parte, come per il ſuo mero Vfficio, dar licenza, regicere, o' uer non ammettere piu in tal cauſa il detto Procuratore, Sindico, Curatore, Iconomo, o' uero Difenſore.

Et anchora a' ciaſcuno delli predetti commandare ſotto certa pena, come parra' al detto Giudice, & Conſoli ſedenti, o alla maggior parte di loro, che non debbiano, ne poſſano piu in tale lite nella detta Corte comparire, o' uer per alcun modo nella detta lite interuenire.

Et ſe fatto ad alcuno delli predetti il detto commandamento, & pure non oſtante quello, in tale lite compariſſero, o' uero interueneſſero in detta corte, cõtra la uolonta' delli detti Giudice, & Conſoli, cadano, & ipſo iure s'intẽdano d'eſſere incorſi nella detta pena poſta nel detto cõmãdamẽto, la quale ſia tenuta & debbia il detto Giudice esſigere come parra a' lui

Comparendo Procuratori ſu detti contra il cõmandamento, caſcano nel la pena commi nata.

Et tutti, & ciaſcuni atti & ſcritture che in nome d'alcuni delli predetti ſi faceſsero doppo tale commandamento in tale lite, ſiano nulli & di niſſuno ualore.

Atti & ſcritture dopo il mandato nõ uagliono.

Ma nelle cauſe, liti & queſtioni moſſe, o che ſi muouerano nella detta Corte, le quali non eccedeſſero, o' non eccederanno la ſomma, quantita', ualore, o uer fatto di lire cento di moneta, non poſſano per alcun modo comparire nella detta Corte detti Procuratori, & altri ſopraſcritti per l'Attore come per il Reo.

Nõ poſſano cõparire Procuratori in lite alcuna che nõ ecceda lire cento.

Della quale coſa, s'ella eccede, o' no, eſſendone dubbio, ſtiaſi alla dicchiaratione del Giudice, & delli Conſoli ſedenti, ouero della maggiore parte di loro.

Ma in le dette cauſe, da lire cento in giu, l'Attore, & il Reo debbano perſonalmente comparire dinanci al detto Giudice & Conſoli, per ſe ſoli, & non per Procuratore, o' Difenſore, o altro Interceſſore, a' tutti & ciaſcuni atti delle dette cauſe, & coſi nelle principali cauſe, come in quelle dell'appellationi, in fino alle ſentenze diffinitiue, incluſiue.

Da lire cento in giu debbono cõparir i principali.

Ne casi prohibiti il Giudice nō admetta, ne i Notari scriuano comparatione de Procuratori, ne altro atto, ne lasciano scriuere, sotto pena.

Nelle quali antidette cause, ò in alcuna di quelle, o' in alcuno, o uero per alcun'atto di quelle, & cosi per la parte dell'Attore, come per la parte del Reo non debbia, ne possa comparire, ne esser admesso alcuno Procuratore, Difensore, & altro intercessore, ma solamente debbiano comparir e i principali litiganti in detta Corte, nelle cause che non eccedono la somma, & ualore di lire cento di moneta.

Et tutto quello ch'è detto di sopra delli Procuratori, & altri predetti, che non possano comparire ne esser admessi nelle dette cause, s'osserui, & debiasi osseruare per il detto Giudice & Consoli, & Sopraconsoli, & per i Notari, i quali non debbiano per alcun modo scriuere, ne lasciar scriuere la comparitione, ne alcun'atto in tale causa, che facessero i Procuratori, ne anchora debbiano scriuere & lasciar scriuere quello che dettassero detti Procuratori presenti li principali, o' absenti, & cosi non si debbiano admettere detti Procuratori in dette cause, da lire cento in giu, per i detti Giudice, Consoli, Sopraconsoli, & Notari, & per ciascuno di loro, che per quel tempo saranno, Sotto pena di lire cinquanta de Bolognini al detto Giudice, Consoli, & Sopraconsoli, & à ciascuno di loro, per ciascuna causa, o' cause, o uer atto, ne quali permetteranno comparire, o' admetterãno, che compariscano i detti Procuratori, o' altri predetti, Et alli Notari, che scriuerãno come è detto, di lire uenticinque de Bolognini. Nella quale pena ipso iure & facto ciascuno delli predetti che contrafara' s'intenda esse re incorso, Della quale pena, la metta' s'applichi alla detta Vniuersita' & l'altra meta' s'applichi alla parte, cõtra la quale sara stato admesso, o uer las sato comparire alcuno delli detti Procuratori publici, o altri predetti.

La quale pena ciascuno Giudice, o Vfficiale del Commune di Bologna requisito, possa esigere, & far pagare.

Comparire per Infermi, ò absenti, saluo se non s'absentasse doppo la causa principiata.

Soggiungendo & Dicchiarando, che questo non s'intenda nelle cause, & per le cause predette, le quali fossero d'alcuni, & per alcuni Infermi, o Absenti dalla Citta', Guardia, Conta', & Diocesi di Bologna, durante la sua infirmita', o absenza allegata.

Della quale infirmita', o' absenza allegata, debbia fra due di giuridici al principio di tale causa, o' quando sara stata detta infirmita', o' absenza allegata al piu, constare, & esserne fatta sofficiente fede per quello che tale absenza, o tale infirmita' allegasse al detto Giudice, & Consoli sedẽti, per modo che alle sue conscienze, & al suo arbitrio chiaramente consti tale absenza & tale infirmita' essere uera. Delle quali cose allegate, & cio, ne debbia apparere scrittura, per mano d'uno delli Notari di detta Corte.

Et questo non habbia luogo, quando alcuna delle dette parti principali s'absentasse da poi che fosse stato principiata detta causa, Ma in detto caso si debbia procedere cõtra'l detto principale absentato, secõdo che accadera, nõ admettẽdo, ne lassando per lui cõparire Procuratore ne alcun'altro

Et

Et s'alcuno allegasse falsamente alcuna delle parti esser inferma, o absen te, & fosse prouato il contrario, cada ipso iure, & facto tale allegante, & chi lo fara allegare, in pena di lire uenticinque de bolognini.

Pena de chi falsamente hauesse allegato infirmita', o absenza.

Della quale pena la meta' s'applichi alla parte aduersa, & l'altra meta' alla Camera di detta Vniuersita',

Possano anchora comparire & esser admessi i Procuratori, & altri predetti, nelle cause predette per ciascuni contadini habitanti nel Conta' di Bologna per qualunque causa, eccetto che per lettere di Cãbio, accio che loro non abandonino l'Agricoltura, Et anchora per ciascuna Donna honesta agente, o'uero conuenuta nella detta corte, & anchora per li Pupilli agenti, o' uer conuenuti essendo i Tutori de detti pupilli donne, o persone inferme o uero non idonee a' difensare & proporre la ragione de detti pupilli.

Comparire p Contadini, & altri qui nominati.

Della quale cosa, se sono idonei, o no' essendone dubbio, o uer contradittione, stiasi alla dicchiaratione del Giudice & Consoli sedenti, o della maggior parte di loro.

Et anchora possano comparire i predetti nelle dette cause, per gli Adulti agenti, o' uero conuenuti, essendoli constituiti i Curatori a' tali Adulti nella detta Corte, per il detto Giudice.

Comparir per gli Adulti c'hauessero Curatore.

Et questo medesimo si faccia, & s'osserui per quelli che fossero carcerati nelle prigioni del Commune di Bologna, i quali personalmente durante la loro cattura non possano comparire per li quali per il detto tempo possa comparire ciascuno c'habbia sofficiente mãdato, o' che in nome de detti carcerati puo essere admesso a' comparire in detta Corte, durante la loro cattura, secondo che parra' al detto Giudice, & Consoli, o allla maggior parte di loro.

Cõparire per i Carcerati.

Et anchora in detta Corte possa comparire o' interuenire uno Compagno per l'altro compagno, che stessero in una medesima stazzone d' Arte di Mercantia, o uer cambio, & anchora il Gargione, o uero Fattore per il Maestro, solamente nelle liti, & cause, o uer fatti che spettassero, o' uer appartenessero a' tal Mercantia, Arte, o' uero cambio delli predetti Compagani o' uer Artefici, & per ciascuno di tal compagnia.

Possa comparire il Compagno, Gargione o Fattore per le cause qui descritte.

Statuimo anchora, che sia tenuto il detto Giudice dar Curatore a qualunque Menore, che piateggiasse dinãci a lui, Attore, o uer Reo che sia, il qual Menore non hauesse Curatore, se'l detto Giudice sara ricchiesto. Il quale Curatore dato per il detto Giudice, solamente possa in teruenire nelle liti di tale minore, che si uentilaranno in detta Corte, & non in altri luoghi, o uer liti del detto Menore.

Dar Curatore alli Menori.

La quale datione di Curatore si possa & debbia scriuere per mano de uno delli Notari di detta Corte, Alla quale scrittura si debbia star in dette liti de detti Menori, solamente in detta Corte.

Far leggere publicamente su l'hora di ragione il presente Statuto.

Anchora Statuimo & Ordiniamo, che ciascuno Giudice & Consoli sedenti, che per il tēpo saranno in detta Corte, sotto unicolo del suo sagramēto, siano tenuti et debbiano al meno una uolta per ciascuno Giudice, far leggere publicamēte quando si rendera ragione nella detta corte per uno delli Notari di detta Corte di parola in parola tutto'l presente, & soprascritto Statuto, accioche a' ciascuno sia noto quello si cōtiene in detto Statuto, & accio' che s'osserui quanto in questo si contiene.

DELLI SENSALI ET COZZONI.
Rubrica. XXXII.

Sensali & Cozzoni debbono ogn'anno giurare et dare sigurta per la loro sensaria & Cozzoneria.

ANCORA Statuimo, & Ordiniamo, che tutti & ciascuni Sensali di tutte & ciascune cose mobili & immobili della Citta' Guardia, Cōta' o' uer Distretto di Bologna, Et tutti & ciascuni Cozzoni, i quali s'essercitassero, o' uer facessero sensaria, o' cozzonaria nella Citta', guardia, conta' & distretto di Bologna siano tenuti & debbiano ciascun'anno in principio del mese di Genaro essendo uso di far sensaria, o' cozzoneria, Altramēte quando cominciara di farla, Et cosi d'anno in anno comparire, & presentarsi personalmente nella detta Corte dinanci al detto Giudice & Consoli sedenti di detta Vniuersita' a' giurare & dar la sigurta', come di sotto si dira, †Alli quali Giudice & Cōsoli, o' alla maggiore parte di loro spetti & appartenga, & spettare & appartenere debbia l'elettione de tutti & ciascuni delli detti Sensali & Cozzoni, talmente che quelli che non saranno eletti da loro, o' dalla maggior parte di loro, & giurato, & data la sigurta' ogn' anno, non possano fare, ne essercitare detta Sensaria, o' cozzonaria, ne esser pagati della loro sensaria, & cozzoneria, la qual elettione s'habbia a' fare tra i detti Giudice & Consoli a' faue bianche & negre, † Et da poi che saranno eletti, siano tenuti, & debbano detti Sensali & Cozzoni, & ciascuni di loro incōtanēte, giurar nelle mani del detto Giudice, & in presenza de i due Priori de Statutieri, alli santi di Dio uangeli, con le mani toccādo le scritture, & promettere & dare idonea sigurta' di lire cento de bolognini al meno, che loro bene, lealmente & a' buona fede, & senza falsita', fraude o uer inganno, faranno & essercitaranno il suo Vfficio, & essercitio, & che loro nō faranno, ne per modo alcuno essercitaranno alcuna mercātia, ne comprarāno, o' farāno cōprare alcuna mercantia, bestia, o animale per se, o uer in compagnia d'altri, Ne farāno, o uer faranno fare Stocchi, o Barocholi, o' Tramacci, Ne faranno compagnia, o uer setta tra' loro Sensali in sieme, & tra' loro Cozzoni insieme. ¶Le quali tutte & ciascune, cose i soprascritti Sensali & Cozzoni siano tenuti & obligati fare, & osseruare intieramente sotto le pene soprascritte & infrascritte.

Chi non sarà eletto, ò non darà sigurtà, ò giurato ogn'anno nō possa dimandar' il suo salario.

Modo & forma del giuramento.

Il Conseruatore sia rogato delle cose predette.

Et delle quali elettione, promissione, & giuramento, & sigurta' ne debbia apparere scrittura publica, rogata per il Conseruatore delle sctitture di detta Vniuersita', scritta in su il libro straordinario di detta Corte.

Dicchia-

Dicchiarando, che quelli che non compariranno, & non faranno come e' detto, anchora cadano in pena de lire dieci de bolognini essercitando tal mistiero.

Non osservando quanto di sopra & essercitando cascheno alla pena de lire .10.

Et che quelli che compraranno, o' faranno comprare alcuna mercantia bestie, o' animali per se, o' uer in compagnia con altri, cadano in pena de soldi cinque de Bolognini per lira, della quantita' & stima della cosa harãno cõprata, o' uer fatta comprare per se, o' in compagnia d'altri.

Comprando p se ò p altri caschino in pena.

Et che quelli & ciascuni de quelli i quali faranno, o' uer faranno fare alcuno Stoccho, o' Barroccholi, o Stramacci, caschino in pena di lire uenticinque de bolognini per ciascuno Stoccho che faranno.

Chi farà stoccho, ò fara fare caschi in pena di lire .25.

Et che ciascuno de quelli, i quali faranno compagnia, o uer setta tra' loro, cadano in pena di lire cento de bolognini per ciascuna uolta.

I Sẽsali nõ possono far setta alla pena de lire cento.

Et possa & debbia il detto Giudice cõtra di ciascuno delli predetti, per suo mero Vfficio, & anchora a' petitione di ciascuno, inquirere, & procedere per quel modo & forma, che a' lui parra', per ritruouare la uerita' di tal cosa, & quelli ritruouati colpeuoli, nelle dette pene condennarli, con uolonta' & presenza di detti Consoli sedenti o' della maggior parte di loro.

Il Giudice debba inquirere.

Et anchora, s'a' loro parra', possano oltra le dette pene, priuare & cassare i predetti delinquenti, che mai per l'auenire non possano ne debbiano essercitare, o' far alcuna sensaria, o' uer cozzoneria, sotto certa pena, come a' loro parra', & piacera'.

Priuare & cassari Delinquẽti.

Et quelli cosi condannati, possa & debbia il detto Giudice constrengere realmente, & personalmente, a' pagar intieramente le dette pene, & condennationi, le quali s'applichino per la meta' alla camera di detta Vniuersita', per l'altra meta' a' quello che dinonciara'.

Constringere à pagar le pene.

Dicchiarando, che se'l Compagno accusasse o' dinonciasse alcuno suo compagno, uno, o' piu non cada il detto accusante in pena alcuna, & sia tenuto segreto, s'a' lui piacera, & debbia hauer la meta' della pena, & condẽnatione sopradetta.

Et anchora sia tenuto, & debbia il detto Giudice, per uigore del suo giuramento, ciascun'anno nel principio del Mese di Genaro, o' al principio del suo Vfficio, il presente Statuto, o uer la sostanza di quello far bandire, & gridare per i luoghi publici, & usitati della Citta' di Bologna, & massimamente su'l Carobbio, & nel trebbo di Porta Rauegnana, nel Mercato di meggio, & nel trebbo de gli Orefici, in piazza, & in tutti quelli luoghi circonstanti alla piazza doue e' trebbo.

Il Giudice debbia mandar la Crida.

La quale sia di questo effetto, cio e' che ciascuna persona che per il detto anno uoglia fare, o operare sensaria d'alcuno Mistiero, o di Mercantia, & che uoglia esser admesso al scruttinio che si fara per il Giudice, & per i Consoli delli Mercatanti debba fra cinque di, all'hora prossimi,

Tenore della Crida.

farſi ſcriuere, & dar per ſcritto il ſuo nome,& l'arte & il meſtiero,in che la ſenſaria uorra operare.

Ottenendo, & oſſeruando come qui ſi dice poſſa fare ſenſaria.

Et ciaſcuno che ſi fara ſcriuere,ſia ſcruttiniato tra' i detti Giudice,& Cõſoli & quelli che tra loro otteranno,poſſano & debbiano fare, & adoperare la detta ſenſaria,oſſeruando quanto qui di ſotto, & di ſopra e' prouiſto & ordinato.

Paſſato il termine della crida che coſa ſi dei fare.

Ma paſſato il detto termine delli detti cinque di,debbia il detto Giudice conuocare i detti Conſoli all'hora ſedenti, & fare tra' loro il ſcruttinio de quelli s'harãno fatto ſcriuere per fare tale ſenſaria, Del qual ſcruttinio ſe ne debbia fare ſcrittura per il detto Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita'.

Quali poſſano far la senſaria

Et che niſſuno poſſa fare,ne eſſercitare Senſaria in alcun'Arte,o' Miſtiero, ſe non quelli che ſaranno appruouati & ſcruttiniati per i detti Giudice & Conſoli,& che ſaranno per loro appruouati per la piu parte delle faue bianche.

Et quelli tali coſi appruouati & che uoranno operare detto eſſercitio, ſiano tenuti,& debbiano innanci ch'eſſercitino detto Vfficio, giurare, & promettere, come e' detto di ſopra.

Dar ſigurta' p lire cẽto di far la ſenſaria ſecõ do'l Preſente Statuto.

Et piu, al detto tempo anchora debbiano dare la detta ſigurta' idonea & ſofficiente nella Corte predetta,per la detta quãtita' di lire cẽto de Bolognini,di far la detta Senſaria ſecondo la forma del preſente Statuto.

Dura un'anno l'arte della ſenſaria.

Et quelli s'intendano eſſere,& ſiano ueri Senſali di quell'Arte, o' Miſtiero,nel quale opereranno la ſenſaria,quanto e per il detto anno ſolamẽte.

Rogatione del Conſeruatore.

Della qual ſigurta' & giuramento,come e' detto,ne debbia eſſere rogato il detto Conſeruatore,& non altri,& farne ſcrittura ſu'l libro ſtraordinario di detta Vniuerſita',il quale per ſuo ſalario debbia hauere da qualũque di loro ſoldi cinque di quatrini.

Debbiano hauere uno libro bollato del bollo della corte.

Soggiungendo che ciaſcuni di detti Senſali ſia tenuto & debbia hauere un libro ordinatamente de di in di, ſcritto,tenuto & gouernato a' modo d'uno Giornale,il quale debbia eſſer ſtampato di carta in carta della ſtampa & Bollo di detta Corte,& intitolato di mano del detto Conſeruatore di detta Corte.

Non laſciare ſpacio ne ſuoi libri.

Et nel quale,per modo,ragione, o uer cagione alcuna non ſi debbia laſſar ſpacio alcuno, ſotto pena di lire cinque de Bolognini al detto Sẽſale per ciaſcuno ſpacio laſſato per lui nel detto libro.

Scriuere di ſua mano come & quãto qui ſi dice.

Nel quale libro il detto Senſale di ſua propria mano debbia ſcriuere tutti, & ciaſcuno mercato ch'egli faceſſe,& faceſſe fare,apertamente,& chiaramẽte,ſcriuendo i patti,& le cõuentioni che foſſero interuenute tra Mercatanti,& le perſone,al tempo nel quale egli foſſe ſtato Senſale & Megiano,co'l di,& co'l meſe & anno,& cõ i teſtimoni ſe'in detto mercato, o cõcluſione di quello, a caſo ui foſſero ſtati preſenti alcuni teſtimoni, Si che appaia

appaia per il detto libro,la coſa chiara, & che non habbia fronte ne forma de Stocchi, ne d'altra Beſchizzeria.

Al quale libro ordinario,come è detto diſopra,& che non habbia in ſe ſoſpittione,ne ombra alcuna di Beſchizzaria, ne di Stoccho, ad arbitrio del detto Giudice,o' della maggior parte delli Conſoli ſedenti, ſe debbia dar piena fede di tutto quello, che foſſe fatto per il detto Senſale, in caſo che non ſi prouaſſe il contrario.

Al libro del ſẽſale ſi dà fede, nõ ſi pruouan do in cõtrario

Il quale Sẽſale delli mercati ch'egli fara' debbia fare in queſto modo,cioe, Inſino alla ſomma di lire ducẽto di mercantia,o' coſe mobili, ch'egli faceſſe mercato,debbia ſcriuere di ſua mano ſu'l detto libro, Et da lire ducento,ſin'a lire cinquecẽto,detto Senſale debbia far la ſcrittura di ſua mano della continenza di tal mercato, & quella fare ſottoſcriuere alle parti, Et in caſo che le parti,o' alcuna di quelle nõ ſapeſſero ſcriuere, debbia detta ſcrittura eſſer ſottoſcritta di mano di due teſtimoni,in nome di quello non ſapeſſe ſcriuere,& in preſenza di quel tale che non ſapeſſe ſcriuere, Et da poi il detto tale mercato ſi debbia ſcriuere per il detto Senſale nel detto ſuo libro,come è detto di ſopra.

Modo di notar i Mercati.

Et da lire cinquecẽto,inſino a' mille,ſi debbiano abboccar le parti inſieme,& ſottoſcriuere di loro mano tale mercato, Et da lire mille,in sù quãta ſi ſia la quantita', Voglia mo che'l Compratore & Venditore s'abbocchino inſieme,& alla ſua preſenza per il detto Senſale ſia replicato il detto mercato,& a' quello ſi debbano ſottoſcriuere, Ma ſe loro,o' alcun de quelli non ſapeſſero ſcriuere,debbia eſſere tal mercato cõcluſo in preſenza delle parti,& almeno di tre teſtimoni,i quali ſi debbiano ſottoſcriuere di ſua mano al detto mercato,in nome di quello che non ſapeſſe ſcriuere.

Da lire.500.in sù ui debbiano interuenire le parti.

Anchora de le coſe immobili, Vogliamo, ch'al libro del detto Sẽſale ſia creduto, & quello ſi poſſa appruouare,come di ſopra è detto,inſino alla ſomma di lire cẽto & da lire cẽto inſino a lire ducẽto incluſiue,Vogliamo che detto Senſale abbocchi le parti inſieme,Et fatto & cõpito tale mercato,ſi debbia quello ſcriuere per mano del detto Sẽſale ſopra'l ſuo libro,ordinatamẽte come diſopra ſi cõtiene,Et da lire ducẽto in ſu',quãta ſi ſia la quantita' o' ſomma,uogliamo che detto Sẽſale debbia abbocchare le parti inſieme,& quelle accordate inſieme,debbia tale Sẽſale far una ſcritta di ſua mano, la quale debba eſſere ſottoſcritta di tutte due le parti.

Al libro del ſẽſale ſia creduto, tenẽdo egli l'ordine qui detto.

Et in caſo che una delle dette parti, o' tutte due non ſapeſſero ſcriuere ſi debbia oſſeruare il modo, & forma, come di ſopra è ordinato nelle Mercantie.

Et poi detto Sẽſale debbia ſcriuere ditto mercato ſu'l ſuo libro ordinariamẽte. Et debba detto Sẽſale dar la copia di detta ſcritta & mercato al la parte che glie la dimãdaſſe,ſẽza pagamẽto alcun,la qual ſia ſcritta e ſottoſcritta di ſua mano,Sotto pena de lire cinque de bologniniper ciaſcun

Senſale,che ricuſara dare la detta ſcritta, La quale ſcritta ſi debbia accordare cõ il libro del Senſale, Et anchora ſotto pena a' tale Senſale ch'ommetteſſe di ſcriuere ciaſcuno mercato, come e' detto, d'altre lire cinque de Bolognini.

Facendo Stocchi, ſcriuendo contra la uerita' ſia caſſo,& punito in lire, 100.& eſſercitando di poi caſchi ogni uolta nella medeſima pena.

Et in caſo ch'alcuno de detti Senſali foſſero truouati fare per ſe,o per altri alcuno Stoccho,o uero altra Biſchizzeria, la quale non foſſe di natura propria di mercantia.

Della quale coſa,in caſo che foſſe agitato in dubbio, ſi debbia ſtare all' arbitrio & detto del prefato Giudice,& della maggior parte delli Conſoli ſedenti.

Et anchora,in caſo che foſſe trouato il detto Senſale ſcriuere quello, di che foſſe ſtato Megiano, & Senſale in altra forma che non foſſe la uerita' del fatto, quello tale Senſale ne i caſi predetti, & ciaſcuno di quelli ſia priuato & caſſo della ſenſaria, la quale mai piu in perpetuo non poſſa fare ne eſſercitare ne per ſe,ne per altri,Et ſe ello la fara,cada per ogni uolta in pena di lire cento de Bolognini,& coſa che lui faccia non uaglia di ragione, Et niente di meno anchora cada ipſo iure nella detta pena di lire cento per ogni uolta che lui contrafara'

Riſcuotere le pene oltre le quali ſia immitriato.

Le quali pene ſi debbiano riſcuotere dal predetto,di fatto ſenz'altra cõdẽnatione per il detto Giudice, Et anchora il detto Senſale, che nelli predetti caſi foſſe ritrouato in fallo,come e' detto di ſopra, ſia immitriato di commãdamento del detto Giudice, & coſi immitriato ſtia tutt'un di ſotto la loggia delli Mercadanti,che e' ſotto'l Carobbio.

Ciaſcuno poſſa accuſare.

Et ciaſcuno poſſa accuſare,& dinonciare tale Senſale che coſi falliſſe, & ſia tenuto ſegreto,alla uolonta' del detto dinonciante, Et habbia il detto dinonciatore la meta' di detta pena,& il Giudice un quarto,il reſto peruẽga alla Camera di detta Vniuerſita'.

Dando fuori ſcritta d'alcuno mercato,ſia creduto à quella ſe diſcordaſſe dal libro.

Et ſe i detti Senſali daranno fuori alle parti alcuna ſcritta d'alcuno mercato per loro fatto, la quale non s'accordaſſe cõ il libro d'eſſo Senſale, al l'hora ſi debbia dar fede alla detta ſcritta,& non al detto libro,Et nel detto caſo ſia tenuto detto Senſale al danno & intereſſe della parte,contra la quale la detta ſcritta ueniſſe in tutto,o' uero in parte, & per la quale il detto libro faceſſe.

Far Senſaria d'ogni Mercãtia,cãbio,ò arte con licenza del Conſeruatore.

Derogatione d contrari.

Dicchiarãdo,che ciaſcheduno Sẽſale ſcritto & giurato nella detta Corte poſſa & a' lui ſia lecito fare ſenſaria d'ogni Mercantia, Cambio,o' Arte, & d'ogni altra coſa mobile & immobile,come a' lui parera' & accadera',s'egli hara' la licenza dal Giudice & Conſoli ſcritta per mano del detto Conſeruatore, † Non oſtanti alcuni Statuti, o uero Prouiſioni d'alcune Compagnie dell'Arti della Citta' di Bologna,per i quali appareſſe che niſſuno Senſale poſſa fare ſenſaria,ſe non i deputati per tali Compagnie, o uero Compagnia, i quali Statuti & Prouiſioni Caſſiamo,Irritiamo, & Annulliamo

Annulliamo,& per caſſi,irtiti,& annullati Habbiamo & Riputiamo quanto a' queſto caſo & effetto.

DELLI SALARI ET PAGAMENTI DE detti Sanzali & Cozzoni. Rubrica. XXXIII.

ET habbiano & debbiano hauere i detti Sanzali & Cozzoni,cheoſſeruaranno il ſopraſcritto Statuto,per ſuo ſalario , & mercede delle ſue ſenſarie predette,gli infraſcritti ſalari, cio' e',† In prima, della uenditione' delle coſe immobili per loro mezzo fatta nella Citta',Guardia, Conta',o uer Diſtretto di Bologna, † per ſino alla ſomma di lire cinquecēto di moneta,& da li in giu,uno per cento da ciaſcuna delle parti,Et da lire cinquecento in ſu , quanta ſi ſia la quantita , oltra'l detto uno per cento , mezzo percento da ciaſcuna delle parti .

Delle coſe ſtabili uendute p loro mezo.

Per lire. 500. uno p cento da ciaſcuna delle parti, da li in ſu mezzo per cento.

Anchora di ciaſcuna pigione,o uer affitto per quanto tempo uoglia eſſere, o ſia,debbiano hauere dinari ſei per ciaſcuna lira della ſomma della pigione,o affitto del primo anno ſolamente dal locator ſolo.

Senſaria di piaſone di ſei per lira ſolo il primo anno.

Anchora dell'arte del cambio del uendere & comprare oro a' moneta, & moneta a' moneta,& di cambiare per di fuori nelle parti d'Italia ſoldo uno,in tutto,cio' e',dinari ſei per parte per ciaſcuno centonaro de ducati, a ragione di centonaro de ducati.

Dell'arte del cambio.

Anchora delle Mercantie,& di ciaſcune altre coſe mobili, debbiano hauer quello gli e' taſſato per le compagnie di tal Arte , foſſe tal mercantia, o' coſa mobile.

Delle mercātie

Et di quello che nō e' diſpoſto,o uer ordinato per tali Cōpagnie debbiano hauere quello e' uſato,pur che in caſo delle predette coſe non ecceda detto ſalario, o mercede la ſomma d'uno per cento in tutto , tra'l Venditore & Compratore, per meta' , o uero dal Venditore in tutto , ſecondo l'uſanza,& riſpettiuamente,come di ſopra.

Vno per cento ciò è, per parte la metà.

Dicchiarando che niſſuno ſenſale poſſa,ne debbia torre piu prezzo , da uno fuori dell'arte,che da quello dell'arte di tal mercantia,o' coſa.

Senſali nō poſſano torre piu pretio.

Item debbiano hauere per ciaſcuno depoſito,per ogni centonaro de ducati,& a ragione de ducati,& di cētonaro de ducati ſoldo uno de bologni ni per meſe,cio' e' dinari ſei,da quello che da,& altro tanto da quello che tole. ¶ Anchora Ordiniamo che ſe per le parti ſi concludera alcuno mercato ſenza Senſale,il quale haueſſe trattato,o' pratticato detto mercato d'alcune mercantie , o' d'altre coſe mobili fra dieci di proſſimi, dal di, che detto Senſale hauera cominciato a pratticare tal mercato,che'l detto Senſale in detto caſo debbia hauer per ſua fatica & ſenſaria ſolamente la meta' di quello,che di ſopra gli e' taſſato , quando egli haueſſe uno mercato concluſo.

Del depoſito.

Quando per le parti ſarà concluſo il mercato principiato dal Sēſale doppo giorni.x.ſia pagato per la meta' de la ſua ſenſaria delle coſe mobili.

Dell'immobili tēpo mesi sei.

Ma delle cose immobili,detto Sensale, il quale hauesse principiato far alcun mercato & da poi tal mercato si fosse cōcluso senza lui,possa dimandar la meta' di quello che di sopra è tassato, quando egli conclude uno mercato delle cose immobili.

Et questo in caso che detto mercato fosse stato cōcluso senza lui ,fra sei mesi prossimi,da poi che fosse stato principiato detto mercato pel detto Senzale.

Doppo i detti giorni et mesi sei passati non possa hauere niente.

Ee se doppo i detti dieci di,come di sopra nelle cose mobili , & detti sei mesi nelle cose immobili sara concluso il detto mercato per le dette parti,o' per altri senza'l detto Sensale,non debbia il detto Sensale hauer alcuna cosa per dette mercantie, o cose mobili,o immobili uendute.

Il medesimo sia detto delli cozzoni.

Et questo medesimo Vogliamo che s'inteuda per i Cozzoni , hauendo loro come di sopra dato le sue sigurta',& fatto l'altre cose,alle quali per la forma del presente statuto sono obligati,Altramēte loro & altri che non saranno scritti ogn'anno,come è detto,non possano dimandar cosa alcuna in alcun modo per sua mercede, & cosi anchora s'intēda delli Sensali.

Salari delli cozzoni.

I quali Cozzoni scritti come è detto,debbiano hauere della uenditione di ciascuna bestia,o' uer animale,che saranno uendere & comprare , solo dal uenditore,per fino a fiorini dieci , soldo uno per fiorino , & a ragione d'un soldo per fiorino, Et da fiorini dieci in su,oltra'l detto prezzo,dinari sei per fiorino,& a ragione de dinari sei per fiorino.

Nō possano torre di piu delle tasse sotto pena.

Dicchiarando che ciascuno de detti sensali, o uer Cozzoni descritti come di sopra,non possano,ne debbiano hauere,o torre piu oltra,che i detti salari,anchora che facessero espresso patto,& anchora da quelli che spontaneamente li uolessero dare,o uer pagare piu che le tasse soprascritte,sotto pena di rendere quello piu c'hauessero tolto , o che li fosse stato dato, o' pagato.

Si stia al giuramento de chi hauerà dato di piu.

Della qual cosa si stia al giuramento dil Mercatante, & di quella persona , al qualc & alla quale fosse stato tolto piu,o uer hauesse dato,o pagato piu che le soprascritte tasse.

Come si debbiano applicar le pene non hauēdo espressa applicatione.

Le quali tutte & ciascune pene commesse,& che si commetteranno per uigor del presente statuto , & del quale non sia fatta espressa mentione a' chi s'applichino, Vogliamo spettarse & applicarsi alla Camera di detta Vniuersita' per la meta',& per l'altra meta' a quello che dinonciara'.

CHE LA MERCANTIA VENDVTA A' TERmine non possa esser uenduta a' dinari se non al modo infrascritto. Rubrica. XXXIIII.

La robba uenduta à termine stia appresso il cōpratore quatro di prima che si uenda à dinari sotto pena.

ITEM accio che tale Stocchi cosi facilmente non si possano fare per se ne per altri,Vogliamo non si possa far alcuno mercato d'alcuna robba, o mercantia di robbe mobili , uenduta ad alcuna persona a' termine , se prima

prima la detta mercantia o' robba non sara' stata in arbitrio & potesta' del compratore,& apesata, o assaggitata, secondo che la robba sara', & quella il detto compratore hara appresso di se,& se quella non hara tenuta al meno per spatio de quattro di continoui in casa, o' botega sua prima che le dette robbe,o' mercantie si uendano a' dinari, Sotto pena de sol di tre per lira della ualuta della cosa,a' ciascuno sensale che contrauenesse & facesse mercato alcuno contra la predetta forma & tenore del presente capitolo & Statuto, Et ciascuno possa accusare & dinonciare, & sia tenuto segreto a sua uolonta.

Ciascuno possa accusare et habbia il terzo della pena.

Il qual Dinonciatore habbia il terzo della detta pena, & cõdennatione & il Giudice un'altro terzo,& l'altro terzo sia della Camera di detta Vniuersita',la qual pena si debba di fatto riscuotere per il detto Giudice.

CHE QVELLI CHE VENDONO MERCANtia a' termine quella non possano comprare fra certo termine, Rubrica. XXXV.

Colui che uende à termine non possa comprar à dinari se non doppo sei mesi,altramente sia stocco,et cada i pena.

ITEM che colui che dara' alcuna robba,o cosa, o mercantia ad alcuno a tempo,& a termine quella medesima ne per se,ne per altri,ne per alcuna interposta persona non possa ne debbia comprar a denari contanti,ne quella torre in barato d'altra robba,o mercantia,fra tempo & termine de sei mesi,dal di che la detta robba,o mercantia sara stato data, o' uenduta per lui ad alcuno a termine,come e' detto,& se quella non sara stata in dominio & potesta del compratore, i detti sei mesi, Ma passato i detti sei mesi,sia lecito a' quello c'hara uenduto a termine detta robba,quella comprare,ma per quello medesimo prezzo che egli l'hara uenduta, pur che quando quello comprara a dinari,ella con effetto sia in potesta' & appresso & in dominio del Venditore, che quella di sei mesi innanci hara comprata a termine,come è detto di sopra, Altramente tal mercato,che contra la forma del presente statuto si facesse,sia nullo,& non uaglia, & intendasi esser stato stocco.

Et nientedimeno cada in pena ciascuno che contrafacesse, & il detto Sensale che facesse il mercato, de soldi tre per lira, del ualore della detta robba,o' mercantia.

Ciascuno possa accusare et habbia il terzo della pena.

Et ciascuno possa accusare, o dinonciare che contrafarra, & sia tenuto segreto, & habbia la terza parte della condennatione, & l'altra terza il Giudice,& l'altra terza il commune di Bologna.

CHE I SENSALI NON TENGANO MERCANtia da uendere in alcune boteghe, o luoghi. Rubrica. XXXVI.

Pena al sensale che tiene mercantia da uendere et à chi p lui la ritenesse.

ITEM che nissuno Sensale possa, debbia, o uer presuma tener alcuna cosa, robba,o mercantia da uendere in alcuno fondico,o stazzone propria

o uer cond utta,ne in alcun'altro luogo a' sua posta per uendere,o baratare,sotto pena de soldi tre per lira del ualore di ciascuna cosa, o mercantia che lui tenesse contra la forma del presente Statuto.

Et nella qual pena anchora incorra qualunque,che a petitione del detto Sensale alcuna delle dette robbe,o mercantie appresso di se ritenesse.

Ciascuno possa accusare con guadagno della terza parte della pena.

Et ciascuno possa accusare & dinonciare,& sia tenuto segreto a sua uolonta', Et la terza parte della pena sia del Giudice,& l'atra terza parte del l'accusatore,& l'altra parte del commune di Bologna.

CHE'L GIUDICE ET I CONSOLI POSSANO constrengere i Sensali ad appresentar i suoi libri delle sensarie Rubrica. XXXVII.

Constrengere i Sensali à presentare suoi libri.

ITEM anchora Ordiniamo che per chiarire & dilucidar la uerita' di quello che si contiene nel presente Statuto,& per ogn'altra cosa, possano i detti Giudice & Consoli sedenti,& la maggior parte di loro,cosi per loro proprio Vfficio, come anchora ad instanza di qualuuque c'hauesse interesse,constrengere i Sensali della Citta' di Bologna, & ciascuno di loro per quello modo & forma & con quelli rimedi che a loro parra' ad appresentar dinanci a loro i suoi libri delle sensarie, per hauere & ritrouare sopra di cio', quelle informationi che a' loro paresse, per hauer la uerita' de tali stocchi,uendite & contratti illiciti.

Punire per isto chi et altri cõtratti illiciti.

Et possano anchora & debbiano i detti Giudice, & Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro punire & condennare ciascuno de detti Sensali che facessero mercato,o sensarie de tali stocchi, o robbe, o' d'altri cõtratti illeciti,in quelle pene che di sopra c' disposto nel presente statuto.

CHE'L GIUDICE DI DETTA UNIVERSITA' sia tenuto di far riparar il Canale del Nauiggio pel quale si nauica a Ferrrara. Rubrica. XXXVIII.

Cõstrẽgere tutti quelli i quali appartiene, ò sono tenuti al bisogno del canale nauigabile.

PER che il Canale di Reno,il qual corre per la citta' di Bologna,& per il quale si nauica uerso la Citta' di Ferrara,è utile & necessario alli Mercatanti & Artefici della Citta' di Bologna, come euidentemente è manifesto,Pero' statuimo & ordiniamo, che tante uolte quãte aduenesse che'l detto canale ruinasse,o si guastasse,o si rompesse in alcuna parte,o in alcuno luogo,sia tenuto & debbia il detto Giudice,constrengere con ogni rimedio necessario & opportuno tutte & ciascune persone,collegi, o Vniuersita' alle quali spetti & appartenga la riparatione, riformatione, o uer euacuatione del detto Canale.

Et tutti quelli che alle predette cose debbono conferire & contribuire a riparare,conciare,o uer euacuare il detto canale,quando sara' necessario a tutte spese di coloro che fossero tenuti di farlo, o chi douesse conferire alle dette cose,o uer ad alcune di quelle.

Et s'alcuna

Et se alcuna delle predette cose si douesse fare a' spese del Commune di Bologna, sia tenuto il detto Giudice per quelle cose andare al cospetto del Reuerendissimo Monsignore Legato, o' Gouernatore, o' d'altro suo Luogotenente, & esporli quello che sara' necessario di fare circa la riparatione del detto Canale, & sopplicare, che li piaccia prouedere sopra quelle cose sara bisogno fare.

Sendo tenuto il Commune al bisogno fu detto sopplicar il Legato li proueda.

Et quello ch'e' detto & disposto circa il detto Canale, s'intende essere, & sia disposto in quelle parti, le quali si chiamano le Secche, & nell'altre parti & ualli per le quali dalla Citta' di Bologna a' quella di Ferrara i nauiganti hanno a' passare, nauigando con le sue naui, cosi all'arrestare, come a' remi, per modo che commodamente si possa per quelli luoghi senza alcuno impedimento nauicare, con le persone, cose, & mercantie che si portassero per quelli luoghi.

Et tanto s'intenda de gli altri luoghi nauigabili à Ferrara consueti.

Et acio' che le predette cose in tutto si mandino ad effetto, Ordiniamo, che'l detto Giudice ciascuni due mesi del suo Vfficio sia tenuto mandar a' uedere, & a' cercare de gli impedimenti, rotte, o uer riplettione del detto canale, & delli luoghi predetti.

Mandar ogni due mesi à uedere se ui sara bisogno prouedere.

Anchora possa commandare, o' uero far commandare per sua parte a' ciascuno a chi spetti la riparatione, o' riformatione delle predette cose, che alla pena di lire dieci di Bolognini, & maggiore, & menore come a' lui parra', che debbia fra cõueniẽte termine che se li debbia assignare, hauer fatto & contio, & uodato il detto Canale, o luoghi predetti, come bisognasse riparare, raccontiare, & euacuare, si come accadera la necessita. La quale pena per la meta' s'applichi al detto Giudice in ricõpensa delle spese fatte per lui per cagione dell'andate, & per l'altra meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita'.

Commandare, & assegnare termine à chi fosse tẽuto prouedere sotto pena.

CHE I VETTVRALI, NOCCHIERI, ET MVLAtieri & Portatori, ciascuno'anno personalmente s'appresentino al principio del Mese di Genaro a giurare, & a' dare le sigurta' &c. Rubrica XXXIX.

PER obuiare a' molti inganni che che si potrebero commettere nelle robbe, mercantie & bieni, che si mandano, & si fanno mandare & portare da luogo, a' luogo, Prouediamo & Ordiniamo, che ogn'anno del mese di Genaro & nel principio dell'Vfficio del Giudice di detta Vniuersita' ch'al detto tempo entrara', Tutti & ciascuni Vetturali, o' Mulatieri, Nocchieri, o' Nauaroli, Portatori & Fachini, Carratori & Carratieri, i quali usano, & usaranno alla Gabella Grossa della Citta' di Bologna, Et i quali sono, o' saranno usati di portare, & condurre robbe, o mercantie, o uero altri bieni mobili che si portano, o' uero mandano da luogo a' luo-

Quale & quãto sia l'obligo delli Vetturali & altri qui cõpresi, uolendo far suoi essercicij.

Farſi ſcriuere per mano del Conſeruatore. go, † Siano tenuti & debbiano farſi ſcriuere per mano del Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita', il qual di cio ſia tenuto farne ſcrittura ſu'l libro ſtraodinario di detta Corte,† Et anchora ſiano obligati di promettere al detto Giudice,o uer al detto Conſeruatore,che debbia ſtipulare & riceuere in uice & nome di tutte & ciaſcune perſone alle quali s'appartiene o appartene ſſe, o' poteſſe per alcun tempo appartenere, & ſpettare,che loro cuſtodiranno & ſaluaranno lealmente, & a buona fede tutte & ciaſcune coſe,robbe,mercantie & bieni di qualuuque qualita' & conditione,& di qualunque perſona uoglia eſſere,'o' ſia, ch'a' loro & a ciaſcun di loro li ſaranno per alcuno modo date &aſſegnate,o uer allogate,& per loro tolte a portare & condurre da luogo a' luogo.

Promisſiõe di li ſopradetti,et la ſtipulatione del conſeruatore in nome de chi poſſa pretẽdere intereſſe.

Portare al tẽpo conuenuto per le uie promeſſe.

Et che loro tutte & ciaſcune robbe, coſe,mercantie, & bieni portaranno & conduranno, o' uer faranno portare & condurre fedelmente, ſolicitamente,& diligentemente,& nel tempo promeſſo & conuenuto, & per le uie conuenute,& promeſſe,& non per alcun'altre uie. Et che lealmente & a buona fede & non con alcun'inganno, o uer duolo oſſeruaranno, faranno, & adempieranno tutte & ciaſcune coſe per loro promeſſe,& conuenute, † Et che loro non faranno inſieme alcuna ſetta,congiuratione, o uer conſideratione,o lega, o uer altra promisſione, o conuentione ſopra delli prezzi delli Noli,'o Vetture,o uer carreggi,& portature,ne anchora alcun'altra coſa,la'qual per alcun modo poteſſe ritornare in danno, o pregiudicio d'alcun Mercatante,Terrieri,o Foreſtiere, o uero d'alcune delle predette coſe.

Non far inſieme lega, ò cõgiura.

Giurare,d'oſſeruare quanto haranno promeſſo.

Et anchora ſiano tenuti i detti Vetturali, Mulatieri, Nocchieri, Nauaroli,'portatori,facchini,carratori,& carratieri, & ciaſcuno di loro di giurare alli ſanti di Dio Vangeli con le mani toccando le ſcritture,a delatione del detto Giudice, o Conſeruatore al tempo predetto,che tutte le ſopraſcritte coſe,& ciaſcune di quelle faranno & oſſeruaranno fedelmente.

Al tẽpo che ſi faranno ſcriuere dar una ſigurta' per lire 100.p l'oſſeruãza di quãto ſarenno tenuti.

Anchora Vogliamo & Statuimo,che i detti Nocchieri,Nauaroli, Vetturali & Carratori, & altri ſopraſcritti al detto tempo quando ſi faranno ſcriuere, & che giuraranno,& prometteranno & s'obligaranno come di ſopra è ordinato & ſtatuito.

Anchora ſiano tenuti di dar al detto Giudice, o al detto Conſeruatore il qual habbia a riceuere & a ſtipulare in uice & nome,& ad utilita',& per l'intereſſe, una buona idonea & ſufficiente ſigurta', o' piu,la quale s'habbia d'appruouare per il detto Giudice, & Conſoli ſedenti, o' per la maggior parte di loro, o uero per il detto Conſeruatore in loro nome per lire cento de bolognini, † Et queſto oltr'ogni altra ſigurta' che forſi deſſero alli Dacieri, & Sopraſtanti alla detta Gabella, di fare & oſſeruare tanto quanto nel preſente Statuto ſi contiene, & che ſono obligati fare, La quale ſigurta', & promisſione, & obligatione s'habbia a' dare, & fare

La ſigurta' di ſopra non s'intende di quella che loro deſſero à Dacieri.

cosi per i detti Vetturali, Nocchieri & Carratori, come per i suoi famigli & Gargioni, & Compagni, i quali haranno & terranno al detto esser citio, per i quali Vogliamo, che i detti patroni siano obligati, & che anchora per loro debbiano dar dette sigurta', Et che i portatori & Facchini diputati alla detta Gabella a' portar le mercantie & robbe da luogo a' luogo debbiano anchora loro dare, come e' detto, † Sigurta' per lire uenticinque de bolognini al meno per ciascuno di loro, che loro farāno & osseruaranno per la parte sua, quello a' che sono obligati fare & osseruare per la forma del presente Statuto, † Sotto pena a' ciascheduno de Vetturali, Nocchieri, Carratori, & altri predetti di lire dieci di bolognini, della qual la terza parte sia del detto Giudice che quella riscuotera, & un'altra terza parte sia del detto Conseruatore, & l'altra terza parte della Camera di detta Vniuersita', † Et che detti Vetturali, Nocchieri, Carrattori, & Portatori non possano far tal essercitio, se non giuraranno & prometteranno, & daranno al detto tempo la detta sigurta', & come e' detto di sopra, Et possa & debbia il detto Giudice constrengere realmente & personalmente i predetti a' giurare, & a' dare ogn'anno la detta sigurta', † Et di questo debbia ogn'anno far mandare la Crida da parte del sopradetto Giudice per uno delli Banditori publici del Commune di Bologna dinanci la predetta Gabella Grossa, & ne gli altri luoghi publici, accioche di questo nō si possa pretēdere ignoranza, & escusatione alcuna allegare.

La sigurta' sia obligata anchora per i famigli et compagni delli predetti.

Sigurtà de Fachini d lire.25.

Pena delli contrafacienti.

Non far tali loro essercitii, se non giurato et dato sigurta'.

Mandar ogn' ãno la crida di douer giurare et dar la sigurta'.

Et delle quali sigurta', promesse, & giuramenti, siano tenuti i detti Vetturali, Nocchieri, & Carrattori pagare al detto Conseruatore, che sara rogato de tali Promissioni, Giuramenti & Sigurta', soldi cinque per ciascheduno di loro, & li detti portatori & facchini soldi due de bolognini, non ostante alcuno giuramento, o' promissione, che loro dessero in altro luogo.

Mercede del cōseruatore p riceuere i giuramenti et sigurta' delli predetti.

Anchora sia tenuto & debbia il detto Giudice inuestigare, & conoscere di tutte & ciaschedune lite, questioni, & diferenze, le quali per alcuno modo, ragione, & cagione nascessero tra' i Mercatanti, Cambiatori & Artefici di Bologna, o' uero qualunque altro da una parte, & i detti Vetturali, Nocchieri, Carrattori, Fachini, & Portatori dall'altra parte, & tra' quelli antedetti insieme, & communamente, & diuisamente per alcuno modo, ragione, & cagione, & sopra quelle tali questioni & differenze procedere, & quelle & ciascune di quelle conoscere, terminare, diffinire & decidere semplicemente, & di piano senza strepito & figura di giudicio, & di fatto considerata solamente la uerita' della cosa, & in ogni tempo & luogo, & come a lui & alli Consoli sedenti, o' alla maggior parte di loro parra', procedendo, & mandando ad effetto, seruato, o' non seruata la forma delli presenti Statuti.

Che'l Giudice sia tenuto fare ragiõe alli nocchieri mulattieri et conduttieri.

R

I Soprastanti alle mercantie et robbe che si dano, ò alloga no à Vetturali &c. debbiano promettere et giurare come qui si dispone.

Siano tenuti anchora & similmente tutti & ciascheduni, i quali sono, o saranno sopra le mercantie, cose, robbe, & bieni di ciascheduno, o di qua lunque Mercatante, o uer d'altri, che si danno, o' allogano a' Vetturali, Nocchieri, Carratori, & Portatori, per portare, mandare, o' condurre come di sopra, comparire dinanci al detto Giudice, & a quello promet- tere, & nelle sue mani giurare in tutto & per tutto, & per tutte cose, si come prossimamente si contiene di sopra nel principio di questo Statuto riferendo al suo proprio luogo ciascune cose.

Non dar ne al loger robbe al li predetti uet turali &c. quã do non hauesse ro giurato & dato la sigurtà altramente stia no ad ogni dã- no.

Et che non daranno, o' allogaranno alcune mercantie, robbe, cose, & bieni d'alcuno per portare, o' uer mandare ad alcuno luogo, ad alcuno Nocchiero, Carratore, Vetturale, o Portatore, Se non sara' comparso dinanci al detto Giudice, & hara' promesso & giurato & data la sigurta', come è ordinato di sopra, Altramente se dara, o' allogara a tale che non hara promesso, cautato, & giurato, come è detto di sopra, alcune mer- cantie, robbe, cose, o bieni d'alcuno per portare & mandare come è det to, Sia tenuto di rifar del suo proprio ogni danno, spese, & interesse, il qual fosse occorso a quello c'hauesse sostenuto il danno, Et similmente sia tenuto il tal locatore in qualunque hara' allogata alcuna cosa come è det to di sopra, anchora s'ello l'hara allogata ad alcuno, c'hauesse giurato, pro messo, & cautato come è detto di sopra, rifar del suo proprio ogni dan- no, quale hauera' per colpa di tal locatore, a' quello c'hara' sostenuto'l danno circa tali mercantie, robbe, cose & bieni per lui allogati, o' uero circa la delatione di quelle, Et rifar & risarcire ogni suo interesse, ancho ra che non fosse dicchiarato, quando fu fatta tale locatione, o' uero l'in stromento di quella, Et alle predette cose, & a ciascheduna di quelle, pos sa & debbia ciascheduno delli predetti in ciascheduno delli casi premessi essere constretto, & compulso per il detto Giudice con tutti li rimedi ne cessari & opportuni.

Ligatori ò bal le siano obliga ti ogni settima na spazzar sot to'l portico & la piazzola,

Dicchiarando che tutti & ciascheduni Portatori & Legatori di balle, i quali usano alla detta Gabella, siano tenuti & debbiano ogni Sabbato di ciascheduna settimana spazzare, o' far spazzare sotto i portici, & dinan ci al Palazzzo, doue il detto Giudice rende ragione, & anchora dinanci alla detta Gabella, fino quanto tiene il detto Palazzo, & anchora la piaz zola a' tutte sue spese, & raccogliere la spazzatura, fango & rusco, che per loro in detti luoghi sara spazzata, & quella mandar uia, sopra le carra, ch'usano alla detta Gabella, I quali carratori siano tenuti & deb- biano tali spazzature, & rusco, & fango, ogni settimana portar uia senz' alcuno premio, Et in ciascuni delli casi del presente §. Dicchiarando &c. Sia tenuto'l detto Giudice punire & condennare tutti & ciascheduni de tali Portatori, Legatori, & Carratori, che fossero negligenti, & inobe- dienti

dienti nelle dette coſe di ſpazzare & portar uia, come è detto, & per cia ſcheduna uolta, in ſoldi cinque debolognini, i quali di fatto ſe li debbiano far pagare, & ſi debbiano applicare alla Camera di detta Vniuerſita', Et il detto Giudice ſotto uincolo del ſuo giuramento ſia obligato di riſcuotere detta pena realmente.

Non poſſano far bxe, ſome ſotto'l portico ne tenerui carra ò beſtie.

Anchora ſtatuendo Prohibimo alli detti Carratori, Nocchieri, Vetturali & Portatori & a ciaſcuna altra perſona, che per modo alcuno non poſſano, ne preſumano mettere su' la piazzola, & portico del Palazzo di detta uniuerſita', ne condurre beſtie, ne carri alcuni, ne in quelle o ſotto quelle far balle di ſtoppa, & funamme, o d'altre mercantie, ne far ſome di frumento, o mandare, o far mandare, o' ſcoſſar furmento, o' altre biaue, ne quelli con alcun'altre coſe, legnamme, predamme, terrizzo, o predizzo occupare, † Sotto pena di lire cinque de bologninl a' chi contrafara', che s'applichi per meta' alla Camera del Commune di Bologna, & per l'altra meta' alla detta uniuerſita', & maggiore, & menor pena, conſiderata la qualita' del fatto & la conditione della perſona, alle quali pene poſſano, & debbiano eſſere coſtretti a' pagar i contrafacienti, pel detto Giudice, con tutti i rimedi opportuni.

Pena delli contrafacienti.

CHE'L REVERENDISSIMO MONSIGNOR Legato, o' Gouernatore, & il Poteſta', o' Capitano, & tutti gli altri Vfficiali del Commune di Bologna ſiano tenuti oſſeruar i preſenti Statuti. Rubrica XXXX.

CONSIDERANDO & Penſando anchora che'l Reuerendisſimo Monſignor Legato Cardinale della Citta' di Bologna. Sempre è ſtato, & al preſente è, come Dio concedente anchora per il tempo che uerra' ſara' di buona intentione & fermo propoſito, che i preſenti Statuti ſi debbiano mantenere & conſeruare per bene, honore, ſtato & eſſaltatione della ſanta Chieſa, & dello Santisſimo in Chriſto padre & Signor noſtro GIVLIO per la diuina prouidenza Papa terzo, Et anchora della Reuerendisſima Signoria del prefatto Reuerendisſimo Monſignor Cardinale & Legato, E per bene & utile & mantenimento del Popolo & Commune di Bologna, & ſpecialmente delli Mercatanti, Banchieri, & Artefici della Citta', Guardia, Contado & Diſtretto di Bologna, & a' utilita' d'altrepiu perſone, Come anchora ragioneuolmente debbe eſſere, & deurebbe far ciaſcuno Monſignore Soccesſore del prelibato Reuerendisſimo Cardinale, & Legato, nel detto Vfficio & anchora ciaſchedun'altro Vfficiale di detta Citta.

Statuimo & Ordiniamo, che'l prelibato Reuerendissimo Cardinale & Legato antedetto, & ciascheduno suo nel detto luogo successore, o Luogotenente, & anchora ciascheduno Podesta', Capitano, Antiniani, Confaloniero, & Tribuni del popolo, & qualunque altri Vfficiali della Citta, Contado & Distretto di Bologna.

Il Reuerendiss. Legato, Antiani et altri Vfficiali stão tenuti dar fauore al tribunale dl la mercantia.

Siano tenuti & debbiano mantenere, conseruare, augumentare & accrescere l'Vfficio & giurisdittione del Giudice della Mercantia, & delli Consoli & Sopraconsoli di detta Corte, Et anchora li presenti Statuti, Et che quando li predetti Giudice, Consoli, Sopraconsoli, Mercatanti, & Artefici, & i Notari di detta Corte per ragione & cagione del detto Vfficio, & della sua giurisdittione haranno ricorso & accesso alle sue signorie, che quelle benignamente, gratiosamente & honoreuolmente, li uederanno, riceueranno & udiranno, & trattaranno, & daranno a' loro agiuto, consiglio & fauore necessari, circa la giurisdittione, Augumento & Vfficio di detta Vniuersita'.

Ciascuno Vfficiale sia tenuto dar li famigli, cauallieri prouisionati & baricelli.

Et anchora siano tenuti & obligati i prefatti Messer lo Podesta', & Capitano, & ciascheduni altri Vfficiali di detta Citta', dare & concedere al prefato Giudice & Consoli & altri Vfficiali di detta Corte, delli suoi Famigli, Caualliери, Prouisionati & Essattori & Baricelli, per l'essecutione del suo Vfficio, tante uolte quante da lui & da loro insieme saranno richiesti & interpellati, Sotto pena alli prefati Podesta', Capitano, & altri Vfficiali della detta Citta' di Bologna de uentinque bolognini d'oro per ciascheduno di loro & per ciascuno caso, & per qualunque uolta contrafaranno, ouer non ubidiranno, La qual pena debbiano pagare senz'altra cōdennatione, o dicchiaratione, o uer eccettione, & quella se li debba ritenere delli suoi salari, & applicarla alla Camera del Cōmune di Bologna, & acio possano essere constretti & grauati per tutti i modi & rimedi necessari & opportuni per ogni tempo, finito, & non finito il loro Vfficio.

DELLA PENA DEL GIVDICE DI DETTA Vniuersita', che non osseruara' i presenti Statuti. Rubrica. XXXXI.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo, che ciascuno Giudice di detta Vniuersita', il qual pel tempo sara, sia tenuto & debbia inuiolabilmente osseruare, & far osseruare i soprascritti & infrascritti Statuti, & ordinamenti, & ciascuno de quelli, per uigore & uirtu' del suo giuramento, † Sotto pena di lire cento de bolognini, la qual pena infalibilmente li sia tolta per ciascuno caso, o Statuto che lui non osseruasse, o uiolasse, o ommettesse d'osseruare, & per qualunque uolta lui contrafara, & la

Pena al Giudice che non osseruasse i presenti statuti di lire 100.

la quale ſe li faccia pagare al tempo del ſuo ſindicato, Et nientedimeno tutto quello che per lui ſara fatto contra la forma de preſenti Statuti ſia nullo,& non uaglia di ragione,& nientedimeno ſia tenuto alli danni, ſpeſpeſe & intereſſe delle parti.

Riſeruando pero' qualunque altro Statuto,il quale ſpecialmente imponeſſe al detto Giudice maggior pena, I quali Statuti Vogliamo, che in quel caſo ſiano oſſeruati.

DELLE FERIE ET DI FERIATI CHE SI debbono oſſeruar in detta Corte. Rubrica. XXXXII.

STATVIMO & Ordiniamo, che gli infraſcritti di ſolenni ſiano & debbiano eſſere feriati in honor di Dio nella corte ſopraſcritta, Nelli quali di il detto Giudice non ſia tenuto ne debbia ſeder al Bancho della ragione ne render ragione in alcuna cauſa, † Et che i detti & infraſcritti di non corrano ne debbiano correre in alcuna Inſtanza d'alcuna cauſa, coſi principale come d'appellatione, che pendeſſe, o pendera nella detta Corte,Ma queſto non s'intenda in alcuna cauſa d'alcuno carcerato che ſi uentilaſſe in detta corte, ſopra la cattura di tal carcerato, I quali di ſono queſti,cio' è, Il di della Natiuita'del noſtro Signore Meſſer Gieſu Chriſto con i tre di proſſimi precedenti,& tre di proſſimi ſoſſeguenti, Il di de S. Seluestro,con i due proſſimi precedenti, il di della Circonciſione del noſtro Signore,& tutti i di del Sole,che ſi chiamano la Dominica, il di dell' Epiphania del Signore,il lunedi,martedi & mercore della ſettimana ſanta il di della Paſqua della Reſurrettione del noſtro Signor M. Gieſu Chriſto con i tre di proſſimi precedēti, & due di proſſimi & immediate ſoſſeguēti, i tre di delle Rogationi precedēti la feſta dell'Aſcenſione del Signore, i quali di dicchiariamo eſſer feriati in honor di Dio,Il di d'eſſa Aſcenſione Il di del corpo & ſangue di Chriſto,Il di della Pentecoſte,cō i due di proſſimi ſoſſeguenti, tutte le feſte della beatiſsima Vergine Maria Madre di Dio,cio' è,Il di della ſua Concettione,Della Natiuita',Dell'Annonciatione,Dell'Aſſontione,& della Purificatione di quella,tutti i di della Purificatione di quella,tutti i di delle feſte delli dodeci Apoſtoli,il di della Natiuita'di Santo Giouanni Battiſta,& della Decollatione di quello. Il di de Santo Michelle Archangelo delli meſi di Maggio, & di Settembre, il di della feſta delli quattro Euangeliſti, il di de Santo Ambroſio, Di Santo Petronio,di Santo Floriano,Di ſanto Domenico, di Santo Franceſco, di Santo Proculo, di Santo Antonio del meſe di Genaro, di Santo Thomaſſo de Aquino,di S. Giob,di S.Giorgio,di S.Nicolo,di S.Blaſio, di S.Benedetto, di S. Saluatore, di S. Agoſtino di S. Gironimo, di S. Giouanni

Gli infraſcritti di feriati nō corrono in alcuna inſtanza.

Euãgelista di S.Paulo conuerso,di S. Seuerio,la festa del quale si celebra li di uenti di Giugno, per la Vittoria triõfale c'hebbe il Popolo & commu ne di Bologna nella Villa di santo Rafaelle, appresso Bologna, l'anno del nostro Signore M. ccclxi. Il di di santo Vitale & Agricola,di santo Martino,di santa Maria Maddalena,di santa Catherina, di santa Lucia,di santa Margherita,di santa Croce delli mesi di Maggio,& di settebre, di santa Agnese,di santa Agatha, di tutti Santi, ch'e il primo di di Nouembre, la commemoratione dell'anime de tutti i Morti la matina solamente,tutti i di che si fa l'elettione delli Brieui del consiglio delli quattro millia del commune di Bologna,Il di della Giobbia giotta,il di di Carneuale, con i due di prossimi precedeuti,Il di della Cenere,cioè,il primo di di Quaresima.Item tutti i Venerdi di Marzo anchora che fossero fuori di Quaresima. Et oltre di questo anchora tutti quelli di che saranno dicchiarati per il Giudice & Consoli sedenti,o per la maggior parte di loro essere feriati, se intendano essere feriati.

Dicchiarando che tutti gli altri di,eccetto i soprascitti siano & s'intendano essere utili & giuridici,& correre nelle cause & instanze che si uenti laranno nella detta Corte.

DELLA VENDITA ET DISTRATTIONE de Pegni. Rubrica. XXXXIII.

Il creditore possa passato il termine del pagamento uẽdere i pegni, ò doppo due mesi,non ui essendo termine,fatta prima una protestatione de.15.di che debbia hauer pagato et riscosso i pegni.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo,che se ad alcuno fossero, o saranno date in pegno, & per pegno alcune cose mobili senza patto, che colui à cui saranno date & assegnate,ouer obligate in pegno, quelle possa uendere,o distrarre,o obligare,doppo che sara passato'l termine prefisso al pagamento del debito,quando il termine sara prefisso à pagare, o ueramente doppo il spacio di due Mesi,dal di dell'obligatione,in caso che non fosse prefisso termine al detto pagamento, Et cosi sia lecito al Creditore c'hara & hauesse le cose obligate in pegno, fatta prima una dinoncia tione,& protestatione al suo debitore,ch'egli debbia pagar il debito,& riscuotere li pegni fra spatio & termine de quindeci di, Et se fra'l termine predetto di detta protestatione,o dinonciatione,il debitore nõ pagarà il debito,& non riscuotera i pegni,possa il Creditore uendere i detti pegni, Et quelli obligare,essendo fatta detta protestatione una uolta in persona o due uolte alla casa,in diuersi di,& che'l debitore debbia esser presente,o citato legitimamente alla uendita, & obligatione de detti pegni, in caso che si ritruoui esser presente nella Citta,o distretto di Bologna.Et se egli sara Cittadino di Bologna, o distrittuale di quella, sia citato come di sopra,Ma s'egli fosse fuorestiere & absente, anchora senza citatione, possa'l Creditore il pegno obligare, & uendere & farne la sua uolonta',

Anchora

Anchora Statuimo, che s'alcune cose mobili, o' uero immobili ad alcuno fossero obligate, per alcuno debito cō patto chel Creditore possa quelle alienare, sia lecito al Creditore, secondo la forma, & tenore del patto uendere quelle tali cose, citato prima il debitore una uolta in persona, o due uolte alla casa, per due diuersi di, specialmente ch'egli debbia essere presente all'alienatione di quelle cose, & contradire quello ch'egli uole & puo', che l'alienatione, & uendita predetta non si faccia, o uero a' pagare il debito, data a' lui una dilatione de dieci di

Possa il creditore uédere secondo il patto, citato prima il debitor nel modo descritto ad esserui presēte.

Et s'egli fra il tempo della Citatione, o' termine de detti dieci di uenisse a pagare il debito, per il quale le cose fossero obligate, o' uer che legitima causa di contradittione proponesse, la qual sia tenuto di pruouare fra' altri dieci di continoui.

Pagando fra il termine della citatione, ò allegando causa legitima cessa la uenditione.

Et se la causa della contradittione sara legitima, o' no', stiasi, & stare si debbia all'arbitrio del detto Giudice, & Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, non si possano uendere detti pegni, o cose, ma si debbiano restituire, pagando egli il debito.

Et questo ch'e' detto delle Citationi, habbia luogo quando l'obligato stesse nella Citta', Guardia, Conta', o Distretto di Bologna, Altramente secondo la forma del patto, si posta far detta uendita, Et in caso che si facesse detta uendita, sia tenuto il Debitore, o altri in suo nome, di tener la detta cosa obligata, & uenduta rilassare al Compratore di quella liberamente, Et a' cio sia astretto con i rimedi opportuni per il detto Giudice, & consoli sedenti o la maggior parte di loro.

La citatione predetta nō accade in absenza del Debitore

Et altramente fatta la uendita predetta, non uaglia di ragione, anchora che si fosse conuenuto che la uendita si potesse fare ad ogni uolonta' del Creditore, anchora non citato'l Debitore, Et anchora che a questo Statuto fosse espressamente rinonciato.

Fatta la uendita altramente nō uaglia in alcun caso ne si possa rinōciar al Statuto.

Anchora Statuimo, che qualunque uolta il Creditore per uigore d'alcuno patto in alcuna scrittura, o instromēto descritto, eccetto che per il patto del precario, uolesse una, o piu cose del Debitore specialmente ad esso creditore obligate, hauere in compra, o in pagamento, Sel debitore, o' altri per lui innanci la sentenza che sopra di cio si douesse dare, pagasse al Creditore il debito della uera sorte & le spese, o' ueramente che per il debitore non mancasse di non uolere pagare, sia udito il Debitore predetto, & chi comparira per lui.

Pagando il Debitore innanci la sentenza la sorte & le spese, non possa il creditore secondo il patto hauere la cosa in cōpra, ò in pagamento.

Et non possa il Creditore, nel caso predetto, o altri per lui la detta cosa hauere in cōpra, o in pagamento, pur che con effetto il Debitore, o altri per lui la quātita' del debito della uera sorte & le spese paghi al creditore.

Et ricusante il detto Creditore di riceuere il debito & le spese, all'hora il debitore effettualmente offerisca & depona, & consegni appresso d'una persona idonea, che si debba eleggere per il Giudice & i Consoli sedenti,

Ricusando il creditore il pagamento si faccia il deposito

o per la maggior parte di loro, la uera sorte del debito, & le spese, che si debbiano tassare ad arbitrio del detto Giudice & Consoli, Et nel qual caso fatto'l detto deposito non si possa, ne debba piu procedete ad alcuna datione in pagamento.

doppò il quale e to che si fara sia nullo.

Et quello, che sara stato fatto o attitato in detta causa fatto'l deposito effettualmēte, come è detto, sia nullo, & di niuno ualore, in fauore del Creditore, quando per il debitore non ristasse, che'l uero pagamento non si facesse al creditore.

DELLI CESSANTI. Rubrica. XXXXIIII.

Proemio in laude de Mercatā r

PENSSANDO noi che per i Mercatanti & Artefici, & per i loro Trafichi & Crediti principalmente piu che per niuna altra generatione di persone si cōseruano & gouernano le Citta', Terre, & Castelle, la onde il diuino Platone huomo di sōma prudenza & di grandissima autorita' appresso i Greci per la sua legge uolendo prouedere per qual modo qualunque Citta' bene & beatamente si potesse habitare primieramente prouidde, che necessario era che in tale Citta' ui fossero Mercatanti, la qual sua autorita' e' confirmata dal Giuriscōsulto nella legge secōda, alla Rubrica, De Nundinis nel digesto, recitando & appruouando il detto di Platone, Et questo anchora si dimostra per isperienza, che tra l'altre Citta del Mondo, la Citta' di Bologna & i Cittadini & Mercatanti di quella si siano conseruati, difesi & retti & condutti assai bene fino a' questo di.

Mancando il credito mancarebbe il trafico delle Mercantie.

Et considerando, che mancando il credito & credere il suo a' detti Mercatanti & Artefici, mancarebbe il trafico delle mercantie, & generarebbe grandissimo pregiudicio, & danno alle dette Citta', & Popoli, & Sudditi di quelle, in forma, che donde si sperarebbe l'augumento delle dette Citta', & de detti Popoli & Sudditi di quelle, ne uerebbe la diminutione.

Il fallire de Mercatanti fa mancare il trafico delle mercatie.

Et considerādo anchora, che tra' l'altre cagioni, per le quali il detto credito & trafichi potrebbe mancare nella detta Citta' di Bologna, Sarebbe il fallire & rompere, & cessar sua fede, Et che piu de quelli che rompono, rompono per sua colpa, massimamente con uoler fare & traficare, & spendere piu che non possono, & che alle loro conditione non si conuiene, Et che molti di quelli cio' fanno per rimanere piu ricchi & grassi, postponendo il loro honore, & conscienza.

Et uolendo noi a' questo prouedere, & obuiare & trouare quello rimedio che sia posbile che i Mercatanti & Artefici non siano disfatti & torre materia a' chi uolesse, o' pensasse di rompere, fallire, o mancare la sua fede, di non incorrere in tale mancamento, Per tanto per bene & riposo, & buono stato, & euidente utilita', & conseruatione, & augumento della detta Citta', Commune, & Popolo di Bologna, & de quelli che uoglio no bene, dirittamente & lealmente, & mercadantescamente uiuere. Hab

biamo

biamo proueduto, statuito, & firmato secondo che nelli Capitoli & Ordinamẽti infrascritti si contiene. Et primieramente.

DELL'ARBITRIO DE GLI VFFICIALI DEL Commune di Bologna contra i Cessanti & Rompenti. Rubrica. XXXXV.

PRIMIERA mente Vogliamo, Ordiniamo, & Statuemo, che'l Podesta o' Capitano di Bologna, & il Giudice de detta Vniuersita' de Mercatanti di detta Citta', Et ciascuno di loro, il qual sara adito & tolto dalli Creditori delli Cessanti, o' dalla maggior parte de quelli, o d'alcuno di loro, che dicesse douer hauere da uno che hauesse fallito lire cento di moneta, o' piu, habbia pieno arbitrio, & libera podesta' nelle cause mosse, & che si moueranno contra tal fallito, Et possano & siano tenuti ciascuno di loro che sara adito constrengere per ogni modo & uia, che meglio si potra ciascuno Mercatante, Cambiatore, o' Speciale, Lanarolo, o altro artefice di qualunque Arte, o uer Essercitio dell'arti che s'essercitano nella detta Citta' & quelli c'habitano nella detta Citta' o Guardia, Cõta & distretto di quella, il quale per cagione dell'arte, o' uer mistiero, nel quale publicamente s'essercitasse come publico Mercatante, o' Artefice, fosse usato di dare o' di riceuere dinari, o uer mercantie, o robbe date a' quello, per cagione dell'arte, mistiero & trafico mercantesco, il quale esso publicamente facesse & essercitasse, come publico Artefice, o Mercatante, il qual cessasse, fuggisse, o' s'occoltasse per il tẽpo c'ha' a uenire, o che hauesse cessato fallito, o rotto per il passato stãdo occolto o ascoso in casa o' in alcũ altro modo, tenẽdo la botega serrata, & non tenendo aperto, & non stando a' quella al modo usato, per spacio di tre di lauoratori, o che si sia absentato dalla Citta' di Bologna, o che al presente sia absente, o per l'auenire si absentara' in danno & fraude delli suoi Creditori, con dinari, o' robbe d'altri o uer douendo dar dinari, o robbe, o mercantie ad altri, il credito del quale ascendesse alla detta somma di lire cẽto di moneta, o quella eccedesse, non hauendo satisfatto alli suoi Creditori, & a quelli nõ satisfacendo.

Ciascuno Giudice interpellato da chi fosse creditore di cento lire possa qualunque Mercatante, & Artefice che si dicesse hauer fallito

Et simile arbitrio habbiano contra i Fattori & Discepoli del predetto Mercatante, Cambiatore, o' Artefice cessante, fuggitiuo o' latitante, che per il tempo passato come e' detto ha fallito, o' per l'auenire fallira i quali stessero in una medesima botega con tale cessante, o' con quello, o' uero per lui operassero, o essercitassero arte o' mistiero, Et similmente contra gli habitanti in una medesima casa, o' famiglia di tale cessante, Se a' quello il quale delli detti Vfficiali sara adito parra come e detto di sopra.

Simile podesta & arbitrio habbia detto Giudice interpellato cõe di sopra contra discepoli & fattori dl detto Artifice.

Et similmente contra ciascuna persona maschio, o femina la quale possa, o uerisimilmene douesse sapere delli fatti del detto cessante, contra de quali fosse delle predette cose sospitione o uero indici, a' petitione & ar-

Arbitrio cõtra ciascun che possa sapere de fatti del Cessante

bitrio di ciascuño di detti Vfficiali, che a cio sara adito.

Contra gli heredi del morto da dieci anni in qua.

Et similmente habbiano pieno & libero arbitrio, contra ciascuno herede di ciascuno Mercatante, o Artefice morto da due anni in qua.

Contra Tutori & altri Administratori dell' herede, ò cõtra i beni del morto.

Il qual herede non pagasse intieramente ciascheduno, il quale hauesse creduto al morto, al quale il Defonto dar douesse al tempo di sua morte, & contra de Tutori & Administratori di cosi fatto herede, & quello fosse menore de uenticinque anni, & hauesse Tutore, o' Curatore, o' Fattore, o Administratore contra i bieni di cotal morto.

Cõtra de chi tenesse delli beni del cessante morto, o sapessero doue fossero ne li nolesse palesare.

Dar tormento à chi uerisimilmente sapesse delli beni del cessante.

Et similmente habbiano arbitrio pieno & libero & assoluto come di sopra e' detto, contra ciascuno ch'appresso di se tenesse de beni mobili, mercantie, & altre cose del detto Cessante, o morto, o suoi heredi, o' che sapessero doue fossero, & quelli non manifestassero, o appallesasero ad ogni requisitione, o' con o uer crida per ciascuno de detti Vfficiali adito fatti, inquirere & inuestigare perciascun modo come e detto di sopra, † anchora mettẽdo ciascuno a' martorio d'acqua & di corda, & d'altro tormẽto, ma schio o' femina che si fosse, & che paresse a' quello Vfficiale douer sapere de bieni & cose del detto Cessante, o morto, o mercantie, o uer altre sue cose che per lui fossero trafugate, o' occoltate, & messe appresso d'altri in fraude de suoi creditori.

Contra debitori del cessante.

Et contra ciascuno debitore che douesse dar al detto cessante, il qual nõ non si manifestasse, ma s'occoltasse, & occolto tenesse quello che egli douesse dare.

Contra ciascuno che in fauore del cessante cõmettesse fraude.

Et contra tutte & ciascune persone che in fauore del detto cesante, o' herede del morto, & in danno, fraude & pregiudicio delli Creditori del cessante, o' morto, commettesero alcuna fraude, & di quelle commese per il detto Cesante, o herede del morto, o debitore di quello, o che dese agiuto, consiglio, o fauore in cesare, fuggire, o fallire, Et che quello cosi fallito tenese occolto, & nascoso nella casa della sua habitatione, o in alcuno altro luogo, & quello non manifestase cõ danno & pregiudicio de suoi Creditori.

Possa tal Giudice dicchiarare chi fosse debitore ò creditore del ceßante.

Habbia anchora ciascuno delli detti Vfficiali adito, libero arbitrio di dicchiarare, chi e' debitore, o creditore di quello tale Cessante, fallito, o' morto, o herede di morto, & per qualunque cagione, anchora che se si dicesse la conditione di quella cagione, per la quale altri fosse Creditore; o' Debitore spettasse ad altro Giudice secolare o ecclesiastico.

Nissuno possa per le su dette cagioni declinare la giuris. del Giud. adito sotto pena.

Et che a' nissuno sia lecito declinare la giurisdittione di quello delli predetti Vfficiali, che sara adito per le dette cagioni, alla pena del doppio di quello che sara la questioue, Si ueramente, che la detta dicchiaratione si faccia con il consiglio di tre Mercatanti, come di sotto nel Capitolo sotto la Rubrica, Del modo di procedere cõtra il Fallente cõtumace si dira.

Habbia anchora arbitrio come di sopra e detto, in quella medesima forma

ma,contra tutte & ciascuni Fattori,o' Compagni & Discepoli di ciascun Mercatante, & Artefice della detta Citta',Conta' o' uer Distretto,il qua le cessasse,o' s'occoltasse, o s'absentasse, o si fosse absentato per il tẽpo pas sato,del quale di sopra se ne fa' mentione,& dinegasse,o' hauesse dinegato per il passato, & che per l'auenire dinegara', rendere buona ragione di quelle c'hauesse administrato, o' traficato per i suoi Maestri,per quelli mi stieri in che fossero stati, o che saranno diputati per i detti suoi Maestri, contra i quali, & tutti gli altri sopra nominati,possano i detti Vfficiali & ciascuno di loro ricchiesto & adito,sopra di cio' procedere,inquirere,& in uestigare de gli inganni & fraudi predette,per ogni modo,uia, & forma ch'a loro meglio parra, Considerati gli Indici,& le sospittioni uerisimi li, all'arbitrio di ciascuno de detti Vfficiali,i quali hauessero contra ciascu na delle dette persone,alli quali a' loro paresse hauere ragioneuole, uerisi mili & sofficienti Indici & sospittioni contra dette persone, Accio che si possa inuestigare & ritruouare il libro & libri,li dinari,& altre cose mobi li & immobili,&ragioni del detto cessante,o c'hauesse fuggito,o' occoltas se come e' detto di sopra.

CHI S'INTENDE ESSERE FVGGITIVO O' Cessante. Rubrica. XXXXVI.

ITEM che tutti quelli Mercatanti & Artefici,& delli quali si fa' mentione nelli presenti Capitoli,i quali oltre tre di lauoratori staranno na scosi & latitanti nelle case delle loro habitationi,o in altro luogo, per mo do che non stiano a botega al modo usato,& non usino l'arte & il mistier suo al detto modo usato,tenendo la botega serrata,o' uero tenẽdola aper ta,ma per altra forma & modo insoliti,cio e' non stando a' quella per se, ne per suoi Gargioni al modo usato,& non andando per la terra al detto modo usato per spatio di tre di,o piu lauoratori, s'intendano hauer falli to,& essere occoltati in fraude & danno de suoi Creditori, Saluo se non apparesse caso d'infirmita' o' d'altra giusta cagione,ad arbitrio del Giudi ce, & delli Consoli della Mercantia,cheper il tẽpo sedessero,o' della mag gior parte di loro,o' del detto Podesta'.

Et similmente sintenda di ciascheduno che s'absentasse fuori della Ter ra, tenendo la botega serrata,o uero aperta contra la forma & modo usa to per spacio del detto tempo,essendo delle predette cose publica uoce & fama,che quello hauesse fatto, o uer facesse in fraude o'in danno de suoi Creditori, & per cagione de quelli.

Et cosi similmente s'intenda di ciascun'herede di ciascuno Mercatante, o' Artefice morto, il qual herede si dicesse non pagare i creditori di tale morto,insino alle facolta' del detto morto.

Et piu generalmente, prouedendo Ordiniamo & statuimo, che se da mo'

inanci accadera ch'alcuna persona habitante nella Citta' o' Conta' di Bo logna,cosi maschio come femina di qualunque conditione uoglia essere o' sia,la qual non s'essercitasse in alcun mistiero , o trafico, & fallisse,o' che s'absentasse dalla detta Citta',Guardia,& Conta' di Bologna,o' che s'oc- coltasse in danno & pregiudicio de suoi creditori,sia & s'intēda essere fug gitiuo,o' cessante , & si possa procedere contra lui a' tutti gli atti secondo la forma de presenti Statuti che parlano de Cessanti,& falliti,cosi come s' egli fosse Artefice,& hauesse botega & statione nella Citta' di Bologna, ne possa opporre,ne allegare cosa alcuna in contrario, Et medesimamen- te contra de chi li desse iossidio,& fauore,o' che'l tenesse in casa occolto, & de chi hauesse comprato de suoi bieni , Et questo se si pruouara doppo tre di della sua absentatione,per quattro testimoni almeno degni di fede, tal persona esser absentata,& hauer cessato,& che gli e' publica uoce & fa- ma nella detta Citta' tale persona hauere cessato,rotto & fallito,& in tut to & per tutto come ne presenti Statuti De cessanti si contiene.

DEL MODO ET FORMA DELLA PRVOVA della Cessatione. Rubrica. XXXXVII.

La Cessatione anchora si pro ua per publica fama col giura mento del Cre ditore.

ITEM che la detta cessatione , fuga,& occultatione & del non pagare. anchora si posa pruouare per la publica uoce & fama , o uero nomi- nanza per quattro testimoni Mercatanti ,o Artefici , degni di fede, Et quella tale pruoua a' questo basti,& debiasi hauere per piena pruoua per dicchiaratione che sopra di cio' si facesse,per quello de detti ufficiali che sara adito,& per il sacramento delli detti Creditori,o della maggior par- te di loro , o' d'alcuno di loro che douesse hauer la quantita' & somma di lire cēto,o' piu,& ad instāza di quello si procedesse ,o del suo procuratore

Et pruouato la detta Cessatione o fuga,o' che l'herede del morto non rispondesse alli Creditori del morto,come e' detto di sopra, Et il detto fal lēte,Cessante ,& fuggitiuo,o' morto essere stato publico Artefice,o' Mer catante ,o Maestro di botega nella Citta',Conta',o' uero Distretto di Bo logna,o' hauer essercitato come Maestro alcuna dell'arti delle Cōpagnie di Bologna,o altro mistiero,o' tenuto stazzone,o botega,o trafico,esserci tando l'arte,o il mistiero predetto, come fanno i publici & usati Artefici Mercatanti , o Maestri di botega,della detta arte,o dell'altre , in uendere & comprare, Et a' lui come publico Mercatante & persona di credito nel la sua arte,& mistiero eser stato & hauuto ricorso,come a' gli altri Arte- fici,& usati & publici Mercatanti & Maestri di Botega.

Le quali pruoue fatte,come e' detto di sopra , bastino,& siano sofficien- ti quanto alle pene, & a tutto quello che si cōtiene nelli presenti Capitoli

Non procedere cōtra il fallito se non doppo

Et le dette pruoue si debbano riceuere innanci che si proceda ad alcun cuno atto cōtra i predetti,che fosero chiamati cesanti et fugitiui'o here

rede di morto, & uagliano, & tengano, non ostante che non sia la parte ricchiesta.

Le quali pruoue fatte s'elle parranno sofficienti all'Vfficiale, il quale sara adito, si proceda alla citatione del detto Fallente, & a gli altri atti contra di lui, secondo la forma de presenti Capitoli.

DEL MODO DI PROCEDERE CONTRA IL Cessante, o' fallito, o' uer Heredi di morto, quando loro o altri per loro compariscono. Rubrica. XXXXVIII.

ITEM sia tenuto quello de detti Vfficiali, che a' cio sara adito, a' petitione delli detti Creditori, o della maggior parte di loro, o d'alcuno di loro, che douesse hauere lire cento di moneta, o piu da tale cessante, o che cessasse, o' s'occoltasse, o heredi di morto, o che si fosse absentato, o' occoltato, o fosse herede di morto, fare & curare a tutta sua possanza, ch'egli habbia a' sua posta tale cessante, fuggitiuo, o fallito, o uero herede di morto, maggiore de uenticinque anni, che non hauesse beneficio d'inuentario.

Et se hauere non lo potesse, sia tenuto fare citare per uno messo del cōmune di Bologna, o di detta Corte con alta uoce, dinanci alla casa della udienza nella quale si rende ragione per il Giudice dell'Vniuersita' delli Mercatanti della Citta' di Bologna, o uero al Banco della Ragione del Podesta' di Bologna, essendo lui adito, Et anchora dinanci la casa dell'habitatione di tale Cessante & fuggitiuo, o' che si fosse absentato, o occoltato, o' uero fosse morto come e' detto di sopra, con le Cedule, Le quali Cedule, Citationi & Cride debbiano cōtenere, che fra tre di che seguirāno doppo le dette Citationi, & Cride, o ueramente nel termine che parra' al detto Vfficiale, che sara adito, con uolonta' della maggiore parte delli Creditori, o' uero d'alcuno di loro, come e' detto di sopra, hauendo rispetto alla distanza del luogo di tale Cessante, che fosse, o' si dicesse essere absente, che personalmente, & non per Procuratore debbia comparire dinanci a' quell'Vfficiale, da parte del quale sara' ricchiesto, a' rendere piena ragione, & intieramente satisfare, & rispondere alli suoi Creditori di quelle quantita' & cose ch'a lui fossero dimandate.

Non potēdo hauere il cessante si debbia citare secondo il modo qui notato.

Et in caso, che e'l detto tale Cessante fuggitiuo, o herede di morto hauere si potesse, o' citato comparisca, sia tenuto & debba dare sofficiente sigurta' di stare a' ragione, & satisfare intieramente alli suoi Creditori delle quantita', & cose che apparesse quelli Creditori douere hauere, & riceuere da lui, secondo buona conscienza di Mercatante, & per legitime pruoue secondo la forma de presenti Statuti de Mercatanti, & secondo

Hauuto il cessāte, ò citato comparendo dia sigurtà di satisfar i creditori.

la dicchiaratione che ſopra cio' ſi fara, co'l ſagramento come è detto di ſopra.

Non dando detta ſigurtà ſia meſſo in prigione, ſin che ſarà in cōcordia cō li creditori. Come s'intēda l'eſſere creditore.

Et ſe quel tale che coſi compariſſe non deſſe, come è detto di ſopra, ſofficiente ſigurta',ſia meſſo nelle pregioni del Commune di Bologna,Delle quali ello non ſia rilaſſato, ſe prima non ſatisfara' alli ſuoi creditori,o con loro rimarra in concordia,o conſentiranno che ſia rilaſſato.

Et intendanſi eſſere creditori quelli che ſi dicchiararanno per l'Vfficiale a cio' adito eſſer creditori,come è detto.

Et ſe ui foſſe ſoſpittione, che'l detto Fallente occoltaſſe i ſuoi bieni,o haueſſe fatto alcuno contratto in fraude de ſuoi creditori, poſſa & debbia il detto Vfficiale cercar,delli bieni del detto Fallente, o' d'herede di morto,& delle ſue fraudi, & far in tutto & per tutto, come ſe non foſſe mai comparſo, & come ſi contiene nel capitolo, poſto ſotto la Rubrica, Del modo di procedere contra'l Fallente contumace.

DELLI BANDI ET CRIDE, I QVALI SI DEBbono fare per truouare delli bieni del Ceſſante, & delle ſequeſtrationi che debbono eſſer fatte de quelli, Et del premio di colui che dinonciara delli bieni del detto Ceſſante. Rubrica. XLVIIII.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo, che quello delli detti Vfficiali,il qual a' cio' ſara' ricchieſto,incōtanente quādo ſopra cio' ſara' interpellato,& a' lui apparera' della detta ceſſatiōe,o' occoltatione,o' fugga,la quale li debbia conſtare nel modo & forma,che di ſopra è narrato,o' che gli ſapra' per pruoua legitima alcuno eſſer morto,o' non hauer herede, o' uero l'herede di quello,ceſſara di pagar i Creditori del morto, Sia tenuto di fare, † & di far fare la diſcrittione de tutti i bieni del Ceſſante,o' morto,& detutti quelli c'haueranno al tempo della ſua morte,& quelli far deſcriuere & ſequeſtrare.

Far la diſcrittiōe delli bieni del Ceſſante.

Anchora ſia tenuto per ritrouar delli bieni del Ceſſante, o' morto publicamente almeno due uolte per la Citta' di Bologna, & ſopra la Ringhiera del Podeſta' di detta Citta' & doue era la Scala del Lino,& quella del Formaggio,& ſu'l Trebbo di Porta Rauegnana,& dinanci la porta di detta Mercantia,& dinanci la caſa dell'habitatione ſolita di tal ceſſante far bandire per publico Banditore del Commune di Bologna, Che ciaſcheduna perſona di qualunque ſtato, grado, ordine & conditione uoglia eſſere, o' ſia,la quale per alcun modo haueſſe delli denari, coſe & bieni alcuni del tale Ceſſante, o' uer morto,o' che in coſa alcuna foſse tenuto, o' uer obligato per alcuno modo, ragione, o' uero cagione,

Far bandire & cridare ne i luoghi & ſecondo la forma & tenore ą deſcritto.

ne, o c'hauesse, o c'hauesse, o uero che tenesse, o c'hauesse hauuto alcuna cosa lecitamente, o' uero illecitamente, o' dinari, o utro libri, o altri bieni del morto, o uer del Cessante dal tempo della morte, o cessatione sua in qua, o' inanci la cessatione per un mese, o' che tenesse, o possedesse il Morto al tempo della sua cessatione, o' morte per alcun modo, per possessione di pagamento, o' per sentenza, o' uero per alcuno modo lecito, o' illecito, Sia tenuto & debbia la detta quantita' de dinari, libri, o cose, o' debito notificare & dar in scritto a' quell'Vfficiale da parte del quale andara il detto bando, & secondo il commandamento & requisitione del detto Vfficiale adito, † Sia tenuto & debbia tutte le predette cose, o' quantita' presentar & dare per scritto a' quello Notaro Cittadino di Bologna, il quale sara ordinato per il detto Vfficiale, fra i termini che ne detti Bãdi si cõterrano. Non ostante alcuna transattione, o' patto, o riceuuta in pagamẽto, c'hauesse hauuto dal tempo della cessatione & per un mese innanci in qua, o dal tempo della morte del Debitore in qua, Si ueramente, che quel termine a' rispetto di quelli c'habitassero nel Conta', o nel Distretto, o fuori del Conta', o' Distretto, non possa esser manco de dieci di, Sotto la pena che parra al detto Vfficiale di mettere nella crida.

Presentare ciò che si trouasse hauer hauuto delli bieni del Cessante, non ostante patto, ò pagamento fatto al tempo della cessatiõe, & d'un mese innanci.

Debbia anchora contenere il detto Bando, che ciascuno che sapesse c'hauesse, o hauesse hauuto delli detti bieni, quelli debbia dinonciare, sotto la pena che parra al detto Vfficiale di comminar nel detto Bando, Sapendo che colui che dinonciara alcuna persona c'hara delli bieni, o alcuna cosa delli cessanti, o morti, o suoi heredi, o che dedurra in notitia alcuni delli detti bieni che fossero appresso d'altri, non denonciati hara soldi due per lira, del ualor de quelli, I quali due soldi si pagaranno delli bieni di colui c'hauesse hauuto la detta cosa appresso di se, o in sua podesta'.

Bando chi hauesse robbe del cessante.

Et ciascuno possa accusare, & dinonciare tutti coloro che contrafarãno nelle predette cose, & habbia la meta' di detta pena che si riscuotera'.

Accusando i cõtrafacẽti guadagna la metà della pena.

Et tutto quello che si ritrouuara' delli bieni delli Cessanti, o morti siano sequestrati a' petitione de detti Creditori sino che sara fatta la distributione, o uendita che di sotto si dira, Non ostante solamente che à petitione d'alcuno di loro le cose predette si facessero.

Sequestrar tutti i bieni che si trouuarãno del cessante.

Anchora debbia contenere la detta Crida, che ciascuno che douesse hauere dinari, o uero alcuna cosa dal tale cessante, o' morto, o suo herede fra il detto termine, si faccia scriuere al Notaro che a' questo sara diputato, Sapendo che chi non si fara scriuere al tempo, non hara parte ne bieni che si ritrouaranno, Et le dette sequestrationi & descrittioni & Bando si facciano quando parra al detto Vfficiale a' cio adito, innanci la richiesta di tale Cessante, o' uero da poi, secondo che si uedera essere necessario, o uero utile.

Crida che chi fosse creditore del cessante db bia farsi scriuere frá certo termine.

DELLE CONDENNATIONI CHE DEBBONO eſſere fatte de quelli che non paleſaſſero i bieni & le coſe fra'l termine della Crida. Rubrica. L.

Chi nō harāno tificato, ò preſentato fra il termine delle cride s'intenda eßer incoſo nelle pene comminate.

ITEM ſe foſſe trouato alcuno, dalli detti Vfficiali, hauere appreſſo di ſe, o' a' poſta ſua hauer hauuto, o ſaputo c'haueſſe dinari, o' libri, o coſe di tale ceſſante, o' morto, o' ſuoi heredi, o quelli fra'l termine di dette Cride non hara' preſentato, o uer notificato, come e' detto, I quali ſia tenuto quello delli detti Vfficiali, che a cio' ſara ricchieſto, & da parte del quale le dette Cride ſaranno andate, dicchiarare quali ſiano quelli, che coſi nō haranno notificato, o' che quelle tale coſe non haranno preſentate, eſſer incorſi nella pena predetta nel Bando comminata, la quale pena debbiaſi, & poſſaſi riſcuotere per il detto Vfficiale ſenz'alcuna altra cōdēnatione, di fatto, † la quale ſi debba applicare per il quarto al commune di Bologna, & per il quarto a' quello ch'accuſara, & per il quarto alli Creditori, & per il quarto all'Vfficiale che riſcuotera'.

Come ſi debbia applicar la pena.

Et ſe non ci foſſe alcuno Dinonciatore quella parte ſi debba applicare al Commune di Bologna, & alli Creditori di quello ceſſante, o morto, Et detta pena ſia tenuto detto Vfficiale riſcuotere alla pena di due tanta, la quale ſi debbia da lui riſcuotere al tempo del ſuo ſindicato, & debbiaſi applicare per la meta' al Commune di Bologna, & per l'altra meta' alli creditori, Saluo ſe per giuſta cagione ad arbitrio del detto Vfficiale, ello non ſi ſcuſaſſe.

Non hauendo preſentato libri, ò libro del Ceſſante ſia punito ad arbitrio del Giudice.

Et ſe foſſero libri uno, o' piu, che non foſſero preſentati ſia condennato quel tale che come e' detto, non gli haueſſe preſentati ad arbitrio di quell'Vfficiale che detto Bando haueſſe mandato, le quali condennationi ſi debbiano applicare, & riſcuotere & partire, come e' detto di ſopra, Nōdimeno il detto Vfficiale faccia i detti libri, dinari, & robbe reſtituire, pagare & aſſegnare con effetto, † Sotto pena al Giudice, o' uero a' quello de detti Vfficiali ch'ommetteſſe di far la detta dicchiaratione, d'altro tanto quanto doueua eſſere la detta condennatione, o uero dicchiaratione.

Pena al Giudice che non faceſſe la detta cōdennatione delli contrafacienti.

DELLA PRONONCIA CHE SI DEE FARE contra il Contumace. Rubrica. LI.

ET s'aueneſſe che quel tale non ſi poteſſe hauere, o chi ſera citato non ueneſſe & non s'appreſentaſſe perſonalmente, o uero nō foſſe ſcuſa legitima & uera per la quale appareſſe giuſta cagione d'impedimēto per il quale ello non poteſſe uenire in perſona come e' detto di ſopra, Sia tenuto quello tale Vfficiale che per cio foſſe adito, dicchiarare il detto ceſſante, o herede di morto eſſere contumace, & contra di lui come cōtra contumace douerſi procedere, ſecōdo la forma de preſenti Capitoli.

Del

DEL MODO DI PROCEDERE CONTRA del Fallente contumace, o' heredi, o' bieni di morto. Rubrica. LII.

ANCHORA Statuimo,che sia tenuto quel tale delli detti Vfficiali che a' cio' sara adito,a' petitione de detti creditori, o' della maggior parte di loro,o' d'uno di loro,come è detto di sopra, quando per lui a' ciò sara ricchiesto,† far scriuere per ordine ad un Notaro cittadino di Bologna,che a' questo sara eletto per tal Vfficiale di uolonta' di quello delli Creditori che questo solicitara tutti i nomi delli creditori di tal cessante, o morto,Et fatta la detta scrittura de tutti i creditori che saranno scritti, il detto Vfficiale † elegga tre,o uer cinque buoni huomini Mercatãti che non siano scritti per creditori,ne per debitori del detto Cessante,o fallito o morto, I quali eletti debbiano ubbidire al detto Vfficiale, sotto la pena che di sotto si dira'.

Scriuere i nomi de tutti i creditori dl cessante.

Eleggere tre,ò cinque Mercatanti che nõ siano creditori, ne debitori del Cessante.

Giuramento degli eletti.

Et i quali debbiano giurare alli Santi di Dio Vangeli con le mani toccando le scritture,di consigliar bene,& a buona fede, in tutto quello che loro saranno dimandati, & poi detto Vfficiale di loro, o' della maggior parte di loro consiglio,dicchiari,quali siano i creditori del detto cessante o morto,& in chè, & in quanto, I quali debbiano partecipare & hauere delli bieni mobili,& immobili,& prezzi de quelli & di quello,che si riscuotera dalli debitori del tal cessante,fallito,o morto,Si che nissun'altro, che non sia dicchiarato per il detto Vfficiale co'l cõsiglio de detti Mercatanti,o della maggior parte di loro esser uero creditore, possa hauere & partecipare de detti bieni se prima quelli che saranno dicchiarati essere ueri creditori non saranno intieramente pagati di tutto quello che sara dicchiarato loro douer hauere,& delle spese che si faranno.

Dicchiarare cõ il consiglio de i Mercatãti eletti à questo fine cioè,chi sia debitore del cessãte.

Et similmẽte habbia arbitrio ciascuno Vfficiale a cio adito,cõ cosiglio & uolonta' de i Mercatanti eletti,o della maggior parte di loro conoscere & dicchiarare,chi è debitore del detto cessante,fallito,o herede di morto,Et ciascũno c'hauesse bieni mobili, o immobili che douessero essere posti al cumulo.

Chi hauesse promesso per altri non si possa dicchiarar debitore se non doppo l'escecussione fatta dl pricipale saluo se non hauesse rinõciato al beneficio delle sigurta'.

Si ueramente che non possano ne debbiano dicchiarare alcuno c'hauesse promesso per altri, o fosse sigurta' d'altrui esser debitore, se prima quello per cui ha promesso non sia essatto, & truouato non hauer da pagare, Ma fatta la debita escusione del principale possasi astrẽgere la Sigurta', & quello che per altri hauesse promesso pagare, come se fosse stato principale, Et questo non habbia luogo in quelli c'hauessero rinonciato alli benefici delle sigurta',i quali possano esser constretti come principali.

Non osta, se si dicesse la cognitione non spettar al detto giudice.

Et di tutte queste cose possano conoscere & diffinire il detto Vfficiale con i detti Mercatanti eletti, Non ostante che si dicesse il detto Vfficiale non hauer cognitione di quella questione, ma spettar ad altro Giudice.

Non si puo opponer eccettione d'incompetẽza, sotto pena.

Anchora Statuimo, che non sia alcuno che presuma in questi casi di dire il detto Vfficiale adito non essere Giudice competente, Et chi questo dicesse, anchora dicendo che uolentieri risponderebbe dinanci al detto Vfficiale ma non puo', perche gli è uietato, o per ragione commune, o' d'huomo.

Et che facesse alcuna inhibitoria, o' facesse fare, o' mandasse in alcuno delli casi contenuti ne presenti Capitoli, cada, & s'intẽda esser caduto nella pena del doppio, & nella pena delli statuti & Ordinamenti del commune di Bologna, che sono & che saranno alla camera de gli atti.

Et ciascuno che sara' dicchiarato essere debitore, o' hauer detti bieni, intendasi esser uero debitore, & possa esser essatto come di sotto si dira',

Alle quali dicchiarationi, & ciascune di quelle si stia, Saluo il Capitolo dell'Appellatione, che di sotto si dira'.

Fatta la dicchiaratione delli creditori del cessante eleggera alcuni de detti creditori all'effetto qui descritto i quali si chiamino Caui de creditori.

Et fatta la dicchiaratione de quelli che sono creditori, & che debbono partecipar delli bieni del fallito, si che altri partecipar non debbiano come è detto, non ostante alcuna appellatione che si facesse, nella qual si proceda secondo la forma de presenti Capitoli, Si che non impedisca per cio' questo modo del procedere.

Il detto Vfficiale con consiglio de detti Mercatanti eletti, o' della maggior parte di loro, delli detti creditori, ne elegga tre, o' quatro, o' cinque come a' lui & alli creditori, & alla maggior parte di loro parra', i quali si chiamano, Caui delli creditori, di tal cessante, fugitiuo, o' morto, intra qua li sia uno de quelli che debbia hauere d'hauere piu de gli altri, & gli altri siano di maggiore, o' menor somma, I quali giurino toccando le scritture con le mani, di far bene, & lealmente, & a' buona fede quello che li sara' commesso con buona opera & solicitudine, & per se, & con consiglio de questi, il detto Vfficiale inuestighi delli bieni mobili, & immobili, ragioni & debitori del detto cessante, o' morto, per ogni modo che meglio potra, anchora ponendo a' tormento huomini & femine, che uerisimilmente do uessero sapere couele de detti bieni, o' parte de quelli. Et quello che truouara', lo faccia mettere in scrittura, & possa tutto quello che si truouara' di mobile, lo faccia uendere alli'ncãto, per i detti Caui de creditori, o' per altro in suo nome, per persona o' loro, o' alla maggior parte di loro fidata.

Autorità delli Caui de creditori di uendere bieni del Cessante et essigere dalli debitori di quel lo.

Alli quali Caui Diamo autorita' piena, di poter uendere, o' far uendere tutte le predette cose, et il prezzo riceuere, o far riceuere. Alla qual uẽdita non sia bisogno richiedere tal Cessante, o' fallito, o' herede di morto, Anchora che fosse pupillo, ne il suo Administratore, & senz'altra solẽnita' di Ragione & di Statuto, che si douesse osseruare, Et nondimeno per nõ per der tẽpo facẽdosi la detta uẽdita all'incãto, come è detto, a' petitione del Procuratore, & Sindico, come di sotto si dira', debbia constrengere i Debitori di tal Cessante, o' fallito, o' uer herede di morto, i quali sarãno certi

& a'

& a' ciascun'altro che douesse pagar dinari,che douessero esser mesti a' cu mulo, realmente & personalmente, a' pagare a' detti Caui de creditori.

Alli quali pagando,siano per autorita' del presente Statuto assoluti, Et delli dinari che del prezzo de detti bieni mobili si riceueranno dalli detti debitori, i detti Caui delli creditori paghino prima a' ciascuno le spese fatte, l'auanzo partino tra' i creditori dicchiarati come di sopra e' detto, per soldo & per lira, si che nissuno altro Creditore hauer debbia de detti dinari. ¶ Et oltre a' questo,tutti i bieni immobili che si ritrouaranno esser stato ottenuti & posseduti per suoi per il Fallito,Cessante, o' Morto al tempo della Cessatione,fuga,o' morte,o' per sei mesi innanci la cessatio ne,o' fuga, si faccino scriuere,& uendansi tutti all'incanto.

Prima pagare le spese delli dinari ritratti et riscuosfi, poi i creditori.

Vendere all'incanto delli bieni stabili,salua la migliore ragio ne altrui.

Salua la ragione di cui hauesse miglior ragione in quelli che'l Cessante, Fallito, o' Morto,o' suoi heredi,come di sotto si dira' nel Capitolo del Sindico,& ne gli altri capitoli che di questo parlaranno. Et questo faccia, † non ostante che doppo la cessatione,fuga,o' morte,o' dinanci alla cessatio ne,o' fuga,o' fuga per un mese,o' meno,hauesse dato in pagamento di uo lonta',o' uer per sentenza alcuna cosa mobile,o' immobile,o' dinari.

Pagamenti dop po, ò innanci p uno mese la cessatione sono nul li.

Le quali sentenze & dationi in pagamẽto statuimo esser nulle, & di nissuno ualore, in pregiudicio di quello c'hauesse riceuuto,† Saluo se alcuna Donna douesse hauere ueramente per sua dote, quella sia innanci tratto pagata. ¶ Si che in effetto il modo di procedere contra'l Cessante, o' Fallito,o' Morto sia questo che saluo il capitolo di sotto,che e' posto sotto la Rubrica, del modo che si dee' tenere, a' far pigliar alcuno che si dicesse uoler cessare,o' fugire innanci la citatione, prima si faccia ricchiedere il cessante,fallito,o' herede di morto, & se comparisse, osseruasi il capitolo di sopra sotto la Rubrica,Del modo di procedere cõtra i Falliti,o' Cessanti, o'Heredi di morto quando compariscono.

La dote sia innanci tratto pagata.

Nel procedere alla cattura sia prima ricchiesto il cessante.

Et se non compariscono ne altri per loro, o' per lui fra'l termine della ricchiesta, mandasi il Bando, secõdo la forma del capitolo posto di sopra sotto la Rubrica, Delli bandi & cride le quali si debbono fare,Saluo se prima non fosse mandato come in quello capitolo si contiene.

Non comparendo, mãdar il bãdo.

Et piu faccia il detto Vfficiale l'inquisitioni & dicchiaratione de Creditori,Debitori,Bieni & Diuisione,come in questo Capitolo si contiene.

Dicchiarare q̃ li siano creditori &c.

Questo aggiungendo, che ciascuno Mercatante,& Artefice,& ciascun' altra persona,che a' questo sara' ricchiesto per consiglio, o' per agiuto, o' per testimonianza, o' per qualunque cagione, debbia ubbidire al detto Vfficiale.

Vbbidire ciascuno l'Vfficiale p le cause q dette.

Et se sara' inobediente,possa'l detto Vfficiale imporre pene & multe, & quelle riscuotere a' suo arbitrio, & delle riscosse,o' che si riscuoterãno habbia la terza parte, le quali pene & multe possa imporre,fino alla quantita' de bolognini cento d'oro per uolta.

Pena delli disubbedienti.

Salario dell'Vfficiale.

Et perche il detto Vfficiale a` cio` sia piu solecito, habbia'l Salario che di sotto si dira'

Il Notaro non toglia se non quanto di sotto si dirà.

Et perche le predette cose meglio far si possano Statuimo & Ordiniamo che'l Notaro che a` questo sara eletto non toglia alcuno dinaro, se nō come di sotto si dira` alla pena d'essere rimosso, & priuato dall'Vfficio, & d'essere condennato per ogni dinaro dieci.

Eleggere uno de Creditori che sia spenditore à pagare Notari. &c.

La quale dicchiaratione fatta, il detto Vfficiale elegga uno de detti Creditori che sia spenditore per tutti gli altri, Al qual ciascheduno Creditore dicchiarato, dia quella quantita` che parra` al detto Vfficiale, alla pena d'essere cancellato del numero de Creditori, & tante uolte quante dicchiarara'l detto Vfficiale, si depona dinari al detto spendirore. Il quale spenditore paghi i Notari, Messi & Vfficiali, secondo la dicchiaratione che di sotto si dira`.

Rendere ragione dell'administratione.

Et faccia ogni altra spesa utile & necessaria per i detti Creditori, & de quali dinari depositati sia tenuto'l detto Spenditore rēder ragione a` quello, o` a quelli che i detti Creditori, o` la maggiore parte di loro uoranno, Et rendere ogni dinaro che uoranno quelli che uederanno la ragione, Al la pena di cento Bolognini d'oro, i quali si possano riscuotere per il detto Vfficiale senza condennatione & habbia la terza parte, & le due parti habbiano i Creditori.

Chi hà riceuuto, dato, ò pagato di quello del Cessante sia posto p debitore, non assignādo giusta cagiōe.

Et perche in questo tale Capitolo, & in quello de Bandi & Cride, & in piu altri Capitoli si fa` mentione che quelli c'hauessero hauuto de` bieni del Cessante, o` morto, debbiano dare per scritto quello c'hauessero hauuto, † Dicchiariamo & Statuimo, che quelli c'hāno riceuuto i detti dinari, o bieni, s'intendano essere & siano messi per debitori, & c'hauesse dato, o` pagato alcuna quantita`, o alcuna cosa di quelle del Cessante, o morto, o` suoi heredi con alcuna ragione, o` cagione non sia debitore, ne sia obligato, mostrando a` chi egli ha dato, o uero pagato, la quale cosa mostrando non possa essere ad altro astretto, & non sia ad altro obligato.

DELLA CONDENNATIONE CHE DEE` ESser fatta del Cessante che non comparisca, della quale si deue pagare al Commune di Bologna & del Bando in che incorre. Rubrica. XLIII.

Non comparendo in termine à far sua scusa di non poter comparire, ò di non hauer fallito, sia in Bando di la forca.

ANCHORA per reprimere la mala uolonta' de'l uolere fallire per rubbare i suoi Creditori Statuimo, che in quello medesimo modo, & caso, cio e` quando il detto Cessante come disopra e` detto ricchiesto non si presentasse personalmente, & fosse cōtumace, o` non cōparēdo personal mēte, non fara` fra'l termine della citatione scusa, per la quale appara euidentemēte ad arbitrio dell'Vfficiale che'l fa` ricchiedere, lui nō poter cōparire, o` nō hauer fallito, ne rotto, essendo publica uoce & fama lui hauer fallito,

fallito,o' rotto. Sia & intendaſi eſſer in Bando della perſona,cio e' della forca, & ſe perſeuerando nella contumacia rimarra nel detto bādo,& che perueneſſe nelle mani d'alcuno Vfficiale del Cōmune di Bologna ſia apicato per la gola.

Et ſe fra un'anno lui ſara in concordia con i ſuoi Creditori, all'hora ſia & s'intenda eſſere cancellato di tale Bando.

Accordādo frā l'anno i Creditori,ſi cancella il bando.

Et oltra il detto Bando, quello de detti Vfficiali che coſi adito ſara',ſia tenuto condennare il predetto Ceſſante,il quale fugiſſe, o' s'occoltaſſe,o' che foſſe fugito,o' occoltato,come e' detto,o che non s'apreſentaſſe,in lire cinquecento de Bolognini,& piu & meno,ad arbitrio del detto Vfficiale. Conſiderata la quantita' de Creditori,& la conditione della perſona.

Oltra il Bando di contumaccia pena.500. lire.

Si ueramente che'l detto tale Ceſſante, o' Rompente, rompeſſe per la quantita' o altra,di lire cinquecento de bolognini,ſia condennato preciſamente nelle dette lire cinquecento de bolognini, & piu, ad arbitrio del detto Vfficiale,hauendo ſempre riſpetto alla conditione predetta,le quali ſi debbiano applicare al Commune di Bologna,ſe quello tale Debitore che coſi fugiſſe,o' s'occoltaſſe,o che foſſe fugito,occoltato, o' ceſſato non ſi appreſentaſſe fra uno meſe proſſimo che uerra' dal di.della detta condēnatione come e' detto,o' uer ſe fra il termine d'un'anno,il quale immediate doppo la detta condēnatione ſeguira',non ſara' in concordia cō e ſuoi Creditori,come ſe tale condēnato foſſe ſtato conuinto di duolo,o di fraude, † Et che quel Bando & condennatione di cinquecento lire, & meno & piu,come e' detto diſopra,paſſato un'anno corſa la detta condennatione, & termine ſopradetto di quel tale Bandegiato, & condennato, perpetouamente non poſſa eſser cancellato,ſe primamente eſso Bandegiato, & condennato non hara pagato al Commune di Bologna la detta quantita' & condennatione,& lire cento di piu per il Bando della perſona, & ſatisfatto a' ſuoi Creditori intieramente,o' con loro non ſara in concordia con effetto.

Paſſato l'anno il Bando & la condennatione diſopra ſtano perpetoui,ſe di piu nō ſatisfara come qui ſi diſpone.

Le quali quantita' pagate,& fatta piena concordia con i ſuoi Creditori, & ſatisfatto a' loro intieramente delli ſuoi capitali,& danni,& ſpeſe, & interesſi,poſſa eſser cancellato de detti bando & condennatione.

Et coſi fatti i detti pagamenti, & concordia, ſia,& eſser s'intenda cancellato ſenza altra ſolennita'ſi ueramente che la detta quantita di lire cinquecento, o' maggiore, o menore quantita',nella quale come e detto ſi faceſſe la condennatione al Commune di Bologna,non ſi poſſa fare alcuna eſſecutione,ne habbia ne hauer debbia il detto Commune in esſigere le dette condennationi alcuno priuilegio nelli bieni di quello condennato, ſe prima & intieramente non ſara ſatisfatto a' quelli Creditori, di quello che nella condennatione di lui fatta alli ſuoi Creditori ſi conterra'.

Fatti i pagamēti ſi caſſa il bādo,& prima ſi pagano i Creditori, da poi il Commune,delle pene impoſte.

Et queſto Capitolo non habbia luogo nel Debitore morto, S'alcuno co

Le pene ſu dette non hanno

me herede non comparisse, se non si prouasse esser herede, & apparisse lui hauer appresso di se delli bieni dell'heredita' occoltati, contra'l quale herede c'hauesse appresso di se de bieni di detta heredita',o' se ne fuggisse, o che s'absentasse,si proceda come e' detto del Cessāte fuggitiuo,debitor.

Luogo nell'here de el debitore morto, purche non occolti, ò fugga.

Et se detto herede fosse pupillo c'hauesse Administratore, c'hauesse appresso di se delli bieni dell'heredita' s'occoltasse,& poi cessasse, & fuggisse & fosse contumace in comparire & in rendere le cose hauute delli bieni del defonto, contra quello Administratore si proceda come s'egli fosse l'herede principale che cessasse,o' fuggisse,& come e' detto di sop ra nel Capitolo, Del dar in pagamēto de bieni del Cessante,& come di sotto si dira'.

Cōtra l'Administrator di pupillo herede,occultante ò fuggente si proce de come contra il principale.

CHE PER CRIDA DI BANDITORE SI FACciano manifesto i detti Bandi & condennationi. Rubrica. LIIII.

Publicar'i detti Bandi & cōdennationi, & le cause pche, con il modo dl fallimento.

DEBBIA anchora ciascheduno Vfficiale a' cio adito quello tale Cessante,o Rompente,che fosse contumace,fatta la detta dicchiaratione fare publicare per uno,o' piu Banditori del Commune di Bologna,per la Citta' predetta,cio e' prima su la Ringhiera del detto palazzo del detto Podesta',& su tutte due le dette scale,cio e' doue suoleua essere la scala del Formaggio,& quella del Lino & ināci l'Vdienza del Palazzo dell'Vniuersita' de Mercatanti,ch'e su'l Carobbio,& anchora su'l Trebbo di Porta Rauegnana, & del Mercato di meggio,& su' i Trebbi,Rughe,& Cōtrade de Mercatanti & Artefici di detta Citta',& in tutti gli altri luoghi publici secondo che a' lui parra' come il tale,nominando il predetto cessante,o uero che falisse per nome, & sopranome,che arte,o mistiero egli prima faceua,hā fallito & ingannato i suoi creditori, facendo mentione del modo del fallimento,o rottura predetta, Et come egli e' stato ricchiesto,& non e comparso,& per tanto e' in bando della persona,cio e', della forcha & di lire cinquecento,o' piu, o meno sara detto disopra, Del quale Bādo debbia apparere per relatione del detto Banditore ne gli atti del Notaro,sotto pena di lir cēto de bolognini a' ciascheduno de detti Vfficiali,che fosse negligente nelle predette cose, o in alcuna di quelle, nelle quali pene incorra tale Vfficiale, ipso iure & facto, senz'altra condennatione.

Et non dimeno fatte,o uer non fatte le dette Dicchiarationi, & Bandi sopradetti per il detto Vfficiale, siano, & cosi s'intendano ipso facto i predetti Cessanti & ciascheduno di loro, il quale sara cōtumace,come e detto disopra.

Fatti,ò no, i detti Bādi, s'intende nōdimeno il Cessante contumace esserui incorso.

Della cui cōtumacia apparira per gli atti del Notaro, anchor che nō accusata la contumacia del predetto non comparente, purche appara delle ricchieste debite & non appara per gli atti,della comparatione del detto

ricchiesto,

ricchieſto, incorſo nel detto Bando & pena,come e' detto diſopra, delli quali ſi fa' mentione ne preſenti Capitoli & Ordinamenti.

CHE I PROCESSI, ET BANDI DELLI CESſanti ſi debbiano da per ſe mettere,o' diſcriuere in un Libro ordinato, a' cio intitolato, in forma debita. Rubrica. LV.

ITEM Prouediamo,& Ordiniamo,che tutti i proceſsi & ſcritture che ſi faranno contra delli Ceſſanti, & di coloro che rōperāno,o' hanno rotto cōtra la forma de preſenti Capitoli,contra i quali ſi procedeſſe ſecōdo i preſenti ordinamenti, ſi debbiano mettere & far ſcriuere,o ſcriuere per ciaſcheduno Notaro de detti Vſficiali, al quale ſpettaſſe fra tre meſi da poi che ſara' fornito'l proceſso,in uno libro ordinato a' cio, nel quale non ſi metta altro ſe non i detti atti,& proceſsi, Il quale Libro ſia intitolato,† il Libro delli Mercatanti Ceſſanti, & de quelli chi rompono, nel quale Libro ſi debbia ſcriuere per il detto Notaro a' cio diputato tutti i Proceſsi, Atti, Bandi,& condēnationi,& ſcritture fatte contra alcuno ceſſante per la detta cagione,& ordinatamente,ſotto i ſuoi di meſi, & anni,Et nō debbiano eſſere nel detto Libro altre coſe meſcolate,ſotto pena a' ciaſcheduno de detti Notari che contrafaceſſero alle predette coſe,di lire cento de Bolognini, la quale ſcrittura o' regiſtratione debbia far fare l'Vſficiale principale che a' queſte coſe ſara' adito, Et a' queſto aſtrengere realmente & perſonalmente ciaſcheduno de detti Notari, al quale ſpettara' fra il termine predetto, alla pena ſopradetta, & debbiaſi mettere, & mettaſi ciaſcuno proceſſo di ciaſcheduno Latitante, o' uer ceſſante da per ſe alla pena ſopradetta.

† Libro de Mercatanti Ceſſanti doue ſi. diſcriuono i proceſsi.&c.

Il quale Libro come ſara fatto, ſi debbia deporre alla Camera de gli Atti del Commune di Bologna fra il detto tēpo,per modo che gli altri che ſi farāno ſi poſſano congiungere con quello,Et ciaſchedun Notaro che cominciara' alcuno delli detti proceſsi,poſſa,& debbia quelli ſeguitare & finire,Nō oſtāte che'l Vſficiale principale ſi mutaſſe,o haueſſe altro Notaro

Il Libro ſu detto ſi deponа alla Camera de gli atti del Cōmune.

CHE I CESSANTI COME BANDITI POSſano eſſere offeſi ſenza pena, & a' loro non ſia reſo ragione. Rubrica. LVI.

ITEM che ciaſcheduno delli predetti Ceſſanti, o' Falliti,delli quali di ſopra nel precedente capitolo ſi fa' mentione, da poi che ſaranno, o' foſſero incorſi nel detto Bando,come e' detto diſopra, poſſano eſsere offeſi in perſona ſenza pena, & preſi da ciaſcheduno, & menati nella forza del Commune di Bologna, & di ciaſcuno de predetti Vſficiali, Come poſſono eſſere offeſi, & preſi tutti gli altri Banditi dal Commune pre

detto, per maleficio, da cento lire in su, o' per altra cagione, secondo la forma delli Statuti del Commune di Bologna.

Mercede & premio de chi pigliara Cessa ti Banditi.

Et che ciascun che pigliara, o uer offendera', o presētara alcuno de quelli habbia soldi due per lira, di quello che si riscuotera dal tale preso, & piu lire cinquanta de Bolognini dal Commune di Bologna, o' la meta' della condennatione che si riscuotera', ad elettione del Pigliante, o' Presentante, Il quale preso debbia stare nelle pregioni del Commune di Bologna, di commandamento del detto Vfficiale adito a' questo, a petitione delli Creditori, insino a tāto c'hara pagato, o sara in concordia cō suoi Creditori, & hara pagato tutte le pene nelle quali fosse incorso.

Si puo pigliar in casa in ogni luogo, & ogni di benche solēne

Et possa'l detto Cessante esser preso in casa sua propria, o uero d'altri, & in ogni altro luogo, & in ogni di, āchora in Dominica, & in di di Natale, & di Pasqua, & de gli Apostoli, & in ogn'altro di. ¶ Et nō siano i detti Cessanti cōtumaci, ne alcuni di loro ne suoi figliuoli & persone, i quali per la forma de presenti Capitoli & Ordinamenti sono tenuti alli debiti del detto cessante che sara contumace, intesi ne uditi alla ragion Ciuile, ne in Criminale, ne in dimandare, ne anchora in difendersi per nissun modo, per alcuno Vfficiale del detto Commune, sin' a' tanto c'haranno satisfatto alli Creditori del detto Cessante, & con loro saranno in concordia.

Et tutto quello che si facesse in suo fauore non habbia effetto, & sia nullo, uano, casso, & di nissun ualore.

CHE ALLI CESSANTI NON SIA PAGATO quello che e' douuto Rubrica. LVII.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo, ch'alcuno de quelli Debitori di tale Cessante, o' fuggitiuo, il quale s'occoltasse come e' detto disopra, da poi che sara publica uoce, & fama lui hauere rotto & fallito & occoltato, o essere fuggito in fraude & danno de suoi Creditori, Del quale se si riuocasse in dubbio lui hauer rotto, o fallito, o fuggito, o no', stiasi a' quello delli detti Vfficiali, che a' cio sara adito, non si possa per alcuno, ch'al detto Cessante fosse obligato per alcun modo pagare, dare, o assegnare alcuna cosa, o quantita de dinari le quali alcuna persona, o Communita' di che conditione sara, hauesse appresso di se, delli dinari, o bieni del detto tale debitore fallito, o' c'hauesse tale fama.

Pagando al creditore per publica fama fallito non sia assoluto ma di nuouo possa essere astretto.

Et anchora quello tale Debitore Cessante, fuggitiuo, o che s'occoltasse, o' che si fosse occoltato, o' fuggito come e' detto disopra, non possa ad alcuno satisfare in dinari, o bieni, o uero per altro modo d'alcuna quantita' de dinari o cose, le quali, o li quali il detto Debitore Cessante douesse da loro hauere, † Et ch'alcuno pagamento & satisfattione che si facesse contra la forma del presente Capitolo, non uaglia, & non habbia effetto, ne per quel modo s'intenda esser assoluto colui che cosi pagara quanto e'

dalli

dalli Creditori del Cessante, Ma non ostante quello cosi fatto pagamento, possano i detti Creditori del detto Cessante essigere da quello che cõtra la forma del presente Capitolo pagasse tutto quello, ch'egli era obligato al detto Cessante, come s'egli non hauesse pagato, Et similmente se alcuno fallisse, o' rompesse, o si ritrouasse alcuno suo Debitore, che d'uno mese innanci la rottura hauesse pagato, non sendo il tempo del pagamento uenuto, si che innãci il termine hauesse pagato, intendasi d'hauer pagato in fraude delli Creditori del Fallente, & non s'intenda essere assoluto dalli detti Creditori, & possa esser costretto a' pagare come se non hauesse pagato.

CHE I CESSANTI NON POSSONO HAUERE VFFICIO. Rubrica. LVIII.

ITEM, che i detti Latitanti, Cessanti, o' Fuggitiui, i quali da qui innanci, o' oltra tre di, s'occoltarãno, o' fuggiranno, come e' detto di sopra, non possano per alcun modo hauere Vfficio, o honore nel Commune di Bologna, o dati per il Commune predetto, o' in alcuna Cõpagnia di detta Citta', in fin' a' tanto che intieramente, o ueramente senza alcuna dimi nutione hara' pagato i suoi Creditori, o' con loro sara in concordia, cõ effetto di pagare intieramente, ne anchora da poi, † Se non passato il tempo de cinque anni ch'all'hora prossimamente seguiranno, Saluo che in questo caso che nella Compagnia di quell'Arte, della quale primamente era al tempo della cessatione, non possa hauere Vfficio alcuno per spacio de dieci anni, Et contra questo Capitolo non si possa dispensare per alcun modo, Et chi accettara' alcun'Vfficio contra la forma del presente Statuto, cada in pena di cento Bolognini d'oro, & di stare un anno in prigione, Il quale anno cominci, quando hara' pagato i detti cẽto Bolognini, i quali debbiano essere per il terzo del Commune di Bologna se accettara Vfficio del Commune, la terza parte della pena sia della Compagnia, l'altra terza parte di quello che dinonciara, & l'altra terza parte di quello Vfficiale che quella riscuotera', La quale pena ciascuno Vfficiale del Commune di Bologna possa riscuotere senza altra condannatione di fatto al suo Arbitrio.

Cinque ãni poi c'harà satisfatto suoi Creditori, ad hauer Vfficio del Com. diece ad ottenere nella Compagnia dell'Arte, doue era al tẽpo della Cessatiõe, sotto pena.

DEL MODO CHE SI DEE' TENERE, A FARE PIGLIARE ALCUNO CHE SI DICESSE UOLER CESSARE O' FUGGIRE INNANCI LA CITATIONE. Rubrica. LIX.

ANCHORA Statuimo, che s'alla presura, o' cattura de predetti Cessanti, Fuggitiui, & Latitanti si procedesse innanci le dette condennationi, debbia la pruoua apparire, & farsi la pruoua della Cessatione, Fuga Latitatione, o uero Occoltatione, come e' detto di sopra, Come

il tale, detto essere Cessante, & Latitante era publico Mercatante, o uero Artefice, come e' detto disopra.

La quale pruoua, quanto e' all'effetto di peruegnire alla Cattura, si possa fare, anchora non ricchiesto il detto Cessante, fuggitiuo, o uero Latitante, giurando i Creditori predetti, o' uero la maggiore parte di loro, o' quelli a' petitione de quali si dimandasse la cattura, & proceder si douesse a' quella, come e' detto disopra, dubitare, che in caso che'l detto Cessante, o uero Latitante fosse ricchiesto alla detta pruoua, ch'ello non si partisse & si ascondesse per si fatto modo che non si potesse hauere, o uero pigliare, Et in caso che per i detti Creditori, o' alcuno di loro, come e' detto disopra, si dicesse, o' s'affirmasse per suo sagramento non hauer tempo per l'iminente sospittione, & poco di tempo c'hauesse per dubitare della fugga instante & subita del detto Cessante, o' che fosse cessato, o' uero occoltato, offerendosi apparecchiato poi che sara alla presenza di quello de detti Vfficiali che a cio sara' ricchiesto, far idonea fede, che colui haueua cessato, & esser in caso che come cessãte puo essere preso, all'hora & in quel caso giurando il predetto Creditore, o' che douesse riceuere tutte le cose per lui dette essere uere, Il predetto che si dicesse esser cessante, si possa pigliare come e' detto disopra, & farlo condurre alla presenza del detto Vfficiale ricchiesto sopra cio' † Et in caso ch'ello cosi preso, o uero condotto in ciascheduno delli predetti casi nelli presenti Capitoli descritti, confessasse essere debitore & hauere cessato, sia incarcerato, fin che hara' pagato, o uero sara in concordia, Et in caso ch'ello nieghi, & uolesse pruouare se non hauere cessato, ne fallito, dando sigurta' idonea di stare a ragione, & di pagare quello ch'egli fosse tenuto, perche fosse stato distenuto, o di presentarsi nella forza dell'Vfficiale, in caso che si pruouasse ello hauere cessato & esser debitore, sia rilassato, & altramente stia in pregione & distenuto, fino che sara' prouato lui esser cessante, & possa esser stato preso, Et in caso che si pruoui, stia preso fino c'hara pagato, o' sara in concordia come e' detto di sopra.

Confessando esser debitore, e hauere cessato sia posto in prigione, negando se dà Sigurtà sia rilasciato.

Et in caso che non si pruouasse, sia rilassato, & colui che quel tale per cessante hauesse fatto pigliare, sia condennato nel doppio delle spese fatte per quello tale allegato essere Cessante, & nelli dãni & interessi suoi, & cada dello suo debito, o' uero credito, & sia condennato al Commu di Bologna secondo che parra' al detto Vfficiale senza altro processo, considerata la conditione della persona presa, che sara' detta essere per fallire, o' uero fallita, Et al detto preso in tanto quanto ello giurasse essere di peggio di detta cattura, per quanto non uorrebbe essere stato preso, cio e' in quanto stimara' la sua ingiuria, permessa la tassatione per il detto Vfficiale.

Non pruouando che sia Cessante cada nelle pene qui imposte.

CHE

CHE I FIGLIVOLI O' DESCENDENTI SIAno tenuti per il Padre, o uero Ascendenti Cessan. Rubrica. LX.

ITEM conciosiacosa che si dimostra per esperienza di fatto, che molti ingãni & fraudi si cõmettono in dãnno & fraude delli Creditori delli cessanti, per i figliuoli, Nepoti, & Fratelli, & anchora per i nipoti figliuoli delli fratelli, & per i Pa dri heredi & successori aui, & parenti & Moglie delli Cessãti, Accio che si toglia uia la materia de detti ingãni, & fraudi, che se pure si commettono, non si possano le sopranominate persone gloriare cõ danno delli Creditori, Pero' Dicchiariamo, che i Fgliuoli malchi di ciascheduno debitore che cessasse, o' s'absentasse, ò s'occoltasse, o morisse, o c'hauesse cessato, o uero occoltato, o' absentato, o' fosse morto come e' detto disopra.

Moglie del Cessante è obligata alli debiti di quello, per i beni, che nõ sono dotali, ò sopradotali.

Et anchora i Nipoti maschi nati del Figliuol maschio del detto tale cessante, o morto, i quali figliuoli o' Nipoti siano di maggior eta' d'anni uenticinque, al tempo del contratto debito, & habitassero in una medesima famiglia & casa cõ il detto tale Debitore al tempo della fugga, o uero cessatione, o occoltatione, o morte, ch'opperassero una medesima arte, o mistiero, siano & s'intendano essere, & esser debbiano obligati alli detti Creditori, si come il detto suo Padre & Auo, Et cosi come obligati possano da quelli Creditori efficacementente esser conuenuti nelle loro persone & bieni, saluo che in quello ch'a' loro per soccessione d'altri fosse peruenuto, Et possano anchora essere conuenuti & costretti personalmente & realmẽte in ogni maniera de bieni † s'al tempo della fugga, cessatione, o d'occoltatione, o' morte per un'anno prossimo innanzi habitaranno i detti figliuoli, o Nipoti cõ li debitori suoi Padri & Aui, & operarãno una medesima arte, o mistiero con loro, & gouernaranno, & guidaranno, o uero regeranno la tauola, Botega, o uer Mistiero come i predetti Padri, & Aui, & in questo ultimo caso possano essere conuenuti tali Figliuoli & Nipoti, & a loro & contra di loro esser dimandato, & riscosso in tutto & per tutto, come al detto suo Padre & l'Auo cessante, quant'e' per la satisfattione delli detti creditori, & di quello che dar douessero i predetti cessanti.

Come s'intẽda i Figliuoli, & Nipoti essere tenuti p il cessante.

QVALI FRATELLI SIANO TENVTI PER i Fratelli Cessanti. Rubrica. LXI.

ITEM che i Fratelli Carnali di tale debitore cessante, o fuggitiuo, o uero morto, o' che s'accoltasse, o morisse, o' che si fosse occoltato come e' detto & maggiore de uẽticinque anni, i quali al tempo di quella fugga, o d'occoltatione, o' morte, o uero debito cõtratto, & per un mese innãzi stessero, o habitassero, & fossero stati, o habitati, col detto tale debitore, in una medesima famiglia, & casa cõmunamẽte ad un medesimo pane & uino

& spese, & non partiti uiuessero, Anchora che apparesse charta di diuisione, facendo una medesima arte & mistiero insieme, siano & s'intenda no essere obligati alli detti Creditori, come il detto loro fratello cessante, Et similmente se loro operassero insieme una medesima arte, & mistiero in una medesima Botegha, o uero stazzone, benche loro non habitassero communamente, & hauessero i loro bieni diuisi, quanto e' per la satis fattione delli detti crediti, o' Creditori del detto Cessante, o' uero Morto, solamente.

CHE I FIGLIVOLI DELLI FRATELLI SIA no tenuti per il Fratello del padre Cessante. Rubrica. LXII.

ITEM Prouediamo, che i Nepoti, cio e' i Figliuoli delli Fratelli del Padre di tale cessante, i quali fossero maggiori de uenticinque anni, co me disopra e' detto delli fratelli siano tenuti per i Barba Fratelli delli pa dri, con i quali insieme in una medesima famiglia habitassero, & una medesima arte essercitassero insieme, Saluo se non apparesse carta di diuisione, & publica nominanza, & uoce fosse della detta diuisione, & similmente s'intenda per i Barba per i Nipoti sopradetti cessanti, quanto e' per satisfatione de detti crediti, o creditori del detto cessante solamente.

CHE I PADRI DELLI CESSANTI SIANO tenuti per il Figliolo cessante. Rubrica. LXIII.

ITEM Dicchiariamo, & Ordiniamo, che i Padri de detti tali debitori Cessanti de quali figliuoli operassero alcun'Arte, Mercantia, o' Mistiero & fossero maggiori d'anni uenticinque, siano tenuti, & intendasi loro & le loro persone & bieni di ciascuna conditione obligati a' detti Cre ditori, come il detto suo figliuolo cessante, se'l detto Padre stesse & habitasse con il detto suo figliuolo debitore in una medesima casa, & famiglia, & communamente & non partiti uiuessero, & una medesima arte operassero, o per quello si fosse espressamente obligato, & non altramente.

CHE LE MOGLIE SIANO TENVTE PER i Mariti, & in quali bieni. Rubrica. LXIIII.

ANchora Statuimo, che se le Mogli de tali Cessanti, o Morti hauessero alcuni bieni che nō siano della dote, o' augumēto di dote dato al Ma rito per altri, che per lei, per persona che uerisimilmēte debbia hauer dato il detto augumēto per parēta, o che nō appāra chiaramēte essere peruenu to a' lei per soccessione, o' legato, o c'hauesse, inuāci il matrimonio cōtrat to cō tale Cessante, o' morto, Quelli cosi fatti bieni siano tolti come bieni del cessāte, o Morto, & dati alli Creditori di tal Cessāte, o Morto, nō ostā te che quella cosi fatta Dōna hauese cōprato detti bieni delli dinari a'lei donati, o' che l'augumēto di dote fosse dato a'lei d'alcun stranieri in dina

ri &

ri,& cose mobili,perche si sa bene per tutti,come gli huomini sono atti a' donare il suo,purche tale compra non sia fatta per detta Donna per anni tre innanci ch'el Marito rompesse,nel qual caso Vogliamo che la la Donna non possa esser molestata in detti bieni,eccetto se manifestamente nō si pruouasse per i Creditori dell'euidente fraude di tale compra.

DE GLI AMBASCIATORI CHE DEBBO no essere mandati alli Luoghi, alli quali sono fuggiti i Cessanti. Rubrica.. LXV.

ANCHORA Volendo all'Indennita' delli Creditori prouedere,& alle malitie de detti Debitori obuiare, Statuimo & Ordiniamo, che a' uolonra' de detti tali Creditori,o' della maggiore parte di loro,& alle loro spese,siano tenuti i Signori Antiani del Cōmune di Bologna, dalli quali questo sarà dimādato,mandare Ambasciatori,o' uer Messi in nome del detto Commune di Bologna,alli luoghi,& alle parti doue sara di mistiero à ritruouare ragioni,& cose de quelli tali Debitori, Et quelli tali Debitori in persona,& cosi farli pigliare & distenere, Et fare & procurar si,che quelli tali cosi Cessanti,& fuggitiui come e' detto disopra,se parerà alli Signori Antiani,siano presi,o' cacciati delli luoghi doue fossero, † Notifica re alla Communita',o uero Signore,o' agli huomini del luogo,o uero Terra doue fossero quelli tali Debitori Cessanti,o' falliti,& fuggitiui,che se le predette cose elli non faranno,che'l Commune di Bologna alli Creditori di quello Cessante & fuggitiuo contra gli huomini, & bieni de quelli, i quali fossero,o habitassero sotto la Signoria di tale Signore,o' Communita',che i detti cessanti,o' fuggitiui,come e' detto non discacciassero,o pigliassero, si concederanno le Represaglie generali,fino all'intiera satisfatione delle quātita',o' cose,per le quali i detti creditori nō fossero satisfatti,le quali Represaglie i Signori Antiani possono concedere con deliberatione delli Signori delli Collegi,& non altrimente, Osseruando anchora sopra cio' la forma del Statuto del Commune di Bologna,che dispone de le Represaglie,in quello,che a' cio si puo addattare.

Notificare alli Superiori delli luoghi oue fosse rifuggito il Cessante à douer fare quāto li harà chiesto dall' Ambasciatore, con cōmination delle represaglie.

DELLA SIGVRTA' CHE DEE' ESSERE DA ta per quello & da quello che uiene per altri alla difesa de Cessanti, o' uero Bieni delli Cessanti. Rubrica. LXVI.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo,che s'alcuno comparisse,il qual per altri uolesse difendere alcuno de quelli tali debitori,il quale si dicesse esser fuggito,o' occoltato,o' morto,o' suo herede del quále si dicesse nō pagar i creditori del morto,o fallito,o alcuni de i loro bieni, i quali fossero stato posseduti per quel tale debitore al tēpo di quella tal cessatiōe,o fuga

o occoltatione, o' morte, se cōparisse con mādato, o senza, nō sia udito, ne alla difesa predetta sia admesso, s'ello prima non dara sofficiente sigurta' dinanci a' quello Vfficiale doue comparira di stare a' ragione, & di pagare in caso ch'ello perdesse, alli creditori, contra de quali il tale comparisse, tāta quātita' quāta fosse quella, la quale al detto Difensore dicesse douere hauer colui cōtra il quale comparira d'alcuno delli detti debitori, & di rifargli i danni & spese le quali si facessero per detta cagione, La qual quantita' sia & debbia essere assignata alli detti Creditori, contra de quali il detto Difensore comparisse per difesa del detto fuggitiuo, o' herede di morto, in pagamento, & per quello che dal detto Cessante, o' morto dicesse quello contra il quale comparira, douer hauere, o' riceuere, hauere debbiano, & possano i detti creditori contra'l detto difensore, che comparira' per difesa del detto fuggitiuo, o herede di morto, Regresso & nelli suoi bieni, & contra la sigurta' predetta, & suoi bieni, & quelli habbiano obligati in solido, & principalmente, & possano conuenire in solido ciascuno di loro, & la sigurta' innanci al principale, & e contrario, o insieme, come a loro parra.

Tenore & forma della Sigurta'.

Et se quello che cosi comparisse uenesse alla difesa de bieni', o alcuno de quelli, difensara per altri che per se, sia tenuto & debbia dar sofficiente sigurta' dinanci à quell'Vfficiale, al quale come e' detto disopra comparira' di pagar alli creditori di quello tale debitore, contra i quali il predetto uenisse alla difesa de detti bieni, la meta', rimanēdo nondimeno ferma la ragione delli creditori, per quello ch'elli douessero riceuere dal detto cessante, o Morto, & nelli suoi bieni, & contra di lui per tutta la quantita' che loro douessero hauere, & l'altra meta' al commune di Bologna, della stima della cosa & delli bieni per la difesa de quali ello comparisse, o' di minore quantita', ad arbitrio di tale Vfficiale a' cio adito, in caso che non apparesse esser uero quello che per quello che cosi comparisse si proponesse, o uero dimandasse.

Sigurta' quādo defendesse delli bieni del Cessāte per altri & non per se

Et se quello che cosi comparira & dara sigurta' perdera, sopra di quello del quale nella sua comparitione si facesse mentione, Quello de detti Vfficiali dinanci al quale questo si trattasse, sia tenuto & debbia in ciascuno delli casi sopradetti, quello tale che comparira condennare nelle quantita', per le quali ello harà dato sigurta, & in maggiore, & menore come à lui piacera, ma primamente considerata la qualita' della cosa, & del fatto, & la conditione di quello tale che comparira' & i danni & le spese occorse per la cagione della contradittione, & difesa, alli detti Creditori.

Perdendo il Difensore sia condennato de quā to harà dato la sigurta'.

Saluo, che'l detto Capitolo non habbia luogo in alcuna sua parte, contra chi comparisse per alcuna Dote, per la quale i detti bieni del detto Cessante, o' morto si dicessero obligati tacitamente, o' espressamente, o che comparisse per alcuna soccessione, o legato, o uero per alcuno

Persone & casi eccettuati dalle cose su dette

augumento

augumento di Dote,o uero per alcuna publica scrittura,o' uer per alcuno Minore,Vedoua, o Infermo,o per alcuno contratto,o obligatione il quale si dicesse esser fittitio, o simulato, & in ciascuno altro caso dipendente da quelli.

CHE NISSVNO DIA RICETTO ALLI DETTI Cessanti,& della Crida che sopra di cio si dee mandare. Rubrica. LXVII.

ITEM che non sia alcuno che osi,o uero presuma, ne possa ritenere, ne accettar in casa sua,o' uer luogo alcuno Mercatante, o Artefice Cessante latitãte,o' fuggitiuo,ò c'harà cessato,o fugito per il passato tempo che di sopra se ne fa mentione fin'al giorno delli presenti Ordinamẽti,in fraude & danno delli suoi Creditori,† ne alcuna di quelle persone le quali secondo la forma di presenti Ordinamenti sono obligate per cagione di detta cessatione,sotto pena di lire cinquecento di bolognini per ciascuno & per ciascuna uolta che cõtrafacesse, & anchora di pagare alli creditori di tal Cessante,o fuggitiuo tutto quello che tal ricettato douesse dare, o' fosse tenuto. Ne anchora sotto la detta pena debbiano dar al detto Cessante,o' fuggitiuo agiuto,consiglio, o fauore, in danno & in fraude delli Creditori ne in fuggire,ne in occoltare, Ne anchora poi che sara cessato, fuggito,o' occoltato si.

Non accetar persone che per causa della cessatione sono obligate, sotto pena. Pena delli contrafacienti, cioè di lire 500.

Della qual pena non si possa alcuno delli predetti ch'alle predette cose contrafacesse essimere,Saluo se non presentasse il detto Cessante,o fuggitiuo nella forza d'alcuno de detti Vfficiali, o de suoi creditori, Si, & per tal modo,che i suoi creditori predetti l'habbiano nella sua forza,

Presentando il cessante nõ hà luogo la pena.

Et ciascuno possa accusare,& dinonciare in palese,& in segreto, Et habbia la meta' di detta condennatione, & pena de cinquecento lire de bolognini farta l'essattione di quella,Et che ciascuno de detti Vfficiali che a' cio per i detti creditori,o la maggior parte di loro, o' per alcuno di loro, che douesse riceuere la detta quantita' di lire cento & piu sara richiesto, † Sia tenuto di far bandire, che nissuno non osi ne presuma alcuno che cosi fuggisse,o cessasse,o che s'accoltasse,o che sara cessato, o occoltato in fraude de suoi creditori per il tempo passato sopradetto riceuere ne ritenere, Sotto pena di lire.500.de bolognini,nissuno suo figliuolo maschio,o Nipote maschio,o discendẽte da figliuolo maschio maggior d'anni 25. o' fratello,o figliuolo del fratello maggior de uẽticinque anni,o uero padre c'habitasse con tal cessante,intendẽdo delli figliuoli, o' d'altri descẽdenti, & fratelli & padri di tal cessante de quali di sopra s'è fatta mẽtiõe,& è detto,che siano tenuti al debito di tal cessante,nella casa della sua habitatione,ne in altro luogo,Ma quello & quelli debbiano presentare, sotto pena di lire cento de bolognini, Et quelli che contrafaranno punisca & condanni nelle dette pene tale Vfficiale adito,& piu & meno,a suo arbitrio,

Ciascuno può accus. cõ guadagno della metà della predetta pena.

Tenore et forma del Bando, ò crida.

Bando

le quali pene s'applichino & ſi diuidano,come è detto di ſopra.
Et anchora habbia arbitrio pieno d'inueſtigare & procedere contra i predetti & i loro bieni,

A QVALI CREDITORI DE CESSANTI, I PRE- ſenti ordinamenti non inferiſcano pregiudicio. Rubrica. LXVIII.

Non ſi fa pregiudicio alli creditori de dodeci anni innanci la ceſſatione. Ne anchora al cõmune di Bologna.

ITEM Vogliamo & Diſponiamo, che non ſi faccia alcuno pregiudicio per la preſente Prouiſione ad alcuno Creditore,† il credito del quale foſſe ſtato fatto per publica carta per dodeci anni,ò oltra innanc ila ceſſatione,o fugga,o occoltatiõe,o morte di quel tal debitore,o foſſe ſtato cõtratto,† Et anchora non pregiudichi al commune di Bologna,in le quantita', & per le quãtita' le quali quel tale debitore ceſſante, o morto immediatamente per ſuo fatto principalmente, & non per ſigurta' foſſe obligato al detto cõmune di Bologna al tempo della detta ceſſatione,o fugga,o uer occoltatione,al qual commune debbia eſſer intieramente ſatisfatto nelli bieni del detto tale Ceſſante,o morto,in caſo che non haueſſe ſigurta' la qual non foſſe ſofficiente à pagare,Si ueramente,che in quel caſo al Commune predetto ſi ſatisfaceſſe nelli bieni del detto Ceſſante,o morto,tutte le ragioni che'l detto cõmune haueſſe contra'l detto ceſſante, o morto,o contra ciaſcuna ſua ſigurta',o per lui obligare al detto cõmune pel debito o quãtita' per il quale,a quel cõmune de bieni del detto ceſſante,o morto foſſe ſatisfatto,S'intendano eſſere, & ſiano traſla ti ipſo iure ſenza ceſſione nelli detti creditori del detto debitore.

Il cõmune prima faccia l'eſcuſſione cõtra la ſiguita ſofficiente à pagar il debito.

Si ueramente,che ſe le dette ſigurta' uogliono ſtar alla rata, & al cumulo con gli altri creditori quanto è da li in ſu,cio è,ſopra della rata, che alle dette ſigurta' toccaſſe,che pagaſſero per la cagiõe predetta, poſſano eſſer eſſatti per i detti creditori,Ma in caſo che le dette ſigurta' ſiano ſofficienti al debito del commune,non poſſa'l detto cõmune in quel caſo hauere regreſſo ne bieni del detto debitore ceſſante,o morto,in pregiudicio delli detti creditori del detto ceſſante, Ma habbia regreſſo primamente contra le dette ſigurta' ſofficienti,& rimanga ſalua la ragione & il regreſſo alli detti creditori del Ceſſante,ne i bieni del detto ceſſante, & anchora alle dette ſigurta', quanto è per la rata ſua che li toccara con gli altri creditori, rimanendo ſempre ſalua la ragione del detto commune ne bieni del detto debitore ceſſante, per quello che dalle dette ſigurta' non poteſſe riſcuotere, Et in caſo ch'alcuno Vfficiale del detto commune, deputato per il detto commuue à riſcuotere delli dinari del commune, deponeſſe & deſſe appreſſo d'altri i quali poi ceſſaſſero, Allhora & in quello caſo il commune habbia la ragion ſua ſalua contra'l detto Vfficiale,& non poſſa hauer ricorſo contra il detto Ceſſante, o morto, in pregiudicio de detti creditori,Ma quello tale,che deponeſſe, & metteſſe

L'Vfficiale c'haueſſe depoſtato denari del cõmune appreſſo tb ceſſãte ſia il primo eſſatto.

i detti

i detti dinari come e' detto di sopra s'intenda metterli,& darli a suo pericolo,& concorra con i detti creditori del Cessante,o morto,alla rata,& in difetto del predetto Vfficiale,non essendo quello sofficiete al debito del cōmune,All'hora habbia'l detto cōmune ricorso & rigresso contra i beni del detto Cessante con gli altri creditori,& per la cagione predetta s'alcuno de detti creditori hauesse alcuno obligato per sigurta' per il suo debito,o alcuno efficacemente obligato,con quel tale debitore in solido, o' principalmente,a quello tale creditore contra quelle tali sigurta', o obligato,rimanga salua la sua ragione.

Et le predette sigurta' obligate,fatto per loro il pagamento, a' quello tale creditore,o uer creditori,alli quali fossero stato insieme obligati co'l detto,o pel detto cessante,habbiano ragione, come gli altri creditori del detto debitore cessante,in quelle & per quelle quantita', si che concorrano alla rata con gli altri creditori ne i bieni del detto creditore cessante, come,& in quella forma, & per quelle quantita' che doueua concorrere il detto creditore,o' uer creditori,alli quali le dette sigurta' obligate hauessero pagato, Et quello medesimo si debbia osseruare & fare nelle sigurta' obligate per il detto tale debitore cessante,

Le sigurta per le quantita da loro pagate cōcorrono cō gli altri creditori.

Et similmente,s'alcuno de detti creditori del cessante, o morto hauesse hauuto per sua sigurta' pegno, o alcuna cosa de bieni del detto cessante, dato a' lui al tempo del detto cōtratto,o doppo;per uinticinque di innanci la rottura,o' cessatione,del quale apparera' ligitimamente,in quello pegno habbia'l detto creditore salua in tutto la sua ragiōe,& nō possano gli altri concorrere nel detto pegno,se prima quello non e' pagato.

Gli altri creditori non possano concorrere con quello c'hauesse fatto pignorare innāci la cessatione di 25. giorni.

Anchora non facciano pregiudicio i predetti Ordinamenti alle doti, alle quali & per le quali i predetti cessanti fossero obligati per alcuno modo,& nelle quali doti quella,o' quello che le douesse hauere sia priuilegiato ad esser pagato innanci a' gli altri, Il qual priuilegio non habbia luogo in alcun augumento di dote,saluo se non si pruouasse quello tale augumento esser peruenuto alla Donna,o' per cagione di soccessione,o legato o' da altri che dal Marito, o de suoi bieni, o' esser stato realmente dato al Marito,come uuole la forma della ragione, & secondo la forma della ragione commune,o uer de Statuti del commune di Bologna.

Le doti sono priuilegiate.

Et cōe sia priuilegiato l'augumento della dote.

Etiamdio non ostante che'l Marito confessasse, o giurasse di non contrauenire,nel quale augumēto legitimamente & uueramēte detto habbia luogo il priuilegio della dote,in altro no'.

CHE SOMMARIAMENTE, ET SENZA FIGVRA di giudicio si debbia procedere nelle cause de Cessanti,& de quelli che debbono hauere delli suoi bieni.

Rubrica. LXVIIII.

ITEM che le Petitioni de detti creditori & anchora del detto commu-

ne et di ciascuno che uolesse dimādare alcuna cosa contra il tal cessante,o' fugigtiuo,o che s'occoltasse,o che si fosse occoltato,o morto,o dalle sue sigurta' o dell'altre cose,delle quali di sopra e' fatta mētione, I predetti Messer lo Podesta',& Capitano,o Giudice, & ciascuno di loro da per se, & in tutto il qual sara adito dalli detti creditori,o dalla maggior parte di loro o' d'alcuno di loro che conoscera,possa, & sia tenuto conoscere & terminare quelle & altre ciascune questioni,che per le dette cagioni , o' alcuna di quelle si mouessero,o accadessero dinanci a lui principalmente , o incidentemente,o che dipendesse da quelle sommariamente,& senza strepito & figura di giudicio,& ogni di,non ostante alcuna feria come di sotto si dira,solo considerato la uerita'.

Non appellare Et dalli suoi processi non si possa appellare ne quelle dire nulle , se non come si dira di sotto. ar 119.

CHE LE QVESTIONI DE CREDITORI DE CESSANTI, o' morti, le quali si debbono mettere tra quelle de Cessanti, o' uer altri che difenderanno le ragioni, bieni , o uer persone de quelli tali Cessanti,o uer delli detti Cessanti,ogni tempo & ogni di,anchor che feriato & solenne, si conoscano & si terminino.

Rubrica. LXX.

nota el tempo da terminar del lite

Tempo un mese à terminare.

LE questioni,le quali si faranno,o uentillaranno sopra delle dette petitioni,& ciascuna di quelle & sopra dell'altre petitioni de creditori, & sopra tutte le dipendenze da quelle,† Si debbiano decidere & terminare fra un mese,dal di della petitione , & della citatione fatta della parte , Si che ogni di & ogni tempo anchor che feriato & solenne si possa procedere et terminare, come a' quello delli detti Vfficiali il quale a' cio sara adito parra'. ¶ Possa non dimeno quello de detti Vfficiali dinanci del quale pendera la questione,prorogare il detto termine a suo arbitrio,per giusta cagione,la quale per lui si dicchiarasse, o si facesse la detta prorogatione, Sotto pena all'Vfficiale,o al Giudice che sara negligente in terminare le dette questioni fra i detti termini di lire cento de bolognini,& non dimeno sia tenuto terminar le dette questioni.

Prorogare,per giusta causa,et non altramēte sotto pena.

CHE GLI INSTROMENTI DELLE COMPRE delle cose,& de bieni de cessanti posseduti al tempo della fugga,& della cessatione fatti per un'anno innanci la cessatione , si presumano essere simulati. Rubrica. LXXI.

li beni posseduti per li cessanti al tempo [illegible] se dividano fra li creditori salvo

ITEM per obuiare che le malitie & fraudi non si possano commettere per alcuno che uolesse difendere i bieni di quello cessante come suoi, Prouediamo,Statuimo, & Ordiniamo, che tutti i bieni immobili tenuti & posseduti per quelli Cessanti,fuggitiui,o falliti al detto tempo,s'inten-

dano esser suoi, & come suoi debbiano tra i creditori dicchiarati essere ueri creditori per l'Vfficiale per consiglio delli sopradetti tre Mercatanti eletti,& non tra gli altri, se prima questi non sono pagati, partire. Saluo che s'alcuno al tempo delle cride, delle quali di sopra s'è fatto mentione, o' innanci, o' doppo, innanci che si uendano, o' diano in pagamento ad alcuno creditore, comparira dinanci a' quel'Vfficiale, di commandamento del quale le dette cride si faranno, & dira', se hauer comprato da quello debitore cessante la cosa che fosse tenuta & posseduta al tempo della detta cessatione, o' fuga,o uero occoltatione.

All'hora & in quel caso, pruouando i detti Creditori, o loro sindico & Procuratore la detta detentione & possessione del detto debitore Cessante, quello cosi che comparira, sia tenuto di mostrare la sua ragione, & se non mostrara altro che carta di uendita fatta per il detto Cessante, fallito,o' uer morto, quella charta di cio fatta, sia riputata fatta simulatamẽte, & in fraude delli detti Creditori.

Saluo se'l detto compratore non mostrasse, o pruouasse altramente che per il detto instromento, d'alcuna giusta & legitima cagione, riputata giusta & legitima ad arbitrio dell'Vfficiale che di questo conoscera', & delli detti tre Mercatanti eletti, per la quale quello debitore cessante detenesse & possedesse quella tal cosa in nome di quello che cosi comparesse,& è come cosa di cotal comparente.

Caso nel quale l'instromento della cõpra nõ si presume simulato.

Si ueramente,che se della detta cosa della qual apparesse carta di uendita & apparesse anchora carta di condutta & di ricognitione d'affitto, o' per altro modo, per uigore del quale il detto Venditore la tenesse dal detto Compratore, All'hora & in quel caso il detto Vfficiale con consiglio de quelli tre Mercatanti eletti, che non siano debitori, ne creditori del Cessante, o' fallito, essamini bene il fatto & la uerisimilitudine, & gli indici che potra hauere sopra la detta comparitione, o' compra, & secondo il Consiglio de predetti Mercatanti eletti, & secondo il suo giudicio prononci la cosa essere di quello, che cosi è comparso,o' non essere. Et similmente si faccia se alcuna persona comparisse per qualunque cagione & dicesse hauere ragione in alcuna cosa tenuta & posseduta per il detto cessante,o' fuggitiuo,o' uer morto,al tempo della cessatioue, fuga,o' morte, & che a' buona fede si ueggia la uerita' & con il consiglio de detti Mercatanti, o' della maggior parte di loro si prononci & dicchiari, come è detto di sopra.

Alla quale Pronoɲcia si stia & habbia piena fermezza, & sia per uerita, Saluo il rimedio dell'appellatione,della quale di sotto si dira'.

A questo Aggiungendo, che ciascuno che cosi comparira' & dira alcuna cosa posseduta per il detto cessante fuggitiuo,o' morto al tempo della cessatione fuga,o morte esser sua, & in quella hauere alcuna ragione nõ

Chi dice alcuna cosa posseduta dal Cessã

te nel tẽpo della fuga, dia sigurta' di pagare perdẽdo la stima di essa.

sia udito, se prima egli non dara sigurta' di pagare alli Creditori del Cessante la stima della cosa predetta, caso che si truouasse quello ch'egli hauesse narrato non esser uero, Salui i casi detti di sopra ne gli altri Capitoli, & specialmente sotto la Rubrica, Della Sigurta' che dee' essere data da quello, & per quello che uiene alla difesa de Cessanti.

Scritture fatte per mano del Cessante p uno anno innãci nõ uagliono.

Et similmente s'intenda & s'osserui nelle scritture priuate fatte per mano del detto Cessante d'un'anno tanto innanci la cessatione, o fuga, o uero da li in qua.

Et questa parte non s'intenda nel Morto come herede di morto, Saluo se nõ si pruouasse ueramẽte & realmente la cagione della detta scrittura.

CHE L'ALIENATIONI DE BIENI, ET COSE & ragioni de Cessanti fatte per loro per un'anno & quindeci di innanci la cessatione, fittitie siano presumite, & nõ nuocciano alli Creditori. Rubrica. LXXII.

ITEM Dicchiariamo & Prouidiamo, che ciascune uendite & alienationi per ciascheduno titolo fatte d'alcuna cosa immobile in alcuna persona per il tale Cessante, siano nulle & per non fatte, & fittitie & simulate & di nissuno ualore, & s'intendano essere fatte in danno & fraude delli Creditori, e cosi si debbiano riputare per quello delli detti Vfficiali dinãci al quale fossero produtte & allegate, & cosi siano ipso iure riputate per autorita' del presente Capitolo.

Vn'anno nelle uẽdite delle cose immobili.

Et questo, se quella tale uendita, o' alienatione si truouasse essere stato fatta fra un'anno immediatamente precedente la cessatione, o' fuga, o occoltatione di tale debitore.

Cinque di nelle cose mobili

Et questo medesimo s'intenda, & debbiasi osseruare nelle uendite, o alienationi di Mercantie, & di cose mobili, & di ragioni & d'assolutione delli debitori di quello tale Cessante, fatte fra cinque di immediatamẽte precedente la detta fuga, cessatione, o' occoltatione.

Confessione & pagamento simulati fra l'anno sù detto.

Et similmente s'intenda & osserui, se'l detto Cessante hauesse riceuuto commandamento nissuno di pagare per sola sua cõfessione fatta per spacio dell'anno sopradetto non apparendo altra pruoua che giustificasse le predette cose esser fatte ueramente, & non per simulatione nelli predetti casi, & se non si mostra il contrario, cio e' quelle essere fatte in fraude delli Creditori. Le quali fraude & Simulatione si presumano eo ipso che la detta obligatione, o uero confessione, alienatione, o uer remissione si truouasse fatta fra il tempo del quale disopra si fa mentione, se non si pruouasse il contrario come è detto disopra.

Delle quali cose tutte, si stia alla prononcia del detto Vfficiale fatta con consiglio delli detti tre Mercatanti eletti, o uer della maggior parte di loro, che non siano debitori di tale cessante, Salua l'appellatione come e' detto

detto a' fufficienza di fopra,

CHE CONTRA I DEBITORI DE I CESSAN ti,o' Morti,poffa effer hauuto regreffo per i Creditori de Cef fanti,anchora non hauuta alcuna cesfione per i quali, o' uero per alcuno di loro debbia effer fatta l'effattione. Rubrica. LXXIII.

ITEM Statuimo, & Ordiniamò,che'l Vfficiale a' cio aditto, & il Sindico che di fotto fi dira' & ciafcuno di loro da per fe,poffano & poffa dare in pagamēto di uolonta' di Caui de Creditori, o' della maggior parte di loro ad uno creditore,o a piu del detto ceffante,o morto uolente,& fpontaneamente riceuente uno,o' piu delli debitori,o' nome di debitore di tale cesfante,o' morto,cio e de quelli che faranno dicchiarati effere debitori del detto Ceffante.

Et che ciafcuno Creditore del detto debitore ceffante, o morto,al quale fara asfignato alcuno debitore del detto cesfante, o' morto in pagamento per il detto Vfficiale, poffa & a' lui fia lecito con effetto esfigere il debito dicchiarato dal detto debitore,& da tutti li debitori di quello tale debitore & ciafcuna cofa la quale ello doueffe rifcuotere da gli altri per ciafcun'obligatione, o' per ciafcuna cagione.

Le ragioni del ceffante cōtra foi debitor: paffano ne i Creditori fenza cesfione.

Et che le ragioni & attioni di quelli tali debitori cesfanti, o' morti delli debitori cofi asfignati in pagamento,fiano & s'intendano effer traslati sēza alcuna cesfione in quello de creditori, al quale faranno asfignati in pagamento.

Far fummaria ragione fenza libello,ò figura di giudicio.

Et quello de detti Vfficiali che a' cio fara adito per le cofe debite & quātita' predette,contra quelli che cofi doueranno pagare, & dare,faccia alli detti creditori del detto ceffante fommaria ragione, fenza oblatione di libello & figura di giudicio conftrengendo quello debitore del ceffante a pagare quello de creditori,a' chi fara asfignato,realmente, & ogni di anchora feriato,& non feriato,fe fara dicchiarato come difopra e' detto, lui effere debitore del cesfante,o' morto,& l'altro effer creditore,a chi fara asfignato s'intenda effere affoluto dal primo creditore ceffante, & hauere a' lui pagato,

DEL SINDICO CHE DEE' ESSERE CREAto a' uendere i bieni delli ceffanti,& a rifcuotere i debiti de quelli. Rubrica. LXXIIII.

ITEM Prouediamo,che ciafcuno delli detti Vfficiali in folido,habbiano pieno & libero arbitrio,podefta' & balia,& poffano & fiano tenuti a' petitione de detti Creditori,o' della maggior parte di loro, una uolta,& piu fare & creare & cōftituire uno Sindico,o piu,che fi debbia nominare per parte di loro,per rifpetto del cumulo del debito,† Il qual Sindico hab

Podefta' del findico de Creditori.

bia podesta' & arbitrio di conciedere,& di uēdere & per ciaschedun'altro titolo alienare,ciascuni bieni mobili & immobili di tale debitore cessante, fuggitiuo,o' morto,& i frutti & le rendite de quelli,anchor che l'herede di quel morto fosse menore,o' Pupillo, † pur che alla uendita sia richiesto il Tutore,o' Curatore debbiasi darli per il detto Vfficiale, il quale Tutore,o Curatore c'hauesse,o' che se li desse,sia tenuto & debba per se,o per legitimo Attore comparire dinanti al detto Vfficiale, tante uolte quante sara' ricchiesto,a' dirli la ragione del suo Menore,o' Pupillo, & cōsentire alle uendite che si facessero per il detto Sindico, Si che à lui tale consentimento non pregiudichi in alcuna cosa, Et à questo possa essere costretto, Et se fosse inobediente possa esser pignorato,multato,& grauato realmente & personalmente, & per ogni quantita'& tante uolte quante parra' al detto Vfficiale essere citato tre uolte,& accusata la sua contumacia non comparira, Nondimeno si possa procedere alla detta uendita, & all'alienationi & datione in pagamento, Et uaglia quanto si fara' come se tale Administratore fosse comparso, † Et in quel caso tale Administratore citato & contumace sia tenuto al dāno del Menore,o' Pupillo, Sopra la quale citatione & uendita & in tutte le cose dependenti da quelle, & a' quelle cohoerenti,connesse,& annesse,habbia il detto Vfficiale a' cio adito,pieno & libero arbitrio,podesta'& balia,Et tutto quello che lui fara' uaglia & tenga per authorita' del presente Statuto,& possa il detto Sindico promettere alla difesa cō pene & clausule come la natura del contratto cō tenera, & al detto Sindico sara espediente.

Nelle uendite de bieni de Menori sia ricchiesto il Tutore,ò Curator il quale debbia ubidire al Giudice sotto pena.

Tutore,ò Curatore cōtumace sia tenuto al danno del Menore.

Et i prezzi i quali di cio si riceueranno a' petitione della maggior parte delli Creditori,tra quelli creditori distribuire,per soldo & lira per rata de la quātita' la quale sara dicchiarato ciascheduno de quelli creditori douer hauere, † Et quelle tali uendite & alienatione & datione in pagamēto fatte,& che si farāno per il detto Sindico delli bieni del cessante,siano ferme, & non si possano ritrattare,& s'intēdano essere fatte si come fossero state fatte per il cessante,o morto,di uolonta' delli detti Creditori.

Distribuire alli Creditori à soldo per lira.

Non si possano ritrattare alienationi fatte per il Sindico.

Habbia anchora il detto Sindico,o Procuratore potesta' di poter dimandare,& riscuotore da tutti coloro i quali debbiano,o' douessoro dar a detti Morti,o' cessanti,al qual sia fatto per il detto Vfficiale ragione sōmaria & ispedita senza libello,solamēte risguardata la uerita',& quelli debitori di tutto quello che pagaranno finire & assoluere,come poteua il detto cessante innanci che cessasse,& rompesse,o potrebbero i detti Creditori ciascheduno per la sua ragione.

Al sindico sia fatta ragione sommaria attēta la sola uerità.

Et che tutti coloro che pagaranno al detto Sindico, s'intendano liberamente & pienamente assoluti da tutto quello che pagaranno, Si che mai non possano esser molestati per i detti Cessanti alli quali prima erano obligati

Pagando al sindico siano pienamente assoluti.

ligati

ligati,ne per i suoi soccessori,ne per i creditori del detto cessante.

Et tutto quello che si riscuotera',si parta tra' i Creditori come e' detto disopra in questo Capitolo,& ne i precedenti, Et questo in quanto nõ sia no stato assignati legitimamẽte ad alcuno delli Creditori in pagamẽto.

Partire à Creditori il riscosso.

La quale podesta' & arbitrio del detto Sindico debbia durare in quello Sindicato un'anno che soccessiuamente seguira' dal di della sua creatione,& piu & meno a' beneplacito delli detti Creditori, † Il quale Sindico fra'l termine del suo sindicato,o' doppo,fra tre mesi i quali la fine del suo Vfficio soccessiuamente seguiranno,a' petitione de detti creditori & di ciascheduno di loro, sotto pena de lire Ducento de bolognini,sia tenuto & possa eser cõstretto tante uolte quante sara ricchiesto di render ragione di quello che alle sue mani sara peruenuto de bieni di tale cessãte,†

L'Vfficio di tale Sindico dura un'anno.

Tre mesi ãcho ra doppo il suo Vfficio sia tenuto render ragiõe dell'administratione.

Et se i bieni predetti non si potessero uendere fra l'anno predetto per giusto prezzo,debbiansi partire & distribuire i detti bieni tra' i detti Creditori,& alla uolonta' de quelli,o della maggiore parte di loro,o' di loro Caui, o' del detto Sindico,Et similmente si faccia de detti debitori del detto cessante,che fra il detto tempo non si potessero riscuotere,come e' detto disopra, Possasi non dimeno innanci l'anno,ogni uolta che piacera alli detti Creditori,o alla maggior parte di loro, i detti bieni & nomi de debitori partire tra quelli Creditori, per loro Caui,secondo che parra a loro, o al la maggior parte di loro liberamẽte senza alcuna contradittione,

Distribuire i bieni che non si potessero uendere et cosi i debitori nõ essati

Et quello che sara' fatto per loro con il Sindico & senza Sindico, uaglia & tenga, & habbia piena fermezza come se fosse fatto per il detto Sindico.

DELLI CAVI DELLI CREDITORI CHE DEBBONO essere creati,& della loro Autorita. Rub. LXXV.

ITEM Prouediamo & Statuimo, che ciascheduno de detti Vfficiali che a ciò sara adito,al piu tosto che potra',sia tenuto tutti quelli che sarãno dicchiarati Creditori del cessante,o' morto,o' suoi heredi, la presenza de quali si potra' hauere nella Citta' di Bologna fare dinanci a se conuocare,& quelli siano tenuti comparire per se,o suoi Procuratori, † Et fare & constituire come e' detto disopra nel Capitulo Del modo di procedere contra i Cessanti contumaci,i Caui de creditori,i quali eletti habbiano & s'intendano hauere piena,libera,& generale podesta' di prouedere all'indennita' de quelli creditori,& ritrouare i bieni di quello tale cessante, come a loro sara possibile con il detto Vfficiale come e' detto disopra.

Cõstituire i Caui delli Creditori cõ libera podesta' di prouedere all'indennita' d'essi Creditori.

Et possano fare tutti & la maggior parte di loro Saluicondutti & fidanze una uolta, o' piu, alli termini che alloro parra, & con quelli cessanti comporsi,& ogni cõpositione,cõuentione,trãsattione & patti fermare,& fare come parra' a' quelli tali Caui esser piu utili per li Creditori di quello

Possano far saluicondutti, cõpositioni. &c.

tale Cessante, o' morto da due anni in qua, Si che i presenti Capitoli in al cuna sua parte non habbiano luogo in alcuno morto gia due anni passa ti, o uero piu.

Far le compositioni di uolōtà dell' Vfficiale cognitore, ò uero dlla maggiore parte de creditori anchora che detto Vfficiale contradicesse.

Et quella tale Compositione, Patti & Trāsattione, far si debbiano di uolonta', consiglio & deliberatione dell'Vfficiale, che di questo conoscera, & delli creditori che all'hora sarāno presenti nella Citta di Bologna, & che citati comparirāno, o' della maggior parte delli predetti, Et tutto quello si farà per i detti Procuratori, o Caui, come è detto, di uolonta' dell'Vfficiale & delli creditori presenti & chiamati, o' della maggior parte di loro, uaglia & tenga, & habbia effetto si come per tutti fosse fatto legitimamente, Et a' quello gli altri creditori debbiano star fermi, taciti & contenti, non ostante che a' detta compositione nō fossero stati presenti, o uer nō hauessero consentito, o' fossero stato absenti dalla Citta' & Conta' di Bologna. Et se la maggior parte de detti creditori fossero in concordia come e' detto la cōtradittione dell'Vfficiale in questo caso nō pregiudichi.

Saluicondutto & compositioni fu dette non pregiudicano à creditori c'hauessero pegno ò sigurtà.

Saluo che'l detto Saluocondutto, & compositione non pregiudichino ad alcuno de Creditori, che da tale cessante hauessero pegno, il quale fosse stato obligato al detto creditore al tēpo del detto cōtratto, del quale apparesse pruoua sofficiente, secōdo la forma de Statuti de Mercatāti, o' sigurta', o d'altri per lui in solido, quāto e' contra la detta sigurta' & persona obligata contra il detto cessante, o' pegno, Ma alla detta compositione debbia star la detta Sigurta' & persona che cosi fosse obligata, & pagasse per il detto Cessante.

Non osseruādo il cessāte la cōpositione ne à lui sia osseruata.

Alle qualli compositioni debbiano star i detti creditori, Si ueramēte in quanto'l detto cessante quelle in tutto osserui come sono fatte, Altramente quanto e' à quello creditore al quale non osseruasse, se a lui parrà, il detto cessante sia tenuto come prima era, & non sia il detto creditore obligato alla detta compositione, la quale a' lui non fosse osseruata ne ad alcun' altra, la quale poi si facesse, Il quale pregiudicio del tale al quale non sara osseruata la prima compositione fare non si possa, senza l'ispressa licenza, & consentimento del tale, al quale non sara osseruata la detta compositione, quanto e' à colui, al quale ello non osseruara se egli uorrà in quel stato essere, ch'era innanci la detta compositione.

Possano uendere partire, dare, in pagamento à creditori.

Et similmente possano de bieni, & sopra tutti i bieni mobili, & immobili di quello tale debitore disporre, uendere, alienare, distribuire, o in pagamento dare, o uero partire tra i creditori quanto, & per quanto, a' detti Procuratori, o uero Caui parra esser utile con uolonta' consiglio, & deliberatione predetti

Trāsigere, fare patto gratuito & assoluere i debitori del fallito, ò cessante.

Posśano i detti Caui delli creditori, & la maggiore parte di loro transigere, & far patto anchora gratuito con ciascheduno delli debitori di tale fallito, o' cessante, o morto dal detto tempo in qua, o suo herede che ces

sasse

fasse di pagare, Et quello assoluere liberamente non solamente di quello che pagaranno, Ma anchora di tutto quello che da tale debitore potesse dimādare il tale Cessante, fallito, o' herede di morto, o' altri per loro in suo fauore, Et a quelli lasare & rimettere parte del debito, come a' loro, o alla maggior parte di loro parera.

doli parte delli debiti loro.

Et la detta remissiōe, o' rilassatione di parte del debito, fare si possa per i detti Caui, o' per la maggior parte di loro soli senz'altra persona, precedēte la ricchiesta del principal debitore, come di sotto si dira, se la somma di quello che si rimettera non passara la quantita' di lire cento, Ma se passara la quātita' di lire cento debbiano i detti Caui far citare gli altri creditori presenti nella Citta' di Bologna, & quelli che absenti harāno eletto il luogo doue uoranno essere ricchiesti una uolta sola, con Cedula, & d'uno di innanci la congregatione almeno, & con cōsiglio & uolonta' di quelli che compariranno, & del detto Vfficiale, che a cio sara adito, o della maggior parte di loro deliberino la detta remissione a faue bianche & negre.

In che modo posano fare la detta remissione, & per quanta somma.

Et se fra i detti Caui & gli altri Creditori che citare compariranno, & il detto Vfficiale, o la maggior parte di loro, se deliberara che i Caui predetti facciano la detta remissione maggiore de lire cento. Et anchora in caso come è detto di sopra, che i detti Caui, o la maggior parte di loro, deliberassero insieme di far remissione menor di lire cento, I detti Caui per se, o per il Sindico detto di sopra, facciano mandare una scritta alla casa del detto Cessante fallito, o che fu del morto, o de suoi heredi per un messo publico, † Nella quale si conterra come i detti Caui con consiglio, & deliberatione & uolonta' del detto Vfficiale i Creditori che citati sono comparsi hanno preso partito per il meglio di loro, d'assoluere quello tale debitore per tanta quantita' che uuole pagare quello debitore, & il nome del debitore, Et che frà quindeci di prossimi uenga, o mandi a' pagare quello che tale debitore uole pagare, Altramente i detti Caui, o uer la maggior parte di loro assolueranno tale debitore liberamente da quello debito, pagando quello, di che harāno innanci tratto deliberato. Et passati i detti quindeci di i prefatti Caui, o la maggior parte di loro, se'l detto Cessante fallito, o herede di morto non pagara per se, o per altri alli detti Caui uol dare il detto debitore. Possano liberamente assoluere tale debitore per transattione, o uero per patto etiam dio gratuito, da tutta quella quantita' che dar douesse a tale cessante fallito, o herede di morto, da tutto quello tale debito pagādo tutto quello c'haueua deliberato, & che si conteneua nella scritta mandata a' quello Cessante, fallito, o' herede di morto, del quale e' detto di sopra.

Intimare le dette remissioni al Cessāte, prima che si facciano

Tenor dell'Intimatione.

Anchora possano i detti Caui per loro, o' per il detto Sindico assoluere liberamente & senza altra solennita', ciascheduno dibitore di tale Cessante fuggitiuo, o morto, o' suoi heredi, che pagasse intieramente quello che

Assoluere liberamente, pagato quanto fosse chiarito douer

dare,& uaglia l'assolutione come fatta dal Cessante.

apparesse lui douer dare,& quello che fosse dicchiarato per il detto Vffi-ciale,con il conseglio de detti Mercatanti,che non siano debitori ne cre-ditori di tale cessante,fallito,o' herede di morto,lui douer dare ,& nõ piu. La quale assolutione , & ciascheduna di quelle,fatte come e' detto disopra uaglia & tenga,& habbia piena fermezza, & come se fosse stato fatta per il principale creditore , Et mai da tale debitore cosi assoluto non possa ta-le Cessante,fallito,o' herede di morto, o uero altri che da lui hauesse ca-gione , alcuna cosa di quel debito,del quale fosse fatta l'assolutione dimã-dare,ne la detta assolutione irritare si possa,ne ritrattare,ne dire quella nõ ualere in tutto,o in parte,ne contra quella restitutione alcuna impetrare per alcuna cagione,o priuilegio,o beneficio speciale di ragione commu-ne, anchora per ragione di menore,o di pupillare eta',o' che sia Vedoua,o che sia indefenso,† Il quale Menore Pupillo,o altri contra tali assoluti , & absoluenti mai alcuna cosa dir non possano , Ma contra gli Administra-tori , Tutori,o' Curatori habbiano debito regresso,s'egli non li difende-ranno come douessero , almeno comparendo & allegando le ragioni del Menore , o pupillo,o d'altro ricchiesto.

I Menori & altri per tali assolutioni habbiano solamente regresso contra suoi Administratori.

Creditore del Fallito non habitante elegga il luogo doue sia citato , altramēte si procede come qui si dice.

Et aggiungendo questo a' questo Capitolo,che ciascheduno creditore del tale cessante fallito,o' morto che non habitasse , o' nõ hauesse propria & ferma habitatione nella Citta' di Bologna,dentro della Citta' debbia nel principio dicchiarare,a qual casa,o' in quale luogo uole esser ricchie-sto, Et se questo fa' basta poi lui essere ricchiesto alla casa per lui dicchiara ta , Et se questo non fa,o se non comparira' al principio quando si manda ra il Bando detto disopra , non sia poi mai piu bisogno lui ricchiedere ad alcuna cosa , Ma tutte quelle cose che si faranno per i Caui delli Credito-ri, o per il Sindico si faccia cosi in nome di quello che cosi sara compario &harassi fatto scriuere , Et di ciascuno che sara dicchiarato essere credito re,o no eleggera il luogo doue sia ricchiesto , come e detto disopra come de gli altri,& tali absenti,che non saranno cõparsi, o che cõparirãno & nõ eleggerãno il logo doue uogliano esser richiesti,nõ costituiscono ne mag gior ne menor parte de gli altri creditori, Ma nel fare della raggione qua le la maggior parte de creditori fara', tali absenti che non saranno com-parsi , & non haranno eletto il luogo della ricchiesta,non siano messi per cosa alcuna,il qual luogo si debba eleggere detro della Citta' di Bologna

CHE IN PREGIVDICIO DELLI PRIMI CREDItori,i Cessanti non possano far debito alcuno,& che alli libri delli Cessanti primamente cessati,non li sia creduto in pregiudicio de primi creditori. Ru.LXXVI.

ITEM che il detto Cessante,poi che hara cessato,non possa fare debi-to alcuno in pregiudicio de primi creditori , Et che i secondi creditori,

che

che con quello faceſſero cõtratto alcuno & obligatione, & credeſſero da quello da poi c'haueſſe rotto, non poſſano hauer regreſſo contra il detto ceſſante, ne in i ſuoi bieni ſe i primi creditori non ſaranno prima pagati.

Et che alli detti libri de quelli, fatti da poi che ſara ritornato, non ſi creda in pregiudicio de primi creditori.

Et di piu Vogliamo & Statuimo che detti Ceſſanti, & ciaſcuno che uſara Cinquine, Saluicondutti, o ceſſione de bieni, mai per alcun tempo non poſſano hauer licenza di ſcriuere in libri regolati, & hauẽdola ſia inualida & di niuno momento, Eccetto ſe per qualche infortunio non affettato, alcuno foſſe ſtato neceſſitato uſare delli Saluicõdutti & altre coſe ſu dette, parendo al Giudice & Conſoli tal ceſſante eſſere pero perſona di buona uita & fama, mettendo il partito a' faue bianche & negre tra eſſi Giudice Conſoli & tutti i Sopraconſoli di quel tempo, Il qual partito ſi debbia ottenere per i due terzi, cio è, per noue faue bianche, & all'hora la licenza data di poter ſcriuere in libro regolato uaglia, apparendo di tal partito al libro, o' libri d'uno delli Notari di detta Corte.

Si uieta à Ceſſati di tener libri regolati, cõ certa eccettione.

DELLI LIBRI, ET SCRITTVRE DE CESSANTI che ſiano depoſitate. Rubrica. LXXVII.

ITEM che i libri, ſcritti, & ſcritture di ciaſcuno ceſſante, a' petitione de detti creditori de i detti ceſſanti, & di ciaſcuno di loro, ſi debbiano tutti preſentare a ciaſcuno de detti Vfficiali, & ſtar appreſſo dell'ufficio di quello ſigillati, o ueramente ſi debbiano deporre appreſſo di quello, nel quale ſaranno d'accordo i detti creditori del detto ceſſante, o' la maggior parte di loro, † Si ueramente, che de quelli & di quelle ſe ne faccia ſolẽne inuentario ſi & per tal forma che non poſſano eſſer maculati, Il qual inuẽtario debbia ſtare appreſſo'l detto Vfficiale, o' appreſſo d'altri che ſara eletto, come è detto di ſopra, appreſſo'l quale non foſſero i libri predetti depoſiti, il qual inuentario ſia ſcritto per mano del Notaro dell'Vfficiale, † Delli quali libri, o inuentario ſi faccia, o far ſi faccia copia a ciaſcuno che doueſſe hauere, o dare, per ueder la ſua ragione, & a ciaſcuno che pretendeſſe hauerui intereſſe alcuno.

Far inuentario delle ſcritture depoſitate.

Farne copia à chi ui haueſſe intereſſe.

COME S'INTENDA LA MAGGIOR PARTE delli Creditori nelli preſenti Ordinamenti & capitoli compreſi. Rubrica. LXXVIII.

ITEM che in ogni luogo delli preſenti Statuti & capitoli doue ſi fa mẽtione della maggior parte delli Creditori, & non ſia altro dicchiarato, s'intenda eſſer la maggior parte, quando ſiano dicchiarati pel detto Vfficiale chi è creditore, & in quanto quelli che doueuano hauere le due parti di tutta la ſomma dicchiarata ſiano in concordia, & quelli s'intendano la maggior parte de creditori, ma innanci che ſia dicchiarato chi debbia

hauere,& quanto s'intenda la maggior parte de creditori, considerando le quantita' dimandate,& il numero delle persone delli creditori, & faccia la maggior parte delli creditori il cumulo delli crediti in somma, o' il numero delle persone,Si che solamente,non per la maggior parte delle quantita' sola,ne per la maggior parte delle persone sola, si possa far pregiudicio a' gli altri,& questo innaci la dicchiaratione detta di sopra.

La maggior parte s'intende quelli che debbono hauer le due parti del cumulo del debito.

Ma poi che sara dicchiarato chi,& quãto ciascuno debbia hauere,quelli che debbono hauer le due parti del cumulo del debito, constituiscano, & s'intendano essere la maggior parte de creditori, Et tutto questo capitolo s'intenda delli creditori presenti nella citta' di Bologna, Ma gli absenti,o' suo credito non faccia numero,ne somma, benche a' loro pregiudichi & faccia utile quello,che per i creditori presenti si fara,secondo che ne presenti Capitoli si contiene.

DEL SALVOCONDVTTO, ET DELLA FIDANZA de Cessanti,la quale deè essere fatta. Rubrica. LXXVIIII.

ITEM perche spesse uolte aduiene,che i cessanti uẽgono sotto specie di Saluocondutto,& sotto ombra di douersi accordare cõ i suoi Creditori & satisfare a' quelli,& fanno'l cõtrario, prima uendendo, & alienando de suoi bieni, & riscuotendo da suoi debitori,& altre cose facẽdo,che torna no a' danno delli creditori,Et doue il Saluoconduto è fatto per bene delli creditori ritorna poi in danno loro,Pero' Statuimo,ordiniamo & prouediamo,che alli predetti Cessanti o fallenti, o che hanno cessato & fallito pel tempo passato,o che da mo innanci cessarãno & fallirãno,& de quali di sopra si fa mentiõne,† Non si possa ne debbia per alcuna persona di che conditione uoglia essere,o sia,Ne etiamdio per alcuno Regimento,ne Vfficiale del commune di Bologna, ne pel Reuerendissimo Monsignor Legato,o Gouernatore di Bologna, 'o uero suo Luogotenente fare, ne concedere alcuna Fidanza ne Saluoconduto di stare,usare,ne uenire, ne per la Citta' di Bologna,ne Conta', Guardia, o Distretto di quella, senza uolonta,& consentimento de suoi creditori, o della maggior parte di loro,o delli Caui delli Creditori,cõ consiglio & deliberatione,come è detto di sopra,essendo eletti i detti Caui,& fatte l'altre cose soprascritte, & non essendo fatte,senza consentimento de detti creditori, anchor che tale impetrante saluocondutto non si fosse absentato dalla Citta' & Territorio di Bologna. ¶ Et che'l detto Saluocondutto & Fidanza, quando per i creditori si fara', si faccia & debbiasi fare con conditione, & cosi s'intenda esser fatto,anchor che quella nel detto Saluocondutto non fosse ispressa,che'l detto Fallente,& Cessante che dicesse nõ poter pagare, dalli sopra detti dalli quali si facesse detta Fidanza & Saluocondutto non debbia ne possa far alcuno atto,contratto,ne obligatione,ne dispositione per alcuno modo d'alcuni suoi bieni, o sua cosa, ragione,attione, † ne riscuotere

Non si possa cõcedere saluocõdutto sẽza con sentimento de tutti i creditori, ò della maggior parte.

Forma et cõditione del saluocondutto.

Nõ possa il cessãte riscuotere dalli suoi debitori.

d'alcuno suo debitore,ne alcuna remissione,patto,o uer trãsattione in pregiudicio delli suoi creditori,ne d'alcun di loro,se non quanto fosse di consentimento & uolonta' della maggior parte de detti creditori,o de Caui loro con consiglio & deliberatione come è detto di sopra.

Et in caso che si contrafacesse alle predette cose, o' in alcuna di quelle, caschi & cada dal detto Saluocondutto,& sia esso Saluoconduto nullo,& per non fatto. ¶ Et che quelli a' quali sara stato fatto alcuno Saluocondutto, siano tenuti presentare detto saluocondutto alla presenza del Giudice et Consoli de Mercatãti di Bologna,odella maggior parte di loro,et farlo registrare per mano del Conseruatore delle scritture di detta Vniuersita' de Mercatanti,su'l libro Straordinario di detta Vniuersita.

Far registrare il Saluocondutto al Conseruatore.

Et s'alcuno Saluocõdutto altramente fosse fatto, non seruata la forma de presenti statuti,& del presente capitolo,& di quello che di sopra parla di questo,sia & debbia esser nullo,& per non fatto, & di nissuno effetto & ualore,& in ciascuno delli predetti casi ciascuno delli predetti c'hauesse alcuna fidanza, o Saluocõdutto fatto non seruata la forma & tenore de presenti Statuti. ¶ Et che contrauenesse,o facesse alcuna delle soprascritte, o prohibite cose pel presente capitolo,possa esser preso, & contra di lui si possa procedere nell'hauere & nella persona,come si poteua innanci che li fosse fatto detto Saluocondutto, & come quello non hauesse impetrato.

Saluocondutto contra la forma sia nullo et si possa procedere come non fosse ottenuto.

Et possa,& sia lecito a' ciascuno accusare & dinõciare qualũque c'hauesse Saluocondutto, o' Fidanza contra & senza la forma soprascritta delli presenti statuti,o' che contrafacesse in alcune delle predette cose pẽdente il detto Saluocondutto,come s'e detto di sopra,Et sia tenuto a' credenza a' uolonta' del detto dinonciatore,Et habbia il detto Dinonciatore la meta' di detta pena,& anchora habbia i bieni del detto cessante,o' che usi saluocondutto contra la detta forma,sei dinari per lira di quello che per cagione della detta dinoncia i detti Creditori fossero di miglior condittione,o che si riscuotesse dal detto cessante per la detta cagione, & del nome del detto dinõciatore alla scrittura scritta è per mano del Giudice, al quale fosse stato fatta la detta dinoncia.

Possa ciascuno accusare,et habbia la meta del la pena come q si dice.

DELL' APPELLATIONE.
Rubrica. LXXX.

ANCHORA Statuimo,Ordiniamo,& Dicchiariamo,che da ciascuna condennatione,sentenza,o' dicchiaratione che dara,o' fara quello tal'Vfficiale a' queste cose adito, si possa appellare in questo modo, cio è, Che ciascuno che si sentisse grauato d'alcuna sentenza,dicchiaratione, o' condennatione ciuile,o criminale,o' mista,pur che non sia personale, che si facesse,o' desse per il detto Vfficiale, o' d'alcun atto, o' fatto al quale lui interponesse la sua autorita',si possa appellare, † Nelle quali appellationi debbia dire quello che s'appellara', di che egli si sente grauato, & se la

Allegar nella appellatione,di che,& in quanto si senta grauato.

quantita' è certa nella sentenza & dicchiaratione basti, altramente dicchiari in che, & quãto ello si sente dannificato in tale sentenza, o dicchiaratione, Et basti d'appellar in qualunque modo egli uole, cio è, o' in scritto, o a' uiua uoce, † pur ch'appelli fra cinque di dal di che sara stato data tal sentenza, o' fatta tale dicchiaratione.

Cinque di ad appellare.

Et debbia appellare alli Sopraconsoli, & a' modo & forma come è statuito di sopra, nel Statuto dell'appellationi, & come specialmente è prouisto in detto statuto, nelle cause delli falliti nel §. Anchora prouediamo & statuimo che s'alcuno &c. circa'l fine del statuto.

Appellare alli sopraconsoli come si fà nell'altra appellatiõe

Et non sia obligato detto Appellante, a' dare & diporre pegno alcuno ne altra solennita osseruare, se non che interposta l'appellatione il Notaro le dia, o' faccia dare gli atti fatti, quali uorra quell'Appellante, & à quelli si sottoscriua, & quelli il detto Appellante appresenti dinanci alle tre Sopraconsoli eletti, & al Giudice estratto come nel soprascritto statuto, del l'appellatione è prouisto. Et produtta la detta appellatione, ueggiano, conoscano, & terminino la detta appellatione, & le cagioni allegate, sommariamente, a buona fede, senza cauilatione, & secõdo la uerita', chiamati sempre quelli che si douranno chiamare, procedẽdo ogni di anchor che feriato, detrattone i di feriati in honore di Dio & delli quali di sopra nel Statuto Delle ferie è ordinato.

Non sia l'appellãte obligato à depositar pegno ò far altra solẽnità.

I quali di feriati in tutti questi ordinamenti siano feriati, & non si debbiano computare in alcuno termine dato per questo Statuto, anci si debbiano escludere, & tutti gli altri giorni debbiano correre.

Detrarre i di feriati in honor di Dio.

Et tali cause d'appellatione si debbiano per i detti tre Sopraconsoli & Giudice estratti & eletti, terminare fra le sue instanze, delle quali nel soprascritto Statuto, Dell'appellationi si contiene.

L'instãza è la medesima dell'altre appellationi.

Et se la prima sentenza, o' Dicchiaratione rimanesse ferma, per disertione, o che fosse confermata per i detti Sopraconsoli & Giudice estratti & eletti, piu appellare non si possa, Ma se loro sententiassero contra la prima sentenza, o dicchiaratione, possa ciascuno che di quello si sentisse grauato appellare a' gli altri Sopraconsoli, & ad un'altro Dottore, secondo l'ordine del Statuto predetto Dell'appellationi.

Sendo la sentẽza cõtraria al la prima si possa appellare.

Et in questa appellatione s'osserui il modo d'appellare, & li termini dati nella prima appellatione, & il modo di procedere & terminare, ch'è prouisto in detto Statuto, & dalla terza sentenza, o dicchiaratione non si possa piu appellare, Et chi hara due sentẽze, o dicchiarationi cõtra di se, ipso facto cada alla pena del quarto di quello di che si sentira grauato'l primo appellante, la qual pena s'applichi per la meta' a' quello c'hara' due sentenze per se, & l'altra meta' alla Camera del commune di Bologna.

Si proceda nel la seconda appellatiõe come nella prima.

Et in ogni caso la questione torni al principio della rottura, & procedasi al suo processo, & a dicchiarare, & a' fare, che i beni di tale Cessante, o'

Morto si diuidano tra detti Creditori, & la detta appellatione non impedisca il procedere nell'altre cose,che non concernano l'appellatione.

Et di tutte queste scritture & copie possano tore pagamento lecito i Notari & anchora debbiano hauer il premio.

Mercede d'Notari.

Et s'alcuno s'hauesse fatto scriuere per creditore di tal cessante, fuggitiuo,o Morto,o suo herede,& per l'Vfficiale adito, con consiglio delli Mercatanti eletti,fosse dicchiarato nõ esser creditore, o' nõ esser in tãto quanto hara fatto scriuere,& data la detta dicchiaratione & sentenza, & finalmente perdesse & soccõbesse, ipso iure & facto cada alla pena d'altro tanto,in quanto diceua essere creditore,o uero in quanto diceua di piu esser creditore che non era dicchiarato,

Essendo scritto p creditore che poi fosse dicchiarato nõ essere,ò non in tã ta sõma cada in pena.

DEL SALARIO DELL'VFFICIAL'E ET DEL Notaro. Rubrica. LXXXI.

ET perche é cosa conueniente che'l Lauoratore sia premiato delle sue fatiche,& queste cose ricchiegono grandissime fatiche, Statuimo , & Ordiniamo,che'l detto Vfficiale che a' questo sara adito, & che conoscera delle predette cose,fatte le dicchiarationi & distributioni , & dationi in pagamento,Et date le sentenze secondo questi ordinamenti,habbia il salario infrascritto , cio e',† che se'l patrimonio del cessante fallito , o' Morto fosse di lire trecento,o' da li in giu,habbia & debbia hauere dinari sei per lira,di quello che si riscuotera,ne bieni del Fallito, Cessante,o' Morto.

Ogni fatica uole il suo premio

Tassa' del salario di Giudice.

Et se ne bieni predetti si truouara piu di trecento lire , fino a' lire mille habbia dinari quatro per lira,di quello che si truouara dalle dette lire trecento in su',Et da lire mille in su', sin'a' due millia,habbia dinari due per lira, Et da due millia lire in su',habbia dinari uno per lira,Si ueramẽte,che'l detto salario non ecceda lire cinquanta de bolognini.

Et che'l Notaro a' questo adito habbia & hauer debbia altro tanto salario,Si uerameute,che innanci la diffinitioue predetta per citatione,o' per sentenza,o per altra scrittura,o fatica che duri nelle predette cose,nõ possa tore alcuno dinaro, ne per diretto,ne per obliquo , Saluo se paresse alli detti Caui de creditori, ch'al detto Notaro uenisse maggior salario , perche nel fatto fossero molte scritture , possano accresciere il detto salario fino alla quantita di lire cinquanta.

Salario del Notaro.

Per il quale salario accresciuto,o non accresciuto,& a' lui con effetto pagato,il detto Notaro sia tenuto,& metter debia alla camera tutte le scritture,petitioni,dicchiarationi,sentenze & bandi autẽtici scritti di sua mano,o di mano d'altro Notaro,& sotto scritte di sua propria mano, Le quali sia tenuto mettere alla detta Camera fra sei mesi, poi che sara finito il processo,alla pena di lire trecẽto de bolognini,La qual pena di fatto senz' alcuna condennatione si possa &debbia esigere dal detto Notaro , constrengendo quello realmente & personalmente a' pagar quella pena per

Mettere alla camera i processi fra.6.mesi sotto pena.

qualunque Vfficiale del commun di Bologna, a petitione di ciascuno che questo dimandasse, Della qual pena essatta il commune di Bologna habbia'l terzo, & l'Vfficiale che fara detta essattione l'altro terzo.

Pagar i detti salari della borsa commune.

Et i detti salari sia tenuto & possa'l detto spēditore, c'hara la borsa commune, & che sara' diputato a' far le spese, pagar alli termini sopradetti, & non possa innanci pagare, alla pena del doppio di quello che pagasse.

La quale pena si possa riscuotere, & debbiasi applicare, come è detto di sopra del Notaro, che non mettesse le scritture alla detta Camera.

Pagar della borsa cōmune ciascuno s'affaticasse in detti fatti come procuratori &c.

Possa anchora & debbia pagare il detto Spenditore ogni salario che sara tassato, a ciascuna persona che s'affaticasse nelli detti fatti, Procuratori, o' Aduocati, o Mercatanti, de quali è detto di sopra, che non siano creditori ne debitori del detto Fallente, o' Fuggitiuo, o' herede di morto, alli quali si possa tassare salario debito & conueneuole, ad arbitrio dell'Vfficiale che la questiōe conoscera, & d'uno de Caui de creditori, o' di tre de gli altri creditori delle maggiori somme, Si ueramente, che innanci del cominciamento del piato, quelli che cominciaranno possano dar Procuratore & Aduocato uno, o' piu, come a' loro parra', Nel qual pagamēto si debbia scontare in quello c'hara poi a' pagare que' tali che cominciaranno, Et in tutte queste cose s'habbia consideratione alla qualita' & quantita' del fatto, & alle conditioni delle persone.

Mercede p la rogatiōe de gli instromenti.

Et Dicchiariamo, che'l detto Notaro sia tenuto far carte di uēdite & dationi in pagamēto, & per quello oltra il detto salario, possa riceuere quello che dicchiararāno i Caui delli creditori, & nō piu alla pena predetta.

DA QVAL TEMPO HABBIANO LVOGO I PRESENTI Ordinamenti. Rubrica. LXXXII.

Hāno luogo cōtra de chi hauesse fallito da sessanta anni in qua et cosi contra loro figliuoli et altri obligati p uigore de presenti ordinamenti.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo, che tutti è presenti Ordinamēti habbiano luogo & effetto, cosi in quelli c'hanno rotto & fallito per il tempo passato, & massimamente da sessanta anni in qua, fino al presente di, i quali non sono ritornati, & non hanno satisfatto alli suoi creditori, & con loro non sono in concordia & in cōpositione, & essendo in concordia non l'hanno osseruata, Della quale concordia & compositione & satisfattione ne apparesse priuata, o' publica scrittura degna di fede, Come anchora in quelli che per l'auenire rōperāno, o fallirāno per alcuno de sopradetti modi, & similmēte come è detto di sopra de quelli c'hāno fallito pel tēpo passato & che sono morti, dalli detti anni 60. in qua, o' che fallirāno, per l'auenire che fallira, o' rōpera per alcuno de sopradetti modi, s'intēda de i loro padri figliuoli, fratelli, nipoti, & mogli, come di sopra si fa mētione ne presenti Ordinamēti de padri, figliuoli, fratelli, nipoti & mogli, i quali siano & s'intēdano esser obligati, come in questi Ordinamēti si fa mētiōe, & nōaltramente, † Si ueramēte che nelle pene del bando personale, & della

Figliuoli et altri obligati nō incorrono in pena del bando personale, ne delle 500. lire.

condennatione

Condennatione delle cinquecento Lire, delle quali di sopra si fa' mentione, non incorrano & non debbiano incorrere le predette persone, Ma solamente i predetti Cessanti & quelle persone che ueramente al predetto Cessante hauessero dato agiuto & consiglio di rompere, o fossero stati cagione di cio', † Saluo che all'inhabilitatione de gli Vffici, Honori, & Benefici, non s'intendano i presenti Capitoli, ne si guardino in dietro, Ma solamente habbiano luogo per il tempo futuro, Et habbiano luogo nelle questioni gia cominciate, & quanto si possano adattare, & nelle dette questioni gia cominciate, se qualche cosa mancasse di quello, che far si debbe secondo questi Ordinamenti & Statuti, far si debbia pienamente, & allongare il termine della questione, Si che ogni cosa con questo ordine far si possa, Et se paresse alli creditori, o' alla maggior parte de quelli c'habbiano rispetto al cumulo del debito dato in scritto, che di nuouo si cominciasse secondo questi Ordinamenti, di nuouo si possa & debbia cominciare dinanci da quell'Vfficiale, dinanci dal quale si truouara' cominciato il piato, & a' danno de gli altri secondo questi Ordini, Non ostante alcuna pendentia di lite, la quale se piacera' alla maggior parte de Creditori per rispetto del cumulo del debito dimandato, sia per non fatta, come se mai non fosse cominciata.

Quãto all'inhabilitationi degli Vffici &c. hãno luogo solamente pel tẽpo futuro.

Oltre di cio', concludendo Statuimo, che tutto quello ch'e' detto di sopra nel Statuto & Capitoli de Cessãti, habbia luogo ne Falliti, Fuggitiui, & ne Rompenti, & ne Morti, & heredi di Morti, che non pagassero i suoi Creditori, † Et che in ogni dubbio ch'altramente non si potesse dicchiarare, sempre si debbia intendere, & interpretare contra i Cessanti, & contra tutte quelle persone che per quella cagione fossero obligati per loro, secondo la forma delli soprascritti Capitoli.

Essẽdo dubbio sempre s'intendano cõtra Cessanti, et quelli che p tal causa fossero obligati.

Et che le parole concette in genere masculino, si debbiano estendere anchora per le femine, in quanto fosse bisogno, Non ostante i sopradetti Ordinamenti, o alcun'altro Statuto, o' Prouisioni fatte da qui indietro.

Il Mascolino concepisse il feminino.

Et se per ignoranza, o per altra cagione l'ordine delli soprascritti capitoli de Cessanti nel processo contra di loro fatto non s'osseruasse, non sia per cio nullo tal processo, Ma nondimeno uaglia, & l'Vfficiale caschi in pena di lire cinquanta de bolognini, se sara per suo difetto.

Il processo non seruato l'ordine de sopradetti capitoli uaglia, ma l'ufficiale cada in pena.

Ma perche potrebbero occorrere molti casi ch'alcuno de Creditori di tal fallito, o Morto, absente, non potrebbe facilmente cõparire al tempo delli bandi, & ricchieste dette di sopra, & non sia giusto che per non comparire & nõ eleggere il luogo tali creditori siano priuati del cõcorrere cõ gli altri creditori alla compositione & concordia, che si facesse con tal fallito, o herede di morto, o col suo debitore, uolendo tali Creditori absenti hauer rata la compositione, & tutto quello che si fosse fatto, o che si facesse co'l detto fallito, o herede di morto, o suo debitore per quelli c'hanno

I creditori absẽti che non fossero cõparsi ratificando quãto fosse fatto, ò si facesse contra il fallito possano esser admessi et cõcorrere cõ gli altri creditori.

di cio arbitrio secondo la forma de soprascritti capitoli, Per tanto uolendo ad ogni caso che potesse occorrere quanto sia possibile dar ordine, Prouediamo, che s'al detto Vfficiale adito & alli Mercatanti che saranno eletti, con consiglio de quali il detto Vfficiale dicchiarara quali siano i ueri creditori del detto Fallito, o herede di Morto, o' la maggior parte de quelli, parra' ch'alcun'altro chi sia absente oltra quelli, che saranno comparsi, sia & debbia essere uero creditore del detto fallito, o herede di morto in alcuna partita de dinari, o altra cosa, Veduti prima per il detto Vfficiale, & Mercatanti eletti i libri di tal Fallito, o Morto, se quelli si potranno hauere, & oltre quelle chiarezze c'hauere, & uedere si potranno, Possa & debba'l detto Vfficiale nel detto caso, co'l consiglio de detti Mercatanti, o della maggior parte di loro, anchora quelli tali che non fossero comparsi, i quali fossero absenti, dicchiarar esser creditori in quelle quantita & cose che a loro & alla sua conscienza parra' quelli tali esser ueri creditori del detto Fallito, o' herede di Morto, & per le quantita' che cosi saranno chiariti esser creditori, Quelli tali absenti possano concorrere cõ quelli altri che saranno comparsi & chiariti per creditori, alla rata di ciascuna quantita', o' cosa mobile, o' immobile, che si ritresse dal tal fallito, o' herede di morto, o' de suoi beni, o' de suoi debitori, per qualunque modo si ritresse, Non ostante che quelli cosi absenti non fossero comparsi, o' non hauessero eletto il luogo delle loro ricchieste, Si ueramente, che i detti absenti dicchiarati per creditori innanci c'habbiano parte, o' rata alcuna per ualida carta ratifichino & approuino tutto quello che si facesse, o' fosse fatto per i detti Caui, o per altri di sopra, cosi di compositione fatta, o' che si facesse co'l Fallito, o' herede di Morto, come d'ogn'altro atto, & contratto per i detti Caui, con i modi & forme dicchiarati ne soprascritti Capitoli, & in altra forma non debbiano & non possano i detti Absenti non comparsi concorrere con gli altri, che saranno comparsi, & chiariti creditori, i quali fossero contenti di quello che fosse fatto, o' che si facesse per i detti Caui, con i modi detti ne soprascritti Capitoli, Et quando si fara la diuisione & distributione de beni del Fallito, Cessante, o' che furono del Morto, o' di suo debitore, al tale Absente sia desfignata la sua parte & rata in questo modo, che sia desfignata & deposta se saranno dinari, o' cose mobili ad una sofficiente persona all'arbitrio dell'Vfficiale & de Caui delli Creditori, Et quella persona tenga in deposito la detta cosa, o' quantita' che li sara deposta, & mai non la dia al detto creditore absente, s'ello non ratificara' & appruouara per carta, come è detto il processo & tutti gli atti, & ciascuna cosa fatta come è detto di sopra per uigore de soprascritti ordinamenti, o se non sara in concordia co'l tale Cessante, o herede di Morto, o con i Caui de Creditori di tale Fallito, o herede di Morto.

Et

Et anchora piu concludendo Statuimo, che ogni uolta che si fara remissione ad alcuno debitore de Cessanti, Falliti, o' heredi di morto in ciascuno de casi predetti, quelli che faranno la detta remissione, in mano del detto Vfficiale giurino alli Santi di Dio Vangeli, con le mani toccando le scritture innanci che la detta compositione, o' remissione se fermi, che da quello tale debitore non possano in dinari, o' cose mobili, o' immobili hauere, o' riscuotere piu che quella quãtita' per la quale fanno la detta cõpositione, o' fanno remissione dell'auanzo, o' che non possono pruouare & mostrare il tale debitore douer piu dare che la quãtita' per la qual compongono, & che tale compositione & remissione fanno a' buona fede, rimosso ogni odio, utile & danno, Et in questo aggrauiamo la conscienza & anima de tali Componenti, & Remittenti, il qual giuramento il detto Vfficiale sia tenuto dare alli predetti, & a' ciascuno di loro da per se.

Nel far remissiõe ad alcuno Debitore del Fallito, si deẽ giurar in forma, come qui si dice.

Appresso per molti buoni rispetti Dicchiariamo, che in tutte le parti de presenti Capitoli doue si contiene ch'alcuna cosa che si debbia fare cõ consiglio, o' con uolonta', o' deliberatione di piu persone, & per il simile, quando si dice, che l'Vfficiale con consiglio delli Mercatanti che non siano debitori ne creditori del Fallito, o' del Morto, dicchiari chi siano ueri creditori & chi sono ueri debitori, & in quanto, Et anchora quãdo si dice che l'Vfficiale con i Mercatanti, o' con i Caui delli Creditori faccia alcuna cosa, & quando si dice, che i Caui de Creditori, o' la maggior parte di loro possano dare in pagamẽto, & possano assoluere &c. In tutti i detti casi, & in tutti i simili & ciascuno de quelli, la dicchiaratione & deliberatione che si fara' delle dette cose & ciascuna di quelle, o' simili si facciano & debbiano farsi, a' faue bianche & negre, cio' è prima posto il partito tra' quelli, & ottenuto per tutti, o' la maggior parte di loro che compariranno, & che saranno presenti, Si che sempre quello che piacera' alla maggior parte de quelli si debbia osseruare.

Per tutto doue si dice, douersi far alcuna cosa con cõsiglio, ò uolõta ò altre psone si deẽ far p partito à faue biãche et negre.

Et questo che qui di sopra si dice, non habbia luogo ne casi, nelli quali è dato arbitrio alli Creditori, & alla maggior parte di loro, d'alcuna cosa per uigore delli soprascritti Capitoli, per cio' che come e' stato detto di sopra, la maggior parte delli Creditori s'intenda essere secõdo il cumulo del debito, & per questo non si potrebbe mettere tra' i detti Creditori a' faue, conuiensi uenire a' uoce uiua.

Il partito di sopra nõ hã luogo nell'arbitrio dato à creditori d'alcuna cosa ò alla maggior parte.

Et i sopradetti Ordinamenti & Capitoli de Cessanti, siano precisi, & se la forma de quelli sara' osseruata in tutto, o' in parte in quella parte che sara' osseruata la detta forma, alcuno nou possa uenire contra, ne dir quello non ualere che sia stato fatto per alcuno suo priuilegio di ragione commune, o' di Statuto, o' per altro modo, Et nissuno Vfficiale del Commune di Bologna, & Giudice ordinario, o' delegato, o' d'Antiani, o' alcuno Colleggio possa dar Vdienza a' chi uolesse per alcun modo, o' uia,

Nissuno Vfficiale possa dar udienza à chi uenisse contra alcuna uẽdita, assignatiõe, et cõpositione fatta con li Cessanti.

dir contra alcuna Vendita, Diuisione, o' Dicchiaratione, Assignatione, Compositione, Remissione & Assolutione, che secondo la forma de soprascritti Capitoli & Statuti fosse stato fatta, Ma sia ciascheduno de predetti priuato d'ogni giurisdittione in dare Vdienza ad alcuno, che per alcuna cagione uolesse dire tal'Assignatione, Diuisione, Dicchiaratione, Vendita, Assolutione, o' altr'atto fatto secondo la forma de soprascritti Statuti & Capitoli delli falliti, in tutto, o' in parte non ualere, & contra alcuno de quelli alcuna cosa dire, o' fare.

Pena al Giu. c'hausse udienza à chi uolesse dir nulle, ò ritratta re uendita, assignatione, et al tre cose su dette.

Et s'alcuno de predetti Antiani, Colleggi, Vfficiali, Giudice ordinario, o' delegato sapesse questo Statuto, & a' lui fosse allegato, & di questo protestato, & nondimeno desse Vdienza & segnasse sopplicatione, o' dimanda ad alcuno che dicesse, o' dir uolesse alcuna delle predette cose non ualere, o' quella uolesse ritrattare in tutto, o' in parte, dimandando, o' rispondendo, caschi alla pena di duceuto bolognini d'oro, Et non dimeno tutto quello che si facesse, o' dicesse per riuocatione, o' ritrattatione, o' in pregiudicio di quello che fosse stato fatto per uigore delli soprascritti Ordinamenti & Capitoli, osseruata la forma de quelli, non uaglia & non tenga, ma sia di nissuno ualore.

Pena à chi sup plicasse contra quello fosse fat to per uigore d presenti capito li.
Chi dinonciarà habbia la terza parte della pe na.

Et in quella medesima, o' uer simile pena cada ciascuno che cercasse, o' sopplicasse contra quello che fosse stato fatto per uigore de soprascritti Capitoli, Le quali pene di fatto senza condennatione riscuotere in per petouo si possano da chi contrafarà & da suoi heredi per ciascuno Vfficiale del Commune di Bologna, Et ciascheduno possa accusare, & dinonciare, & habbia la terza parte della pena predetta, Et la terza parte sia del Commune di Bologna, l'altra terza parte sia dell'Vfficiale che riscuoterà la detta pena, Non ostante che tal Vfficiale c'hauesse dato Vdienza contra la forma del presente Statuto, fosse stato Sindicato del suo Vfficio, † Ma se quello & quelli c'hauessero commesso, o' fatto, o' dimandato, o' allegato contra quello che per uigore de soprascritti Ordinamenti fosse stato fatto, non sapesse questi Ordinamenti, Statuti & Prouisioni, o' che quelli c'haranno contrafatto per ignoranza, se frà due giorni da poi che li sarà dinonciato, o' protestato in scritto, o' uer a' bocca, riuocaranno tutto quello che contra la forma de presenti Capitoli hauessero fatto, commesso, detto, & allegato, & da poi la detta riuocatione non contrafaranno a' quello si contiene ne detti Ordinamenti, o' che fosse stato fatto per uigore de quelli, All'hora & in quel caso la detta pena non si debbia da quel tale essigere, ne riscuotere, & non s'intenda esser caduto in quella.

L'ignorāza escusa il delitto, & fa cessare la pena, riuocādo come q̄ si dice.

Et questo che ultimamente si dice, e' perche alcuno non cascasse nella detta pena per ignoranza, & perche sotto pretesto d'ignoranza se li sarà protestato non si possa iscusare.

DELLA CONCLVSIONE DE TVTTI I PRE senti Statuti di detta Vniuersita'. Rubrica. LXXXIII.

ESSENDO tutti i Statuti & Ordinamẽti che in questo presente Volume si contengono per noi otto Statutieri uisti & dicchiarati,& solennemente, & con assidua diligẽza, & cura con l'agiuto dell'õnipotente Signore,Signor nostro Misser Giesu Christo,& della sua gloriosa madre & sempre uergine Madonna Santa Maria sin'al debito termine & fine ridotti,Per tanto per la perpetua conseruatione,& mantenimẽto de quelli, & per l'honore & stato della Sacrosanta Romana chiesa,& del presẽte stato, & dell'Honoranda Vniuersita' de Mercatanti,Cambiatori,& Artefici di questa Magnifica Citta'. ¶ Et accioche ogni cosa che in quelli si contiene si possa apertamente,chiaramente & dilucidamente intendere, e' stato cosa utile & necessaria i presenti Statuti & Ordinamenti ad un debito fine & conclusione ridurre,serrare & concludere.

Peroratione de li Statutieri.

Et per conclusione ultima de quelli, Statuimo & Ordiniamo, che nelli casi nelli quali,& alli quali non si trouasse per i presenti statuti esser proueduto,si debbia hauer ricorso & osseruarsi,i statuti,Prouisiõi, & Ordinamẽti del Cõmune di Bologna fatti o' che si faranno,pur che nõ siano cõtra i presenti Statuti,o' uer alcuna parte de quelli,I quali Statuti, Prouisiõi & Ordinamẽti del cõmun di Bologna ne i detti casi s'intẽdano essere & siano Statuti della detta Vniuersita',Et nelli casi ne quali non si trouasse esser disposto & prouisto ne per i presenti nostri Statuti,ne anchora per quelli del Commune di Bologna,Vogliamo che ne detti casi si debbiano osseruare prima le leggi Ciuili,& poi le Canonice.

Nõ essẽdo prouisto p li presenti statuti,se osseruino i statuti dl cõmune et quelli mancando la ragiõ ciuile,et da poi la canonica.

Dicchiarando,che i presenti Statuti si debbiano intẽdere & istẽdere da simili a' simili casi,quãdo nõ paresse, o uer che si dicesse il Statuto proprio parlare del caso che si cõtẽdesse,Et che tutte & ciascune parole de presenti Statuti doue son dette parole di presente, o' uer passate, anchora s'intẽdano per l'auenire. ¶ Et quelle parole che sono nel singolar numero,s'intendano anchora nel plurale,& cosi per contrario. Et che i presenti Statuti fatti,o' che si farãno in ciascuna sua parte si debbiano intẽdere & interpretare,& osseruarsi secondo il suo uero & sano intelletto della lettera, & a' pura & a' buona fede,& a' modo di buono & giusto Mercatãte,& rimosso ogni catiuo,cõtrario,brutto,o' uer assurdo intelletto,et senza glosatione,o' uer interpretatiõe,cauillatione,o' eccettiõe alcuna per la quale insorgesse alcuno catiuo,contrario,assurdo,& brutto,o uer oscuro,o dubbio intelletto. ¶ Et se in alcuna parte de presenti Statuti,o per quelli insorgesse per alcun modo per l'auenire alcune dubbieta',o' contrarieta', oscurita' o' uer diuersita',le quali non paresse che cõmodamẽte si potessero chiarire o uer esser intese per i detti Giudice & Consoli sedenti,o per altri, All'hora il detto Giudice & Consoli,& anchora Sopraconsoli di quell'anno,o la maggior parte di loro, hauuto etiamdio colloquio & conferito sopra tal

Estendere a' casi simili.

Quale dee esser l'interpretatiõe et intelletto de presenti Statuti.

Insorgẽdo dubbio qual si uoglia modo, che nõ si potesse bẽ chiarire si stia ala dichiaratione del Giudice, Cõs. Soprcõs. & Statutieri, la qual s'intenda et debbiasi hauere p proprio Statuto.

le parole i singular s' intẽdano in plurale et e contrario

Statuto inſieme con noi Statutieri,o altri Statutieri che a quel tempo foſ ſero eletti,o' cõ la maggior parte di loro,& de quelli che ſi potrãno haue re debbiano chiarire tal Statuto,o Statuti,o parte de quelli che foſſe dub bioſa & oſcura,alla dicchiaratione de quali per ciaſcuna perſona ſi debbia ſtare,Et quella s'intenda eſſere per Statuto di detta Vniuerſita' pel tempo che da poi hara a' ſeguire,La quale dicchiaratione per uigore & authori ta' del preſente Statuto,per Statuto di detta Vniuerſita' Vogliamo & dic chiariamo dooerſi hauere,riputare & oſſeruare,Et coſi adeſſo come all'ho ra,& all'hora come adeſſo tal dicchiaratiõe per Statuto predetto Habbia mo ſtatuimo,& Riputiamo,Della qual dicchiaratiõe Vogliamo ſe ne deb biano ſcriuere due copie, & una ſe ne debbia mettere nella Camera de gli atti del cõmune di Bologna, & l'altra nel Volume de Statuti che ſaranno nella detta Vniuerſita', Et queſto per mano d'uno delli Notari di detta Corte,il qual debbia di cio' eſſer rogato.

I preſenti Statuti hanno riſguardo alle coſe paſſate,doue nõ foſſe acquiſtata ragiõe ad alcuno,come al le future,et coſi hanno gli occhi dinanci & di drietro.

Statuimo anchora,Firmiamo,& Ordiniamo,che tutti & ciaſcuni Statu ti ſopraſcritti,& coſi nelle coſe paſſate come nelle preſenti,& che per l'aue nire uerrano,uagliano,& tẽgano,& habbiano piena poſſanza & uigore,& perpetuamẽte ſi debbiano oſſeruare, Saluo ſe nelle coſe paſſate foſſe acqui ſtato la ragiõe ad alcuno per uigore de Statuti Vecchi, che all'hora detti Statuti uecchiper quello ſolo foſſe acquiſtata detta ragiõe,ſi debbiano oſ ſeruare, Et nell'altre coſe i Statuti preſenti da mo' innãci per ogni modo ſi debbião inuiolabilmẽte oſſeruare pel prelibato Reuerẽdiſsimo mõſignor Legato & ſuo Luogotenẽte,& per ciaſcuni ſuoi Soceſſori,& anchora per ciaſcuno Podeſta',Capitano & ciaſcuni altri Vfficiali della Citta',Guardia, Cõta,& Diſtretto di Bologna,Et ãchora per ciaſcuni Giudici, delegati & Comiſſari di qualunque ſi foſſero, Et anchora per ciaſcune altre perſone, cõmunita' & Vniuerſita' di qualunque nome foſſero nominati, aſtretti al l'oſſeruanza de quelli ſecondo la forma de preſenti Statuti,†Pena al Pode ſta' di lire ducẽto de bolognini,& a ciaſcuno di ſua famiglia,Et a' ciaſcun' altro Vfficiale della Citta',Guardia & Cõta',o uer Diſtretto di Bologna, & a ciaſcuno Cõmiſſario, di Lire cẽto de bolognini per ciaſcuno di loro, & per ciaſcuna uolta che contrafaranno in alcuna parte de preſenti Sta tuti,Et non dimeno quello che ſara fatto contra detti Statuti,non uaglia di ragione,† Saluo che i Statuti Vecchi di detta Corte & altri Statuti del commune di Bologna in difetto de queſti ſi debbiano oſſeruare & hauer effetto in tutte le liti commciate, o' uer che ſi cominciaranno per conte ſtatione della lite,inſino per tutto'l meſe di Decembre de preſente Anno M. D. L, Et coſi nella detta Corte come ne gli altri Luoghi Vogliamo, Statuimo & Ordiniamo, che i preſenti Statuti & Decreti comincino ad hauer poſſanza & effetto,& pieno uigore in Calende del Meſe di Genaro M. D. L. I. Et coſi per l'auenire ſi debbiano oſſeruare.

Pena à gli Vfficiali che non oſſeruaranno i preſẽti Statuti

I Statuti uecchi uagliano nel le liti comincia te,et che ſi cominciaranno, come q ſi dice.

Abrogatione delle coſe contrarie.

Caſſando,Irritãdo,& Annullãdo tutti & ciaſcuni altri Statuti,Prouiſio ni,

ni, Reformationi, & Ordinationi della detta Vniuersita', & ciascune altre Leggi Ciuili, o' Municipali, le quali & i quali facessero contra i presenti Statuti, o' alcuni, o parte de quelli, & solamente in quelle parti che facesse ro contra i preseuti Statuti. ¶ Dicchiarando, che inciascuna parte de presenti Statuti doue si fa' mentione delli Consoli, sempre s'intenda della maggior parte de quelli, Saluo & riseruato che nelli casi ne quali specialmente e' prouisto di maggiore numero.

Doue si fà mentione delli Consoli s'intēda anchora della maggior parte, con eccettione.

Ordiniamo anchora, che ogni cosa che sara fatta cōtra la forma de presenti Statuti, o' uer alcuna parte de quelli, sia & s'intenda essere nulla & inualida, & di nissuno momento. ¶ Statuimo anchora, che alcune Rinonciationi speciali, o' uer generali tacitamente, o' uer espressamente per alcuno modo, per patto tacito, o uer espresso fatte, contra i presenti Statuti, o uero alcuna parte de quelli per alcuno modo non uagliano, & siano di nissuno ualore & effetto, anchora se ui fosse interuenuto il giuramento.

Fatto cōtra la forma sia nullo.

Non uale la rinonciatione de Statuti anchora cō giuramēto.

DELLI STATVTIERI ET VFFICIO LORO.

Rubrica. LXXXIIII.

MA perche auiene il piu delle uolte per l'occorrēze de tempi, & per le diuersificationi de costumi che i Statuti, Prouisioni & Ordinamenti che sono fatti, o' che si faranno, si conuengono correggere, & mutare, & quelli adattare a' nuoui modi & costumi, Pero Prouediamo, Statuimo, & Ordiniamo che passati li cinqu'āni dal di che i presēti Statuti hāno uigore li detti Statuti si possano correggere & emēdare, & riformar, cosi in aggiugere, come in scemare, Et cosi successiuamēte de cinqu'āni in cinqu'anni si debba far, & in questo cosi procedere, cio è, che del mese di Luio di ciascuno quint'anno, il Giudice & Cōsoli, & Sopraconsoli di quell'anno, & i quali per il tēpo si ritrouarāno, o' almeno delle tre parti le due parti di loro, a' faue biāche & negre possano, & a loro sia lecito eleggere & nominare, a statuire, emēdare, & correggere i detti Statuti Otto buoni, intelligēti & prattichi Mercatāti della Citta' di Bologna, trà quali otto non ui sia ne possa essere eletto, piu che uno d'essi medesimi elettori, & sedenti cio e' quello c'hara piu bello partito, & essendoui parita', s'habbia ad estrarre per scrittarino, & il primo solamente debbia ottenere. I quali otto huomini si debbiano trà loro Consoli & Sopraconsoli porre a partito, il qual si debbia ottenere per la maggior parte delle faue bianche, Et sia l'Vfficio loro per anni cinque all'hora prossimi a uenire.

De cinqu'anni in cinque anni si possono correggere i Statuti presenti.

Del mese di Luio ogni quattro anno.

Far otto Statutieri.

Alli quali Mercatanti cosi eletti come di sopra, Vogliamo, che cōgregati nell'Vdiēza di detta Vniuersita' il di che a' loro sara assegnato & statuito dal Giudice & Consoli, a' douer accettare l'Vfficio loro delli Statutieri; innanci ad ogni altro atto, se li debbiano leggere per uno delli Notari di detta Corte, a loro piena intelligenza, il presente Statuto, Delli Statutieri. &c. a' fine che cosi informati & auertiti possano meglio satisfare al debito suo, senza escusatione d'ignoranza.

Leggere alli Statutieri il presente Statuto.

Podestà delli Statutieri.

I quali Statutieri habbiano podesta' di statuire,mutare, correggere, & riformare,aggiungere & scemare,come e detto di sopra ¶ Et siano tenuti per tutto il mese di Giugno all'hora prossimo sosseguente cio è per tutto il primo anno della loro elettione hauer statuito, emēdato,ueduto,corretto,riformato,& essaminato i presenti Statuti & Ordinamenti,& in cio fare & disporre,aggiungere,et scemare,mutare,& di nuouo statuire,prouedere,& ordinare come a' loro parra,& come sara necessario.

Ogni cinqu'anni creare i Statutieri,doppo, et quandosara necessario.

Et se de cinque anni in cinque anni non sara' fatta la detta elettione de detti Statutieri,Vogliamo che quella si possa fare doppo i detti cinqu'anni,& quando sara' necessario,& nel modo & forma soprascritti.

Per ogni sei mesi siano due Priori d'essi Statutieri alli effetti qui descritti.

Et accio che piu facilmēte ogni nostra Prouisione & Ordinamēto sia da qualunque persona osseruata per il tēpo à uenire,& massimamente da gli Vfficiali di detta Corte,Ordiniamo āchora Prouidiamo,& Statuimo,che per ogni sei mesi di ciascun'anno siano & debbano essere due Priori delli detti otto Statutieri,i quali per loro ufficio habbiano & hauere debbiano buona cura,& custodia,che le cose che si cōtēgono in detti Statuti di detta Vniuersita' intieramente & con effetto s'osseruino,Et piu in particolare habbiano essi due Priori a' fare quanto qui sotto si fa mentione.

Esser presente al giuramento del Giudice.

Primieramente,che i detti Priori,o' almeno uno di loro si debbia ritruouar insieme cō i Consoli di detta Vniuersita' al giuramento del Giudice, & uedere che se li dia il detto giuramēto nel modo & forma ch'è ordinato di sopra nel Statuto,del Giuramento Del Giudice.

Itē che detti Priori habbiano cura che'l detto Giudice habbia ad osseruar il predetto Statuto di detta Corte,che parla dell'Vfficio & Giurisditione del Giudice. ¶ Item che detti Priori habbiano cura alli tēpi debiti che si faccia il Sindicato di detto Giudice, nel modo che dispone il Statuto del Sindicato. ¶ Item che detti Priori insieme co'l Giudice & Consoli uecchi,o uer la maggior parte di quelli,'ogn'anno nel principio del mese di Febraro & d'Agosto s'habbiano a' ritrouarsi nella detta Vniuersita' a dar il giuramēto alli Cōsoli nuoui,come nel Statuto di sopra,del l'Vfficio delli Consoli, † Et similmente fare delli Sopraconsoli, come nel Statuto Dell'Vfficio delli Sopraconsoli. ¶ Item che detti Priori, o' uer uno di loro s'habbiano à ritrouare con il Giudice & Consoli il primo di che li Notari accettarāno il suo Vfficio,a' darli il giuramento,che loro osseruarano quello che si contiene nelli Statuti,& in quelle cose da noi ordinate,& Vogliamo che detti Notari siano obligati al detto giuramento si come sono tenuti tutti gli altri Vfficiali di detta corte.Et che i detti Notari siano obligati che finito il suo ufficio,che loro appresentarāno al Cōseruatore di detta corte tutti li suoi libri,& scritture,si come dispone il statuto Dell'ufficio del Cōseruatore,presēte i detti Priori de Statutieri,o' uero uno de quelli. ¶ Itē che detti Priori habbiano a' fare giurare il Conseruatore di detto foro,d'osseruare i Statuti,& farsi dare la promessa delli

Esser presenti al giuramento de sopracōsoli.
Al giuramēto delli Notari.

Al giuramēto del Cōseruatore

ducati

ducati ducẽto d'oro,& uedere tutti i Statuti che parlano del Cõseruatore & far ch'egli gli osserui ad uno per uno, perche sono di grandissima importanza,perche detto Conseruatore dee' essere Police, Guida & timone di detta Vniuersita',come si puo uedere nel Statuto che parla dell'Vfficio del Conseruatore delle scritture di detta Vniuersita'.

Item che detti Priori,o' uero uno di loro siano insieme con il Giudice & Cõsoli o' la maggior parte di loro nel principio dell'anno,cio e' del mese di Genaro,†A' fare giurar i Sensali & Cozzoni,& a tore la sua Sigurta',se cõdo che dispone la forma del Statuto delli Sensali.

Al giuramento de Sensali & Cozzoni.

Item che a tutti i sopradetti Giuramenti & atti doue si ritruouaranno detti Priori,o' uero uno di loro,fare che ne sia rogato uno Notaro di detta Vniuersita',presente due testimoni,& da poi il detto Notaro ne habbia a dar fra il tempo di tre di prossimi a uenire,una fede per uolgare, del tenore di quello sara stato fatto,ad uno de detti Priori,& massime a' quello ui sara' stato presente senza premio alcuno,la quale fede sia registrata per uno de detti Priori su un libro il quale si chiamara, † Il Memoriale de Statutieri,& da poi mettere le dette fedi in una filza,& detto Libro sempre stia appresso quelli che saranno Priori,o' del Cõseruatore accio che a luoghi & tempi accadendo si possa mostrare,che i Sopranominati hanno giurato & promesso di far l'Vfficio suo giustamẽte & senza fraude, & anchora della presentatione delli libri & altre scritture c'haranno fatto i Notari al fine del loro Vfficio,& de tutti quelli c'haranno promesso d'osseruare detti Statuti al tempo del loro Vfficio, & detto Libro & filza, & altre scritture de detti Statutieri habbiano a' stare in una Cassa nel Palazzo di detta Vniuersita', della quale detti Priori habbiano a' tenere la chiaue o' il Conseruatore,Et piu detti Priori habbiano arbitrio,†Et podesta'di fare alli suoi bisogni,& occorrenze raccogliere in detta Vniuersita' tutti i Statutieri,o la maggior parte de quelli,per poter con loro conferire delle cose occorrenti per causa di detta uniuersita'& per potere prouedere & consultare quello bisognara,& da poi parendo alli detti Statutieri di far chiamare il Giudice & i Consoli che per il tempo saranno,o'uer di tutto l'anno,& i Sopraconsoli quali a loro paresse tutti,o' uer in parte di farli raccogliere,per cõsigliare di tutto quello ch'occorresse,& il tutto si faccia a laude di Dio,& augumento,utile & honore di detta Vniuersita' de Mercatãti, di questa Magnifica Citta' di Bologna.

Far che'l Notaro sia rogato di ciascuno delli sopradetti giuramenti.

Memoriale de li Statutieri.

Podesta' di fare raccogliere gli altri Statutieri per cõsultare quello fara' bisogno.

Vogliamo anchora & Statuimo,che tutti i Statuti,Prouisioni & Ordinamenti di detta Vniuersita' cosi i presenti come quelli che per l'auenire si facessero,siano & far si debbiano in uolgare, Et che de questi presenti Statuti,& de quelli si facessero,se ne debbano fare scriuere, o' stampare a' forma due copie al meno, una delle quali si debbia mettere alla Camera de gli atti del Cõmune di Bologna,& l'altra nella Corte di detta Vniuersita' a' perpetoua memoria de quelli.

Che i Statuti si facciano in uolgare, delli quali se ne scriua,ò stampi al meno due copie,una per la Camera de gli Atti,l'altra da tener in detta Corte.

Rilasciar i Statuti presenti alla detta Camera de gli Atti.

Et i quali presenti Statuti Ordiniamo & Vogliamo si debbiano alla detta Camera de gli Atti del Comune di Bologna mettere,presentare, & rilassare per il Giudice & Consoli di detta Vniuersita', o per la maggiore parte di loro.

Fare publica scrittura di detta rilasciatiõe

Della quale presentatione,& depositione,se ne debbia fare sottoscrittione & scrittura publica,in fare del uolume delli presenti Statuti, di mano di due delli Notari alla detta Camera deputati,cõ il segno &nomi de detti Notari, Alli quali Statuti,& a ciascuna cosa che in quelli si contiene,se de plenaria sia adhibita & data,se si concordaranno con i Statuti alla detta Camera de gli Atti,posti,† Et tutto quello che per detti Statutieri eletti sara' Statuito,Ordinato,Proueduto,Concluso,& Retrattato,Mutato,& Corretto,sia & esser s'intenda per legitimi & appruouati Statuti di detta Vniuersita',& osseruare si debbiano per ciascheduno come e' detto disopra,etiamdio senza alcun'altra appruouatione,o' confirmatione d'alcuno Superiore, Ma Vogliamo,che ipso iure & facto,ex nunc,quello che per loro sara' concluso,sia & s'intenda essere legitimamente da qualunque Superiori approuato.

Tutto ciò sarà per detti Statutieri statuito, uaglia, senz'altra cõfirmatione de superiori

Essendo discordia della scrittura, si stia al uolume che sara alla Camera de gli Atti.

Et in caso che uenisse qualche ambiguita' delli detti presenti Statuti, & che i Statuti predetti che saranno alla Camera predetta dicessero ad un modo,& quelli che saranno in detta Corte dicessero ad un'altro modo, Vogliamo che in quel caso,si debba stare a' quelli che saranno alla detta Camera de gli Atti del detto Commune.

De gli errori, & ommissioni fatte in scriuere i presẽti Statuti.

Errore nel scriuere ò nel ommettere,di scriuere, si possa correggere p il modo qui descritto.

Et perche per la moltitudine della scrittura delli presenti Statuti spesse uolte potrebbe essere,come anchora alcune uolte e' occorso,che i Notari, o' Scrittori deputati a scriuere tali Statuti in scriuere quelli hauer cõmesso qualche errore,o uero hauer ommesso qualche cosa di sostanza, † Et pero noi Statuimo & Vogliamo,che se si dicesse alcuno errore esser stato cõmesso in scriuere,o in ommettere di scriuere per i detti Notari,o'Scrittori circa la scrittnra de presenti Statuti,che à petitione di ciascheduno il detto errore si debba uedere per il Giudice di detta Vniuersita' con i sopra scritti Statutieri & ultimi Reuisori,Li quali uisti,& essaminati,cosi i Statuti ãtiqui, additioni,& Originali per loro fatti il detto errore,o ommissione facciano correggere, Della quale correttione ne debbia essere rogato Vno delli Notari di detta Vniuersita'Et il detto errore corretto si debbia a' quello stare,come s'errore alcuno nõ fosse stato cõmesso,o õmesso.

Che tutte le arti siano obligate ad ogni spesa occorresse p causa de presẽti statuti.

Vogliamo anchora & Ordiniamo,che tutte & ciascune spese, che si bisognassero fare per cagione de presenti Statuti,et de quelli che si faranno per l'auenire,si debbiano pagare per le Compagnie & huomini delle Cõpagnie dell'Arti della Citta' di Bologna,& a' cio possano esser astretti per qualunque Vfficiale del Commune & Citta' di Bologna.

Vna parte delle pene per or-

Dicchiarando anchora,ch'una parte delle pene si riscuoteranno per il Giudice & Consoli di detta Vniuersita', sempre si debbia conuertire in

ornato

ornato del Palazzo di detta Vniuersita', Et che di tutte le pene grosse, ne uadi una terza parte alla Camera del Commune di Bologna, Cio e' da lire cento de Bolognini in su', delle quali non fosse prouisto per i presenti Satuti.

nato del palazzo.

La terza parte delle pene grosse alla camera del Commune non essendo altramente prouisto.

Finalmente Vogliamo & Ordiniamo che non sia lecito ad alcuna persona di qualunque conditione si uoglia, allegare, che i Statuti di detta Vniuersita' non siano in uso & osseruanza, Ma Determiniamo che quelli si debbiano osseruare per ciascheduno, & contra ciascheduno Litigante in detta Corte, & anchora contra ciascheduno che facesse cosa alcuna cõtra la forma delli detti Statuti, Non ostante, che si dicesse tali Statuti non essere in osseruanza, contra delli quali non Vogliamo che si prescriua, Ma che sempre quelli si debbiano osseruare, & quanto in essi si contiene, quando accadera, Non ostante Consuetudine, o Stile, che si dicesse & allegasse essere in contrario.

Che non si possa allegari Statutti non essere in uso.

Et tutto quello che nel presente Volume delli presenti Statuti si contiene, & e scritto per noi Statutieri per uigore dell'Arbitrio a noi cõcesso secõdo la forma delli nostri Statuti sin'a questo di, nõ senza lunghe uigilie, grãdissima fatica con l'aiuto di Dio e stato discusso, & maturamẽte digesto, & come speriamo utilmente e Statuito, Ordinato, Prouisto & Riformato, & come pensiamo & arbitriamo a' bastanza.

Comẽdatiõe di se stessi, il tutto nondimeno riferẽdo à Dio

Imponendo adunque debito fine alli presẽti Statuti, Et quelli serrãdo dell'Anno M. D. L. a Di otto di Genaro Gratia & laude all'Altissimo, & gloriosissimo Dio riferiamo, Il qual e' di tutte le fatiche, & buone opere Retributore, & il quale e Trino & Vno & anchora Benedetto in secula seculorum.

Il fine delli Statuti dell'Vniuersita' de Mercatanti della Citta' di Bologna.

In Bologna per Anselmo Giaccarello nell'Anno
M. D. L. A di. XVII. Nouembre.